

805402

ISTORIA

DELLE LEGGI E MAGISTRATI

D E L

REGNO DI NAPOLI

C O N T I N U A T A

DA GINESIO GRIMALDI

T O M O VIII.

In cui si espongono con erudito commento le Prammatiche promulgate sotto il Regno di Filippo II. fino al titolo *De Locato, & Conducto.*



IN NAPOLI MDCCLXX.

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

A spese di Andrea Migliaccio.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.





P R E F A Z I O N E.



Uesto VIII. Tomo, che omai viene alla luce, per vero dire, piuttosto il titolo meritarebbe di una Enciclopedia forense, e non quello d' Istoria delle Leggi, e Magistrati del nostro Regno. Comechè lungo fu il tempo, in cui quello ne siede sotto il governo di Filippo II., riuscì fuor di modo ubertoso di Prammatiche. I tanti Vicerè da quel Monarca destinati, mentre quivi dimorarono, quasi che a gara intesi furono a dar fuori molti Bandi, e non poche Leggi, oltre quelle, che dalla Spagna insinuate furono, anzi prescritte, perchè i Magistrati una certa norma riceveffero per adempiere una più retta, e spedita amministrazion della giustizia.

Si è procurato pertanto di esse farne una cronologica istoria, assegnandone per molte i motivi, per gli quali pubblicaronsi. Il dettaglio anche si è dato di quelle Prammatiche, le quali poggiaronsi sulle Grazie chieste dalla nostra Città in occasione de' fatti donativi; e comechè l'unico oggetto, cui prende di mira l'Opera, egli si è di recar utile a' Tironi del Foro, perciò si è stimato recar loro la notizia, ristretta bensì del comento fattone dal Rovito, dal Laganario, dal Novario, dal Costanzo, e di quello che più recentemente su di esse si è scritto da Filippo, e da Francesco Maradei ne' Singolari del primo, e nelle Osservazioni su quelli fatte dal secondo. Per dargli poi maggior agio da potersi istruire nell' esame delle rapportate contese, additaronsi gli altri Autori, che con più larga penna ne scrissero, senza darsene però mallevaria delle trascritte citazioni, se non per quanto tocca ad esser le stesse, che da quelli furon notate.

Egli è vero, che talvolta si è uscito fuora dalle forensi controversie, entrando, per quanto è stato permesso, in alcune morali riflessioni, ma si è presa questa libertà per dare da volta in volta un certochè di sollievo allo spirito del Lettore, con distrarlo dall' applicazione di questioni, che noja recar gli potevano, se sempre di esse ragionato si fosse, ed in questo rincontro dirò con Giusto Lipsio: *Lapides, & ligna ab aliis accepi, ædificii tamen extractio, & forma tota nostra est. Architectus ego sum, sed materiam varie undique conduxì, nec araneorum sane textus, ideo melior, quia ex se fila gignunt, nec noster vilior, quia ex alienis libamus ut apes* (a).

Strano non dovrà sembrare a taluno, se scorderà, che molte leggi pugnano infra di loro, ma poi regolari si ravviseranno, se spiar si voglia il tempo, in cui dettaronsi, e quale stato fosse il fine, cui furon drizzate. Sebben si riflette lo spirito delle Leggi, egli è sempre lo stesso, come quello, che prende sempre di mira il correggere ogni abuso, che s' introduce nello Stato, e 'l punire quei che la sua tranquillità ne turbano, onde da tempo in tempo fa mestieri, che ricevano una qualche alterazione, o cambiamento al pari, che il Principe conosce esser necessario per lo più perfetto regolamento de' suoi sudditi, avendo presente la massima, che trattandosi di Leggi politiche *salus Populi suprema lex esto.*

Plutarco facendo la comparazione di Licurgo, e di Numa, ne fa conoscer questa verità. Permesse fu a Roma l'impronto, che far possesse taluno della sua moglie ad un altro, come fé Catone, che la diede ad Ortenzio. Per contrario poi ordinossi con Legge (b), che un marito, il quale

(a) Ad Cap. 1. lib. 2. Doctrinz Civilis.

(b) L. 11. §. ult. ff. ad L. Juliam de adulter.

quale soffriva le leggerezze della sua moglie, nè curavasi chiamarla in giudizio, o che pur la riprendeva dopo la ricevuta condanna, ne veniva punito di questa sua indolenza. Tai Leggi però non erano infra loro contrarie, perciocchè quella, che permetteva al marito l'impronto della moglie, dipendeva da uno istituto Lacedemone introdotto per dar figli alla Repubblica, che riuscissero d'una buona specie: avea l'altra per oggetto di conservare i costumi. La prima era una Legge politica, e civile era la seconda (a). Se sotto un colpo d'occhio venir potessero tutte le leggi dettate prima da' Greci, e dopo da' Romani, come quelle, che ricevertero tutti gli altri Popoli da' loro particolari Principi dopo la decadenza del Romano impero, come raccolte furono dal Baluzio, per ventura non si condannerà questo mio pensare.

Questa massima camminar però non potrà scevera di qualche eccezione in rapporto alle Leggi, che toccano la giurisdizional materia, perchè in questo rincontro essendo stati due differenti Principi nell'ordinarle a quei, che loro sudditi erano nello spirituale, e nel temporale, facil cosa fu, che l'uno sull'altro, secondo le varie vicende de'tempi la sua autorità dilatasse, per darsi la circostanza, che una istessa persona a due differenti Potestà nel medesimo tempo si ritrovasse soggetta; onde n'è poi avvenuto quel continuo flusso, e riflusso della laica giurisdizione, ed ecclesiastica, lungi essendosi dalla lusinga, che questo mar procelloso ritrovar potesse una perfetta calma.

Sotto il tempo, che regnò Filippo II., la cui indole già delineata fu nel precedente Tomo, non poche furono le giurisdizionali contese; e uno sguardo dandosi a' rianda-

(a) V. Montesqu: de l' esprit des Lois Tom. 3. Liv. XXVI. Chap. XVIII. pag. 131.

ti Secoli, ben si ravvisa a qual segno giunta fosse l'ignoranza de' Laici, che non omissa anche restava da una qualunque debolissima dottrina, che presso gli Ecclesiastici appena avea ritrovato il suo asilo in quei barbari tempi. Era giunta la prima a far credere, che se quelli si morivano senza dar qualche parte dell' eredità alla Chiesa, restar doveano privati di sepoltura. Se non avean fatto testamento, uopo era, che i Parenti ricorressero al Vescovo, perchè insieme con essi nominassero degli Arbitri per determinar quello, che verisimilmente il Defunto avrebbe potuto lasciare alla Chiesa. Si vide anche in qualche parte introdotto un'abuso ridicolo; cioè, che nella prima notte delle nozze vienato era allo sposo, come nelle due susseguenti di unirsi colla moglie senza averne comprato prima il permesso dal Vescovo, e continuò questo introdotta costume, finchè non restasse corretto nella Francia con un Parlamento, come rilevasi dall' arresto promulgato su tal punto contro il Vescovo di Amiens (a). Onde meraviglia non fia, se mentre visse Filippo II., ancor pullulassero sì strane opinioni, come altrove ne fu divisato (b).

Alte intanto erano le radici degli acquisti fatti in tal guisa dalle Chiese, ed a buon mercato credeva ognuno facile il possesso del Paradiso, lasciando loro in prezzo de' commessi peccati quei beni ingiustamente posseduti. Ma pur quelle avrebbero dovuto ricusar tai doni, se in quei tempi avesse avuto voga la bella massima di Platone. Diceva egli, che quelli ricever non si doveano dagli Dei, quando presentati venissero da coloro, che impietà commetteano, come al pari praticato avrebbe ogni Uomo virtuoso, ri-

cu-

(a) Veggasi il Glossario del diritto Francese del Ragau in V. *Executeurs testamentaires*. Montesqu. ib. Liv. XVIII. Ch. XLI. p. 254.

(b) Tom. VII. di questa Storia Lib. XXVII. pag. 354.

cusandogli, se da Uom disonesto offerti si fossero.

Ne fa saper la Storia, come Pipino Re di Francia arricchito avesse la Chiesa, e 'l Clero, così che Carlo Martello suo figlio ritrovando oppressa la Monarchia, ristabilir non la potè senza riprendersi quei beni, che loro furon donati. Fondate le Chiese mercè la pietà de' Principi della prima schiatta franzese, e molto più divenute ricche per le praticate liberalità della seconda, si videro poi manomesse da quei primi Normanni, i quali per ogni dove perseguitarono i Preti, e i Monaci, comechè riputavangli distruttori de' loro Idoli. Furon quindi rintanati nel Nord per opera di Carlo Magno, ed avvenne allora, che mentre gli Ecclesiastici erano impegnati a recuperare ciò, che avean perduto, a tutto potere cercavano i Laici di ritenerne il possesso. Molti de' primi pensarono di ricoverarsi sotto la protezione di alcun Signore; ma se sul principio dimostrava questi di appatrinargli, così operava, per potergli con più facilità opprimere (a). Carlo Martello all'incontro per essere amaro dalla gente di guerra, col pretesto di dover perseguitare i Saraceni, spogliava il Clero, di cui non avendo bisogno, poco curavasi di esserne odiato.

Sedeva allora nella Cattedra di San Pietro il Pontefice Gregorio III. ed in congiuntura, in cui faceva mestieri, che unite esser dovessero le due Potestà, perchè a vicenda l'una l'altra uopo era, che si ajutassero. Il Papa avea due nemici sulle braccia, cioè i Lombardi, e i Greci, a quali resistere dovea. Per contrario Carlo Martello bisogno avea della dilui opera, tra per esser inteso allo stesso fine, e per mantenere gli acquistati titoli, e per procurarne degli altri in avvenire. Il Re Pipino poi con un regolamento

se-

(a) V. Fleury hist. Ecclesiastic. Liv. 57. To. 12. §. 45. pag. 303.

seguito in un Concilio tenuto a Leprines nel 743. recato avea non picciol vantaggio alla Chiesa, perciocchè ordinato fu, che coloro, i quali tenevano i di lei beni, l'avessero posseduti in un modo precario, onde soddisfar ne doveano la decima, ed una certa prestazione per ciascuna Casa, che ne ritenevano (a). Questa nuova introdotta polizia, comechè incontrò qualche contraddizione, far dovette Pipino un altro Capitolare (b), con cui ingiunse a tai possessori oltre gli antecedenti un altro peso, e si fu di dover mantenere le Case del Vescovato, e del Monastero, sotto la pena di perdere i beni donati, osservandosi poi tai regolamenti rinnovati da Carlo Magno (c), co'quali presero norma tai contratti precarij.

Ecco ingigantito l' abuso, per modo che giunsero i Laici a disponer delle Chiese, destinandovi nuovi Preti,

CAC-

- (a) Statnimus quoque cum Concilio Servorum Dei, & Populi Christiani propter imminencia bella, & persecutiones ceterarum gentium, quæ in circuitu nostro sunt, ut sub præcario, & censu aliquam partem Ecclesiæ pecuniæ in adiutorium exercitus nostri cum indulgentia Dei retineamus, ut annis singulis de unaquaque casata ~~sexta, sive duodecim denariis ad Ecclesiam, vel Monasterium~~ reddantur; eo modo ut si moriatur ille, cui pecunia commodata fuit, Ecclesia cum propria pecunia revestita sit; & iterum si necessitas cogat, aut Princeps jubeat, præcarium renovetur, & rescribatur novum. Et omnino observetur, ut Ecclesiæ, vel Monasteria penuriam, aut paupertatem non patiantur, quorum pecunia in præcario præstita sit. Sed si paupertas cogat, Ecclesiæ, & Domui Dei reddatur integra possessio. *Apud Balut. lib. 5. Capit. art. 3. pag. 825., & 826. edit. Paris. 1677.*
- (b) Ut illi homines, qui res Ecclesiasticas per Verbum Domini Regis tenent sic ordinatum est, ut illas Ecclesias unde sunt, vel illas Domos Episcopii, vel Monasterii, cujus esse noscuntur juxta quod de ipsis rebus tenent, emendare debeant, & illos census vel illas decimas ac nonas ibidem dare pleniter debeant, sicut eis ad verum ordinavimus. Et qui hoc non fecerit, ipsas res perdat. *Ibid. Tom. I. in an. 756. art. 4. pag. 178.*
- (c) *Ibid. in an. 800. pag. 330.*

cacciandone altri senza il consenso del Vescovo. Si videro quelle divise tra gli eredi; e laddove i Vescovi le vedevano tenute con poca decenza, non aveano altro espediente, che di ritirarne le Reliquie. Vi fu benanche un altro Capitolare, con cui determinossi, che il Re avesse potuto inviar persona insieme col Vescovo a visitare tutti i Monasterj, ma cum concilio, & consensu ipsius, qui locum retinet (a), onde scorgesi, come generale divenuto fosse l'abuso. Il Papa all'incontro non lasciava di rimproverare i Vescovi della loro negligenza nel ristabilire i Monasterj, il perchè scrissero costoro a Carlo il Calvo nel 868. mentre correva l'anno vigesimottavo del suo Regno, avvertendolo a mantenere quanto erasi promesso, risoluto, e stabilito in tante assemblee della Nazione, poichè ingiustamente vedevansi notati di poca cura senza lor colpa. Mentre però in tai peripezie ritrovavasi lo stato della Chiesa, ecco che, sovraggiunti i Normanni, un gran cangiamento quella ricevette mercè delle praticate liberalità verso la medesima: e sebbene in rapporto del possesso de' beni temporali alcun freno ne avesse ricevuto dall'Imperador Federico II., di molto, e con usura profitò poi su questo punto nel primo governar, che ferono il nostro Regno i Re Angioini, come quelli che per opera di Urbano IV., e di Clemente IV. ne ricevettero il possesso, e l'investitura, comechè riputavasi feudo della Chiesa secondo le pretenzioni di quei tempi.

Da queste poche accennate notizie ben ravvisar si
 b
 puote

(a) Ut Missi nostri per Civitates, & singula Monasteria tam Canoniorum, quam Sanctimonialium, una cum Episcopo Parochiae uniuscujusque, in qua consistunt, cum consilio etiam & consensu ipsius, qui locum retinet, vitam ibi degentium, & conversationem inquirant, & ubi necesse est, corrigantur &c. Apud Baluz. Tom. 2. pag. 203.

puote, come stato fosse l' incremento, e la decadenza del possesso de' beni temporali nelle Chiese; perciocchè la pietà diversa de' Principi, e de' fedeli ha cagionato, che esse a varie vicende fossero state esposte. Dubbio non vi ha, che le loro ricchezze fuor di modo si fossero avanzate, onde hanno esse recato giusto motivo di far leggi, perchè altri beni non passassero presso le manimorte. Gli Editti quindi proferiti su tal materia, han dato poi occasione, che tanti Campioni cercando farsi merito co' loro rispettivi Principi, sian discesi in questa arena a combattere, potendosi essi porre nel rollo di coloro, qui in carpendis aliorum scriptis gloriam quærunt (a). Si volle stabilire sul principio la massima, che non convenisse alla Chiesa il possesso de' beni temporali; ma una penna Claustrale posta in obbligo la cristiana carità, e quella umiltà, che connaturale esser dee di un Ecclesiastico, con invettive, e con asprezza di termini si è fatto incontro, non già per debellare le sostenute massime, ma gli Autori delle medesime. Questi poi raddoppiando le ingiurie han creduto rispondendo di così vendicarsi, il perchè n' è avvenuto che una materia molto seria in se stessa, vuotato abbia tutti i magazzini degli più opprobriosi concetti, che per ventura dagli stessi Protestanti saran tenuti a schifo; quandochè ne avverte l' Apostolo, servum Dei non oporteat litigare, sed magis patientem esse ad omnes (b).

Si è cercato intanto d'impredere, che la Chiesa avuso sempre abbia libero il diritto di acquistare, e di possedere i beni stabili, senzachè su di essi a' Principi appartenere si possa veruna ingerenza. Su questo argomento sovvente con lontanissimi principj si è scritto da sostenitori di

en-

(a) Dufresn. to. 1. in præfat. in Glof. Latin. pag. 49.

(b) 2. Timot. 2. 24.

dono impetrassero da Dio de' commessi peccati . E di fatto recitando noi la profession della nostra fede ci spieghiamo con queste parole: Credo Sanctam Ecclesiam Catholicam, sotto di cui intendesi la Chiesa composta da sì fatta unione, la quale forma quel Corpo, di cui come Capo se ne disse Gesù Cristo (a), e così oggi dal Pontefice vien governata, che come visibile Capo, le di lui veci rappresenta; quindi lo stesso spiega quel dic Ecclesix, quando trattasi di doverne recidere dal suo Corpo, o sia dalla sua comunione qualche putrido membro .

Or camminandosi su questo principio, comincia a scorgersi, qual possa essere l'indole, e la natura di quei beni, che diconsi donati, e posseduti poi dalla Chiesa, perciocchè altro non fu, che un possesso precario per doverse ne impiegare le rendite da quei, che ne reggevano l'amministrazione (tolto ciò, che dee servire di sostentamento a' Ministri Ecclesiastici, giacchè, come dice S. Paolo: nemo militat unquam suis stipendiis) in disimpegno di quelle opere pie, le quali ricader doveano in beneficio de' fedeli, come l'intenzione fu de' rispettivi benefattori, onde dette furono pretia peccatorum, & patrimonia pauperum .

Se dunque la Chiesa, o sia la comunione de' fedeli, che ne compone il di lei Corpo morale in tal senso può possedere, ne vien per conseguenza, che gli Ecclesiastici, i quali ascritti sono al di lei immediato servizio, altro riputar non si possono, che a guisa di Soveraintendenti, Amministratori, e Dispensatori di tai beni, e con questa divisa possessori se ne appellano, non già che a lor talento

ba-

(a) Ecclesiam esse corpus quoddam morale, cujus membra sunt homines & Angeli: caput autem Christus, qui sanguine suo fecit utramque unam, triumphantem scilicet, & militantem, illam invisibilem, hanc visibilem .

Barbosa in jus Eccles. univer. lib. 2. cap. 1. n. 4

PREFAZIONE.

barattar li potessero, come fosse lor proprio patrimonio.

Ne sembra poi, che con poca riflessione voglia imprendersi, che necessarie sian le ricchezze agli Ecclesiastici, e d'Vescovi, perchè possino essi con più di agio applicarsi allo studio delle Sacre Lettere, e della Teologia, per esser questa scienza il propugnacolo della Fede, e la destruzion degli Eretici. Altrimenti, e forse con più di ragione ne oppinava il dotto Abate Fleury, dicendo, che esse in tutti i tempi siano state una continua tentazione per fomentar l'ambizione de' Clerici, e l'avarizia de' Laici, specialmente quando i primi non si acquistano colla loro condotta l'amore, e'l rispetto del popolo, sembrando loro, che questo rechi peso, onde non gli renda quel servizio, che proporzionato sia alle rendite, che ne gode. Egli è adunque necessario, che vi siano i fondi destinati alle spese comuni della Religion Cristiana, come di ogni altra società, al mantenimento de' Clerici occupati a servir la, alla costruzione, e al mantenimento delle fabbriche, a fornirne gli ornamenti, e sovra tutto al sollievo de' poveri. Ne' primi Secoli sotto gl'Imperadori pagani la Chiesa possedeva i beni stabili, oltre le volontarie contribuzioni, le quali ne furono il loro primo fondo. Ma sarebbe da desiderarsi, che i Vescovi avessero sempre riputato per uno imbarazzo tai beni al pari di S. Crisostomo, e fossero stati riservati, come S. Agostino, per acquistarne gli altri (a).

S. Girolamo detestò anche le ricchezze del Clero (b), ed è risaputo, come le istesse lagnanze ne faceffero i Padri

(a) Fleury troif. disc. sur l'histoire Eccles. pag. 277. Chryf. hom. 85. in Marth. Aug. Serm. 355. 356. Possid. vita Cap. 24.

(b) Qui serviunt Altari, vivunt de Altari, sed postquam ad ministerium Dei accesserint, Cresci divitias congerunt.

PREFAZIONE.

dri del Concilio Triburiense (a) dicendo, Sacerdotes aurei celebrant in vasis ligneis, nunc Sacerdotes lignei celebrant in vasis aureis. Leggasi S. Bernardo il quale in più luoghi, mentre disapprova i vani ornamenti de' sacri Templi, non poco si scaglia contro lo smoderato lusso de' Prelati (b). Il dover attendere alle finanze, al mantenimento de' stabili, e al disimpegno di quanto il d'loro possesso ne obbliga colui, che con economia serbar ne voglia le rendite, non ha dubbio, che una continua, anzi che una molesta distrazione recano dal divino servizio. Oltre di che questa scienza delle materie Teologiche abusata da alcuni spiriti turbolenti, bene spesso ha cagionato delle gravissime piaghe alla Chiesa, comechè questa sofferto non avrebbe certamente quel deplorabile scempio, se Calvino, Lutero, e tanti altri celebri novatori dell' eretiche pravità in tutto nudi fos-

(a) Cap. 18. lignea quædam olim constat fuisse (vasa Ecclesiæ); et quibus Bonifacius interrogatus, an liceret in vâculis ligneis Sacramenta conferre, respondit: Quondam Sacerdotes aurei ligneis calicibus utebantur: nunc e contrario lignei Sacerdotes aureis utuntur calicibus. V. Godefr. in l. 22. Cod. de Sacros. Eccles.

(b) O vanitas vanitatum, sed non vanior quam infanior! Fulget Ecclesia in pauperibus, sed in pauperibus eget; fas lapides induit auro, & suos filios nudos deserit. De sumptibus egenorum fertur oculus peritum: Inveniunt curiosi quo delectentur, & non inveniunt miseri quo sustententur. S. Bern. in Apalog. ad Guillelmum Abbatem Cap. 12. lit. C. col. 545. Tom. I. edit. Venet. 1726.

Clamant vero nudi, clamant famelici, conqueruntur, & dicunt: dicite Pontifices, in fræno quid facit aurum? numquid aurum in fræno repellit frigus, sive esuriem? Nobis frigore, & fame miserabiliter laborantibus, quid conferunt tot mutatoria, vel extensa in periculis, vel plicata in manticis? Nostrum est, quod effunditis; nobis crudeliter subtrahitur, quod inaniter expenditis. Et nos enim Dei plasmatio, & nos Sanguine Christi redempti sumus. Nos ergo Fratres vestri. Videte, quale sit de fraterna portione, pascere oculos vestros. Vita nostra cedit vobis in superfluas copias. Nostris necessitatibus detrahitur, quicquid accedit vanitatibus vestris. Ibid. de offic. Episcop. Cap. 2. col. 470.

fossero rimasti della scienza Teologica , che convertita in veleno fe' disertare tante Provincie , e Regni interi dal grembo della Cattolica Chiesa , per ciocchè , Non fecere hareses , nisi magni viri . Onde per essi dir si potrebbe con Cicerone (a) : Ut fuerit melius non didicisse (b) .

Ragion però vuole , che gli Ecclesiastici in miseria non menino la lor vita , perchè anche questa per un' altra parte toglie il mezzo da potersi applicare allo studio , poichè spender si dovrebbe il miglior tempo per procacciarsi il modo

(a) Tusc. quæst. l. II. c. 4.

(b) Posto da parte lo stato degli Ecclesiastici , il quale porta seco la necessità dello studio (se pure applicar vi si vogliono) per essere specialmente istruiti nelle sacre lettere , e nella Storia della Chiesa . *Michele Montagna* (*) in uno de' suoi saggi pone qualche in problema , se le scienze facciano danno piuttosto , che utile alla Repubblica . Dice egli , che lo Stato più forte , che ora comparisca presentemente nel Mondo sia quello de' Turchi , popoli ugualmente portati alla stima delle armi , che al disprezzo delle lettere . Roma era molto più valorosa prima , che divenisse savia . Le nazioni più bellicose ne' nostri tempi sono le più goffe , ed ignoranti . I Sciti , i Parti , e Tamberlano servono per questa pruova . Quando i Goti posero a guasto la Grecia , ciò che salvò le librerie , perchè non s'incendiasse , fu che uno di essi spargesse l' opinione , che bisognava lasciarle intere a' nemici , poichè eran proprie a distoglierli dall' esercizio militare , con trattenerli in occupazioni sedentarie , e oziose . Quando Carlo VIII. senza tirare la spada dal suo fodero si vide padrone del Regno di Napoli , e di una buona parte della Toscana , i Signori del suo seguito ne attribuirono questa inaspettata conquista al motivo , che i Principi , e la nobiltà d'Italia pensavano allora più a divenire ingegnosi , e savj , che vigorosi , e guerrieri .

Per quanto però si attiene all' Impero Turco ne sembra alquanto alterata la fantasia del *Montagna* ; perciocchè come ne avvisa il *Tuano* in più luoghi della sua Storia e specialmente nel libro CXXX. non si è quello dilatato per la sola opera della forza , ma altresì mercè de' naturali talenti , co' quali seppero quei Soldani debellare le vicine nazioni , onde così avanzaronsi le loro conquiste , onde scorgeffi , che la ignoranza capace non sia di produrre i suddivisati effetti .

(*) *Essais* To. I. Liv. I. Chap. 24. pag. 240.

modo da sostenerfi , e per accorrere a quei bisogni , che unquemaì si scompagnano dalla nostra umana natura . Questa verità acconciamente si ravvisa in un emblema di Alciato , che dipinge un Uomo , il quale nella destra mano tiene un sasso , ed un'ala nella sinistra , che alzar non la può per lo contraposto peso , onde dice :

Dextra tenet lapidem , manus altera sustinet alas

Ut me pluma levat , si grave mergit onus .

Ingenio poteram superas volitare per arces

Me nisi paupertas invida deprimeret .

Ravviso pertanto , che S. Agostino nel principio del suo Vescovato riuniva tutti i suoi Ecclesiastici nella sua Casa , ove vivevano essi in una perfetta comunità , senza che alcuno cosa possedesse in proprietà , nè ordinava verun Chierico , che con questa condizione , avendone fatta una solenne dichiarazione avanti il Popolo , rimettendosi poi alla loro coscienza inquanto all'esecuzione . Incontrò allora l'occasione , che un legato si facesse alla sua Chiesa , ma poichè si avvide , che quello tornava in danno de' congiunti di quel benefattore , tosto ricusollo , nè volle accettarlo (a) . Se reggessero alcune avanzate massime , grave colpa avrebbe commessa quel S. Dottore nel ricusare un dono fatto , come dicesi , a Dio ; ma commendevol fu la sua condotta , perchè quei , che ne sarebbero rimasti privi , anche membri della sua stessa Chiesa riputavansi , onde niun torto a questa si fece .

Quando ferma restasse la massima , e senza eccezione veruna , che quanto è donato alla Chiesa come sucto d'umano commercio , non riconosca verun altro superiore , men che colui , che la governa , ecco che data una certa propor-

2108

(a) V. Tillemont Hist. Eccles. To. 12. pag. 56. , e To. 13. pag. 845. Edit. Paris.

zion di tempo per gli acquisti fatti, e che far potrebbero per l'avvenire, al far del conto ricaderebbe tutto nel dilei creduto dispotico dominio. Comechè la Chiesa, o sian gli Ecclesiastici, i quali ne profittano delle dilei rendite, credono comporre una particolar famiglia nello Stato, non potendo questa unquam mai mancar di successori, quindi non è soggetta a potersi estinguere al pari di tutte le altre per difetto de' loro congiunti, onde inevitabile è, che presto, o tardi tutto andar possa a colare nelle loro mani. Sciolto taluno, e scervero da ogni affetto per mancanza di parenti, lasciar dovendo il Mondo, passar crede sicuro all'eterna gloria con somigliante disposizione, e perciò senza pena, anzi che con piacere vi si accinge.

Or come non si nega al Sovrano il poter impedire, che per lo pubblico vantaggio taluno non disponga de' suoi beni in pregiudizio dello Stato, così al pari, anzi molto più torna alla di lui cura il far leggi, che abbian di mira lo stesso fine senza perder punto l'ossequio dovuto alla Chiesa. Entrando gli uomini col nascere nella società politica, di cui ognuno ne diventa membro, per necessità sottomettono i loro beni alle Leggi, che a i Principi dettar conviene per lo beneficio di quel Corpo, a segno che possono impedire, che non dispongano de' loro beni in pregiudizio dello Stato, dichiarando nulle sì fatte disposizioni. Quindi è, che sebbene taluno nel rollo degli Ecclesiastici sia scritto, e membro divenuto sia di quella famiglia, non pertanto si spoglia del primo carattere di cittadino innestatogli dalla natura nel suo primo nascere; onde essendo membro della Repubblica, già partecipa del bene, e del male, che gode, e soffre quel corpo, cui ritrovasi attaccato.

Questa si è una verità non sorbita già nelle pozzanghere

...
 Cardinal Bellarmino (a), uno de' primi corifei della potestà Ecclesiastica. Or siccome il Pontefice è capo visibile della Chiesa, ch'è il Corpo mistico di Gesù Cristo formato dalla comunione de' Fedeli, e tutta la sua cura spender dee per l'aumento de' beni spirituali, così al Principe si appartiene lo studio per lo mantenimento dello Stato, che forma un Corpo politico, il quale in quanto al temporale colle di lui leggi si governa.

E per meglio rendersi manifesta questa verità, ne basta ricorrere a questo esempio. Non ha dubbio, che uno de' più ragguardevoli Sacramenti istituiti col Vangelo fosse stato quello del matrimonio, ma ciò nulla ostante per comune sentenza de' più gravi Teologi hanno i Principi, tutta la facoltà nel determinarne la nullità riguardo al contratto civile, il quale formando la materia di tal Sacramento, quando questa venghi a crollare, ecco per conseguente ne viene a mancare la sua ragione, la quale da Cristo è fondata sulla validità del contratto civile, che ne compone la sua materia, il cui vigore prende dalla volontà del Principe. Non è già il Landou, che ~~non stabilisce questa uniforme massima~~, ma ~~il~~ ^{il} Duhannet (b) il Tappero (d) Francesco di Vittoria (e) il Soto (f) e Harberto (g) per lo

(a) Bellarm. To. 2. Lib. 1. Cap. 28. de Cleric.

(b) In 4. Sentent. dist. 34. quest. 1. art. 1. ad 4.

(c) Tom. 7. in Tract. de Matrim. cap. 3. n. 1. & c. 4. n. 3.

Legitimum non est conjugium, quod legali institutione, vel provinciar moribus non contrahitur. Can. si quis Judaicæ 27. qu. 3.

(d) Tapper Tom. 2. art. 20. de imped. matrim. p. 304.

(e) Francisc. Vittoria in relect. 3. de matrim.

(f) Sotus in qu. Sent. dist. 40. qu. un. art. 5.

(g) Harbert. 10. 8. in comp. Theol. in tract. de Sacram. matrim. Cap. 1. p. 750.

cer degli altri Teologi, che in copia allegar si potrebbero.

Non era adunque questa una materia, che per ben fermarla ricorrer soltanto si dovesse agli esempj degli avvenuti fatti, ma investigar se ne doveano i suoi principj, e ragionarsene, facendosene un dovuto sistema. Che gl'Imperadori Teodosio il grande, Valentiniano II. Federico II., ed altri abbian fatto leggi attinenti a quei beni, che chiamansi della Chiesa, i quali diversi sono da quov, che, come propri patrimoniali agli Ecclesiastici si appartengono; e così di pari, che i Pontefici il contrario abbiano determinato colle loro Decretali, tutto ciò recar non puote una sicura pruova, cui ognuno si arrendesse col confessare, che se vie, ed irreprensibili sempre ed in ogni tempo state fossero le loro determinazioni, perchè accomodar si dovettero al pari delle vesti, come richiedonsi dalla stagione. Riparo non ebbe anche di dire lo stesso S. Gregorio VII.: *Multa tamquam a nobis deferuntur dicta, & scripta nobis nescientibus* (a). Sicchè a buona equità ognuno dir potrebbe, che tutti essi riputar si debbono come testimoni sospetti su di quanto si contende, conciosiacchè ciascuno indirizzò le sue leggi nel dilatar i confini della sua giurisdizione, ed ecco come ne restarebbe sempre vacillante la coscienza. Di fatto si vide poi, che le leggi de' Principi mutarono aspetto sotto i Re Angioini nel nostro Regno, per modochè ognuno or le ritrova, come te vuole più confacevoli al suo palato.

Le Leggi, e i Decreti de' Principi sian Secolari, o Ecclesiastici meritano una cieca ubbidienza, in quanto che questa è uno degli attributi ascritti alla lor potestà da Dio.

C 2

Ma

(a) Gregor. VII. Epist. 31. Lib. 9.

* * * P R E F A Z I O N E *

Ma per avventura non ogni Decreto giusto dir. si potrebbe? perchè fatto da chi il diritto avea di proferirlo, perchè in tal guisa anche così appellat. si potrebbe quello, con cui Pilato condannò il Redentore del Mondo. Quando di queste contese giurisdizionali se ne pretenda far dipendere la loro giustizia da quello, che se ne ritrova scritto, e da soli rapportati fatti, difficil. cosa sarà il potersi colpire al segno di penetrarsene la vera ragione. Altro è dire, e provare, che così far si debba, ed altro è il dire, che così far si debba, perchè rapportano gli ~~autori~~, che così praticato ~~fra~~ si. Nam atiquo aliud est exemplum, & aliud, quod firmatur exemplo: come ben avvertiva S. Agostino (a). Ne dicova anche Plinio: Nullum reperiri tam impudens mendacium, quod teste careat (b), onde meraviglia non fia, se tante fallaci conseguenze tratte sianfi dalle autorità altrui, che ciascon. no cercò di adattare al suo argomento con isconciarne app. che il senso. Nel presente incontro non di rado talvolta avvenuto è questo detestevole abuso, per cui si son partiti a sangue tanti dotti Scrittori, onde essi Rizzosi, e di bile pieni, ~~chi non soltanto ha~~ ~~sen~~ ~~quellante~~ ~~causa~~, ~~chi non~~, ~~plano~~ ~~da~~ ~~glorioso~~ ~~nolo~~ ~~in~~ ~~servizio~~ ~~del~~ ~~sua~~ ~~Principe~~, e chi per natura, andando tutti in traccia di alcun merito, hanno auguzzate le loro penne, ponendo in obbligo i primi dettami della carità cristiana, la quale, cum te arguit, mitis est, cum blanditur, simplex est. Pie solet favire, sine dolo mulcere: patienter novit irasci, humiliter indignari (c). E come prima insegnato ne

avea

(a) S. August. Quæst. ex nov. testam. p. 2. l. E. T. 4. pag. 63.

(b) Lib. 8. Cap. 22.

(c) S. Bernar. Tom. 1. Ep. 2. l. C. col. 8.

avea S. Agostino: Est vera charitas, quae non solum usque ad amicos, sed etiam usque ad ipsos pervenit inimicos (a). Nè altro dir voglio delle vicendevoli querele del poco fedele uso fatto delle allegate autorità, quandochè al dire di S. Girolamo: Vitiosissimum docendi genus depravare sententias, & ad voluntatem suam scripturam trahere repugnantem (b). E per ventura alcun di essi meritarebbe soggiacere alla correzione di Quiriliano dicendo di costoro, aut qui non verba rebus aptant, sed res extrinsecus arcessunt, quibus verba conveniunt (c).

Si è tanto conteso su questo diritto libero, che abbia la Chiesa di possedere, e di acquistare i beni stabili, e molto si è scritto nel darsi corpo ad un' ombra svistata da ognuno, come tornavagli in grado. Quando formata si fosse la base del vero significato della Chiesa, che non consiste già nella di lei materiale struttura, ecco che terminar potea colle buone ogni piato. Posto quindi questo principio, bastava per mano al titolo de' nostri Istituti de rerum divisione, & acquirendo earum dominio, perciò che in esso rintracciavansi tutti i mezzi, co' quali ciascuno acquistar possa, ed in qual guisa il possesso gli si convenga. Ivi ravvisar vi si potevano tutte le necessarie distinzioni, delle quali lasciando in disparte quelle, le quali analoghe eran in tempo de' Pagani, le altre si rapportano, che voga ebbero quando sfavillò la pace data alla Chiesa dal gran Costantino, chiamandosi i di lei beni or sagri, ora Religiosi, ed ora Ecclesiastici, come di lunga mano ne divisarono i Canonisti.

Ma

(a) To. 10. serm. 2. domin. 2. post Epiphan. col. 213. l. D.

(b) Hieronim. Epist. ad Paulin.

(c) Lib. VIII, cap. 3.

PREFAZIONE.

Ma per meglio intendersi, qual sia la vera indole di questo libero diritto, premetter perciò ne giova, che se per diritto s' intende una semplice capacità, o facoltà di acquistare, e possedere, questo negar non si può alla Chiesa, non essendole stato da Cristo vietato. Se per contrario per diritto libero voglia intendersi un diritto indipendente dall'autorità del Principato, si è questa una chimera giammai pretesa dalla stessa Chiesa. E per porre più in chiaro questo punto, fa mestieri per poco di riflettere a quel divario, che cade tra'l dominio, e'l possesso, o sia la proprietà libera di quello, che si possiede. Si vuole da Giureconsulti, che ben si possa trasferire a taluno il possesso di una cosa senza prendersene il dominio, ed ecco come diceasi nel Testo (a): *Nihil habet commune dominium, seu proprietas cum possessione. Regularmente per mezzo del possesso il dominio si trasferisce, ma ciò vien limitato, per esempio, nel pegno, e nell' usufrutto, comechè allora il possesso si tramanda, e non già il dominio (b). Così appunto addiviene ne' feudi, il cui possesso è de' Vassalli, ma del Padrone è il dominio.*

Con altro Testo (c) ci si reca anche questa distinzione. *Possessio ergo usus est; ager proprietatis loci est: Donde Alciato mosso prende di dire, che il possesso altro non sia, che quell'uso, che si ha di una cosa, il quale distinto è dalla proprietà. Quindi presso Giavoleno nella cennata L. se ne dà questa definizione. Possessio ab agro juris proprietate distat: quicquid enim apprehendimus,*

cu-

(a) In L. naturaliter 12. §. nihil com. 2. ff. de acquir. possess.

(b) L. naturaliter 12. in princ. L. cum & fortis 35. in fin. ff. de pignor. acti.

V. Fabrum in rational. par. 1. pag. 736.

(c) In L. 115. ff. de verbor. signifi.

cujus proprietas ad nos non pertinet, aut nec potest pertinere, hoc possessionem appellamus. *E come questo av-
venga, ce ne reca l'esempio Paganino Gaudenzio celebre
professor di Legge nell' Università di Pisa, dicendo (a):*
Ex agris bello acquisitis pars in populum dividebatur,
parti certum vectigal imponebatur, pars per censores lo-
cabatur, pars militibus assignabatur: horum agrorum
possessio erat Provinciarum; plenissimum vero jus pro-
prietatis erat populi Romani. *Indi seguitò a scrivere.*
Nescio an ejusmodi fuerint possessiones donatæ absque
dubio ab Imperatoribus S. Ecclesiæ Romanæ in Sicilia,
in Calabria, Neapoli, Beneventi, in Alpibus Cortiis;
nescio, inquam, an fuerint ejusmodi agri, qui donati a
Cæsaribus Romanæ Ecclesiæ solverent stipendium, seu
tributum, ut tamen de ipsorum proprietate id sit sen-
tiendum, quod supra dicebamus; an potius dicendum
iplam quoque proprietatem fuisse translata? Cujacio
(b) *il dominio libero di una cosa lo chiama proprietà, ma
siccome ne divisa Gregorio Lopez (c),* Dominium vero
generalius dicitur circa id omne, in quo nobis aliqua
potestas est, ut adnotavit *Petrus Gregorius in syntagm.*
jur. lib. 1. cap. 12. n. 3., vel proprius facultas, ut voluit
Soto lib. 4. de just. & jur. quest. 1. art. 1.

*Egli è risaputo, che nel nascer del Mondo ignora
fu questa voce di Dominio, poichè tutto era comune, on-
de*

(a) *Juridic. exposit. lib. 1. Cap. 21. in To. 3. Thef. Ever. Otton.*
§. 4. col. 361.

(b) *In paratit. ad tit. de acquir. rer. Domin., & in Lib. 10. ob-
serv. Cap. 16.*

(c) *Animadv. Jur. Civil. Cap. 26. n. 7. in To. 3. Thef. Jur. Ever.*
Otton. col. 486.

de quibus ignote erant le voci di mio, e tuo; talchè fessero il *divisio* (a).

Ante Iovem nulli subigebant arva Coloni:
Nec signare quidem, aut partiri limite campos.
Fas erat.

Indi col diritto delle genti cominciarono queste distinzioni, le quali trascinaron seco un seminario d' infinite leggi, e così anche si avvisò, qual divario cadesse tra l' avere, e l' possedere, comechè il primo benanche ad un ladro si concessa, ma non così il secondo. Il perchè la voce di *possessor* si applica a *detentore*, ed al *Conduttore* si applica, e al *Depositario*, conciossiachè costoro naturalmente possiedono. Ma più acconciamente di tutti ne fa intendere Ulpiano (b) questo canone legale, col dire: Separata est possessio a proprietate. Fieri enim posse constat, ut alter possessor sit, dominus non sit: alter dominus quidem sit, possessor vero non sit.

Or data per vera questa massima, che fondata non viene sulla Romana Giurisprudenza, cioè che il possessore un tempo stabile, non reca argomento di dominio, ma che resta solo il diritto di *usufrutto*, il *usufrutto* a quella dipendenza, *usufrutto* ogni *usufrutto*, ne deriva, che libero sia il diritto della Chiesa nel possedere i beni stabili nel *usufrutto* modo, senza però averne la medesima libertà nel dominio, onde potesse disporne in altro uso, men che in quello, che fu prescritto da' Canonici, ed anche dalle Leggi de' Principi, le quali espressamente ne vietarono l' alienazione.

All' incontro, non ha dubbio, che la stessa Chiesa ha

(a) Lib. 1. Georg. 7. 125.

(b) In Leg. communi dividundo 7. ff. communi dividundo, & in L. 1. §. 2. ff. uni possidetis.

P R E F A Z I O N E .

1337

impegnato i Principi , perchè fossero suoi protettori , seguendo ella la norma datale nelle Sacre Carte (a) , donde poi gli Autori motivo presero di scrivere , che il Principe Vicario , e Delegato di Dio chiamar si dovesse (b) . Perciò non dovrà sembrare irregolare , che la cura loro convenga nell'ingerirsi per l'esecuzione delle Conciliari determinazioni , e nel far leggi appartenenti all'uso de' frutti di quei beni , i quali chiamansi della Chiesa ; perciocchè questi , non ha dubbio , che prendon poi una natura temporale , onde son sottoposti alla lor giurisdizione , e de' Magistrati Laicali (c) . Per effetto adunque di questa ragione , che loro compete , irregolare non è , che di essi se ne vieti un maggiore acquisto , che pregiudizio recasse allo Stato , avendosi a supporre , che le loro leggi sian , quali linee dirette allo stesso centro del maggior utile de' fedeli , che il Corpo della Chiesa compongono , onde facendo uso di questa lor Potestà , esercitano quella giurisdizione , che loro si appartiene , senza per poco offendere la ragion della S. Sede , la quale dovrà concorrere nello stesso impegno , purchè da un temporale interesse non sia frastornata .

Adunque quando il vero dir si voglia , questo vietarsi da' Principi i nuovi acquisti alle Chiese egli si è un'effetto di quello stesso diritto , che praticò l'Imperador Costantino dopo la pace data alla Chiesa nel permetter loro mercè di un'espresso suo Editto di poter acquistare per mezzo de' testamenti le altrui eredità , comechè vietato era pri-

d

ma

(a) Sapient. Cap. 4. 5. 6. Psalm. 71. 1.

Proverb. Cap. 21. 1.

Paralipom. lib. 1. Cap. 29. n. 23.

(b) Tholof. de Repub. Cap. 6.

(c) Thesaur. decis. 131. n. 5. Guliel. de Benedic. in Cap. Rayn. Antonius Faber in Cod. lib. 3. tit. 12. defm. 7. n. 5.

non disponere in di lei beneficio (a). Videfi poi, che gl'Imperadori Onorio, e Teodosio II. con altra legge stabilirono nel 409. il numero de' Ministri; che alle Chiese serviv. dovevano, senza aggiungervene degli altri, dovendo quelli soltanto godere le concedute immunita (b). Gli stessi Cesari accordarono anche dell'immunita alle Chiese, con liberarle da certi straordinari pesi, Ne pradia usibus coelestium segretorum dedicata sordidorum munerum fauce vexerunt (c); benvero soggiunsero: Ad instructiones itinerum, pontiumque etiam divinas domos, & venerabiles Ecclesias, tam laudabili titulo libenter adscribimus, quia non est inter sordida munera numeratum (d). Teodosio II. e Valentiniano III. vollero, che non fossero scusati da' pesi angari, e perangari i Coloni delle Chiese in occasione di accomodarsi le strade, perche agevole si rendesse il cammino in tempo delle militari spedizioni (e).

L'istesso Imperador Valentiniano III., e Marciano nel 454. confermarono tutti i privilegi, che i loro predecessori avean conceduto alle Chiese, ordinando, che si fosse con-

si.

(a) Habeat unusquisque licentiam sanctissimo Catholico, venerabilique Concilio decedens, bonorum quod optaverit, relinquere: & non sint cassa judicia ejus. L. 1. Cod. de Sacros. Eccles. Nota su questo Testo il Gotofredo: Apud Gallos novas possessiones, immobilia, feuda, & censuales redditus Ecclesie sine Regio Diplomate nequeunt adipisci, & nisi impetrato morticini jure, vel a Rege, vel iis, quibus id licet V. Papon. I. arrest. tit. 4. d'Ammortissement.

(b) Non plures, quam nongenti quinquaginta Decani sacrosanctae hujus amplissimae Urbis deputentur Ecclesiae; nullique his addendi, vel mutandi, vel in locum defuncti locum substituendi pateat copia: nulli alii corporatorum praeter dictum numerum per patrocinia immunitate concessa, negataque omni novationis facultate similiter vindicandi, iis, quae in honorem, vel necessaria obsequia Sacrosanctae Ecclesiae indulta sunt. L. 4. Cod. cod.

(c) L. 5. cod. tit.

(d) L. 7. cod. tit.

(e) L. 11. cod. tit.

tinuato a somministrar loro senza diminuzione alcuna quello, che fino allora erasi dato, perchè non venisse meno il soccorso de' poveri; anzi vollero, che come nulli riputarsi si fossero quei Statuti, i quali fossero contro la libertà della Chiesa, e degli Ecclesiastici (a). Pochi ignoveranno qual cura si avessero presa gl'Imperadori Lione, e Antemio nel vietar l'alienazione de' beni stabili delle Chiese (b), volendo gastigarli quegli Economi, che tanto avessero osato di fare, ed i Notai, che ne stipulavano i contratti. La nota Auth. Hoc jus porrectum estese questo divieto ad omnem venerabilem locum, omneque Collegium, quod actio pia constituit, ut nec res eorum pignorentur: e tante altre salutari provvidenze furon date nel regolare i contratti dell'ensiteosi, perchè dannosi non riuscissero alle Chiese.

Ma senza andar più rimuginando tutte quelle notizie già troppo conte intorno alle concedute esenzioni da' Principi alle Chiese, e agli Ecclesiastici, e alla cura, che si presero essi intorno alla disciplina, comechè si recano da due interi titoli del Cod. de Sacros. Eccles. e de Episc. & Cleric. oltre li tanti altri, che leggonsi nel Codice Teodosiano per ultimo osservarsi, che lo stesso Imperador Giustiniano stimò con una sua espresa legge (c) di determinar certe somme, le quali si fossero potute donare alle Chiese, e quando si eccedevano, di niun vigore rendevansi la donazione.

Or poste per vere tutte queste leggi, che fero no i Principi, o in occasione di accordar privilegi di esenzioni alle Chiese, o in voler bene amministrare le loro rendite, e finalmente nel porre alcun freno ad un maggiore acquisto, che far potessero, riflettasi pure, che per loro ventu-

(a) L. 12. eod. tit.

(b) In L. Jubemus 14. eod. tit.

(c) L. illud 19. Cod. eod. tit.

to non incontrarono alcuna di quei Santi Pontefici, che governavano allora la Chiesa, il quale con qualche sopraggiunto segno avesse dato di dispiacere, che la Potestà secolare ingerita si fosse nell'economia delle di lei rendite, e nel procurarne una più esatta amministrazione. In tempo dell'Imperador Costantino viveva S. Silvestro Papa, che per anni 22. sedè nella Cattedra di S. Pietro. Innocenzio I. di gloriosa memoria, per le sue virtù, e pe' l' suo zelo nella custodia della Religione Cattolica, e della disciplina Ecclesiastica, che lasciò di vivere nel 417. non fe alcuna lagnanza delle leggi di Onorio, e di Teodosio II. come fe in loro balia fosse stato il concedere l'esenzioni, e l'immunità alle Chiese, liberando i loro podèri da quei pesti, cui gli altri eran sottoposti. Il grande S. Leone I. occupava la S. Sede in tempo di Teodosio II., e di Valentiniano III. nel 440., allora che ordinarono costoro, che i Coloni delle Chiese contribuissero all'accomodo delle strade, per dove l'Esercito passar dovea, e pur non si addita, che alcuna noja ne riportasse. Questo fu anche quel Pontefice, che disse non esservi bisogno di nuovo esaminare il Concilio di Calcedonia, perchè altrimenti si sarebbe renduto degno delle pene comminate dall'Imperador Marciano, che avealo autorizzato col suo consenso (a). Quali altre grida fatte avrebbe il Pontefice il suo successor di S. Leone, se le massime, che ora si spacciano, avessero incontrato in quel tempo alcuno adulatoro della Romana Corte, quando gl'Imperadori Leone, e Antemio vietarono l'alienazioni de' beni delle Chiese, che vogliono riputarfi fuora di ogni umano commercio, lo che avvenne in un tempo, in cui, come scrive il Muratori (b): e da dire, ch'essa Chiesa godeva allora di moltissimi stabili, e le oblazioni de' fedeli si pud cre-

(a) Tillemont. Hist. Eccles. To. 15. art. 168. pag. 811. edit. Paris.

(b) Ann. To. 3. in an. 468. pag. 189.

dere, che fossero abbondantissime . E finalmente il Pontefice Felice IV. annoverato tra' Martiri della Chiesa, come, e quanto si sarebbe opposto alla promulgazion del Codice, che fe seguir Giustiniano in tempo del dilui Ponteficato; comechè conteneva tante leggi, anzi interi titoli appartenenti all' Ecclesiastica Disciplina, e ad un suo più perfetto regolamento .

Quindi per quanto si attiene a questa disciplina Ecclesiastica, rifletter conviene, che può ella considerarsi in due aspetti, e dividersi in disciplina comune, cui ugualmente vi son sottoposti tutti i fedeli, propria, e particolare si considera l'altra, la quale tocca, il Chiericato per contenere i Ministri della Chiesa, perchè adempiano al lor dovere . Anche un'altra divisione può ella ricevere, cioè in ordinaria, ed straordinaria . La prima è quella, che si propone sempre per sua regola la parola di Dio, e la tradizione degli Apostoli, da cui mai dee dipartirsi: la seconda poi è quella, la quale non è propriamente attaccata a' tempi, nè ad alcuna cosa, che prescritta fosse dalla parola di Dio, ma è rimessa al giudizio de' Pastori della Chiesa per farne uso, per quanto richiede la necessità de' tempi, come in occasione di qualche divino flagello, o alcuno affare d' importanza che si presentasse, nel qual caso la Chiesa col consenso del Magistrato raduna il Popolo, l' esorta alla preghiera, alla penitenza, al digiuno, o ad altri esercizi di pietà . Ma su questo punto rimetto il lettore a quanto n' ha eruditamente scritto l' Avvocato Talon (b) in più sue dissertazioni .

Per bene poi avvisarsi, come la sovrintendenza di questa polizia dell' Ecclesiastica disciplina, e del governo della Chiesa faccia la più interessante cura di un Principe, egli è a considerarsi, che Davide vedendo, che la posterità di Aronne non serbava la regola, e' l' richiesto ordine delle loro cerimonie, si prese la cura di regolarne la

po-

(b) De l'autorité des Rois par. 2. diss. 1. 3. & 4.

polizia dividendoli in tante classi, la ciascuna di esse assegnando il loro dovere, dandoci così a intendere con questa figura, che i Re Cristiani aver doveessero tutta la vigilanza su questa esterior disciplina della Chiesa, ed egli stesso fu quello, che stabilì coloro, i quali lodar doveessero il Signore cogl'Inni, e co'sacri Cantici, e'l suo figlio Salomone celebrò con solennità mai più veduta la dedicazione del Tempio co'voti solenni coll'assistenza di tutte le Chiese giudaiche. Giosia fe anche fondare i vasi di oro, e di argento, per coniarvene la mensa, che distribuir fe agli operari impiegati per le riparazioni del Tempio, e tanti altri esempi ne somministrano le sacre Carte, che noja sarebbe il rammentargli, comechè son troppo risapuri.

Ma l'Abbate Gilleberto dell'ordine Cisterciense continuando egli i sermoni sulla cantica di Salomone, che non serminal S. Bernardo, perchè prevenuto dalla morte, nel Sermone 31., che scrisse sopra le parole Quam pulchræ sunt mammæ tuæ, sordæ mea sponsa! Pulchriora sunt ubera tua vino &c. ne somministra una affacevol figura per ben intendersi questa procezione, che il Principe aver dee della Chiesa, e che per mezzo di due mammelle si nutre, e si sostiene. Chiamata destra quella, per cui si succhia il latte della spirital consolazione e servendosi poi delle parole d'Isaia (a); & fuges lac gentium, & mamilla regum lactaberis; soggiugne, Mamilla, inquit, & non mamillis, eo quod Regum est temporabilibus præcipue bonis Ecclesiam fovere: hæc enim sinistra ejus est, in qua sunt divitiæ, & gloria (b). Posto ciò improprio non sarebbe il paragone, se si dicesse, che come il corpo umano nel suo primo nascere dal

(a) 60. 16.

(b) S. Bern. To. 3. Ab. Gilleber. in cant. serm. 31. n. 3. col. 112.

dal materno seno mercè di entrambe le mammelle riceve il suo alimento, così anche il corpo de' fedeli fin dal principio dalle due mammelle, cioè dalla spiritual Potestà, e dalla temporale ricevette il suo sostegno succhiando il latte dal Vangelo da' sacri Ministri, che la destra ne formavano, e dalla sinistra il latte di quella esterior protezione, che da' Principi ricevevano.

Or dunque recar non dee meraviglia la praticata condiscendenza da' succennati Pontefici verso le leggi degl' Imperadori; e se il vero motivo indagar se ne voglia, egli si è, perchè vissero in secoli veramente illuminati, e ben sapeano essi come, e quando adattar si potesse l'esempio di Ozia, e quello di Anania, e Safira. Quindi a buona equità in comparazion di quelli tenebroso chiamar si potrebbe il presente, perciocchè appena, che nel senso di verità voglia taluno porre nel suo vero aspetto lo stato delle cose, ancorchè lungi sia dalla lusinga di trarne alcun merito, tosto ritrovassi spedita la patente di Uffita, o di Vignessita, e se n' esce a buon mercato, non gli mancherà quella di seguace del finto Carrolico fra Paolo Sarpi, o del P. Fulgenzio, giacchè in una stessa fucina son foggiate, senza più saperse, ove annidi la carità cristiana, che più non è conosciuta da chi per obbligo del suo carattere colle parole, e coll'esempio insegnare ad altri la dovrebbe.

A che adunque giova, e qual profitto trarne se ne potrà nell'andar sfogliettando gli antichi Storici, e Padri, sì Greci, che Latini per ivi fiutar notizie di quanto avvenne ne' primi tre Secoli della nascente Chiesa, mentre ne giaceva ella immersa tra le tenebre del paganismo, e tra le persecuzioni appena i fedeli trovavano ne' Cimiteri, e nelle spelonghe alcun ricovero, per ivi uniti assistere alle dovute preci. Che si possedessero stabili, che questi si fossero loro tolti, e che di nuovo si fossero restituiti, donde

argomento si vuol prendere, che prima posseduti l'avessero, sembrano per vero dire tutte puerili contese, e che di Pedantismo ora risentono. Quanto addivenne in quel primo tempo, allorchè la nascente Religione raminga ne andava, e appena co' miracoli aprivasi il varco per avvanzarsi, non saprei, qual esempio recar potrebbe per illustrar la surta disputa intorno al libero diritto di possedere, che or pretende la Chiesa, comechè allora se i Tiranni toglievano la vita a Cristiani, che meraviglia sia, che anche della roba li privassero. Tutto adunque avvenne in un tempo di violenza, che nulla dar può di norma per quello, in cui cominciò a sfavillare quella pace, che finalmente Iddio dar volle alla Chiesa, dappoichè tutti ricreduti si fossero, che quella non già nell'agio, e nelle ricchezze fermato avesse il suo piede, e la sua felicità, ma mentre soffrivano i fedeli le calunnie, le ingiuste accuse, le persecuzioni, gli esilj, e finalmente il martirio.

Quando taluno si tenga dietro questi lumi, esitar non potrà, che libero sia il possesso, che abbia la Chiesa, o sia la comunità de' fedeli di tutto ciò, che da' Principi, o da' benefattori fu a lei donato per formarsene quella dote, da cui riceve il suo mantenimento; imperciocchè come ne avvisa il Zieglero: Primitiva ergo Ecclesia nullam omnino habuit dotem, nec quisquam tum fuit, qui prædia, & fundos ita ei addiceret, ut radicatos, & perpetuos in illis haberet redditus (a). Questa dote convien che si amministri per modo che si esegua il fine per cui fu assegnata; quindi niuno negar potrà, che questa tale amministrazione, che ora abusivamente Possesso libero si appella, agli Ecclesiastici si appartenga, giacchè la voce di dominio, e di libero dominio soltanto si conviene a coloro, i quali

(a) De dote Eccles. Cap. 3. num. 1. in fin. & 2.

quali scriveri di ogni soggezione disponer possono di quanto essi possiedono, qual libertà non ha dubbio, che da' Concilj, e da' Canonj agli Ecclesiastici negata sia. Or come essi, prima ricoglievano quelle offerre, che nelle Domeniche, e ne' giorni festivi, appiè degli Altari portavansi da' fedeli, così cessata poi questa dote avventizia, le succedette una stabile, e sicura, la quale formossi mercè le donazioni fatte da' Principi, e per effetto delle pie disposizioni. Sicchè ben si ravvisa, che a torto negar si voglia alle Chiese, o sia agli Ecclesiastici il possesso degli stabili donati da' fedeli nel suddiviso carattere, e l'amministrazione delle di loro rendite, comechè egli era in qualità di un possesso precario, che ne godevano, non già per disporne a lor talento, ma per impiegarle in servizio de' fedeli, i quali lo ricevevano per mezzo del culto, che si prestava a' sagri Altari, e delle limosine, che a' poveri si dispensavano, come ne divisa anche il Giannone, allorchè rapporta la polizia Ecclesiastica serbata ne' primi tre secoli della Chiesa (a).

Sicchè in questo rincontro, se non vado errato, inutile cosa è il prendersi tanta pena con ricorrere all'esempio de' Leviti misurando i terreni loro assegnati, e qual ne fosse il loro numero; imperciocchè venuta la legge del Vangelo, squarciato restando il velo, ed ogni simbolo cessato, venne anche meno la Mosaica; quindi il Divin Salvatore lungi da ogni figura prescisse colla sua propria bocca quanto far convenisse per la salute delle anime da esso redente, e questa si è quella legge, che propriamente *lex fidei* si appella, a differenza della prima, che *lex factorum* veniva chiamata.

Diventate indi doviziose le Chiese, e per esse (che come corpi inanimati nulla posseder poteano) gli Ecclesiastici, che le loro rendite amministravano, cominciò a con-

e

ten-

(a) To. 1. Ist. civ. lib. 1. cap. ult. §. 8. pag. 67.

tendersi su di queste, e talvolta il solo oggetto dell'avarizia fu di motivo, che entrambe le Potestà interrompeffero infra loro quella pace, e quella vicendevole concordia tanto raccomandata dagli stessi Pontefici per lo vantaggio della Chiesa.

Lagnaronsi pertanto i Principi, non già del cattivo uso, che faceasi de' beni assegnati alla comunità de' fedeli, ed al servizio della Chiesa, come di ragione far poteano per esserne essi i protettori, ma solo perchè sempre più quelli avanzandosi, giunti poi nelle mani morte, più non erano in commercio nello Stato, per modo che i Laici non poca penuria ne assaggiavano. Egli è vero che volevansi soggetti a pubblici pesi al pari di tutti gli altri, nondimeno comechè vietata n'era l'alienazione, quindi fisso sempre, ed immobile presso gli Ecclesiastici ne restava il fondo.

Non ancora godeva il nostro Regno mentre era sotto il governo di Filippo III. il beneficio del Concordato, allora che la nostra Città osservando, che tutto giorno avanzavasi un tale acquisto, che quelli facevano, stimò in un general Parlamento tenuto nel 1617. di chiedere nel Capitolo XIV. delle Grazie richieste al Duca di Ossuna allora Vicerè il doverli riparare agl'inconvenienti, che nascevano dalla quantità grande degli stabili, che eran passati, e passavano tuttavia in mano de' Religiosi, e particolarmente per l'esenzione, e franchigia, che pretendea (a).

Lagnossi anche la Città nello stesso Capitolo della ricchezza de' Monasterj delle Monache, ove sebbene se ne minorasse il numero, tuttavolta faceasi pagare per lo loro ingresso duc. 1500. fino a 3000., e di più altri duc. 60., fino a 300. in ogni anno, onde in molto tempo n' erano usciti milioni dalla proprietà de' Cittadini, come altrove ne fu ragionato (b). A tal effetto dimandossi, che si fosse stabilita una quantità certa per le doti, e per le spese di

mo,

(a) Vol. di graz. To. 2. fol. 101.

(b) Ist. delle Leggi, e Magistr. To. VI. §. 343. pag. 314.

monacaggio, e di professione, che in tutto non potessero oltrepassare la somma di duc. 800., con limitarsi anche l'annuo vitalizio; e che perciò il Duca di Ossuna, cui la supplica era diretta, dovea interponersi col Pontefice per ottenere la dovuta provvidenza su questo inconveniente; ma questa tuttavia anelante la spera la nostra Città, e' l' Regno tutto, e servirà ad accrescere di un nuovo fregio la Corona del nostro amabilissimo Re Ferdinando IV.

Nel 1666., mentre correva il secondo anno del governo di Carlo II. la Città rincalzò le premure per darfi riparo a simiglianti acquisti, che facevano gli Ecclesiastici nel Regno, nè altra risposta diede. Sua Majestas in re tanti ponderis congrue se provisurum respondit (a).

Ma nel Volume delle nostre Grazie (b) leggesi una lunga supplica formata da dotta penna, e merita, che al Pubblico una epigrafe se ne rechi. Questa presentossi in Barcellona in nome della nostra Città all'Imperador Carlo VI. di gloriosa rimembranza nel 1712., ed in essa espone si con sode ragioni, qual danno recassero al pubblico gli acquisti degli stabili fatti dagli Ecclesiastici, e che tuttavia continuavano, in rapporto però all'esenzione, che godevano, a segno che tutti i pesi andavano a colare su gli omeri degli altri Cittadini. Si rammenta perciò lo che fu stabi-

e 2

lito

(a) Representa a V. M. la Ciudad que el numero tan eccessivo que hay de Ecclesiasticos ha destruido las Universidades del Reyno por haverse puesto todos los bienes, muebles y raizes en caveza de los, que lo son, con lo qual la carga, que se havia de repartir entre muchos, se llevan muy pocos, y los mas pobres, que es de notable danno al Patrimonio Real, y a los assignatarios de los fiscales, y con esto se destruyen los pueblos, y se hayen los Ciudadanos por non poder supplir tanta carga, y fer los Ecclesiasticos lo mas ricos, y poderosos, supplicando a V. M. se sirva de poner en esto el oportuno remedio. Ibid. fol. 192. in cap. 4.

(b) Ib. fol. 242.

lito colla *Prammatica III.* sotto il titolo de Cler. & Diac. felvat., perchè tutti i beni passati, e da passare in mano degli Ecclesiastici fossero sottoposti a' pubblici pesi, come praticavasi in tutti i Reami dell' Europa, e specialmente in Milano con legge, che fu confermata da Carlo V. nel tit. de oneribus. All' incontro sebbene in Napoli si fosse introdotta la pratica, che gli Ecclesiastici pro bonis emptis, & donatis fossero tenuti a contribuire a quelle tasse, che imponevansi per soddisfare i debiti contratti dalle Università, nondimeno i Prelati del Regno ne impedivano l'esazione, pretendendo essi esser Giudici delle Collette, ed esaminare, se giuste, o eccessive fossero. Dicesi anche, che dagli esperti del Regno affermavasi, che delle tre parti delle rendite, due se ne ritrovavano in mano loro, che mai più ritornar potevano in potere de' Laici.

Dopo essersi poi poste in veduta tutti quei inconvenienti, che nascevano da simigliante disordine, recasi l'esempio del Portogallo, ove non permettesi a' Monisteri, e alle Chiese di comprare stabili senza permesso del Principe, e se alcuno ne ricadesse per eredità in lor beneficio, o per altra via, tra 'l corso di un anno eran tenuti venderlo a' Laici (a). Un simile statuto ritrovasi nella Valenza (b), e Carlo V. tenendosi dietro questi esempi, pubblicò una legge in Fiandra, per cui le Chiese acquistar non poteano beni immobili (c). Odoardo III. in Inghilterra, mentre era cattolica, vietò a' Monaci il comprare stabili, e che i laici non potessero lasciarceli in testamento, come offervossi fino a tempo di Errico V. (d). Nella Francia nar-

(a) Molina tract. 2. de just. & jur. Driedon. lib. 1. part. 3. n. 4. de libert. Christ.

(b) Pietro Belluga in spec. Princ. rubr. 14.

(c) Guicciard. in descr. Fland.

(d) Polid. Virgil, in Hist. Anglica & Bodin. lib. 5. cap. 2. de Repub.

rafi essersi stabilito, che niuna Chiesa, Monastero, o Cberico possedga robe senza lettere di riscatto (a), nè ivi permettesse di lasciare verun legato a' Monaci (b). In Germania per effetto di molti statuti non lice vendere robe immobili a' Cberici (c), ed uno di essi fu fatto in Sassonia fin da' tempi di Carlo Magno giusta l'avviso di Baldo (d). Non si trasandano le leggi di Milano, e di Venezia dirizzate allo stesso scopo, ed in fine tutta la lagnanza cade su di Napoli, la quale sebbene anche allegar potesse la nota Costituzione di Federico II. (e), mai però questa aveva avuto la sua osservanza.

Ma senza fermarsi l' Autor della supplica su questi divieti, che dice giustificati dall' autorità de' santi Padri, ne passa a fondarne così la giustizia. Ei dice, che su di qualunque corpo stabile tre specie di diritti vi si riconoscono. Il primo chiamato privato, ed è quello, che per giusto titolo si appartiene ad ogni particolar Cittadino. Spetta il secondo al comune di tutti i Cittadini, tra quali è il possessore dello stabile in rapporto a' tributi, o altri commodi, ragioni, servitù, o dominio, che acquistarsi si potrebbero in forza de' contratti stabiliti dalle leggi; e questo secondo dominio, che riguarda il comune, da' Dottori appellasi dominio di società, o di contrattazione. Il terzo dominio finalmente si è quello di autorità, e di giurisdizione, e questo spetta al Principe, ed è inseparabile dalla Corona, e dal Principato.

Fer-

(a) Papon. lib. arvest. To. 4. & ad consuet. Barbant. 25. & 279. Joa. Faber ad l. quoties Cod. de rei vindic.

(b) Ann. Robert. rer. judicat. lib. 4. cap. 3. Feuret de l'abus cap. 7. n. ult.

(c) Gaillus lib. 2. observ. 32. n. 5.

(d) Conf. 174. n. 5.

(e) De rebus stabilibus Ecclesiast. non alien. tit. 29. fol. 277.

Fermate queste premesse, ecco le conseguenze, che ne tira in prova, che il dominio del Principe su de' beni stabili sia il più eccellente degli altri due; comechè, si dica, che questi vengono da esso governati, e sostenuti, e possono fra li termini della ragione essere aumentati, diminuiti, ed anche distrutti dalla sua autorità. Il secondo luogo di eccellenza l' assegna al diritto della comunità, di cui è membro ogni particolar Cittadino, quindi per costantissima regola approvata da tutte le leggi il bene del corpo a quello della membrà egli è da anteporsi, essendo tenuto ogni Cittadino a sacrificare la propria vita per lo bene della Patria. Conchiudesi finalmente, che l'ultimo sia il dominio privato de' Cittadini, il quale soggetto è agli altri due, che lo diriggon; e ne ricevono comodo, e vantaggio giusta le occasioni, che ciò prescrivono. Posto ciò per vero, se può colui, che ha il dominio privato stabilire, che le sue robe non escano da un certo determinato cerchio di persone, potendone escludere gli Ecclesiastici, tanto più far possono lo stesso quei, che hanno gli altri due domini, che sono più eccellenti con ordinare, che le robe non escano dalle mani di quelle persone, che alla giurisdizione del Principe son sottoposte.

In conferma di questo argomento si soggiugne, che se per avventura uno stabile posseduto dal Laico passasse al dominio dell' Ecclesiastica, questo passaggio non fa estinguere quelle ragioni, e quelle servitù, che aveano gli altri Cittadini sullo stesso stabile: or così essendo, vieppiù non possono dirsi estinti i diritti del Principe, e della Comunità, che sono incomparabilmente più eccellenti.

Questa supplica però così ben concepita non portò altro effetto, che l'Imperadore commettesse al Collaterale e al Tribunal della Camera, che avessero consultato con loro voto ciò, che occorreva in l' esposto dalla Città per prender

der poi quella risoluzione, che sembravagli più giusta, e conveniente. Quello, che avesse rappresentato il Collaterale in questo rincontro rilevar si potrebbe dai libri Notamentorum del 1712., ma per contrario, ci è noto, che la Città vedendo, che niun felice esito avesse avuto la sua dimanda, ne replicò le sue istanze nel 1718. in tempo del governo del Conte Daun, e le ridusse nel Capitolo L. delle Grazie allora richieste; ma non riportonne altra risposta, che un Placet suæ Cæsar. & Cathol. Majest. ejusque curæ erit, ut Regni indemnitati provideatur (a).

Ma se il vero dir si voglia, a questo inconveniente, indi scoperto, gli stessi Principi, anche un tempo vi cooperarono, come ognun ravvisar puote nelle leggi del Codice sotto il titolo de Sacrosanctis Ecclesiis, oltre la nota Nov. 7. dell' Imperador Giustiniano. Ne bastava quindi ch'essi medesimi avessero fatto rinascere quelle mani, che stimaron sepellire per lo maggior utile della Chiesa. Ciò pertanto non era sufficiente, perciocchè faceva mestieri, che si togliessero da mezzo tutti i Concilj, e le Decretali, che freno posero a sì fatte alienazioni con darsi il bando alla Bolla di Paolo II. ridotta nell' Estravagante Ambitiosa, con cui richiamò a se quel consenso, che prima davasi dal Capitolo, e dal Vescovo in simiglianti alienazioni. Se per ventura questo incaglio superar si potesse, niuno esiterà a credere, che tra pochissimo tempo gli Ecclesiastici, si Regolari, che Secolari un commercio ne farebbono così sollecito, e spedito, per modo che per altra via morte diverrebbero le loro mani, poicchè poco, o nulla più vi resterebbe sotto la lor cura, e forse nè anche il modo di accendere una lampada nelle Chiese. Ecco adunque manifestata l'intrinfeca ragione della vietata alienazione indiritta, non
già

(a) Vol. di Graz. To. 2. fol. 278.

P R E F A Z I O N E .

già in favor degli Ecclesiastici , ma dell' istessa comunità de' fedeli , i quali rappresentando il corpo della Chiesa , non era di ragione , che restassero essi privi del beneficio , che ritraggon dal di lei culto , e da quelle pie opere , che dalle rendite di essa si somministrano . E da ciò si va anche a scorgere , come esclusa rimanga quel proteso libero possesso di tai beni , giacchè questo soltanto precario si gode , come per appunto avviene per un'erede fedecommissario , il quale arvegnacchè dicasi possedere un fondo , nulla pertanto può disponer di quello , poicchè per volontà del Testatore in beneficio ricader dee de' chiamati suoi successori .

In sì fatta congiuntura però non sà comprendersi , come tanti prendendo la divisa di riformatori del Mondo , alzati sianfi contra gli Ordini Regolari , e contra il Clero , poco mancando di dipingere i primi con quei colori , de' quali servivsi il Conte di Passeran o sia Alberto Radicati nelle sue Dissertazioni date alla luce in Inghilterra , allorchè disertò dalla Cattolica fede ; quandocchè dalla di lui scuola potrebbe ognano apprendere , quanto biasimovole sia la condotta di coloro , i quali in somiglianti contese prendono partito senza esservi chiamati , o espressamente comandati . Impegno fu di quell' Autore di dimostrare , che i Religiosi fossero tanti corpi , i quali formavano altrettante separate Repubbliche , indipendenti dallo Stato di ciascun Principe , ove erano annidate , onde non conveniva alla ragion politica , che vi si tollerassero . Non son mancati degli altri , che l'han descritti qual gente inutile , e piena di superstizioni , colle quali cercano torre a' Laici , quanto possono , per mezzo delle loro ipocrite insinuazioni . Ma ogni Uomo , che fornito sia di buona dialettica , uopo gli è , che stabiliso un principio , a conoscer ne vada le conseguenze , che ne derivano .

Ma su via , paghi restino appieno somiglianti riformatori

tori

tori dell'Ecclesiastica Repubblica, ed il bando si dia a tutti i Religiosi, i cui Ordini già da tanto tempo istituiti, non solo furono approvati da Pontefici, ma altresì ricevuti da Principi più culti ne' loro domini, dicasi in cortesia quale altro mezzo si propone, perchè la vigna del Signore aver potesse quella coltura, che da essi si presta nel confessare, nel predicare, in tanti spirituali esercizi, e nell'eseguire le pie opere loro prescritte? Ma a questa domanda già pronta si darebbe la risposta con dirsi, che l'istesse opere adempier si potrebbero dal Clero, e nelle Parocchie, come praticavasi innanzi, che allignasse nel Mondo Cattolico la monastica disciplina.

Intanto pochi ignoreranno, come gli Asceti avessero cominciato a comparire nel IV. Secolo, ed in qual guisa di mano in mano principio avessero avuto i Monaci, ed i Monasterj nell'Oriente, per modo che della sola Regola di S. Pacomio cinquantamila se ne numeravano distribuiti in più case sotto la direzione di un solo Abate (a). Univansi costoro a convivere di loro volontà, e senza quelle formalità ora praticate, finchè il Pontefice Innocenzio III. nel principio del XIII. secolo non avesse stabilito (b), ut qui voluerit Religiosam domum de novo fundare, regulam, & institutionem accipiat de approbatis.

Alte adunque son le radici dell'Ordine monastico, e può dirsi, che cammina quasi del pari colla libertà della nostra Religione, dopo la pace data alla Chiesa dal gran Costantino, come ognuno, che meglio istruito esser voglia di questa materia, osservar potrà presso il Range (c),

f

fa-

(a) Chryf. hom. 14. in Epist. 1. ad Tim.

Hier. in reg. S. Pacom.

(b) Cap. fin. de Religios. Dom. V. Vannespen in jus Eccles. Univ. p. 1. tit. 24. de justit. Regular., & cap. 1. n. 14.

(c) De la fainteté, & des devoirs de la vie monastique.

III . P R E F A Z I O N E .

famose Abate della Trappa , il Thiers (a) , l' Altafer-
 ra (b) , e l' Coppino (c) , e quello , che più recente-
 mente ne ha scritto l' Autor della Storia Civile (d) .
 Quindi sul proposito anche scrive S. Basilio (e) , che
 quei , i quali abbracciar volevano la monastica vita , de-
 poner doveano le cure del secolo , ed a suo tempo i Cri-
 stiani senza chiudersi in alcun Chiosstro , se tornava lo-
 to in grado di menare una austera vita , come monaci
 riputavansi , e come Filosofi , avvegnachè non aves-
 sero in tutto abbandonato la società civile . Così S. Grego-
 rio Nazianzeno (f) chiamava un tale Jerone , che in abi-
 to Cinico professava la cristiana filosofia . Egli è vero che
 in tal guisa lasciavano il Mondo , ma non per tanto erano
 fuori del Mondo , onde se poi come morti si vollero , non
 era già questa una morte civile , la quale per tutti i casi
 avea luogo , ma solo per quei , ne quali esser poteano in-
 vitati alle altrui successioni (g) , come per appunto avviene
 per un diredato in rapporto a quella eredità , di cui ven-
 ne privato (h) . Or con qual fronte potrà imprendersi , che
 in un punto si distrugga quello , che non solo tanti Conci-
 li , e Pontefici approvarono per lo corso di ben XIV. Seco-
 li , ma gli stessi Principi ne secondarono gl'istituti , e col-
 le loro liberalità il progresso ne sollecitarono ? Ecco spedita
 una patente di sciocchezza , e di miltensagine a tanti So-
 vrani , che governarono nell'Orbe cattolico , nel non aver pe-
 netrato nè essi , nè chi loro consigliava quel danno , che

(a) De la Cloture des Religieuses .

(b) Asceticon , sive originum rei monasticæ .

(c) De jure Cœnobarum .

(d) To. 1. lib. 2. cap. ult. §. 1. pag. 130 .

(e) In Asceticis .

(f) Homil. 23 .

(g) Barri de succes. to. 2. fol. 256 .

(h) Leg. 1. §. 8. si pater ff. de conjug. cum emancip. lib. ejus .

le Comunità religiose recar potevano allo Stato, per essersi riserbata questa maravigliosa scoverta a pochi valenti uomini del nostro Secolo.

Ma pure ogn' uno confessar dovrà (servendomi dell' avviso datone dal dotto Abate Fleury) (a), che la più parte delle scuole erano ne' Monasterj, e le Cattedrali medesime erano servite da' Monaci in alcuni paesi, come in Inghilterra, ed in Alemagna. I Canonici, la cui istituzione cominciò nella metà dell' VIII. Secolo, mercè la regola data da S. Crodeando, menavano quasi che la vita monastica, e le loro case anche Monasterj appellavansi. Or egli li ravvisa tra i principali mezzi, de' quali servissi la Provvidenza per conservar la Religione ne' tempi più miserabili. Essi divennero gli asili della dottrina, e della pietà, mentre che l'ignoranza, il vizio, e la barbarie inondava il resto del Mondo. Ivi seguivasi l' antica tradizione, tanto per la celebrazione de' divini Officj, che per la pratica delle virtù cristiane, ed i giovani miravano negli antichi gli esempj viventi. Serbavansi presso di loro anche i libri di più secoli, e se ne scrivevano de' nuovi esemplari, essendo questa una delle occupazioni de' Monaci, a segno che niuno ne sarebbe rimasto, se mancate fossero le Biblioteche de' Monasterj.

Posto ciò, si crede, che ognuno fermo restar dee, quando sia uom di senso, nel resistere alle prevenzioni de' Protestanti, e de' Cattolici libertini riguardo al punto della professione monastica. Presso una tal sorte di gente il nome di monaco forma un titolo per dispreggio di quei, che lo portano, ed un' accusa bastante contro le loro buone qualità. Così presso gli antichi Pagani il nome di Cristiano bastava a distruggere tutte le virtù, che quello avesse. Dicevasi,

f 2

(a) Troisième discours. sur l'Histoire Ecclesiast. pag. 341. Edit. Paris 1716.

vasti, questo è un onesto Uomo, peccato è che sia Cristiano (b). Si fa un'idea generale di un Monaco, come di un uomo ignorante, credulo, superstizioso, interessato, ipocrita, e sopra questa falsa idea si giudica ardisamente de' più grand'uomini. Si sdegnano leggere le loro vite, e i loro scritti; e malignamente s'interperrano le loro più belle azioni. S. Gregorio era un gran Papa, ma questo era un Monaco: i primi, che invidiarono egli a predicar la fede agli Inglesi furono degli uomini Appostolici, ma cattivo fu, che fossero essi Monaci; quindi si dice, che dalla sua Storia apprendere si potrà la ~~vera~~ condotta, la dottrina, e l'opinione, che tenor se ne dee con ricordarsi, che S. Basilio, e S. Giovan Crisostomo han lodato la vita monastica, mentre che non erano di spirito debole.

Egli è vero, che in tutti i tempi vi sono stati de' cattivi monaci, ma ben anche de' cattivi cristiani: Questo si è un difetto dell'umanità, e non già del monastico istituto. Si è veduto pertanto, che Iddio da tempo in tempo ha fatto sorgere nel Mondo degli uomini grandi per innalzare lo stato monastico, come fè S. Benedetto nel VI. secolo nell'Occidente, e S. Basilio nell'Oriente. Nel X. i primi Abati di Clugni fondarono quella santa Congregazione, che qual Cavallo Trojano cacciò fuora per 200. anni i luminari più grandi della Chiesa, onde fiorir si veda la pietà, e lo studio.

Or colla scorsa dell'apologia dello stato monastico tratta da un Autore così tanto rinomato in somiglianti materie, scorgere si potrà, come oggidì in un tratto tutto al roverscio da taluno si pensa, ed inutili allo Stato si vogliono tutti quei, che prima, e per più secoli, come profetevoli furon riputati? Che avrà adunque a farsi per soddisfare tanti novelli Riformatori, se non che distruggere tutti gli ordini de'

Re-

(a) Tertul. Apolog. cap. 3.

Regolari, oppure fargli estinguere con vietarsi, che altri si ascrivano nel loro rollo. Entrar non voglio nell'esaminare se freno dar si possa alla loro vera vocazione, ma per poco di finger mi aggrada, che niuno da questa fosse stato spinto ad abbracciar lo stato monastico; e che in tenera età giurato avendo i voti, vi si trovi avvolto; e forse poi con suo pentimento. A tante migliaia di persone altro modo da vivere dar si dovrebbe da uno, che si spaccia qual Riformatore del monastico Istituto. Dovrà pertanto somministrar quei necessari lumi, che analoghi siano al costume de' Popoli, ed alla polizia de' differenti Paesi, senza tenerli mai lungi da quei principj, che a ciascuno dal diritto della natura istillati ne vengono.

Se per la nostra Città si parli, e per lo nostro Regno, avrebbe a sapersi alla coltura di quai campi addestrar si potrebbero tutti coloro, che scienza non avrebbero, e forza per indossar quella fatica. Nella legge IV. di Romolo è scritto Plebei agros colunto, e non si dice nobiles, e secondo il testo di Callistrato (a) quella voce indicava gli Agricoltori, la cui cura era di coltivare i terreni, ricevendo da essi il loro alimento. Come si esporrà nel corso di questa Istoria, il nostro Regno mai carestia assaggiò di gente utile, ma abbondò sempre di vagabondi, e con salutari Prammatiche dovette accorrersi con pronto rimedio, perchè essi oziosi non girassero per ogni dove commettendo delitti. Adunque a' vagabondi altri aggiugner se ne dovrebbero.

Dirà un' altro, che applicar si potrebbero al militar servizio, ma il nostro Principe ha già chiuso il Tempio di Giano, nè teme più guerra, onde bisogno non ha di accrescer le sue Truppe. Andar dunque dovranno al servizio de' Principi stranieri; ma non saprei se tratto sia questo

(a) In L. 3. ff. de Nundin.

sto di una sana politica di perder così i suoi Vassalli. Si appliceranno finalmente al commercio con andare nell'Indie a fare i loro traffichi, ma chi li provvederà di quei fondi necessarj a tal uopo?

Ma li abbiano pure, e con ben corrodate Navi si accinga ognuno a valicar l'Oceano, dovrebbe però prima di lasciar il patrio lido consultar la sua novella impresa col nostro Tribunal del Commercio. Questo appena, che l'ascolterebbe, pronto avrebbe e spedito sotto la penna il decreto di doverli intimar le Parti per darli la dovuta provvidenza. Direbbona quei savj Senatori, si senza l'Inghilterra, l'Olanda, ed ogni altra Potenza dell'Europa, e indagar dovraffi, in quali acque tai Navi approdar debbono, e qual commercio far poteffero. Recente è troppo la notizia di quanto adoprato si fosse l'Imperador Carlo VI. di gloriosa memoria per portare avanti la Compagnia di Ostenda, ma secondati non furono i suoi disegni. Ed in fine, quando anche libero ne fosse il cammino, il nostro Principe non potrebbe fare a meno di non esser nell'impegno di protegger la bandiera de' suoi sudditi con forze navali opportune per garantirgli. Ma lasciando da parte le fantasie accese col far prognostici a lor talento, se il vero dir si voglia, la fertilità del nostro Regno non l'obligarebbe a questa pena, e ad esponersi a tanti pericoli, come per necessità praticar deesi in altre Città marittime dell'Europa, ove l'angustia de' terreni, e la mancanza di diversi generi necessarj per lo bisogno dell'umana natura obbliga la gente a valicare il mare per trarre dalle sue merci alcun guadagno.

Ma ripiglierà un'altro, dunque avrà a sofferris, che tanta inutile gente sguanzar debba tra la ricchezze ricavute dalla pietà de' Principi, e lasciate loro da' nostri maggiori? Se ricchi o poveri siano gli Ordini Religiosi, non posso

io, nè entrar debbo in questo esame, e per ventura non m'ingannerei se dicessi, che di molti più sono i debiti, che i loro averi. Scorgo ben vero che altre ne fossero state le loro ricchezze nel tempo di S. Bernardo; comechè non lascio di farne aspre lagnanze nell'ascoltare i sfarzosi equipaggi, de' quali servivansi gli Abati di quella stagione, che non meritano uguagliarsi alla presente (a).

Ma quando avessero tutte le credute ricchezze di Crespo, mai negar si potrà, che di esse non già ne godono i Giapponesi, gli altri Americani, o i popoli, che qui venissero dal Mondo non ancor conosciuto, ma i nostri più stretti congiunti, i quali se restassero nelle loro case, non saprei di molti, se lo stesso agio aver potessero. Nè può dirsi, che in questo rincontro alcun male ne risente lo Stato, comechè le loro derrate sottoposte già sono a pubblici pesi, e soltanto godono quelle franchiggie, che al Re per sua liberalità torna in grado di accordare, e nel Regno si consumano; quindi girano qual sangue per tutto il corpo per sostentarne le sue membra, men che quella parte di esse, che va a sommergersi nel Tevere di Roma al pari di tutte le altre, che troppo note sono al nostro Principe, il quale, se giusta cosa gli sembrasse, sempre vietar le potrebbe, come permesso non ha più l'acquisto de' nuovi stabili.

E quando poi alla loro disciplina alcun guardo si
pon-

(a) Mentior, si non vidi Abbatem sexaginta equos, & eo amplius in suo ducere comitatu. Dicas, si videas eos transeuntes, non Patres esse Monasteriorum, sed Dominos Castellorum; non Rectores animarum, sed Principes Provinciarum. Tum deinde gestari jubentur mappulae, scyphi, bacini, candelabra, & manticae suffarcinatae, non stramentis, sed ornamentis lectulorum. Vix denique quatuor leucis a sua quispiam domo recedit, nisi cum tota suppellectili sua tamquam fit, vel iturus ad exercitum, vel transiturus per desertum, ubi non valeant inveniri necessaria. S. Bernar. To. 1. in Apolog. ad Guillel. Abb. cap. 11. col. 544. Edit. Venet. 1726.

ponga, già oggidì ogni cura ne prende il Sovrano, colui che è il Superiore generale, o locale che fosse, o altro Visitatore, che qui venga per disimpegnar la sua carica, non gli si permette il di lei esercizio senza averne ricevuto prima il di lui permesso. Il Delegato della Real giurisdizione attestar potrebbe, di qual peso gli siano le monastiche contese, e la Real Camera di S. Chiara anche da quelle non picciola noja ne riceve. Laonde più non può dirsi, che formassero una separata, ed indipendente Repubblica nel suo Stato.

Possi per avventura saran poi quelli, che ignorano questa pratica avvisatoci da' più rinomati Autori per non doverci eseguire le ubbidienze, che si danno da Superiori a Religiosi, se prima muniti non siano nel Regno del Regio Exequatur. Leggasi il Bochellio nella sua Biblioteca Canonica (a), ove rapporta più arresti della Francia intesi a regolare la monastica disciplina specialmente intorno al destinarsi i Superiori forastieri, e nel riceverli i Religiosi da quelli destinati ne' Conventi senza ottenersi prima il permesso del Re, ed ecco come il Principe resta appieno inteso dell'interior governo che si fa ne' Chiostri. Voglionsi i Visitatori della stessa regola, nè permettesse loro di far quora fructi, e ben conviene in questo caso al Magistrato regolare darvi il dovuto riparo per le novità, che introdurre volessero (b). Vari esempi ne allega il Vanespen (c) di essersi ingeriti i Principi nella riforma della monastica disciplina su' l' motivo, che porro frequenter contingit, ut Episcoporum, & Prælatorum reformandi studium, & labor sint sine fructu, ni Principes manum adjutricem

(a) Tom. 2. in V. Religions fol. 443. & 460.

(b) V. Feuret Traité de l'abus. liv. 3. chap. 4. §. 7. fol. 290.

(c) Tom. 2. tit. 32. de Regular. reform. & Visit. §. 7. fol. 205.

addant. *Rapporta il Coppino (a), come nulla dichiarata si fosse una sentenza fatta da un Superiore Religioso da' Ministri del Re destinati a rivederla, e dimostra egli come ben si convenga al Principe il procurare l'emenda de' pravi costumi monastici, con essere riformatore della rilasciata loro Disciplina. Si potrà pertanto cercar notizia de' studj, che fanno, delle scienze, cui si applicano, perchè da false massime non restino imbevuti. Questo inconveniente però per potersi ben riparare non basta d'invigilare, che da altri artificiosamente quelle non si spargono, comechè il diloro veleno con più di agio tracannar si può da quei libri già introdotti, onde questi dal commercio toglier si dovrebbero, se possibile riuscisse, per così essersi nella sicurezza, che sempre reggerebbe la sana dottrina, la quale dal Vangelo, e dalla lettura de' PP. della Chiesa ne viene istillata.*

Qualche altro Riformatore si scaglia sopra la loro ignoranza, e la vita molle, che menano; ma ravviserà anche poco ragionevole questa accusa, se riflette, che gli uomini per la sola opera della natura sortiscono la buona, e la cattiva indole. Se questa è buona, nel Chostro renderà più perfetta per gli ajuti continui spirituali, da' quali resterà inaffiata; e quando cattiva fosse coll'educazion, che riceve, resterà più frenata, e mai recar potrà quel danno alla società civile, che cagionerebbe, se tra questa senza soggezione alcuna andasse vagando. Intanto non potrà negarsi, che non una, ma più volte i Principi si son serviti di Religiosi, come persone abili a trattare le paci, e

g

per

(a) *Ea praelara sententia iudices dati rescinderant acta Monastici Praefulis, cum veteri cenobii reformatione statutisque pugnancia, ac priscam Monasticam religionis normam sigillatim in usum revocarunt. Choppin. de Sacr. polit. lib. 2. pag. 409.*

Extremum est, ut si monasticam morum emendationem facer censor non promoverit, Magistratus eam procuret civiliter exulcitetque manu regia, velut succenturiatus Ecclesiasticæ politiæ tutor, ac Gubernator. Ibid. pag. 410.

P R E F A Z I O N E

per accomodare i loro interessi; come tra gli altri praticò Filippo II. in occasione della pace stabilita in Verucini, avendovi inviato il General de' Francescani per condurla all'effetto colla Francia; e la nostra Città non ritrovò uomini più abili per maneggiare coll' istesso Sovrano de' gravissimi affari, quanto il P. Girolamo Sorinandi, e Paolo di Arezzo entrambi poi divenuti Cardinali, il primo dell' Ordine Agostiniano, e Chierico regolare l'altro. Così impiegò anche l'opera del P. Lorenzo da Brindisi Cappuccino di santa vita presso Filippo II. perchè richiamasse dal governo di Napoli il Duca di Ossuna, come già l'ottenne mercè la libertà che si prese quel Religioso nell' esponere al Principe la sofferte gravanze.

Se alla perfine si dicesse, che tra' certi monasteri vi sian de' libertini, de' scandaletti, e di altri; che a dovere non osservano il loro istituto, non è argomento questo, per cui meno bassa far si debba sopra il de' loro maggior numero, che di esempio sono, e di edificazione. Dunque se per ventura in un Convento ritrovasi alcun Religioso, che al suo dovere non adempie, non per tanto ragione sarà questa per pentirsi, che resti quello soppresso, ma ad altri esempi il cattivo merita gastigarsi. Che si direbbe di un Chirurgo, che oredesse non potere in altra guisa guarire un guasto membro del corpo umano, senza toglierlo dal mondo? Non sarà pertanto temerario il credere, che il divin Salvatore, cui troppo noto era, come la nostra natura corrotta fosse dal peccato, tutto già prevedendo, permesso avesse, che tra' ristretto Collegio de' suoi Appostoli ve ne fosse un disertore, che lo tradisse, e che S. Pietro giudicando da S. Paolo fosse corretto, per darne così un esempio, che senza distruggersi il Collegio, toglier se ne possa quel putrido membro, e correggersi chi in alcun fallo cadesse. Mentre fu il nostro Regno sotto il governo di

P R E F A Z I O N E .

di Filippo II. inviò egli più volte i suoi Visitatori in Napoli, come vedrassi dalle Prammatiche, che si esporranno, e non pochi Ministri restaron sospesi dal loro impiego; perchè mancato aveano dal lor dovere, ma non pertanto i Tribunali soppressi si vollero. Quanti Avvocati vi furono, i quali per ignoranza, o per esser poco fedeli a loro clienti, o perchè nelle calunnie, e nelle prevaricazioni consistere faceano la loro abilità maggiore, avrebbon meritato non esser più nel rollo di questo illustre ceto; ma niuno ha preteso, che restasse estinto, contento sol chiamandosi, che i cattivi sbanditi ne fossero, avendosi presente quel conto, che ne teneva la vetusta Roma di sì onorevole impiego; come lo addita l' intero titolo del Cod. de Advocatis diversor. judicior., quantunque rilasciato si fosse il rigore dell' antica legge Cincia: e così di mano in mano dir non si potrebbe, che se un soldato lascia le insegne, il corpo militare si distrugga, trasandando simili paragoni, che far si potrebbero, onde con ragione ne avvertiva Francesco Zipeo (a). Non posse, propter culpam unius, vel duorum præcipi quidpiam toti Collegio.

Adunque chi prender voglia la divisa di Riformator dello Stato, uopo gli è, che tutto insieme lo riguardi, senza farne l' anotomia di qualche sua parte, perciocchè in tal guisa ne ravviserà corrispondenti tutti i suoi membri, che ne compongono il d'istinto corpo politico. Di esempio ne sia il corpo umano, di cui ne fu il primo artefice il Creator del Mondo, comechè di stupore sempre più si rende, quando la sua struttura se ne rifletta; e pure negar non si possono, mentrechè ugualmente, che lo altre necessarie sono, poichè senza di esse regger non potrebbe. Egli adunque fa d' uopo confessare, che in ogni ben regolata Re-

(a) Consult. Cancellar. lib. 1. de majorit. & obbed. conf. 1. n. 33.

pubblica ella è troppo necessaria questa fogna, ove a color vinda quella gente, che a primo avviso credesi non abilit al servizio dello Stato: e pur tuuavolta Iddio permette, che da essa ne sbuccino Soggetti di tanto merito, i quali per la virtù, e per la pietà giunsero ad occupare la prime cariche dell' Ecclesiastica Gerarchia, e a rendersi finanche Capì visibili della sua Chiesa, sedendo sul Vaticano onore, che mai sperar potevano, se marcisi fossero nel Secolo. Quindi è, che più commendevole sarebbe stato, che tanti valenti Uomini risparmiato si avessero la pena di correre con faccole accese all' incendio di questo Tempio di Diana colla lusinga, che al pari di Erostrato (a) immortale si fosse reso il loro nome; talchè presso il Pubblico ancor ne vacilla il giudizio, se le loro mordaci penne di plauso o pur di biasimo degne riputate se fossero.

Vengo ora alla ricchezza del Clero, e meglio sarebbe di ragionar della sua povertà se in un solo Corpo raccoglier si voglia. Questo per vero dire in quanto al suo prodigioso numero bisogno avrebbe di riforma, la quale recarebbe una maggior polizia al servizio della Chiesa, con togliersi quelli, che più tosto disonorano l'Altare. Non tutti vi son chiamati come Aronne a questo cotanto rispettabile impiego, e per ventura la più parte vi si applica per aver modo da poter vivere senza precederne quello esperimento, che ne praticava la primitiva Chiesa. Il Concilio di Calcèdonia tenuto nel 451. sotto il Ponteficato di Leone I. vietò l'Ordinazione, se l'Ordinando non incardinavasi al servizio di qualche Chiesa, delle cui rendite avesse potuto vivere. Ma fu poi ritasciata questa sana disciplina

(a) Namque Herostratus, ut nomen memoria sceleris extenderet, incendium nobilis fabricæ manu sua struxit, sicut ipse faxus est, voto adipiscendæ famæ latioris. V. Solinum Polyhist. cap. 53. pag. 267. edit. Basil.

plina col III. Concilio Lateranense raunato sotto il Ponteficato di Alessandro III., il cui terzo Canone forma la celebre Decretale inserita nel diritto Canonico, dalla quale tirano la loro origine i Patrimonj (a).

Introdotti i Patrimonj Sacri, ecco con essi surte le frodi, le liti, e le controversie, perchè taluno modo avesse avuto di vivere con quello scarso assegnamento: e pur talvolta neppur godevalo, anzi per ventura lo finse per ingannare il suo Prelato. Da ciò derivando la miseria, per necessità da questa fonte scaturir ne debbono poi anche tutti quei scandali, che da essa dipendono. Adunque ne Preti, che sono di tal calibro non v' ha motivo d' invidiarne la ricchezza, anzichè in essi la povertà compiangere si deve. Questa sicuramente non si sperimentava sotto il Ponteficato di Gregorio I., nel cui tempo in un Concilio tenuto in Auxerre Città della Francia, fu stabilito: Non licet super uno Altari, in uno die duas Missas dicere: nec in Altari ubi Episcopus Missas dixerit, ut Præbyter in illa die Missas dicat (b). Onde ebbe a dire il Tommasino (c). Nec abhorret a verisimilitudine, unum olim in unaquaque Ecclesia fuisse Altare.

Vi son degli altri, che ricchi diconsi di beni di Chiesa, ma si è questo un abusivo epiteto, quando la disposizione de' Canoni osservar si voglia. Conciosiacchè in questo senso al pari ricco chiamar si potrebbe ogni Amministratore delle altrui pingui rendite; e come costui, trattone il suo meritato salario, tutto restituir deve a colui, che a

(a) Episcopus si aliquem sine titulo, de quo necessaria vitæ percipiat in Diaconum, vel Præbyterum ordinaverit, tamdiu necessaria ei subministrat, donec in aliqua ei Ecclesia convenientia stipendia militiæ Clericalis assignet, nisi forte talis, qui ordinatur extiterit, qui de sua, vel paterna hæreditate subsidium vitæ possit habere. Cap. Episcopus de Præbendis.

(b) Ziegler. cap. 15. n. 11.

(c) Vet. & nov. Eccles. Discip. part. 1. lib. 2. cap. 94. n. 7.

ent carica impiegho, così anche il Beneficiato tolto il mantenimento proporzionato al suo Stato, tutto il dappiù soddisfar lo deve a' poveri, i quali creditori sono de' rimanenti frutti de' suoi Beneficj. Sicchè laddove il disposto de' Canonici offervar si voglia, non sà conoscersi, dove consista la pretesa ricchezza del Clero Secolare, il quale solo di riforma avrebbe bisogno, allorchè delle rendite patrimoniali della Chiesa, su di cui ogni interesse ricade nel Cerco de' Fedeli, ne trascurasse di farne l'uso dovuto. Ma questa si è una materia tanto, e tanto esaminata, e discussa, che bisogno non ha, che altro se ne scriva.

Prima che altri mi dicano: Sutor non ultra creptam, lo confesserò io, e dico anche, che tratto dal solo amore della verità mi sono avanzato ad esponerla al Pubblico, ruttocchè sformita fosse questa Prefazione di un più politico stile, di cui la mia penna non era capace. Ma rincorar mi fe questa bella sentenza di Seneca (a): Quæ veritati operam dat oratio, incomposita sit, & simplex Quis accuratè loquitur, nisi qui vult putidè loqui? Mi accuso altresì, che mentre altro non era il mio dovere, che di accennar quello, che trattavasi in questo VIII. Tomo, sono uscito molto fuor di strada, ragionando estemporaneamente di una materia a primo incontro non confacevole alla presente Istoria; ma perchè nel tempo di Filippo II. non poche controversie giurisdizionali avvennero, delle quali qualche cosa se ne rapporterà nelle Prammatiche da esponersi, perciò non sembrerà tanto strano, che restasse fermata questa ragion de' Principi; laonde se alcun lume si diede intorno al conteso Diritto libero della Chiesa di acquistare, e di possedere i beni temporali, altro non fu lo scopo, che di conciliare le tante varie opinioni, ciascuna delle quali porrà nel suo proprio senso sostenersi.

Con-

(a) Ep. 40. § 75. ab initio.

Conciosiaccchè, se vere sian le rivangate massime, converrà ognuno nel dire, che la Chiesa, e in dilei nome gli Ecclesiastici per grazia de' Sovrani, han sempre goduto il diritto libero di possedere, e di acquistare i beni stabili a quella donati, ma colla divisa, o con quel titolo loro permesso da' Concilj, e da' SS. Padri, senzachè pertanto nè punto nè poco pregiudicata resti quella ragione, che spetta a' Principi in qualità di Protettori della Chiesa, e della Ecclesiastica disciplina nell'invigilare su l'esecuzione di quanto fu disposto da' Canonici (a); ed in questa guisa si vedrà, che ben concordi sono le stabilite massime con quelle del Vangelo, quando però da torbido spirito di avarizia, e di un particolare interesse conquise non restino e stravolte.

Finalmente dimandarà qualche altro, come accordar si possono queste due voci di libero possesso di stabili, e di soggezione, cui sono essi sottoposti. Ne sembra a primo avviso, che la libertà perdi ogni suo pregio, se incontri alcuno incaglio, che freno rechi a quell'uso, che far se ne dovrebbe. Ma vien meno questa general regola nel presente caso, e ben s'intende, come dar si possa una libertà soggetta, quando si tengan presenti que' principj per addietro rammentati, allorchè si fe parola della supplica data all'Imperador Carlo VI. nel 1712. dalla nostra Città. E per darne qualche altro affacevole esempio del come ciò avvenir possa, ne basterà riflettere, che ben taluno sarà libero possessore, e'l pieno dominio avrà di un Fondo, ma questa libertà di possedere non lascia di esser frenata dalle leggi del Principe, onde non potrà sempre disporne a suo talento. Ne sarà il Padrone, ma potrà alienarlo per un prezzo permesso, e darlo a persona, cui vietato non le sia
l'ac-

(a) Utrumque interesse Cæsaris constat, & propriam tueri coronam, & Ecclesiam defensare. Alterum Regi, alterum convenit Ecclesie Advocato. S. Bernar. Epist. 244. lit. B. col. 244.

l'acquisto. Il fatuo, il figlio di famiglia, o chi fosse di età minore, ed altri di simil carato non possono far contratti, ed ecco come s'intende la libertà, ma sottoposta sempre alla disposizione delle leggi sian del comune diretto o del municipale, o limitato, o ampliato anche dagli editti de' Principi.

Piacere anche avrei, che in questo rincontro, come dagli Uomini sensati dato fu già il bando alla finta donazione di Costantino, così anche le allegorie omai riputar si dovessero, come parto di una mente ignorante, o pur maliziosa, con cui su l'altrui ignoranza profittar si voglia. Scrive il dotto Fleury (a), che il loro più pernicioso uso sia stato quello di averne formati i principj contrari al vero senso della Scrittura con istabilire nuovi Dogmi. Tale è la famosa allegoria delle due spade, che si vogliono egualmente materiali seguitandosi il senso letterale per trarne la conseguenza, che il Mondo sia governato dalle due Potestà spirituale, e temporale, come è pur anche quella del lume maggiore, e minore, su di cui tanti valenti uomini impiegato hanno le loro penne.

Più di questo adunque in questa brieve Prefazione non ho inteso di fare lungi da ogni adulazione, che figlia è dell'ambizione, e mi rincrescerebbe finalmente, che quanto ho accennato in altra guisa s'interpetrasse, giacchè non mancano di quei, i quali hanno l'arte di ritrovare in una cosa, che ha buon senso, tutti i cattivi sensi, che somministrar può loro uno spirito, che giustamente non ragiona; per modo che rassomigliar si possono a i Corbi, i quali per ogni dove svolazzando, in cerca vanno de' Cadaveri, fuggendo i Corpi viventi.

(a) *V. Discours. sur l'Hist. Ecclesiast. pag. 50.*

D E L L A
I S T O R I A

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI
DEL REGNO DI NAPOLI

L I B R O X X V I I I .

*In cui si espongono tutte le Grazie concedute alla
nostra Città dal Re Filippo II., e da
suoi Vicerè, in quel tempo che
la governarono.*



Er quanto lungo stato fosse il regnare del
Re Filippo II., giammai la nostra Napoli
incontrò l'avventurosa sorte di goder per
poco la presenza del suo Principe. Que-
sta qual vantaggio rechi a'Popoli, non vi
farà chi l'ignori. Il poter essi aver l'a-

1.
*La presenza
del Principe
perche vecca
solliervo a' suoi
Popoli.*

gio di esponere i proprj bisogni al Sovrano, e quei ma-
li, che loro sovraetano, perche opportuno vi si dia il
rimedio, non poco solliervo cagiona; e'l Principe me-
glio inteso della loro indole, con più accerto ne regge
il governo, in guisa che la giustizia, avendo il merita-
to luogo, per necessità ne riporta la sua tranquillità lo
Stato.

Di questo gran Monarca già ha potuto formarne
l'idea ognun, che letto abbia il precedente Tomo, in
cui con ispaziosa tela ne fu delineato il carattere mer-
cè de' colori, che diversi Storici ne somministrarono.

2.
*Carattere del
Re Filippo
II.*

Tom.VIII.

A

Dal-

Dalla sua scuola apprendere ognun potrebbe a qual segno giugner possa la politica di un Principe, e l'arte di nascondere i suoi desiderj, perche penetrar non si potessero. Se di alcun difetto fu notato, si fu quello di una immoderata ambizione, comechè non pago della sua vasta Monarchia, sempre più anelava il dilatare i suoi dominj, non contento di quei, che ricaduti a lui erano col paterno retaggio. Eccolo perciò rinchiuso sempre in un angolo della sua Reggia a meditare nuove conquiste.

3.
*Come facesse
la scelta de'
Vicerè per lo
governo del
Regno.*

Ei è a crederfi, che su di questo Regno rivolgesse quasi sempre la sua mira, quando bisognoso di danaro per sostener le sue guerre, avanzar ne faceva le richieste per mezzo de' suoi Vicerè, che quivi erano a governarlo. Nel farne la scelta ponea egli tutto il suo studio, e sovente fermavala su di quei, co' quali grato esser volea per gli prestati servizj alla Corona; onde non fia meraviglia, se talvolta essi non incontrassero il bramato gradimento, poiche bene spesso avveniva, che taluno quantunque esperto fosse stato nelle armi, non pertanto con prudenza condur sapeasi in un governo politico.

4.
*Duca di Alba
primo Vicerè,
e poi
Luogotenente
D. Federico
di Toledo suo
figlio.*

Molto proprio riuscì pertanto in quel primo tempo il Duca d'Alba, allorchè trattavasi di far argine alla meditata impresa del nostro Regno dal Pontefice Paolo IV. Ma poco quivi si trattenne, perche le militari imprese altrove lo chiamarono, onde lasciò quì per Luogotenente D. Federico di Toledo suo figlio, che fortito avea una indole molto diversa dal Padre, il quale se continuato vi avesse la sua dimora, i Napoletani forse sarebbero stati nel pericolo di assaggiar la di lui severità, come avvenne a' Fiamenghi, e a' Portoghesi.

5.
*Motivo, per
cui si cercas-
sero i dona-
tivi dal no-
stro Regno,
e quanti fos-
sero stati.*

Questa fu la prima occasione, per altro ragionevole, in cui dovette Napoli recar ajuto al suo Principe in quella guerra cotanto ragionevole a sostenersi. Come

già

già fu detto, neppure ne furono immuni gli argenti delle Chiese, non che le rendite degli Ecclesiastici; ma perchè continuate eran le guerre, così di pari esser dovettero i donativi. Questi oltrepassarono i venticinque milioni, quando voglia talun tenersi dietro la notizia dataci da' nostri Storici; ma se guidar si voglia co' Parlamenti tenuti nella nostra Città, ne quali essi si risolvevano, non più, che dieci se ne leggono registrati nel risaputo *Volume* delle nostre grazie. Non voglio intanto entrare in questa briga con esaminare chi abbia detto il vero. Comechè ad altro esser non debbo inteso, che a tesser la Storia delle nostre leggi, le quali appoggiaronsi sovente sulle ricevute grazie, credo adempiuto il mio istituto, se guidi la penna con quella notizia, che dal cennato *Volume* si rileva, con darne un esatto dettaglio secondo la richiesta fattane, trascrivendo anche le ricevute decretazioni.

Rammentandosi dunque le grazie, cercarò per quanto sia possibile di toglier la noja a' leggitori con esattamente trascriverle, come ne' precedenti *Tom*i ho praticato, onde mi farò più breve dandone di esse una parafrasi, giacchè presso a poco ripetonfi le stesse dimande, senza riflettere, che talvolta, e bene spesso chiedevansi per grazia remuneratoria del donativo, che faceasi, quello, che ne' termini di giustizia il Principe accordar dovea. Meglio stato farebbe, che richiesta si fosse una sola grazia, e sarebbe stata quella di volere accordate tutte le grazie dimandate a' passati Sovrani, ed eseguite tutte le leggi, che da essi per l'addietro eranfi fatte.

Eccomi alla pruova di questo assunto col mentovar le prime grazie dimandate al Re Filippo II. nel

6.
*Disetto della
nostra Città
nel chieder le
grazie.*

7.
*Mal soffriva
la Città,
che gli Uffi-
zi, e i be-
nesicj si das-
sero a' Fora-
rieri.*

4 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

Parlamento (a) del 1557. precedente lo sborzo di un milione, tempo in cui bolliva la guerra con Paolo IV. Soffrivano allora i Napoletani a malincuore, che i Forestieri qua venissero ad occupar quegli uffizj, che essi se non meglio, almeno al pari di quelli dissimpegnar poteano. Erano essi ben informati, che negli altri Regni, e nelle più culte Repubbliche dell'Europa i naturali erano quelli, che riputavansi istrumenti abili per l'esercizio delle cariche necessarie per l'amministrazione della giustizia, e per l'economia dello Stato. Sapeano anche, che nella Francia, nell'Inghilterra, in Venezia, per non parlar di altri culti Regni non permetteasi, che un Napoletano andasse colà a sovrintendere sull'economia dello Stato, e ad amministrar giustizia, perche troppo gelosi erano su questo punto. Credettero essi ragionevole, che i prodotti del Paese impiegar si dovessero in uso de' proprj naturali, i quali comechè soffrono i pesi, giusto è, che impiegati fiano in servire il lor Sovrano, e la Patria, ove la vita ricevertero. Fintanto che nella Città, e nel Regno s'intromettero le stoffe forestiere, egli era male da tollerarsi, perche ne ricadeva il beneficio nel Principe per gli dazj, che ne riscoteva, ma torto fu creduto, che si facesse poi a' Napoletani, i quali nelle arti, e nelle scienze divenuti esperti al pari di ogni altra più culta Nazione, dovean soffrire a loro scorno, che altri si destinassero al dissimpegno di quegli uffizj, che da essi far si potea.

Or se a tempo di Filippo II. così la pensava la nostra Città in rapporto agli uffizj, e alle Magistrature, che

8.
I beneficj
specialmente
a' Regnicoli
eran dovuti.

(a) Già fu detto nel primo Tomo pag. 424. §. 42., come i Parlamenti cominciarono a congregarsi in Napoli in tempo del Re Carlo I. di Angiò, allorché la più parte de' Baroni del Regno, e de' gentiluomini concorsero a dimorare nella Città, cominciando in questa epoca a mancar le Corti stabilite da Federico II. in varie parti del Regno.

che dovean provvedersi, molto più amaro sembravagli il vedere i frutti de' benefizj, e di tante pingui Badie girne fuori del Regno a colare nelle borse de' Prelati forestieri, contro il dettame non che de' canoni, e dell'antica disciplina della Chiesa, ma dell' istessa natural ragione. Quindi fu, che al primo incontro si pensò seriamente batter questo chiodo per potere sbarbicare un tanto pernicioso abuso, giacchè non era riuscito svellerne le alte radici fin dal tempo de' passati Sovrani di questo Regno, e specialmente dell' ultimo defonto Carlo V., come nel VI. Tomo di questa Istoria fu rapportato.

Ripresa adunque nuova lena, si pensò di esponere nel primo Capo della supplica, che dimandata la grazia al Re Cattolico per provvedersi tutti gli uffizj del Regno a' Napoletani e Regnicoli, fu risposto *placet R. Maje. providere Neapolitanis, & aliis Regnicolis idoneis de dictis Officiis*. Egli è a crederci, che una tal grazia si fosse pregiudicata coll' andar del tempo, onde si stimò farsene una nuova dimanda all' Imperadore, esponendosi, che quella non ostante, sovente i Forestieri erano stati provveduti degli uffizj, e la risposta riportatane si fu. *Placet Caf. & Cath. Maje. gratiam Regis Catholici confirmare, iuberque illam observare diligentem, curabique ut regnicola, quemadmodum ceteris in rebus, ita etiam in hoc propensum Suae Maje. animum, ad eorum commodum, & estimationem cognoscant.*

Offervò poi la Città, che vana anche riuscita era la ottenuta grazia, onde in congiuntura di altro Parlamento si stimò di ripeterne la richiesta, ma ne riportò una risposta piena di tante limitazioni, come può leggerfi nel VI. Tomo, ove l' intere decretazioni si trascrissero (a).

9.
Si rammenta la grazia ottenuta dal Re Cattolico per provvedersi gli Uffizj a' Napoletani, che confermata fu dall' Imperador Carlo V.

10.
Limitazioni dopo fatte dall' Imperadore sulla nuova richiesta di questa grazia.

In

(a) Lib. XXV. §. 16. pag. 173. & §. 73. pag. 201., & §. 325. 326. 327. p. 307.

In somma trattandosi de' Magistrati, di Governatori, di Castellani, di Capitani, di Portolani, Magistrati segreti, Doganiere di Puglia, ove per un terzo, ove per metà i Forestieri ne doveano esser provveduti, e per gli Regnicoli serbati soltanto furono tutti gli altri Doganieri, Credenzieri, Maestri di Zecca, Maestri Razionali, e Percettori. Riguardo poi a' benefizj Ecclesiastici, Arcivescovati, Vescovati, Badie, Priorati, Canonicati, Prebende, che fossero di Regia presentazione, per metà conferir doveansi a' Regnicoli, e per l' altra *ad beneplacitum*, con osservarsi l'alternativa nel caso di vacanza, come praticavasi in Sicilia.

II.
Si ripete l'istessa richiesta per aver la grazia senza limitazioni, e risposta data dal Re.

Si passò a mentovare la ricevuta risposta intorno alla provvista de' sette uffizj del Regno, de' quali l'Imperadore aveasi riserbato il Cancelliere al suo arbitrio, come altresì per gli altri uffizj, ed in fine diceasi, che da quanto erasi esposto, ben si ravvisava, che infranta era stata la grazia ricevuta dal Re Cattolico, onde attento il donativo, che faceasi di un milione, chiedeasi, che tutti gli uffizj di giustizia, di mare, e di terra, senza veruna riserva, o limitazione si fossero provveduti a' Regnicoli, con vietarsi anche la vendita a quei, che gli possedean conceduti. Ma per quanto affaticata si fosse la Città nel dimostrare la giustizia di questa supplica, eccone la risposta, che ne ricevette. *Placet Reg. & Carh. Maje. illud potissimum capitulum firmiter observari, quod anno quingentesimo per Cas. Majest. concessum fuit, cui e memoria non excidet, oriundos in dicto regno, ea semper gratia prosequi, quam eorum fides, & studium promerentur, in illis etiam officiis demandabimus, quæ ad ejusdem electionem spectare videbuntur, in eo vero ubi postularur, ne post hæc ea officia vendantur; quæ ibidem singularim referantur. Placet Reg. & Carho. Maje. quo ad offi.*

officia, quæ ad justitiæ administrationem pertinent, quo ad alia dabitur opera ne cuiuspiam, nisi probis, & idoneis personis (cum ea vacare contingat) in posterum commendentur (a).

Chiesto fu col II. Capitolo la grazia di non accordarsi l' *exequatur* alle Bolle della Religion di Malta, allorchè provvedeva in favor de' Forestieri le Commende, e i Benefizj, che sono nel Regno. Su questa dimanda fu risposto, che si farebbe scritto al G. Maestro di tener conto de' Regnicoli in simiglianti proviste, ordinandosi intanto a' Vicerè, che suspendessero l' esecuzione a simiglianti Bolle, con farne relazione, ed attendersi indi la risoluzione, che si farebbe data, riserbandosi di dar la provvidenza intorno alla Commenda di S. Giacomo, che anche era nel nostro Regno, giacchè erasi dimandato, che questa ad un Regnicolo si provvedesse (b).

Di qualche peso sarebbe stata allora la grazia dimandata nel III. Capitolo intorno alla successione de' Feudi nuovi; perciocchè accordandosi per essi l' investitura *pro se, & heredibus ex suo corpore legitimè descendentibus*, ne venivano esclusi il Fratello, e la Sorella dell' acquirente, quandoche questi succedevano ne' Feudi antichi; ma questa, che sarebbe stata grazia di non picciolo utile, non ricevette che la seguente risposta. *Quoniam Regia, & Cath. Majestas existimat, quam maturè possit fieri se Regnum præfatum invisurum, commodius id tunc inspiciet, ac re plenius cognita decernet omnium rerum habita ratione, quod magis visum fuerit convenire (c).*

12.
Col' II. Capo si dimanda sospenderfi l' *exequatur* alle proviste delle Commende della Religion di Malta in favor de' forestieri.

13.
Cap. III. intorno alla successione de' Feudi nuovi.

Di.

(a) Vol. di Cap. e Grazie fol. 159. a 2.

(b) Ibid. fol. 160.

(c) Ibid. fol. 60.

8 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

14.
 Cap. IV. intorno agli assensi da accordarsi liberamente da Vicerè.

Dimandato fu col IV. Capitolo darli il permesso a Vicerè di poter liberamente accordare gli assensi, nulla ostante la *Prammatica*, allora che si alienassero i Feudi, con confermare anche, *Et aequè principaliter* di nuovo concedere tutt' i passati assensi, i quali non si ritrovassero confermati dall' Imperator Carlo V., e da esso Filippo II. Fu risposto, che riserbavasi al suo arbitrio, e alla sua volontà il dare ogni qualunque assenso, che dopo si farebbe richiesto, espressamente vietando a Vicerè di accordare assensi in qualunque obbligo, o vendita libera, o col patto di ricomprare, eccettuandone que' Feudi, che avessero la rendita di annui duc. mille *inclusive*, o meno di essa. Quando oltrepassassero questa somma, dovea ricorrersi al Re. Acciocchè poi ogni lite restasse spenta per l' avvenire, ordinò, che si prendesse diligente informo della rendita di tai Feudi, e costando, che questa non eccedesse la somma di ducati mille, non si ammettesse per l' avvenire alcun richiamo con impugnarli l' apprezzo fattone, ancorchè potesse costare, che maggiore esser dovea; dovendosi supporre, che un tale aumento l' avesse ricevuto dopo essersi concesso l' assenso; non lasciando intanto di confermare, e convalidare tutti gli altri assensi per l' addietro ottenuti (a).

15.
 Cap. V. per poterli riputare, come feudi di antichi, quei ch' eran donati dal Padre al figlio, il quale ne potesse disporre.

In alcun modo querelossi la Città nel V. Capitolo della sottigliezza, o sia malizia degli Avvocati, che li-
 te nascer faceano dopo la morte de' figli donatarj de' Feudi *contemplatione matrimonii*, senza aver discendenti. Comechè permesso era a Vicerè di dar l' assenso per effetto di altra grazia a simiglianti donazioni colla solita clausola *pro heredibus ex corpore*, onde pretendesi, che
 tai

(a) *Ib. fol. 60.*

DEL REGNO DI NAPOLI. LIB. XXVIII. 9

ta i feudi donati riputar si doveſero come nuovi riguardo al primogenito donatario, talche morendo ſenza figli, ne farebbe avvenuto, che non potendovi ſuccedere gli altri diſcendenti del Padre donante, ſi farebbono devoluti al Fiſco. Dal che ne farebbe derivato un aſſurdo, perche ſu queſto pericolo i Padri ſi farebbono aſtenuti di far ſimiglianti donazioni, e per conſequentemente non ſeguivano quei matrimonj, i quali ſi appoggiavano da contraenti ſu queſte donazioni, ed ecco come indirettamente riparo poneaſi alle ſucceſſioni. Fu quindi dimandato dichiararſi per iſpecial grazia, che per gli Feudi in tal guiſa donati, ſe per avventura ve ne foſſero di quei, ne quali non per anche foſſe ſucceduta la morte del donatario ſenza diſcendenti, ſi riputaſſero, come antichi e paterni, onde ne poteſſe diſporre il figlio donatario, come ſe dal paterno retaggio l'aveſſe ricevuto. A queſta dimanda fu riſpoſto. *Placet Reg. & Cath. Maje. (a).*

Col VI. Capitolo ſembra, che ſi ripeta la dimanda della ſteſſa antecedente grazia cioè, che i Feudi, come ſopra donati, abbiano a giudicarſi, come antichi, e paterni, onde fu riſpoſto. *Placet Reg. & Cath. Maj. 16. Capitolo VI. cernente alla ſteſſa grazia.*

quo ad donationes tantum, quæ ei filio concedentur, qui immediatè proximè patri ſucceſſurus erit, ea tamen lege, ut huiusmodi aſſenſibus præſtandis, cum donator diſcedat è vivis, Regiæ Curie relevium reſervetur, ac addatur clauſula, quod ſi interim donatoris culpa ipſum feudum forte Regiæ Curie aperiretur, præſtitus ei aſſenſus perinde habeatur, ac ſi conſeſſus non fuiſſet (b).

Tom. VIII.

B

Col

(a) *Ib. fol. 60. a.*

(b) *Fol. 161.*

17.
Cap. VII. intorno al non poterfi dar la corda a' Napoletani ex processu informativo.

Col Capitolo VII. ritorna a rimucinarsi la grazia conceduta da Carlo V. nell' ultimo di Dicembre del 1554. mentre era a Bruselles, che fu mentovata nel Tomo V. (a) intorno al non poterfi dar la corda a' Napoletani *ex processu informativo*, se non osservandosi le Costituzioni, e Capitoli del Regno: e risposto fu, che quella osservata si fosse, *sublato quovis abusu* (b).

18.
Cap. VIII. per l' intervento de' Configlieri a votar le cause in Collaterale.

Soleasi prima praticare, che i Configlieri intervenissero alcune volte nel Collaterale per ivi votare co' Reggenti le cause non solo in materia di Stato, ma anche di giustizia, ma da qualche tempo erasi interrotto questo stile; fu quindi cercato per grazia nel VIII. Capitolo il di loro intervento, tanto se si trattasse di cause di giustizia, come di quelle, che si appartenevano al buon governo del Regno. E per vero dire, indagar non saprei, per qual motivo tal grazia si negasse, giacchè si è osservato, che fino agli' ultimi tempi, più gravi cause decise si sono nel Collaterale coll' intervento di Configlieri aggiunti, onde fu risposto. *Regia C. Carb. Maestas in dicto Capitulo contenta ardentius considerabitur, et in omnibus, quae ad hanc administrationem, et ad hanc necessarium* (c).

19.
Cap. IX. per togliersi l'imposizione delle grana 4. a fuoco, e sopra altri generi.

Questa orochio bappare diede Filippo all' altra grazia richiesta dalla nostra Città nel Capitolo, che sarebbe IX. in ordine, quantunque sia segnato per X. Con essa si dimandò di esser rilevata dall' imposizione delle grana quattro a fuoco, e degli olj, zaffarani, sete, e vino, che si estraevano dal Regno. Vero era, che questa seconda pagavasi da' Forestieri, i quali portavan-

(a) §. 25. pag. 177.

(b) Fol. 161.

(c) Ib. fol. 161. a 1.

DEL REGNO DI NAPOLI. LIB. XXVIII. 11

tavanfi a contrattare simiglianti merci , ma implicitamente ne sentivano il peso i naturali , i quali tanto meno ne vendevano per esser sottoposte a questo dazio . La risposta data fu concepita col dirsi , che niuno meglio degli stessi Regnicoli avean conosciuto la necessità tenuta dalla Regia Corte nel far queste esazioni , delle quali avrebbe avuto tutta la cura di liberarne il Regno , sempreche la loro fede , e particolar studio avesse saputo meritare un tal beneficio (a) .

Siegue l' XI. Capitolo , con cui si dimanda la grazia , che stante la miseria , in cui ritrovavasi il Regno , non si fosse ordinata altra imposizione , e si risponde : *Placet Reg. Cath. Majestati ne pro ipso donativi tempore perdurante aliud ex novo gravamen imponatur* (b) .

Si rammentano nel XIII. Capitolo (che esser dovrebbe il XII.) tutte le dimande fatte per estendersi fino al quarto grado *inclusivè* la successione ne feudi antichi , e tutte le risposte date nell' ultime richieste avanzatene all' Imperador Carlo V. , come potrà leggerfi più a disteso nel VI. Tomo di questa istoria , ovè si rapportò il Capitolo II. delle grazie , richieste col Parlamento del 1. Marzo del 1539. , e la ricevuta risposta , e 'l Capitolo IX. delle grazie concedute in Brusselles nel 1550. (c) ; quindi si chiede di nuovo la grazia , che non ostante la Costituzione del Regno , si potesse succedere nella linea collaterale *usque ad quartum gradum inclusivè* , di sorteche al Feudatario , che si morisse senza figli legittimi e naturali avessero potuto succedere le forelle consobrine discendenti da' Fratelli , e forelle carnali , ed altri della stessa linea esistenti fino al quarto grado , a segno che tutti i congiunti

20.
Cap. XI. per non ordinarsi altra imposizione .

21.
Cap. XIII. per la successione fino al quarto grado inclusivè ne Feudi , per gli congiunti in linea collaterale .

B 2

per

(a) *Ib.*

(b) *Ib. fol. 153.*

(c) §. 289. pag. 291.

12 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

per linea collaterale infra loro succedessero *ad invicem* ~~facili~~ *namque semper*, & *status prerogativa servata*. Ma su questo punto neppure esaudita fu la dimanda, perche fu risposto. *Placet Reg. & Carb. Minc. Capitula ac gratias per Serenissimum Regem Catholicum, ac invictissimum Casarem concessas observari (a)*.

22.
Cap. XIV.
per osservar-
si l'antico stile
in occasione
di nuove
aggregazioni
ne' Sedili.

Comechè non mancava chi pretendesse essere aggregato ne' Sedili contro la volontà de' Nobili, e senza osservarsi le Capitolarioni antiche confermate da' passati Re Aragonesi, perciò creduta fu ragionevole la dimanda, che in simiglianti pretese aggregazioni l'antico stile osservato si fosse, imponendosi a' pretendenti un perpetuo silenzio. Ma pure riuscì vana la richiesta, poiche fu risposto, che del tutto se ne sarebbe commesso pieno informo al Vicerè, dopo del quale si farebbono presi i dovuti espedienti, senza innovarsi intanto cosa veruna (b).

23.
Cap. XV. per
ostendersi l'
assenso del
Capitolo per
le donne re-
gnicole, an-
che se si ma-
ritassero co'
Forestieri.

Col Capitolo XV. si dimandò, che la grazia conceduta alle donne Napoletane, che maritavansi con forestieri, ed alle donne forestiere, che maritavansi con Napoletani, d'intendersi prestato l'assenso sopra i beni feudali per ~~casale delle loro dote~~, ed antefato, dovesse ~~ostendersi anche~~ anche per le regnicole, che prendessero mariti sì regnicoli, che forestieri, dovendo ciò intendersi tanto per le assicurazioni tanto fatte, che da farsi per l'avvenire. Fu risposto: *Placet Reg. & Carb. Maje. confirmare Capitulum super hoc concessum (c)*.

24.
Cap. XVI.
per compo-
nersi le risse
de' Nobili da
cinque e sei
dalle Piazze.

Pretese la Città col XVI. Capitolo segnato nel Volume delle grazie col numero di XVIII., che tutte le risse, che mai avvenir poteffero tra' Nobili delle Piazze, men

(a) *Ib. fol. 157.*

(b) *Ib. d. fol. a. r.*

(c) *Ib. d. fol. a. r.*

men che ne' casi, che meritassero pena di morte, o rescission di membro, ne doveffero esser Giudici, e componerle i cinque e sei delle Piazze, con darli loro ogni ajuto, e favore dagli Uffiziali Regj, quando ne fossero richiesti, e così praticarsi in ogni occorrenza, in cui si fosse da essi ricercato il braccio Regio. Fu risposto. *Placet Reg. & Cath. Majestati id observari, quod est hactenus hac re observatum, nullaque de cetero fiat innovatio, cuius observantia, & innovationis curam commendat Proregi (a).*

Il Reggente della Vicaria poco mancò, che non divenisse di natura anfibio, perchè or Forestiere, or Napoletano si dimandò colle passate grazie, quindi col Capitolo segnato col numero XIX. si dimanda, che esser potesse Napoletano oriundo, qualunque altrimenti si fosse richiesto, ed ottenuto ne' passati Capitoli. Ma il Re risponde: *Re plenius, & exactius inspecta id decerner, quod ad rectam justitiae administrationem facere intelliges (b).*

Col seguente Capitolo si dimanda rinvocarsi la Prammatica, con cui era stabilito, che tra otto mesi spedir si doveffero gli assensi in forma Cancellaria, con esser validi tutti quelli, che doveano spedirsi per l'avvenire, con imponersi pena pecuniaria ad arbitrio del Re contro i trasgressori, ma non già della nullità o invalidità di essi, ad oggetto, che non restassero impediti i contratti, e si osservasse la forma delle Costituzioni, e Prammatiche del Regno. Su questa richiesta stimò Filippo II. di prolungar la spedizione di tai assensi per lo corso di un anno (c).

25.
Cap. XIX.
per poter essere Napoletano il Reg. della Vicaria.

25.
Cap. XX. per la prolungazione del tempo a poterse spedire gli assensi in forma Cancellaria.

(a) Ib.

(b) Ib.

(c) Fol. 163.

14 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

26. *Cap. XXI. per non essersi dalla Vicaria le pene di spreti mandati.* Lagnasi la Città con altro Capitolo della Vicaria la quale contro il disposto dalle Costituzioni, e da' Capitoli del Regno esigevá le pene de' spreti mandati; onde dimandossi di vietarsi simigliante esazione, e che dovesse restituirsi l'ésatto, se fosse seguita, Si risponde. *Placet Reg. & Carb. Majest. provisionem hac in re per Caesar. Maje. factam observari (a).*

27. *Cap. ultimo per non esser pregiudicate le ottenute grazie per effetto delle nuove dimandate.* Finalmente coll'ultimo Capitolo si chiede, che tutti gli antecedenti di sopra mentovati niun pregiudizio avessero recato a tutti gli altri, che godeva la Città, e 'l Regno, dovendo restare essi nel loro vigore.

Queste sono dunque tutte le grazie, che cercò, ed ottenne la nostra Città da Filippo II. segnate a Bruselles a' 25. Gennajo del 1557. collo sborzo di un milione. Furon poi esecutoriate in Napoli a' 18. Gennajo del seguente anno 1558. da D. Federico di Toledo, che stava a governare il Regno da Luogotenente del Duca di Alba suo Padre. Nel loro numero non sono più che XVIII. i Capitoli, quantunque per error di stampa malamente notati, perche l'ultimo è segnato col numero di XXXI. Se il compenso sia stato giusto, lo esaminerà il Lettore, e sempre più osserverà, che l'ovente veniva negato quello, che più importava di ottenersi; ma con costanza senza pari le istesse dimande ripetevansi utili, o inutili, che fossero state, talche anche tedio recherà il leggere le istesse richieste, che di buon grado lascierei di trascriverle, se l'obbligo di tenerne la Storia a tanto non mi costringesse.

28. *Il fatto donativo non ricevette il dovuto compenso.*

29. *Altre grazie dimandate per mezzo del Duca di Alcalá, dipendenti dal Parlamento del 1556.* Era in Napoli Vicerè D. Perasán di Ribera Duca di Alcalá, quando per mezzo suo altri Capitoli di grazie furon presentati per parte della nostra Città al Re Filip-

(a) *Ib.*

Filippo II. il quale nel proemio dello spedito privilegio in Madrid a' 10. Ottobre del 1561. dice, che dependevano dal Parlamento tenuto nel 1556.

Nel I. Capitolo di nuovo s'insiste per la provista degli uffizj e de' benefizj da farsi a' naturali. Si vanno perciò ripetendo le antiche grazie piene però di tutte quelle limitazioni, ed alternative di sopra mentovate, onde si dimandò, che quelle tolte si fossero, e che netta si fosse accordata la grazia, con dichiararsi parimenti, che per Napoletani e Regnicoli dovessero solamente intendersi gli originarj nati e nascituri in questa Città e Regno, e quei, che altrove nati, avessero i loro Padri oriundi regnicoli, come erasi accordato per lo Regno di Sicilia. Ma fu replicato doverli osservare il disposto nella grazia dell' Imperador Carlo V. conceduta in Brusselles nel 1550. Riguardo poi alla spiega de' Regnicoli oriundi, fu risposto. *Dum verò oriundos declarat illud restringit atque limitat modo infra scripto, quod oriundorum appellatione, hi tantum, & non alii comprehendantur, videlicet omnes orti in dicto regno, omnes exteri qui patrem in d. regno ortum habuerint, omnes feudatarii regni possidentes feuda, quibus cobereat jurisdictio, ac omnes exteri, qui per decennium continuum in eo habitaverint cum uxoribus possidentes bona stabilia (a).*

Col Capitolo II. si dimandò la grazia, che vacando il Generalato delle Galere, o fabbricandosi altre Galere nel Regno, tanto il Generale, come i Capitani esser dovessero regnicoli, e quei, i quali avessero fatto o facessero Galere nel Regno, dovessero tenerli a soldo, come erasi praticato con quelle degli esteri.

30.
Cap. I. per
provvedersi
gli uffizj, e i
benefizj a'
naturali, e
farsi la spiega
degli ori-
ginarj.

31.
Cap. II. per
darsi il Gene-
ralato delle
galere a' Re-
gnicoli.

Fu

(a) Ib. fol. 165. a r.

32.
La dimanda
come impropria non si
ammette.

Fu per altro questa richiesta mal consigliata, perchè nella scelta di tai Comandanti, prevaler dee la perizia, e l'abilità della persona, e bene avvenir poteasi, che queste circostanze non concorressero in un Regnicolo, onde fu risposto, che si farebbe commesso l'informo al Vicerè di quei, che farebbono stati idonei per l'esercizio di tai cariche, con farlene relazione, e che nel costruirsi nuove le Galere, fossero preferiti a' Forestieri quei che le fabbricassero (a).

33.
Cap. III. per
darsi la libertà
a' Vicerè
di accordar
gli assensi sopra
le contrattazioni
de' Feudi,
senza veruna
riserva.

Si ripeté col III. Capitolo la richiesta di darsi la libertà a' Vicerè di concedere gli assensi nelle vendite e contrattazione de' Feudi senza alcuna riserva, ancor che fossero titolati, purchè non si obblighi il titolo, ed anche che fossero *magni momenti*, come praticavasi prima della Prammatica spedita in Bruseselles a' 25. Gennajo del 1557., con parimenti confermare tutti gli assensi prestati da' passati Vicerè sopra tutte le alienazioni de' Feudi sì titolati, che non titolati, e così anche per le alienazioni, ed ampliamenti degli uffizj.

34.
Risposta data
dal Re,
e sua limitazione.

Su questa dimanda risponde il Re, che accordava una tal facoltà a' Vicerè di dar gli assensi in suo nome; ma laddove trattavasi di feudi titolati, si fosse dovuto a lui ricorrere, restandò ferma per lo di più degli altri Capi la Prammatica del 1537. confermando parimenti tutti gli altri assensi fino allora conceduti (b).

35.
La Città cerca
l'exequatur solo per
lo I. Cap.

Ricevutosi questo Privilegio in Napoli, stimò la Città di dar supplica al Vicerè dimandando *l'exequatur* per lo I. Capitolo concernente alla provista degli uffizj, e de' beneficj, e in riguardo degli altri, cioè del Generalato delle Galere, e degli assensi, si riserva di poter

(a) *Ib.*

(b) *Fol. 65. a. s.*

ter supplicare di nuovo il Re sì per questi, come per altre nuove grazie, che speravano ottenere; perlocche a' 9. Marzo del 1562. esecutoriato fu il succennato Privilegio.

Mentre era Vicerè in Napoli il Cardinal di Granvela, giunse altro Privilegio di grazia spedito da Madrid nel 1570. per la cooperazione innanzi praticata dal Duca di Alcalà, presso di cui la Città avea fatta quella sua riserva per nuovamente ricorrere. Dice il Re, che le due prime di esse erano già spedite fin dal 1562. e tre altre avea fatto spedirle nel 1566.

36.
Nel 1570. se
spedisce pri-
vilegio di
nuove grazie.

Col I. Capitolo si fa nuova premura, perche il Generalato delle Galere si provvedesse in persona di un Regnicolo, e che tutti i Capitani di esse, quando vacassero, anche Regnicoli esser dovessero. Ma si parlò a' fordi, perche fu replicato: *Cum se occasiones obrulerint, personamque habebit, quantam fides integrisque Vassallorum animis intelligit deberi, eandemque suo Proregi habendam jubebit, ut benemeritos ex regno potius, quam alios ad hujusmodi munera provehat (a).*

37.
Cap. I. per
provvedersi il
Generalato, e
Capitani
delle galere in
persona di Re-
gnicoli.

Lungo fu poi il secondo Capitolo, in cui di nuovo si pose in campo la successione ne' Feudi antichi. Si mentovò, come questa regolavasi in vigor della Costituzione del Regno, la quale non avea la clausola della successione *ex corpore*, onde un fratello all' altro succedeva, quindi il commercio de' Feudi rendevasi più facile, altrimenti potea introdursi la frode d'intestarsi quelli a persone, che avessero molti discendenti. In fine dopo tutte le addotte ragioni, che lungo sarebbe il rapportarle, si ottenne la grazia, con cui si disse. *In feudis, que per Regiam Curiam vendi contingerit, Reg. &*

38.
Cap. II. per
la successione
ne' Feudi an-
tichi.

C

Carb.

(a) 16. Fol. 168.

18 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

Carb. Maja. vult, & iubet fratres, & sorores emptoris posse succedere, dummodò cum scriptura, & contractus emptoris formentur; filii, & descendensibus careant (a).

39.
 Cap. II. per-
 che la grazia
 avesse luogo
 non solo per
 gli Feudi
 venduti dalla
 Regia Corte,
 ma anche da
 particolari.

Questa grazia neppure rendette paga la Città, perchè sembrava, che camminasse per gli soli fratelli, e sorelle del compratore, e non per gli fratelli, e sorelle de' loro successori, che si morissero senza discendenti, onde con altro Capitolo si repilogò quanto a' predecessori Regnanti erasi esposto su questo punto, e quanto da essi erasi risposto con varie decretazioni. In fine si dimandò, che la di sopra descrittta grazia avesse avuto luogo non solo per gli feudi, che si farebbono comprati dalla Regia Corte, ma da qualsivoglia persona. La risposta si fu. *Quantum ad feudorum propagationem Regia, & Carb. Majeftas omnes decretationes, & grazias, quæ huc usque dicto regno concessæ sunt, iubet confirmari. Quod verò attinet ad successionem fratrum, & sororum, eorum scilicet, quia prefatis personis feuda obtinuerint, æquo animo voris prefati regni annuit, dummodò tempore celebrationis huiusmodi contractuum acquirentes feuda nullis filios, ac descendentes habeant, prout in contractibus curiæ hactenus fieri consuevit, quos equidem in posterum sine huiusmodi conditione celebrari posse declaramus (b).*

40.
 Cap. III. per
 la conferma
 della grazia
 di non poter
 si riveder le
 sentenze suo-
 vi del Regno.

Esposè con altro Capitolo la Città di aver preteso di essersi fatte alcune copie di processi di cause già decise per inviarsi al Re, come se nuovamente dovessero rivedersi, e sentenziarsi, lo che sarebbe stato contro la grazia ottenuta a' 30. Gennajo del 1507. , con cui erasi accordato, che per l'assenza del Sovrano tutte le cause feudali, di Principati, e di qualunque delitto, an-

(a) *Ib. Fol. 169.*

(b) *Ib. Fol. 169. a r.*

che di lesa Maestà avessero dovuto quì decidersi da' Giudici competenti, senza ammettersi querela, appellazione, e reclamazione, che ne permettesse un nuovo esame fuori del Regno, onde fu dimandata la conferma di questa grazia già ricevuta. Fu risposto: *Reg. & Cath. Majestas omnem curam observationis hujusmodi capitum, prout ipsi regno compertum est, hactenus habuit; ideoque jubebit in posterum ea attentione observari, ne causæ extrahantur a regno, & super eis foris sententia feratur (a).*

In fine dimandossi, che il termine di un anno prescritto da D. Pietro di Toledo per la spedizione degli assenti in forma si prorogasse ad anni tre, con registrarli in un separato Quinternione per sapersene il tempo della loro spedizione, e fu risposto: *Reg. & Cath. Majestas vult & jubet, quod commoditati regni consulatur, ut hujusmodi terminus ad duos annos propagetur, ac extendatur, non obstante ipsa Pragmatica, in cæteris in suo robore permanente (b).*

41.
Cap. IV. per
la proroga
del tempo per
la spedizione
degli assenti,
e registro ne
Quinternioni.

Queste grazie spedite, come detto fu, in due diversi tempi, furon poi esecutoriate in Napoli dal Cardinal di Granvela nell' ultimo del mese di Luglio del 1571.

Nel nostro Volume delle grazie si portano in ordine alcuni Capitoli di altre grazie, che diconsi spediti in Madrid dal Re Filippo a' 29. febbrajo del 1580. All' incontro nel privilegio dicesi, che fossero state dimandate in tempo del Duca di Alcalà, e del Granvela ne' Parlamenti del 1568. , 1570. , e 1572. , ed in quei tempi anche decretate. Queste differiscono dalle altre, perche leggonfi in idioma Spagnuolo, lo che la nostra Città per addietro mai avea praticato.

42.
Altre grazie
notate nel la-
ro volume.

C 2

Si

(a) *Ib. Fol. 170.*

(b) *Ib. Fol. 170.*

43. *Cap. II. intorno alla successione de' Feudi antichi o nuovi, cogli altri susseguenti intorno alle grazie prima dimandate.* Si riducono queste in quattro Capitoli, e secondo il solito si ripetono le stesse cose. Cioè nel primo si parla della successione de' Feudi antichi, e nuovi, e si replica *supradictum capitulum suis concessum in parlamento generali celebrato in anno 1568. quantum ad feuda nova, & vetera sua Reg. & Carb. Majestas nihil vult innovari, verum in reliquo, quod attinet ad ea feuda, que in particularibus personis emi contingerit, Regni optatis annuendum statuit, ut eo modo omnis fraudi locus praecludatur.* Si ripete nel II. Capitolo la dimanda per l'obbligo de' beni feudali per le doti, e l' Re replica essersi concessuta nel Parlamento del 1570. Di nuovo si chiede non potersi tirar le cause fuora del Regno per decidersi, e si risponde essersi ciò risoluto nello stesso Parlamento del 1570. Ed in fine si chiede la conferma de' passati assenti, e si dice essere stato ciò determinato nel Parlamento del 1572. Furon poi queste grazie esecutoriate in Napoli dal Vicerè D. Pietro Giron nell' ultimo di Marzo del 1584. (a).

44. *Grazia richiesta nel Parlamento del 1583. al Vicerè, perche togliesse i Ministri deputati a sovrintendere nel Tribunale di S. Lorenzo.* Mentre correva l'anno 1583. congregossi un general Parlamento in S. Lorenzo, in cui fu risoluto di chiedersi diverse grazie al Vicerè allora il Duca di Osfuna. La prima è degna di riflessione, e lascio nell' altrui arbitrio il decidere, se ragionevole fosse la dimanda, o pure indoverosa in chiedere la Città di esser liberata da quel giogo, cui forse meritavano allora i suoi Eletti di soggiacere. Andava dunque dicendo, che avea ella un' ampia potestà e giurisdizione, ch' esercitava per mezzo de' suoi Eletti, e Deputati in tutto ciò, che si apparteneva alla grazia, al denaro, e alla mattonata, onde quelli ramati in S. Lorenzo, ove tenevan Tribunale,

(a) Fol. 171. & 172. & c.

amministravano giustizia per effetto de' loro ottenuti privilegj, e delle ottenute grazie. Da qualche tempo poi era avvenuto, che i Vicerè (per avventura accorti dello strapazzo, che cagionavasi al Pubblico) avean cominciato a deputare alcune persone Regie, perche assistessero nel cennato Tribunale, e sovrintendessero a' partiti de' grani insieme cogli Eletti, acciò con maggiore autorità, e sollecitudine provveduto si fosse al pubblico beneficio. Questa sovrintendenza, ed autorità avea cominciato a dilatarsi a segno che un tal Deputato Regio in tutti i Tribunali, ed in tutte le occorrenze delle provviste de' grani, di denaro, e per la mattonata rendessi superiore agli Eletti, talche questi eran divenuti come Ministri di pura esecuzione con poca soddisfazione del pubblico e del privato. Quindi n' era avvenuto, che molti delle Piazze per non soggiacere a questa soggezione, abborrivano, e sfuggivano la carica di Eletti, e talvolta bisognava ponervi quelli, che meno probi anelavano a tai uffizj. Fu perciò supplicato il Vicerè a togliere questi Deputati Regj da' Tribunali di S. Lorenzo con lasciare nella libertà primiera gli Eletti, e i Deputati come la godevano, mercè le ricevute grazie. Il Vicerè però a questo ricevuto assalto intrepidamente rispose. *Serventur provisiones expedita & Decreta interposita pro publico beneficio hujus fidelissima Civitatis (a).*

Supplicato fu il Vicerè, perche si osservasse la Prammatica, con cui erasi ordinato, che per le cause minime, le quali non oltrepassavano i doc. 200. dovesse in ogni settimana unirsi due Consiglieri in un giorno per deciderle, e per ciascuna Ruota in ogni settimana, acciò non restasse impedito il S. C. Fu risposto.

Ser-

45.
Grazia per-
che si offer-
vasse la
Prammatica
intorno alla
sollecita spe-
dizione delle
cause di po-
co momento.

(a) *Ib. Fol. 173.*

33 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

Servetur Pragmatica. Ma oggidì questa non è più in uso, e colla novella *Costituzione* del 1738. si è cercato di dar qualche riparo a questo inconveniente.

46.
Grazia intorno alla sospensione de' Ministri.

Fu anche supplicato, che non incorresse in veruna pena colui, che allegava sospetto un Consigliere, quando non militava la sospensione, perchè talvolta sembrava giusta agli Avvocati, quantunque poi decidendosi, altrimenti si riputasse da' Ministri. Fu anche dimandato, che le cause delle sospensioni decider si dovessero in altra Ruota, e non in quella, ove risiedeva il Ministro allegato per sospetto, per isfuggirli il riguardo, che aver potevano i suoi compagni, e fu risposto: *Servetur Pragmatica*.

47.
Grazia per astenersi i Giudici di votare nelle cause, nelle quali i parenti intervenissero, come Avvocati, anche se fossero affini.

Altresì fu dimandato di ampliarli la Prammatica, che gli Giudici non dovessero votare nelle cause, nelle quali i parenti sono Avvocati, ma anche, quando fossero Avvocati degli stessi litiganti in altre cause, e quello, che diceasi in grado di consanguinità, s'intendesse anche in grado di affinità, come de' Nipoti, così s'intendesse ne' mariti delle Nipoti, perchè militava la stessa ragione. Fu risposto. *Placet Sua Excellentia, ut supplicatur (c)*.

48.
Grazia perche i Vicerè provvedessero gli officj di lor collazione a' napoletani, e regnicoli:

Dimandossi, che il Vicerè dovendo provvedere officj spettanti alla sua collazione, dovesse ripartirgli a' Napoletani e Regnicoli, come praticava S. M. ed avean fatto i suoi Predecessori. Si risponde. *Sua Encol. pro amore, quo hanc fidelissimam Civitatem Barones, & Regnum prosequitur, sic eorum fidelitate, & servitibus eius generis semper cordi habebit Supplicantibus gratificari (d)*.

Si

(a) D. Fol. 173.

(b) *Ib.*

(c) D. Fol. a r.

(d) *Ib.*

Si dimandò anche, che i Commessarj delegati, delegandi dal Vicerè non potessero prendersi di fatto i Vassalli de' Baroni dalle carceri Baronali, ma dovessero chiedergli per via di giustizia, acciò senza essere intesi, non restassero privati de' loro privilegj. Si risponde: *Sua Excel. mandat servari indiminutè privilegia, jurisdictiones, qua Baronibus Regni competentia, & competentes (a).*

49.
Grazia per non prendersi di fatto da' Ministri i Vassalli de' Baroni dalle carceri Baronali.

La perquisizione di ogni carcerato fu dimandato, che sotto gravissime pene si facesse tra 24. ore dal Fisco, e non facendosi, il Giudice non dovea trattenere la spedizione della di lui causa; giacche per simile tardanza eran morti nelle carceri molti innocenti, oltre le grandi estorsioni, che faceansi da' Scrivani per fare tali perquisizioni. Fu risposto. *S. Excel. mandat per Regium Fiscum omnem solertem adhiberi diligentiam; & quod Officiales ad quos spectat nullam vel minimam negligentiam committant, quod si secus fecerint, severissima pana ipsos Officiales puniri mandat (b).*

50.
Grazia per farsi dal Fisco tra lo spazio di 24. ore la perquisizione di ogni carcerato.

A i contratti si dimandò, che forma si dasse intorno alla loro estensione delle & cetera, per esser espediente al pubblico beneficio. Si risponde, che il Presidente Cadena dovesse informarsene con farne relazione al Vicerè in Collaterale (c).

51.
Grazia per la estensione del & cetera, che ponessi ne' contratti.

Si dimandò, che i Cittadini Napoletani onorati e di qualità fossero trattati, come i gentiluomini forestieri intorno alle pene, quando taluno dovea esser condannato, acciò meritando pena di galea, ricevessero quella di deportazione in *Insulam*, avendosi per vero, che per disposizione di ragione i Cittadini delle Città principali eran preferiti a quei di altre Terre. Si risponde. *Sua*

52.
Grazia, che nelle pene i Cittadini Napoletani di qualità fossero trattati, come i gentiluomini forestieri.

Ex

- (a) *Ibid.*
- (b) *Ibid.*
- (c) *Ibid.*

24. ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

Excel. in occurrentibus casibus providebit reddens se conformem meritis hujus fidelissime Civitatis, quam immensa debetione prosequitur (a).

53. *Grazia per non stipolarfi da' Notaj i contratti de' figli di famiglia senza la presenza de' loro Padri.* Fu dimandato, che i Notai, i quali stipolavano i contratti de' figli di famiglia, non dovesero ponere la clausola, che vivessero *scorsum a patre*, ma dovesero stipolarli in presenza de' loro Padri, o che in pronto facessero vedere l'istrumento della loro emancipazione, altrimenti non si fosse tenuta veruna ragione di tai contratti. Si risponde: *Sua Excell. mandat prout supplicatur (b).*

54. *Grazia per non procedersi alla pubblicazione de' beni, men che nel delitto di lesa Maestà divina, o umana.* Si lagnò la Città di essersi controvenuto alla grazia ricevuta dal Re Cattolico, per cui non potea procedere a pubblicazione di beni per qualunque delitto, *nisi in crimine lesa Majest. divina, & humana*, giacchè eranfi cominciati ad ordinar mandati penali con pena pecuniaria, onde indirettamente non si osservava la grazia; quindi dimandossi il vietarsi tai mandati, potendo i Ministri nelle occorrenze prendere altri mezzi, e far ufo di altre pene. Si risponde: *Jam fuit provisum tempore Commendaris majoris (c).*

55. *Grazie per iscriversi per extensum le deposizioni de' testimonj fiscali.* Si dimandò osservarsi la Prammatica intorno le informazioni, che si prendevano contro i delinquenti, con iscriversi per *extensum* le deposizioni de' testimonj fiscali, imponendosi pena straordinaria a' Scrivani, che contra venissero. Si risponde. *Mandat Sua Excell. pragmaticam super hoc editam inconcusse servari, transgressoresque graviter puniri nedum penis in pragmatica contentis, sed alia majori, & graviore arbitrio Ill. Viceregis juxta qualitates casus infligenda (d).* Si.

(a) Ibid.

(b) Ibid.

(c) Ibid.

(d) Ibid. Fol. 174.

Si dimanda, che sotto formidabile pena rigorosamente si comandasse osservarsi le Prammatiche, colle quali è disposto, che le cause prima concluse, fossero le prime a spedirsi, e che le introdotte non si possino, nè si debbano intermettere. Si risponde. *Mandat sua Excel. pragmaticam prædictam omninò, & inviolabiliter observari (a).*

56.
Grazia per la spedizione delle cause prima concluse, e che le introdotte non potessero intermettersi.

Si dimanda, che gli Eletti della Città, quando venissero a trattare negozj del Pubblico, dovessero coprirsì, perche anticamente così osservavasi; vieppiù, che allora venendo nel Collaterale si sedevano, e stavano coperti. Si risponde. *Sua Excellentia maturius deliberabit (b).*

57.
Grazia, che gli Eletti della Città si coprissero, quando venivano a trattare negozj del Pubblico.

Si dimanda l'osservanza di tutte le franchigie, che godevano i Napoletani concedute da' passati Re di questo Regno; con ordinarsi quella al Tribunale della Regia Camera. Si risponde. *Sua Excell. mandat Tribunalibus omnibus in provisionibus omnibus faciendis servari in diminutè immunitates Neap. competentes (c).*

58.
Grazia per l'osservanza di tutte le franchigie, che godevano i Napoletani.

Si dimanda, che quando il Vicerè, o i Regj Tribunali avessero a dare alcun ordine agli Eletti della Città, o suoi Deputati, dovesse loro darsi il titolo d'Illustre, giacche così avea ad essi scritto nell' ultima lettera S. M. Cattolica, e così dovesse praticarsi con Configlieri, e Cavalieri Napoletani ne' processi, che faceansi ne' Tribunali. Si risponde. *Sua Excellentia negotio maturè pensato deliberabit (d).*

59.
Grazia per darsi il titolo d'Illustre agli Eletti della Città, e suoi Deputati.

Si rinnova la supplica intorno alla Commenda di S. Giacomo, acciò s' impegnasse ad aver l'assenso da S. M., giacche i Baroni pagavano la nuova tassa, con

60.
Grazia intorno alla Commenda di S. Giacomo.

D pro-

- (a) *Ibid.*
- (b) *Ibid.*
- (c) *Ibid.*
- (d) *Ibid.*

procurare anche il reale assenso, acciò il Baronaggio avesse potuto tassarli per quella somma, che sarebbe sembrata espediente. Si risponde. *Sua Excell. habita informatione, quæ super hoc tractata sunt, deliberabit (a).*

61. *Grazia perchè i Ministri abitassero in luogo comodo nella Città per alleviar la fatica a litiganti.*
Fu dimandato, che i Ministri dal mese di Agosto in avanti (poiche in quel tempo era in costume cambiar l'abitazioni, come ora si pratica in quello di Maggio) dovessero andare ad abitare in un solo Quartiere della Città, che meglio loro sembrava, perchè in tal guisa i litiganti soffrivan minor fatica in condurre i loro Avvocati per informargli, ed avanzavasi quel tempo, che perdevasi in andare nelle ultime parti della Città ove abitavano. Si risponde. *Sua Excell. decernit hoc non oportere (b).*

62. *Grazia intorno al lusso degli abiti.*
Si dimanda osservarsi le Pragmatiche fatte intorno al lusso del vestire, escludendone i Capitani, e i Capitani d'Infanteria, o altri Ministri, che aveasi già fatto lavorar le vesti. Si risponde. *Sua Excel. mandat servari Pragmaticam (c).*

63. *Grazia per accomodarsi la strada della Puglia.*
Si dimanda accomodarsi la strada di Puglia, e principalmente il Ponte dell'Ofanto, giacche per quella stragittavasi la grafcia della Città, con ordinarli, che in essa s'impiegasse tutto il danaro assegnato per l'altre strade del Regno, fintanto che sembravagli espediente. Si risponde. *Sua Excell. mandat id fieri, quod publico hujus Regni commodo expedire arbitrabitur (d).*

64. *Grazia per aggregarsi le Camere dell'infermeria delle carceri per lo comodo solamente de' Cavalieri carcerati.*
Si dimanda, che le nuove camere fatte sopra l'infermeria delle carceri per sollievo de' carcerati, si aggregassero per nuove carceri solamente de' Cavalieri, e le
anti-

- (a) *Ibid.*
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*

antiche servissero per gli Cittadini di qualità, e gentiluomini forestieri. Si risponde. *Sua Excell. deliberabit prout decet, & expedit (a).*

Una lunga dimanda fu fatta intorno alla pena, e al danno per gli animali, che pascolano ne' luoghi de' particolari de' Baroni del Regno, chiedendosi, che dovesse solamente pagarsi da quelli, che co' loro animali fuora del territorio delle loro Patrie faranno di transito per andare negli erbaggi della Puglia, o che ritornando pascolino in essi. Si risponde. *Habita relatione a Regia Cancellaria Summaria, cui mandat, quod se informet, & S. Excel. referat, providebitur (b).*

Si espone con altra dimanda, che per malizia de' Mastrodatti della Vicaria, e di altri Regj Tribunali si spedivano continue provvisioni in pregiudizio della giurisdizione de' Baroni delle prime, seconde, e terze cause, nulla ostante il possesso, che ne godevano, confermato con provvisioni del Collaterale, e del S. C., talche erano in continue liti per doverse lo mantenere; perciò per evitarli un tal danno, e per non allegarsi per avvenire causa d' ignoranza, si chiede di ordinarsi un libro, in cui si registrassero tutte le ricevute decisive provvisioni in lor favore dal Collaterale, e dal S. C., acciò controvenendosi, si possa esigere la pena in esse comminata. Si risponde. *Sua Excel. mandat servari super hoc provvisiones expeditas, & expediendas, & trasgressoribus penas impositas exigi (c).*

Si espone, che la Terra di S. Lucido in Calabria per le varie incursioni de' Turchi, che avea sofferto, e

D 2

per

65.
Grazia intorno alla pena, e al danno da pagarsi per gli animali, che prendono l'erba ne' luoghi de' particolari de' Baroni.

66.
Grazia per lo riparo della frode usata da Mastrodatti di Vicaria collo spedir provvisioni in pregiudizio delle giurisdizioni de' Baroni.

67.
Grazia per farsi la numerazione de' fuochi nella Terra di S. Lucido, acciò si pagassero gli esattivi.

(a) Fol. 174. a r.

(b) Ibid.

(c) Fol. 174. a r.

per la patita alluvione appena era ridotta a 60. fuochi, ed all' incontro pagava per 170., e per l' ultimo defalco fatto eranfi ridotti a 110., onde non potendo la gente aver questo peso, andava altrove ad abitare, e mancava chi affittava le gabelle, ed i Creditori in 25. mila docati, non avean come soddisfarfi, e neppure la Regia Corte. All' incontro S. M. avendo fatto sapere con sua lettera letta nel Parlamento a' suoi Vicerè, che non voleva gravati i suoi vassalli, ma che pagassero quello, che giustamente dovevano; perciò si dimandava ordinarfi all' Avvocato Fiscale di quella Provincia, che andasse a far la numerazione in quella Terra, acciò pagasse per quei fuochi, i quali effettivamente vi erano. Si risponde. *Non decet obstarè deliberationibus Illustr. Proregum, & Regii Collateralis Consilii (a).*

68.

Grazia per lo riparo del danno, cagionato dai scudi d'oro.

Si dimanda darfi riparo al danno, che nasceva da scudi d' oro, che correvano per la Città, e si risponde: *Jam est provisum (b).*

69.

Grazia, perchè i Cittadini aggregati godessero gli stessi privilegi, come gli oriundi.

Si espone, che la Città, mercè de' privilegj conceduti da' passati Re, confermati poi da Carlo V. e da S.M. potea aggregare, ed allettare qualunque forestiere, il quale poi godea i privilegj al pari di ogni oriundo. All' incontro il S. C. e gli altri Tribunali v' incontravano delle difficoltà intorno al punto del *trabant*, & non *trabantur*, onde si dimandò, che non ostante qualunque altra interpretazione fatta dal S. C. o altro Tribunale, dovessero godere i Cittadini aggregati tutte le prerogative, che godevano gli Oriundi, *maximè ut trabant alios*, per effetto della potestà conceduta agli Eletti in forza de' ricevuti privilegj. Si risponde. *Sua Excell. mandas*

(a) Ibid.
(b) Ibid.

in occurrentibus casibus justitiam fieri (a).

Si dimanda, che i Napoletani per effetto de' ricevuti privilegj tanto nella Dogana di Napoli, come nell'altre del Regno *etiam pro mercibus* non si faccia loro restrizione, non ostante che altrimenti si fosse dichiarato dal Tribunal della Regia Camera, con esser mantenuti nella Dogana di Napoli nel possesso dell' esenzione per loro uso, senza dimostrar privilegio di civiltà, specialmente a' notorj Napoletani, e che con fede degli Eletti della Città siano ammessi per franchi. Si risponde. *Quo ad primum caput fiat justitia, quo ad secundum servari mandat provisiones expeditas tempore Illustrissimi, & Reverendissimi Cardinalis de Granvela (b).*

Si dimanda, che i Macellai godino de' Capitoli conceduti dagli antecessori Re di questo Regno, della sentenza, o sia Laudo del Tribunale di S. Lorenzo nel 1542. e del decreto della Regia Camera, sopra l'immunità, e franchigia per tutto il Regno, nel comprare animali quadrupedi per la grafia della Città, e specialmente per trenta miglia intorno al di lei territorio senza pagar diritto di gabella notata a piazza maggiore, o qualunque altro pagamento secondo l'antico solito. Si risponde. *Regia Camera Summarie audito Regio Fisco se informet, & relationem faciat in Collaterali Consilio, ut provideri possit (c).*

Si dimanda, che si faceffero le relazioni, con assegnare anche particolar giornata per parlarli di alcune grazie chieste nell'ultimo Parlamento, che restarono imperfette, acciò potessero farli alla Città, e al Baronaggio. Si ri-

spon-

70.
Grazia intorno al godersi da Napoletani i ricevuti privilegj nella Dogana di Napoli.

71.
Grazia intorno l'immunità pretesa da' Macellai nella compra degli animali.

72.
Si dimanda destinarsi giornata per proponersi altre grazie.

- (a) Fol. 175,
- (b) Fol. 175. a 1.
- (c) Fol. 175. a 1.

sponde. *Declarentur capita prædicta, & providebitur de die (a).*

73.
Grazia per
frenarsi i Ve-
scovi, i quali
colle scomu-
niche atten-
tavano sulla
giurisdizion
de' Baroni.

Solevano in que' tempi gli Arcivescovi, e Vescovi del Regno por mano sulle giurisdizioni de' Baroni per via di scomuniche, e senza far processo i loro Uffiziali ritrovavansi interdetti; quindi si dimandò darli riparo a cotanto scandaloso inconveniente con ordinarli, che detti Prelati ricorrer dovessero a' Giudici di appellazione, dovendo anche ciò ordinarli in vigor de' Capitoli del Regno. Si risponde. *Sua Excell. censet super contentis in præsen- ti capitulo non oportere aliquas genericas mandare provisio- nes, & siquidem palam est, & cunctis innotescit in omni- bus qui occurrere casus Suam Excel. ceterosque suos præde- cessores omne impendisse studium, de eaque attentari præsu- mebantur in præjudicium Regiæ Jurisdictionis nullum for- tiretur effectum, sicque factum est, quod regia jurisdictio, & auctoritas incolumis extitit, & extat: idque in futurum Sua Excel. præcipuè occurrentibus casibus fieri mandabit ra- ta Barones, Regni de illis certiore reddidisse, & red- dituros esse Suam Excellentiam pro onere eis imminent (b).*

74.
Condotta po-
co prudente
della Città
nel chiedere
l'esposte gra-
zie.

Ecco adunque di quale indole fossero le grazie, che chiedeva la Città, dalle quali poi dipendono diver- se *Prammatiche*, che a suo luogo faran rapportate. Be- ne spesso riduceasi ella a dimandar le stesse cose, e l'os- servanza di quelle decretazioni già una volta ricevute da' passati Sovrani in forza, ed in compenso de' fatti do- nativi. I Vicerè oltrepassar non poteano i fini prescri- ti dalle Reali risoluzioni, e quando altro dimandavasi, tosto si rispondeva, che consultar si doveano i rispettivi Tribunali, onde più sano consiglio sarebbe stato di ivi

(a) *Ibid.*

(b) *Fol. 175. n. 1.*

ricorrere per aver quella giustizia, che come grazia richiedevasi. Se poi la querela raggiravasi nel non esservi osservate le concesse grazie, far questa si dovea contro i Magistrati, i quali erano in colpa, quando a quelle controvenivano; talche essi una manifesta ingiustizia commettevano, e dir si poteano, come occulti nemici del pubblico bene.

Dopo aver parlato delle succennate grazie, che sottoscrritte furono dal Duca di Ossuna a' 4. Gennajo del 1584., altro Parlamento si celebrò dalla Città nel 1585. (benche per errore di stampa ritrovasi notato nel 1587.) con cui nuove grazie si chiederono allo stesso Vicerè, le quali, come vedrassi, lavorate furono sull' istesso conio dell' antecedenti.

75.
Nuove grazie
dimandate
col Parlamento del
1585.

In primo luogo fu dimandato darli riparo all' estorsioni, che commetteansi da' Commissarj, e subalterni de' Tribunali, quando portavansi ad eseguire i ricevuti ordini, non poco danno cagionando alle Università per gli loro alloggi, onde voleasi, che gli Uffiziali delle Terre potessero prendere informazione delle controvenzioni, che usavan costoro contro il disposto dalle Regie Prammatiche. A questa supplica, che dar poteasi al Vicerè senza il bisogno di convocare un Parlamento, fu risposto. *Placet Regno.*

46.
Grazia per
darsi riparo
all' estorsioni
che commetteano i
Commissarj, e
loro Subalterni
girando per le
Università del
Regno.

Sue Excel. ut supplicatur, his tamen Commissariis exceptis, qui pro capiendis delinquentibus, vel causa ardua, & secreta transmittuntur, ne exhibitione commissionis fiat prejudicium Regio Fisco (a).

Egli è a crederli, che allora i Banchi avessero sofferto le istesse sciagure, che hanno incontrato a' nostri tempi, onde fu dimandato osservarsi la Prammatica di Carlo V. promulgata contro quei, che fallivano, cioè di

77.
Grazia per
punirsi i delitti di
Banco, e intorno
al lor governo.

(a) Fol. 176. s. 1.

di doverfi forgiudicare, se non comparivano dopo sei giorni della loro mancanza. Voleasi ettesa questa Prammatica per quei, che mancassero per disgrazia, o per colpa di Minutri, ed altresì per lo Cassiere, Libro maggiore, e Pandettario, con doverfi dare in ogni anno il bilancio così degli effetti del Banco, come della Casa al Ministro destinando dal Vicerè, imponendosi pena di morte naturale, quando in tal bilancio alcuna falsità si ritrovasse. Di più dovea ordinarsi, duplicarsi la solita pleggiana, senza darfi i pleggi meno di ducati cinque mila con obbligarsi *in solidum*. Dovea anche imponersi pena corporale contro quei, che faceansi scrivere creditori del Banco senza averci danaro, dovendo perciò rispondere quei, che avean dato la pleggiana. Ecco la risposta. *Mandat Sua Excel. quod servetur Regia Pragmatica etiam quo ad casus in ea contentos, verum bilanciium effectuum Banci quolibet biennio presentetur Commissario deputando per Suam Excel. quo non reperto vero, bancherii puniantur poena falsi, incidantque in eandem poenam falsi fidejussores, qui procumbunt se describi creditores Banci, & non sint iidemque fidejussores pro rata, pro qua fidejubeant teneantur in solidum, in appositionibus Bancorum Sua Excell. providebit super quantitibus fidejussorum (a).*

78.

Grazia per
prenderfi gli
obblighi de
Mastrodatti
in capite.

Dimandato fu, che gli obblighi si prendessero da Mastrodatti *in capite* in qualunque Tribunale, con sottoscriversi da colui, che obbligavasi, e quando non sapesse scrivere, dovesse intervenire un altro Mastrodatti per collega, restando nulle tutte le obbliganze, che altrimenti si farebbono prese. Si risponde: *Placet, quod non capiantur obligationes per Scribas, sed per Magistros Actorum in capite, qui teneantur facere fidem, quod habeat*

(a) Fel. 176. a 1.

beat notas personas contrabentium, vel saltem ex relatione duorum testium sibi cognitorum (a).

Si replica la dimanda per terminarsi la strada di Puglia, come utile per lo tragitto della grascia della nostra Città, e si risponde. *Placet, quod fiat cum omni diligentia (b).*

79.
Grazia per terminarsi la strada di Puglia.

Si dimandò d'imponersi pena corporale a quei, che soddisfatti del debito, ne dimandassero di nuovo il pagamento. Si risponde. *Placet quod contra perentes debitorum alias satisfactum, si sunt nobiles imponatur poena relegationis per triennium, si sunt ignobiles, poena irremissum, dummodo actores sint principales, cum quibus debitorum est contractum, & de satisfactione constet per scripturas publicas, vel apocas de jure validas (c).*

80.
Grazia per lo castigo di quei che dimandano il debito già loro soddisfatto.

Fu dimandato, che in tutti i Tribunali, mentre si ha lite tra' concorrenti intorno alla dilazione quinquennale, o altra maggiore, o minore, che fosse non potessero interponersi decreti, e farsi salvaguardie a' debitori sì per la persona, come ne' beni, nè impedirsi intanto incusarsi l'obbliganze, o la liquidazione degl' istromenti, ancorche la lite pendesse nel S. C., o in altro Tribunale per appellazion di sentenza fatta in favor de' creditori concorrenti, col notarsi tutte le salvaguardie fatte; se n'brando giusto, che fintanto non sia terminata la lite con sentenza, che avesse la sua esecuzione parata, non dovesse impedirsi il creditore di conseguire il suo credito cogli rimedj necessari, vieppiù perche la maggior parte de' concorrenti son fraudolenti. Si risponde. *Placet prout supplicatur (d).*

81.
Grazia per non concedersi salva guardia a' debitori pendente la lite sulla dilazione quinquennale.

Tom. VIII.

E

Al-

(a) Fol. 177.

(b) Ibid.

(c) Ibid.

(d) Ibid.

82.
Grazia intorno al doversi regolare il giudizio della liquidazione degli istrumenti.

Altra supplica fu data in rapporto della liquidazione degl' istrumenti *via ritus*, perche si ordinasse, che gravandosi il debitore con supplica nel S. C., non potesse questa ammetterli, se non fatto il deposito del suo debito, o vero posto dentro le carceri, senza riceverli la peggioria praticata a darli di ubbidire agli ordini del S. C. per esser questa una salvaguardia in danno de' creditori. All' incontro se poi il S. C. dichiarasse di non esser ben liquidato l' istrumento, in questo caso il creditore, oltre la pena dovuta al Regio Fisco, e restituzione dell' esatto, avesse dovuto pagare la decima parte del suo credito al debitore, per cui avea liquidato l'istrumento, dovendo intendersi lo stesso, per le obbliganze *penes acta* da praticarsi anche in tutti i Tribunali del Regno. Si risponde. *Servetur ritus M. C. Vicaria, & ut creditores quantitates sibi debitas citius consequantur, & debitoribus, ut conveniet subveniatur. Placet, quod si relatio non fuerit facta in S. C. infra quindecim dies, M. Curia procedat, non obstante relatione facienda (a).*

83.
Grazia per osservarsi le pandette de' Mastrodatti, con evitarsi l'estorsioni.

Finalmente si dimandò, che i Mastrodatti, Scrivani, e Portieri de' Regj Tribunali osservassero le pandette, e le Regie istruzioni, che hanno per gli loro uffizj per evitarli l'estorsioni, che fanno. Si risponde. *Placet, quod serventur pandectae, & Regiae instructiones, & in casu controvencionis, & non observantiae puniantur poena in Reg. Pragmatica contenta, & etiam poena corporali nostro arbitrio reservata (b).* E queste si furono tutte le decretazioni sottoscritte dal Duca di Ossuna a' 25. Febbrajo del 1585. a richiesta della supplica data a lui dalla Città nel Parlamento.

Ab-

(a) Fol. 177. & a. 2.

(b) Fol. 177. a. 2.

Abbiamo poi un privilegio di grazie spedite dal Re Filippo II. in Madrid colla data de' 9. Dicembre del 1586., il quale fu esecutoriato in Napoli dal Conte di Miranda a' 20. Marzo del 1587. Del suo contenuto se ne darà una succinta parafrasi, la quale è necessaria, per saperfi la concatenazione, che hanno le grazie, delle quali in effo si parla con quelle, che altra volta furono richieste, e che ricevertero le già trascritte decretazioni; poiche tanto ei fa d'uopo di eseguire per ben intenderfi l'istoria delle nostre leggi.

84.
Grazia concessa nel 1586. di Filippo II. intorno alla successione feudale.

Va rammentando il Re le ricevute suppliche cogli antecedenti Parlamenti del 1577., e 1580. per mezzo del Marchese di Mondejar, e D. Gio: Zunica allora suoi Vicerè nel nostro Regno. Si trascrivono tutte le decretazioni cadute in rapporto della successione de' feudi nella linea collaterale, e de' fratelli ne' feudi nuovi. In fine diceasi dalla Città, che ne' feudi antichi restava ampliata la successione nel quarto grado secondo la computazione della legge civile, quando però vi concorre la qualità masculina nella persona, che vuol succedere a quella, cui si succede, e nello stipite, donde s'è l'uno, che l'altro discende, or comechè per le leggi del Regno non dovea farsi differenza nella successione de' feudi tra la qualità masculina o femminina, e ne' feudi nuovi essendosi ammessa la successione de' fratelli e forelle, i quali mentre succedono al loro zio, rappresentano la persona, e' il grado almeno del loro padre, quindi per evitarfi gl'inconvenienti, che potrebbero nascere, cioè di esser preferita la forella nella successione de' beni feudali del fratello in esclusione del figliuolo dell'altro fratello, il quale come maschio deve preferirsi, o pure, che un fratello primogenito sia preferito in detta successione al figlio del fratello primogenito premorto, potea degnarsi

85.
Si rammentano le precedenti suppliche date su tal punto, e l'ultima, cui risponde il Re.

S. M. di ordinare, che nella successione de' feudi antichi nel quarto grado si considerasse la qualità masculina nel modo come si considerava nella successione del terzo grado; di sorte che restasse semplicemente ampliata la successione nel quarto grado, ed in quella de' feudi nuovi restassero abilitati i figli del fratello *utriusque sexus*, intendendosi così tolta la condizione ne' feudi, che si compravano da particolari, come si era tolta la condizione per quelli, che furon venduti dalla Regia Corte. La risposta fu questa: *Quantum ad feuda nova, & vetera Sua Regia & Carb. Majestas nihil vult innovari, verum in reliquo, quod attingerit, Regni optatis annuendum statuit, ut modo omnis fraudi locus præcludatur (a).*

86.
Grazia concernente all'assenso del Capitolo per l'obbligo de' beni feudali.

Fa poi la Città di nuovo parola dell' ultima decretazione ricevuta sulla supplica data in riguardo dell' assenso sopra i beni feudali per la dote, e di quanto da esse dipendesse, onde si dimandò di ordinarli, che tale assenso partorisse l'ipoteca in favor di tutti quelli, a' quali deve farsi pagamento per la restituzione di tai doti, mutuo, o interusurio secondo la forma de' stipolati Istrumenti. Si risponde: *Placet Reg. & Carb. Interdum tamen præjudicium Reg. Curie, quandocumque quomodocumque dicta feuda ei devolventur (b).*

87.
Si ripete la domanda per non giudicarsi le cause fuora del Regno.

Sul punto di non doverli giudicar le cause del Regno, di nuovo la Città va ripetendo tutte le ricevute grazie da predecessori Regnanti, e finalmente l'ultima decretazione ricevuta da Filippo II. su questo punto, e come se di essa non fosse appieno soddisfatta prega il Re a rispondere per *verbum*. *Placet simpliciter, vice*

(a) Fol. 179.

(b) Fol. 179. e r.

viieppiu perche avea preinteso di essersi ordinato, che nella causa vertente tra 'l Duca di Sessa, e quello di Torre maggiore non si pubblicasse la sentenza, ma dovessero inviarsi al Re i voti colle ragioni, sulle quali eranfi appoggiati, lo che era contro alla forma de' Capitoli. Si risponde: *Placet Regiæ & Cath. Majestati omnia Capitula eidem Regno hactenus concessa ad unguem observentur (a)*.

Di questa grazia però quasi mai si è tenuto conto, e specialmente nell'ultimo governo dell'Imperador Carlo VI. poiche per causa di rilievo sovente ordinavasi di rimetterfi i voti a quel Supremo Consiglio d'Italia senza pubblicarsi. Inconveniente però è questo, che la nostra Città non è più in periglio di assaggiarlo, poiche gode la felice sorte di aver presente il suo Sovrano, onde implicitamente gode la tanto bramata grazia.

Dopo questa vien poi l'altra dimanda, che si ripete per la conferma degli assenti prestiti da' Vicerè, come fu dimandato co' Parlamenti del 1568. e 1570., e si risponde: *Placet Regiæ, & Cathol. Majest. Regni postulationi in hoc annuere (b)*.

S'inferisce poi la copia delle grazie concesse col Parlamento del 1580., colle loro decretazioni, cioè quella, che riguardava la successione de' Fratelli, e Sorelle ne' Feudi nuovi, quella che raggiravasi intorno al potersi concedere da' Vicerè gli assenti per l'obbligo de' beni feudali anche titolati, e perche la Città non ritrovavasi contenta delle ricevute risposte, ne ripetè le suppliche, onde ne ricevè la seguente decretazione. *Placet etiam Sux Regiæ & Cathol. Majestati concedere dicto*

Re-

88.
Questa grazia non è stata poi osservata.

89.
Di nuova si dimanda la conferma degli assenti dati da' Vicerè.

90.
Chiede la Città risposta più precisa sulla supplica data per la successione feudale.

(a) Fol. 180. a r.

(b) Ibid.

Regno, quod postulat in hoc tertio capite, ea tamen conditione, & pacto adjecto, quod virtute ejus assensus per suum Viceregem praestiti obligationi, & hypotheca feudorum titularum non possit ullo modo demum deveniri ad venditionem dictorum feudorum titularum jam obligatorum, & hypothecatorum, nisi obrenta prius licentia, & assensu a praefata Catholica Majestate ad dictam venditionem dictis feudis titularis faciendam (a).

91.
Ripetonsi le
suppliche per
provvedersi
gli Uffizj a
Regnicoli, per
essersi presen-
tata l'occasto-
ne di eseguir-
si la grazia.

Si ritorna al punto di provvedersi gli uffizj a' Regnicoli, ricordandosi le prime dimande, e le ricevute risposte. Poi si soggiugne essersi fatto il caso di doverfi eseguir la grazia, perchè era morto il Reggente Albertino, nè si era ancora provveduta questa piazza nel Collaterale, quando che le due piazze de' Reggenti forestieri, mai eran vacanti; quindi supplicavasi, che sempre esser vi dovessero due piazze de' Regnicoli; e comechè era morto il Reggente Revertera, si fosse provveduta questa piazza alternativamente, cominciandosi, come farebbe stato in grado a S. M. Parimenti diceasi, che intorno alla provvista dello Scrivano di ragione ~~era~~ stabilito, che dovesse esser regnicolo, non si era osservato, e a' ricorsi fatti, si era risposto, *cum primum officium rursus ad Curiam devolvatur Sua Carb. Maje. observationi gratiae eidem Regno concessae omnem rationem habebit*, onde essendo avvenuto anche questo caso, chiedesi l'esecuzione di tal grazia. Faceasi anche presente di essersi determinato, che nel S. C. e nella Reg. Cam. della Sommaria dovessero provvedersi le cariche per due terze parti a' regnicoli, e per l'altra a' forestieri, lo che neppure si era osservato, perchè allora nel S. C. eranvi sei piazze occupate da' Forestieri, e undici da' Regnicoli,

(a) Fol. 181. & c. r.

li, e nella Reg. Cam. vi erano tre piazze di Regnicoli, e tre di Forestieri, onde supplicavasi, che nel caso delle nuove proviste da farsi nel S. C. dovessero esservi dodici piazze di Regnicoli, e quattro nel Tribunal della Camera.

Altra lagnanza facevasi con dirsi, che sebbene S. M. si avesse serbato al suo arbitrio il provvedere al Regnicolo, o al Forestiere la piazza di Presidente del S. C., e di Luogotenente della R. Camera, era avvenuto, che li cinque ultimi Luogotenenti della Camera erano stati tutti forestieri, onde in caso di vacanza supplicavasi, che fosse regnicolo, e quando stimasse di provvederne un forestiere, avesse stabilito, che il Presidente del S. C. fosse stato sempre Regnicolo.

92.
Altre ragioni si adducono per doverla conseguire.

In oltre ricordavasi la supplica data per la provista del Generalato delle Galere, e de' loro Capitani in persona di Regnicoli, onde di nuovo si ripeteva per ottenerne grata risposta. Ma questa fu così concepita sopra tutti i suddetti capi. *Sua Regia & Cath. Maje. mandat servari dicto Regno ad unquem, & inviolabiliter gratias, concessiones, & privilegia sibi hactenus super hoc concessa, & concessas (a).*

93.
Si ripete la supplica per provv. dersi a Regnicoli la carica di Generale, e Capitani della galere.

Fu dimandato con altro Capitolo, che dovesse destinarsi, ed inviarsi un Visitatore, poiche da alcuni anni ne mancava, per fare una general visita sul Ministero, acciò il buon Ministro fosse stato remunerato, e corretto il cattivo: Su di che fu risposto. *Jam super hoc caput per suam Majestatem fuit opportunè provisum (b).* E per vero dire troppo necessarie riputavansi tai visite, perciocche, come i Medici stimano, che da volta in

94.
Si dimanda inviarsi un Visitatore per visitare il Ministero.

vol-

(a) Fol. 181. a r. & 182.

(b) Fol. 182.

volta purgar si dovesse il corpo umano, scaricandolo di tutti quei cattivi umori, che ne pregiudicano la salute; tanto più opportuna sarebbe la stessa medicina nel corpo morale del Ministero, acciò la salute del Pubblico ne riportasse il dovuto sollievo.

95.
Si dimanda
non potersi
prender la
gente per an-
dare a servi-
re nella guer-
ra.

Si disse anche con altro Capitolo, che nel passato anno il Marchese di Mondejar avea preso a forza moltissima gente per andare a servire nelle guerre da guastatori, la quale non avvezza a sì fatto mestiere, era quasi tutta morta con gran discapito delle Univerità, oltre le sofferte estorsioni praticate da coloro, che far se doveano la scelta, quindi supplicavasi il Re a dispensare i suoi Vassalli da sì fatto servizio. Fu risposto. *Quantum ad hoc sextum caput atinet, debet maximè Sue Majestati in delectum fossorum minime fuisse servatum modum, quo minori cum onere dicti Regni id fieret, dabitque deinceps operam, ne præter æquum & justum sui in Regno subditi graventur.* (a).

96.
Si dimanda
darsi qual-
che ajuto all'
ordine de'
Chierici Re-
golari recen-
temente isti-
tuito.

Recente era in quel tempo la fondazione seguita de' Chierici Regolari, che risedevano nella Chiesa de' SS. Apostoli, come altresì quella de' PP. Gesuiti, ora espulsi, e comechè sul primo nascere de' loro istituti, assaggiavano essi, e specialmente i primi anche non poca strettezza per la loro abitazione, la nostra Città, che ha sempre abbondato di una religiosa pietà, stimò di supplicare il Re, perche loro dasse qualche ajuto per poter comodamente abitare; ma quello rispose. *Cum se offeret occasio memor erit Sua Majestas intercessionis dicti Regni, & horum Religiosorum, pro quibus supplicant, rationem habebit.* (b). Delle smisurate ricchezze acquistate poi da' Gesuiti, non acca-

(a) Fol. 182.

(b) Fol. 182. & s. 1.

de ora parlarne, e specialmente nel nostro Regno, perche in occasione della loro meritata espulsione, si è reso troppo noto. E per quanto tocca a' Chierici Regolari de' SS. Appostoli, come quasi due secoli addietro non avean tetto da covrirsi, son ridotti specialmente in Napoli in tanta polizia, a segno che il loro spazioso Chioffro si rende degno di essere osservato da' Forestieri, e molto proprio è riuscito per tenerci entro quei Padri di una scelta nobiltà per adempiere al loro istituto.

Finora ho fatto uso del primo *Tomo del Volume* delle grazie concesse, dell'edizione di Venezia del 1588., la quale è scorrettissima nelle parole, e nella data de' tempi, e meriterebbe una più corretta impressione. Ora passo alle seguenti grazie concesse da Filippo II., come son registrate nel secondo *Tomo*, che porta l'edizione di Milano del 1719., benchè sembri in Napoli impresso.

In esso si fa avanti sul principio il Parlamento raunato in S. Lorenzo a' 9. Dicembre del 1586. per fare un donativo di un milione e 200. mila duc. per la richiesta fattane da Madrid dal Re a' 26. Luglio di detto anno. Fu appuntata la dimanda di diverse grazie da farsi tanto a Filippo, come al suo Vicerè, allora il Conte di Miranda. Si trasefsero a tal uopo i Cavalieri Deputati, e 'l fabbro di queste grazie fu Orazio Teodoro Avvocato in quel tempo della Città, e dopo aver ricevuto l'approvazione, furon quelle rimesse in Ispagna per esser decretate. Si contenero esse in VII. Capitoli, ed eccone un succinto epilogo, che se ne fa per comodo de' Lettori.

I. Si dimandò la spedizione di tutte quelle grazie chieste ne' Parlamenti del 1583., e 1584., che non ritrovavansi spedite. Fu risposto. *Jam Reg. & Carb.*

F

Ma

97.
Si espongono le grazie concesse nel II. loro Volume.

98.
Si rammenta il Parlamento tenuto nel 1586.

99.
Si dimanda la spedizione di tutte quelle grazie fino allora non spedite.

*Majestas Capitula bis proximis annis a dicto Regno postu-
lata expediri iussit (a).*

100.
Si dimanda,
che uniti la
più parte de'
Deputati, po-
tessero trat-
tar negozj di
Città.

II. Che dovesse rinvocarsi l'ordine fatto dal Duca di Ossuna di non poterli trattar negozj di Città, quando non fossero uniti tutti i Deputati; ma essendo questi nella maggior parte, potessero trattare, e risolvere ciò, che occorreva per gli pubblici affari. Fu risposto. *Placet Reg. & Carb. Majest. dicto Regno concedere, quod ab eo postuletur in hac re, dum tamen omnes Deputati, qui intervenerint, legitimè vocati sint, atque in congregatione interveniant saltem duæ partes ex tribus Deputatorum, & quod resolutio fiat cum votis majoris partis eorum, qui intervenerint (b).*

101.
Si dimanda
da conferma
di tutte le
alienazioni
de' Feudi,
concessioni,
e
ampliamenti
di uffizj, che
ricevertero l'
assenso da
Vicerè.

III. Che confermar si dovessero tutte le alienazioni de' Feudi, concessioni, ampliamenti di uffizj, le quali ricevertero l'assenso de' Vicerè pro tempore, con farsi la decretazione per *verbum placet simpliciter*, supplendosi ogni difetto *ex certa scientia*. Si risponde. *Placet Reg. & Carb. Majestati confirmari omnes assensus per suos Vicereges concessos super alienationibus; vel contractatione Feudorum, & servata forma assensuum; dum tamen in his concedendis dicti Vicereges se continerint intra limites Pragmaticæ, & præstitis eis super eo concessis: & quantum attinet ad eos assensus, qui a Viceregibus contra Pragmaticæ formam concessi sunt, per Regiam & Carb. Majestatem in eo providebitur, cum dicti assensus coram se præsentati fuerint: & quantum attinet ad confirmationem assensuum annullatorum ob non servatas condiciones in eis contentas, Placet Reg. Majestati eos concedere, dum tamen hac de causa minimè transferatur dominium feudorum il-*

lius

(a) Vol. 2. Fol. 5.

(b) Ibid.

*lius, qui in ipsis non habet successorem in eum, qui ha-
buerit (a).*

IV. Che per esser difficile, e lunga la navigazione de' bastimenti, i quali dall' Apruzzo, e dalla Puglia debbono condurre i grani per l'annona di Napoli, si permettesse alla Città di provvedersene dalla Sicilia, da dove con più facilità potea venire, e quando fosse poi giunto, sia lecito di estrarfi altrettanto grano dal Regno franco di tratta, e nuovo imposto, giacche l'importo di questa verrebbe ad esigersi in Sicilia, ed in tal guisa cessava il pericolo di ogni penuria. Si risponde. *Placet Reg. & Carb. Majest. concedere ad triennium dicto Regno, quod per ipsum supplicatur; dum tamen extractio frumenti a praedicto Regno Neapolitano eodem anno fiat, quo facta fuit extractio a Regno Siciliae pro victu fidelissimae Civitatis Neapolitanae: cumque extractio grani a praedicto Regno Neapolis fienda majoris pretii sit, quam quae a Sicilia fit, vult Regia Majestas rationem haberi per Officiales suos, qui caveant, ne aliquid damnum juribus civilibus inferatur (b).*

102.
Si dimanda l'estrazion de' grani dalla Sicilia per l'annona di Napoli, e quelli venuti, permettersi l'estrazion de' grani dal Regno.

V. Che ne' contratti di vendita di cose burgenfatiche, solendo il venditore per evizione, e per cautela del compratore obbligare i beni feudali precedente Regio assenso, comechè questo ordinariamente si accorda colla clausola *pro se & heredibus in corpore*, da ciò ne nasceva, che morendo il compratore, o il creditore senza legittimi successori in feudo, ancorchè si trattasse di rendita burgenfatica, e il credito passasse in beneficio di persona straniera, questa non avrebbe potuto esercitar l'ipoteca sopra i beni feudali in vigor della promessa evizione,

103.
Si dimanda la grazia per potersi estendere l'assenso riguardo all'evizione per l'obbligo de' beni feudali.

F 2

per

(a) *Ibid. & s. 1.*

(b) *Fol. 6.*

per non essere erede *ex corpore* dell' acquirente , ed ecco estinta l'ipoteca in beneficio del possessor del Feudo , o de' Creditori posteriori . Quindi si dimandò , che negli assenti dati fino allora per tali ipoteche , s'intendessero conceduti in beneficio di tutti quegli eredi estranei , ne' quali passava la rendita burgenfatica , e l'azion personale , nulla ostante , che negli assenti vi sia la detta clausola *pro se & heredibus ex corpore* : e negli assenti da darsi per l'avvenire , dovesse farsi uso della clausola *pro se , & heredibus , & successoribus quibuscumque* ; potendosi anche determinare , che gli eredi estranei in virtù di questa grazia non potessero aver ricorso sopra alcun feudo posseduto dalla Regia Corte , o che questa l'avesse venduto con promessa di evizione . Si risponde . *Quantum ad hoc caput attinet Reg. & Cath. Majestas nihil vult innovari in assensibus hactenus jam expeditis : in illis tamen , qui post hac concedentur , Placet Reg. & Cath. Majestati concedere dicto Regno , quod per ipsum supplicatur ; dum tamen in hoc minime comprehendantur feuda devoluta , vel devolvenda in Regia Curia , vel possessa a feudatario non habente successorem in feudo , nec feuda , pro quibus Curia nostra de evictione tenetur ; minimeque ea , ex quorum hypotheca , & alienatione aliquod detrimentum hac de causa Regiæ Curie generari possit : his enim in casibus vult Sua Reg. Majestas interpretari , & declarari assensum fuisse expeditum in antiqua forma reducente , & declarante pro heredibus ex corpore , non obstante clausula apposita , vel apponenda pro heredibus , & successoribus quibuscumque (a) .*

104.
Grazia per non doverfi ponere in questione i conceduti indulgi .

VI. Che gl'indulti una volta conceduti, non si potessero nuovamente ponere in questione in verun modo,

e da

(a) Fol. 6.

DEL REGNO DI NAPOLI. LIB. XXVIII. 45

e da qualunque Tribunale, anche a riguardo di quelli che fossero annullati o da Giudici ordinarj o delegati, o si pretendessero annullare, o pendesse lite sopra di essi. Si risponde: *Placet Regi & Carb. Majestati concedere dicto regno, quod per ipsum supplicatur in his indultibus, qui legitime hactenus sunt concessi, atque in aliis plena iustitia partibus ministret (a).*

VII. Che gli assenti Regj da spedirsi in favor de' Luoghi pii dovessero esser perpetui, poiche in vigor della *Prammatica* del 1531. dell' Imperador Carlo V. tra' capi vietati a' Vicerè di prestar gli assenti, vi era questo. *Primo ubi bona feudalia ad Ecclesiam, Monasteria, vel Universitates deveniri possint.* Quindi fu, che negli assenti prestati per l'ipoteca de' beni feudali in beneficio di Chiesa, Monastero, o Luogo pio si ponea la clausola, che se per esecuzion de' convenuti patti, avesse dovuto alienarsi la roba feudale, se ne fosse fatta vendita a persona abile. Di poi erasi cominciato ad accordar gli assenti per soli quindici anni *tantum*, e perche avvenir potea, che per trascuraggine de' Governatori de' Monasteri, Chiese, e Luoghi pii si tralasciasse di ottenere la prorogazion di tale assenso, onde erano in pericolo di perdere i loro crediti, oltre la spesa, che far doveano, perciò chiedesi la grazia, che tutti gli assenti da spedirsi, dovesero esser perpetui colla clausola osservata per tutto il tempo passato, e così dovesse anche intendersi per tutti gli assenti passati. Si risponde. *Placet Reg. & Carbolicae Majestati dicto Regno concedere, quod per ipsum supplicatur. Jubet in assensibus jam concessis reduci ad formam antiquam, quam clausulam quin-*

109.
Grazia per
esser perpe-
tui gli assenti
Regj da spe-
dirsi in fa-
vor de' Luo-
ghi pii.

decimo

(a) Fol. 7.

decim annorum, & in concedendis minimè limitari tempus (a).

106. *Sieguon le grazie dimandate al Conte di Miranda.* Qui han termine le grazie concesute da Filippo II., le quali appariscono sottoscritte in Vallisoletto a' 2. Febbrajo del 1587. A quelle sussesguono le altre, che la Città dimandò al Vicerè Conte di Miranda collo stesso Parlamento del 1586., e sono nel numero di XXI. con quell' ordine, che ora si trascrivono.

107. *Dovesse prefiggersi il tempo alle Università a poter chiedere il demanio.* I. Che si prefiggese il termine da poterli dimandare il demanio dalle Università per togliersi le liti, e l'incomodo de' Baroni. Si risponde. *Placet quod de hinc in antea Universitates Regni admittantur ad petendum se admitti ad Regium demansum infra annum tantum a die capture possessionis; & quod elapso dicto anno, non admittantur amplius; etiam per viam restitutionis in integrum (b).*

108. *Non potessero i Vassalli esimersi dalla giurisdizione de' Baroni con farsi locati della Dogana di Foggia.* II. Che i Vassalli de' Baroni non potessero esimersi dalla loro giurisdizione con aggregarsi a' locati della Dogana di Foggia. Imperciocchè da taluni anche frode commetteasi, poichè alcuno avendo a cagion di esempio trenta vacche, le indoganava sotto nome di tre, i quali poi come locati godevano i privilegj. Si risponde. *Occurrentibus casibus S. E. non permittet fieri fraudes in presenti Capitulo contentas, & saliter quod non auferatur jurisdictio Baronibus (c).*

109. *Avanzarsi i salarj per gli animali, che servono alla Regia Corte, e a Baroni.* III. Che dovessero accrescersi i salarj, i quali secondo la *Prammatica* di Ferdinando I. si pagavano tanto dalla Regia Corte, quanto da' Baroni per gli servizj, che loro si prestano cò' loro animali. Si risponde. *Regia.*

(a) Fol. 7.

(b) Fol. 8.

(c) *Ibid.*

gia Camera Summarie referat cum voto (a).

IV. Che le Terre del Regno non fossero obbligate alla custodia gratuita de' carcerati Regj, ma mediante *justo salario* da pagarsi loro dalle Regie Udienze, e Regj Commessarj da' proventi, che si eliggevano. Si risponde. *S. E. mandabit de hoc fieri provisiones necessarias (b).*

V. Che i Regj Commessarj non potessero condurre la gente, di cui si servivano nel viaggio, più oltre della prima Terra, che si ritroverà nel diritto cammino, con tassarsi anche il numero delle genti, o bagaglio, che ciascun di essi dovrà prendere. Si risponde *S. E. mandabit fieri provisiones necessarias super hoc Scribæ portionis, dummodò distantia non sit major duodecim milliarium (c).*

VI. Che fossero tenuti i Commessarj ai danni, ed estorsioni, che faceffero i loro Soldati per le Terre. Si risponde. *Placet de hoc fieri provisiones necessarias (d).*

VII. Che si desse riparo agli eccessi de' Commessarj, che commettevano contro i Cittadini delle Terre del Regno, quando andavano contro de' fuorasciti. Si risponde. *Idem est provisum per provisiones generales, quas S. E. mandat servari (e).*

VIII. Che i pesi, misure, e Portolanie delle Terre si fossero vendute a' Baroni, acciò si evitaffero l'estorsioni de' Commessarj, giacchè questi giugnendo in alcuna Terra, sotto il pretesto della composizione delle pene incorse, estorquevano somme dalle povere Università
sen-

110.
Non esser tenute le Terre del Regno alla gratuita custodia de' carcerati.

111.
Come doveffero i Commessarj far uso della gente, che prendevano a lor servizio.

112.
I Commissarj fossero tenuti per le persone facceansi da loro Soldati.

113.
Darsi riparo agli eccessi de' Commessarj.

114.
Vendersi a' Baroni le giurisdizioni delle portulanie, pesi, e misure.

(a) *Fol. 9.*
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*
(e) *Ibid.*

senza gastigarfi i delinquenti, e senza accomodar le strade; quale inconveniente restava evitato, perche i Baroni, e le Università, che compravano queste giurisdizioni avrebbono avuto la cura di non far vendere, e comprare con pesi e misure false, e di far accomodar le strade; ed oltre ciò con tal vendita somma rilevante si sarebbe ricavata; onde bisognava con espressa *Pragmatica* aumentar la pena contro di tai *Commessarj* tanto di pesi e misure, che della Portolania per terra, e toglier la pena imposta a' Sindaci, ed Eletti, perche in tal guisa scovrivanti l'estorsioni. Si risponde. *Placet quod fiat Pragmatica, augendo poenam triremium per quinque annos; O quod a dicta poena eximantur Capitaneus, Syndicus, O Electi, ut facilius veritas inveniri possit (a).*

115.
Darsi riparo
al danno, che
faceano le In-
fantarie ne'
loro transiti.

IX. Che si prendesse espediente per rimediare al grave danno, che recavano le Infanterie nell' alloggiare nelle Terre del Regno, così anche per gli bagagli, che prendevano dalle medesime. Si risponde. *Jam est provisum per provisiones generales, quae S. E. mandata servari (b).*

116.
Ripararsi l'
estorsioni, che
faceansi da
Commessarij
delle Regie
Galere.

X. Che si desse rimedio all' estorsioni, che commettevano i *Commessarij* delle Regie Galere ne' partiti di legname, o altro. Si risponde. *Providebitur taliter, quod Populi, O Universitates Regni non gravabuntur (c).*

117.
I Padroni de-
gli erbaggi
doveffero pa-
garfi in Fog-
gia nel mese
di Aprile.

XI. Che i Padroni degli erbaggi fossero pagati in Foggia nel mese di Aprile prima, che il danaro pervenisse nella Reg. Tesoreria. Si risponde. *Placet, ut sup- plicatur (d).*

XII.

(a) Fol. 9. O 10.

(b) Fol. 10.

(c) Fol. 10.

(d) Ibid.

XII. Che dovesse darsi riparo all' estorsioni , che
 commetteansi da' Commessarj della fabbrica di S. Pietro ,
 con interponersi col Pontefice Sisto V. , acciò le compo-
 sizioni fatte con uno di essi non si abbiano a rivedere
 da altri , inquietandosi quei , che già avean pagato . Si
 risponde . *Providebitur prout convenit , & mandabitur de-
 putari Judicem primarum causarum dictæ Fabricæ ad in-
 quirendum Commissarios de eorum excessibus (a) .*

118.
*Ripararsi p
 estorsioni, che
 faceansi da'
 Commessarj
 della fabbrica
 di S. Pietro.*

XIII. Che negl' istrumenti liquidi , polize bancali ,
 o altre scritture sottoscritte dal debitore , e da tre testi-
 monj non si potesse addurre dal debitore eccezione alcu-
 na , se non fatto prima il deposito , e che sia carcerato .
 Si risponde . *Placet , quoad apochas directas Banco tan-
 rum (b) .*

119.
*Non poterse
 opponere ec-
 cezione dal
 debitore in
 vigor di poli-
 za bancate .*

XIV. Che dovessero riformarsi le tante clausole ,
 e formole , che appongansi da' Notaj negl' istrumenti , on-
 de far si dovessero tanti formularj , quanti sono le spe-
 cie de' contratti con distendere appieno tutti gli & cetera ,
 e secondo questa forma dovesse concepirsi poi ogni
 contratto ; qual formulario potrebbe conservarsi in un luo-
 go pubblico da destinarsi da S. E. e così si toglierebbo-
 no i dispendj , e le liti , che per tal effetto si soffrono .
 Si risponde . *Sua Excell. mandabit Sacro Consilio , quod
 faciat super hoc consultationem , qua habita , providebit ,
 prout convenit (c) .*

120.
*Dovessero ri-
 formarsi le
 tante clauso-
 le , che si
 mettono da'
 Notaj.*

XV. Che le donazioni , i vincoli , o fedecommes-
 si , che si farebbono da qualunque persona del Regno ,
 dovessero registrarli ne' pubblici registri da destinarsi da
 S. E. per Napoli , e per le Provincie fra 'l termine di

121.
*Dovessero
 scriversi tra
 sei mesi ne'
 pubblici re-
 gistri le do-
 nazioni, vin-
 coli, e fede-
 commessi per
 avere il loro
 effetto.*

Tom. VIII.

G

sei

(a) *Ibid.*
 (b) *Ibid.*
 (c) *Fol. 11.*

sei mesi, lo che non adempiuto tra 'l corso di sei mesi, tutto restasse di niun vigore, con ordinarfi, che per tal registrazione non si pagasse più di un carino. Si risponde. *Providebitur (a)*.

122.
Dovesse determinarsi se il Regio Fisco come cessionario del compratore, o venditore sul feudo devoluto, potesse ricorrere su de' beni burgenfatici dell'erede.

XVI. Comechè dal Tribunale della Regia Camera ad istanza del Regio Fisco crasi con sentenza determinato in favor del medesimo, che come cessionario del compratore, o creditore su quel feudo, cui era succeduto per mancanza di legittimi successori, potesse ricorrere sopra de' beni burgenfatici, con molestare gli eredi, qual decisione potea poi addursi in esempio, perciò fu supplicato il Vicerè, che per la determinazione di questo punto avesse ordinato, che unito il Collaterale col Tribunal della Regia Camera, decidendolo, avesse dovuto restare, e servire per legge universale, e perpetua la loro risoluzione. Si risponde. *Placet ut supplicatur (b)*.

123.
Le varie decisioni fatte si riducessero in una, che facesse legge generale.

XVII. Che tutte le varie, e contrarie decisioni di Ruote diverse del S. C. e della Regia Camera sopra un medesimo punto, si decidessero da quei Tribunali uniti, che S. Ecc. avesse destinati, restando poi tai decisioni per legge generale e perpetua. Si risponde. *Sua Excell. mandat quod proponantur capita particularia, in quibus est diverso modo judicatum, quibus propositis, providebitur, ut convenit (c)*.

124.
Fattofi l'accesso, il Commisario sopra la faccia del luogo determini la concessa, o subito, che sia ordinato.

XVIII. Che nelle controversie, nelle quali è necessario di portarsi il Commisario sopra la faccia del luogo, e specialmente in quelle di confini, che accadono tra le Università, quando si stimi necessario l'accesso,

- (a) *Ibid.*
- (b) *Fol. 11.*
- (c) *Ibid.*

fo, debba darfi la facoltà al Giudice di determinarla sopra lo stesso luogo, o almeno, che subito ritornato, debba fra un mese determinar la differenza, perche passando maggior tempo, più non si ricordava quello, che avea osservato; o pure per morte, o per mutazione del Commessario, si commettesse ad altri la causa. Ed acciocche non potesse ritardarsene la sua spedizione, dovessero prima le Parti dimandare il termine, o i beneficj, acciò senza altro indugio spedir si potesse quel giudizio di petitorio, o possessorio, che fosse, ordinandosi espressamente a' capi de' Tribunali, di avere particolar cura di far eseguire quegli ordini, che si farebbono dati su tal particolare. Si risponde. *Placet, ut supplicatur (a).*

XIX. Che ne' fallimenti de' Banchi, fossero costretti i pleggi fra due mesi a far deposito in altro Banco della conveniente somma secondo la lor pleggiaria, acciò restassero soddisfatti i Creditori. Si risponde: *Occurrentibus casibus providebitur (b).*

XX. Che si pubblicassero tutte le grazie concedute ne' Parlamenti passati tanto in Napoli, come nelle Provincie. Si risponde: *Placet, ut supplicatur (c).*

XXI. In fine si ringrazia il Vicerè della grazia, che manteneva nella Città, supplicandolo a non farla perdere nella compra de' grani. Si risponde. *Sua Excel. providebit valiter, quod evitabit damnum Fidelissimæ Civitatis, quantum fieri potest (d).*

Con queste grazie, che cercò la Città al Conte Miranda fa vederfi, che già sfavillava un desiderio del pubblico beneficio. Conciosiachè se accordata si fosse la

125.
Ne' fallimenti de' Banchi, i Pleggi tra due mesi doveessero depositare in altro Banco la somma per cui si obbligavano.

126.
Doveessero pubblicarsi le grazie ricevute.

127.
E' ringraziato il Vicerè per le accordate grazie.

(a) Fol. 11. & 12.
(b) Fol. 12.
(c) Fol. 12.
(d) Fol. 12.

XV. per doverfi notare ne' pubblici registri le donazioni, i vincoli, e i fedecomessi, di quante liti farebbono ora sgravati i Tribunali. Comechè queste per appunto si agitano per la ignoranza, o per la frode praticata da' contraenti, cioè o per non saperfi taluni informare, se il corpo venduto o ipotecato, libero fosse, o sottoposto ad altri anteriori vincoli, o con usarsi la mala fede nel nascondere tutto ciò, che impedito avrebbe di recare a fine il loro contratto; quando poi un pubblico registro vi fosse stato, ove tutto si fosse notato, ecco svanito ogni timore in ognuno di essere ingannato. Ma questa istessa grazia dimandata all'Imperador Carlo V., come altrove fu rapportato (a), neppure fu esaudita, forse perche non convenisse scovrire al Pubblico tutto ciò, che impedir potea la facilità nel contrattare, o perche destino sia, che le liti in vece di estinguerfi presso di noi, sempre più aumentar si debbano, perche la gente sia distolta, ed applicata a navigare nelle torbide onde del Foro.

128.
Utile che si
farebbe rice-
vuto dalla
grazia XVI.

Così anche utile sarebbe stata la XVI. grazia, con cui dimandossi doverfi con concorde sentimento conciliare le varie decisioni de' Tribunali profferite sopra di uno istesso articolo. Ei è a crederfi, che questa mira avesse avuto il Re Cattolico, chè Iddio sempre felicitò, nell'ordinare colla sua *Costituzione* del 1738., che dovessero unirfi le quattro Ruote del S. C. quattro volte in ogni anno per applicarsi a tale uopo, come leggesi nel suo III. §. Ecco tra breve tempo, quando così si fosse eseguito, quanto, e qual beneficio si sarebbe riportato. Ma se di una legge di un Principe ancor vivente già tepida n'è divenuta l'osservanza, lagnar non si potrebbero i defonti, se tra noi riforgendo, sapessero, che le

loro

(a) Tom. VI. pag. 185. §. 48.

loro ite già siano in oblio.

Finalmente troppo ragionevole fu la richiesta della XVIII. grazia intorno alla sollecita decisione delle cause, e specialmente de' confini, quando vi sia stato necessario l'accesso del Commessario. Egli è vero, che fu risposto. *Placet, ut supplicatur*; ma chiunque è pratico del Foro, può sapere, se sia osservata.

129.
Grazia
XVIII. non
osservata.

Ma passo avanti, perche fermandomi troppo su queste riflessioni, uscirei molto fuor di cammino, e di buon grado lascio, che altri le facciano nelle nostre leggi, come ne caderà per mano la loro esposizione. Erano già nel maggior vigore, come già fu scritto, le guerre, che aveva sulle braccia Filippo II., onde continuo bisogno avea del necessario nerbo, cioè del danaro per supplirne le incessanti spese, che occorreano. Fè pertanto sapere con sua lettera scritta da Madrid a' 15. Settembre del 1588. allo stesso Conte Miranda, che in suo nome avesse chiesto alla nostra Città un altro simile donativo di un milione, e duecento mila duc. (a). Quindi congregossi il Parlamento nel 1589. nel solito luogo di S. Lorenzo, e fu risoluto farsi il succennato donativo; e col parere e consiglio dello stesso Orazio Teodoro Avvocato, come fu detto, della Città, fu risoluto chiedersi al Re le seguenti grazie, che si descriveranno colle dovute decretazioni.

130.
Altre grazie
si chiedono
col Parla-
mento del
1589.

I. Che si fossero spedite a tenor della dimanda fatta le grazie supplicate ne' passati Parlamenti del 1584., e 1586., e specialmente quella appartenente alle fabbriche, cioè il permettersi di poter edificare, ed ampliare con moderazione i Monasterj, e Chiese comprese ne' luoghi proibiti, con terminarsi quelle cominciate ne'

131.
Spedirsi la
grazia appa-
tenente alle
fabbriche.

(a) Fol. 13.

54 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

Borghi, e murare i Giardini. Si risponde. *Placet Suae Regiae, & Cath. Majest., quod Aedificia Ecclesiarum, ac Monasteriorum; quodque liceat prout supplicatur pomaria muris circumdare: quo vero ad alia, habita ab Illustre suo in dicto Regno Vicerege informatione, Sua Majestas mandabit id quod magis convenire visum fuerit (a).*

132. *La grazia del Parlamento del 1580. s' intendesse conceduta dal giorno della richiesta.*
 II. Che la grazia conceduta nel Parlamento del 1580., per cui vien tolta da qualunque contratto di Feudo la clausola *dummodo tempore emptionis non habeant filios*, a favore de' fratelli, e sorelle, s'intendesse conceduta dal dì, che fu richiesta, e per quegli contratti fatti avanti la detta supplica. Si risponde: *Placet Suae Reg. & Cathol. Majestati, quod gratia concessa intelligatur de Feudis, quocumque titulo acquisitis: verum suum sortiatur effectum a die expeditionis privilegii (b).*

133. *Per la successione de' fratelli consanguinei, e uterini.*
 III. Che dichiarì di poter succedere ne' Feudi anche i Fratelli consanguinei, ed uterini co' loro figliuoli *utriusque sexus*, giacche dall' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio erasi controvertito, che detta grazia non gli comprendesse. Si risponde. *Placet Suae Regiae & Catholicae Majestati (c).*

134. *Per accrescersi la quarta Ruota nel S. C.*
 IV. Che dovesse accrescersi il S. C. di una quarta Ruota a riguardo della gran multitudìne di cause, acciò si potessero con maggior celerità spedire. Si risponde. *Sua Majestas pro faciliore justitiae administratione, ac subditorum sui fidelissimi Regni commoditate jam hoc mandavit (d).*

135. *Per lo registro delle donazioni.*
 V. Si ripeté la supplica data nel XV. Capo al Vicerè Conte di Miranda, cioè di doverfi notare ne' pubblici Registri tutte le donazioni, i vincoli, e i fe-
 de.

- (a) Fol. 17.
- (b) Ibid.
- (c) Ibid.
- (d) Ibid.

decommessi tra lo spazio di due mesi, da che faceansi i contratti, acciò non restassero fraudati i creditori, i quali avean contrattato con buona fede, e controvenendosi tutto restasse nullo, senza nuocere a' Creditori, con cominciarsi tal registro dal 1560. in avanti, con doverfi esiggere non più che un carlino da chi farebbesi deputato ad eseguirlo per ogni atto, che registravasi. Si risponde. *Placet Sux Reg. & Carb. Majestati, quod in futurum omnes donationes, ac vincula inter vivos sub pœna nullitatis, ac invaliditatis actus insinuentur, ac registrentur penes personam a S. Majestate deputandam; quo vero ad testamenta, similiter registrentur sub pœna hæredibus infligenda, ac per Illustram Proregem, & ejus Collaterale Consilium declaranda (a).*

VI. Finalmente si dimandò, che i Cavalieri del Regno, a' quali si era conceduto, e si concederebbe l'abito di S. Giacomo di Alcantara, e di Calatrava goder dovessero di tutte le franchigie, immunità, e privilegi, che godevano tai Cavalieri ne' Regni di Spagna, in Sicilia, e Milano. Si risponde. *Placet Sux Reg. & Carb. Majestati.*

136.
Per godersi i privilegi de' Cavalieri di S. Giacomo come lo godevano in Ispagna.

Secondo il solito l'altre grazie si dimandarono al Conte di Miranda collo stesso Parlamento del 1589., e furono nel numero di XXV. lavorate sul medesimo tono delle antecedenti, e si fu la

I. Che doveva darli riparo alle grandi estorsioni, e maltrattamenti, che ricevevano le Università da' Soldati, e da' Commessarj, su di che doveano ascoltarsi gli espedienti, che si farebbono proposti da' Deputati. Si risponde. *Magnifici Deputati proponant capita, & espedientes, quos offerunt (b).*

137.
Per lo riparo dell' estorsioni, che commetteansi da' Commessarj.

II.

(a) Fol. 17. & 18.

(b) Fol. 18.

Borgli, e murare i Giardini. Si risponde. *Placet Suae Regiae, O Carb. Majest., quod Aedificia Ecclesiarum, ac Monasteriorum; quodque liceat prout supplicatur pomaria muris circumdare: quo verò ad alia, habita ab Illustre suo in dicto Regno Vicerege informatione, Sua Majestas mandabit id quod magis convenire visum fuerit (a).*

132.
La grazia del Parlamento del 1580. s'intendesse conceduta dal giorno della richiesta.

II. Che la grazia conceduta nel Parlamento del 1580., per cui vien tolta da qualunque contratto di Feudo la clausola *durummodo tempore emptionis non habeant filios*, a favore de' fratelli, e sorelle, s'intendesse concessa dal dì, che fu richiesta, e per quegli contratti fatti avanti la detta supplica. Si risponde: *Placet Suae Reg. O Carbol. Majestati, quod gratia concessa intelligatur de Feudis, quocumque sitato acquisitis: verum suum fortissatur effectum a die expeditionis privilegii (b).*

133.
Per la successione de' fratelli consanguinei, e uterini.

III. Che dichiarò di poter succedere ne' Feudi anche i Fratelli consanguinei, ed uterini co' loro figliuoli *utriusque sexus*, giacchè dall' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio era controvertito, che detta grazia non gli comprendesse. Si risponde. *Placet Suae Regiae O Carbolicae Majestati (c).*

134.
Per accrescersi la quarta Ruota nel S. C.

IV. Che dovessero esserli 2. 3. 4. di sua quarta Ruota a riguardo della gran moltitudine di cause, acciò si potessero con maggior celerità spedire. Si risponde. *Suae Majestati pro facilitate justitiae administratione, ac subditorum felicitissimi Regni commoditate jam hoc mandavit (d).*

135.
Per lo registro delle donazioni.

V. Si ripeté la supplica data nel XV. Capo al Vicerè Conte di Miranda, cioè di doverfi notare ne' pubblici Registri tutte le donazioni, i vinceli, e i fe-

- (a) Fol. 17.
(b) Ibid.
(c) Ibid.
(d) Ibid.

decommessi tra lo spazio di due mesi, da che faceansi i contratti, acciò non restassero fraudati i creditori, i quali avean contrattato con buona fede, e controvenendosi tutto restasse nullo, senza nuocere a' Creditori, con cominciarsi tal registro dal 1560. in avanti, con doverfi esigere non più che un carlino da chi farebbesi deputato ad eseguirlo per ogni atto, che registravasi. Si risponde. *Placet Suae Reg. & Carb. Majestati, quod in futurum omnes donationes, ac vincula inter vivos sub poena nullitatis, ac invaliditatis actus insinuentur, ac registrentur penes personam a S. Majestate deputandam; quo vero ad testamenta, similiter registrentur sub poena heredibus infligenda, ac per Illustrem Proregem, & ejus Collaterale Consilium declaranda (a).*

VI. Finalmente si dimandò, che i Cavalieri del Regno, a' quali si era concesso, e si concederebbe l'abito di S. Giacomo di Alcantara, e di Calatrava goder doveessero di tutte le franchigie, immunità, e privilegi, che godevano tai Cavalieri ne' Regni di Spagna, in Sicilia, e Milano. Si risponde. *Placet Suae Reg. & Carb. Majestati.*

136.
Per godersi i privilegi de' Cavalieri di S. Giacomo come lo godevano in Ispagna.

Secondo il solito l'altre grazie si dimandarono al Conte di Miranda collo stesso Parlamento del 1589., e furono nel numero di XXV. lavorate sul medesimo torno delle antecedenti, e si fu la

I. Che doveva darsi riparo alle grandi estorsioni, e maltrattamenti, che ricevevano le Università da' Soldati, e da' Commessarj, su di che doveano ascoltarli gli espedienti, che si farebbono proposti da' Deputati. Si risponde. *Magnifici Deputati proponant capita, & espedientes, quos offerunt (b).*

137.
Per lo riparo dell'estorsioni, che commetteansi da' Commessarj.

II.

(a) Fol. 17. & 18.

(b) Fol. 18.

138.
Per trattarsi
le cause col
Fisco in Ca-
mera.

II. Che nel Tribunal della Regia Camera si fossero trattate nel Mercoledì, e nel Sabato le cause delle Parti col Fisco, con darli udiienza il dopo pranzo. Si risponde: *Supplicabitur Sua Regia, & Cath. Majestas (a)*.

139.
Per potersi
liquidare gl'
istrumenti da
relegati.

III. Che i relegati, e gli esiliati potessero liquidare gl' istrumenti per *Procuratorem*, servata forma ritus, e così anche le donne di qualunque siasi condizione. Si risponde. *Mandat S. Exc. quod pro nunc nihil inno-
vetur (b)*.

140.
Per esprimersi
i delitti
nelle condanne
de' rei.

IV. Ghe nelle condanne de' rei, dovesse esprimersi il delitto, per cui condannavansi, poiche dir soleasi nella sentenza *pro omnibus*, la qual cosa cagionava inconvenienti; comechè talvolta eravi delitto, che irrogava infamia, e conveniva all' inquisito di far conoscere, che ne restava affoluto. Di più sapendosi i delitti, su de' quali nasceva la condanna, potea farsene la difesa nel S. C. e finalmente in quei, ne' quali eravi interesse di Parti, poteasi colle medesime trattar di grazia, e di composizione. Si risponde. *Sua Excell. mandabit S. R. C., & M. C. V. quod præcisè ita fiat (c)*.

140.
Per osservarsi
le informazioni.

V. Che i Giudici criminali dovessero osservar bene le informazioni prima di spedir le citazioni. Si risponde. *Sua Excell. ita mandabit (d)*.

141.
Come doves-
se procedersi
contro i Na-
poletani.

VI. Che nelle appellazioni nel S. C. si dovesse procedere contro i Napoletani *ex processu informativo*, e votare sopra quel punto *attenta qualitate persona*. Si risponde: *Sua Excell. providebit, quod dicta Privilegia ob-
serventur (e)*.

VII.

(a) *Id. 19.*

(b) *Ibid.*

(c) *Ibid.*

(d) *Ibid.*

(e) *Ibid.*

VII. Che dovesse estinguerfi il Commessario della Lava, perche recavasi il danno in molte centinaia di Duc. di spesa in ogni anno alla Città. Si risponde. *Sua Excell. providebit, prout convenit (a).* 143.
Per estinguer-
si il Commes-
sario della la-
va.

VIII. Che far si dovesse la visita generale nelle carceri della Vicaria. Si risponde. *Jam fuit cnequutum (b).* 144.
Per la visita
generale nel-
la Vicaria.

IX. Che dovesse provvedersi l'offizio di Regio Visitatore sopra gli Scrivani, e i Mastrodatti. Si risponde. *Suo tempore providebitur (c).* 145.
Per provveder-
si l'officio di
Visitatore.

X. Che nelle informazioni de' delitti dovesse intervenire collo Scrivano anche un Giudice, l'Avvocato Fiscale, o almeno il Mastrodatti, e che la causa non dovesse restare in quella Banca, ove siedono lo Scrivano, e l' Mastrodatti, che avran presa l'informazione. Si risponde. *S. Excell. providebit, quod observetur Reg. Pragmatica (d).* 146.
Intorno al
prenderfi le
informazioni.

XI. Che i Commessarj delle contumacie non potessero esigere le pene de' contumaci, e far estorsioni, allora che non sono recenti le contumacie, su di che se ne farebbono proposti gli espedienti da' Deputati. Si risponde. *Proponant ea, quæ expediri videbunt, ut obvictur fraudibus Commissariorum (e).* 147.
Intorno a'
Commessarj
delle contu-
macie.

XII. Che nel caso di fallimento di Banco dovesero i pleggi sborsare subito l'intera somma, per cui han pleggiato, con destinarsi una Ruota nel S.C., in cui si trattassero le cause de' falliti. Si risponde. *Sua Excell. mandabit, quod observentur leges, & Pragmatica absque nova introductione in contrarium distan- te (f).* 148.
Intorno al
fallimento
de' Banchi.

(a)
(b) *Ibid.*
(c) *Ibid.*

(d) *Fol. 20.*
(e) *Ibid.*
(f) *Fol. 20.*

REGOLA DELLE LEGGI E STATUTI

149. Che tutti gli ~~...~~ fatti de' Baroni ne' Tribunali ~~...~~ disprezzo delle Re-
 gie provvidi siano nulli, ed invalidi. Si risponde. Sua
 Exc. mandabit, quod observatum, & prout semper observari
 faciat (a).

150. Che la corda' colle funicelle non dovesse
 darsi a Cittadini onorati, e di qualità, e che i Proceffi
 informativi, de' quali si farà relazione nel S. C., si do-
 vessero leggere da uno de' Consiglieri, e che il medesi-
 mo S. C. dovesse dar norma alla Vicaria, se de funicel-
 le contengono. Si risponde. Sua Exc. omnia praedicta
 mandabit (b).

151. Che i Madrodatti dovessero fra quattro mesi
 adoprarsi, e non fossero soddisfatti i Creditori de' beni
 de' pleggi, e debitori fossero tenuti di soddisfarli col lor
 denaro, dar dovendo anche pleggiaria de' bene admini-
 strantur, & solvendo fideiussiones. Si risponde. Sua Exc.
 praedicta omnia meliori modo, quod fiat summaria iustitia
 contra Magistros actorum, & prout fuit mandatum; quod
 transmittantur lista causarum pendensium (c).

152. Che si faccia nella Cancelleria un registro
 di tutti i Regi decreti, che si emanano sopra gli
 affari de' beni delle Università. Si risponde. Piacet ut
 suppliantur (d).

153. Che i ~~...~~ Regno dovessero tra il
 termine di un mese, e un giorno, che stipulavano il
 contratto, stendere il contratto nel protocollo, ed a ri-
 guardo de' contratti fatti, tra un mese, dal giorno che
 usciva la Prammatica, sotto pena di privazione dell'ofi-
 cio, ed altra pena corporale, riservata ad arbitrio del
 Vi.

(a) d. 20.
 (b) Ibid.

(c) Fol. 20.
 (d) Fol. 21.

Vicerè. Si risponde. *Mandat Sua Excellentia, quod fiant provisiones petita (a).*

XVIII. Che dovesse farsi Prammatica, con cui si ordinasse, che non potessero estrarsi fuori della Città i protocolli de' Notaj morti, ma mancati che fossero quelli di vita, dovessero gli eredi notificarlo al Tribunale degli Eletti in S. Lorenzo, affinchè si facesse l'Inventario de' protocolli, e delle scritture esistenti nelle loro sedi, qual inventario dovesse conservarsi in S. Lorenzo, per cautela de' contraenti. Si risponde: *Mandat Sua Excellentia, quod fiant provisiones petita, quod Protbocolla Notariorum mortuorum non asportentur extra hanc fidelissimam Civitatem (b).*

154.
Per non estrarsi da Napoli i protocolli de' Notaj morti.

XIX. Che in Napoli, ad oggetto di estinguer le liti, dovesse introdursi la deputazione, chiamata della concordia, come aveva praticato in Bologna il Pontefice Gregorio XIII., dovendosi perciò eleggere tante persone nobili, per prendersi una tal cura; talchè erasi dato a' Deputati delle Grazie il carico di proporre gli espedienti opportuni a tal fine; onde doveano ascoltarsi dal Vicerè. Si risponde. *Proponant formam (c).*

155.
Per introdursi la deputazione della concordia.

XX. Che dovesse darsi riparo alle frodi, che commettevano i Padroni delle navi Ragusee, i quali trasportando i grani ne' loro Paesi, cagionavano la scarsezza nella Città, e fraudavano i nostri Mercanti del prezzo de' medesimi, che non potea ricuperarsi; onde doveasi anche prender espediente, acciò i Veneziani, ed i Ragusei non ardissero d'intercettar detti grani. Si risponde: *Sua Excellentia habuit hanc curam, & curabit, quod integrè sint satisfacti interesse prætendentes (d).*

156.
Per lo riparo delle frodi delle Navi Ragusee.

(a) *Ibid.*
(b) *Fol. 21.*

(c) *Ibid.*
(d) *Fol. 21.*

ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

157. *Doveffero pagarsi le spese da colui, che succumbeva.* XXI. Che nelle liti, allorchè non si controverte alcun punto legale, per evitarfi tutte le dilazioni, debba colui, che succumbe, pagare rigorosamente, e rifare tutte le spese. Si risponde: *Sua Exc. mandabit, quod observentur in hoc leges, & jus commune (a).*

158. *Doveffero spedirsi le cause prima concluse.* XXII. Che doveffe precisamente osservarsi nel S. G. la Prammatica, con cui si ordina doverfi spedire le cause prima concluse. Si risponde: *Sua Exc. mandabit, quod observentur in hoc Pragmatica quantum possibile sit (b).*

159. *Darsi Curatore a' Feudatarj fino all'anno decimottavo.* XXIII. Che doveffe darfi Curatore a' Feudatarj fino all'anno decimo ottavo, come anche alle Feudatarie men che quando avanti di detto tempo prendessero mogli, o mariti, non ostante le *Costituzioni* del Regno, colle quali è stabilito, che il Feudatario di quattordici anni si riputi maggiore, senza aver bisogno di Balio, o di Curatore. Si risponde: *Placet Suae Exc., quod consularatur Suae Majestas (c).*

160. *Come doveffero notarsi le polizze ne' Banchi.* XXIV. Che ne' libri de' Banchi non possa notarsi veruna poliza, in cui non vi sia la sottoscrizione, o il carattere di colui, a cui si fa la poliza, o del suo Procuratore. Si risponde: *Placet, ne impediatur debita Provisio (d).*

161. *Farsi in casa a' Notarij.* XXV. Che doveffe farsi in casa a tutti i Notarij di questa Città. Si risponde: *Sua Exc. mandat, quod ita fiat (e).*

162. *I Percettori doveffero osservare le istruzioni.* XXVI. Che la Regia Camera daffe ordine a' Percettori delle Provincie di far osservare le istruzioni, che tengono in beneficio de' Popoli del Regno. Si risponde: *Sua*

(a) *Ibid.*
 (b) *Ibid.*
 (c) *Fol. 21.*

(d) *Fol. 22.*
 (e) *Ibid.*

Sua Exc. mandabit, quod observentur puntualiter instructiones, quas habent (a).

XXVII. Che la stessa Regia Camera facesse osservare l'ultime istruzioni fatte alla Regia Dogana delle pecore a tempo del Cardinal Granvela; e particolarmente la riforma del quarto Capitolo delle medesime. Si risponde: *Sua Exc. mandabit, eas inviolabiliter observari (b).*

163.
Per l'osservanza delle istruzioni della Dogana di Foggia.

XXVIII. Che dovesse farsi Prammatica, con cui si ordinasse, che dal donatario, e dal donante si perda la roba donata, allorchè le donazioni si facessero simulate, ed a persone privilegiate, ad oggetto di tirare i rei a litigare in questi Tribunali. Si risponde: *Sua Exc. mature providebit (c).*

164.
Per evitarle le donazioni simulate.

XXIX. Che dovessero punirsi colla pena di falso tanto i debitori, quanto i loro simulati creditori, i quali commettono tal frode, per obbligare i veri a concorrere, per così poter godere la dilazion quinquennale. Si risponde: *Sua Excellentia mandabit, quod contra predictos procedatur servata forma legum (d).*

165.
Per lo castigo de' debitori simulati.

XXX. Che dovesse il Vicerè interporre le sue parti col Pontefice Sisto V., perchè provvedesse i beneficij, e dignità ecclesiastiche, che sono nel Regno in beneficio de' Regnicoli naturali, con farci sopra di ciò una perpetua Costituzione, o che almeno non si conferissero nella persone di quel Regno, Provincia, o Diocesi, in cui i nativi Regnicoli non possono godere i beneficij, e dignità ecclesiastiche, che ivi sono. Si risponde. *Placet S. E., quod consulatur sua Regia, & Catholica Majestas (e).*

166.
Per doverse provvedere de' beneficij i Regnicoli.

(a) *Ibidem.*

(b) *Ibidem.*

(c) *Ibidem.*

(d) *Ibidem.*

(e) *Fol. 22.*

167.
Fu dimandato per grazia quello, che per giustizia si conveniva.

Queste adunque son tutte le Grazie, che la nostra Città stimò espediente di chiedere al Conte di Miranda, in occasione del parlamento del 1589.: e quando esse vogliansi porre a lambicco, sovente si ravvisa, come in casi simili per addietro erasi praticato, dimandarli per grazia quello, che per giustizia ordinar si doveva; onde ne sembra, che in quei tempi si fosse riputata, come grazia, quella giustizia, che dal Vicerè, e da' suoi Magistrati dispensar si dovea a' Cittadini Napolitani. Vero è, che tra esse alcune dimande si contengono, le quali partorirono poi quelle Prammatiche, delle quali si ragionerà a suo tempo, le quali se avessero la meritata esecuzione, non ha dubbio, che gran sollievo si riceverebbe dal Pubblico, e da' nostri Cittadini, i cui Padri collo sborso de' fatti donativi a caro prezzo le comprarono.

168.
Nel 1591. si fa altro donativo, e chiedono si nuove grazie.

Non istiede la nostra Città alcun lungo tempo senza aver la richiesta di altro donativo, giacchè le spese delle guerre erano eccessive, quindi fu, che a' 29. Novembre 1590., quanto è dire nell'anno appresso, altra lettera scrisse Filippo II. allo stesso Vicerè, perchè dalla Città se gli desse un altro milione, e dugento mila ducati (a). Già sollecitamente a' 27. Gennajo del 1591. si congregò il solito general Parlamento, per recarsi ad effetto il chiesto donativo, il quale fu conchiuso pagarsi in sei terzi, nel corso di due anni, senza che ne fosse esente alcuna persona, quantunque privilegiata *in corpore juris*, come si ravvisa dalla relazione fattane al Vicerè nel primo del seguente febbrajo (b). Ed in questa congiuntura anche nuove grazie si chiederono tanto al Re Filippo II., quanto al suo Vicerè Conte di Mi-

(a) Fol. 24.

(b) Fol. 26.

Miranda. Le prime non furon più, che nel numero di sei, e le seconde nel numero di ventinove, delle quali eccone il loro epilogo, che se ne farà colla possibile brevità, per evitarfi quel tedio, che riportar ne potrebbe il lettore, attenta quasi la ripetizione delle medesime dimande.

I. Cominciando adunque dalla prima, si dimanda, che osservati si fossero tutti i Privilegj, Immunità, Franchigie, e Capitoli conceduti da' Re antecessori, e fino a quel punto confermati da effo Filippo II. Si risponde: *Placet suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, quatenus sunt in possessione (a)*.

169.
Per la conferma di conceduti privilegi.

II. Che per ispecial grazia si fossero confermati tutti gli Assensi conceduti da' passati Vicerè fino a quel giorno, ancorchè fossero stati contrarj alla Regia Prammatica de' nove Capi, con ratificarsi tutte le passate alienazioni fatte dagli stessi Vicerè in vigore del Real mandato. Si risponde: *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati (b)*.

170.
Per la conferma degli assensi conceduti da' passati Vicerè.

III. Che dovesse confermarsi la grazia toccante i partiti de' grani di Sicilia, e le tratte de' medesimi dal Regno, come ne fu data la supplica col Parlamento del 1586., onde chiedevasi, che quella grazia limitata per certo tempo, dovesse concedersi *in perpetuum*, come fu dimandata, giacchè niun danno ne riportava il Real Patrimonio. Fu risposto: *Placet suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati prorogare gratiam concessam in dicto anno 1586. per alios annos tres, ita quod electio annorum trium, in quibus erit facienda extractio a Regno Neapolis, sit Illustris Proregis, quodque in ipsius fedelissimæ Civitatis suæ commodum nihil amplius cedat, quam quod ipsa ulte-*

171.
Concedersi perpetua la grazia toccante al partito de' grani.

(a) Fol. 27.

(b) Ibidem.

64. ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

in Sicilia Fisco ratione tractarum prefatarum meliorare (a).

172.
Per formarfi la seconda Ruota nella Vocaria civile di due Giudici, e un Consigliere.

IV. Che per essersi moltiplicati i negozi nella Vicaria Civile a segno, che non potean quelli spedirsi da tre soli Giudici, i quali formavano una sola Ruota, perciò dovesse farfene un' altra, in cui risedesse un Consigliere, e due Giudici, perchè in tal guisa le cause più maturamente si discuteano, e come colle Prammatiche del Regno ritrovavasi stabilito, che si desse pronta esecuzione alle sentenze della Vicaria, fino alle somma di ducati centocinquanta, indi questa istessa esecuzione si fosse prorogata fino alla somma di ducati cinquecento, e che per tale effetto creati si fossero i detti due nuovi Consiglieri. Fu risposto: *Jam sua Regia, & Catholica Majestas annuit supplicantium precibus (b).*

173.
Per darfi riparo alla miseria che soffrivasi per l'accreoscimento delle gabelle.

V. Era ridotta in quel tempo la nostra Città in estrema miseria, per li sofferti donativi, ed a dismisura cresciute eran le gabelle; onde i poveri gran danno ne soffrivano; quindi dimandossi per grazia di ordinarsi a Vicerè pro tempore di porgere rimedio ad un tanto danno, acciò per l'avvenire si diminuisse, non che si aumentasse il numero delle ledi al ~~popolo~~ ~~popolo~~, perchè non poco era impiegato al ~~popolo~~ ~~popolo~~ Cittadini. Fu risposto: *Sua Regia, & Catholica Majestas mandavit suo in dicto Regno Illustri Proregi, ut annuam curam, ac diligentiam super supplicatis exhiberet, ac pro sua in illam fidelissimam Civitatem benevolentia, idem integrè mandabit (c).*

174.
Per farsi l'ordine sotto il titolo di S. Genaro.

VI. Era fin da quel tempo, e molti anni prima la nostra Città, e l' Baronaggio nel desiderio, che si fosse eretta una religione, o sia ordine di Cavalieri sotto il

(a) Fol. 27. & °

(b) Fol. 28.

Fol. 28.

il titolo di S. Gennaro, sotto la stessa regola de' Cavalieri di S. Giacomo, con ricevere dal Re l'abito da definirsi. Questo avrebbe dovuto accordarsi solo a quelle persone, e loro discendenti, i quali sborsassero la somma di ducati centomila, purchè avessero i quarti nobili simili a quelli dell'ordine di S. Giacomo. Acciocchè poi tai Cavalieri avessero avuto alcune commende, si farebbero applicati i detti ducati centomila in compra di annue entrate sopra de' Fiscali, con aggregarsi anche dal Re tutti i beneficj semplici, e senza cura, che aveva nel Regno, dal cui frutto unito con quello delle compre da farsi, si farebbono formate quelle commende, che tornavano in grado del Re, nel di cui arbitrio ne restava la libertà di disporne per metà tra quei Cavalieri di suo piacere, e la rimanente somma dar doveasi per regola di anzianità, restando egli, ed i suoi successori sempre per Maestri di essa religione. Quindi fu dimandato per grazia la licenza di potersi congregare, per far lo sborso della cennata somma, o maggiore, se ne bisognasse, e per risolvere, quanto occorreva per la erezione di questo nuovo ordine. Fu risposto: *Sua Majestas, re maturè pensata, curabit supplicationi justissime petitionis satisfacere (a).*

Si è veduto poi, che questo pio desiderio nodrito da' Cavalieri Napoletani fin da più secoli addietro, abbia avuto poi il suo sfogo sotto il felicissimo governo del Re Cattolico, il quale senza averne ricevuta richiesta, o impulso alcuno, inteso fu alla erezione di un tale specioso ordine, formandone le sue regole, ed onorandolo egli, e tutta la sua Real Famiglia colla divisa assegnatagli, dispensandone poi la grazia di vestirlo a que'

I

(a) Fol. 28.

175.
Tale ordine
si ritrova &
siccome fatto
il Re Cattolico
ficc.

46 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

quei Cavalieri, i quali per nobiltà, o per servizj prestatigli, l'han meritata, come a suo tempo su tal punto ne farà con distinzione ragionato, mentovandosi tutte quelle istruzioni, e quelle regole, che furono a tal'uopo stabilite.

176.
Altre grazie
chiedonsi col
Parlamento
del 1591.

Collo stesso Parlamento del 1591., serbandosi il solito costume, altre grazie furono richieste dalla Città al Conte di Miranda, delle quali, per non fraudarne la Storia, anche fa mestieri recarne un succinto ragguaglio.

177.
Per la spedizione delle
grazie richieste.

I. Nel primo Capitolo fu dimandato, che si fusse interposto presso del Re, per la spedizione delle grazie succennate, avendo per vero, che per mezzo della di lui opera più facilmente si farebbono ottenute. Fu risposto: *Sua Excellentia supplicavit, & supplicabit Regiam, & Catholicam Majestatem, ut quam citius dignetur gratias supplicatas expedire (a).*

178.
Per disgravarsi la Città dal debito, che teneva.

II. Che avesse proposto al Re alcuno espediente, per poterli disgravare dall'eccessivo debito, in cui si ritrovava, con farne a lui relation del tutto. Fu risposto: *Sua Excellentia mature, & cum omni cura negotium considerabit, pro ut fecit ob immensam dilectionem, qua Fidelissimam Civitatem, & Regnum prosequitur, sic eorum subsidio, & servitiis exigentibus (b).*

179.
Per darli riparo a diverse gravetze, che sofferiva il Regno.

III. Che si fosse degnata di dare udienza a' Deputati, i quali averebbon proposto gli espedienti, per dar riparo all'estorsioni, ed aggravj, che il Regno soffriva dagli alloggiamenti de' Soldati, e da diverse forti di Commessarj, talchè molte Università tra poco tempo si farebbon ridotte, per l'estrema povertà inabili al Real servizio. Fu risposto: *Sua Excellentia continuò curam ad-*
bi-

(a) Fol. 29.

(b) Ibidem.

bibuit super negotio necessariam, ut ex multis opportunis provisionibus desuper factis, & bonis effectibus deinde subsequutis apparet (a).

IV. Si ripete di nuovo la dimanda per estinguer-
fi il Commessario della Lava, la quale sebbene fatta
nel passato Parlamento, restò senza effetto. Si risponde:
Jam est assignata dies pro expeditione negotii prædicti (b).

180.

*Per estinguer-
si il Commes-
sario della
Lava.*

V. Che dovesse ordinarsi a' Regj Tribunali di non
impedire a' Baroni l'esazion delle pene de' Vassalli, al-
lorchè questi *omisso medio*, a dirittura vanno ne' detti
Regj Tribunali, siccome fu supplicato nel passato Parla-
mento, perche in tal guisa i Vassalli non lasceranno di
ivi accudire, ed i Baroni non sofferiranno la spesa, e l'
incomodo per ottener la remissione de' loro Vassalli. Si
risponde. *Sua Excellentia mandavit, & mandabit debitas
& necessarias provisiones expediri, ut jurisdictiones Baro-
num nullo modo directè, vel indirectè præjudicentur (c).*

181.

*Per non im-
pedirsi a' Ba-
roni l'esazion
delle pene de'
Vassalli.*

VI. Che nelle moratorie concedute a' debitori non
si comprendessero i debitori delle rendite Baronali. Si
risponde: *Sua Excellentia ita declarat, & mandabit ser-
vari (d).*

182.

*Per non com-
prendersi nel-
le moratorie i
debitori delle
rendite baro-
nali.*

VII. Che in un giorno della settimana nel dopo
pranzo dovessero ritornare nel S. C. quelle Ruote, nel-
le quali si trattano le cause de' Banchi falliti acciò pre-
sto si terminassero. Si risponde. *Fiat (e).*

183.

*Per lo disbrigi-
go delle cause
de' Mercanti
falliti.*

VII. Che sotto gravi pene gli Scrivani criminali
non potessero interrogare i testimoni prima di darli il
giuramento, e descriverli interamente la loro deposizio-
ne. Si risponde. *Sua Excellentia mandabit super hoc ne-*

184.

*Per non in-
terrogarsi i
testimoni pri-
ma di dare il
giuramento.*

(a) Fol. 29.
(b) Ibid.
(c) Ibid.

(d) Ibid.
(e) Ibid.

~~...~~, & necessarias provisiones expediri; itant in
~~...~~ omnino cessent abusus (a).

185.
 Per la divi-
 sione della
 Vicaria.

IX. Che nella Vicaria si civile, che criminale si
 offervasse la division delle cause tra' Mastridatti, e Sub-
 attuarj, come si offervava nel S. G. Si risponde: *Sua*
Excellentia mandat, quod hoc fiat, & servetur in causis
civilibus, & quoad lites ordinarias, & in earum processu-
bus: quod vero ad causas criminales Sua Excellentia man-
datibit magn. Regenti M. C. Vicariae, quod curet equali-
tatem servari, quantum fieri poterit (b).

186.
 Per la inter-
 petrazione di
 un Rito del-
 la Vicaria.

~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ tutte le tre Ruote del
 S. C. per interpretar quel rito della Vicaria, in cui si
 stabilisce, *quod de delictis Officialium cognoscat Magna*
Curia, perche erano nate diverse varie decisioni, tanto
 nel giudicare se il rito concedeva la cognizione di tai
 delitti *privativè* a' Baroni, o *cumulativè*; come anche
 per dichiararsi, quali Officiali si comprendessero nel rito.
 Si risponde. *Sua Excellentia mandat, quod magnificus &*
circumspectus Praesidens, & S. Consilium junctis tribus au-
lis procedant ad declarationem, & declarationem puncti (c).

187.
 Per la solle-
 cita provista
 dell' officio di
 R. Visitatore.

XI. Che si dovesse presto provvedere l' officio di
 Regio Visitatore sopra gli Scrivani, e Mastridatti, vaca-
 to per morte del Reggente Lanario, come su di ciò al-
 tra supplica se n'era data nel ~~palato~~ Parlamento. Si
 risponde: *Jam est provisum ~~...~~ hoc per Suam*
Excell. quoad M. Curiam Vicariae, quod vero ad alia Tribuna-
lia, magn. & circumspectus Praesidens S. C. & Locumten-
nens Magn. Cam. debite provideant, & ad earum officium
spectat (d).

188.
 Per la taci-
 ta ipoteca de'
 beni degli
 Amministra-
 tori.

XII. Che gli Amministratori delle robe delle U-
 ni-

(a) Fol. 30.
 (b) Ibid.

(c) Fol. 31.
 (d) Ibid.

niverfità s'intendessero colle loro persone tacitamente avere anche obbligato i loro proprj beni. Si risponde: *Serventur jura, & obligationes (a)*.

XIII. Che nelle cause civili si fossero dati i notamenti, e le allegazioni a vicenda tra le parti, acciò presto si terminassero. *Placet Sua Excell. omnimodò provideret justa petitioni (b)*.

XIV. Si ripete la dimanda, che dovessero spedirsi tra un mese quelle cause, per le quali era andato il Commessario sopra la faccia del luogo. Si risponde: *Placet Sua Exc. Pragmaticas & Regias ordinationes omnino servari desuper expeditas, & ita denuò mandabit omnibus Tribunalibus (c)*.

XV. Che potessero allegarsi le sospezioni *etiam post conclusum in causa*, e quando fossero ingiuste, che non militassero, dovesse duplicarsi la pena contenuta nella Prammatica. Si risponde. *Providebit ut magis convenit (d)*.

XVI. Che le sospezioni dovessero giudicarsi non in quella Ruota, in cui risiede il Giudice allegato per sospetto. Si risponde. *Providebitur quod magis convenit (e)*.

XVII. Che i Regj Officiali, i quali sono nel Collegio de' Dottori non dovessero lasciar le loro case ne' giorni di negozio, con darli ad essi la rata di quello, che loro spetterebbe per lo Dottore da farsi. Si risponde: *Sua Excellentia opportunè providebit justae petitioni (f)*.

XVIII.

(a) *Ib.* (b) *Ib.* (c) *Ib.* (d) *Fol. 31.* (e) *Ib.*

(f) *Ib.* Su questo punto se ne ragionò nel III. Tomo pag. 563. §. 52., in cui deve correggerli l'error di stampa nella pag. 564. ove disse, che Filippo II. nel 1635. a richiesta della Città avesse dispensato all'età de' dottorandi, poichè dovea scriversi Filippo IV.

189.
Per comandarsi a vicenda le allegazioni nelle cause.

190.
Per spedirsi tra un mese le cause, nelle quali era fatto l'accesso.

191.
Per potersi allegar le sospezioni post conclusum in causa.

192.
Per trattarsi le sospezioni in altra Ruota.

193.
Per non lasciarsi le case de' Dottori in giorno di negozio.

194.
Per darsi ri-
medio alle
miserie del
Regno.

XVIII. Che dovesse il Vicerè provvedere alle miserie del Regno, che nascevano dalle oppressioni delle Fanterie, e de' Commessarj, che vi si portavano ad alloggiare, avvertendosi, che molto utile fosse stato l'espediente preso nel 1575. Si risponde: *Jam cum effecta est concessum id, quod in prima parte in presenti capitulo supplicatur, & quoad ultimum S. E. maturo consilio omnia pensabit, & pro publico beneficio providebit (a).*

195.
Per non pren-
dersi dalle
Regie Udien-
ze i carcerati
da' Baroni.

XIX. Che le Regie Udienze non potessero mandare a prenderli i carcerati de' Baroni, se prima non farà giudicato, che la causa a quelli non spetta. Si risponde: *Sua Excellentia mandabit debitas provisiones expediri pro conservacione jurisdictionis Baronum; & quod in causis ad ipsos spectantibus nullo modo extrahantur eorum Vassalli (b).*

196.
Per prendersi
l'informazio-
ni contra i
Commessarj.

XX. Che potessero i Governadori delle Terre prendere informazione contro de' Commessarj, siccome fu concesso nell'anno 1589. con ampliarsi la grazia di poterli quelli carcerare, e rimetter poi a quei Tribunali, da' quali furono spediti. Si risponde: *Serventur Pragmatica, & mandabit S. E. Commissarios (c).*

197.
Per pagarsi
con polize il
denaro da'
Percettori.

XXI. Che i Percettori nell'esazioni del denaro delle Università far dovessero le polize, in guisa che si conosca quello, che si è pagato, e ciò che rimane a conseguirsi. Si risponde: *Sua Excellentia mandabit expediri debitas, & necessarias provisiones directas Regia Camera, ut id precise servetur, prout supplicatur (d).*

XXII.

- (a) Fol. 32.
(b) Fol. ibid.
(c) Ibid.
(d) Ibid.

XXII. Che la gente d'armi presa da' Commessarij per sicurezza del viaggio non potesse portarsi oltre della prima Terra, che s'incontrerà nel diritto cammino. Si risponde. *Mandabit S. E. id servari, ut petitur, nisi ex iustissimis causis, occurrente casu, oporteat aliud fieri (a).*

198.
Intorno al servizio delle genti d'armi.

XXIII. Che tutte le liti, che nasceranno intorno a' cavalli si dovessero giudicare dal Cavallerizzo Maggiore di S. M., le cui sentenze dovessero eseguirsi pendente l'appellazione al Consiglio, giacchè i Giudici per poter giustamente determinar tai contese, sovente rimetteansi al giudizio de' Cavalieri, e specialmente del Cavallerizzo maggiore, ed intanto per le dilazioni, che frapponevansi, non poco deterioravasi la condizione de' cavalli: con doverfi anche fare una particolar Prammatica, con cui si dichiarassero, quali siano i mali, e i difetti compresi nell'uso, e costumanza di Napoli. Si risponde: *Providebit, ut magis conveniet (b).*

199.
Intorno alla decisione delle liti appartenenti a' cavalli.

XXIV. Che dovesse farsi nuova Prammatica, con cui si vietasse, che nelle vesti, paramenti di casa, e cocchi non si ponesse oro, argento, o ricamo di seta in alcun modo, meno che nelle vesti delle donne, gipponi, e fottanelli; e per gli uomini, le cinture, e tocche de' capelli, dovendosi per tanto consumare i paramenti delle case fin che durassero, e per le vesti dovesse stabilirsi tempo congruo, per consumarsi, tantochè per evitarsi le frodi dovea stabilirsi, che ciascuno tra certo tempo fosse obbligato di dar nota di tutte le vesti, e paramenti di casa, che teneva contro la Prammatica da farsi; vietandosi anche a' Staffieri di non portare alcuna sorta di seta meno, che alla berretta. Si risponde: *Fiat Pragmatica (c).*

200.
Per farsi Prammatica per frenare il lusso.

(a) Ib.

(b) Ib.

(c) Fol. 33.

71 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

201.
Per farsi
Prammatica
per lo riparo
del giuoco de'
figli di fami-
glia.

XXV. Che con altra *Prammatica* si fosse anco stabilito, che niuno avesse potuto giocare a' dadi, o a carte con figli di famiglia di qualsivoglia somma di danaro, ancorchè picciola, nè ad altri giuochi più, che diece ducati per un giorno, ed a danaro contante, senza che potesse farsi a quelli impronto di danaro, o di roba, sotto promessa di restituirlo, quando fosse morto il loro Padre, o prendessero moglie: vietandosi ancora di prendere cosa alcuna in pegno, sotto la pena di perdere il danaro guadagnato, o improntato sotto tai promesse, con restituire i pegni, imponendosi anco pena personale a' contravventori. Si risponde: *Providebitur iuxta petitioni ut magis convenit (a)*.

201.
Per ispedirsi
le patenti a'
Mercanti
Napoletani
senza limita-
zione.

XXVI. Che le Patenti, le quali si spedivano a' Mercanti Napoletani fossero libere, e senza quella limitazione introdotta, che non potessero mercantare per mezzo di Agenti, e Procuratori, come prima spedivano: si, per osservanza degli antichi Privilegi. Si risponde: *S. E. mandabit indimittè servari Privilegia huic Fidei- biffime Civitati, & Neapolitanis concessa, & eis iustitiam fieri, & servari; hoc ita exigentibus eorum meritis, & servitijs (b)*.

203.
Intorno la
provista degli
Scrivani ori-
ginali, e
quali potessero
prendere l'in-
formazioni.

XXVII. Che gli Scrivani ordinarij, come esstraordinarij dovessero crearsi dalla G. C. della Vicaria, e che i secondi soli potessero andare a prendere informazione per lo Regno; e così anche dalla stessa G. C. dovessero eleggerli tanti Alguzini, i quali sapendo scrivere, e leggere, essi, e non altri potessero notificare le citazioni *super tenore instrumenti*. Si risponde: *Providebitur (c)*.

XXVIII.

- (a) *Ibidem*.
- (b) *Ibidem*.
- (c) *Ibidem*.

XXVIII. Che dovesse ordinarsi al Reggente della Vicaria, ed al Carceriere maggiore di non ricevere in quelle carceri se non persone qualificate, con assegnarsi altro luogo a quelle di mezzana condizione. Si risponde: *Mandabit S. E. magn. Regenti M. C. Vicariae, quod super hoc solertem adhibeat curam, itaut omnes carcerati convenienti loco commorentur, juxta personarum qualitates (a).*

204.
Per non riceverli nelle carceri della Vicaria persone non qualificate.

XXIX. Finalmente si dimandò, che nelle carceri dell' Ammiragliato, arte della lana, e seta non potessero ammetterli senza licenza altri carcerati, che quelli della lor giurisdizione. Si risponde: *Mandabit S. E. quod in primis carceribus nullo modo accipiantur ii, qui carcerantur nomine M. C. Vicariae, nisi fiat de ordine ejusdem M. C. (b).*

205.
Quali dovessero riceverli nelle carceri dell' Ammiragliato.

Fino a questo tempo il Re Filippo II., allorchè chiedeva danaro al nostro Regno, andava esaggerando le spese, che egli soffriva per la difesa de' suoi Regni, e per la conservazione della Fede Cattolica ne medesimi, lo che intendeva egli per le guerre sostenute nella Fiandra; tantochè ebbe a dire Scipione Ammirato in una sua orazione diretta al cennato Principe, *se i denari spesi per rieder la Fiandra si potessero metter insieme, con essi molte Fiandre, non che una si farebbon potute comprare (c).* Indi poi cominciò a mutar favella, perchè espone i bisogni, che avea per sostener la guerra nella Francia, come si fu per appunto quella della lega Cattolica, di cui ragionossi nel precedente Tomo. Quindi fu, che con altra lettera diretta allo stesso Conte di Miranda, segnata in Vallesoleto a' 9. Aprile 1592. altro donativo dimandò di un milione e tanto mila

206.
Col Parlamento del 1593. si fu altro donativo richiesto per la guerra colla Francia.

K

(a) *Ibid.*

(b) *Fol. 34.*

(c) *T. I. Opusc. pag. 66.*

64. ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

novis Siciliæ Fisco ratione tractarum prefaturus oner-
at (a).

172.
 Per formarfi
 la seconda
 Ruota nella
 Vocaria civi-
 le di due
 Giudici, e
 un Consigliere.

IV. Che per essersi moltiplicati i negozj nella Vicaria Civile a' legno, che non potean quelli spedirsi da tre soli Giudici, i quali formavano una sola Ruota, perciò dovesse farfene un' altra, in cui risedesse un Consigliere, e due Giudici, perchè in tal guisa le cause più maturamente si discuteano, e come colle Prammatiche del Regno ritrovavasi stabilito, che si desse pronta esecuzione alle sentenze della Vicaria, fino alle somma di ducati centocinquanta, indi questa istessa esecuzione si fosse prorogata fino alla somma di ducati cinquecento, e che per tale effetto creati si fossero i detti due nuovi Consiglieri. Fu risposto: *Jam sua Regia, & Catholica Majestas annuit supplicantium precibus (b).*

173.
 Per darvi vi-
 paro alla mi-
 seria che sof-
 ferivasi per l'
 accrescimen-
 to delle ga-
 belle.

V. Era ridotta in quel tempo la nostra Città in estrema miseria, per li sofferti donativi, ed a dismisura cresciute eran le gabelle; onde i poveri gran danno ne soffrivano; quindi dimandossi per grazia di ordinarfi a' Vicerè *pro tempore* di porgere rimedio ad un tanto danno, acciò per l'avvenire si diminuisse, non che si evanesce, ~~franchi in quella somma della~~ lodi al ~~regno di~~ *mandata*, perchè non poco ~~era~~ impiegato al ~~benessere de~~ Cittadini. Fu risposto: *Sua Regia, & Catholica Majestas mandavit suo in dicto Regno Illustri Procegi, ut omnem curam, ac diligentiam super supplicatis adhibeat, ac pro sua in illam fidelissimam Civitatem benevolentia, idem iteratè mandabit (c).*

174.
 Per farfi l'
 ordine sotto il
 titolo di S.
 Genaro.

VI. Era fin da quel tempo, e molti anni prima la nostra Città, e 'l Baronaggio nel desiderio, che si fosse eretta una religione, o sia ordine di Cavalieri sotto il

(a) Fol. 27. & °

(b) Fol. 28.

Fol. 28.

il titolo di S. Gennaro, sotto la stessa regola de' Cavalieri di S. Giacomo, con ricevere dal Re l'abito da destinarsi. Questo avrebbe dovuto accordarsi solo a quelle persone, e loro discendenti, i quali sborsassero la somma di ducati centomila, purchè avessero i quarti nobili simili a quelli dell'ordine di S. Giacomo. Acciocchè poi tai Cavalieri avessero avuto alcune commende, si farebbero applicati i detti ducati centomila in compra di annue entrate sopra de' Fiscali, con aggregarsi anche dal Re tutti i beneficj semplici, e senza cura, che aveva nel Regno, dal cui frutto unito con quello delle compre da farsi, si farebbono formate quelle commende, che tornavano in grado del Re, nel di cui arbitrio ne restava la libertà di disporne per metà tra quei Cavalieri di suo piacere, e la rimanente somma dar doveasi per regola di anzianità, restando egli, ed i suoi successori sempre per Maestri di essa religione. Quindi fu dimandato per grazia la licenza di potersi congregare, per far lo sborso della cennata somma, o maggiore, se ne bisognasse, e per risolvere, quanto occorreva per la erezione di questo nuovo ordine. Fu risposto: *Sua Majestas, re maturè pensata, curabit supplicationi justissimæ petitionis satisfacere (a).*

Si è veduto poi, che questo pio desiderio nodrito da' Cavalieri Napoletani fin da più secoli addietro, abbia avuto poi il suo sfogo sotto il felicissimo governo del Re Cattolico, il quale senza averne ricevuta richiesta, o impulso alcuno, inteso fu alla erezione di un tale specioso ordine, formandone le sue regole, ed onorandolo egli, e tutta la sua Real Famiglia colla divisa assegnatagli, dispensandone poi la grazia di vestirlo a que'

175.
Tale ordine
si ritrova in
istinto fatto
il Re Cattolico.

(a) Fol. 28.

66 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

quei Cavalieri, i quali per nobiltà, o per servizj prestatigli, l'han meritata, come a suo tempo su tal punto ne farà con distinzione ragionato, mentovandosi tutte quelle istruzioni, e quelle regole, che furono a tal'uopo stabilite.

176.

Altre grazie chiedonsi col Parlamento del 1591.

Collo stesso Parlamento del 1591., serbandosi il solito costume, altre grazie furono richieste dalla Città al Conte di Miranda, delle quali, per non fraudarne la Storia, anche fa mestieri recarne un faccimo ragguglio.

177.

Per la spedizione delle grazie richieste.

I. Nel primo Capitolo fu dimandato, che si fusse interposto presso del Re, per la spedizione delle grazie succennate, avendo per vero, che per mezzo della di lui opera più facilmente si farebbono ottenute. Fu risposto: *Sua Excellentia supplicavit, & supplicabit Regiam, & Catholicam Majestatem, ut quomodo citius dignetur gratias supplicatas expedire (a).*

178.

Per disgravarsi la Città dal debito, che tiene.

II. Che avesse proposto al Re alcuno espediente, per poterli disgravare dall'eccessivo debito, in cui si ritrovava, con farne a lui relazion del tutto. Fu risposto: *Sua Excellentia masuret, & cum omni cura negotium considerabit, pro ut faciat ob immensam dilectionem, qua Fidelissimam Civitatem, & Regnum prosequitur, sic corona fiduciam, & servitiis exigentibus (b).*

179.

Per darvi riparo a altro, che si offeriva, che soffereva il Regno.

III. Che si fosse degnata di dare udienza a' Deputati, i quali averebbon proposto gli espedienti, per dar riparo all'estorsioni, ed aggravj, che il Regno soffereva dagli alloggiamenti de' Soldati, e da diverse forti di Commessarj, talchè molte Università tra poco tempo si farebbon ridotte, per l'estrema povertà inabili al Real servizio. Fu risposto: *Sua Excellentia continet curam ad-*

bi-

(a) Fol. 29.

(b) Ibidem.

bibuit super negotio necessariam, ut ex multis opportunis provisionibus desuper factis, & bonis effectibus deinde subsequendis apparet (a).

IV. Si ripete di nuovo la dimanda per estinguer-
si il Commessario della Lava, la quale sebbene fatta
nel passato Parlamento, restò senza effetto. Si risponde:
Jam est assignata dies pro expeditione negotii prædicti (b).

180.
Per estinguer-
si il Commes-
sario della
Lava.

V. Che dovesse ordinarsi a' Regj Tribunali di non
impedire a' Baroni l'esazion delle pene de' Vassalli, al-
lorchè questi *omisso medio*, a dirittura vanno ne' detti
Regj Tribunali, siccome fu supplicato nel passato Parla-
mento, perche in tal guisa i Vassalli non lasceranno di
ivi accudire, ed i Baroni non sofferranno la spesa, e l'
incomodo per ottener la remissione de' loro Vassalli. Si
risponde. *Sua Excellentia mandavit, & mandabit debitas
& necessarias provisiones expediri, ut jurisdictiones Baro-
num nullo modo directè, vel indirectè præjudicentur (c).*

181.
Per non im-
pedirsi a' Ba-
roni l'esazion
delle pene de'
Vassalli.

VI. Che nelle moratorie concesute a' debitori non
si comprendessero i debitori delle rendite Baronali. Si
risponde: *Sua Excellentia ita declarat, & mandabit ser-
vari (d).*

182.
Per non com-
prenderfi nel-
le moratorie i
debitori della
rendite baro-
nali.

VII. Che in un giorno della settimana nel dopo
pranzo dovessero ritornare nel S. C. quelle Ruote, nel-
le quali si trattano le cause de' Banchi falliti acciò pre-
sto si terminassero. Si risponde. *Fiat (e).*

183.
Per lo disbrì-
go delle cau-
se de' Mer-
canti falliti.

VIII. Che sotto gravi pene gli Scrivani criminali
non potessero interrogare i testimoni prima di darli il
giuramento, e descriversi interamente la loro deposizio-
ne. Si risponde. *Sua Excellentia mandabit super hoc ne-*

184.
Per non in-
terrogarsi i
testimoni pri-
ma di dare il
giuramento.

(a) Fol. 29.
(b) Ibid.
(c) Ibid.

(d) Ibid.
(e) Ibid.

68 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

gotium debitas, & necessarias provisiones expediri; itaut in futurum omninò cessent abusus (a).

185.
Per la divisione delle cause tra' Mastridatti.

IX. Che nella Vicaria sì civile, che criminale si offervasse la divisione delle cause tra' Mastridatti, e Subattuarij, come si offervava nel S. G. Si risponde: *Sua Excellentia mandat, quod hoc fiat, & servetur in causis civilibus, & quoad lites ordinarias, & in earum processibus: quò verò ad causas criminales Sua Excellentia mandabit magn. Regenti M. C. Vicariae, quod cures aequalitatem fervari, quantum fieri poterit (b).*

186.
Per la interpretazione di un Rito della Vicaria.

~~Non si può osservare giustarfi tutte le tre Ruote del S. G. per interpretar quel rito della Vicaria, in cui si stabilisce, quod de delictis Officialium cognoscat Magna Curia, perche erano nate diverse varie decisioni, tanto nel giudicare se il rito concedeva la cognizione di tai delitti privative a' Baroni, o cumulative; come anche per dichiararsi, quali Officiali si comprendessero nel rito. Si risponde. Sua Excellentia mandat, quod magnificus & circumspetus Praesidens, & S. Consilium junctis tribus aulis procedant ad declarationem, & declarationem punctis (c).~~

187.
Per la sollicita provista dell' officio di R. Visitatore.

XI. Che si dovesse presto provvedere l' officio di Regio Visitatore sopra gli Scrivani, e Mastridatti; vacato per morte del Reggente Lanario, come su di ciò altra supplica se n' era data nel passato Parlamento. Si risponde: *Jam est provisum & mandatum hoc per Suam Excell. quoad M. Curiam Vic., quo vero ad alia Tribuna- lia, magn. & circumspetus Praesidens S. C. & Locumtenens Magn. Cam. debite provideant, & ad earum officium spectat (d).*

188.
Per la tacita ipoteca de' beni degli Amministratori.

XII. Che gli Amministratori delle robe delle U-
ni-

(a) Fol. 30.
(b) Ibid.

(c) Fol. 31.
(d) Ibid.

DEL REGNO DI NAPOLI. CAP. XXVIII. 69

niverfità s'intendessero colle loro persone tacitamente avere anche obbligato i loro proprj beni. Si risponde: *Serventur jura, & obligationes (a)*.

XIII. Che nelle cause civili si fossero dati i notamenti, e le allegazioni a vicenda tra le parti, acciò presto si terminassero. *Placet Suae Excell. omnimodò provideret justa petitioni (b)*.

XIV. Si ripete la dimanda, che dovessero spedirsi tra un mese quelle cause, per le quali era andato il Commessario sopra la faccia del luogo. Si risponde: *Placet Suae Exc. Pragmaticas & Regias ordinationes omnino servari desuper expeditas, & ita denuò mandabit omnibus Tribunalibus (c)*.

XV. Che potessero allegarsi le sospezioni *etiam post conclusum in causa*, e quando fossero ingiuste, che non militassero, dovesse duplicarsi la pena contenuta nella Prammatica. Si risponde. *Providebit ut magis convenit (d)*.

XVI. Che le sospezioni dovessero giudicarsi non in quella Ruota, in cui risiede il Giudice allegato per sospetto. Si risponde. *Providebitur quod magis convenit (e)*.

XVII. Che i Regj Officiali, i quali sono nel Collegio de' Dottori non dovessero lasciar le loro cause ne' giorni di negozio, con darsi ad essi la rata di quello, che loro spetterebbe per lo Dottore da farsi. Si risponde: *Sua Excellentia opportunè providebit justa petitioni (f)*.

XVIII.

(a) *Ib.* (b) *Ib.* (c) *Ib.* (d) *Fol. 31.* (e) *Ib.*

(f) *Ib.* Su questo punto se ne ragionò nel III. Tomo pag. 563. §. 52., in cui deve correggerfi l'error di stampa nella pag. 564. ove dicesi, che Filippo II. nel 1635. a richiesta della Città avesse dispensato all'età de' dottorandi, poichè dovea scriverfi Filippo IV.

189.

Per commutarsi a vicenda le allegazioni nelle cause.

190.

Per spedirsi tra un mese le cause, nelle quali era fatto l'accesso.

191.

Per potersi allegare le sospezioni post conclusum in causa.

192.

Per trattarsi le sospezioni in altra Ruota.

193.

Per non lasciarsi le cause da Dottori in giorno di negozio.

194.
Per darsi vi-
medio alla
miseria del
Regno.

XVIII. Che dovesse il Vicerè provvedere alle miserie del Regno, che nascevano dalle oppressioni delle Banche, e de' Commessarj, che vi si portavano ad alloggiare, avvertendosi, che molto utile fosse stato l'espediente preso nel 1575. Si risponde: *Jam cum effectu est concessum id, quod in prima parte in presenti capitulo supplicatur. Et quoad ultimum S. E. maturo consilio omnia pensabit, Et pro publico beneficio providebit (a).*

195.
Per non prenderli dalle
Regie Udienze i carcerati da' Baroni.

XIX. Che le Regie Udienze non potessero mandare a prenderli i carcerati de' Baroni, se prima non farà giudicato, che la causa a quelli non spetta. Si risponde: *Sua Excellentia mandabit debitas provisiones expediri pro conservatione jurisdictionis Baronum; Et quod in causis ad ipsos spectantibus nullo modo extrahantur eorum Vassalli (b).*

196.
Per prendersi l'informazione
contra i
Commessarj.

XX. Che potessero i Governadori delle Terre prendere informazione contro de' Commessarj, siccome fu concesso nell'anno 1589. con ampliarsi la grazia di poterli quelli carcerare, e rimetter poi a quei Tribunali, da' quali furono spediti. Si risponde: *Serventur Pragmatica, Et mandabit S. E. Commissarios (c).*

197.
Per pagarsi con polize il denaro da' Percettori.

XXI. Che i Percettori nell'esazioni del denaro delle Università far dovessero le polize, in guisa che si conosca quello, che si è pagato, e ciò che rimane a conseguirsi. Si risponde: *Sua Excellentia mandabit expediri debitas, Et necessarias provisiones directas Regia Camera, ut id precise servetur, prout supplicatur (d).*

XXII.

- (a) Fol. 32.
(b) Fol. *ibid.*
(c) *Ibid.*
(d) *Ibid.*

XXII. Che la gente d'armi presa da' Commessarj per sicurezza del viaggio non potesse portarsi oltre della prima Terra, che s'incontrerà nel diritto cammino. Si risponde. *Mandabit S. E. id servari, ut petitur, nisi ex iustissimis causis, occurrente casu, oporteat aliud fieri (a).*

198.
Intorno al servizio delle genti d'armi.

XXIII. Che tutte le liti, che nasceranno intorno a' cavalli si dovessero giudicare dal Cavallerizzo Maggiore di S. M., le cui sentenze dovessero eseguirsi pendente l'appellazione al Consiglio, giacchè i Giudici per poter giustamente determinar tai contese, sovente rimetteansi al giudizio de' Cavalieri, e specialmente del Cavallerizzo maggiore, ed intanto per le dilazioni, che frapponevansi, non poco deterioravasi la condizion de' cavalli: con doverfi anche fare una particolar Prammatica, con cui si dichiarassero, quali siano i mali, e i difetti compresi nell' uso, e costumanza di Napoli. Si risponde: *Providebit, ut magis conveniet (b).*

199.
Intorno alla decision delle liti appartenenti a' cavalli.

XXIV. Che dovesse farsi nuova Prammatica, con cui si vietasse, che nelle vesti, paramenti di casa, e cocchi non si ponesse oro, argento, o ricamo di seta in alcun modo, meno che nelle vesti delle donne, gipponi, e sottanelli; e per gli uomini, le cinture, e tocche de' capelli, dovendosi per tanto consumare i paramenti delle case fin che durassero, e per le vesti dovesse stabilirsi tempo congruo, per consumarsi, tantochè per evitarli le frodi dovea stabilirsi, che ciascuno tra certo tempo fosse obbligato di dar nota di tutte le vesti, e paramenti di casa, che teneva contro la Prammatica da farsi; vietandosi anche a' Staffieri di non portare alcuna sorta di seta meno, che alla berretta. Si risponde: *Fiat Pragmatica (c).*

200.
Per farsi Prammatica per frenare il lusso.

(a) Ib.

(b) Ib.

(c) Fol. 33.

72 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

201.
Per farsi
Prammatica
per lo riparo
del giuoco de'
figli di fami-
glia.

XXV. Che con altra *Prammatica* si fosse anco stabilito, che niuno avesse potuto giocare a' dadi, o a carte con figli di famiglia di qualsivoglia somma di danaro, ancorchè picciola, nè ad altri giuochi più, che diece ducati per un giorno, ed a danaro contante, senza che potesse farsi a quelli impronto di danaro, o di roba, sotto promessa di restituirlo, quando fosse morto il loro Padre, o prendessero moglie: vietandosi ancora di prendere cosa alcuna in pegno, sotto la pena di perdere il danaro guadagnato, o improntato sotto tai promesse, con restituire i pegni, imponendosi anco pena personale a' contravventori. Si risponde: *Providebitur justæ petitioni ut magis convenit (a)*.

201.
Per ispedirsi
le patenti a'
Mercanti
Napoletani
senza limita-
zione.

XXVI. Che le Patenti, le quali si spedivano a' Mercanti Napoletani fossero libere, e senza quella limitazione introdotta, che non potessero mercantare per mezzo di Agenti, e Procuratori, come prima spedivansi, per osservanza degli antichi Privilegj. Si risponde: *S. E. mandabit indiminutè servari Privilegia huic Fidelissima Civitati, & Neapolitanis concessa, & eis iustitiam fieri, & servari; hoc ita exigentibus eorum meritis, & servitiis (b)*.

203.
Intorno la
provista degli
Scrivani cri-
minali, e
quali potessero
prendere l'in-
formazioni.

XXVII. Che gli Scrivani ordinarj, come esstraordinarj dovessero crearsi dalla G. C. della Vicaria, e che i secondi soli potessero andare a prendere informazione per lo Regno; e così anche dalla stessa G. C. dovessero eliggerfi tanti Alguzini, i quali sapendo scrivere, e leggere, essi, e non altri potessero notificare le citazioni *super tenore instrumenti*. Si risponde: *Providebitur (c)*.

XXVIII.

- (a) *Ibidem.*
- (b) *Ibidem.*
- (c) *Ibidem.*

DEL REGNO DI NAPOLI. LIB. XXVIII. 73

XXVIII. Che dovesse ordinarsi al Reggente della Vicaria, ed al Carceriere maggiore di non ricevere in quelle carceri se non persone qualificate, con assegnarsi altro luogo a quelle di mezzana condizione. Si risponde: *Mandabit S. E. magn. Regenti M. C. Vicariæ, quod super hoc solertem adhibeat curam, itaut omnes carcerati convenienti loco commorentur, juxta personarum qualitatem (a).*

204.
Per non riceverli nelle carceri della Vicaria persone non qualificate.

XXIX. Finalmente si dimandò, che nelle carceri dell' Ammiragliato, arte della lana, e seta non potessero ammetterli senza licenza altri carcerati, che quelli della lor giurisdizione. Si risponde: *Mandabit S. E. quod in primis carceribus nullo modo accipiantur ii, qui carcerantur nomine M. C. Vicariæ, nisi fiat de ordine ejusdem M. C. (b).*

205.
Quali dovessero riceverli nelle carceri dell' Ammiragliato.

Fino a questo tempo il Re Filippo II., allorchè chiedeva danaro al nostro Regno, andava esaggerando le spese, che egli soffriva per la difesa de' suoi Regni, e per la conservazione della Fede Cattolica ne' medesimi, lo che intendeva egli per le guerre sostenute nella Fiandra; tantochè ebbe a dire Scipione Ammirato in una sua orazione diretta al cennato Principe, *se i denari spesi per ricoverar la Fiandra si potessero metter insieme, con essi molte Fiandre, non che una si sarebbon potute comprare (c).* Indi poi cominciò a mutar favella, perchè espone i bisogni, che avea per sostener la guerra nella Francia, come si fu per appunto quella della lega Cattolica, di cui ragionossi nel precedente Tomo. Quindi fu, che con altra lettera diretta allo stesso Conte di Miranda, segnata in Vallefoleto a' 9. Agosto del 1592. altro donativo dimandò di un milione, e dugento mila

206.
Col Parlamento del 1592. si fa altro donativo richiesto per la guerra colla Francia.

K

(a) *Ibid.*

(b) *Fol. 34.*

(c) *T. I. Opusc. pag. 66.*

ducati (a). In effetto congregato fu il Parlamento in S. Lorenzo in Febbrajo del 1593., e si conchiuse farfi il richiesto donativo, il quale accompagnossi colle seguenti grazie, che dimandaronsi dalla Città al Re, e dalla loro narrativa si farà chiaro, ch' era qualche divenuta esausta la fonte delle dimande, le quali se fossero state necessarie a farsi, accoppiar si poteano colle precedenti già avanzate in occasione degli altri donativi, i quali tanto recenti erano a segno, che non ancora eranfi interamente soddisfatti.

207.
Si dimanda
la spedizione
delle grazie
chieste ne
passati Par-
lamenti.

I. In primo luogo dunque dimandossi la spedizione di tutte quelle grazie richieste ne' passati Parlamenti del 1586., 1590., e 1591., ma fu risposto. *Sua Regia, & Catholica Majestas omnibus tam fidelium Vassallorum petitionibus. pro sua benignitate satisfaciendum curavit (b).*

208.
Per la rati-
fica degli af-
fensi Regi
prestati da
Vicerè.

II. Che dovesse ratificare tutti gli affensi Regi prestati da' passati Vicerè sopra le alienazioni de' beni feudali, ed ipoteche così col patto *de retrovendendo*, come senza di esso, ed anche le concessioni, ed ampliazioni degli officj. Si risponde. *Placet Sua Reg. & Cathol. Majestati (c).*

209.
L'assenso pre-
stato pro se
& heredibus
ex corpore
s' intendesse
anche per l'
erede stra-
neo.

III. Che ne' contratti, ne' quali si obbligavano, ed ipotecavano i beni feudali con Regio assenso, come che vi sia la clausola *pro se, & heredibus. in corpore*, nondimeno debba intendersi prestato l'assenso per qualivoglia erede estraneo, nel cui beneficio passi l'ipoteca. Si risponde. *Placet S. Reg. & Cath. Maj. (d).*

210.
Per l'offer-
vanza di due
vicarviti Ca-
pitoli.

IV. Finalmente, che si fossero osservati due Capitoli, uno di Carlo V. dell' anno 1540., e l'altro del G. Capitano del 1503. per li quali non poteano rivedersi

(a) Fol. 37.
(b) Fol. 38.

(c) Ibid.
(d) Fol. 39.

derfi i conti di quei Ministri, o altri, i quali per le tenute amministrazioni aveano ricevuto la declaratoria dalla Regia Camera, men che quando vi fosse stato errore, o una manifesta frode. Si risponde. *Placet Sua Reg., O. Carb. Majestati (a).*

Come fu scritto, non furono più, che quattro le grazie richieste dalla Città nel Parlamento del 1593. e perchè colle tante dimande fatte al Vicerè anche inaridito era il pensare a novelle richieste, perciò non furono più, che otto le grazie, che chiederonsi al Conte di Miranda in quel Parlamento medesimo, e si ridussero pure su di punti di tanta tenue importanza, che non meritavano pure, che sotto quel nome si ascrivessero.

I. Si dimandò in primo luogo, che per mezzo di esso Vicerè si fosse ottenuta la spedizione delle richieste grazie, tanto in quell'ultimo Parlamento, come ne precedenti, e si risponde: *S. Exc. supplicabis Suam Majestatem ut petatur (b).*

II. Che dalla Regia Corte si fossero soddisfatte tutte quelle Università, le quali ne risultavano creditrici per lo prezzo del sale loro dovuto; e si risponde. *Sua Excell. mandata Regia Camera Summaria, quod ita fiat (c).*

III. Comechè tuttavia irreparabili erano l'estorsioni, che commettevanfi da Commessarj, che giravan per lo Regno, perciò dimandossi, che da' Tribunali si deputassero uno, o due Giudici per inquirere contro di quelli, che per lo corso di tre anni fino a quel tempo, eranfi inviati, con aver ampla potestà di castigarli, con praticarsi lo stesso in ogni due anni. Si risponde: *S. Exc.*

211.
Altre grazie chieste al Conte di Miranda.

212.
Per ottenere la spedizione delle grazie richieste.

213.
Per esser soddisfatte le Università dalla R. C.

214.
Per inquirere sopra l'estorsioni commesse da Commessarj.

K 2 man

(a) Fol. 39.

(b) Fol. 41.

(c) Ibid.

mandabit debitas provisiones expediri, ut curam precipuam habebit, ut debite super supplicatis provideatur (a).

215. *Per perfezionarsi le strade del Regno, e della Puglia.* IV. Si ripete la dimanda di perfezionarsi l'altre strade del Regno, come quelle della Puglia, e specialmente de' Ponti, con servirsi del denaro delle Provincie. Si risponde: *Sua Exc. super supplicatis curam debitam adhiberi mandabit, ita quod fiat quod supplicatur, quia condecens est, & justum quod petitur (b).*

116. *Per osservarsi i privilegi intorzi de' tortura de' Napoletani.* V. Che non potendosi dare a' Napoletani la tortura *ex processu informario a tenere de' loro privilegi, meno che ne' gravi casi, e con dispensa del Vicerè, dove quelli osservarsi, nè darsi tal dispensa, se prima il S. C. non avesse confermato la sentenza de' torquendo fatta dalla Vicaria.* Si risponde: *S. Exc. desuper providebit prout magis convenit (c).*

217. *Per darsi norma a' titoli delle lettere missive.* VI. Che dovesse ordinarsi di non apporsi alcun titolo nelle lettere missive a colui, cui s'indirizzavano, ma solo il nome coll' espressione di quelle dignità, che forse aver poteffero. Si risponde. *Sua Exc. desuper providebit, prout magis videbitur convenire (d).*

218. *Per vietarsi l'uso delle daghe e pugnali.* VII. Che dovesse a tutti di qualsivoglia stato, e condizione, per la pubblica quiete, e per difesa della vita, e dell'onore, senza eccettuarne il Soldato, il Ministro di giustizia, e qualsivoglia privilegiato, sotto quella pena, che si stimerà imporre con ordinarlene *Præmatica*, con cui si ordinasse anche, che tai daghe, e pugnali neppure in casa tener si poteffero, dovendosi rivelare tra quel termine da stabilirsi. Fu risposto: *Sua Exc. ita mandabit servari (e).*

VIII.

(a) *Ib.*(b) *Ib.*(c) *Fol. 42.*(d) *Ib.*(e) *Ib.*

VIII. Finalmente si disse, che tra gli altri Capitoli conceduti dal Cardinal di Granvela alla Regia Dogana di Foggia, vi era quello, in cui dichiaravasi, che il Doganiere dopo esser ritornata in tempo d'està la Dogana dalla Puglia, potesse prender cognizione de' negozj e cause civili, criminali, e miste attenenti, e dipendenti dalla medesima, per le quali già prima erasi cominciato a prender l'informazione; ma perchè poi a tal Capitolo erasi contravvenuto con provisioni della Regia Camera, che altrimenti avealo interpretato; perciò si dimanda ordinarfi alla medesima, che l'avesse eseguita senza altra interpretazione. Si risponde: *S. Exc. providebit, quod Capitulum servetur prout decet (a)*.

219.
Per osservarsi i Capitoli conceduti alla Dogana di Foggia.

Sieguono poi due risposte, che diede il Re Filippo II., mentre era in Vallefoleto, le quali non saprei perchè nel nostro secondo Volume delle grazie si veggan segnate colla data de' 6. Settembre del 1601. (b), quandoche Filippo II. fin da' 13. Settembre del 1598. era già stato tolto a' mortali. Certo è però, che in esse va mentovando le due grazie richieste dalla Città ne' due Parlamenti del 1589., e del 1590. intorno al punto di darfi il Curatore, o sia il Balio a' Feudatarj, e Feudatarie, fino all'età degli anni diciotto, e di voler obbligati nelle proprie persone, e ne' beni coloro, che amministravano l'Azienda dell'Università. La prima chiesta fu al Vicerè nel cap. 23., cui si rispose: *Placet Suae Excellentiae, quod consulatur Sua Majestas (c)*. E l'altra fu richiesta nel cap. 12. anche all'istesso Vicerè, e fu risposto: *Serventur jura, & obligationes (d)*. Ma riguardo a questa seconda dimanda rispose il Re, che sembravagli molto giusta, senza esservisi data alcuna provvi-

220.
Risposta data da Filippo II. a due grazie chieste dalla Città.

(a) Fol. 42.

(b) Fol. 43.

(c) Ib.

(d) Fol. 81.

denza, onde ordinava, che su tal punto si fosse fatta *Prammatica*, e dati gli ordini necessarij non solo per quello, che si apparteneva per lo governo della Città di Napoli, ma eziandio per tutte le Università del Regno, poichè tale era la sua volontà (a).

221.
Nuove grazie chiedonsi col Parlamento del 1595.

Altro Parlamento poi seguì nel 1595., e sarebbe l'ultimo sotto questo Monarca. In esso non vi sono notate grazie, che a lui si fossero richieste, ma al solo Vicerè anche Conte di Miranda ne furono dimandate nel numero di venti, e sono le seguenti.

222.
Per la riforma della *Prammatica* intorno ad allegarsi i Giudici per sospetti.

I. Che dovessero riformarsi le *Prammatiche* intorno all' allegarsi i Giudici per sospetti, giacche per quelle difficilmente ottenevasi l'intento; poichè volendosi fatto il deposito di cento ducati, non poteva questo eseguirsi, per esser molti impotenti, Forestieri, ed altri assenti dalla Città, senza aver pronto il danaro. Altri non aveano Avvocati, che loro difendessero, poichè erano sottoposti a pagar la pena, o pure eran ricattati dagli stessi Avvocati, i quali per salvarsi dalla pena, volevano esser pagati fuor di misura, anche per poter procurare il voto di quei Giudici, che sembravano esser del loro sentimento; Quindi per evitarli tai inconvenienti, e acciò indirettamente giudicar non dovessero i Giudici sospetti, dimandossi, che con nuova *Prammatica* si fosse ordinato, che il Giudice, il quale da se fosse sospetto, per esser congiunto de' litiganti, o degli Avvocati, o per altre legittime cagioni, dovesse da se astenersi dall'intervenir alle cause, senza attendere di esser recusato, e intervenendo dovesse restar nulla la sentenza, ed esser castigato ad arbitrio del Vicerè. Si risponde: *Sua Excellentia mandabit desuper pro-*

(a) D. fol. 43.

videri, prout magis convenire videbitur (a).

Già fu detto, che questa medesima grazia dimandossi dalla Città al Duca di Ossuna col Parlamento del 1583., come si rapportò nel §. 46., e 47. ed ora di nuovo se ne fa la richiesta. All' incontro su questo punto facea d' uopo soltanto dimandar per giustizia l' esecuzione del disposto nella *Prammatica XXIII.* del Re Ferdinando I. che abbiamo sotto il *tit. de Offic. S. R. C.* che comincia *Ad tollendas suspiciones*, in cui così fu determinato. *Decernimus non posse quenquam patrocinari, seu consulere publicè, vel secretè in causis, in quibus Commissarius, seu relator causæ esset sibi consanguineus usque ad tertium gradum inclusivè, sub pœna suspensionis ab officio. Idem de Procuratoribus, & Magistris actorum observandum fore jubemus, ut nemo de cetero audeat esse Magister actorum in causa, in qua aliquis ejus affinis usque ad dictum tertium gradum inclusivè esset procurator.* Poi il Cardinal Pacecco, mentre era Luogotenente nel Regno con altra *Prammatica* de' 28. Marzo del 1555., che leggesi inserita nella succennata *XXIII.*, stimò eziandio di così ordinare: *Statuimus, quod nullus Judex major, sive minor etiam Regens Supremi Collateralis Consilii & cujusvis alterius Tribunalis, etiam si esset Caput, seu Præsides Tribunalis, possit votare, nec interesse relationi, & discussione quarumvis causarum civilium, criminalium, sive mixtarum, nec feudalium, quibus fuerit Advocatus aliquis ejus filius, sive frater utriusque, vel ex altero latere conjunctus, consobrinus, cognatus vel nepos, sive patruus, licet non ipse Commissarius causæ, & nemo Advocatus conjunctus alicui ex Judicibus in prædictis gradibus possit secretè, & occultè advocare, seu consulere in causa, in qua*

223.
Quando que-
ste grazie
fosse stata
altra volta
dimandata.

(a) Fol. 44.

80 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

aliquis ex dictis Judicibus sibi in aliquo ex praedictis gradibus conjunctus judicaturus est.

224.
Frode, che
commetter
si potrebbe
nel Foro per
occasione di
queste Pram-
matiche.

Tanto però in questa *Prammatica*, come nelle rammentate grazie non si avvertì ad un' altra frode, che commetter poteasi, la quale ora nel Vocabolario forense colla voce di *condotta di cause* viene spiegata. Ella si è, che taluno allontanar volendo dalla decision della sua causa il Capo del Tribunale, o alcun Ministro, che per averlo firmato non lo ritrova a seconda del suo desiderio, ecco che prende anticipatamente per Avvocato il di lui congiunto, e per effetto della *Prammatica* evita il di lui intervento, ed ecco come questa legge fatta per maggiore accerto della giustizia, che si desidera, piuttosto nuoce, non che giova; perchè con essa si perderebbe il voto di un probo, e dotto Ministro, cui si vieta il poter intervenire in quella tal causa, la cui difesa anche affettata, e industriosamente procurata in persona del di lui congiunto ne lo rimuove dal giudicare; onde sembra, che per lo riparo di questo inconveniente altro espediente avrebbe a prendersi dal Principe, perchè finora non v'ha legge, per cui vi si fosse provveduto, quantunque nella *Prammatica* sotto il *tit. de causis decid.* pubblicata nel 1570. dal Cardinal di Granvela più cose si fossero ordinate, come se ne parlerà a suo luogo.

225.
Per decider-
si a due Ruote
le cause, di
reclamazione
eccedenti la
somma di ducati
2000.

II. Che le cause di reclamazione dovessero decidersi in due Ruote quando eccedessero la somma di duc. dumila; e sebbene con *Prammatica* si fosse ordinato, che non se si fosse quella dimandata fra quindici giorni, dopo la citazione *ad dicendum*, non dovesse decidersi in due Ruote, locchè era lo stesso, che render vana la grazia ottenuta da S. M.; per tanto supplicavasi, per non perderla, di doverli ordinare, che senza altra dimanda, dovessero le cause votarsi a due Ruote, oltre-
pass.

passando la somma di ducati duemila, quantunque non se ne fosse richiesta la reclamazione tra i detti quindici giorni, non convenendo, che per trascuraggine de' Procuratori si perdesse la ricevuta grazia. Si risponde: *S. Exc. providebit prout magis convenit (a)*.

III. Che dovesse ordinarsi alla Regia Camera di fare i ripartimenti delle adoe de' Baroni per li beni feudali devoluti, e non esatti, facendone la compensazione secondo la loro diminuzione, o aumento. Fu risposto: *S. Exc. mandabit Regiæ Camere Summarie, quod super supplicatis de justitia provideat (b)*.

226.
Per farsi
dalla Regia
Camera i ri-
partimenti
delle adoe.

IV. Che le Terre del Regno non dovessero costringersi ad improntar denaro per soddisfare i Soldati; e quando si costringessero, subito dovessero esser soddisfatte da' Percettori delle Provincie, col presentare la liberanza. Si risponde: *Jam fuit provisum (c)*.

227.
Per non co-
stringersi le
Univerfità
ad improntar
denaro.

V. Che non si costringessero le Univerfità alla forzosa vettura del grano in questa Città; ma che dovessero prendersi volontariamente i Vetturali per quel prezzo, che con essi potrebbesi convenire. Si risponde: *S. Exc. ita exequi mandabit (d)*.

228.
Come anche
alla forzosa
vettura del
grano.

VI. Che dovessero efficarsi le paludi, che sono intorno alla nostra Città, perche oltre il perfezionarsi l'aria per la salute degli abitanti, ne derivava anche l'abbondanza per tutta la Terra di Lavoro. Si risponde: *S. Exc. mandabit quod ita fiat (e)*.

229.
Per efficarsi
le paludi in-
torno la Cit-
tà.

VII. Che nella Cancellaria si fosse fatto un registro di tutti i memoriali degli Assensi da spedirsi, come degli altri decreti, con *pannetta* o *tassa*, la quale non eccedesse un carlino. Si risponde: *S. E. mandabit, quod fiat, ut sup- plicatur (f)*.

230.
Per lo regi-
stro de' me-
moriali degli
assensi.

L

VIII.

(a) Fol. 44.

(b) Ib.

(c) Ib.

(d) Ib.

(e) Fol. 45.

(f) Ib.

82 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

231.
Per moderar-
si il lusso del
vestire.

VIII. Che per continuar tuttavia l'eccesso del lusso nel vestire, e ne' paramenti di casa dovesse farsi nuova *Prammatica* in esecuzione di quello, che fu dimandato col Parlamento del 1598. Fu risposto. *Jam fuit provisum per Regias Prammaticas (a)*.

232.
Ripetersi gli
ordini per lo
divieto delle
daghe e pu-
gnali.

IX. Di nuovo fu dimandato il non potersi far uso di daga, di pugnale, e di bacchetta, senza neppure tenerli in casa, con così osservarli anche per li Soldati Spagnuoli, Italiani, e di ogni altra nazione, sì di terra, come di mare, quando s'innocassero in terra; per tanto chiedevasi, che di nuovo si fosse ordinato così osservarli. Fu risposto: *Jam fuit provisum (b)*.

233.
Per non darli
patente aper-
ta a' Com-
messarij.

X. Che non si fosse data patente aperta a' Commessarij, e ad altri Officiali, i quali andavano per lo Regno. Si risponde: *S. Enc. curam adhibebit; ut debite super supplicatis provideatur, pro beneficio, & satisfactio- ne hujus Fidelissimæ Civitatis, & Regni (c)*.

234.
Per non esser
tenuti i Ba-
roni a fare
impronti.

XI. Che i Baroni non potessero esser costretti a fare impronti alle Terre convicine per gli alloggiamenti de' Soldati. Si risponde: *Habita relatione ad Regis Camera Summaria de provisionibus super hoc factis, Statuta providobis prout convenit (d)*.

235.
Per non pre-
giudicarsi i
Baroni nella
giurisdizione.

XII. Che i Baroni, i quali avean la giurisdizione delle prime, seconde, o terze cause, non si fosse loro recato pregiudizio per effetto delle inibitorie de' Tribunali, comminando pena a' Vassalli, che le chiedevano. Si risponde. *S. Enc. mandabit, debitas provisiones expediri (e)*.

236.
In quali de-
litti praticar
si potesse la
corda colle
funicelle.

XIII. Che dovesse abolirsi la corda colle funicelle, menochè nel caso di ribellione divina, ed umana, et

(a) *Ib.*
(b) *Ib.*

(c) *Ib.*
(d) *Ib.*

(e) *Fol. 46.*

affassinio, furto, e falsa moneta, giacchè molti innocenti a cagion dell'insofferibil dolore confessavano i delitti non commessi. Si risponde. *S. Enc. mandabit super hoc expediri provisiones, ut justificè procedatur (a).*

XIV. Che la Città quando andava al Real Palazzo si fosse dovuta trattenere nella Camera de' Titolati. Si risponde: *Sua Excellentia providebit prout conveniet (b).*

XV. Che nelle provisioni da spedirsi agli Officiali quando avvenisse di nominarsi gli Eletti, si fosse loro dato solamente il titolo d'Illustre. Si risponde: *Jam fuit provisum per Regias Pragmaticas (c).*

XVI. Che gli Officiali nelle provisioni, che facevano in casa dassero titoli convenienti, tanto ad essi medesimi, come agli altri. Si risponde: *Jam fuit provisum (d).*

XVII. Che dovesse rimediarsi alle fraudolenti donazioni, e cessioni di ragioni, che facevano i Regnicoli a' Napoletani, con imposi. pena corporale e perdita del credito; e quando si fosse dovuto procedere, la prima citazione, che faceasi *personaliter*, o *domi*, si fosse eseguita coll' intelligenza del Governadore, o Sindaco della Terra, i quali ne facessero fede. Si risponde: *S. Enc. mandabit, quod servetur ritus M. C. (e).*

XVIII. Che nelle citazioni per le cause civili, ~~allorchè non si risponde da quei, che furon notificati, non doveste spedirsi decutorj pro multa; ma dovesse procedersi in contumacia.~~ Si risponde: *S. Enc. providebit prout convenit (f).*

237.
Dove la Città dovea trattenerfi andando a Palazzo.

238.
Per lo titolo da darsi agli Officiali della Città.

239.
Sullo stesso punto.

240.
Per lo ritegno delle fraudolenti donazioni, e cessioni di ragioni.

241.
Intorno alle citazioni nelle cause civili.

L. 2

XIX.

(a) *Ib.*
(b) *Ib.*
(c) *Ib.*

(d) *Ib.*
(e) *Ib.*
(f) *Ib.*

STORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

242.
Perche si osservassero le
Prammatiche da Soldati.

XIX. Che tutti i Soldati di Fanteria, che di **Cameria** osservat dovessero quello, che imponevano le **Prammatiche**, e le patenti, che essi portavano intorno agli alloggiamenti, e transiti, che facevano per le Terre del Regno, dandosi l'autorità a' loro Governadori di prendere informazione avverso i contravventori, e per fare osservare le cennate **Prammatiche**. Si risponde: **S. Exc. providebit, quod omnino observentur Regia Pragmatica (a).**

243.
Per osservarsi il rito della Vicaria intorno al prendersi informazione per li delitti degli Officiali.

XX. Finalmente si espone esservi rito nella G.C. della Vicaria, per cui i delitti degli Officiali solo quella ne prendeva informazione; all' incontro erasi esteso questo nome di Officiale a tutti i Sindaci, Eletti, Baglivi, e ad altri, che avessero qualche giurisdizione, dal che ne derivava, che molti inquisiti per cose minime, quantunque innocenti, eran costretti di venire nel Regno da lontanissime parti, per comparire in Napoli, e difendersi; ed oltre ciò veniva anche tolta la giurisdizione a' Baroni; onde si dimandò, che un tal rito osservato si fosse propriamente ne' delitti di campagna, come praticavasi prima delle dichiarazioni, giacchè molti, per non sofferrir questa pena, eransi dati in Campagna, essendo così cresciuto il numero de' fuorusciti; onde ragionevol cosa era, che avessero proceduto gli ordinarj de' luoghi. Si risponde: **S. Exc. mandabit, quod omnino serventur ritus M. C. V. & Regia Pragmatica (b).** Qui termina la narrativa di tutti i tenuti parlamenti, e de' fatti donativi al Re Filippo II. dalla nostra Città, come eziandio delle grazie dalla medesima richieste, onde tempo è di far passaggio alle **Prammatiche** promulgate in tempo del di lui regnare, e faran quelle, che faranno esposte nel seguente Libro.

DEL-

(a) Fol. 47.

(b) *Ibid.*

D E L L A
I S T O R I A

DELLE LEGGI, E MAGISTRATI
DEL REGNO DI NAPOLI

L I B R O X X I X .

In cui si espongono le Prammatiche promulgate mentre regnò Filippo II. col ricevuto comento.



E *Prammatiche*, che comincerò ad esporre, come vedrassi, figlie sovente sono delle accordate grazie. In questo disimpegno seguirò l'ordine tenuto dall'*Al-*
Prammatiche simari, e l'istesso suo metodo per maggior comodo di quei, che vogliono esserne istrutti. Egli farà quello di andar presso de' loro titoli, sotto de' quali registraronsi, quantunque differenti stati fossero gli Autori di esse. In sì fatta guisa guidandomi imiterò quello, che fero no i Compilatori delle *Pandette*, e del *Codice*. Nelle prime sebbene di differenti Giureconsulti ne fossero stati i *Responsi*, e di molti Imperadori gli *Editti* nel secondo, opportuno stimossi poi di ridurre sotto i rispettivi titoli sì gli uni, che gli altri, acciò il comodo si recasse di saper, quanto sparsamente da più Legislatori erasi determinato su di una materia istessa. A cagion di esempio molte *Prammatiche* fero nsi sul tanto necessario regolamento dell'annona da diversi Vicerè, quindi riuscirà sempre più profittevole, che di esse

2.
Metodo, che si terrà nell' esponderfi le

le

se ne ragioni col loro ordine , come appartengonfi ad una stessa materia, e taluno ne resterà più informato , con aver presenti tutti i dati provvedimenti su questa emergenza . Certo è, che non se ne trarrebbe questo vantaggio separatamente col farsene l'esposizione , e secondo l'epoca de' tempi, ne' quali promulgaronfi da ciascun Vicerè . Di esse adunque ne seguirò l'ordine alfabetico , come van raccolte ne' loro *Tom*i; che girano per le mani di tutti .

2.
Si espone la
Pram. VIII.
sotto il tit.
de Actuar.
& Scribis,

La prima, che ci si presenta è la *Prammatica VIII.*, sotto il tit. de *Actuar. & Scribis*. Fu questa promulgata a' 25. Giugno del 1566. da D. Perafan de Ribera , o sia dal Duca di Alcalà, e comincia *Tra gli altri Capitoli (a)*. In essa dicesi, che tra' Capitoli di una lettera scritta da Madrid dal Re nel 1. dell'antecedente Maggio, ve n'era uno, con cui si volle, che i Processi, i quali si faceano da' Mastridatti, Attuarj, e Subattuarj si fossero eseguiti con ogni chiarezza, quindi ordinato, che si osservasse, inviolabilmente il Capitolo del Re Ferdinando I. registrato nelle nuove *Prammatiche* del S. G. con doverfi notare nel frontespizio del Processo il numero de' Giudici, e delle Parti, esprimendosi la causa, di cui trattavasi, e che tutti gli atti da farsi si scrivessero spaziosamente, dichiarandosi le cagioni, per cui eranfi fatti, ad istanza di chi, come vi si fosse data la provvidenza dal Giudice, se nel Tribunale, o in Casa, che avea esaminato i testimonj, e dove; prima di stenderne la deposizione si fosse loro dimandato l'età, l'ufficio ch' esercitavano, e la loro Patria, perciocchè in tal guisa indagavasi il credito, che meritassero, senza lasciarsi tai solennità; dichiarandosi, che lo stesso praticar si

do

(a) *To: I. Fol. 33.*

dovesse in tutti i Tribunali, e specialmente nella Vicaria.

Su questa *Prammatica* si va notando, che compiutasi una informazione, se ne forma il suo titolo, il quale non dovrà scriversi, se non apparissero pruove tali, per le quali possa citarsi il reo, o che pure, quando fosse carcerato, o ritenuto col mandato, potesse costituirsi (a). Vero è però, che ne' delitti piuttosto dovrà attendersi la loro verità, non che il titolo, giacchè non dicesi reo, se non colui, che riman convinto (b). Del rimanente per quello, che si attiene alle deposizioni de' testimonj, si vuole, che la loro fede dipenda dall'arbitrio del Giudice (c), onde conviene nel principio dell'esame indagar l'età, la loro qualità, ed in quale arte si esercitavano, acciò si sappia la condizione della persona, per così poterli accertar la verità (d).

3.
Comento su
questa Pram-
matica.

Il *Novario* facendone il commento va esaminando la qualità de' testimonj, che debbono, e possono deponere ne' giudizj sì civili, che criminali, parlando degl'impuberi, de' ciechi, de' minori; e per quanto riguarda alla qualità della professione, che essi esercitassero, è in opinione, che convegga ben ripulzare i lavoratori di Campagna, gli artefici, ed altri simiglianti mercenarij, qui sic in agro, & de eorum artificis, ac fudone vix vivere possunt, nam ipsi non sunt testes integre fidei, & etiam si ars, quibus quis exercet, sit vilis, & ignobilis mechanicu, tunc is artifex vix fudone non est testis integre fidei, verum etiam omnino repellitur a testimonio dicendo, non est

4.
Quai testime-
ni deponer
possuno ne'
giudizj sì ci-
vili, che cri-
minali.

(a) Prato observ. 79. n. 13. v. Novor. in hanc Prag.

(b) L. fin. C. de Accusat. Masfrill. de indul. gen. cap. 29. n. 19.

(c) L. testium §. 1. ff. de testib.

(d) L. testium ff. de testib. & l. rem non novam Cod. de judic. Grammat. in dec. 43. n. 14.

est text. &c. (a). Credefi perciò, che i Birri, come persone vilj anche non poffano ammetterfi per testimonj, ancorchè foffe il loro capo, che volgarmente dicefi *Caporale*. Così parimente l'Avvocato non può deponere a favor del fuo Cliente, benchè non manchino de' Dottori, i quali vogliono, che poffa riceverfi la fuà depofizione *in subsidium* per informare il Giudice, e per far qualche prefunzione fu di quello, che altrimenti non può provarfi. E la fteffa regola fi vuol, che abbia luogo per li folleccitatori delle caufe, e per li mezzani de' contratti, come a lungo continua a dirne lo fteffo *Novario*, adducendo le folite limitazioni fecondo il cofume de' noftri Forenfi.

5.
Si efpone la
Prammatica
X. fotta lo
fteffo titolo.

Sotto lo fteffo *tit. de Actuar. & Scribis*, vi è anche la *Prammatica X.* di D. Giovanni Zunica fegnata a' 29. Novembre del 1581., che comincia *1 di proximi passati*. Fu quefta promulgata a cagion del ricorso fatto al Vicerè dal Duca Ottavio Farnefe. Quefti efpose, che effendofi dato ordine nella vifita fequita in Vicaria, che in tutte le caufe, le quali dalla medefima fi rimettevano a' Baroni, fi foffe proceduto in Napoli con quegli fteffi Attuarj, e Scrivani, che le attitarono, da ciò ne derivava, che perdeva egli la fuà giurifdizione, perciò richiamatofi di sì fatto ordine, fu impofto all'Avvocato Fifcale della Vicaria, che ne aveffe fatta relazione. E comechè quefta era fequita, ed ancora ne ftava fofpefa la provvidenza, e intanto veniva impedito di procederfi in una caufa criminale di alcuni fuoi Vaffalli di Altamura, per cui molti ritrovavanfi carcerati; perciò pregavafi il Vicerè di rivocare l'ordine fatto nella vifita, con effergli lecito di procedere tanto in quefta caufa,

coi

(a) *Nov. in d. prag. n. 1. ad 9.*

come in tutte le altre col suo Mastrodatti ordinario già deputato, o da deputarsi.

Su questo ricorso si ordinò, che l'Avvocato Fiscale avesse fatta la sua relazione in Collaterale. Ivi poi discusso l'affare con essere stati intesi gli Avvocati del Duca Farnese, fu risoluto farsi la seguente *Prammatica*, con cui si ordinò, che tutte le cause criminali de' carcerati, i quali stavano in Vicaria, che Vassalli fossero de' Baroni, a quali eransi rimessi, o che erasi loro permesso di procedere in questa Città, dovessero attitarsi da quegli stessi Scrivani, che procedevano innanzi della ottenuta rimissione, con riputarli come Mastrodatti de' Baroni; ordinandosi loro, che nella visita da farsi de' carcerati in Vicaria, e specialmente quella, che faceasi da uno de' Reggenti del Collaterale, si fosse fatta relazione dello stato di tai cause, affinchè cessasse ogni loro vessazione, e restasse riparato ogni inconveniente (a).

6.
Ordine ottenuto nella
Prammatica.

Notasi su questa *Prammatica*, che se il Principe delega i Giudici per la cognizione delle liti, possono essi a lor grado eleggere, e rimuovere gli Attuarj, altrimenti debbon servirsi di quelli, che ne' Tribunali ritrovansi già destinati, come va dicendo *Alrimare* (b), allegato dal *Costanzo* (c). E per quello ne dice il *Novario*, i Mastrodatti ordinarij delle Corti far debbono tutti gli atti avanti i Governadori, e i Giudici, non solo, quando essi procedono, come ordinarij, ma altresì quando fossero Delegati, e Commessarj, comechè così fu giudicato nel S. C. nel 1570. a' 5. Giugno tra l'Università della Tripalda, e 'l Principe di Avellino, essendosi deciso,

7.
Comento su
questa Pram-
matica.

M

che

(a) *To. 1. fol. 34.*

(b) *De nullitat. rubr. 10. q. 17. n. 5.*

(c) *In hanc Pragm.*

che l'Attuario ordinario non solo avesse fatto gli atti soliti innanzi del Governadore, ma anche in tempo del Mercato, quando eleggesi il Mastro Giurato, e l'Mastro del Mercato, e così anche era da praticarsi per gli atti, che far dovesse l'Erario contra gli appaldatori delle rendite Baronali. Anzi soggiugne lo stesso *Comentatore* aver egli veduto a' suoi tempi, che i Presidi, gli Uditori, e i Fiscali delle Provincie eseguendo le commissioni ricevute da' Supremi Tribunali, o dal Vicerè abbian fatto disimpegnare gli affari dagli stessi Attuarj, e Scrivani del Regio Tribunale, venendo lor proibito servirsi di altri, come fu stabilito nel §. 35. della *Prammatica* 10. *de offic. Judic.*, di cui si parlerà a suo tempo. Del rimanente laddove mancasse l'ordinario Attuario, o Scrivano, in questo caso permettesi al Giudice di destinarne altro a suo piacere per compilar quegli atti, che dovran farsi.

8.
Segue lo stesso
suo commento.

Lo stesso va dicendo il *Maradei* nel *Singolare* 3. su questa *Prammatica*, e lo vuol confermato dal §. 35. dell'altra fatta nel 1616. dal Conte di Lemos, con cui lo stesso fu disposto, allegando la succennata decisione del S. C. del 1570. Si soggiugne poi nell'annotazione su questo *Singolare*, che laddove si fosse rimessa la causa al Barone colla clausola, *quod eligat Judicem in Civitate*, se avvenga, che i carcerati si ritrovassero nelle carceri de' Baroni *in partibus*, il Giudice, che sarà eletto non può suddelegare l'esame del Principale, nè procedere *extra Civitatem* giusta la pratica insegnata dal Reggente Sanfelice (a). Oltre di ciò suol negarsi al Barone la rimission della causa, quando siavi sospetto, che non punisca il delinquente per esser forse qualche suo familiare o affezionato vassallo, come vogliono *Mastrillo* (b),

Car.

(a) In dec. 334. par. 2.

(b) Dec. 147. n. 33. e 34.

Carlevalio (a), il *Consiglier Rocco* (b), e *Peguera* (c). Talche in forza di queste decisioni avvenne, che una donzella stuprata variando il foro del delitto, ove ritrovavasi carcerato l'inquisito, con elegger la Vicaria in vigor del noto *Testo* nella *l. unic.*, non ostante che il Barone avesse cercato la rimissione della causa mercè del privilegio, che avea derogatorio della detta *l. unic.*, dalla Vicaria a' 14. Novembre del 1673. gli fu denegata, e fu in grado di appellazione confermato il decreto dal S. C. E questo è quanto si va notando da' nostri forensi in occasione di comentar questa *Prammatica*.

Sotto lo stesso titolo finalmente abbiamo la *Prammatica XI.*, che comincia *Item essa Fedelissima Città*, la quale pubblicossi da D. Gio: Zunica agli 11. Febbrajo del 1585. In essa si trascrive la richiesta fatta dalla Città al Vicerè nell' ultimo Capitolo della sua Supplica data in tempo di quel Parlamento, con cui dimandossi il riparo conveniente intorno alle molte estorsioni, che faceansi dagli Scrivani e Portieri de' Regj Tribunali senza osservarsi Pannetta, o tassa, e le ricevute istruzioni per l'esercizio de' loro uffizj (d), onde fu ridotta in *Prammatica* la risposta data. *Placet, quod serventur Pandecta, & Regie instructiones, & in casu controventionis, & non observantia puniantur pena in Regiis Pragmaticis contenta, & etiam pena corporali, nostro arbitrio reservata*, come fu già rapportato nella narrativa delle richieste grazie (e).

Comentando solo il *Novario* questa *Prammatica* si fa a notare, che l'estorsione poco o nulla differisca dal-

9.
Si espone la
Prammatica
XI. sotto lo
stesso titolo.

10.
La estorsione
come poco o
nulla differisce
dalla
subornazione.

M 2

la

(a) *De Judic. disp. 2. n. 1862.*

(b) *Resp. 37.*

(c) *Dec. 66. n. 20.*

(d) *Vol. 1. di graz. fol. 178.*

(e) §. 83. pag. 34.

la subornazione, per esser voci sinonime. E questo delitto si commette, allorchè il Giudice, e l' Officiale da se stesso, o coll' altrui mezzo riceve danaro da colui, che di sua volontà lo pagasse, o lo promettesse, o che pure vi precedesse sua richiesta. Talvolta questa estorsione viene sotto il nome di *barattaria*, quando della giustizia si faccia mercimonio; anzi anche in questo delitto incorre il Giudice, se giusta profferisca la sua sentenza dopo averfi ricevuto quello, che gli fu dato, o promesso, come fu determinato dalla *Costituzione* del Regno *Si Judex acceptat* (a), e ne ragiona *Boerio* nella dec. 153.

11. Grave estorsione eziandio si commette dall' Officiale, allorchè riceva danarò per una indebita carcerazione fatta, o altra specie di gravame, che avesse recato; anzi questa è una specie di delitto, di cui si favella nelle *Costituzioni* del Regno.

12. Per quanto poi si attiene al punto della pannetta, allorchè questa è stata stabilita dal S. C., o da altri Supremi Tribunali, dovrà esattamente eseguirsi, e laddove non si ritrovasse stabilita, dovrà eseguirsi quella, che si tasserebbe dalla G. C. della Vicaria; e ne' casi dubbj dovrà osservarsi la pratica de' luoghi convicini, come più a lungo ne ragiona il *Novario* nel suo trattato *de gravamin. Vass. Gravam.* 283.

13. Siegue poi il titolo IV. de *Administratione Universitatum*, sotto di cui ritrovansi alloggiate sei *Prammatiche* IV. sotto il che fatte da diversi Vicerè sotto il governo di Filippo II. La prima di esse è la IV., che comincia: *A nostra notizia è pervenuto*, la quale fu pubblicata a' 5. Settembre del 1559.

(a) Di questa *Costituzione* del Re Ruggieri, ch' è la X. si parlò altrove nel *Tomo I. pag. 451. §. 126.*

1559. dal Duca di Alcalà, o sia D. Parafan de Ribera (a). Ivi viene stabilito, che i Sindaci, i quali eleggevanfi per lo governo delle Città, e Terre del Regno non poteffero inviare nella Città di Napoli per Sindaco alcuno lor figliuolo, o parente, ma dovesse quello eleggerfi con general Parlamento, eccettuandone sempre il Figliuolo, o il parente del Sindaco, e contravvenendosi, l'Università non fosse tenuta a veruna spesa; ma tutto ricadesse in danno di chi l'inviava. Con questa *Prammatica* cercò di ovviarsi all'abuso allora introdotto, cioè, che i Sindaci: o in occasion di Parlamenti, o di liti da promuoversi, e sostenersi, inviavano in Napoli i loro congiunti, assegnando loro eccessiva provvisione col danno delle povere Università; onde il Vicerè stimò fano consiglio di darvi l'opportuno riparo.

Sotto questa voce di figli comprendonsi gli adottivi, ed anche gli arrogati, e sotto nome de' Congiunti eziandio gli Affini vengono compresi, come altresì gli Agnati, ed i Cognati. Anzi si vuole, che eseguendosi la mente della *Prammatica* debbano essere esclusi da tai cariche gli amici de' Sindaci, avendosi per vero, che l'amicizia non solo si uguagli all'affinità, ed alla consanguinità; ma tuttavolta la superi, come si sostiene colla disposizione di varj Testi (b). Talche non mancarono quei, i quali han sostenuto, che il disposto *inter sanguine conjunctos* dovesse aver luogo *inter amicos*; anzi altri opinarono, che l'amicizia bene spesso superi l'affetto de' parenti, e che perciò gli amici a guisa de' parenti dovessero escludersi dal far testimonianza nella causa dell'ami-

14.
Quali persone intendonsi sotto nome de' figli, e de' congiunti.

(a) To. 1. fol. 51.

(b) L. 3. ff. de Test. Cap. si testes 4. quest. 3. cap. Quoties de Test.

amico (a). Per quello, che poi riguarda alla convocazione de' parlamenti, possono ben questi unirsi ne' giorni feriat, ne' quali non si vieta a' Cittadini il ragunarsi, poichè sebbene ivi trattasi di affari temporali, è piuttosto un' azion dell' animo, ma non già riputasi materiale, onde fosse vietato il farla, come rapportasi, che fosse stato deciso dal S. C. in favore della Terra di Prata. Su delle quali massime ben torre si potrebbe argomento riguardo a sospezioni, che si danno a' Giudici, le quali il più delle volte sono ammesse in occasione di parentela, o di congiunzione, che abbia il Ministro colla parte litigante, come per contrario non si ammettono nelle cause de' loro stretti amici, laddove ne' primi ben si sappia, che niun' affetto concorra, come avviene per li secondi; ed all' incontro quando voglia attendersi, come farebbe di dovere, la mente e non già le parole della legge, molto più avrebbe a militar la sospezione nella causa dell' amico, che in quella del congiunto (b).

15.
Si espone la
Prammatica
V. sotto lo stesso
titolo.

Segue la V. *Prammatica*, che incomincia: *Perchè abbiamo inteso*, segnata dall' istesso Vicerè a' 15. Dicembre dello stesso anno 1559. ed in essa varj ordini si danno intesi al buon governo delle Università, i quali distinti in più paragrafi meritano, che se ne faccia di ciascuno un brieve epilogo.

16.
Intorno al
modo di con-
servarsi il da-
naro pubbli-
co.

I. Che gli Esattori delle Università in cassa separata tener dovessero ciò, che esiggon per conto della medesima, e nella stessa specie di moneta, che si riscuote. La cassa aver dovesse due chiavi tra loro differenti, fer-

(a) *V. Novar. in hanc Pragm.*

(b) *L. labeo in fin. de Suppel. legata l. nominis, & rei §. Verbum ff. de verb. signific.*

ferbandosene una dal Sindaco, o sia Esattore, e l'altra da colui, che sarà deputato dall' Università, col cui intervento dovrà riponerfi il danaro esatto, notando entrambi la quantità, che si ripone in un libro, con descriverfi eziandio l'esito, che occorrerà farsi, incorrendo il contravventore alla pena di onze venticinque, con esser obbligato a rifar tutto il danno, che sofferrisse l'Università, oltre la pena riservata ad arbitrio del Vicerè, alle quali anche si foggierà, quando si servissero del danaro riposto, o che se ne facesse impronto di qualche somma.

II. Che quando i Sindaci, Erarj, o Esattori si servissero per loro comodo di tal danaro, o pure ne improntassero a' loro amici, o parenti, foggiasessero alla pena del quadruplo, la cui quarta parte dar si dovesse all'accusatore, dividendosi il di più per metà alla Regia Corte, e per l'altra all'Università defraudata.

III. Che i destinati a tener dette chiavi non dovessero spendere da mezzo ducato in sù senza special mandato *in scriptis* degli Eletti, i quali dovranno dichiarare, per qual causa si faccia il pagamento. Questo dovrà esser per la necessità, comodo, utile, e beneficio dell'Università, ed altrimenti facendosi, gli Eletti dovranno pagarlo *de proprio*, con incorrere alla pena del duplo, applicandosene il quarto all'accusatore, e l di più come sopra.

IV. Che il Razionale destinato a vedere i conti non debba ammettere le partite altrimenti pagate, con darne notizia all'Ufficiale, il quale dovrà irremissibilmente esigere la suddetta pena del duplo, per applicarsi come fu detto, e facendo altrimenti, dovrà pagar di propria borsa tutte le partite malamente esitate, con incorrere nella pena di onze venticinque.

V. Che

17.
S' impone pena a coloro, che servivano del danaro pubblico.

18.
Fino a qual somma potesse spenderse senza licenza.

19.
Norma data a' Razionali nel rivedere i conti.

20. *Norma data a' Sindaci nelle spese da farsi.* V. Che il Sindaco debba ponere in esito, tuttocciò, che realmente si fosse pagato per servizio dell' Università, notando ogni picciola somma esatta, e contravvenendo, incorra nella pena del quadruplo, da dividerli, come sopra, oltre quella riserbata all' arbitrio del Vicerè.
21. *Si vieta partecipare negli affitti della rendite.* VI. Che negli affitti di qualsivoglia rendita dell' Università non debba parteciparne *directè, vel indirectè* qualunque, che fosse intrigato nel governo della medesima, dovendo eseguirsi senza frode, e sotto la pena di ~~otto once per ogni volta~~, da applicarsi per una quarta parte all' accusatore, e per le altre tre alla Regia Corte.
22. *Si vietano le vendite di frutti immaturi.* VII. Che i Sindaci, o altri deputati al governo non potessero vendere i frutti immaturi, ed innanzi il tempo della ricolta, sotto il pretesto di soddisfare i creditori dell' Università, poichè talvolta fanno tali contratti co' loro parenti; quindi dichiararonsi questi *ipso jure* nulli, perdendo i Compratori il danaro, che forse avran pagato, senza essere le Università obbligate ad osservargli; vietandosi anche a' Notaj di stipulargli, e contravvenendo, incorressero nella pena di once cinquanta per ogni volta.
23. *Si dà la norma per gli affitti delle rendite.* VIII. Che dovesse usarsi esatta diligenza da' Sindaci, ed Eletti in eseguirsi gli affitti delle rendite universali, facendo precedere le legittime subastazioni, con liberarsi ad estinto di candela al maggiore offerente, e darsi persona idonea, e pleggeria sufficiente dall' affittatore, acciò sia sicuro il pagamento; e altrimenti facendosi, il Sindaco, e gli Eletti dovean esser tenuti di risarcire con proprio danaro all' Università ogni danno, spesa, ed interesse, che fossero.

IX. Che il Sindaco, e 'l Deputato, che tengono le chiavi della Cassa, subito terminato il tempo dell' amministrazione, dovessero consegnarla in mano de' Successori, con quel danaro, che ivi si ritroverà, con darli fra dieci giorni il conto chiaro, e fedele al Razionale, o altro, che sarà destinato a vederlo, insieme con tutte le scritture necessarie, acciò possa liquidarsi, e contravvenendo s'incorra nella pena di once cinquanta.

24.
Terminato il tempo il Sindaco dovea consegnar le chiavi della cassa.

X. Che il Sindaco, giunto il tempo del pagamento in beneficio dell' Università, dovesse subito astringere i debitori, acciò terminata la lor carica non consegnino residui a' loro successori, e facendo altrimenti, fossero tenuti di pagar *de proprio* le somme dovute, e non esatte. E laddove ritrovasse impotenti i debitori, dovesse parteciparlo all' Università, la quale con l'intervento del Governadore, e Giudice, dopo aver dichiarato la loro impotenza, e che non dovessero molestarsi, in tal caso faranno ammessi i residui di detti impotenti, senza più molestargli; ben inteso, che non dovessero essere astretti per quei pagamenti non maturati in tempo della loro amministrazione, o il tempo prossimo a lasciarla.

25.
Si da la norma per l'esazione delle rendite.

XI. Che dal Sindaco, acciò non possa allegare alcuna scusa, quando non facesse tale esazione in tempo del maturato pagamento, dovesse fare *in scriptis* il ricorso al Mastrodatti della Città, o Terra, e richiedere il Governadore, perchè si astringessero i debitori a pagare. Costui subito, e senza figura di giudizio dovrà costringere i veri, e liquidi debitori all' effettivo pagamento di quello, che dovranno, senza prendere per tal causa, nè far prendere dall' Università alcun pagamento. E laddove il Governadore ricusasse, o trascurasse di dare i succennati ordini contro de' debitori, sarà tenuto nel Sindicato a rifarcire, e pagar del suo tutto il danno

26.
Norma da tenersi dal Sindaco nel far l'esazione.

cagionato all' Univerfità per colpa della fua negligenza.

27.
Norma da tenerfi da' Sindaci fucceffari.

XII. Che i Sindaci fucceffori fubito doveffero prendere il conto della tenuta amminiftrazione da' loro predeceffori, con farlo liquidare al più fra 'l termine di un mefe, e liquidato che fia, dovranno efigere fenza dilazione tutto ciò, in cui quelli reftaffero dichiarati debitori per tai conti, acciò le Univerfità non patiffero veruno danno; e non efigendo tra detto tempo, doveffero effi effer tenuti a pagare tai debiti infieme coll' intereffe; menochè quando vi fi foſſe frappoſto un ragionevole, giuſto, e manifefto impedimento.

28.
Si vietano i rilafci fopra le fomme fignificate.

XIII. Che non fi poteffe dalle Univerfità fare alcun rilafcio fopra le fomme fignificate, e facendolo, foſſero nulli i contratti, con incorrerfi alla pena di once venticinque.

29.
Norma da tenerfi da' Sindaci fopra i peſi, che abbia l'Univerfità.

XIV. Che i Succeffori nelle amminiftrazioni, e governi delle Univerfità fubito doveffero informarfi de' peſi ordinarj, ed eſtraordinarj, che quella tiene, come anche delle rendite, fe baſtevoli fiano a foddifargli; e quando non foſſero fufficienti, dovranno congregar Parlamento, per prenderfi tutti gli eſpedienti poſſibili, e meno dannofi, per poterfi foddifare ogni qualunque debito; e laddove biſognaſſe interporvi decreto, dovrà ricorrerfi al Vicerè, per darviſi la provvidenza, e ciò mancando di fare, fian tenuti i Sindaci a rifarcir di propria borfa tutti i danni, ed intereffi, che ne avveniffero.

30.
Norma del come doveſſe farfi eſita delle rendite.

XV. Anche fi ordinò, che dalle rendite delle Univerfità doveſſero prima foddifarfi i pagamenti ordinarj, ed eſtraordinarj dovuti alla Regia Corte, o a quelli, che dalla medefima l'aveſſero comprati, e dopo quei dovuti a' Creditori, e ciò, che fopravvanzava fi foſſe impiegato in eſtinzione de' debiti, quandochè ve ne foſſero, ed in lor difetto, in compra per beneficio della

ſteſ-

stessa Università, e non già in altro uso, menoche quando occorresse alcuna riparazione di Ponti, Fontane, e strade pubbliche, e mancandosi s' incorresse nella pena di once cinquanta per ciascuna volta.

XVI. Che in uno stesso tempo non potesse eleggersi al governo dell'Università il Padre, Figliuolo, o Fratelli carnali, e contravvenendosi, resti nulla l'elezione.

31.
Elezione de' governanti, come debba farsi.

XVII. Che gli Amministratori delle Università dichiarati debitori, o che non avessero dato il conto, non dovessero ammettersi all'esercizio di verun officio, se prima non abbian dato il conto, o interamente soddisfatto il loro debito, ed eleggendosi, resti nulla *ipso jure* la seguita elezione.

32.
Si escludono dal governo quei, che fossero rimasti debitori.

XVIII. Che quei Cittadini, i quali tengono, o terranno liti colla loro Università siano esclusi da ogni officio di governo, e reggimento nella lor Padria, durante il tempo della lite.

33.
Come anche i litiganti coll'Università.

XIV. Che tai Amministratori non potessero donar cosa alcuna, nè dare spese a qualunque Officiale, Commessario, o altra persona, sotto la pena contenuta nella Regia *Prammatica*, la quale dovrà osservarsi; quindi i Razionali deputati a veder i conti non dovranno ammetter tai partite sotto la pena di rifarcirle *de proprio* all'Università.

34.
Vietasi dare spese a' Commessarij.

XX. Che i Baroni, come primi Cittadini dovessero esser tenuti ad invigilare in ogni anno sopra l'esecuzione de' suddivisi ordini, con praticarsi lo stesso da tutti gli Officiali Regj delle Terre demaniali.

35.
I Baroni invigilar doveano su l'esecuzione de' tai ordini.

XXI. Finalmente si ordina, che quei, i quali resteranno significati, e condannati da' Razionali si dovessero inviolabilmente astringere al pagamento del loro debito.

36.
Dovessero astringersi i debitori.

Questa lunga *Prammatica*, la quale ormai dà il si-

37.
Questa *Prammatica*.

matica con-
corda con di-
verse altre.

stema per lo governo delle Università, in varj capi con-
corda, e va unita co' susseguenti ordini dati in appresso
nelle successive *Prammatiche*, come a cagion di efempio:
il §. VII. concorda colla *Pramm. XVIII.*, il §. IX. col
§. VI. della *Prammatica XIV.*, il §. XII. colla *Pramm.
VIII.* sotto lo stesso titolo *de Administrat. Universit.* co-
me tra non guari se ne farà parola, come altresì il §.
XIX. colla *Pramm. VIII. de Offic. Justitiarum*.

38.
Si espone la
Prammatica
VI. sotto lo
stesso titolo.

Siegue poi sotto lo stesso titolo la *Prammatica VI.*
che incomincia: *Perche conviene*, pubblicata dal medesimo
Vicerè a' 4. Marzo del seguente anno 1560. Con essa
altro non si fa, se non che ripetere l'ordine prima da-
to nella già trascritta *Pramm. IV.*, cioè di non potersi
destinare alcun Procuratore dall' Università, per venire
a litigare in Napoli, senza prima congregarsi pubblico
Parlamento, con esser la procura autentica, e con tut-
te le solennità.

39.
Comento del
Novario sul-
la V., e VI.
Prammatica.

Lungo è ormai il comento, che ne reca il *Novario*
su di questa V., e VI. *Prammatica*; onde ne scerrò
quelle riflessioni, le quali esser possono più opportune per
l'uso del Foro; comechè la maggior pena, che ei si
prende consiste nel far conoscere, che gli ordini dati
sian tutti sostenuti dalla disposizione del civile diritto.
E facendosi a parlare del mandato, che si richiede fat-
to dagli Eletti, per ammettersi da' Razionali le spese
in esso ordinate, vuole, che per equità anche passar si
debbano, sebbene mancasse il mandato, allorchè appari-
sca essersi quelle impiegate in beneficio dell' Università,
e senza riportarne danno; poichè in tal guisa, si è con-
seguito il fine, per cui fu fatta la legge, la quale fu
solo intesa, perche da' Sindaci non si profondesse inutil-
mente il danaro in danno del Pubblico, onde quando
ciò non fosse avvenuto, credesi non contravvenuto alla

leg-

legge, come scrive *Cacherano* (a). Quindi ravviso, che un simile sentimento adottato siasi da *Marta* (b) nel dire, che debba riputarfi valida l'alienazione della roba ecclesiastica, quantunque non vi sia preceduto l'Appostolico Assenso richiesto dalla nota estravagante *Ambitiosa de reb. Eccles. non alienandis*, ove però apparisca, che siasi conseguito quell'utile, al cui fine la legge fu fatta. Vero è, che rapporta anche le contrarie opinioni, per le quali si sostiene, che in tali alienazioni concorrer debbano unitamente la solennità, e la causa, onde mancando la prima, di niun momento si riputano. Ma si soggiunge, che non farebbe giustizia, che l'Università coll'altrui danno conseguisse il suo utile, giusta le note massime legali.

Promuove poi il dubbio, e lungamente si esamina, cioè se facendo un Sindaco in uno stesso giorno molte spese, che non eccedessero la somma di carlini cinque, contravvenga in tal guisa alla *Prammatica*, allorchè poi quelle unite ascendono ad una confiderevole somma, standosi nel dubbio, se dal Deputato ammetter si debbono ne' conti, che si danno. Ma si conchiude, che frode si commetterebbe, talchè regge l'opinione, che dopo seguita la prima, e la seconda, dovesse precedere il mandato per la terza, e l'ulteriore.

In quanto poi all'esito, che si porta, si difficalta, se tutto il credito possa averfi per colui, che lo scrive; Ma ne avvisa il *Novario*, che nella Regia Udienza della Puglia si ebbe per vero, che restasse in piedi la prefunzione contro colui, che mancato avesse di descriver le partite nell'introito, come se fossero state frodate, onde era nell'obbligo di provare il contrario. Nel caso poi

40.
Dubbio promosso intorno alle piccole spese, se possono farsi da Sindaci.

41.
Se debba prestarsi credito alla nota fatta dal Sindaco.

(a) Dec. 92. n. 15.

(b) Dec. 293.

poi della contravvenzione ei crede, che la pena del quadruplo non già da uno, ma da tutti dovette pagarsi per la loro rata, per evitarli la moltiplicazion delle pene. Non ammette intanto l'affitto delle gabelle, che potesse farsi dal Figlio del Sindaco, quantunque fosse emancipato, e possedesse un diverso patrimonio, avendo per vero, che in tal guisa anche frode far si potesse alla legge.

42.
*Opinione del
Novario in-
torno alla
vendita delle
rendite im-
mature.*

Intorno poi alle vendite de' frutti immaturi de' beni delle Università soggiugne, che potessero darsi quelli in pegno, giacchè sotto la voce di vendita non è compreso il pegno, e l'ipoteca, portando il paragone, che siccome l'enfiteuta non può alienare senza il consenso del padrone diretto, può per contrario pignorarli lungi dal di lui permesso. Indi passa a numerare tutte le specie de' frutti, de' quali potrebbe farsi la vendita, ed intorno alla cura, che debba averli per l'affitto delle rendite universali, ei crede bastevol quella, che praticerebbe un diligente Padre di famiglia per li suoi propri beni, al che avendo adempiuto, rimane libero da ogni colpa.

44.
*Ed anche sul
punto della
subastazione.*

Molto si dilunga anche sul punto della subastazione, e sulla fede, che meriti l'asta Fiscale, per escludersi le somme maggiori, che si offerirebbono fuori del tempo permesso dalla legge, e potrebbe taluno far uso di tutte le dottrine, che ne reca su tal particolare, quando si ritrovasse in tal rincontro, poichè tratta diffusamente la materia, ed accenna tutte quelle contese, che sogliono suscitarsi nel Foro in simiglianti occasioni.

44.
*Qual si ripu-
ti per idoneo
fidejussore.*

Passa poi a discorrere della qualità dell'idoneo Fidejussore, dicendo, che questo debba provarsi, e non già presumersi; ma vuol, che un tal dubbio possa rimet-

metterli all' arbitrio del Giudice, avvertendo benvero nel num. 109. che *Nobiles, Potentes, & impetiosi Homines pro idoneis fidejussoribus non reputantur*, e soggiunge anche: *Item Causidicus, cavillosus, litigiosus, Privilegiatus privilegio Fori, & similes*, oltre quelli, i quali hanno la resistenza della legge, come i Figli di famiglia, le Donne, i Prodighi, ed i Cherici, ed appena si permetterebbe per fidejussore, colui, che sia unito col conduttore in quello affitto, avendosi mira a' beni, che egli possiede unitamente col principale nel negozio, dovendo avere i loro effetti nel luogo, ove si segue l'affitto.

Va poi noverando tutti quei casi, ne quali il Fidejussore voglia, e possa ricedere dal suo obbligo, giacchè non gli si permetterebbe a tenor del *Testo* rotondo in *Cap. fin. de Fidejussor.* e di buon grado tralascio di trascrivergli, potendo taluno osservargli a suo piacere, volendo averne la notizia: come neppure stimo ripetere quanto va dicendo intorno al tempo, in cui l'Amministratore sia tenuto a dare i suoi conti, come debba dargli, e se possa costringersi prima del tempo, quando pericoloso si tema della di lui decozione.

I Razionali anche debbono trascogliersi nel luogo della tenuta amministrazione, essendo chiaro il *Testo* nella *l. 1. & 2. C. Ubi de rariocin.*, e riguardo al punto, se gli Amministratori sian tenuti a far tutta l'elazione nel tempo di loro Amministrazione, anche molto si diffonde, e quali scuse allegar possano intorno all' impotenza de' debitori, e così di mano in mano passa al commento di tutti gli altri ordini prescritti nella succennata *Prammatica* intorno al rilascio, che si facesse a' debitori dell' Università, all' informo da prendersi da' Sindaci de' pesi, a' quali quella è sottoposta, ed alle sue rendite, alle gabelle da

45.
Se possa ricedere dal suo obbligo.

46.
Si epiloga il commento de' rimanenti §§. della Prammatica.

im.

imponersi, per potersi quelli soddisfare, all'impiego del danaro, che avanzasse, all'ordinato riparo de' ponti, mura, e cose simili, al non eleggersi i congiunti al governo, e se tra questi si comprendono i Nipoti, alle persone, che avessero liti colle Università, e quali queste s'intendessero, se l'istesso abbia a camminare per li Creditori delle Università, de' quali non si parla nella *Prammatica*, e per tutto il di più, che nella medesima è disposto, poiche diffusamente sopra di ciascuno punto ne ragiona, tralasciando di buon grado quello, che soggiunge sopra la seguente VI. *Prammatica*, comechè tutto si raggira sul punto della destinazione del Procuratore, e del modo, con cui si debba la di lui procura; perciò non essendovi cosa rimarchevole, mi contento accennarlo, senza più dilungarmi. Soggiungo solamente, che da *Filippo Maradei* (a) si nota, che ove si faccia menzione del pubblico Parlamento, questo è vietato di congregarsi nelle Chiese, ma deve tenersi ne' luoghi soliti, e col permesso del Superiore, altrimenti possono punirsi i Sindaci, e gli Eletti, con potersene espellere quelli, che propriamente diconsi *vociferantes*, & *tumultuanres* (b).

47.
Si espone la
Prammatica
VII. sotto lo
stesso titolo.

Segue in ordine la *Prammatica VII.* sotto lo stesso titolo, che comincia, *Dapochè siamo giunti*. Di questa ne fu autore il Vicerè Montekar, portando la data de' 19. Luglio del 1577. . Con essa cerca ripararsi al danno, che soffrivano le Università, cagionato da' Sindaci, ed Eletti, allorchè inviavano in Napoli persone,

per

(a) *Singul. super Prag. in annotat. ad sing. 14. & ad Prag. 4. & 6. dicto tit.*

(b) *V. Ponte de potest. Proreg. rubr. de provis. fier. solit. nu. 11. fol. 469. Nig. in Cap. Regni gravamina, num. 110. fol. 80. Carrabb. in sing. 262. Arnon. singul. 58.*

per assistere a' Tribunali, per cose private; onde si vieta di dar loro alcun salario; e laddove quelle s'inviassero in qualità di Procuratori, si ordina, che in tal caso quei Tribunali, ove assisteranno, dovessero osservare la qualità delle persone, l'importanza degli affari, e l'assistenza, e diligenza praticata, con computarsi le giornate vacate, e così tassarsi i meritati salarij, i quali dovranno pagarsi dalle Università. E comechè queste già soglion tenere i loro Avvocati, e Procuratori salariati, tanto in Napoli, che ne' luoghi, ove risiedono le Regie Udienze, perciò fu altresì ordinato, che non potessero inviarsi tai Procuratori senza urgentissima causa, con eleggersi in pubblico Parlamento, senza però stabilirsi loro provisione alcuna, la quale dovea tassarsi da' Tribunali nel modo di sopra accennato; e tuttociò sotto la pena tanto per quei, che l'inviassero, o che li pagassero, quanto per quei, che venissero, e facessero pagarsi contra lo stabilito in essa *Prammatica*, di tre anni di galea per gl' ignobili, e di tre anni di relegazione per li Nobili, oltre il doverli restituire alle Università tutte le somme pagate.

Francesco di Costanzo prende occasione di dire su questa *Prammatica*, che se il Sindaco mancasse nel suo officio, possa esser rimosso dalla sua carica, per effetto della querela di un solo Cittadino, e laddove fosse accusato di delitto fuori del suo officio, non potrà essere rimosso dalla maggior parte de' Cittadini, allorchè dall' intera Università sia stato eletto. E per quanto riguarda lo stabilimento del salario, egli parla di quello, che deve assegnarsi a' Sindaci, ed Eletti per lo governo delle Università, con doverli tassare dal Giudice a proporzion del di lei peculio, e de' pesi, che soffre, siccome è praticato per lo salario, che al Tutore si assegna,

O

a ri-

48.
Comento di
Francesco di
Costanzo.

a riguardo del maggiore, o minore utile, che rechi al pubblico, ed in questo luogo allega i Dottori per lo sostegno di questo suo commento.

49. Si espone la Prammatica VIII. sotto lo stesso titolo. Vi è poi la *Prammatica VIII.* sotto lo stesso titolo, che comincia. *Ancorchè per Prammatiche.* Questa fu pubblicata da D. Pietro Giron a' 27. Gennajo del 1584. In essa si vieta alle Piazze della nostra Città, come anche a tutte le Università, tanto Barionali, che Demaniali, il potersi unire, e congregare, per fare alcuna donazione a qualunque sorte di persona, luogo pio, o per cause pie, senza prima ricorrersi al Vicerè, per ottenerne il permesso *in scriptis*, sotto pena pecuniaria, o corporale riserbata al di lui arbitrio. Si vuol perciò, che dagli Ufficiali in ciascuno luogo dovesse prendersi informazione della contravvenzione, e carcerarsi i contravventori, dandone poi l'avviso, per potersi dichiarare la pena, che meritano.

50. Per qual motivo si fosse pubblicata. Fu questa *Prammatica* fatta, per evitar l'abuso, che sovente commetteasi, non solo dalle Università, ma anche dalle Piazze della nostra Città, le quali congregavansi, facendo molte conclusioni, per donare quantità di danari, ed altre cose. E sebbene si fosse detto, che quelle non avessero la loro esecuzione, senza prima ottenere il permesso del Vicerè, tuttavolta conveniva darsi un tale ordine per evitarli gl'inconvenienti, che potean nascere dalle varie opinioni di coloro, che si congregavano.

51. I Parlamenti vietati senza il permesso del Vicerè. e quando senza ottenerlo far si potessero. Questa *Prammatica* accorda con la XII. sotto lo stesso titolo, di cui si parlerà a suo luogo, e per effetto della medesima anche si vietava a' Baroni del Regno di chiamar pubblico Parlamento senza licenza del Vicerè, e solamente si dispensava il chiedere un tal permesso, quando l'Università avea bisogno congregarsi per difendersi

derfi contra le ingiustizie de' Baroni, e de' loro Officiali, con ricorrere a' Magistrati superiori, giusta la pratica riferita dal Presidente *de Franchis* nella *dec. 446.*, e quello, che ne dice *Anna* nel *Singol. 367.* Quindi i Vassalli dovendo litigar col Barone, cercando la licenza di poterfi unire, laddove non l'ottenessero, possono ben congregarsi, purchè ne' Parlamenti si tratti delle sole cause da promuoversi contro de' Baroni.

Qui promuove il dubbio il *Novario* di quello debba farsi, quando la giurisdizion della Terra, o della Città sia divisa, avendone uno la civile, e la criminale un altro, giusta la controversia rapportata da *Capicio* nella *dec. 27.* Ma egli opina, che sì l'una, che l'altra licenza debba ottenersi, specialmente perchè in tali assemblee è necessario l'intervento del Giudice criminale, per evitar le risse, che avvenir sogliono, benchè altrimenti voglia *Anna* nel *Singul. 368.*, con allegar la *decisione 631.* in *3. dub.* di *Guidone Papa*. Se poi avvenga, che l'uno, e l'altro Giudice intervenissero a tale atto, il civile seder deve alla man sinistra, ed alla destra il criminale, come maggiore, e più degno, a segno che se taluno occupar voglia il luogo, che non gli spetta, non solo potrà espellerfi, ma anche resistergli con violenza, e mano armata; anzi dice lo stesso *Novario* aver egli consigliato, *quod si quis probibetur in loco solito sedere, & defendendo se, ab illo loco ejiciatur, adversarium probibentem occiderit, non poterit puniri pena ordinaria, si ad arma provocatus sit, quia cause honoris, & vite equiparantur.* Quindi vuole, che l'occupatore dell'altrui luogo perda il diritto della propria sede, occupar dovendo la inferiore ad arbitrio del Giudice, allegando più Testi in compruova di questa sua sentenza (a).

52.
Dubbio proposto dal Novario, quando le giurisdizioni da diversi si possono sedessero.

O 2

Ri-

(a) *V. Novarium sup. d. Pragm. n. 7. ad 10.*

53:
*Altro comen-
 to fattone dal
 Collanzo.*

Riflette il *Costanzo* su questa *Prammatica*, che riguardo a tal punto sia di miglior condizione il Tutore, che l'Amministratore dell'Università, poichè permettesse al primo il poter fare alcuni donativi a' congiunti del pupillo; la qual cosa al secondo si vieta, senza averse il permesso. Quindi leggesi, che il *Reggente de Ponte* (a) avesse consigliato, che ne' donativi da farsi per occasione dell'ingresso del nuovo Vescovo, del Barone in qualche Città, del passaggio del Re, o per altre feste pubbliche dovesse impetrarsi la dispensa del Vicerè, e così anche praticarsi in occasione delle vesti lugubri, o di gala da farsi in congiuntura della morte, o della nascita del Principe, benchè nato fosse poi il dubbio, se tai vesti potessero ritenersi dagli Amministratori, come ne discorre il succennato *de Ponte*. Tralascio finalmente di rammentare ciò, che ne dice *Filippo Maradei* nel suo *singul.* 15. su questa *Prammatica*, poichè niente di più aggiugne su di quanto sopra si è rapportato.

54.
*Si espone la
 Prammatica
 IX. sotto lo
 stesso titolo.*

Nella narrativa delle grazie richieste dalla Città nel 1591. nel tenuto Parlamento in tempo del Conte di Miranda, tra le grazie vi è quella, che si legge con cui nel Cap. XII. si dimandò stabilirsi con particolar *Prammatica*, che coloro, i quali amministravano le rendite dell'Università, quantunque tenuti *in actione personali* per disposizione di legge a darne conto, dovesse poi ordinarsi, che dal tempo, che cominciava la loro amministrazione dovessero intendersi anche tacitamente ipotecati i loro beni per la reddizione de' conti. A questa richiesta fu risposto. *Serventur jura, & obligationes*; ma poi pubblicata fu una *Prammatica*, la quale è per appunto la IX. sotto l'istesso titolo a' 31. Maggio del 1597. dal Conte di Olivares,

(a) *De porest. Proreg. tit. 10. §. 1. fol. 323.*

res, che comincia. *Sebben per le Prammatiche*, e con essa espressamente così fu ordinato, inerendosi a quanto la Città avea dimandato nel succennato capitolo.

Questo, che si volle per *grazia*, osserva il *No-*
vario, che per giustizia doveva accordarsi, per essersi
 così disposto dal *diritto* comune, come per appunto i
 beni del Tutore tacitamente ipotecati sono in favor del
 pupillo. Ha luogo questa massima anche per colui, il
 quale *se pro Tutore gessit*, e così di pari egli è a dirsi
 riguardo al Padre, che amministra i beni materni del
 Figlio, il quale anche acquista una tal tacita ipoteca,
 la quale si slarga anche su di questi beni, che gli Am-
 ministratori aveffero in appresso acquistato, potendosi tal
 ragione eziandio esercitare contra i loro eredi, come con
 più *Testi*, ed autorità di *Dottori* va dimostrando. Lo
 stesso va dicendo il *Costanzo* con soggiugnere, che la
 nostra Città non solo procede esecutivamente contra i
 suoi debitori, come si pratica per li debitori Fiscali,
 e Reali, ma anche contra gli Amministratori de' beni
 delle Università, per effetto di questa tacita ipoteca,
 specialmente per lo *Testo* nella *l. fin. Cod. quo quis ord.*
conven. lib. 11., siccome fu di ciò costante è l'opinione di tut-
 ti gli Autori Forensi, che va numerando. Anzi vuole *Fran-*
cesco Maradei nelle sue osservazioni, che fa sopra il *Sin-*
gul. 16. di Filippo suo Padre, in cui ragiona di questa
Prammatica, che laddove i Sindaci di qualche Univer-
 sità destinassero, o proponessero un Cittadino per l'esa-
 zione delle gabelle, nel caso, che costui mancasse, gli
 elettori sono tenuti *de proprio* a favor dell'Università,
 men che quando la facoltà di eleggere si fosse data a'
 Sindaci in un general Parlamento, come porta deciso il
Reggente Sanfelice nella *dec. 179. num. 9. lib. 2.*

55.
 La disposi-
 zion della
 Prammatica
 è sostenuta
 dal comune
 diritto.

Si passa ora alla spofizione di cinque *Prammatiche* ^{56.} *Si espongon*
 pub. _{cin-}

cinque Prammatiche sotto il tit. de Edific. publicis, e quello, che si contiene nella I. pubblicate da diversi Vicerè, le quali sono rapportate nel Tir. 6. del primo Tomo sotto la rubrica de *Ædificiis publicis*. La I. comincia: *Perche gli anni passati*, la quale pubblicossi nel giorno ultimo di Luglio del 1566. dal Duca di Alcalà. Con essa s'inculca l'esecuzione de' bandi prima emanati di non doverfi costruire fabbriche nuove ne' Borghi della nostra Città, come anche nel Monte di S. Martino, menoche da alcune case in sotto, che in essa *Prammatica* son descritte; ed in questi luoghi permessi anche dovesse ottenersi la licenza del Mastro Portolano, il quale dovea terminar le linee, ed accomodar le strade, come spettava al suo officio, con imponersi la pena di ducati mille, ed altra riservata ad arbitrio del Vicerè. Ma perchè erasi contravvenuto a tai bandi, per la cui esecuzione più istanze avea fatte il **Fisco**, perciò se ne ordina l'osservanza sotto le stabilitè pene, con doverfi dopo la pubblicazione di tal *Prammatica* dar nota scritta nella Real Cancelleria di tutte, e qualsivogliano fabbriche forse fatte in tai luoghi, o che si facessero, per osservarsi, se erasi ottenuto il permesso di fabbricare, e ciò sotto la pena di once cinquanta, e contravvenendosi si farebbe proceduto all'esecuzione delle pene incorse.

57.
La succennata Prammatica non ha più luogo.

Questa *Prammatica* ormai è andata in disuso, giacche tal divieto si è tolto, e rimane solo a' Mastri Portolani il diritto d'invigilare sulle nuove fabbriche, che nella nostra Città si fanno, seguendosi le istruzioni, che in questo particolar Tribunale sono registrate per comodo de' Cittadini: del rimanente alcun luogo limitato non vi è per non potersi fabbricare, purchè colui, il quale edificar voglia sia legittimo possessore di quel suolo, in cui far dovassi la nuova fabbrica.

58.
Si espone la Pramm-

Siegue la *Prammatica II.* sotto l'istesso titolo, che
co-

comincia: *I mesi passati*, la quale fu pubblicata da D. Pietro Giron a' 30. Marzo del 1583. In essa si rammentano i succennati bandi, e si rileva il motivo, per cui essi fossero stati pubblicati, dicendosi, che non convenisse far tai fabbriche nel Monte di S. Martino, ed accanto le mura della Città, acciocchè vi fosse stato spazio conveniente di farne la dovuta difesa; onde di nuovo si vieta ogni altro edificio ne' sudetti luoghi, spiegandosi dalla seconda strada sopra quella di Toledo, verso il Monte di S. Eramo, tirandosi dalla detta seconda strada sopra quella di Toledo, verso il Monte di S. Eramo, tirandosi dalla detta seconda strada verso la Porta Reale per tutto il quartiere di S. Anna, fino alle case del Principe di Stigliano, come fu dichiarato col bando del Duca di Alcalà de' 18. Maggio del 1569. Dovean perciò esser distanti gli Edificj dalle mura della Città per lo spazio di canne dugento da fuori, e di canne trenta da dentro, senza permettersi neppure di continuare in tai luoghi i già cominciati, ancorchè si fosse acquistato il terreno a censo alla ragione di tanto il palmo. Lo stesso divieto anche estendesi per gli edifici cominciati ne' Borghi, non ostante qualunque licenza, che si pretendesse essersi ricevuta, e ciò sotto la pena di ducati mille, ed altra riservata ad arbitrio del Vicerè.

Prammatica
II. sotto lo
stesso titolo.

Quanto questa *Prammatica* sia ita in oblio potrà ravvisarlo ognuno, che per poco dia uno sguardo allo stato presente della nostra Città, la quale sempre più popolandosi, per necessità franger dovette quei stretti cancelli, ne' quali volevasi racchiusa, e per ventura dirsi potrà, che finora molto maggior sia l'abitazione di nuovo accresciuta dopo il corso qualche di due secoli, che non era quella nel tempo, in cui fu la *Prammatica* pub-

59.
Motivo, per
cui tal Pram-
matica non
fu più offer-
vata.

pubblicata. Oltre ciò cessato è quel motivo della difesa delle mura della Città, cui in quel tempo si ebbe dimira, ed appena ora alcun diritto serbano le Castella e specialmente quello di S. Eramo per quei edificj, che fabbricar si volessero di nuovo nella loro vicinanza, giachè con giustizia vietar si possono, come quelli, che nasconder potrebbero i nemici in occasione di guerra, per poterli più facilmente espugnare.

60.
Comento del
Rovito, e del
Costanzo.

Il più, che dice il *Rovito* su questa *Prammatica* si è, che fa d'uopo distinguere gli edificj nuovi, i quali resterebbon vietati, dagli antichi, i quali quando fossero diruti meriterebbon essere rifatti, e ridotti nello stato primiero. Il *Costanzo* poi coll'occasione di questa *Prammatica* ragiona degli edificj, che permessi siano a' Baroni nelle loro Terre, volendone escluso tutto ciò, che conduce al maggior decoro della Città, ed al pubblico utile. Così anche le Università riparar debbono le loro mura cadenti, come anche i particolari le mura delle loro case, le quali fossero a quelle attaccate. Prende anche motivo di dire, che nelle Città osservar si debba una certa altezza negli Edificj, acciocchè non resti offesa la veduta a quei, che li guardano; anzi si vuol costretto il padrone di riparar la sua casa, purchè non fosse rovinata fino al suolo, nel qual caso non sarebbe tenuto riedificarla.

61.
Comento del
Novario con
diverse sue
opinioni.

Passa poi il *Novario* nel suo commento ad altre questioni, le quali tutte estranee sono dal motivo, per cui fu promulgata la *Prammatica*. Quindi ne dice esser permesso a ciascuno di fabbricar la sua casa, ed inalzarla nel proprio suolo fino alle stelle, come anche di poter fare i cavamenti in quella profondità, che gli piace, ancorchè il vicino ne riporti danno. Qui allega varj

Te-

Testi (a), ma non saprei se facciano al caso, quando che per infiniti altri conviene, e si può il contrario sostenere; vieppiù che avanza questa sua opinione col dire, che innalzar si possa da taluno il suo edificio, nulla ostante, che lume si tolga al vicino, purché in tutto la costui casa non si oscuri, allegando varj *Doctores* (b). Vuole, che anche il Golombajo edificar si possa contraddicente il vicino, e che nel proprio muro taluno aprir possa la porta sopra il di lui suolo, per quanto si estende lo stillicidio, quali cose farebbon tutte vietate per effetto di un particolar patto, o servitù, che vi fosse; come altresì, quando l'edificio si facesse per emulazione, e per nuocere al vicino, o pure per esercitarvisi qualche mestiere, che odore, o puzza cagionasse. Dicesi poi, che il novello edificio, o sia muro, ceder debba al Padrone del suolo, o pur dell'antico muro, allegandosi *Surdo* nella *dec. 78. n. 10.*, & *dec. 309. n. 9.*, che si diffonde su tal materia oltre il *Cavalc.* nella *dec. 33. par. 1.* Se poi avvenga, che rovini l'edificio, potrà il Padrone ripeterne i suoi cementi, co' quali fu fabbricato, ma con buona fede. Non saprei però, per qual principio si sostenga dal cennato *Cavalc.* nella *decis. 23. par. 2.*, che l'altrui suolo divenga della Chiesa, che su di quello si ritrovasse edificata. Finalmente conchiude col dire, che demolir si debba quell'edificio fatto da taluno dopo la ricevuta denuncia, e gli si permetterebbe soltanto di costruirlo, quando dasse la pleggeria di demolirlo, potendosi legger presso l'Autore le allegate dot-

P trine

(a) *L. Alius Cod. de Servit. l. per Provincias Cod. de Aedif. priv. l. Domum ff. de Reg. Juris l. Imperatores, & l. cujus ff. de Servit. Urban. praed. l. opus novum ff. de oper. publ. Afflictus dec. 328. Franc. Marc. dec. 499. & 501. p. 1. Thesaur. Forens. quest. 89. lib. 2. Burat. dec. 119.*

(b) *Magom. dec. lucens. 29. n. 8. Gratian. for. discept. 896. n. 5. & 11.*

trine su de' punti , che ho accennati per dar lume al lettore per simiglianti controversie .

62.
Si espone la
Prammatica
III. sotto lo
stesso titolo .

Siegue poi la III. *Prammatica* sotto lo stesso tit. , che comincia : *Essendosi ne' mesi passati* , e fu ella pubblicata dallo stesso Vicerè D. Pietro Giron a' 31. Ottobre del seguente anno 1584. Fu creduta necessaria in riguardo a' fabbricatori , i quali dicevano , che l' antecedente non vietava ad essi il fabbricare , ma solo era indirizzata per quei , che facean fabbricare , onde uopo fu avvertirgli e toglier loro questo volontario inganno , sottoponendogli alla pena della galea , se avessero contravvenuto .

63.
Comento, che
ne da il Co-
stanzo .

Vuole però il *Costanzo* , che questa *Prammatica* avesse dovuto aver luogo per li nuovi edificj , nel rifare gli antichi in tutto distrutti , ma non per quei , che richiedessero rifazione , non facendo bisogno in tal caso di averne il permesso dal Vicerè , come spiega il *Reg. de Marinis* nel cap. 114. n. 7. delle sue *risoluzioni* . Nasceva poi il dubbio , se reggesse tal divieto in riguardo a' Chierici , come può vederli preffo *Molin. de justit. & jure tract. 2. disp. 31.* , e *Menocchio* nel *conf. 1000.* , ma rispetto alla Chiesa Filippo II. la volle non compresa sotto questa proibizione , cui soggiacer dovea il Chierico , quando edificar volea nel suo fuolo patrimoniale come ne discorre il *Reg. de Ponte de pot. Pror. tit. 2. §. 4. & 5. n. 12.* Anzi questo Autore crede , che punir non si dovessero quei fabbricatori , i quali *cum bona fide pro denario diurno operas locant , & pondus sustineant diei , & assus , ut se ipsos alant , sed puniri eum , qui opus mandavit .*

64.
Motivo, per
cui fu impe-
dito il nuovo
edi-

Degno anche è di rifletterfi ciò , che rapporta lo stesso *de Ponte* (1) di essere avvenuto al Duca di Seminara , il quale avendo tentato di aver da Filippo II. il permesso di

(1) *De Pot. Pror. tit. 2. de abundant. Civit. §. 2. n. 19. 20.*

di fabbricare nel luogo vietato, non potè ottenerlo, non già perche pregiudizio si recava alle mura della Città, ma per non accrescersi in essa il numero degli abitatori, i quali concorrendovi dal Regno, rendeano impotente ad alimentargli. E sebbene il Collaterale consultato avesse in favore del Duca di Seminara, dicendo, che niun danno recavasi alla fortificazione in quel sito, in cui far voleasi il nuovo edificio, nulla di manco il Re rispose, che il suo motivo era di proibirlo per non accrescersi il numero degli abitatori; poiche come dice lo stesso *de Ponte*, aveasi per vero, che portandosi quivi ad abitare i forestieri del Regno diminuiva la contribuzione de' pesi fiscali, e correva in Napoli l'altrui danaro, talche permetteasi allora al Vicerè e al Collaterale, di mandarne via gli esteri nelle loro Patrie, acciò non mancasse l'abbondanza nella Città.

edificio al
Duca di Se-
minara.

Questa licenza di fabbricare negata da Filippo II. al Duca di Seminara, l'ottenne poi egli da Filippo III., e scorgesi da questo racconto, come opinasse Filippo II. nel non volere la nostra Città abbondante de' Cittadini, come per contrario desiderava popolare le Provincie del Regno. Or questo punto d'Istoria gioverà a dar lume per conoscere, quanto maggiore agio allora avessero i Magistrati per applicarsi alla decisione delle cause, le quali omai cresciute a dismisura a proporzione della novella popolazione, ed alimentate da una poco onesta forense condotta, ne avviene, che i Giudici sopraffatti dall'ingente peso delle liti, applicar non vi si possono con quella matura riflessione, che si richiederebbe, onde la giustizia col danno de' Popoli ne rimane oppressa, senza avere il bramato luogo.

65.
Che poi gli
fu permesso
da Filippo
III.

Sotto questo medesimo titolo finalmente due altre *Prammatiche* si leggono fatte in tempo di Filippo II.

66.
Ragionasi del
convenuto
nel-

nella IV., e
V. Pramma-
tica fatto lo
stesso titolo.

cioè la IV., che comincia *Sebene per altri Regi Banno* pubblicata a' 20 Maggio del 1580., e la V. che comincia *in questi anni passati*, pubblicata col Conte di Olivares a' 23. Ottobre del 1596. In esse non v'ha cosa rimarchevole da notarsi, perchè si rinnovano gli antichi divieti per non fabbricarsi ne' succennati luoghi verso il Monte di S. Martino, che non vi si potessero cavar pietre, e che fabbricandosi entro le mura della Città, dovesse allontanarsi la fabbrica 30. canne, e dugento, quando si facesse fuora di esse, con doverne prima richiedere la licenza dal Vicerè. Ne basta intanto ~~avere dato la notizia per non fonderli~~ cronologica delle nostre leggi, poiche non accade, che altro se ne dica, vieppiù, che fu questo punto è tutta mutata la polizia della nostra Città, a segno che se per miracolo ora venisse tra noi alcuno, che vivea a quei tempi, più non la ravviserebbe e non solo nel suo materiale, non che nel formale.

87.
Si ragiona
delle Pramma-
matiche, che
leggonsi sotto
il titolo de
Aleatori bus.

Per ordine ne viene nel nostro I. Tomo delle *Prammatiche* il titolo de *Aleatoribus*, sotto di cui ve ne sono XI., che se ne promulgarono da diversi Vicerè sotto il governo di Filippo II. Su di esse varj, e diversi comentì si son fatti, e molto se n'è scritto da' nostri Forensi. Dapoichè se ne sarà fatto il solito rapporto nel modo tenuto per addietro con dare un saggio de' dati ordini su questa materia, che non poco interessa la quiete dello Stato, come di quello, che a' nostri Autori fu in grado di scriverne, mi si permetterà di darne un general comentò, che trarrò da' Teologi, e Moralisti. Comechè il giuoco fu soltanto introdotto, e permesso per lo sollievo dell'animo, cangiando poi natura, ne ha prodotto la sua oppressione. Questa per necessità cagionasi dalla dissipazion delle proprie sostanze, e dalla rovina delle proprie famiglie. Pria però, che
m'inol-

m' inoltri alla spozion di queste *Prammatiche* piacere avrei, che si rifletteffe, che il giuoco per tutto il tempo, che visse Carlo V. quantunque avesse cominciato a degenerare dal suo primiero istituto, non per anche avea partorito tutti quegli inconvenienti, e quei disordini, a' quali si cercò porre argine regnando Filippo II., giacchè le prime leggi sbuciarono nel governo de' suoi Vicerè, onde egli è da credere, che fossero innanzi o meno frequenti, o più tollerabili (a):

Son già due secoli trascorsi da che governava il nostro Regno il Duca di Alcalà, allorchè il giuoco cominciò a partorire contese, inimicizie, rovina di case, ed infiniti danni, a' quali cercò di riparare il Vicerè, come dice nel proemio della sua *Prammatica*. Questa si fu la I., e comincia *Per quanto si è visto*, avendola pubblicata a' 15. Gennajo del 1568. Con essa fu vietato ogni qualunque giuoco a credito; il non poterfi improntar denaro a quei, che giocheranno con essi sia con poliza di Banco, con pegno, o con promessa di ogni altra cautela; e quello, che in tal guisa riceveva il denaro non fosse tenuto a restituirlo, senza poterlegli imputare mancanza di frode, o azione non conveniente ad un Cavaliere, volendosi come nulla ogni promessa fatta di pagare quello, che si perdeva, o prestava, e così riputarfi da ogni Tribunale, o Giudice, ove il creditore convenir volesse il debitore, determinandosi la pena di un anno di esilio dalla Città, e suo distretto per li contravventori, e così praticarsi per quei, che altrove abitassero, restando esiliati dal luogo del loro domicilio.

68.
Si espone la
Prammatica
I. sotto il ti-
tolo de Alea-
toribus.

II

(a) Leggasi la grazia XXV. esposta nel precedente libro nel §. 201. pag. richiesta dalla Città al Conte di Miranda nel Parlamento del 1591.

69.
Comento fatto dal Rovito ed opinioni de' Dottori.

Il *Rovito* fa il commento su questa *Prammatica* da *Moralista*, e non da *Forense*. Egli lo riduce però in varj quesiti, cioè se taluno sia tenuto in coscienza restituire quello che abbia acquistato col giuoco anche non vietato, come far dovrà giocando con Chierici, co' quali è proibito il giocare, meno che a' scacchi, come lo stesso avviene per li Monaci. Il *Covarruvias* (a) poi entra a discorrere ne' proprj termini del disposto in questa *Prammatica*, cioè se il contravventore sia tenuto in coscienza restituire il danaro guadagnato in credito, o pure quello che ~~si fosse ottenuto in credito~~ ~~permette~~ nella seguente *Prammatica*; entrando nell' esame, se una contraria consuetudine abbia ad esse derogato. Se permettesse a' giuocatori l'inganno con parole, e se essendo fiore della vittoria avanzar possano la partita. Se questa *Prammatica* abbia luogo, quando siasi promesso con giuramento restituire la somma ricevuta, volendo il *Navarro* (b), che vi sia bisogno dell' assoluzione: Se taluno obbligar si possa di non giuocare colla promessa di applicare la pena al terzo, se contravvenisse. *Pereira* (c) poi vuole, che per diritto comune possa ripetersi ciò, che siasi perduto ne' giuochi vietati, e *Ludovisio* (d) pruova, che nulli siano tutti quei contratti da essi dipendenti.

70.
Comento del Novario, e dimostra, quando non si debba pagare la somma a perduta.

Il *Novario* poi aggiugne altri *Testi*, ed altre autorità di Dottori su l' istessa materia, e riguardo alle ingenti perdite fatte, ne dice, che *Puteo* (e), *testatur ita obtinuisse in causa eujusdam militis, qui inferat ad pitam, perdiderasque ducatos obtingentes, & de illis fecerit victori*.

(a) In *regula peccatum* part. 2. §. 4. n. 8.

(b) In *Manu. Confes.* cap. 20. n. 2. & 17.

(c) *Dec. Luff.* 88.

(d) *Dec. Rota* 47.

(e) In *tract. de Sindic. tit. de lud.* n. 15. & 2.

ri instrumentum habuisse dependentiam ex causa ludi, Sacrum Regium Consilium illud declaravit nullum, & mandavit esse cancellandum, & n. 41. juxta hanc eandem sententiam fatetur judicatum in quodam instrumento magna quantitate facto pro pecunia victa in ludo pallatorum, quamvis licito, & permissio. E per quanto si attiene all'impronto del danaro fatto al giuocatore, si vuole denegata ogni azione al mutuante di ripeterlo, quantunque non l'avesse perduto, come avvenir suole per li Padroni dell'osterie, e per quei, che teneffero il giuoco in casa; nam tali casu similes personæ pecuniam, quam aliquibus ex lusoribus mutuarent, repetere nequirent, etiam quod non colluserint, ampliâs etiam si is, cui mutuatur, pecuniam non amittat, sed vincat, ex Gramat. dec. 40. n. 2. sub fine.

Ripete lo stesso Filippo Maradei nel suo singol. XX. ma Francesco suo figlio facendovi l'annotazione, propone altro espediente, che farebbe profittevole più di ogni altra *Prammatica*; perciocchè dice, che in coscienza niuno è tenuto di pagare il danaro perduto a credito, ed allega due Moralisti per questa opinione, cioè il P. Salas, e Diana, il quale ne adduce la ragione, che poi riassume il Reggente de Marinis ad Rev. dec. 496. n. 4. Anzi avverte Riccio in collect. 5007. par. 9. esser stato determinato dal Cardinal Bellarmino, che il giuocatore non possit rursus conscientiam pecuniam amissam sponte solvere. Quando reggesse questa sentenza, ecco dato un religioso asilo a truffatori per non pagare le somme perdute a credito, come sovente essi giuocar sogliono.

Questa legge con tanta prudenza dettata, anche riuscì inutile, perchè tuttavia abuso faceasi del giuoco, a segno che forti ne giunsero le querele degli onesti Cittadini al Cardinal di Granvela, il quale riseppe, quan-

71.
Il Maradei
tratta la stessa
materia.

72.
Si espone la
II. Prammatica
del Cardinal Gran-
vela sotto lo
stesso titolo.

te

te oneste famiglie eranfi rovinate con essersi ridotte nell'estrema miseria, quindi diede fuora la II. *Prammatica*, a' 14. Settembre del 1572. che comincia: *Essendo venuto in tanto abuso*. Con essa stimò riparare questo cotanto pernicioso inconveniente, con ordinare, che taluno nel corso di un giorno calcolato per ventiquattro ore giuocar non potesse, che la somma di ducati dieci. Volle negata ogni azione al vincitore di ripetere il di più guadagnato. Di più doveva esser tenuto a restituire il doppio di quello, che avesse riscosso più della somma permessa, allorchè dimandavala in giudizio tra otto giorni il perditore. Se poi questi tralasciava di farlo, in questo caso il vincitore restituir dovea la somma guadagnata, oltre la pena suddetta. Di più fu ordinato, che perdendo taluno i ducati dieci con una persona, e poi andasse a giuocare con altra, che ignorante fosse di tal perdita, in questo caso il perditore soggiacesse alla pena della relegazione per un anno, e di pagare due volte tutto quello, che nello stesso giorno avesse perduto con varie persone. Queste pene per una terza parte applicar doveansi al denunciante, per un' altra agli Ospedali degl' Incurabili, ed A. G. P., e la rimanente alla Regia Corte, dovendo incorrere in esse tutti quei, che avessero procurato fraudar questa legge.

73.
Si vuole uniforme alla disposizione del comune diritto.

Non v'ha cosa di rimarchevole da notarsi su questa *Prammatica*, ma piace di avvertire, che la sua disposizione sia uniforme a quella del comun diritto, per cui non era lecito *ludere ditioribus ultra unum solidum, idest unum aureum*, come scrive *Grivelli* nella *dec. 57. n. 5.* del Senato Dolano. Questo Autore però così scrisse nella cennata *decisione*, la quale seguì in occasione, che altercavasi, se regger potesse una promessa, che volgarmente *Scommessa* tra noi appellasi. Questa erasi fatta
full'

full' incertezza della voce, che correa nel 1598. intorno al matrimonio d'Isabella Infante di Spagna col Principe Alberto Arciduca d'Austria. La pena del perditoro era di duc. mille, con essersene fatto il contratto. Fu poi altercato nel Senato, se questo dovea eseguirsi ad istanza del vincitore, e ne ricevette favorevole la sentenza, riputandosi come approvato da' Teologi, e dalle leggi civili. Ma queste tralascio ora di rapportarle, riferbandosi nella fine della sposizione di questo titolo il rammentare quanto da esse siasi provvidamente determinato.

In questa *Prammatica* non altro, che la pena della relegazione è stabilita contra i trasgressori, ma il *Ma-*
radei nel *Singol. XXII.* la dice arbitraria giusta la *Pram-*
VII. sotto questo titolo, e come tale possa estendersi fino
alla morte, quantunque presentemente la qualità, e l'at-
trocità del delitto non ricerchi un tanto atroce castigo.

74.
Qual fosse la
pena commi-
nata nella
Prammatica.

III. Passo alla *Prammatica III.*, che comincia il
giuocare pubblicata a' 14. Gennajo del 1574. dallo stesso
Granveta. Questa ebbe di mira i giuochi a carte, e
dadi, ed altri vietati, che faceansi da' Villani ne' nostri
Casali, e distretto della Città. Vivendo costoro alla gior-
nata, dissipavan poi tutto il loro guadagno, in vece di
alimentar le proprie famiglie col ritratto delle loro fa-
tiche, oltre le bestemmie, che ne derivavano. Volendo
perciò riparare questo pernicioso inconveniente ordinò,
che da allora innanzi niun villano avesse potuto giuocare
a carte, dadi, o altro giuoco proibito sotto la pena di
tre tratti di corda in pubblico.

75.
Si espone la
Prammatica
III. del Car-
dinal Gran-
veta sotto lo
stesso titolo.

Qui va dicendo il *Novario*, che tal pena possa so-
lo eseguirsi contra coloro, che fossero colti *infraganti*
nel giuoco, ma non contra quei, che fossero convinti
di essere stati veduti giuocare; dovendo anche cessare per
quel Villico, che fosse ricco, il quale essendo dovizioso

76.
Comento, che
ne fa il No-
vario.

Q

non

non accetta tal nome, anzichè gode il privilegio della nobiltà, giacchè nobili appellansi tutti quei, che abbondano in ricchezze, e perciò non debbon sottoporsi a pene ignominiose. Questa opinione adotta anche il *Maradei* nel *Sing. XXIII.*, scrivendo: *Villicus enim dives; villicus non dicitur, imò nobilitatis privilegio fruatur, nobilitiumque appellatione quoad civilem, & politicum Statutum spectat, dives comprehenditur, iis enim divitiis affluentibus nobiles utique vocantur ad text. in l. 3. Cod. de commerc. & mercat., idque maximè ad finem evadendi penas ignominiosas, quibus populi adites, & honestiores condemnari non possunt.* Allega poi altri Dottori, ubi de nobilibus, & honestioribus equa lance loquitur. Quando però vogliasi indagare la ricchezza del Villico, non essendo questa limitata, se voglia giudicarsi a proporzione del suo stato, niuno, o pochi dir si potranno poveri: ed ecco come per una forense interpretazione si annida la nobiltà anche tra' bifolchi, comechè ricchi eziandio dir si potrebbero a proporzione del loro stato, quantunque nelle Capanne eglino abitassero.

77.
Si espone la
Prammatica
IV. del Car-
dinal Gran-
vela sotto lo
stesso titolo.

Nel medesimo giorno il *Granvela* diede anche fuori la *Prammatica IV.*, che comincia: *Perche gli anni passati.* In essa va rammentando quello, ch' erasi ordinato nella I. dal Duca di Alcalà intorno al non dover si giuocare a credito; talchè un Cavaliere non restasse pregiudicato nella sua stima, se avesse mancato di soddisfare quello, che avea perduto a credito; quindi avendo osservato, che niun profitto erasene ricevuto per la grande inclinazione, che aveasi al giuoco, ordinò, che inviolabilmente avesse avuto luogo quella prima legge, sotto le pene in essa contenute, ed altra pena corporale maggiore da arbitrarsi, secondo la qualità delle persone. Questa pena riserbata allora all'arbitrio del Vicerè,

78.
Opinione de
Dot-

NO-

nota il *Roviro*, che arbitrar non si potesse da qualunque altro Supremo Giudice, sia il S. G. o il Collaterale, giusta la sentenza de' Dottori, che allega. Soggiugne il *Novario*, che non possa estendersi a quella della morte, perchè il diritto comune non la richiede, e che essendo lontano il Vicerè, o mancato di vita, ben potesse arbitrarfi dal Collaterale, il quale in tai casi le di lui veci rappresentava. E sebbene *Intrigliolo* nel *sing. 165. lib. 1.* sulla spiegazione di quelle parole, *Et alia poena etiam corporali arbitrio nostro reservata*, che leggonsi nel *cap. 74.* del Re Ferdinando, sostenesse, che il Vicerè riserbando al suo arbitrio il punire i delinquenti, questo non si dipartì dalla sua persona, nondimeno questa opinione ha luogo, quando quello sia presente, ma se fosse lontano, si permetterebbe al Collaterale supplire in ciò le di lui veci; avendo anche per vero, che che l'assenza colla morte si uguagli giusta il testo in *cap. 1. §. fin. ne sede vacan. in 6.* rapportandone molti esempi il *Pres. de Franchis dec. 255. Giurba dec. 9. Boer. dec. 149. Vivio dec. 2. e Sese dec. Arag. 57.* Nè lasciassi di avvertire, che se in questa *Prammatica* non la pena corporale si fosse comminata, ma la pecuniaria arbitraria, non potrebbe il delinquente punirsi con pena corporale, o di esilio, come scrive *Cabal. resol. crim. cap. 258.*

Dottori intorno alla pena arbitraria.

A dispetto de' succennati ordini tuttavia alimentavasi il vizio del giuoco, onde venuto in Napoli a governar da Vicerè il Marchese di Mondejar, informato fu de' danni, che recava specialmente per li tanti ridotti, che faceansi di giuocatori nelle case particolari, dandosi così incitamento a' figli di famiglia di rubbare i loro Padri, oltre i tanti vizj, che col giuoco accompagnavansi. Stimò dunque colla *Prammatica V.* che comincia *Essendo giunti al governo*, che pubblicò a' 30. Settem-

79.
Si espone la
Prammatica
V. del Marchese di Mondejar sotto lo stesso titolo.

bre del 1575. di vietare a tutti di qualunque stato, e condizione si fossero di tener casa di giuoco pubblica, o secreta, di carte, dadi, e di ogni altra sorte, vietando ad ognuno di andarvi tanto in questa Città, che ne' suoi Casali sotto la pena a' Padroni delle case di tre anni di galea, essendo ignobili, ed a' nobili di tre anni di relegazione *In insulam declarandam*; e quando fossero donne di tre anni di esilio dalla Città e suo distretto; con bruciarfi avanti la porta della casa le tavole, sedie, carte, dadi, ed altri istrumenti, sopra de' quali, e co' quali giuocavasi, con pubblicarsi a suon di tromba, perchè si bruciavano; e tutto ciò eseguir doveasi senza pregiudizio della pena di quattro once, le quali, applicar doveansi a' Padroni della gabella, e que' che ritrovavansi a giuocare, incorrer doveano nella pena di once venticinque per ciascuno, delle quali tolte le once quattro di sopra cennate, quattro dar se ne doveessero al Capitano, o altro Uffizial di giustizia, che sarebbe stato l'esecutore dell'ordine, e il rimanente alla Regia Corte.

80. Per la pena, che meritano quei, che tengon le case preparate per giuocare, come ne fu disposto dal civile diritto, ne parlerò tra non guari, e ne basti dire, che costoro son riputati più dannosi degli stessi giuocatori, a segno che scrive *Coler. dec. German. 173. nu. 5.* e *Bevilacqua* nella *dec. 66. n. 11.*, che si possano costoro impunemente maltrattare con ingiuria, e far loro altro danno; anzi se alcuna fatto patissero, restan privati di ogni azione sì civile, che criminale, per ripetersi ciò, che perderono, come ne parla *Grammat. nella dec. 40. nu. 4. 5. 6.* Ed avvisa il *Novati*, che in Roma nel 1591. quei, che tenevan case di ludicria, non puniti colla pena della galea per cinque anni, e nel 1599. fu provveduto nello Stato Ecclesiastico, che doveessero anche

pu-

80.
I Giuocatori,
e quei, che
gli accoglie-
vano nelle
loro case a
qual pena
soggiacevano.

punirsi con pena pecuniaria, sofferendo anche quella dell' infamia, e del perpetuo esilio colla pubblicazion della casa. Benvero ciò doveva intendersi per coloro, che di continuo, quasiche come se per far negozio tenessero preparato questo comodo. Ed a questo proposito ne dice il *Maradei* nel *Singul. XXIV. e XXV.*, che i giuocatori riputansi come convinti, ancorchè non giuocassero, quandoche si ritrovino nelle case di quei, che avessero il permesso di tenerle preparate per giuocare; anzi se avvenga, che costoro per occasion del giuoco fossero percossi tanto nella loro casa, o altrove, il percossore non farà tenuto, nè punito civilmente, o criminalmente per l'ingiuria fatta, ripetendo quello, che dal *Novario* fu detto. Ne passa poi nel *Singolare XXVI.* a ragionar delle donne, i cui delitti non conviene, che restino impuniti, onde è di ragione, che restino comprese negli statuti penali, benchè con pena più mite, come ne discorrono i *Dottori*, che allega.

Intanto questo stretto divieto cagionando non picciolo danno agli Appaltatori della gabella delle carte, diede giusto motivo a costoro di ricorrere al Vicerè, perchè questo lor danno si fosse evitato; vieppiù che molti giuochi eran permessi, nè conveniva praticar tanto rigore per quei, che giuocavan per puro divertimento, e a giuochi leciti. Fu l'affare rimesso al Tribunale della Regia Camera, il quale nel 1585. a' 6. Aprile dopo averlo esaminato, spiegò col suo decreto i giuochi da farsi, e si furono, il Picchetto, Tarocchi, Ventifigure, Gilè, Sbracare, il Malcontento, la Trapula, la Gabella, la Primiera ordinaria, la Primiera scoperta o sia Smammaria, e 'l Runfo; quindi con Bando fu ordinato, che molestar non si potessero tai giuocatori, e questo Bando, che pubblicossi a' 6. febbrajo del 1586.

for.

31.
Si espone la
Prattmatica
VI. sotto l'i-
stesso titolo,
in cui descri-
vonfi i giuo-
chi permessi.

forma ora la *Prammatica VI.*, che comincia *Perche avendo*, con cui s'impone la pena di ducati mille a coloro, che la trasgredissero.

82.
Si espone la
Prammatica
VII. sotto lo
stesso titolo.

Siegue finalmente la *Prammatica VII.*, che comincia *In tempo del governo*. Di questa per vero dire se ne avrebbe a parlare, quando si espongono le leggi promulgate sotto il governo di Filippo III., perche fu pubblicata dal Conte di Venavente a' 16. Aprile del 1603., ma perche abbraccia diversi ordini dati dal Marchese di Mondejar, da D. Giovanni Zunica a' 19. Gennajo del 1580. e dal Conte Miranda a' 24. Marzo del 1597., perciò avendo costoro governato il Regno sotto Filippo II., stimo anche ragionarne.

83.
Come furono
privilegiate
le pruove.

Molto lunga si è questa *Prammatica*, perche rammenta quanto su tal particolare erasi ordinato dal Duca di Alcalà, e dal Cardinal di Granvela, oltre quello, che fu determinato dal cennato Mondejar, il quale ne inculcò l'osservanza senza neppure eccettuarne gli Officiali, e stipendiarj Regj. Fu adunque indirizzata a privilegiarsi le pruove, che in sì fatto rincontro son difficilissime, per non dire impossibili ad averfi contra i giuocatori, perche ritrovatosi alcuno colle carte in mano, potrà dire, che ne osservava la pittura, e nascondendole, ecco svanita la pruova del delitto. Quindi si ordinò, che andando il Ministro, o l'executor della giustizia in casa di taluno, che solito fosse di tenervi giuochi, e barattarie, o che fama fosse di dare un tal comodo, ritrovandovi ferrata la porta, se aprendosi, vi si ritrovassero forestieri, si avessero questi per convinti, perche non vi stavano, che per giuocare, onde tanto essi, come il Padron della Casa dovean punirsi, come se in atto si fossero ritrovati giuocando, con incorrere nelle pene contenute nella *Prammatica* del 1575. Si volle di più, che tre soli testimo-

ni

ni deponendo di diversi atti di essersi giuocato in alcuna casa, bastassero a far piena pruova per eseguirsi le pene, come se attualmente si fossero ritrovati giuocando, dovendo aver luogo tutto ciò, anche nel corpo di guardia, ed in casa degli Officiali militari; come può leggersi nel suo §. VII. Coll' VIII. poi ordinossi il non potersi vendere, e tampoco lavorarsi dadi sotto la pena di tre anni di galea, bruciandosi tutti quelli, che si ritrovassero in bottega, qual divieto estender doveasi per tutte le Città, e Terre demaniali, e baronali del Regno. Finalmente col §. IX. si ripete la pena delle donne per tre anni di esilio, e s'inculca a tutti i Baroni, e a tutti i Tribunali del Regno la pronta esecuzione di tutti i suddivisati ordini.

Su questa *Prammatica*, che contiene il disposto dalle antecedenti viene il *Costanzo* a farci un commento molto favorevole a' giuocatori. Si studia egli a far conoscere, qual sia stata la mente della legge, e ne dice, che dove questa ha ordinato, che il perditore non sia tenuto a pagare il di più di dieci ducati permessi a giuocarsi, ciò non doveva intendersi per li plebei, e gl' ignobili, per li quali ritrovavasi imposta la gabella del giuoco, ma per li nobili, giacche quelli solevano bestemmiare, e non questi. Rapporta quello ne scrive il *Reg. de Ponte* nel *conf. 31. n. 16. lib. 1.*, il quale sostiene, che il giuoco proibito oltre i duc. dieci in un giorno, s'intendeva per li giuochi non permessi.

Per quello, che toccava alle pene di coloro, che tenean le case preparate a giuocare, e per le donne comprese in quelle, come anche per la fede da prestarsi a tre testimoni singolari, non avean quelle luogo per li nobili, contro de' quali mai avean proceduto gli Appaltatori del giuoco. E sebbene co' passati bandi erasi

84.
Comento fatto
dalla Novario in fa-
vor de' giuo-
catori.

85.
Si spiega
quali fossero
quei, che
foggiacer do-
veano alle
pene della
Prammatica.

fre-

frenati a' nobili la licenza di giuocare, vi si era poi dero-
 gata tal bando a cagion del pubblico comodo, e del
 divertimento, tal che non offeravasi *ultra annos viginti*
scientibus, & patiensibus Proregibus, aliisque Principis
Ministris, a segno che fu permesso a' Reggenti della Vi-
 caria di conceder licenza, perchè tener si potesse prepa-
 rata la casa a' giuocatori senza alcun timore. E comechè
 la mente delle *Prammatiche* era stata di vietar simiglian-
 ti ridotti, come quelli, che cagionar poteano risse, e
 delitri, si era poi veduto, che avean partorito un con-
 trario effetto, perchè ~~privatamente~~ giuocavasi, e di sop-
 piano a' giuochi proibiti con maggiore offesa di Dio, e
 danno del Pubblico con libertà di bestemmiare, e di dif-
 sipar il danaro, per non esservi altri circostanti fuora
 degl' istessi giuocatori. Conchiude adunque il *Cosanzo*,
 che questa *Prammatica*, con cui punir si vogliono quei,
 che permettono il giuoco nelle loro case sia contraria al-
 la disposizione del comun *diritto*, come quello, che non
 vuol gaffigato colui, che ammette in sua casa i giuoca-
 tori, poichè questi solamente incontrano il divieto del-
 la legge, allegando il *Testo* nella *l. ult. §. 1. Cod. de*
alea usu, & aleator. Da ciò ne deriva, che ne vengono
 esclusi coloro, i quali comodo prestano per giuocare; quindi,
 come va notando *Menochio* (a) strettamente interpretar
 si debbono quelli Statuti, che correctorj sono del comun
diritto, onde non merita esser punito colui, che forse
 per una volta avesse dato questo comodo, ma si ricer-
 ca, che tenga un luogo pubblicamente aperto a' giuoca-
 tori. Come altresì sotto questa rubrica allegar non si
 potrebbe taluno, se per una volta avesse giuocato, ma
 meritano questo nome quei, che frequentemente giuoca-
 no,

(a) *De arbitror. Judic. cent. 4. cap. 399. n. 16.*

no come Mercadante dir non si potrebbe colui, il quale per una volta fosse stato comprador di merci.

Per quanto però mi si permette di notar su queste *Prammatiche*, si è, che non sono esse correttorie, anzichè analoghe al comun diritto, comechè osservo il loro spirito specialmente tratto dalla medesima *leg. ult. del Cod. sotto il tit. de Aleat. & Aleat. lusu.* Ivi Giustiniano rammentando i danni, che cagionava *Alearum usus*, soggiugne nel §. 2. *Commodis igitur subjectorum prospicientes, hac generali lege decernimus, ut nulli liceat in publicis, vel privatis domibus, vel locis ludere, neque inspicere: & si contra factum fuerit nulla sequatur condemnatio, sed solum reddatur, & actionibus competentibus repetatur ab his, qui dederint, aut eorum heredibus, aut his negligentibus, ab eorum procuratoribus, vel parribus, seu defensoribus, repetat fiscus, non obstante nisi quinquaginta annorum prescriptione: Episcopis locorum hoc providentibus, & Præsidium auxilio utentibus.*

Ne passa poi a permettere cinque giuochi, che nel *Testo*, così descrivonsi. *Comombelon, Comondiaulion, Rhindalca, Cayron, Eperusan.* Altrimenti però si rapporta questo *Testo* dal *Gorofredo*, poiche ivi leggesi. *Deinceps vero ordinet quinque ludos, Monobolon, Contomonobolon, Quintanum contracem sine fibula, & perichyten, & hippicem, quibus sine dolo, atque callidis machinationibus ludere permittimus. Sed nec permittimus etiam in his ludere ultra unum solidum, si multum dives sit: ut si quem vinci contigerit, casum gravem non sustineat. Non enim solum bella ordinamus, sed & res ludricas.* Ne' seguenti §§. della stessa legge anche innestate ravvisansi le ridette *Prammatiche*, poiche così ordina lo stesso Imperadore. *Sed istam interminantes pœnam transgressoribus, potestatem dando Episcopis hoc inquirendi, & Præsidium auxilio sedan-*

86.
Si dimostra aver malamente scritto i Comentatori, che tai *Prammatiche* fossero correttorie del comun diritto.

87.
Giuochi permessi dalla legge dell' Imperador Giustiniano.

di, prohibemus etiam ne sint equi ligni, & si quis ea hac occasione vincatur, hoc ipse recuperet, domibus eorum publicis, ubi hac reperiuntur. Sin autem noluerit accipere, qui dedit: procurator noster hac inquirat, & in opus publicum convertat. Similiter provideant Judices, ut a blasphemis, & perjuriis (quae eorum inhibitionibus debent comprimi) omnes penitus conquiescant.

88.
Il giuoco
delle carte ri-
putato il più
pernicioso.

Entrar non voglio nella descrizione di tai giuochi permessi, perchè uscirei molto fuor di strada; e potranno osservarsi le loro diverse specie presso lo stesso *Gotofrido*. Di alcuni ne parla anche il *Dufresne*, ma se taluno ne desidera una minuta descrizione, la ritroverà presso *Pietro Pantoja de Ajala* nel suo copioso commentario fatto su questo tit. de *Aleatoribus* (a). Avverte egli, che tai voci sono giunte a noi così deformate per li tanti diversi modi, co' quali sono state scritte negli antichi Codici, a segno che *Alciato* (b), earum vocum acceptionem non percipit, ideoque hunc locum (cioè della legge) *Justiniani* *febreosissimum* appellat. Certa cosa però è, che il giuoco delle carte fu riputato sempre il più pernicioso, talche ne diceva *Seneca*. *Aleator quanto in arte est melior, tanto est nequior* (c), ed appena permetteasi a' *Soldati in castris, ne torperent otio* (d). Neppure notizia sicura rintracciar posso, in quali specie di giuochi le carte si usassero, e qual ne fosse la loro figura: e sebbene oggidì siano nel numero di quaranta, sempre più l'umana malizia da esse come *Madri feconde* nuova specie di giuochi ne fa partorire; onde la rovina delle famiglie pro-

(a) In *To. IV. Thef. Ezer. Otton. Col. 1086.*

(b) *V. Alciat. lib. praerimis. 2. in verb. usus vltia nec non Constant. Landi in enarration. lib. in To. 3. Thef. Ezer. Otton. Cap. 6. col. 1316.*

(c) *V. Gotofr. in not.*

(d) *Arg. l. 3. ff. de re milit. . V. Pincat. 20. capid. n. 7.*

ducono, e non quel divertimento, o sollievo dell' animo, per cui fu il giuoco permesso.

Quando però osservar si voglia il *Briffonio* (a), si va a scorgere, che presso i Romani, prima di *Giustiniano* sotto questa voce di *Alea* intender non deesi la *Carta* o sian le *Carte*, colle quali ora si giuoca, ma era una specie di giuoco, che non all'arte, ma tutto al caso rimetteva, o pure alla sorte, poichè scrive: *Aleam emi, dicitur, cum ipsum incertum rei venit: veluti, si jactum Retis, vel Pantheram ab Aucupe, vel missilium captum quis emat. . . . Sic & in l. 5. ff. de naut. fan.* In *Aleam* cadere, dicitur, quod ex dubio, incerto & fortuito eventu pender. *Similiter Seneca lib. 3. de Benef. In liberis tollendis, Aleam, dixit. Ambros. ep. 24. lib. 5. Germanæ tuæ non vis, sed sollicitudo discessit: non fructus, sed culturæ labor: non reditus, sed incerti eventus, quædam (ut dicitur vulgo) Alea.* E *Giovanni Calvino* (b) tenendosi dietro quello ne avea notato il *Gotofredo* ben anche ne dice: *Aleæ emptio dicitur a nostris, cum incertus eventus emitur: veluti cum piscator jactum retis vendit, vel aucups pantheram Pompo. in l. nec emptio 8. ff. de contrab. emp. Aliquando & sine re venditio, intelligitur: veluti cum quasi alea emitur: quod fit, cum caprum piscium vel avium, vel missilium emitur, quia spei emptio est. Ulp. in l. nam hoc ff. de hered. vel act. vend. Incertum rei venire dicit Hotom.*

Degno è pertanto, che si rifletta non esser vero quello ne scrive il *Costanzo*, cioè, che le *Prammatiche* pubblicate sul punto del giuoco fossero state contrarie alla disposizione delle leggi Romane, volendole queste più mi-

R. 2

89.
Giuoco praticato presso i Romani.

90.
Le leggi Romane molte più rigorose contro del giuoco.

(a) *De verbor. signif. V. Alea emi.*

(b) *In Lexicon jurid. V. Alea emptio.*

ti, allorchè più rigorose furono, fino al volere inter-
 restato il Fisco a ripetere tutto ciò, che perduto erasi dal
 giuocatore, con impiegarfi nelle pubbliche opere, quan-
 do quello trascurasse di farlo. Egli è vero, che *Giusti-*
niano non prescrisse alcuna pena contra i giuocatori, che
 fosse afflittiva di corpo, ma picciola non fu quella nel
 voler restituito, quanto si fosse perduto più della som-
 ma permessa, dando al Fisco l'azion di ripeterlo. Ne
 basterebbe, che rigorosamente tanto si eseguisse, per
 frenare un tal vizio, il quale bene spesso nell'avarizia
 fa scorgere le sue radici. Quindi si vide, che giuste
 il religioso zelo dell'Imperadore ad impegnare ezian-
 dio i Vescovi, oltre i Prefidi delle Provincie, perchè
 invigilassero all'osservanza de'suoi editti, *potestatem dando*
Episcopis hoc inquirendi, & Praesidum auxilio sedandis,
 acciò coll'ajuto del braccio secolare, giacchè giurisdiziona-
 ne essi non aveano su de' Laici, riparati si fossero tutti
 quegli inconvenienti, che dal giuoco scaturivano.

91.
Riguroso
editto del
Pretore con-
tro de' giuo-
catori.

E vi più vero si ravvisa il rigore delle Ro-
 mane leggi, quando si abbia presente l'*Editto* del Pre-
 tore (a) concepito in questi termini. I. *Si quis cum apud*
quem alea lusum esse dicitur, verberaverit, damnumve ei
dederit, sive quid eo tempore domo eius subtractum est,
iudicium non dabo. II. *in eum, qui alea ludenda causa*
vino intulerit, nisi quaeque res erit animadvertam.

92.
Erudito co-
menta del
Pietro Pan-
toja de Ajala
sulle leggi
del Dig. e del
Cod. sotto il
tit. de alea-
tor.

Con piacere ognuno impiegherebbe il tempo, se leggesse,
 quanto ne ha scritto il cennato Giureconsulto Spagnuo-
 le *Pietro Pantoya di Ajala* su questo *Editto*, e pieni
 di ogni erudizione sono i suoi commentarj sopra le leg-
 gi de' *Digesti*, e del *Cod.* allegate sotto il tit. *de Alea-*
toribus

(a) *Ulpian lib. 23. ad Edict.*

ribus (a). Ivi minutamente va effaminando tutti gli antichi giuochi permessi, e se al Padre e al Padrone convenga ripetere ciò, che avesse perduto il figlio di famiglia, o il servo. Non poco discorre sopra l'antica invenzione delle carte, di cui ne crede per anche incerto il primo inventore, volendone *Plarone* per autore il demonio, che che ne dica *Costanzio Landi*, riputando antichissimo questo giuoco, ed inventato da' Lidj Popoli dell'Asia (b). Del giuoco de' dadi lungamente ragiona, e delle frodi, che l'accompagnano. Fa vedere, come i danni cagionati dalle carte avessero dato motivo alla *Costituzione* di *Giustiniano*. Si fa ad esaminare di qual valore siano quei contratti fatti per occasion del giuoco, e se convenga ripeter quello, che si fosse pagato. Fa conoscere, che non sia sicuro il vincitore per non restituire ciò, che avesse guadagnato, quando richiesta non ne fosse la restituzione, perchè al Fisco si appartiene questa ragione, con prescriverne l'azione col corso di cinquanta anni. Ragiona de'cinque giuochi permessi da *Giustiniano*, i quali piuttosto consistevano nell'esercitarsi il corpo umano, che nel far uso dell'evento della fortuna dipendente dalle carte. Molto si diffonde su quelle parole: *Sed nec permittimus etiam in his ludere ultra unum solidum, si multum dives sit*; stimando quel Cesare esser questa una per-

(a) in Tom. IV. *Thef. Ever. Otton.* col. 914. ad 1150. edit. 1733. *Traject. ad Rhen.*

(b) Sciendum igitur, alearum usum rem antiquam esse, excogitam a Lydis, Asiae populis, relaxandi animi gratia inventam, Herodoto teste lib. 1. Licet a Palamede fuisse excogitatum apud Trojam Eustathius author Græcus prodiderit, quod & Plinius meminit lib. *Natural. Hist.* 7. cap. 56. Nonnulli ab Egyptiis volunt repertum lusorium id genus, quod & refert Caelius Rhodiginus, libro *lection. antiq.* 20. cap. 14. V. *Constantium Landi Enarrat. lib. cap. 6. in To. 3. Thef. Ever. Otton. Col. 1316.*

perdita, che non molto potesse contristar l'animo; molto slargandosi sul diverso opinare nel valore di questa somma dato dagl' Interpreti. Ma il più vero senso di questa voce si è quello di un scuto d'oro, come vogliono *Alciato*, *Spielegio*, e 'l Signor de *Guymer* nel suo commento *de jur. verb. signif. in Lexic. jur. V. Solidus*. Così anche il nostro *Tassone* (a) opina, che per lo *solido* intender si debba lo scuto d'oro, & dicitur a *soliditate*, quia fiunt de puro auro, quod nunquam, seu tardius diminuitur. L. I. C. de veteris numismatis potestate lib. 14.

93.
Si spiega la
voce Solidus.

Nel Glossario poi di *Francesco Pirco*, o sia interpretazione, che reca delle oscure parole della legge *Salica*, come si ha nel II. Tomo della raccolta de *Capitolari* fatta dal *Baluzio* (b), se ne dà questa spiegazione. *Solidus lege salica fuit quadraginta denariorum, quod Pipinus immutavit. Canone XLI. Synodi Rhemensis: Ut Dominus Imperator secundum statutum bonæ memoriæ Pipini misericordiam faciat ne solidi, qui in lege habentur per quadraginta denarios discurrant, quoniam propter eos multa perjurya, multaque falsa testimonia reperiuntur. Quod tamen omnino non placuit Karolo Magno Capitul. lib. 3. cap. 30. Sed tandem Ludovicus Pius constituit lib. 4. cap. 75. Ut omnis solutio atque compositio, quæ in lege salica contineretur intra Saxones & Frifones exorta fuerit. Remanent tamen hodie vestigia solidi istius moribus nostris in multis & eis denariis sive laudimiis.*

94.
I Vescovi
potano vie-
tari i giuochi
come occasion
di peccati.

Crede poi, che *Giustiniano* non abbia determinata veruna pena contra i giuocatori, e comechè dal giuoco nascer ne possono molti delitti, ne stima la lor co-

(a) De censura vers. 4. alfero 3. de dicitur in materia, & de mutacione monetarum nota. 2.

(b) Col. 82.

gnizione *mixti fori*, tantoche sia in arbitrio del Vescovo il dar bando a'giuochi essendogli lecito di gastigare i delitti, con evitar quelli, da'quali ne derivi l'imminente occasione del peccato, e punire colla scomunica i contravventori: avendo per vero, che ove si tema di peccato, e del pericolo delle anime, ne spetti la cognizione al Giudice Ecclesiastico, dando in tal rincontro le leggi civili luogo a' *Canon*. Questo per appunto farebbe il caso della celebre *Decretale Novis* d'Innocenzio III. tanto riprovata nella Francia, perchè se regger potesse questa massima, tutto spetterebbe alla giurisdizion della Chiesa sotto il pretesto, che in tutti gli atti della civile società si possa peccare, come ne fu ragionato nel precedente *Tomo (a)*.

In questa congiuntura però non fa mestieri di prender briga su la giurisdizion de'Vescovi, ma giacchè si rapportò quello, che ne disposerò le leggi civili, così con ragione lagnar se ne potrebbero quelle della Chiesa, se di esse mutolo io ne restassi. Su questa materia spazioso campo mi si aprirebbe di scriverne raccogliendo quanto ne divisaron l'*Alcozer* nel suo trattato del *Ivego*, il *Barbeyrac (b)*, il *Joncourt (c)*, il *Panciolo (d)*, e'l *Calliaco (e)*, ma non sono io nell'impegno di tesser questa dissertazione nulla confacevole al mio istituto. E se per ventura taluno istrutto esser volesse de'giuochi di azardo, i quali erano in uso presso i Romani, ne ritroverà una brieve dissertazione nella Storia dell'Accademia Reale di Francia *(f)*, ove rapportansi tutti quei giuochi, i quali praticavanfi

95.
Si mentova
quello, che la
Chiesa e i S.
S. Padri ne
han ragionato
su de' giuochi.

(a) §. 474. Pag. 369.

(b) *traité de jeux.*

(c) *Recueil de lettres contre le jeux de hazard.*

(d) *de veterum ludis lib. 1.*

(e) *de ludis scenicis mimorum, & Pantomimorum.*

(f) *To. 1. pag. 146.*

vanfi in quel tempo. Tralasciar benvero non voglio di accennar alcuni lumi, che ne reca il Teologo Gio: Battista Thiers nel suo trattato fatto su questa materia, perche si conosca, come la Chiesa al pari de' Principi secolari abbia procurato con più sue leggi correggere gl'inconvenienti, che dal giuoco derivano.

96.
Sentimenti
del Thiers
intorno al
giuoco.

Egli il Thiers nel I. Cap. della sua Opera non nega, che il giuoco, e i divertimenti siano stati necessarj all'uomo dopo del peccato, e li dimostra approvati da' Padri della Chiesa, ed autorizzati da' Santi, e dalle Comunità tanto Religiose, che Ecclesiastiche, giacchè sono per loro stessi indifferenti, e solo rendono cattivi per le circostanze, che gli accompagnano. Va spiegando nel Cap. XIII. la massima di S. Tommaso, cioè che i giuochi per esser legittimi esser debbono proprj per le persone, per li tempi, e per li luoghi, descrivendo perciò le tre specie de' giuochi, cioè il primo, che dicesi di azzardo, il secondo di destrezza, e l' terzo di azzardo e di destrezza. In copia trascrive le dottrine de' Santi Padri, che han condannato i giuochi di azzardo, come specialmente può vederli nel trattato *de aleatoribus* che ritrovasi tra le Opere di S. Cipriano. Molto si diffuse sul giuoco delle Carte, come diceva Orazio (a) proibito dalle leggi, *vetita legibus alea*, producendo grandi inconvenienti, inimicizie crudeli, e guerre funeste (b). Ovidio (c) chiamò il giuoco delle carte *Alea fallax*, che conduceva ad una sicura rovina, e scrisse altrove (d): *Sic ne perdidit non cessat perdere lusor, & revocat cupidas alea*

- (a) L. 3. Carm. od. 24. l. 1. Ep. 18. ad Loll.
(b) *Ludus enim genuit trepidum certamen & iras, ira truces inimicitias, & funebre bellum.* lib. 1. Epist. penult.
(c) L. 3. de Pont. eleg. 2.
(d) *de art. am.*

alea saepe manus. Fu notato Augusto con uno epigramma, che si rendette pubblico, perchè nella guerra di Sicilia dopo aver perduto due battaglie in mare, e tutte le sue Navi, non cessava di giuocare, volendo così ricuperar le sue perdite, come ne scrive *Svetonio* (a): e ne avvisa questo istesso Autore dell'Imperator Claudio: *Aleam studiosissimè lusit, de cujus arte librum quoque emisit, solitus etiam in gestatione ludere* (b).

Dopo aver rammentato nel *Cap. XV.* tutti gli Autori Cattolici, che han condannato tai giuochi, ne passa nel *XVI.* a noverar gli Eretici cominciando da *Calvino* in appresso, che adottarono lo stesso sentimento, ed indi nel *XVII.* descrive le leggi civili del *Digesto* e del *Codice*, delle quali innanzi ragionossi. A minuto poi rapporta i *Canon* di tanti Concilj, e gli Statuti Sinodali de' Vescovi fatti dopo il Concilio di Trento per la condanna de' giuochi di azardo, dimostrando nel *Cap. XX.* che fiano essi proibiti a' Laici sotto gravi pene, e per conseguente fian peccaminosi: Che fian vietati perchè disonorano il Cristianesimo, e procurano quantità di peccati, e che molto più non permettonsi a' Religiosi, e alle Religiose, e specialmente a tutti gli Ecclesiastici senza eccezione per sei ragioni, che ne rapporta, provando, che non solo peccano giuocando, ma anche vedendo giuocare.

Chiama poi *S. Bernardino* da Siena facchini, infami, e gente maledetta dalla Chiesa, onde indegni della partecipazion de' Sacramenti coloro, che tengon le case preparate per giuocare, già proibite dalle leggi civili, riputandogli colpevoli di tutti i peccati de' giuocatori, onde mortalmente peccano finche prestano un tal comodo, e fintanto, che continuano a darlo si rendono in-

97.
I giuochi
anche ripro-
vati dagli
Eretici.

98.
Opinione di
S. Bernardi-
no da Siena.

S

ca-

(a) in *August.* art. 10.

(b) in *Claud.* art. 33.

capaci di essere affoluti (a). Segue anche a dire. O maledicti, & demoniaci! Ego vellem potius vivere ex denariis assassinatorum, quam de talibus denariis, qui habentur ex ludo. Pejus facitis, quam Judae, qui vendidit Christum. Ve ergo vobis, quia vos venditis Christum, & vivitis ex blasphemis, & maledictionibus Christi.

99.
I giuochi di azardo, perche esser possono peccaminosi.

I giuochi dunque di azardo, come segue a dire nel Cap. XXIII., benchè sian da loro indifferenti, possono esser pertanto peccaminosi in riguardo alle circostanze, che gli accompagnano. Queste farebbono principalmente riguardo alle persone, le quali giuocano, cioè se fossero Ecclesiastici, se Donne, se Padri o Madri per lo cattivo esempio, che danno a loro figli, *Quid enim faciet filius, nisi quod patrem viderit facientem*: come diceva il Vescovo di Chartres Gio: de Salisburì, (b) e spiegho Giovenale in una sua Satira (c), e finalmente se fosse un Vescovo, o un Magistrato con discapito della sua dignità. Oltre ciò egli è a rifletterli il fine, per cui si giuoca, e come se lo propongono quei, che giuocano. Conciosiachè non ha dubbio, che l'unico oggetto, altro esser non dee, che un divertimento, cioè un divertire l'animo, e sollevarlo dalle serie applicazioni per poterle riprendere con maggior vigore. *Danda est remissio animis, meliores acrioresque requiesci resurgunt*, come ne diceva Seneca (d). Or come il sonno, il mangiare,

(a) *Dans domum, ut intus ludatur, fit particeps tot peccatorum, quot ibi sunt; dans tabulam, & praestans taxillos, toties peccat mortaliter, quoties praestat; nullus Confessor poterit eum absolvere, donec removerit domum a tali pessimo usu ludendi; impossibile est ipsum salvari, nisi relinquat illas suas aries maledictas. Serm. 33. in Domin. 5. Quadrag. 1. par. princ.*

(b) Lib. 1. Polycrat. cap. 5.

(c) *Si damnosa sedem juvat alea, ludit & haeres*

Bullatus: paroque eadem movet arma fritillo

Juven. sat. 14.

(d) L. de tranquill. anim. circa fin.

giare, il riposo sono necessarj al sostegno della vita umana, di pari il giuoco si richiede, ma a segno, che ne soddisfaccia il bisogno, perchè portandosi all'eccesso si rende peccaminoso secondo la dottrina di S. Tomaso. (a)

Anche lascerebbe il giuoco la sua natura di divertimento, se richiedesse una tanta applicazione, la quale in vece di sollevar lo spirito, l'opprimesse. Perciò quello degli Scacchi non fu riputato affacevole a tale uopo, credendosi, come pernicioso piuttosto per doverfi penar molto in una cosa, che non reca alcun profitto, quandoche potrebbe impiegare quel tempo in uso migliore. Questo ne fu il sentimento di Gio: di Salisberi Vescovo di Chartres, e'l Navarro (b) non lasciò di dire: *Omnium ineptissimus est ludus latrunculorum, quia is minus, quam alii, animum recreat*. E'l Cardinal Gaetano lo chiama il più pessimo di tutti i giuochi, (c) quindi si ha, che S. Pier Damiani lo vieta a' Vescovi, e per conseguente a tutti gli altri Ecclesiastici. Di cotesto giuoco, che consuma lo spirito del giuocatore, anziche lo sollevi, se ne vuole inventore un tale Serse intorno l'anno 3635. della creazion del Mondo, come ne scrive Polidoro Virgilio (d). Comechè non potea egli apertamente avvertire il Principe tiranno, inventò questo giuoco, il quale a guisa di un tacito monumento insinuava non potersi sostenere la Maestà senza l'ajuto degli Uomini, nè sicuro era il suo Stato, se non avesse mancato di vigilanza nel saperfi difendere da'suoi, ch'è quell'arte appunto, che con tal giuoco si apprende (e). Si scrive eziandio, che l'In-

100.
Si detesta
il giuoco di
somma ap-
plicazione.

S 2

diani

- (a) *Excessus in ludo est peccatum mortale* 2. 2. qu. 168. art. 3. in corp.
 (b) in *Enchirid.* c. 19. n. 3.
 (c) In 2. 2. S. Thom. qu. 168. art. 3.
 (d) L. 11. de invent. rer. cap. 13.
 (e) V. Petrum Pantoja de Ajala tom. in l. fin. Cod. de aleator. in To.
 4. Thef. Ever. Otton. in 1. col. 1924.

diani fossero stati l'inventori di questo giuoco, e che l'avef-
fero inviato con due libri di filosofia a' Persiani per far
loro comprendere l'incoftanza delle cose del Mondo fot-
topofte ad una continua guerra, per trarsene il vantag-
gio di doverfi usare una gran prudenza. All' incontro i
Persiani in risposta inviarono agl'Indiani il giuoco del *evitrac*,
il quale facea conoscere, che sebbene vero fosse, che necesfa-
ria era nel Mondo la prudenza, nondimeno questa a nul-
la giovava, se non avesse avuto favorevole la fortuna. (a)

101.
Si detesta il
giuoco fatto
per interesse,
avarizia.

Quando poi uscir si voglia dal divertimento, ecco
che subito si passa all'interesse e all'avarizia, onde co-
mincia il giuoco a divenir criminoso. Subito che è re-
golato dall'intenzione di voler vincere, e non di sollevarfi
lo spirito, si cambia in un commercio vergognoso, ed in
una specie di traffico. *Ludere principaliter propter lucrum,
semper est peccatum, quia est dare operam turpi lucro;*
giusta l'insegnamento del pocanzi citato Cardinal Gaeta-
no (b), e fin anche giunse a condannarlo Lutero (c),
dicendo, che sia sempre contrario alla carità cristiana,
perchè cercasi il proprio vantaggio col pregiudizio del
prossimo, onde per lo più riesce funesto a giuocatori,
come ne diceva Virgilio

Lusori cupido semper gravis exitus instat.

102.
Si detesta
per l'ingan-
no, che in esso
si pratica.

Altra circostanza anche rende criminoso il giuoco,
e si è quella dell'inganno, di cui ne son maestri i giuo-
catori di professione. Si vuole, che l'ingannare al giuo-
co, e l'rubbare camminano di ugual passo, quindi of-
serva Pascaſio Giuſto (d), che sovente il latrocinio ſia
inſeparabile dal giuoco, e ſpecialmente avviene, allor-
chè

(a) *V. Mothe le Vajer de l'instruction de M. ſe Dauphin To. 1. pag. 214.* Ivi a lungo ſcrive de' giuochi, e come al Principe ſi convengono.

(b) *In ſumma V. ludus.*

(c) *Tom. 1. in Præcept. fol. 42. 6.*

(d) *Lib. 1. de alea ante fin.*

chè si perde , nè il giuocatore abbia altro danaro da giuocarsi. Vero è però , che quest'inganni si commettono quando con qualche segno si preparano le carte , quando si nascondono o si ritengono per servirsene nel bisogno , quando se ne prendessero più del dovere , quando con accortezza si guardasse l'altrui giuoco , o destramente facesse vedersi il suo ; talche in questo incontro tai giocatori , se ve ne fossero , chiamati sono dal *Tibers* (a) falsarj , e ladri. Di questa specie ei vuol , che siano quei , che numerano più di quello , che sia in effetto , quei , che giuocano i primi , dovendo esser gli ultimi , quei , che lasciano guadagnarsi sul principio per impegnar gli altri a crescere il giuoco , quei , che non avvertono i compagni contando meno del dovere , quei , che lodano gl'ignoranti , quando non sappiano giuocare , e cose simili. Or qui insegna *S. Tommaso* (b). *In his casibus tenetur ad restitutionem* , e come insegna il *Cardinal Gaetano* (c). *Cum ex fraude in ludi facta quis lucratur , tenetur reddere ante condemnationem*.

Vi sono però nel giuoco alcune frodi , le quali son permesse , e son quelle , che nascono dalla stessa arte di saper giuocare . Sono esse ricevute quasi , come contratto tra giuocatori , e riputansi come leggi dello stesso giuoco , come farebbe quel dolo , che *Ulpiano* permette poterli praticar contra il nemico (d) , e v'ha chi scrive , che il giuocatore non sia tenuto ad avvertire l'error del calcolo , che si faccia , dovendo chi il commette imputarlo alla sua imperizia (e).

Gra-

(a) *Traité de jeux chap. 27. cir. fin.*

(b) 2. 2. qu. 3. art. 7. ad 2. 2.

(c) L. 1. *Instruct. Sacerd. c. 27. n. 4.*

(d) L. 1. §. non solum 8. ff. de Dolo.

(e) *Sed si quis adversarium , non in punctorum , sed in calculorum computatione , errare intuetur , nec de errore admonet , non ideo lethaliter peccat , nec si lucratur emolumentum restitutionis vinculo religatum adquirat :*

illo

103.
Quali frodi
sian permesse
nel giuoco .

104.
 Commette
 delitto colui,
 che non giuo-
 ca il suo da-
 naro.

Grave delitto poi commette colui, che giuoca il danaro, che non sia suo. I Beneficiati sono in questo ruolo, perchè, secondo l'espressione de' Concilj, e de' Padri, il frutto, e la rendita de' beneficj riputasi, come patrimonio de' poveri, e' il prezzo de' peccati; onde ne diceva S. Bernardo. *Quidquid præter necessarium victum ac simplicem vestitum de altari retines, tuum non est, rapina est, sacrilegium est* (a). Lo stesso avviene per li Religiosi, per li figli di famiglia, per li debitori, che giuocansi quello, che soddisfare dovrebbero a' loro creditori, non pagando gli operarij, e gli artigiani, e' il dovuto salario a' fervitori. La regola medesima cammina per li Padri, e Madri di famiglia, per quei, che giuocano le rendite del Re commesse alla loro esazione, e per le donne maritate, che giuocano senza il permesso de' loro mariti, tanto più, che anche il di loro consenso si richiede per far l'elemosine (b). Anzi ne avverte il di sopra allegato *Pascasio* (c), che le donne, le quali amano il giuoco, sono le più suscettibili dell'amore impuro, che ogni altra. Ne son lungi da colpa quei, che giuocano con taluni, che nulla hanno da poter legittimamente perdere, e quei, che son sottoposti per lor naturale a facilmente adirarsi, per esporri ad una occasione di offender Dio.

105.
 Altre circo-
 stanze, che
 possono rende-
 re criminoso
 il giuoco.

Ma quanto scriver si potrebbe su questo punto, e potrebbe ognun soddisfarlene *usque ad nauseam* con leggere il *Joncourt* (d), e Gio: *Battista Thiers*, il quale viene

ille enim de se queri debet, & sua infortia imputare, quod in re sibi proficuum labitur, parumque scire calculus enumerat; nam unusquisque suas tantum partes agere tenetur. V. Petrum Pant. de Ajola in Thes. in com. l. fin. C. de aleator. in To. 4. Thes. Ever. Oit. n. 24. C. 1069

(a) *Epist. 7. ad Fulcon.*

(b) *Tiraqu. de legib. connub. p. 89.*

(c) *Lib. 1. de alea.*

(d) *Recueil des lettres contre le jeux de hazard.*

viene a noverare tutte le circostanze, per le quali rendefi criminoso il giuocare a riguardo delle persone che giuocano, al luogo, in cui si giuoca, e al tempo, che impiegasi a giuocare, come può vederfi dal *Cap. XXX.* in avanti finche termina la sua Opera. Non lascia però di dire, che quel *Pascasio Giusto* dianzi mentovato, essendo di sua professione Medico di Eckeloo in Fiandra compilò un espresso trattato per guarir quei, che infermi fossero di questo male di giuocare, avendolo intitolato. *Alea sive de curanda in pecuniam ludendi cupiditate*. Dice che questa opera degna sia della curiosità degli Uomini di lettere, essendo stata più volte impressa in varj tempi in Basilea, in Francfort, in Amsterdam, ed in Spira, consigliando i giuocatori a leggerla per guarirsi di questa passione (a).

Del rimanente ponendo da parte le opinioni de' Padri della Chiesa, e de' Moralisti, per poterfi taluno ben guardare su questo punto, ne basterebbe aver presenti due salde massime. La prima, che il giuoco non solo è permesso, ma è altresì approvato, quando si contiene ne' suoi termini di un puro e necessario divertimento, che da' Greci *Eutropoleja*, appellasi; come per contrario criminoso si rende, quando sbocca da questi argini, ed altro ne sia il suo oggetto. Il Sole stesso, dice un proverbio Spagnuolo, si diverte prima di prendere il suo corso, e sembra, che si riposi dopo averlo terminato *juega el Sol antes que nasca*; onde negar non si può all'umana natura un qualche sollievo in quei travagli, da quali non va discompagnata. La seconda è quella, che si ricava da un' Omelia di *S. Gio: Crisostomo* (b), ove ne istruisce, che

106.
Come taluno guidar si debba per giuocare senza colpa.

(a) *Thiers trait. de jeux chap. 29. pag. 389.*

(b) *Homil. 78. in c. 24. Matth.*

ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

gli Uomini non sono altro, che dispensatori de' loro beni, come dati loro da Dio per impiegarli nel necessario uso, e non dissipargli, foccorrendone i poveri in quello, che avanza.

107.
Morale de'
pagani intorno
al giuoco.

In somma basta il dire, che grave scorno fa a Cristiani la più rigida morale, che serbano i Pagani, e gl' Idolatri su questo punto. Ci fan sapere le relazioni del Giappone, che sia colà un delitto capitale il giuocare l'argento. Tutti quei, che sono tra' Turchi, i veri Musulmani, a riserva de' rinnegati, non giuocano a verun giuoco, in cui il vincitore non abbia altro vantaggio, che di aver riportato la vittoria. Osservasi, che Cicerone nella sua *Filippica* malamente trattasse Antonio perchè *Licinium Lenticulum de alea condemnatum collusorem suum restituit*. In fine tra gli esempi molti, che rapportar si potrebbero in pruova de' danni cagionati dal giuoco, due ne reca la Storia, che tacer non si debbono. Il primo si è quello di Roberto, ed Errico figli di Guglielmo il Conquistatore, i quali essendo andati a visitar Filippo I. a *Comflans* essendosi posti a giuocare a' Scacchi con Luigi il Grosso figlio del Filippo, si riscaldarono a tal segno a quel giuoco, che vennero alle mani. Luigi chiamò Errico figlio di bastardo, e questo ferillo collo Schacchiere, e forse l'avrebbe ucciso, se non fosse stato trattenuto da Roberto suo fratello. I Normanni dopo esser ciò avvenuto salvaronsi presso di loro, ma questa fu l'origine, perchè tra essi, ed i Franzesi continuò una guerra per quattro cento anni (a). Il secondo esempio sarebbe quello avvenuto nelle Indie, ove Incamanco giuocando alle zome cogli Spagnuoli presso di lui rifuggiti, tra costoro uno chiamato Gomez de

Pe-

(a) V. *Morbe le Vayot Oeur. To 13. Probl. sept. 13. pag. 250.*

Perez attaccò briga con quel Principe, ed ammazzollo; lo che cagionò, che gl'Indiani aveffero uccifi tutti gli Spagnuoli (a).

Maraviglia perciò ne desta, come da' sacri Oratori trascurasi l'inveire su questo detestevol vizio fonte perenne di tanti peccati, ed impiegano all'incontro tutta la loro religiosa facondia nel porre in orrore i reati della umana fragilità. Questo peccato, che noverasi il terzo nel Decalogo è più o meno grave per le sue circostanze, cioè riguardo alle persone, che lo commettono, al luogo, ove si commette, e ne'giorni ne'quali si commette. Or le medesime sono per appunto quelle, che maggiore o minore rendono la colpa del giuocatore. E pur su questo vizio con più di energia far dovrebbero risonare i loro pulpiti, come quello, che peggiore può dirsi della umana fragilità. Comechè questa, oltre il vigor del corpo, ha bisogno di molti altri comodi, e più circostanze accompagnar vi si debbono per recarsi ad effetto quel reo appetito, non è così per contrario nel giuoco, poiche questo non ricerca un luogo nascosto, non le ore furtive, e non tutte quelle premeditazioni, che necessarie sono per commettersi un tal peccato. Oltre ciò, come la canuta età infievolisce le forze, taluno allora vigorosi più non risente gli stimoli della umana concupiscenza, ma tutto l'opposto avviene poi ne' vecchi in riguardo al giuoco, perchè al par degli anni anche in essi il vizio si avvanza, su di che ne abbiamo quel verso di Giovenale (b).

108.
Il vizio del
giuoco non de-
testato da' Sa-
cri Oratori, e
perchè ne' vec-
chi maggior-
mente anni-
da.

Si damnosa senem juvas aesa.

T

Quindi

(a) *Hist. des Incas 2. part. lib. 4. cap. 7.*

(b) *Sat. 14. v. 4.*

Quindi *Suetonio* (a) parlando di Augusto ebbe a dire: *Inser canam lusimus regurruōs & beei, & bodie: talia enim jactatis, ut quisque canem; jam singulos solo singulos denarios in medium conferebat, quos tollebat univ-
sos, qui venerem jacere* onde soggiungeva *Pietro Pan-
tojo d' Ajala* (b) *Idem regurruōs, hoc est senili modo
Tranquillus dixit; quia Alex usus aprior erat atati fo-
num aliis in orationibus, jam ab desolatis virium ine-
pta.*

110.
Le pubbli-
cate Pram-
matiche su-
rono appog-
giate sulla
Romana giu-
risprudenza,
e sul senti-
mento della
Chiesa.

Intanto avendosi presenti questi saldi principj, su de' quali più del dovere corse la penna, già ognun ravvisa, come proprie, ed opportune si furono le provvidenze date da' nostri Vicerè nelle anzidette *Prammatiche* per dar freno al vizio del giuoco: e se ben si riflette quanto in esse fu ordinato, può dirsi preso da lumi preceduti della Romana giurisprudenza, e sostenuti coll'autorità della dottrina della Chiesa. Quindi sempre più colmar si dovrà di lode l'augusto Carlo Borbone, il quale, posponendo l'interesse del suo Erario al pubblico utile, vietò i ridotti, ove permetteasi di giuocare, e con severissime pene anche quei giuochi di azardo, per li quali rovinavansi le famiglie, avendo per ventura avuto presente che la nostra Città questo stesso dimandollo al Rè Federico fin dal 1496 per ispecial grazia, ed anche al Rè Filippo II. in riguardo a' figli di famiglia (c) avendone poi reiterata la richiesta al Rè Filippo IV.

(a) In *August.* cap. 71.

(b) *Com. in l. 4. de aleator. in To. 4. Thef. Evert. Otton. n. 16. Col. 1014.*

(c) La grazia chiesta dalla Città accid con *Prammatica* si vietasse di giuocare a dadi, e carte ca' figli di famiglia fu già esposto nell'antecedente libro §. 201. pag. 72.

e all' Imperador Carlo VI. come altrove fu accennato (a).

Le stesse savie orme battè poi il suo figliuolo Ferdinando IV.; che oggi con tanto amore ne governa, e non pochi bandi replicò, perchè esattamente e con rigore eseguiti si fossero i dati ordini dal prudente e religioso Re suo Genitore. E di fatto in varie occasioni castigati ne furono i contravventori; quantunque difficilissime, per non dire impossibili ne siano le prove.

Conosco intanto di aver troppo intrattenuto il lettore col giuoco, ma mi lusingo, che dalle rivangate riflessioni trar se ne possa qualche frutto, che sarà gradito per non esser fuori stagione. Sò bene, che alla giornata mi si attaccherà la critica per aver preso in questa occasione la divisa di moralista, lasciando quella d'istorico, nulla di manco spero, che mi si condonerà questo trascorso, perchè ebbe per oggetto un lodevol fine. Convien intanto eziandio passarne ad una materia seria, qual si è quella della pubblica annona, la quale ugualmente interessa ogni ceto di persone di qualunque sesso, che sia. Sotto questo titolo si leggono nicatamente che XVII. *Prammatiche* pubblicate da diversi Vicerè sotto il governo di Filippo II., e la prima di esse è la III. che comincia *Per quanto li anni passati*, fatta dal Duca di Alcala a 4. Marzo del 1560., che poi pubblicossi agli 8. Luglio del 1575. dal Cardinal Granvela, il quale con nuovo Bando comandò l' esecuzione de' primi ordini.

Con essi erasi prima ordinato, che ogni persona di

T 2

111.
I giuochi
vietati anche
dal nostro Re
Ferdinando
IV.

112.
Si espone la
Prammatica
III. sotto il
titolo de An-
nona.

113.
Viziasi la
vendita de
comestibili
più dell' assis-
sa, e di re-
nerfi vasco-
fia.

(a) Tom. V. pag. 57.

qualunque stato, grado e condizione non potesse comprare commestibili a prezzo maggiore dell' assisa a questa posta, e che i venditori non dovessero tenerle nascoste, e venderle segretamente contro l' assisa, sotto la pena della frusta, ed altra riserbata ad arbitrio del Vicerè. Poi si ordinò dal *Granvella* l' esecuzione di questo Bando, ma colla modificazione, cioè, che per incorrerli nella pena della frusta, copulativamente dovevano concorrervi tutte le due circostanze, cioè di tenerli nascosta la roba, e di venderli contro l' assisa, e non essendo copulative, dovesse osservarsi il Capitolo, che ~~per la prima volta non s' incorresse nella pena della frusta.~~

114.
E necessario
poner l' assisa,
e quali cir-
stanze son da
osservarsi nel
ponerla.

Quì va dicendo il *Novario* essere expediente alla Repubblica il tassare il prezzo per le cose necessarie al Pubblico, come avviene nelle commestibili per non darsi la libertà a' venditori di esitarle a lor talento. Così per contrario i compratori debbonò rimetterli al prezzo stabilito, e specialmente da' Baroni per quello, che si vende nelle loro Terre, come in diverse cause ha giudicato il S. C. Benvero questa assisa dovrà imponersi avendosi riguardo alla maggiore o minore abbondanza del danaro, de' compratori, delle cose, che vendonsi, de' luoghi, de' tempi, e della qualità, e fertilità delle stagioni. Anzi dice essersi tutto ciò misteriosamente disposto, *ut sit in electionem emere voluntarium, & non ad electionem Apothecariorum, & ne detur ansa fraudandi emptores.*

115.
Si espone la
Prammatica
IV. sotto lo
stesso titolo
pubblicata
per evitar le
frodi, che fa-
ceansi nel ri-
ponere il gra-
no.

La IV. *Prammatica* sotto questo titolo, che comincia *Per informazione che habbiamo havuta* fu pubblicata da D. Giovanni Zunica a' 21. Gennajo del 1580. con cui cercossi riparare alla frode, che commetteasi da' venditori de' grani, i quali riponevano in una fossa i residui delle

delle altre, e poi coprivanla con grano buono, ingannando così i compratori, onde poi ne riusciva il pane nero e puzzolente con danno notabile del Popolo e de' poveri, quindi ordinossi, che sotto la pena corporale arbitraria secondo la qualità del caso e delle persone doveffero gastigarfi quei, che si ritrovavan rei di questa frode, con prenderfene informazione da' Tribunali, e carcerare i colpevoli.

Questa *Prammatica*, dice lo stesso *Comentatore* deve aver anche luogo contro quei, che mischiano la paglia e la polvere industriosamente nell' orzo, e nell' avena, come altresì contro coloro, che mischiano il vino di cattiva qualità col buono, vendendolo poi per perfetto, come sovente si pratica nelle Osterie, onde corrompendo la materia, meritano esser puniti; allegando *Francesco di Marco* nella *dec. 540. par. 1.*

Alla *V. Prammatica*, che comincia, *Essendosi inteso* diedero occasione i Canonici di Tremiti, che si fosse pubblicata a' 7. Agosto del 1582. dallo stesso *Vicerè Zunica*. Compravan costoro gran quantità di grano riposto in Campagna precedente il patto fatto co' *Maffari*, indi secretamente di notte tempo faceano imbarcarlo nelle marine, e trasportarlo fuori Regno nulla ostante la vigilanza, che usar doveano gli *Uffiziali* deputati al riparo di questo inconveniente, onde fu ordinato, che chiunque avesse loro venduto grano, sebbene si ritrovasse in campagna, dovea consegnarlo nel luogo abitato delle Terre, con rivelarne nello stesso giorno agli *Uffiziali* la quantità venduta, con inviare la copia autentica della rivela al *Vicerè*, sotto la pena di perder le vettovaglie, e di tre anni di Galea per gl' ignobili, e di cinque anni di relegazione per gli Nobili, se facefero tal consegnazione in campagna, e si trascurasse la rivela,

116.
Questa
Prammatica
ha luogo per
altre simi-
glianti frodi.

117.
Si espone
la seguente
Prammatica
V., con cui si
prescrive co-
me vender si
dovesse il
grano.

la, con esser privati, dell' officio gli Officiali, che non inviassero le rivele, e di anni tre di relegazione.

118. Seguono poi quattordici *Prammatiche* fino alla XIX, sotto lo stesso titolo, che piuttosto bandi appellarsi potrebbero, e ve ne sono alcune infra loro contrarie intorno agli ordini dati; e comechè questi quantunque contenessero ottimi provvedimenti, già non sono in osservanza, perciò di passaggio ne darò un breve ragguaglio.

119. Colla VI., che comincia *Per quanto a nostra notizia pubblicata da D. Pietro Giron* a 3. Settembre del 1583. fu ordinato, che i Panettieri non potessero andar fuori della Città ad incontrare i Vetturali, che portavan la farina, facendone il prezzo, per doverli portar questa in Dogana, ed ivi comprarsi con prescriversi la pena di cinque anni di galea, ed altra corporale arbitraria per lo Vetturale, che vendesse, come per lo Panettiere, che comprasse.

120. La VII., che comincia *Nell' anno passata*, pubblicata dallo stesso Vicere' agli 11. Ottobre del 1584., meriterebbe essere allogata sotto altro titolo, perchè contiene un Bando diretto a' Cojari, vietandosi loro il comprare nella Città, e suoi distretti cuoi pelosi e mortelle per rivenderle, permettendosi incassarne tante, che bastassero per la loro bottega, comminandosi la pena a' contrayventori di perdere quanto avessero comprato, ed altra corporale arbitraria, con darsene il quarto all' acculatore.

121. Di giovamento, anziche necessaria convien dirsi l'VIII., che comincia *Desiderando Noi*, pubblicata dallo stesso Vicere' a' 7. Giugno del 1585. perchè si ordina che per tutto il mese di Settembre di ciascun anno

ognu-

ognuno avesse dovuto rivelare il grano raccolto nelle sue possessioni sotto la pena di perdere il grano non rivelato, prescrivendosi il come tal rivelo eseguir si dovesse. Questo fu un Bando fatto già a' 16. Aprile del 1573. dal Cardinal Granvela, di cui poi D. Gio: Zunica ne inculcò l'esecuzione a' 9. Luglio del 1580., indi il *Giron* raccogliendo questi ordini nella sua *Prammatica* gli andò accrescendo secondo le varie circostanze de' tempi, de' luoghi, e de' Padroni de' territorj, riflettendo alla semina da farsi, e alla loro coltura. Anche determinò, che i Governatori delle Terre ricevevano tai riveli, che per tutto il dì 6. Ottobre inviar doveano a' Governatori delle Provincie, a' quali era incaricato trasmetterli in Napoli, e come quelli far si dovevano, se ne compila una piena istruzione, assegnandosi la pena per li contravventori. Quando questa *Prammatica* fosse esattamente eseguita, moltissime frodi resterebbono riparate, anche per non soffrir danno il diritto delle tratte. Oltre ciò tenendosi la vera notizia del grano raccolto in ciascun anno, comechè presso a poco si sà il bisogno, che aver ne possa il Regno, si potrebbe in opportuno tempo darvisi il conveniente riparo, perchè alcuna carestia non avvenga, per cui ne restino afflitti i Popoli, e specialmente i poveri.

Altro provvedimento fu dato dal medesimo *Giron* a' 26. Giugno del 1585. colla IX. *Prammatica*, che comincia *Essendo la Dogana*. E questa contiene l'istesso ordine per la Dogana di Salerno, che fu dato per Napoli colla *Pram. VI.* per essersi vietato a quei Cittadini di uscire incontro a Vetturali, a comprar grani prima, che giugnessero nella Dogana, ove solo permetteasi comprarlo.

122.
Colla *Prammatica IX.* si replicano gli ordini dati colla VI.

Colla

123.
Colla X. e
XI., vietasi
dar denaro
anticipato
per compra di
grano, orzo
&c.

Colla *Prammatica* X., che comincia *Siamo stati in formati* pubblicata agli 8. Luglio del 1585. il medesimo Vicerè prescrive il tempo, in cui affollar si doveano i Garzoni per la coltura de'campi, dovendo cominciare da un Natale, e terminare nell'altro, e non già da Agosto in Agosto, come prima praticavasi. Poi coll'XI. che comincia *Essendosi per Prammatica*, che pubblicolla all'ultimo di Aprile del 1586., di nuovo incarica l'esecuzione di quello erasi ordinato intorno al non andarsi incontro a'Vetturali. Indi rammenta altra *Prammatica* de' Luglio del 1584., la quale non leggesi nella raccolta fattane dall'*Atrimari*, con cui diconsi date le stesse providenze per li migli, e germani; e comechè erasi saputo, che molti sotto pretesto, che fossero privilegiati facean dar denaro a grani, orzo, migli, e germani da consegnarsi al prezzo, che valevano in tempo della raccolta, o in altro tempo, incettandone più di quello, che necessario era al lor bisogno, con riponerlo in pregiudizio della grascia; quindi fu vietato fare istrumenti, o altre cautele per simiglianti contratti, senza che valesse alcun privilegio, o licenza, che si dicesse ottenuta, prescrivendosi la pena di galea in vita a'Notai, che le stipolassero, e della perdita del denaro per coloro, che lo dassero. E laddove tai cautele si ritrovassero fatte prima di questa *Prammatica* non dovessero aver luogo in giudizio in qualunque Tribunale senza ammettersi alcun pretesto di esenzione, o privilegio, talche doveasene prima ottener licenza *in scriptis*, aggiugnendosi la pena a' contravventori della privazione dell'offizio, e di relegazione *in Insulam* per dieci anni.

124.
Colla XII.
si ordina a'
compratori di
vetrovaglie il
doverle ven-
dere a minu-
to.

Pubblicò poi lo stesso Giron a'17. Maggio del 1586. la *Prammatica* XII. che comincia *Essendo principalmente*. Con essa ordinò, che tutti quei, i quali compravano grano

no , e orzo per rivenderlo , non poteffero negarne la compra a minuto , che ne aveffero voluto fare i Vetturali , per portarli nelle Dogane , sotto la pena di perder la vettovaglia riservata : per li Nobili poi cinque anni di relegazione *in Insulam declarandam* , e di anni trè di galea per gl'Ignobili , con applicarsi la pena per una terza parte all' accusatore e per l' altre due al Fisco .

Di più fu stabilito , che perpetuamente tai Vetturali fossero obbligati di andar comprando e rivendendo i grani , ed orzo per le dogane , e mercati del Regno , senza riponergli in altri luoghi , meno che quando si pernottasse , vendendolo in pubblico subito , che si facesse giorno . E comechè colla *Prammatica* de' 17. Marzo del 1583. erasi ordinato di non comprarsi grano , ed orzo per trenta miglia intorno la Città per farne mercanzia , o infossarlo , e poi erasi inteso , che questi compratori per frodare la legge facean contratti con Vetturali , fingendo di aver venduto loro i grani per così coprire la vendita fattane ad altri , ed altri davan danaro a' Vetturali per comprare i grani , per andar poi vendendoli a prezzo alto , perciò vietato fu questo traffico in qualunque maniera sotto la pena corporale e della perdita della vettovaglia .

Con altra *Prammatica* , che comincia *Negli anni passati* , ed è la XIII. pubblicata anche dal *Giron* a 31. Ottobre del 1586. di nuovo si raccomanda l'esecuzione del Bando o sia *Prammatica* dell' ultimo Dicembre del 1583. per non poterfi tra i Cojari comprare infugna e strutto più dell'uso loro necessario , e si vieta il rivenderne ad altri , e l' estrarre dal Regno .

Segue poi la *Prammatica* XIV. che comincia *Essendo pervenuto* , pubblicata dal *Conte Miranda* all' ultimo di Feb-

125.
Come restasse vietato il traffico, che ne facevano i Vetturali.

126.
Si espone la *Prammatica* XIII. sotto lo stesso titolo.

127.
Si espone la *Prammatica* XIV. sotto lo stesso titolo.

Febbrajo del 1588. Questa fu fatta per dar riparo al male, che faceano gli *Antinieri*, o sian quelli, che avean la cura di raccogliere i mietitori prendendosi il denaro da' *massari*, senza poi darne il numero promesso. Volle ovviarsi anche alla frode de' mietitori, i quali dopo averli preso il denaro dagli *Antinieri*, non venivano a servire nel tempo designato, o pur venuti, se ne fuggivano, onde si per gli uni, che per gli altri fu determinata la pena di anni tre di galea.

128.
Si espone la
Prammatica
XV. sotto lo
stesso titolo.

L'istesso *Conte Miranda* pubblicò poi a' 17. Giugno del 1588. la *Prammatica XV.*, che comincia: *Perche tra gli altri pensieri*. Con essa vietossi a qualunque persona il comprare ogni sorte di legumi e vettovaglie per trenta miglia intorno la Città per farne mercato, ma che solo per lo vitto, e proprio uso si permettesse, sottopondendosi i contravventori alla pena di perdere il tutto, con darsene la metà agli accusatori. Benvero si limitava questo bando per li *Vetturali* soliti ad effettuare queste compre, purchè non facessero magazzini, e lo portassero a vendere per li soliti mercati.

129.
Si espone la
Prammatica
XVI. sotto lo
stesso titolo.

Anche la *Prammatica XVI.*, che comincia *Ancorche per molti Regj Banni* publicossi dal *Conte Miranda* a' 20. Luglio del 1592., con cui fu ordinato, che chiunque teneva grano o orzo infossato, o ne' magazzini oltre il proprio uso, dovesse vendergli al prezzo corrente a ciascuno, che volesse comprarlo per proprio bisogno, e specialmente a *Vetturali* per venderlo per la grascia del Regno, senza che ne ricevevano impedimento alcuno, anzi dovevano ricevere tutto il possibile favore.

Questa *Prammatica* sembra contraria agli antecedenti ordini, perchè con essa si da per vero, che potessero tenersi infossati i grani, onde se ne ordina pronta la vendita per quei, che lo richiedevano.

Al-

Altra *Prammatica* pubblicò il *Conte di Miranda* a' 6. Agosto del 1593., e fu la XVII., che comincia: *Essendo principalmente*. Rinnovò egli gli stessi ordini dati nella precedente, acciò con effetto venduto si fosse il grano e orzo infossato, o riposto ne' magazzini ad ognuno, che richiedevalo per proprio uso. Benvero si soggiugne, che i Padroni non potessero valersi della scusa di non poterlo vendere a minuto, o che già l'abbiano venduto ad altri, perchè fattane la vendita, doveano subito inviarlo a Compratori, senza più tenerlo presso di loro. Si ripetono gli stessi ordini per li Vetturali, per comprare e rivendere i grani per li Mercati e Dogane del Regno, e non potendoli smaltire nel giorno, che vi giunsero, dovean essi passare avanti andando altrove, sotto la pena di perdere gli animali con quello, che portassero, e di dieci anni di galea. Si ripetono finalmente gli ordini per li Vetturali di non prender grani con far contratti per trenta miglia intorno la Città, potendo essi per proprio conto prenderlo, e rivenderlo poi nel modo suddivisato.

131.
Si espone la
Prammatica
XVII. sotto lo
stesso titolo.

Altresì il *Conte di Miranda* pubblicò la *Prammatica* XVIII. a' 30. Giugno del 1595., che comincia *Gli anni passari*. In essa vi s' inserisce il Bando fatto a' 26. Luglio del 1569. dal Duca di Alcalà, con cui vietossi l'inviar grano ed orzo in Benevento per ivi riponerlo. Quindi rinnovasi questo divieto sotto la pena a contravventori della perdita della robba, e di ducati diecimila, e della morte naturale, o di galea in vita per quei, che l'avrebbero trasportato. Benvero restava solo permesso a Vetturali di portare il grano, e l'orzo per venderlo cotidianamente in quella Dogana senza infossarlo; e non vendendolo, dovean passare avanti in altri luoghi: e quando portassero il grano in quei molini per farlo macinare, sotto le medesime pene doveano riportarne la farina.

132.
Si espone la
Prammatica
XVIII. sotto
lo stesso titolo.

133.
Si espone la
Prammatica
XIX. sotto lo
stesso titolo.

Finalmente il *Conte di Olivares* a' 13. Marzo del 1596. pubblicò la *Prammatica* XIX., che comincia: *Essendo il nostro principale intento*, con cui vietossi far compra di grani a primi prezzi con darli danaro anticipato, senza saperli la voce, che ogni anno faceasi in S. Gio: Rotondo, onde si vuole, che questa attender si dovesse, e che perciò niuno di qualunque stato, grado e condizione si fosse, avesse potuto dare, o prender danaro colla condizione di detti primi prezzi, sotto la pena a' contravventori di perder le somme pagate, e di ducati due mila, annullandosi tutte le cautele fatte. Si soggiugne altresì, che se alcuno de'contraenti non si fosse contentato, che i denari dati, e presi a detti primi prezzi, s'intendessero dati e ricevuti alla suddetta voce, in questo caso, quei che se lo prefero dovessero restituirlo a' padroni coll'interesse all' otto per cento nel tempo, che consegnar doveano l'orzo, e'l grano.

134.
Qual comen-
to siasi fatto
del Roviso.

Su queste *Prammatiche* non vi è altro, che il commento del *Roviso*, e del *Novario* sulla VII. VIII. XV., e XVI. In riguardo all'VIII. scrive il *Roviso*, che gli ordini per li riveli del frumento non possono darli da' Giudici inferiori *inconsulto Principe*, e che in questa *Prammatica* non son comprese le biade, che si prendono da' molini, nè la speltra, come attesta *Camillo Borrello* (a) essere stato giudicato dalla Regia Camera. Intorno poi alla XV., che per errore di stampa stà notata la XVII., si va notando se l'orzo, il miglio, il panico comprendansi sotto la voce delle vertovaglie, come l'esamina lo stesso *Borrello* (b). E venendo al punto di vederli, quando possa dirsi consumato il delitto di aver comprato per rivendere, onde siasi incorso nella pena stabilita dalla *Prammatica*, è in opi-

(a) de *Magistr. edict. lib. 3. cap. 14. n. 48.*

(b) *loc. cit. n. 56.*

opinione, se ne rilevi la pruova dalla quantità, se sia questa eccedente il bisogno, che ne avesse il compratore. Vuol però, che questa regola resti eccettuata per le Università, alle quali permettesi comprar grano sovrabondante, per poterlo rivendere in caso di necessità, ricavandone il profitto per la stessa annona. Ma quando ciò non avvenga, dovrà tassarlene il prezzo, purché non vi sia perdita dell'annona, nè danno de' poveri. Tassato poi il prezzo dovrà darfi a' Panettieri, con riceverfelo in contanti, restando a lor pericolo il vendere il pane cotto; ma essendoci penuria, dovrà darfi il grano in certa misura, coll'obbligo di consegnar tanto pane corrispondente ad ogni tomolo di grano, con esser preferito colui, che ne desse in maggior quantità. All'incontro come ne scrive *Azevedo* (a) in due modi stima di poterfi consegnare il grano a' Panettieri, o sian Fornai. *Primo vendendo illud ipsi pistoribus pro certo pretio taxato, ut ipsi pistores suo periculo illud vendant in pane cocto pretio taxato per eandem civitatem. Secundo modo datur triticum redigendum in panem coctum, ut in pane cocto vendatur per depositarium annonæ, & ejus deputatos in domo publica ad id deputata, & ita multoties ego observari vidi in hac civitate tempore carestiae.*

Il *Novario* poi ragionando sulla *Prammatica VII.*, che per errore sta notata *VIII.* avverte, che il divieto fatto con essa a *Cojari* non proceda ne' cuoi già curati, perchè colla tinta ricevuta ridotti a perfezione han mutata natura, come a lungo ne scrive *Sese* nella *dec. 392. ro. 4.* Anzi vuol questo Autore, che non abbia luogo la *Prammatica*, laddove si rivendano i cuoi comprati con buona fede, e quando quella quantità più non gli sia necessaria al venditore, che incettolla per l'uso della sua Bottega. Breve

(a) ad II. *Hispan. c. 4. in fin. & c. 6. n. 3.*

135.
Comento de-
toci del No-
vario sulla
Prammatica
VII.

136.
Comento
sulla Pram-
matica XVI.

Breve è poi il commento, che fa sulla *Prammatica* XVI. dicendo, che meritamente in questa legge ne restino esclusi i privilegiati per non ammetterli gl'incettatori del grano, orzo, ed altro, con annullarsi i contratti fatti, e fa nascere il dubbio, che poi risolve intanto al vederli, se sianvi compresi i privilegiati, che hanno i privilegi *in corpore juris*.

137.
Si rimette
il lettore a
quello fu
scritto nel
precedente To-
mo.

Fin qui giungono le *Prammatiche* pubblicate sotto il governo di Filippo II. appartenenti a questo punto della pubblica amministrazione, in cui un savio Principe, ed i suoi Magistrati ogni provvedimento prender debbono, potendosi quella dipendere il maggior comodo dello Stato. Su questo punto rimetto il lettore a quanto ne fu scritto nel precedente Tom. VI. (a) perchè vi ritroverà quei lumi appartenenti a tai provvedimenti dati, e ravviserà in queste guise essi fossero stati sotto il governo di diversi Principi. Così per l'avvenire scorgere potrà gli altri, quando si scriverà l'Istoria delle suffeguate *Prammatiche* raccolte sotto questo titolo *de amonia*, che in tutto sono nel numero di LII. Se poi altri ne richiedesse gli si potrebbero questi somministrare da libri *nosamentorum* del Collatorale; specialmente di quell'anno, in cui portatosi il Reggente Miroballo per lo Regno ad oggetto di procurar per mezzo di qualche e nel minacciar pene, il rivolo de' grani uscì, e in capionò una inaspettata carestia. Soggiugneti può voglia, che l'Imperator *Galieno* avendo voluto battersi tal derotta in Antiochia, vi produsse una orribile fame, e come rilevasi dalla Storia della Chiesa (b). All'incontro di chi riflette, che il valore delle cose essendo determinato in rapporto del

(a) *Id. XXVI. §. 104. pag. 1. e seg.*
(b) *Socrat. lib. 11.*

la loro quantità, e del bisogno reale o apparente, non può esser quello sottoposto al piacere di un Principe o di un Magistrato. Benvero questa regola riceve la sua eccezione nel caso, ove trattasi di una cosa necessaria alla vita, e che non vi sia pericolo di fofferirsene la mancanza. In questo rincontro fissandosi il prezzo, il quale rechi un onesto guadagno a coloro, che la somministrano, cessa il pericolo, che possa mancare, e si previene il monopolio dannoso allo Stato. E per appunto questo fu l'errore commesso da *Giuliano*, perchè basò a sì vil prezzo le derrate a segno che niuno vi ritrovava il suo conto per somministrarle. (a)

Su questa emergenza pertanto alcune generali massime adottar si dovrebbero da quei, che governano lo Stato, cioè di procurar l'abbondanza, con cui prontamente si ripara alla futura carestia, che sovrastar potrebbe. Quindi si ha, che presso i Romani il primo officio dell'Impero fosse questa Prefettura, la quale era preferita a tutto il Senato, e solo i Consoli, e l'Prefetto pretorio la precedevano. (b) In fatti Roma sarebbe giunta ad estrema miseria, se mancata fosse la cura di *Q. Fabio Massimo*, che seppe a tempo darvi il dovuto riparo, come ne avvisa *Livio* (c). Il male talvolta può avvenire, perchè a Principi soglion dagli adulatori nascondersi le miserie de' loro Popoli, come *Plutarco* narra di *Mitridate*, il quale nulla sapea, che il suo esercito si perdesse della fame, perchè i Capitani la celavano. (d) Or come

138.
Come giu-
davano gli
antichi Ro-
mani in que-
ste emergen-
ze.

(a) *V. Montesquieu de l'Esprit des loix* T. 2. Liv. XXII. Chap. VIII. pag. 337. in not.

(b) *Tac. lib. 1. pag. 2. edit. 1534.*

(c) *Lib. 10. pag. 171. edit. 1554.*

(d) Nella di lui vita pag. 699. edit. 1542.

come avverte *Scipione Ammirato*, (a) nella stessa guisa che a un Pastore convien sapere il numero delle sue pecore per provvederle della necessaria pascua, così di pari praticar dee il Principato riguardo a' suoi Sudditi. Me basta rammentar la morte del disavventurato *Socrate*, e le peripezie indi avvenute, perchè specialmente cura si prenda sull'estrazione de' grani, poco o nulla importando, che fatta se ne sia un'averosa raccolta da taluno in casa, quando ne lascia spalancate le porte per farlene preda da' Ladri. Stima perciò il cennato Autore, che in tempo di carestia sia fatto consiglio di far due libri in memoria del fatto, ivi notandosi i nomi di coloro, i quali giuramento fecerono al Pubblico in quel tempo di penuria, e di quei che per effetto di avarizia nascosero le loro venglie, perchè come i primi di eterna memoria renderebbonsi a' posteri per lo prestato beneficio, e di fittabile fossero a ben operare, così i secondi di eterna infamia restassero notati, come quei, che più conto fecerono del denaro, che della vita degli uomini, che lasciaron perire.

139.
Prammatiche
che sotto il
titolo de Ap-
pellationibus
pubblicate in
tempo di Fi-
lippo II.

Far passaggio or conviene alla Scoria dell'altre Prammatiche, che sono sotto il seguente titolo *de Appellationibus*, delle quali sette se ne pubblicarono promulgate mentre regnò Filippo II., cioè la V. dal Duca di Alcalá, la VI. dal Cardinal Granvela. La VII. VIII., e IX. da D. Giovanni Zuniga, la X. dal Conte di Miranda, e finalmente l'XI. dal Conte di Olivares.

140.
Se espone la
Prammatica
V. sotto que-
sto titolo.

La succennata Prammatica V., che comincia *Scito stati informati*, pubblicata fu all'ultimo di Novembre del 1569. in occasione, che molti amministratori del peculio delle Univerità per dilatare la soddisfazione delle quantità,

(a) Sopra Tacito lib. 12. Disc. 3.

sità, che dovendo per effetto della riportata condanna, di questa ne appellavano nel S. C., e l'appello ammetteasi prima, che costasse di aver pagato il loro debito. Fu pertanto ordinato, che non potessero spedirsi inibitorie, se prima non costava il pagamento, con intenderli rivate tutte le già spedite contra la forma di tal ordine.

Osserva *Francesco di Costanzo*, che questa *Prammatica* concorda colla *XXI. de Admin. Univers.* si va poi esaminando dal *Pres. de Francbis* nella *dec. 327.*, e dal *Reg. de Marinis ad Rever.* nella *dec. 518.*, se nelle Corti de' Baroni, anche lo stesso proceda, come per gli amministratori de' luoghi più condannati a dar conto delle loro amministrazioni; scrivendo su questo punto anche il *Reg. Petra* sul *Rito 256. n. 29.*

141.
Comento del
Costanzo.

Dice il *Novario*, che questa *Prammatica* eziandio concorda colla *V. §. 10. & 11. de Adminstr. Univers.*, in cui si dispone, che i Sindaci, e Amministratori terminato, che hanno il loro impiego, non potessero lasciar residui a' loro successori, ma dovessero costringersi all'effettivo, e real pagamento, ordinandosi a' Magistrati, che dopo essere stati dichiarati liquidi debitori, senza figura di giudizio, e senza alcun ritardo li condannassero a pagare, allegando il *de Francbis* nella *dec. 347.* Vuole, che lo stesso anche praticar si debba contro de' debitori fiscali, giusta quello disponesi in più testi (a), e ne rapporta deciso *Franc. di Marco* nella *dec. 200. to. 2.* come altresì ne ragiona *Filippo Maradei* nel suo *singul. XXXI.*

142.
Comento del
Novario.

Per prodursi generalmente gli appelli in riguardo al tempo, già è noto, che può farsi uso di essi tra dieci

143.
Tra qual
tempo può
farsi uso dell'
appellazione.

X

giorni

(a) In l. hi Cod. de Coro. fisc. debit. lib. 10. l. missi opinatores Cod. de Exactor. tribut. lib. 20.

giorni computati dal dì della intimazion della sentenza, *vel lata, tam diffinitiva, quam interlocutoria*. Interposta l'appellazione, si accordano altri cinquanta giorni per presentarsi la copia del processo presso il Giudice, come fu disposto dalla *Costituzione* di Federico II. *Appellatorium tempora*, di cui si fa menzione nella *Pram. I.* sotto questo *tit. de Appellat.*, e si ritrova esposta nel *Tom. II.* di questa Storia (a) quantunque per *diritto* comune non si accordassero più di trenta giorni. Spirato poi questo tempo la sentenza passa in giudicato. All'incontro presentatosi il processo, accordasi un anno a proseguir l'appellazione, e chiamasi *primum fatale*. Essendo stato impedito da giusta causa l'appellante, gli si concede il secondo anno, che dicesi *secundum fatale*, ed anche al terzo si passa ad accordare, se dimostrasì un giusto impedimento, il quale dal civile *diritto* non si ammette, come dal Canonico fu ricevuto, anzi inventato. (b)

244.
Avverti-
mento di
Francesco
Maradei.

Giova in questo rincontro aver presente un avvertimento, che ne reca *Francesco Maradei* nelle osservazioni, che fa sul *singol. XXVII.* di Filippo suo Padre. Ivi dice, che per pratica debba osservarsi, che deserta l'appellazione, colui, il quale ha favorevole la sentenza, non dee dimandare, che quella così si dichiari, ma solo chieder dee l'esecuzione della sentenza, ad oggetto di evitare un'altra appellazione, giusta la cautela insegnata da *Carlevalio* (c). Su questo abuso delle appellazioni specialmente, che si portano alla Sede Apostolica, mi riferbo alcune riflessioni dopo la esposizione delle *Prammatiche*, che sono sotto questo titolo, e potranno esse

(a) *lib. IX. §. 47. pag. 214.*

(b) *V. Muscatel. lib. 2. de appellat. par. 2. gl'f. 2. n. 17. ad fin. Sforza. Oddo de Rebus. in integrum par. 2. qu. 71. n. 15.*

(c) *De Judic. tit. 3. disp. 3. n. 47. to. 2.*

fervir di lume. a' Magistrati per la spedizione degli affari, la cui esecuzione al possibile vien ritardata con tanto pregiudizio della giustizia, e coll' eccessivo dispendio de' litiganti.

Non lascio intanto di rammentarla *Prammatica* IV., che comincia *A nostra notizia* pubblicata dal *Granvella* a' 17. Luglio del 1574. Questa vuole l' esecuzione della *Prammatica*, con cui erasi ordinato, che non si ammettesse appellazione nel S. C. delle sentenze della Vicaria di duc. 150., o sotto questa somma.

La *Prammatica*, che accennasi, fu la III. nel §. IV. sotto il titolo *de Offic. S. R. C.*, benchè poi questa somma si fosse avanzata fino a duc. 500. come leggesi nel §. 3. della *Prammatica* LXXIV. sotto lo stesso titolo, pubblicata a' 3. Settembre del 1597. dal *Conte di Olivares*, come se ne ragionerà tra non guari.

Si promuove il dubbio dal *Costanzo*, se la condanna contenesse somma certa, ed inferiore a' duc. 150. nel capitale, ed incerta poi per l' interesse da liquidarsi, in questo caso non crede, che abbia luogo la *Prammatica*, ed allega *Tappia in Prag. 1. de offic. S. C. n. 14.* di essersi eseguita la sentenza per duc. 40. di sorte principale, perchè l'attore rinunciò alla liquidazione dell'interesse. E sebbene la *Prammatica* abbia luogo, tanto se danaro dimandasi, come altra cosa, che valore aver potesse, nasceva il dubbio, quando questo pienamente non costasse. Nota benvero, che alcune volte non ammettessi l' appellazione delle sentenze, che sono *infra summam* de' ducati 150., ma suole rimettersi alla Vicaria con dirsi *reasumptis actis iustitiam faciat*; ed altre volte per le opposizioni fatte dal debitore si è trattata la causa nel S. C. col termine *ad non posita ponendum*, & *non probata probandum*, come rapporta *Brilla* di essersi praticato. (a)

145.
Si espone la
Prammatica
VI. sotto lo
stesso titolo.

146.
Dubbio pro-
mossa dal
Costanzo.

X 2 In

(a) *Ad Consuet. Neap. tit. 32. cap. 1. n. 158.*

147.
Comento da-
tone dal No-
vario.

In conferma del disposto in questa *Præsumptio* il *No-
vario* allega la *dec. 703.* del *Prof. de Francbis*, e ne dice,
che abbia luogo anche nella qualità della specie, il cui
valore fosse inferiore alla somma de' duc. 150. Di più se
la causa per appunto tanto importasse, anche si riputa di
minor quantità, se pure coll'interesse da liquidarsi l'ec-
cedesse, come lo giudicò la Vicaria, su di che osservar
si potrà il *Rito 257.*, che comincia *Item in causis
duarum*, di cui si ragionò nel *Tom. IV.* di questa Iste-
ria. (a)

148.
Comento di
Filippo
Francesco
Maradei.

Le stesse cose ripete *Filippo Maradei* nel *ling. XXXII.*,
allegando altri Dottori, e ve ne accoppia maggior nu-
mero *Francesco* suo figlio nell' osservazione, che fa su
detto *Sing.* mentovando il dubbio promosso dal *Rovito* sul-
la *Pram. III. de offic. S. R. C. n. 17. & 12.* cioè condan-
nando la Vicaria taluno a duc. 150. per una causa., e
per un'altra nella stessa somma, se queste coacervate ne
impediscono l'esecuzione della sentenza. Soggiugne poi,
che in pratica osservasi non ammetterli l'appellazione
delle cause, o sia de' decreti, che non eccedono due on-
ce, come avviene per lo spreto mandato per disposizione
del *Rito 158.*, talche al dir di *Caravita n. 4.* inculata la
pena, e scritta nel libro, si esegue *realiter & personali-
ter appellatione non obstante*; quindi producendosi l'ap-
pellazione al S. C. de' decreti della Vicaria *quod proceda-
tur ad inquisitionem mandati, vel fideiussionis*, la solita
decretazione del Presidente si è, *si fideiussio non fuerit
incusata, nec posita in libro, M. C. V. de supplicatis ver-
bum faciat*; come rapporta il *Reg. Sanfelice* in fine della
sua *dec. 159. lib. 2.*

Siegue

(a) *Lib. XVIII. §. 266. pag. 219.*

Segue la *Prammatica VII.*, che comincia *Effendoci stato esposto*, pubblicata da *D. Giovanni Zunica* a' 10. Luglio 1580. A questa legge vi diede occasione il ricorso del Fisco, poiche i condannati dalle Regie Udienze, dalle Corti Baronali, ed anche dalla Vicaria, e da altri Tribunali ad alcuna pena, ne appellavano per impedirne l'esecuzione, quantunque fosse minore di quella, che meritava il commesso delitto. All'incontro comechè osservavasi ne' Tribunali di non condannarsi a pena maggiore, se il Fisco, o i Coadjutori nelle Corti non inerivano alle appellazioni, onde oltre il ritardo della spedizione delle cause, altro danno al ben pubblico ne avveniva, perchè talvolta non inerivasi a queste appellazioni per mancanza de' Procuratori fiscali, e de' Coadjutori delle Corti, e perciò il Fisco ne restava gravato; quindi si ordinò, che per l'avvenire tanto i condannati, come quei da condannarsi da qualunque Tribunale nel caso, che appellassero delle ricevute sentenze, vi s'intendesse inerito dal Fisco, in guisache il Giudice delle appellazioni potea riformarle non solo in favore dell'appellante, ma ancora contro di esso, sottoponendolo a pena maggiore *istante Fisco* in quelle cause però, le quali per le appellazioni si devolvono a Tribunali Regj, ove vi è il Fisco; come sono il Sacro Conf. la G. C. della Vicaria e la Regia Camera; poiche per le altre, che devolvevansi a Giudici delle Corti Baronali per gli privilegj delle prime, seconde, e talvolta terze cause, nulla intendevasi innovato.

Presso *Rovito* vi è un abbaglio, perchè sebbene apparisca nel titolo il commento su questa *Prammatica VII.*, quello propriamente cammina sulla IX. di questo titolo, come dirassi a suo tempo. Si riflette però, che questa *Prammatica* non abbia luogo in quel caso, in cui siavi

l'ac-

149.
Si espone la
Prammatica
VII. sotto lo
stesso titolo.

150.
Ponderazio-
ni fatte da
Dottori su
questa Pram-
matica.

l'accusante, e non avesse appellato, poichè se la parte, del cui interesse si tratta, non si richiama, tantomeno conviene questa appellazione al Fisco, che avrebbe l'interesse secondario, come scrivono i *Dottori*, che allega. Quindi si esamina, se possa taluno inerire all'appellazione prodotta da altri, ma dopo il corso di dieci giorni. Ciò avviene, quando taluno appellasse nel tempo permesso, perchè con sì fatta appellazione si acquista ragione da colui, che anche interesse principale avesse alla causa, e perciò non gli si vieta il poterci inerire. Ma se poi taluno appellasse in nome altrui, in questo caso dovrà inerire all'appellazione, e ratificar l'atto, poichè mancava all'appellante il diritto di appellare.

151.
L'uso dell'appellazioni, cui convenga farlo.

Or comechè il rimedio dell'appellazione è comune a ciascuna delle parti, ne avviene, che se una di esse non appellasse, ben possa il Giudice riformar la sentenza in favor di colui, che non cercò l'appellazione; e se uno de' correi condannati avesse solamente appellato, di questo rimedio possono anche giovarsene i suoi compagni, complici nel delitto, purchè però non si fosse prodotta l'appellazione per quella sola parte della sentenza, che toccasse il solo appellante. Queste ed altre questioni si vagliano dal *Costanzo*, che ho stimato accennare, perchè lume ne prenda chi s'incontri in queste forensi contese, le quali sovente sogliono ritardare il corso della giustizia con farsi abuso di quei rimedj, che per sollievo degli oppressi furon introdotti.

152.
Si espone la Prammatica VIII. sotto lo stesso titolo.

All'ultimo dello stesso mese di Luglio del 1580. il medesimo Vicerè *D. Giovanni Zunica* pubblicò l'*VIII. Prammatica*, che comincia *A nostra notizia è pervenuto*. Con essa stimò di prescrivere il termine di tre mesi da computarsi

(a) *V. Constant. in hanc præg. C. de Ponie conf. 78. n. 18.*

tarfi dal giorno, che produceasi l'appello a poter comparire, e dimandare la commessa della causa dell'appello, o nullità delle sentenze, o vero de' decreti interlocutorj e diffinitivi, e che avrebbono forza di diffinitivi in tutte le cause civili, criminali, o miste di piccola o gran somma che fossero, con presentare avanti il Giudice delle appellazioni la copia del processo, altrimenti scorsò questo tempo dovesse procedersi all'esecuzione delle sentenze e de' decreti, con ordinarfi parimenti, che dovesse darfi notizia di tutte le appellazioni, prodotte avanti la promulgazione della *Prammatica* senza esserfi presentati i processi, per darvisi la dovuta provvidenza.

Nel seguente anno 1581. a' 19. Gennajo lo stesso Vicerè *Zunica* pubblicò la seguente *Prammatica* IX., che comincia: *Effendo stato*. Questa fu intesa a togliere i rimedj, che produceansi contra gl'incidenti, o sia contra i decreti, che per essi faceansi nelle cause delle ricusazioni, e sospesioni de' Giudici per dilatarne la spedizione. Fu pertanto ordinato, che sicome non ammetteansi appellazioni delle sentenze, e decreti diffinitivi di tai cause, lo stesso dovesse praticarsi per gl'incidenti, nulla ostante qualunque ragione o causa, che si allegasse dallitiganti.

Su questa *Prammatica* cade quel Comento, che portasi dal *Rovito* sulla VII., e va dicendo, che fosse stata necessaria a publicarsi, perchè altrimenti lo Statuto, che parla delle appellazioni per le sentenze e decreti diffinitivi non estendeasi per gl'incidenti, ed emergenti della causa. E la ragion della *Prammatica* fonda si, perchè effendosi privilegiata una causa, così riputar anche debbonsi tutti i suoi incidenti. Questo istesso poi va ripetendosi nella *Pram.* XI, di cui tra non guari si farà parola, e dar si dovette questa provvidenza correggendosi il di-

153.
Si espone la
Prammatica
IX. sotto lo
stesso titolo.

154.
Comento da-
tione dal Ro-
vito.

diritto comune, per cui permetteasi questa appellazione; quantunque il *de Luca* sulla *dec. 408. del Presid. de Francbis* dicesse, che non ve ne fosse bisogno per lo suddetto motivo, cioè perchè la causa privilegiata tirava seco tutti i suoi incidenti, come rapporta il *Còstanzo*.

155.
Comento
fatto dal
Novario.

Le stesse cose va ripetendo il *Novario*, che soggiugne essersi per lo stesso motivo ordinato nella *Präm. XLVI. de offic. S. R. C.*, che tutti gli articoli incidenti, e annessi alle cause criminali si rimettono alla Vicaria, ove prima debbonfi decidere colle cause principali. Rimane poi la difficoltà nel vedersi, se convenga l'appellazione per quei incidenti nati prima della sentenza fatta per l'allegata sospensione, giacchè dopo di essa niun richiamo si ammette. Ma questo dubbio lo scioglie il *Presid. de Francbis* dichiarando, che quando il gravame, che si porta per l'incidente non può avere il suo sfogo in tempo della definitiva sentenza, come avverrebbe per doversi produrre nuovi testimoni, nuove scritture o altre pruove, in questo caso è lecito appellare. Se poi a tai mancanze può ripararsi in tempo della definitiva sentenza, allora non si permette, di fortechè si vuole, che questa *Prämattica*, che vieta le appellazioni non abbia luogo nel primo caso, perchè altrimenti si toglierebbe alle parti il poter allegar le sospensioni. Per quanto poi tocca al vedersi, se convenga il rimedio della reclamazione negli incidenti delle cause criminali, la quale non si ammette nelle sentenze, sostiene lo stesso *Presid. de Francbis* l'opinione affermativa nella sua *dec. 637.* ove molto ne ragiona.

156.
Si espone la
Prämattica
X. sotto lo
stesso titolo.

Il *Conte di Miranda* pubblicò poi a' 14. Gennajo del 1592. la *Prämattica X.*, che comincia *Nè stato presentato memoriale*, con cui ordinò, che l'appellazioni, le quali producessi de' decreti definitivi della G. C. della

Vi-

Vicaria si fossero commesse a quel Consigliere, che rifiede nella Ruota, ove altra volta proposta erasi l'appellazione di qualche incidente della stessa causa, con offervarsi ciò tanto nelle cause future, come per quelle, che allora eran pendenti, e doverfi a tal effetto notare ne' decreti, che faceansi a relation della Vicaria, la Ruota, ove erasi proposta la causa.

Dicesi nel proemio di questa *Prammatica*, che ad istanza del Fisco si fosse ordinata, comechè rappresentò di essersi così determinato fin dal tempo del Duca di Alcalá, onde dimandò, che questo punto restasse fermo con decreto generale. Questa supplica già si diede al *Conte di Miranda*, ma non comprendo, perche termini con dirsi *Si supplica V. S. Illustrissima e Reverendissima*, onde è da crederfi, che piuttosto al *Cardinal Granvela* si fosse fatto un tal ricorso, poiche questo titolo non conveniva al *Conte di Miranda*.

157.
Motivo di
ordinarsi tal
Prammatica.

Va notando su questa *Prammatica* il *Costanzo*, che se gl'incidenti non riguardano la causa principale, come se per avventura appellasse taluno di non essersi quella rimessa a qualche Corte, potrebbero trattarsi in altra Ruota, ma non così, quando da quella dipendessero, poichè la ragion della legge si è, perchè conviene, che in una stessa Ruota si continui la discussione di quegli incidenti, che conferiscono alla decisione della causa principale. Anzi al dir del *Moscatelli* (a), se qualche incidente si riferisce in una Ruota del S. C. nella medesima debbono riferirsi tutti gli altri; e quando taluno gravasi di qualche incidente, allora il Presidente del S. C. non commette la causa ad un Consigliere, ma ordina, che la Vicaria ne faccia relazione. Questa poi intesa, se

158.
Riflessioni
fatte dal Co-
stanzo.

Y

(a) *In prax. lib. 2. par. 3. glos. partis n. 74.*

fi rileva non esservi gravame, rimettesi la causa alla stessa Vicaria, senza ritenerla nel S. C. emendando il gravame, quando ve ne fosse, lo che non permettesse alle altre Corti del Regno.

159.
Opinione del
Novario.

Per conferma di quello disponesi in questa *Prammatica* il *Novario* vuole, che in ogni conto si offerri, quanto ne scrive il *Pref. de Franchis* nella *dec. 528.*, in cui dichiara, che non abbia luogo, allorchè l'incidente riferito in una Ruota lungi sia dal delitto, di cui trattasi nella causa principale, poichè in tal caso ben può commettersi questa in altra Ruota, come indistintamente avea veduto praticare. Da ciò ne derivava poi, che la causa dell'appellazione dovea trattarsi come la principale per esser della stessa natura, e se summaria era questa, così anche era quella dell'appellazione, e trattandosi la causa principale a Ruote giunte, lo stesso doveasi osservare per gl' incidenti, ed emergenti da quella, come porta deciso l'istesso *de Franchis* nella *dec. 252. n. 7.*

160.
Osservazioni
di altri Dot-
tori su questo
stesso punto.

Su questa *Prammatica* può anche vedersi l'osservazione sul *Singol. XXXV.* di *Filippo Maradei*. Ivi si va dicendo, che se bene il Fisco non appelli nelle cause criminali de' decreti liberatorj lo stesso non procede però negli emergenti delle cause criminali, che risentono de' giudizj civili, come farebbe nelle remissioni delle cause, nel decreto, con cui si ordina, che il reo sia riposto nella libertà primiera, o che goda dell' indulto, e' *Reg. Rovito* (a) il *Reg. Sanfelice* (b), e *Capecelatro* (c) scrivono su questo punto, cioè se l'appellazione sia definitiva o interlocutoria, onde debba trattarsi cogli stessi atti, senza darsi nuovo termine.

(a) *In Prag. 1. de assistent. n. 4.*

(b) *Dec. 4. n. 18.*

(c) *Dec. 187. n. 8. C. 28. 16. 2.*

Il Conte di Olivares fu poi l'ultimo Vicerè, che sotto il governo di Filippo II. pubblicò la *Prammatica* XI. a' 30. Ottobre del 1598., che comincia *Per lo magnifico Pietro Antonio Mastriello*. Mentre era costui Avvocato fiscale della Vicaria con suo ricorso espone, che nel S. G. erasi trattato di ammetter l'appellazione di un incidente della sospezione allegata da *Orazio Prence* in persona del Configliere Gio: Tomaso Vespulo contra la forma delle Regie *Prammatiche*, e di un decreto interposto dal Colateral Consiglio a' 19. Gennajo del 1581., onde diede occasione di ordinarsi, che in niun conto dovessero ammettersi appelli delle cause di sospezioni, nè de'loro incidenti, e così rotondamente restò deciso questo punto.

161.
Si espone la
Prammatica
XI. sotto lo
stesso titolo.

Su questa *Prammatica* offervar si potrà il *Singol. XXXII.* di *Filippo Maradei*, nella cui fine dice, che non abbia ella luogo nel caso della nullità, che derivasse dal difetto di giurisdizione, allegando *Rovito* nella *dec. 81.* *Francesco Maradei* suo figlio nell'annotazione, che fa su questo *Singolare* scrive poi, che sebbene sia vietata l'appellazione, la reclamazione, le nullità, ed ogni ricorso anche per gl'incidenti nelle cause delle sospezioni, nondimeno possa prodursi l'appellazione del decreto, con cui si ordinò non riceverfi la sospezione senza il deposito per non esserfi provata la povertà, allegando *Petra* sopra il *Rito* 19. della Vicaria n. 19., e nel *Rito* 265. n. 31. to. 3.

162.
Osservazione
di altri Dot-
tori su questi
punto.

Vuole anche confermata questa *Prammatica* nel §. 23. della XV. sotto lo stesso *tit. de suspic.*, e da un'altra fatta a' 2. Settembre del 1589. dal Conte di S. Stefano, con cui espressamente vietati furono tutti i rimedj negl'incidenti delle cause delle sospezioni, non ostante che quelle non potessero ripararsi col decreto diffinitivo. E stima degno di notarsi, che vi venga compreso il

163.
Continua lo
stesso Comen-
to.

caso anche dell'appellazione, che volesse prodursi del decreto interposto dal Presidente, con cui si disse *ostendantur capita* della proposta sospezione, come altresì il caso della reclamazione del decreto del Collaterale, con cui si fosse sospesa la decretazione del Presidente, come fu deciso nel 1596. nello stesso Collaterale per la sospezione proposta dalla Piazza di Nido in persona del Consigliere Duca di Vastogirardo, avendosi avuto per vero, che vietata fosse l'appellazione, nulla ostante, che la causa fosse fatta appellabile per effetto dell'appellazione prodotta dall'attore contra il primo decreto interposto dal Presidente, facendosi uso della dottrina di *Stefano Graziano* (a), il quale insegna, *decretum prius nullum, prout fuit decretatio, quod ostendatur, emanata in causa praedicta per spectab. Praesid. elapso tempore statuto a Reg. Prag. ad proponendas suspiciones, non potuisse reddere causam appellabilem*. Quindi resta in piedi il rimedio delle nullità, che deriva dal difetto della giurisdizione, e questa si considera non solo quando nel profferirsi la sentenza dal S. C. non vi fosse stato il numero de' voti conformi, come si vuole dal *diritto* del Regno, ma quando anche le cause delle sospensioni, ancorchè notorie si proponessero, si commettessero, e si decidessero dopo il tempo dell'ultima di sopra cennata *Prammatica*, perciocchè quando si voglia tolta la facoltà di giudicare, ne deriva la nullità per difetto della giurisdizione.

164.
Nuova pratica di decretare nelle cause delle ricusazioni.

Oggidì è di molto su questo punto delle sospensioni variata l'antica pratica, poichè come prima col proponersi i capi della ricusa, immediatamente si ordinava l'*ostendantur capita* al Ministro ricusato per attenderne le sue repliche, ora quelli prima si esaminano nel Tribunale, ove si

(a) *Discept. for. cap. 103. n. 6.*

propongono con sentirsi le Parti; e quando si ravvisino ragionevoli, si ordina l'*ostendantur*, ma se frivoli fossero, e senza appoggio di ragione, si ributtano. Vero è però, che in questa nuova forma di giudicare, quando discussi i Capi, si ordina l'*ostendantur*, si riputa, come una preventiva decisione contra il Ministro ricusato, come se almen probabili fossero i motivi da ricusarlo. Ma tal volta anche avvenir suole, che palesati i Capi della sospensione, si è questa ributtata mercè la difesa di chi ne volea l'intervento, come nel passato anno deciso fu dalla Real Camera di S. Chiara in occasione della sospensione allegata dal Principe di Ottajano contra il Commessario di Campagna; perciocchè ributtaronsi quei capi, per li quali erasi prima detto *ostendantur* dopo essersene fatto il loro esame.

Non abbiamo altro comento su questa *Prammatica*, ma prima di uscirne da questo titolo *de Appellationibus* non farà fuor di proposito il rammentare quello, che nella di lui Rubrica ne avverte *Francesco di Costanzo* intorno al vederfi, se richiamo convenga di quei decreti, co' quali dicesi *fiat consultatio ad S. M.* Egli è vero, che di questi non si produce appellazione, ma vuole, che ammetter si possa, se il Giudice mendace fosse stato nel riferire. Qui però dir si potrebbe, che ordinatefi le Consulte dal Tribunale, attento il segreto, che dovrebbe serbarfi, riesce difficile saperne il contenuto per potersene talun gravare. All'incontro ben si potrebbe ciò praticare, quando si segua la dottrina di *Barrolo (a)*, il quale insegna, che basti il dire a voce, che si appella, sebbene non si produca l'appellazione scritta, e se taluno si protesta voler appellare, e subito ricorre al Prin-

165.
Si esamina
se convenga
il gravame
del decreto del
fiat consultatio.

(a) In l. 1. de Appellat.

Principe a dolersi, quella protesta si ha come appellazione. Così anche si vuole, che s'intende appellare da colui, il quale si riserva *omnia jura, jurisque remedia* per lo *testo* nella *l. non solum 7. C. de appellat.*

166.
Quando non
ammetterfi l'
appellazione.

In diversi rincontri però le appellazioni non si ammettono, quando avvenga, che di picciol momento sia la causa, per l'*Autb. nisi breviores Cod. de judic.*, poichè più ne farebbe la spesa, che l'utile da ritrarsene. Nè pure appellasi nelle cause di due once, e de' decreti della Vicaria, co' quali si ordinò la citazione *super tenore instrumenti*, e la ricognizion dell'apoca, su di che potrà osservarsi *Gaito (a)*, il quale insegna, che non meritano appellazione tutti quei decreti, i quali *habent paratam executionem*, come farebbe quando si ordinasse la spedizione delle lettere esecutoriali in vigor della polizza bancale verificata.

167.
Altri casi,
ne' quali non
ammetterfi l'
appellazione.

Segue lo stesso *Costranzo* a mentovar nel suddivisato luogo gli altri casi, ne' quali l'appellazione non si riceve, e farebbono, quando si fosse ordinato non doverfi torturare il reo per difetto degl'indizj, quantunque appellarsi si possa dalla comminazion della tortura, quando con sentenza si fosse ordinato esser taluno abile a proseguir la causa. Trattandosi di una causa di sequestro, non compete l'appellazione sospensiva. Neppure ha luogo per li decreti, che ordinano la demolizion dell'edificio fatto *post denunciationem novi operis*, o quando assegnasi al figlio alcuna cosa in conto di sua legittima, o pure si desse il tutore, o che si ordinasse l'apertura del testamento. Lo stesso avviene nelle cause della ricolta della vendemmia, o di altri frutti. Nè anche appella il condannato, come falsator di moneta.

Cade

(a) *De Credito cas. 2. tit. 7. n. 44. O' cap. 2. lib. 8. n. 302.*

Cade anche sotto l'esame, se ammetter si possa la reclamazione di quel decreto del S. C., con cui denegossi la restituzione *in integrum* con impedirne l'esecuzione, e se taluno chieder possa l'esecuzione di quel decreto, che accettò per quelle parti *pro se facientibus*, dicendo, *quatenus contra appellat*, potendosi osservare queste forensi dispute presso il *Pres. de Franchis* (a) il *de Luca*, lo *Staubano* (b) *Lanario* (c) e'l *Cancerio* (d). Finalmente negasi l'appellazione nel caso della *Pram. IV.*, e *IX.* sotto questo titolo e della *Pram. XLI. §. 4. de offic. S. R. C.*, come anche delle commesse delle cause, che si fanno dal Reggente della Vicaria, e del decreto con cui non si ammette l'assenza allegata dall'inquisito citato *ad informandum*.

Or chi direbbe, che un rimedio, qual si è l'appellazione tanto necessaria ne'giudizj abbia prodotto poi tante contese, che piuttosto veleno sia divenuto non che sollievo de'litiganti? Non posso perciò trattener la pena perchè agli esposti comenti su questo titolo, qualche cosa non aggiunga, che di lume riuscir potrebbe a' Magistrati, e di utile per conseguente al Pubblico nel far conoscere, che quanto necessario sia l'uso delle appellazioni, altrettanto pernicioso ne riesce l'abuso, che se ne fa bene spesso, quando con particolar legge, e con espressa pena non sia corretto.

E per trattar questo punto brevemente co'suoi principj, ferma restar dee la massima, che unquam dar si potrà una Repubblica, i cui Cittadini giungano ad un grado tanto perfetto di virtù, onde lungi fossero da ogni lite,

168.
Quando anche negasi l'appellazione.

169.
Riflessioni sulla materia delle appellazioni.

170.
Il dover litigare è cosa difficile da evitarlo.

(a) *Dec. 702. C. 179.*

(b) *Obs. ad Resolur. 55. Reg. de Marim lib. 2. C. Resol. 200.*

(c) *Cons. 33. n. 22.*

(d) *par. 3. cap. 17. n. 73.*

quantunque una perfettissima educazione avessero ricevuta. Volle questa a suo modo idearla Platone col togliere le voci di mio, e tuo, onde tutto senza contestazione si possedesse ugualmente da tutti. Ma fallace si rende questo desiderio, se portasi lo sguardo a' remotissimi tempi de' discendenti de' primi Patriarchi. Costoro, sebbene virtuosamente educati fossero, pur tralignarono da' giusti sentieri. L' esecrando esempio di Giuda ne rende perciò avvertiti, che quantunque ogni di ascoltaffe le ammonizioni del suo divino Maestro, pur cadde nell' orrendo attentato di tradirlo, consegnandolo a' Giudei. Non v' ha dunque da sperare, che liti non vi siano, e che tacciano i Tribunali per dirimerle. Debbono perciò riputarfi, come un divino castigo, da cui niuno può liberarsi secondo l'opinione di *Pietro Rebuffo* altrove men-
 tovata (a). Adunque questa loro necessità porta seco quella delle appellazioni, ed anche la libertà del produrle.

171.

Uso delle
 appellazioni,
 perche sti-
 mato necessa-
 rio.

Presso il *Baluzio* (b) ritrovo scritto questo Capitolare. *Judices observare debent, ut liceat litigatoris vitiatum causam appellacionis remedio sublevaré, & appellacionem in carcerem redigant nec a militibus faciant custodiri. Sed agendum negotium suum liberi observant, & nec otium in supplicium desinat appellandi non daretur.* *Ulpiano* (c) ne avea prima insegnato, che frequente, anzichè necessario era l'uso delle appellazioni per poter correggere l'iniquità, e l'impetria de' Giudici, ed uniformi furono l'espressioni degl' Imperadori, così dicendo (d): *Si non para*

(a) *To. V. Ist. delle leggi e Magis. lib. XXVI. §. 113. pag. 398.*

(b) *To. 2. Capit. in addit. 3. Cap. CV. col. 1176. & in lib. 7. Capitular. CCLI. col. 1077.*

(c) *Appellandi usus, quam sit frequens, quamque necessarius, nemo est, qui nesciat; quippe cum iniquitatem judiciorum vel imperitiam corrigat. Ulp. in l. 1. ff. de appellat.*

(d) *In l. 29. Cod. de appellat.*

pora suffragantur, interponenda provocationis copiam non negamus, ut ibi diligentius examinentur, ubi contra hominis salutis per errorem vel gratiam cognitoris oppressa putatur iustitia. Quindi lodato ne viene Baldo (a), il quale uguagliava l'appellazione alla teriaca, la quale come si adopera contra il veleno nel corpo umano, così quella contra il veleno del Giudice adoperar debbe il suo effetto; Quindi il Giureconsulto *Ermogeniano* (b) insegnava, che l'appello contenga una querela dell' iniquità della sentenza.

Or come non cade in dubbio, che le appellazioni sianfi stimate necessarie per correggere le ingiuste sentenze de' Giudici iniqui o imperiti, de' quali mai ne mancaron ne'riandati tempi, così anche pòi l'abuso sempre se n'è fatto per la malizia de' litiganti. Disputa intanto si agita tra' Giureconsulti nel determinarsi, se questo rimedio dal natural diritto derivi, o pur dal civile, ma entrar non voglio in questa difamina, già rapportata da altro Autore (c). Osservo benvero, che negli antichi giudizj de' Romani in costume era di farsi premura tra l'attore, e' reo, perchè quello, il quale rimaneva vinto, pagar dovesse una certa quantità di danaro oltre l'importo della lite (d). Questa aveasi come perdita da colui, che veniva meno alla fatta promessa. Or questo timore di perdere il danaro, quanto e come tratteneva l'intraprenderli le ingiuste liti. In Atene gli accusatori eran puniti con pagar mille dramme, quando non avessero avuta in lor favore la quinta parte de' voti del Ma-

172.
Le appellazioni da qual diritto dipendano, e come praticavano presso gli antichi Romani.

Z

gi-

(a) In l. un. Cod. si de moment. poss.

(b) In l. 17. ff. de minor.

(c) V. Kletzel. de appellat. c. 1. n. 1.

(d) V. Carol. Sigon. de Judic. lib. 1. cap. 21. Barnab. Briffon. de form. lib. 5. pag. 369.

gistrato. Praticavasi anche di depositare presso di questo una certa somma, che chiamavasi *υποκαρεια*, e questa davasi a' Giudici, e al suo contrario, che sofferta avea l'ingiusta lite (a).

173.
In tempo di
Carlo III. come praticata
l'appellazione.

Altrimenti però in costume era in tempo di Carlo III. poichè quel Cesare non volea punito colui, che appellava, allorchè con questo rimedio accorreva al riparo della ricevuta ingiustizia (b). Nel tempo stesso poi se taluno commesso avesse una manifesta violenza capitalmente si volea gastigato, senza darsi luogo ad alcuna appellazione, poichè sotto di quella più detritti si riputavan commessi. (c) Come altresì privati si vollero di questo rimedio gli omicidi, gli adulteri, i malfattori, i venefici, e quasi, che fossero convitti. (d)

174.
Presso la
Romana Repubblica
come fosse in
uso.

Allora che libera era la Romana Repubblica, da' decreti del Pretore appellar soleasi a' Tribuni della plebe; ma rari eran questi richiami nelle cause civili, e de' privati, come per contrario praticavansi nelle *ardae*, ed in occa-

sione

(a) *V. Carol. Sigon. de Rep. Athen. lib. 3. cap. 1. & lib. 4. Ubbon. Ennium in descript. Reip. Athen.*

(b) *Appellantem non debet afflicto ulla aut carceris, aut detentionis injurare custodia. Et liceat appellatori violatam causam appellationis remedio sublevare. pen. Balut. To. 1. Capitulum. lib. 7. Cap. CCGXXXIII. Col. 1097.*

(c) *Qui manifestam detegitur commississe violentiam, non jam relegatione aut deportatione insula plectatur, sed supplicium capitale excipiat, nec interposita provocationis sententia, qua in eum fuerint dicta suspendatur: Quoniam multa facinora sub uno violentia nomine continentur, cum aliis vim inferre tentantibus, aliis cum indignatione resistenibus verbera cedente crebro deteguntur admisse. Unde placuit ut si forte quis vel ex possidentis parte, vel ex ejus, qui possessionem temerare tentaverit, interceptus sit, in eum supplicium exeri qui vim facere tentaverit, & alterutri parti causam malorum prebuit. ib. lib. 5. Capit. CCLXXXVI. Col. 997. V. in Cod. Theod. l. 1. de vi pub. & priv.*

(d) *In civilibus causis vel levioribus omnibus lagibus dilatio praestanda est. Homicida, adulteri, malfacti, venefici, convitti si appellare voluerint, non audiantur. ib. lib. 7. Capit. CLXXXI. Col. 1064.*

sione delle gravi ricevute ingiurie, e grandissima era in quel tempo l'autorità di quel Romano Magistrato (a), onde questa in qualche modo sarebbe stata adombrata, se frequentemente appellato si fosse de' loro decreti. Venuti indi gl'Imperadori se ne slargò l'uso, e la libertà, onde più frequenti si rendettero le appellazioni.

Nel doverfi queste ora produrre vi occorrono alcuni atti, che volgarmente *fatali* appellansi in riguardo al tempo d'interponersi, d'introdursi, e di proseguirsi, talche non solo i giorni, ma ben anche le ore sono notate, e da momento a momento computato viene il decennio. (b)

175.
Quali si dicessero i fatali, o sian gli atti da osservarsi.

Acciocchè poi evitato si fosse il molestarsi taluno con una ingiusta e temeraria lite dar doveasi innanzi il giuramento della calunnia dall'attore, e dal reo, e l'Imperador *Giustiniano* prima di far questa legge (c), già un'altra (d) aveane promulgata, con cui aveva ordinato, che anche gli Avvocati lo stesso praticar dovessero, ma questo si è stimato piuttosto dannoso, non che utile; *quoniam enim eos spes lucri magis ad victoriam, quam amor iustitiae ad veritatem quaerendam stimulat; tali affectu abrepti, iisdem vitiis obnoxii fiunt, quibus principales litigatores subiecti sunt*: come ne opina *Ludolfo Ugone* nel suo trattato *de abusu appellat. tollendo*. (e)

Z 2

Que-

(a) L. 11. ff. de just. & jur.

(b) Quapropter consultum est, ut Notarius in instrumento appellationis, non solum diem, sed etiam horam diei appellationis apponat, ad hoc ut vite cognoscatur, an decennium effluxum sit. Nam prima dies appellationis non comparatur tota, sed momentum, hora, & punctus illius diei, qui ad decimum diem ejusdem puncti referrì debet: unde evenire potest, quod decima dies in undecimam desinat. Gallius I. observ. 139. n. 5. Mynsinger. cent. 3. obs. 5.

(c) L. 2. C. de jurejur. prop. calum. dand.

(d) L. Rem non novam 14. Cod. de judic.

(e) Par. 2. cap. 1. pag. 138.

176.
Perchè non
si temono le
pene irrogate
contra i teme-
rarj litigan-
ti; e quali
questi si di-
cessero.

Questo Autore giudiziosamente va altrove (a) esaminando, donde derivi, che niuno tema le pene comminate contra i temerarj litiganti: *Ratio in promptu est*, egli dice, ed eccola qual sia: *Nec enim sufficit, graves comminari pœnas, nisi & homines eas certo sibi, si deliquerint, imminere sciant. Nam si multi impune evadant, spes impunitatis etiam reliquos allicit. Nunc vero appellantes causa cadere frequentissimum: pœna autem affici admodum rarum*, ma meglio scritto avrebbe *nuquam*. Per vero dire non fece una gran scoperta. Indi passa a descrivere qual sia la temerità nel litigare, dipingendo così il carattere di molti del Foro. *Temeritas igitur, que proprie & specialiter ita dicitur, quando videlicet litigator frivolus & inanibus quibusdam rationibus adeo obfirmat animum, ut nulli rei, nisi victoria intentus, nec opinionis suae futilitatem, nec rationum in contrarium adductarum gravitatem agnoscat; talis, inquam, temeritas impunita est*. Del rimanente *Aristotele* ragionando de' giudizi publici questo unico rimedio insinuava (b): *Præterea facere oportet, ut judicia publica semper sint paucissima & rarissima, manimis pœnis in eos, qui falso & temere alterum accusabunt, constitutis*.

177.
Come si di-
stingue il te-
merario liti-
gante dal ca-
lunniatore.

Malagevol cosa è poi il distinguere il temerario litigante dal calunniatore, poichè gli effetti sono i medesimi, onde nel solo animo ne cade il divario, perchè questo secondo pecca con animo deliberato, lo che non ha il primo. Colui, che temerariamente litiga, altro non fa, che sostenere una ingiusta causa con servirsi di frivole ragioni, nè può dirsi, che altro faccia il calunniatore; onde l'animo o sia l'intenzione, da cui taluno si muove

(a) *Ib. cap. 2. pag. 146.*

(b) *Aristot. lib. 10. Nicom. cap. ult.*

farebbe d'uopo d'indagare, lo che è difficile per trattarsi di una occulta malizia. Quindi *Ermanno Conringio* diceva (a), che volgarmente definivasi il giuramento della calunnia, *quod sit religiosa assertio a litigatoribus vel Procuratore eorum prestata de lite bona fide intentata, suscepta, & deinceps persequenda*. E se poi gli Avvocati riguardar si voglia, colpa grave commettono, se ne imprendono la difesa; poichè per essi entrar si dovrebbe nell'esame della dottrina de' *Giureconsulti*, i quali dicono, che permettesi loro appena in una giusta causa far uso del dolo buono (b), quasi dicendo

Dolus an virtus, quis in hoste requirat.

uguagliandosi le liti ad una guerra, in cui lecite si vogliono alcune insidie, senza le quali il nemico debellar non si potrebbe.

In questo rincontro poi non poco ricercasi la prudenza del Giudice col ripararne l'abuso, allorchè scorge, che nelle appellazioni altro non si faccia, che ripetere quello, che nelle prime istanze fu già dedotto. *Giustiniano* perciò volle vietata questa inutile ripetizione piena di verbose assertive, ed appena permette il narrarsi ciò, che tralasciato fu di esponersi; ed altrimenti facendosi, stima convenevole la indignazion del Magistrato. (c)

178.
Prudenza del
Giudice ri-
chiesta in
tempo delle
appellazioni.

Ne

(a) *Dissert. 3. §. 53. de reformat. judic. in Republ. recte instituenda.*

(b) *V. Mynsig. cent. 3. obs. 4.*

(c) *In refutatoriis autem libellis, qui solent maxime in sacro auditorio prudentissimorum nostrorum procerum vacitari, caveant tam litigatores, quam libellorum dictatores verbosis uti assertionibus, & ea, quæ jam perorata sunt iterum resuscitare, sed hæc sola ei inscribere, quæ compendiosa narratione causas provocationis possunt explanare, vel aliquid novi continent, vel addere, quod derelictum est: scituri, quod si hoc fuerit prætermissum, non deerit adversus libellorum conditores amplissimi judicii competens indignatio, quod sufficiant gestorum volumina introducta, & virorum spectabilium Magistrorum scriniarum breves omnia apertissime ostendere. L. 39. §. 4. Cod. de Appellat.*

179.
Come avrebbe a frenarsi l'abuso delle appellazioni.

Nè basti intanto, quanto fu accennato per conoscersi qual sia il motivo, per cui utili, anzi che necessarie riputandosi le appellazioni, e come poi facilmente abuso far se ne possa, quando sceveri di pena se ne passano, quei, che lo commettono. La libertà di appellare di ogni qualunque decreto a tutti permessa non poco ritardo reca alla spedizione delle cause senza darli corso alla giustizia. Quando con qualche pena conveniente non resti frenata da nuova legge, che il Principe far potrebbe, sempre più si avvanza, e sommo danno, e dispendio ne riceveranno i giusti litiganti nel vedere eternati i loro giudizi. Oltre a ciò non poco sollievo si recherebbe a' Giudici, che applicati esser debbono a riferir quei decreti de' quali verun richiamo si porterebbe, se pena si soffrisse da colui, che ingiustamente appella per solo distarne l'esecuzione. Qualche freno già pensò di darvi a sì fatto abuso il zelante Cardinal Granvela colla *Præmatica I*, che tra poco sarà esposta sotto il titolo de *Procuratoribus*, ma questa, come tante altre, andò già in disuso.

180.
Appellazioni che si portano in Roma molto più perniciose.

Adunque se le appellazioni ingiuste sono da per loro stesse odiose, allorchè ne' nostri Tribunali, senza giustizia si producono, quanto più lo sono quelle, che han voga nelle Curie Ecclesiastiche per ogni decreto, che per causa di picciol momento si pubblicasse. Ecco il litigante obbligato di ricorrere alla Romana Corte per toglierle da mezzo. Come abborrite l'avesse la primitiva Chiesa per lo danno, che ne riceveva la sua disciplina, già l'accennai nel precedente *Tomo (a)*, e quando taluno voglia esserne più appieno istrutto, potrà consultarne, quanto ne ha insegnato il *Dupin*, (b) il quale rapporta tutti i Concilj, che le

(a) *Lib. 27. §. 179. pag. 144.*

(b) *De Antiq. Eccles. discipl. dissert. 2. cap. 1.*

le vietarono , confutando quanto in contrario ne avesse scritto *Cristiano Lupo*, ed altri , che sposarono l'interesse della Romana Corte . Oltre del *Dupin* opportuno è a leggerfi *Ugone Ludolfo de abusu appellationum tollendo*, come altresì il *Cappelli de Appellationibus Ecclesie Africanae ad Romanam Sedem*, ove questa materia viene appieno difaminata . Nè v'ha dubbio , che per esse , sempre più alimento prendono le liti , che presto resterebbon supite , onde poi con sommo rammarico de' Cattolici , motivo recasi a' Protestanti di scrivere . (a) *Papa autem Romanus , ex quo sacram tyrannidem in Urbem Christianam est molitus , omnibus modis intentus semper fuit litium numero augendo .*

Quindi meraviglia non fia , se il nostro Sovrano de-
stato siasi a trattenerne il Regio *exequatur* a quelle frivole appellazioni , i cui monitorj spediti da Roma nella Curia del suo Cappellan Maggiore debbono esaminarsi . Si è questo però un picciolo lenitivo per l' invecchiato male , perchè non giugne a perfettamente guarirlo . Comechè le Curie de' Vescovi ricusar non possono le appellazioni , che si producano per non incorrere nella indignazion del Pontefice , ecco che già per esse il litigante privo si vede dell'esecuzione di quel decreto , che per ottenerlo tanto dispendio , tempo , e fatica tollerar dovette . Vero sarà , che non resteranno ammesse , ma non pertanto lasciasi di perder tutto quel tempo , che per toglier da mezzo un tale incaglio si frappone , restando intanto ritardata l'esecuzione della giustizia . Ben perciò si converrebbe al Principe anche in qualità di protettor della Chiesa di rimettere nel suo stato primiero la di lei antica disciplina , poichè in tal guisa , mentre non poco

181.
Perchè dal
Re in alcuni
casi non am-
messe .

(a) *Herm. Conring. dissert. 1. de causa judic. effe. §. 12.*

solievo recherebbe a' suoi Sudditi nel non vedere eternate le loro liti, ne avverrebbe, che i Vescovi riprenderebbono l'uso di quell' autorità conceduta agli Appostoli, de' quali sono successori, giacchè da tempo in tempo si è sofferto, che restasse così pregiudicata . Non è questa un'erba , che degna sia della mia ruvida falce , onde rimetto il Lettore a quanto ne ha scritto il cennato *Dupin* , il quale farà come responsabile di questo mio assunto specialmente fondandolo sopra il V. *Can. del Niceno Concilio* , e su degli altri , che indi seguirono.

182.
Si espone la
Prammatica
un. sotto il ti-
tolo de Arbo-
ribus , seu
malis antem-
narum .

Riprendere intanto conviene le nostre forensi questioni continuando l'esposizione delle *Prammatiche*, delle quali seguendone il tenuto ordine, ci si fa avanti quella, che unica e sola si legge sotto il titolo *de Arboribus , seu malis Antemnarum &c.* Questa pubblicata fu dal Conte di *Miranda* all'ultimo del mese di Marzo del 1588. , e incomincia *Effendosi visto*. Si volle con essa riparare all'inconveniente , che nasceva dal non esserci divieto nel comprarsi, e venderli i remi, alberi, ed antenne di galie, onde i partitarj della Corte ne provvedevano i Forestieri valendosi delle franchigie loro concesse, mancando poi di servire a dovere per quello, che bisognava alla Regia Corte . Vietata fu perciò la vendita, e la compra di tai legni atti a tal uso , non potendosi eseguire senza licenza ottenuta *in scriptis* sotto la pena di perdere quanto si fosse venduto o comprato, ed altra corporale arbitraria.

183.
Quel ne sia
il comenzo
fatto dal
Novario .

Solo il *Novario* entra a parlar di questa *Prammatica* , e comechè nulla ha che dirne per l'uso del Foro, ne discorre estrinsecamente di quelle questioni, che per occasione degli Alberi nascer sogliono. Cioè a dire se fatto il legato degli Alberi, questo comprenda il loro frutto. Che sotto il nome di essi anche le Viti si comprendono

no. Che nati intorno a' confini di alcun territorio, spettar debbano a quello, nel cui fondo tenessero le radici, e riceveffero l'alimento. Ragiona anche in rapporto allo spazio da piantarsi lontani dagli altri, che sono nel vicino fondo, dicendo, che i fichi, e gli olive ricercano la distanza di nove piedi, e non più che cinque gli altri in vigor del *resto della l. fin. ff. fin. reg.* Debbonfi poi i loro rami tagliare per quindici piedi da numerarsi dal loro stipite, acciò tanto lontani siano dagli altri, allegando la *l. 1. §. deinde ff. de arbor. cadend. e Vivio nella dec. 242.* In somma dagli alberi delle Galee addetti all' uso delle antenne a' fruttiferi si è passato, e dice il *Novario*, che parla di essi per non far passare questa *Prammatica* in tutto nuda di commento. Ma quando questo volea farsi a dovere, opportuno era sulle *Prammatiche*, che cadono sotto il titolo *de incif. arbor.*, come al VI. Tomo (a) ne fu ragionato nel commento fatto sulla *Prammatica* I. di Carlo V. sotto questa rubrica.

Vengasi ora al titolo *de Armis*, in cui vi sono sei *Prammatiche* fatte da diversi Vicerè sotto il governo di Filippo II. La II. di esse, che comincia *Convieni al servizio*, promulgata fu dal Duca d'Alba a' 21. febbrajo del 1556.: altro non contiene, se non il rivocare tutte le licenze date per portar le armi, men che quelle, le quali si fossero date, o si darebbono in appresso dal Re, dal Vicerè, o dal Collaterale, onde vietato fu il concederne altre sotto la pena della Real disgrazia, e di mille ducati.

Non saprei per altro, come il *Rovito* comentar volendo questa II. *Prammatica* la faccia cominciare con queste parole: *Havendo inteso*, le quali non danno principio

184.
Si espone la
Prammatica
II. sotto il
titolo de Ar-
mis.

185.
Quale abba-
glio avesse
preso il Ro-
vito.

(a) Lib. XXVI. §. 220. pag. 469.

pio a niun'altra, che leggesi sotto questo titolo. Oltre ciò parla egli del divieto con giustizia fatto di trasportare armi a Mercanti infedeli, e ad altri, come altresì di estrarre oro ed argento dal Regno. Or su di questi, e simiglianti ordini si raggira il suo comento. Ma perchè questo aver potesse il suo luogo, avrebbe dovuto additare sotto quale altro titolo sia notata la comentata *Prammatica*, onde non ravviso come, e donde sia derivato il preso abbaglio.

186.
Si espone la
Prammatica
III. sotto lo
stesso titolo.

Passo pertanto alla *Prammatica* III., che comincia *A nostra notizia*, che pubblicata fu a' 13. Settembre 1559. dal Duca di Alcalà. Si volle con questa evitare il disordine, che nasceva dalle armi, che tenevano i venditori di commestibili nelle loro botteghe, onde facilmente attaccavano brighe co' compratori, e succedevano ferite, ed omicidj; e talvolta le portavano i partecipanti a quel negozio, che sovente vicino le stesse botteghe si trattenevano. Fu perciò vietato a tai venditori di tener sopra di loro, o nel luogo, ove vendevano alcuna forte d' armi, come a' partecipanti con essi sotto la pena di quattro tratti di corda.

187.
Si espone la
Prammatica
IV. sotto lo
stesso titolo.

La IV. *Prammatica*, che comincia. *Perchè i mesi passati* pubblicata fu a' 9. febbrajo del 1560. dallo stesso Vicerè, nè altro contiene, che un Bando, con cui moderavasi il rigore della pena contenuta in un altro precedentemente fatto per quei, che tenevano in casa le armi in esso additate, e la prima pena di ducati mille, e di anni tre di relegazione per li nobili fu ridotta a duc. 100., e ad un anno di esilio tanto se fosse stato nobile, come ignobile.

188.
Comento del
Novario.

Su questa *Prammatica* altra osservazione non vi fa il *Novario*, se non col dire, che cessi la medesima, se taluno teneffe in casa le armi *non jure domini*, ma *jure*

pi-

pignoris allegando la *dec. 211. par. 3. di Riccio* della nostra Curia Arcivescovile, come se anche per poco tempo si fossero tenute.

La *Prammatica V.*, che comincia *Vedendosi per esperienza* pubblicata dallo stesso Vicerè a' 28. Febbrajo del 1562. contiene altro Bando, con cui si vieta ad ognuno di qualunque stato, grado, e condizione, che fosse di entrare colla spada ne' Tribunali per l'incomodo, che recavasi agli Avvocati, comminandosi la pena di ducati mille per li nobili, e di quattro tratti di corda per gl'ignobili, ed altra arbitraria.

Questi Bandi di continuo si sono rinnovati anche a tempi nostri, ma per gli Officiali militari non sono eseguiti, non convenendo al lor carattere, che compariscano difarmati. Vero è però, che anche parecchi abuso ne facevano per altro simil pretesto, o per la negligenza, o pure per la connivenza di quei Subalterni, che invigilar dovrebbero all'esecuzione di tal ordine.

Va dicendo il Cardinal Granvela nella *Prammatica VI.* pubblicata a' 18. Maggio del 1573., che comincia *Essendo comparsi*, di essersi concesse diverse licenze di portare gli Schioppi lunghi a fucile, ma con intenzione, che si portassero *per transitum*. Indi erasi fatto abuso, poiché portavasi nelle Città, Terre, e luoghi abitati; quindi dichiarasi, che il permesso dato dovesse intendersi per quando da un luogo in un altro si passasse collo schioppo, ma non carico, e sotto le pene contenute ne' Regj bandi, e senza eccezion di persona.

Ecco quello ne dice solamente *Novario* su questa *Prammatica*, cioè che sebbene in essa si parli dello Schioppo a fucile, debba anche aver luogo per quello a miccio, che non permetteasi portare col miccio acceso ne' luoghi abitati. Soggiugne anche, che se taluno dopo essere en-

189.
Si espone la
Prammatica
V. sotto lo
stesso titolo.

190.
Simili ban-
di rinnovati a
tempi pre-
senti.

191.
Si espone la
Prammatica
VI. sotto lo
stesso titolo.

192.
Comento del
Novario.

A a l l e z z a n t e s e l e g i b t r a t o r i o

101 ISTORIA DELLE LEGGE E MANISTRATI

entrato in una Terra, ritornandone non portasse lo schioppo scaricato; perchè non ubbidisse il fucile per qualche causa, in questo caso non merita esser punito, bastandogli di aver praticato ogni diligenza per iscaricarlo, allegando *Surdo* nella *dec. 19. e 289.*

197.
Si espone la
Prammatica
IX. sotto lo
Stesso titolo.

Allogare anche quì si dee finalmente la *Prammatica IX.*, che comincia *Al principio*, in cui vi sono gli ordini dati dal Conte di Olivares a' 31. Marzo del 1596., benchè questa poi con altro bando inferitovi pubblicata fu di nuovo a' 6. Luglio del 1597. dal Conte di Venavente. Si ordinò dunque da quel Vicerè, che chiunque si fosse di ogni grado, stato, e condizione, comprendovi gli Officiali, Capitani di giustizia, loro guardie, e gente di Corte, non avessero potuto portare, nè tenere in casa piccioli archibusi, schioppi piccioli a fucile, che fossero meno di trè palmi con tutto il tenere, senza neppure immettergli nel Regno, come nè anche le canne, fucili, e chiavi di essi, ma solo quelle, che fossero di tre palmi in sopra sotto la pena per li contravventori, che gli porteranno di morte naturale, o di ducati due mila, e per quei, che li tenessero in Casa, o l'immettessero nel Regno di tre anni di relegazione *in Insulam* da dichiararsi, se fosse nobile, e di anni tre di galea se ignobile, o di ducati duemila ad arbitrio del Vicerè. In oltre si vieta il poterli lavorare, e neppure accomodare, vendere, o comprare questa specie di armi sotto la pena di anni dieci di relegazione *in Insulam* a' nobili, e agl'ignobili di dieci anni di galea. Di più, che niuno avesse potuto portare archibugio o schioppetto a fucile di qualunque lunghezza, che fosse carico colla pietra al fucile tanto nella Città, e suoi Borghi, come in ogni altro luogo abitato del Regno sotto la pena di anni cinque di relegazione a' Nobili, e di anni cinque di galea agl'ignobili. Que-

Questa *Prammatica* fa conoscere a quale eccesso giunto fosse il rigore in Napoli in tempo del Conte di Olivares intorno all'asportazion delle armi da fuoco, ma poi già si è quello rilasciato, come tuttavia si osserva, e dovrà crederfi, che in quei tempi animo più feroce e più vendicativo nodriffero i nostri Cittadini, onde facea d'uopo privarli di ogn' istrumento, che pronta recasse l'occasione per commettere i delitti, senza che si tratteneessero dalle comminate pene.

194.
Motivo del
rigore della
Prammatica.

Altercavasi in quel tempo tra' Giurisperiti forensi, e poi ne' Magistrati un articolo, cioè se nel delitto dell'assassinio, essendosi accettato il mandato dal mandatario, il quale poi passò al prossimo atto d'insultare, o ferire, punir si dovesse colla pena della morte naturale il mandante, e 'l mandatario. Diverse pertanto erano state le giudicature de' Tribunali su questo punto, come ne dice il Cardinal Granvela nel proemio della sua *Prammatica* pubblicata a' 16. Aprile del 1573., che comincia *In ogni tempo*, ed è la I. sotto il titolo *de Assassinio*; onde volendo egli reprimere la frequenza di questo delitto, ordinò, che datosi il mandato, ed accettato dal mandatario, quandoche costui venga all'atto prossimo di eseguirlo, quantunque la morte non sia avvenuta, ma solo si fosse ferita la persona insultata, tanto il mandante, che il mandatario fossero puniti colla pena della morte naturale.

195.
Si espone la
Prammatica
I. sotto il ti-
tolo de As-
sassinio.

Lungo commento fa il Rovito su questa *Prammatica*, di cui ne darò un succinto epilogo per poterfene giovare il lettore. Va perciò dicendo, che far si debba espressa menzione del mandante, altrimenti ne viene escluso, contro di cui allora potrà procedersi, quando certa sia la persona del mandatario. Differenza poi vi cade tra quello, che ordina l'assassinio, e colui, che lo persuade,

196.
Qual comen-
to ne facesse
il Rovito.

to

lo loda, o pur ne istiga l'esecuzione. Quando il mandatario sia affoluto, anche il mandante ne riceve giova-
mento. Molte pruove ei crede, che richiedonfi in que-
sto delitto, o debbono concorrervi probabili argomenti,
e si esamina, se la consanguinità, che passa tra 'l man-
dante, e'l mandatario escluda la qualità dell'assassinio, e
se in questo delitto giovi la rinvocazione del mandato.

197.
*Altro esame,
che si fa sulla
stessa Pram-
matica.*

Cade eziandio sotto l'esame, se questa *Prammatica*
luogo abbia contro di colui, che avesse dato il mandato
per battere, o ferire alcuno, senzache si fosse ecceduto,
e se entri la pena dell'assassinio, quando non siasi fatta
la promessa di cosa certa, ma d'incerta e generale. Sul
punto del vederfi, qual sia l'atto prossimo anche si ra-
giona, e soprattutto necessaria si richiede la pruova di
esserfi accettato il mandato dal mandatario, altrimenti
non potrà esser punito il mandante, e se il detto del
mandatario faccia indizio contra del mandante. Si di-
sputa parimenti, se pena meriti il mandatario con aver
semplicemente accettato il mandato senza averlo esegui-
to. Il dare poi, e'l prometter il danaro ugualmente si
confidera nella *Prammatica*.

198.
*Quando di-
cesi, che il
mandante non
commetta as-
sassinio, e se
il mezzano
dicesi manda-
tario.*

Se avvenga, che il principale, di cui è la vendetta,
intervenga nell'omicidio, ancorchè condotto seco avesse
altri per mezzo di danaro ad eseguirlo, nè lui, nè i
suoi compagni diconfi assassini, e possono punirsi di as-
sassinio. All'incontro fu esaminata altra questione nel
S. C. cioè, se incorra nella pena della *Prammatica* colui,
che fu il mezzano tra 'l mandante, e'l mandatario, il
quale poi abbia proceduto all'atto prossimo di ferire,
senza esserne avvenuta la morte; ma si sostiene la sen-
tenza negativa, perchè essendo ella correttoria del com-
mun diritto e penale, per cui nell'assassinio non seguita
la morte, non ha luogo la pena ordinaria, perciò non

può

può estendersi da caso a caso. Altri poi vogliono, che la contraria opinione sia la più vera, dicendo, che il mezzano dovesse riputarfi, come il mandante, e si ha come se fossero più mandanti. Si vuole eziandio, che tal mezzano, qual mandatario riputar si possa, qualunque mandante sia rispetto al percussore, come va considerando *Capicio* nella *dec. 155. n. 17.* soggiugnendosi, che questa *Prammatica* non sia correttoria del comun diritto, anzi piuttosto a quello uniforme, ma che con esso si vuol punito colla stessa pena colui, che presta ajuto a commettere il delitto, come lo stesso delinquente. Finalmente tante altre questioni vengono esaminate specialmente sul punto dell'atto prossimo, e per vederfi come taluno esser possa il mezzano, rapportando le seguite giudicature, facendo conoscere la giustizia della *Prammatica*: nè stimo prendermi la pena, e di darla al lettore di tutto riferire, e tutto leggere, perchè presso il *Rovito* diffusamente se ne ragiona. Vero è però, che il *Laganario* nell'addizione fattagli riassumendo le stesse cose, entra nell'altro esame, cioè se basti per iscusare il mandante, che il mandatario confessi, che abbia egli commesso il delitto, senza riceverne mandato alcuno, su di che dovrà ricorrersi alle congetture, secondo il sentimento del *Grammatico* *vol. 14. n. 20.*

Sul punto della promessa incerta, che produca l'affassino, con maggior distinzione ne discorre il *Costanzo* allegando la *dec. 176.* del *Presidente de Franchis*, anzi si vuole, che una compiacenza, e la speranza di qualche vantaggio, se inducessero taluno a commettere l'omicidio, si ha per commesso l'affassinio. All'incontro si passa a distinguere il mandato dalla persuasione, o sia consiglio, che si dà per uccidersi taluno. Il primo comechè dipende dalla sola volontà del mandante, basterà, che lo ri-

199.
Comento fatto
dal Co-
stanzo.

vochi per non esser più colpevole ; ma se poi consiglio si fosse dato , o persuaso taluno siasi per commettere il delitto , allora fa d'uopo persuadere il contrario , finchè restasse sicuro , che siasi mutato il proposito , e la presa risoluzione , altrimenti colui , che ha consigliato è nell'obbligo di avvisare la persona , contro di cui commetter dovrebbe il delitto , acciò si custodisca , perchè non sia offeso . In questo incontro però si vuole , che molto dipender si debba dall'arbitrio del Giudice , e dal suo esame nel distinguere la persuasiva , il consiglio , e l'istigazione per commettere il delitto , e sovra tutto rifletter dovrà , se anche commesso si sarebbe senza , che tutto ciò fosse avvenuto , e così poi la pena mite , o più rigorosa dovrà decretare .

200.

Si esamina
se il mandante
possa punirsi
colla pena
ordinaria,
se il mandatario
avesse
ecceduto nel
mandato .

Anche vien disputato , se il mandante possa punirsi colla pena ordinaria , quando il mandatario ecceduto abbia il ricevuto mandato , come sarebbe , se avesse ricevuto l'ordine di solamente ferire , e poi avesse ucciso , ma secondo la *decis. 293. n. 26. di Mastrillo* non potrebbe evitarla , perchè nel doverli ferire taluno , non può tenersi un certo modo , onde siasi sicuro , che non muoja il ferito , e solo sfuggir la potrebbe , quando dato si fosse il mandato per dare una guanciata , o per percuotere col bastone , e poi si fosse data la morte , la quale espressamente non voleasi dal mandante .

201.

Come s'intende
dato il
mandato tacito .

Si esamina su questa *Prammatica* il punto del mandato tacito , se si possa in questo caso imputare l'omicidio al mandante . Per esempio , se taluno che soffre un'ingiuria dicesse al figlio o al suo servo , che non ritornasse in casa senza ascoltarli , che cosa di nuovo avessero fatto : o pure avesse loro detto , che il ricevuto oltraggio non merita di restare impunito , non mancano *Dottori* , che come mandato vogliono queste espressioni , allegando

do

do i Testi in capis literis de excessibus Prælator.

Reo meritevole della pena ordinaria anche si rende colui, che ajuto avesse dato per commettersi il delitto, e punito ne viene come il principale. Così eziandio se procurato gli avesse, perchè non cadesse in mano del Giudice, come colpevole altresì riputasi, e degno dello stesso castigo, se armato avesse assistito all'omicidio, se bene niun'uso ne avesse fatto.

201.
In quali altri casi s'incorre nella pena ordinaria.

Finalmente il mandatario non si ha per legitimo testimone contra il mandante, perchè facesse tortura, ma potrà questa darsi al mandatario, finchè ne additi il mandante: Così neppure meritano fede i compagni del delitto, quando cosa dicessero per la ricevuta impunità dal Giudice, o dalla parte, quandoche in altra guisa non provassero ciò, che dissero; e su questo proposito scrive *Intrigliol. dec. 38. n. 10.*, che se si tirasse la confessione dal mandatario per effetto di una smoderata tortura, quella non nocerebbe al mandante, perchè converrebbe solamente praticarsi ne' soli delitti di lesa Maestà, e somiglianti.

202.
Il mandatario non è legitimo testimone, e quando possa torturarsi.

Non credo, che altro dir io debba sul commento di questa *Præmatica*, e sarà contento il lettore di aver la notizia di quanto su di essa si è stimato di notare. Presso de' suddivisati *Comentatori* ritroverà poi più diffusamente trattati i punti sol da me accennati, tralasciando di ripetere quello, che in essi, l'un l'altro seguendosi, si è scritto, come presso il *Novario* si osserva, quindi solo ne ho scelto, quello che di nuovo si è rapportato: E di fatto così per appunto avviene in riguardo a *Francesco Moradei*, il quale facendo l'annotazione sul *Singolare XLI. di Filippo suo Padre*, ne soggiugne a quanto ne fu detto, che secondo la dottrina di *Campana de forjudic. resolut. 16. n. 34.* punir di morte anche debbasi colui, che

203.
Altro anche se ne scrive da Francesco Moradei.

B b

de

depositario fosse del danaro promesso per l'affassino, e che lo stesso avvenga per colui, che lo improntasse, perchè quello si ritrovi, allegando due *consigli* di *Giurba* cioè il 7. n. 9. e'l 41. n. 23. Del rimanente si è questa una materia troppo ventilata nel Foro criminale, e copiosamente dagli Autori ritrovata esaminata.

204.
Si espone la
Prammatica
unica sotto il
tit. de Aucu-
pibus ..

Per ordine siegue la *Prammatica*, che unica abbiamo sotto il titolo *de Aucupibus, seu Venatoribus*. Questa comincia *Essendo pervenuto a nostra notizia*, e pubblicata fu dal Conte di Miranda a' 12. Maggio del 1588. In essa altro non si legge, che il divieto di andare a caccia ne' territorj, che chiusi tengono i loro Padroni, nulla giovando ogni licenza, che si avesse; e s' impone a' contravventori la pena di anni tre di galea, ed'altra arbitraria.

205.
Riflessione
su questa
Prammatica,
e suo commento.

Questa comminata pena ne chiama a riflettere, che in quel tempo questo divertimento destasse solo l'applicazione della gente popolare, e si sdegnasse da' Nobili, poichè per essi altra pena conveniva stabilire, comechè non può dirsi, che permesso loro si fosse, come tornasse in grado, di entrare con ogni libertà negli altrui Poderi. La *Prammatica* però, quantunque breve, e concisa si fosse, non ha lasciato pertanto di stuzzicar l'appetito de' *Comentatori*, e molte questioni ne han fatto sorgere specialmente in riguardo a' *diritti*, che aver possono i *Baroni* ne' loro Feudi. Propone perciò il *Rovito* il dubbio, se essi vietar possono ivi la caccia a' *Vassalli*, e *Andrea d' Ifernà* dice aver egli veduto proibire non poterli prender le pernici colla rete, per lasciare questo esercizio a' Nobili. Anzi *Luca di Penna* in l. 2. C. de *pascuis publ. lib. 11.* ne avvisa esservi nel nostro Regno un ordine del Re Ferdinando I. di Aragona, con cui vietasi la caccia anche ne' proprj terreni. E' stato pertanto

tanto solito il S. C. di far decreti nelle cause de' gravami de' Vassalli contro de' Baroni, che volean toglier loro la libertà della caccia, purchè non avessero fatto uso de' schioppi, e delle balestre, per esser tai armi vietate. Queste restaron sempre proibite, ma non così gli schioppi, purchè fossero stati della misura permessa dalle *Prammatiche* già mentovate sotto il titolo *de armis*. Finalmente notasi, che sebbene si vieti a taluno andare a caccia nell'altrui fondo, o di pescare nel fiume altrui, nondimeno gli animali, e'l pesce, che sarà preso, si vuol, che sia di colui, che lo prende.

Vuol poi il *Novario*, che i Baroni far non possono un tal divieto nelle loro Terre, se non quando con immemorabil prescrizione se ne fosse acquistato il *diritto*, o che pure dal Principe si fosse loro accordato nell'investitura. Ove però si facesse per un suo particolar territorio, si permette, e ragionevole si stima. All'incontro cessa la disposizione della *Prammatica*, se precedente la pazienza del Padrone o per atti possessivi, o per patto stipolato, o per testamento taluno si portasse alla caccia in un territorio appadronato, perchè in tal guisa si ha, come fermata si fosse la servitù.

Francesco di Costanzo si raggira su le stesse cose, come anche il *Maradei* nel *Singulare* XLIII., e solamente il *Laganario* nelle sue addizioni al comentò del *Rotovito* lascia le forensi questioni, e si appiglia alle morali, poichè va promovendo il dubbio, se la caccia sia permessa dal *diritto* divino, e mentova, quali fossero stati i primi cacciatori. Ne passa poi al canonico *diritto*, per cui si vuole proibita la caccia a' Cherici per undici ragioni, che ne adduce *Sebastiano de Medic.* nel suo trattato *de venat. quest. 8.*, tra le quali vi è quella, che non ha esempio di essersi praticata dagli Uomini Santi, ed a

206.
I Baroni,
quando possano
vietar l'uso
della
Caccia a loro
Vassalli.

209.
Opinioni di
altri comentatori.

queste ragioni egli il *Laganario* ce ne aggiugne un'altra con dire, che far dovendosi la caccia colle armi, queste son vietate a Cherici, i quali altre armi usar non debbono, che le lagrime, ondè vacar loro conviene all' orazione, e non a questo divertimento, che da quella li rende distratti.

210.
La caccia
come permessa
agli Ecclesiastici.

Queste due ultime ragioni però non sembrano a me, che regger possano, sempre che la caccia si pratici dagli Ecclesiastici in qualche tempo permesso, e per solo sollievo dello spirito, comechè in tal guisa ristorati con più vigore riprender possono le loro occupazioni. In effetto leggesi dell' Apostolo S. Giacomo, che incontrato fu in campagna da un Cacciatore, mentre egli era inteso a così divertirsi. Quello ne dimostrò meraviglia dimandandogli come un Uomo, la cui santità per ogni dove risonava, così inutilmente il tempo perdesse. Aveva il Cacciatore, mentre così parlava, il suo arco, che non istava teso, onde il Santo volle saper da lui, perchè così lo tenesse. Egli rispose, che così far bisognava per più sicuramente colpire, perchè se la corda stava sempre tesa, perduta avrebbe la sua forza, nè avrebbe poi scoccato con vemenza il dardo; quindi replicò l' Apostolo, che al pari così egli faceva, perchè con quel sollievo che prendea lo spirito, con più fervore ritornava all' orazione. Or come in questo caso sembra, che non abbia ragionato a dovere il *Laganario*, così per contrario saviamente disse, che avrebbe voluto, secondo il parere del cennato *Sebastiano de Medici*, vietata la quarta specie di caccia a' Cherici. Questa è quella dell' adulazione, con cui sogliono essi sollecitare il prurito degli orecchi de' loro Superiori per così ottenere ciò, che bramano; ma ella è una caccia inevitabile specialmente in tutte le Corti de' Principi tanto secolari, che Ecclesiastici,

ci, e quello dovrà riputarsi il più eccellente in questate, allorchè sappia colpire con tal destrezza al segno, che non faccia accorgere, come insinuato siasi l'avvenuto colpo.

Sotto il seguente titolo *de Baronibus* abbiamo tre *Prammatiche* del Duca di Alcalá, e sono la XIX. XX., e XXI. La I. di esse comincia: *Perchè per quanto siamo in formasi*, e pubblicata fu a' 7. Ottobre del 1559. Era giunto in quel tempo all'eccesso l'abuso, che faceano i Baroni della lor giurisdizione per escoriare i Vassalli. Servivansi essi di orridissimi, e sotterranei carceri, ove rinchiudevano i pretesi delinquenti per così ridurgli a confessar quei delitti, che non avean commessi per così ritrarne grosse composizioni. Ordinossi pertanto, che fra'l termine di due mesi dovessero farsi carceri comodi, senza servirsi di quelli sotto terra sotto la pena di ducati 2000. per la prima volta, e di 4000. per la seconda, ed altra arbitraria.

Coll'occasione di questa *Prammatica*, la quale non meriterebbe alcun commento, si prende motivo dal *Rovito* di accennar diverse questioni subalterne, cioè se il carcere costruir si debba a spese del Barone, o de'suoi Vassalli, e così anche accomodarli: A spesa di chi far si debba la remission de' carcerati, e'l perseguitarli i delinquenti: Se il Barone possa esigere il diritto del portello senza goderlo per privilegio, o per antica consuetudine: Varie ragioni tratte dalle leggi si adducono per dimostrare, che i carcerati pagar non lo doveessero, ma ciò non ostante ne avvisa, che il S. C. nel possessorio avesse deciso in favor del Barone. Da però per indubitato, che sia per questo diritto, o fra per cagione di spese, non può il carceriere tenere arrestato maggiormente il carcerato; e foggjuè, che se un tal gravame si recasse da

qua-

212.
Si espone la
Prammatica
XIX. sotto il
tit. de Baro-
nibus.

213.
Comento
fatto dal
Rovito,

qualunque Offiziale anche militare si può loro impunemente resistere, e che un Giudice opprimendo talun, che gli fosse soggetto, è sottoposto alla pena dell'ultimo supplicio.

214.
Diverse opinioni intorno alla costruzione, e alla ripartizione de' carceri.

Il *Laganario* però nelle sue addizioni con sode ragioni dimostra, che la costruzione de' carceri, e la loro riparazione spetti al Barone, che la giurisdizione esercita, e non già all' Università, come altri han sostenuto; e così è anche da dirsi di tutte l'altre spese necessarie per punire i malfattori. All'incontro *Francesco Maradei* nell'annotazione, che fa sul Singol. LVIII. di suo Padre v'è dicendo, che il carcere, e la sua riparazione far si debba a spese dell' Università, e non del Barone allegando *Escobar de ratiocin. cap. 25. n. 10.*, ed una determinazione fatta a' 12. Aprile del 1674. dal *Reg. Miraballo* con suo decreto *super faciem loci* per la causa tra la Città di S. Germano, e'l Monistero di Montecalino, con cui si disse, che i carceri si costruissero a spese dell' Università, a cui subito il Monastero restituir doveva i cancelli di ferro, le porte, e le chiavi delle carceri criminali: ma io osservo, che questo decreto si fece fatto *consensu dicti Sacri Monasterii*, onde non potrebbe allegarsi in esempio.

215.
Il carcere come esser debba.

Dovrà adunque esser luminoso il carcere, come richiede il comun diritto, e non già sotterraneo; talche al dir di *Novato* il S. C. per sollievo de' Vassalli ha voluto spedire ordini in lor favore, e pendente la relazione da farsi intorno alla qualità del carcere per saperli, se fosse stato a tenor della *Prammatica*, ha voluto sospesa la catocrazion de' Cittadini. Benvero con esempio di altra decisione, ne sembra, che siasi permesso il carcere sotterraneo, allorchè concorressero urgentissime cause. Del rimanente la *Prammatica* comprende non solo i

Ba-

Baroni, ma altresì i loro Officiali, allorchè vi contravenissero.

La *Prammatica XXI.*, che comincia *Essendo a nostra notizia pervenuto* fu pubblicata a' 30. Luglio del 1563., ed in essa si ordina a' Baroni, che non vietassero a' loro Vassalli il vendere le loro sete, cui fosse di lor piacere ed estrarle con ogni libertà pagando i dovuti diritti, e ciò sotto la pena di once cento ed altra arbitraria. Questa *Prammatica* è analoga colla XIII., e XV. che pubblicate furono nel 1536. dall' Imperador Carlo V., onde rimando il lettore al commento datone nel precedente V. Tomo di questa Istoria (a).

216.
Si espone la
Prammatica
XX. sotto lo
stesso titolo.

Segue poi la *Prammatica XXI.*, che comincia *Per quanto siamo stati informati*, e pubblicata fu a' 22. Ottobre del 1567. Con essa dar si volle riparo all' abuso introdotto, cioè, che i Baroni, o i loro Officiali, ed anche delle Città, e Terre demaniali riserbavansi a loro arbitrio il minorare, o commutare le pene dopo la pubblicazione delle sentenze, usurpandosi una giurisdizione, che non aveano, onde ne avveniva, che impuniti rimanevano i delitti. E sebbene alcuni Baroni avessero per privilegio tal facoltà di commutare, comporre, e rimetter le pene in tutto o in parte *etiam post sententiam*, non pertanto doveasi nelle sentenze, o decreti de' loro Officiali farsi questa riserva, la quale avrebbe potuto produrre l' inconveniente, che quantunque le Parti non fossero concordate si minorassero, si commutassero, o si rimetteffero le pene. Colla *Prammatica* dunque vietata fu la riserva di questo arbitrio, ma doveano gli Officiali sì Baronali, che Demaniali imporre certa pena nelle loro sentenze a tenor del disposto dalle leg-

217.
Si espone la
Prammatica
XVI. sotto lo
stesso titolo.

(a) Lib. XXVI. §. 135. C. seq. pag. 412.

gi del Regno , e si commina la pena di ducati mille per i contravventori.

218.
Varie opinioni intorno al poterfi commutar la pena .

Appena, dice il *Nouario*, che l'arbitrio di questa commutazione di pena si legge nelle sentenze della nostra Curia Arcivescovile, in cui si appone la clausola *salva moderatione Eminencissimi Cardinalis Archiepiscopi*, come attestalo *Genovese* nella sua pratica *cap. 48.*, e lo ripete il *Maradesi* nel *Singol. LIX.*, e nell'osservazione fatta sul medesimo si avverte coll'autorità del *Capobianco de Baron. lib. 2. cap. 30. n. 2.*, che in pratica non si osserva la condanna alle pene pecuniarie senza la remission della parte, acciò *per indirectum* non si venga alla composizione, e che in Vicaria per qualche motivo può praticarsi il decreto coll'alternativa di *exulet, vel solvat*. Oltre ciò si nota anche, che il Barone non può far grazia all'efiliato, o al relegato di ritornare alla Patria anche precedente la remission della parte, perchè al solo Principe conviene accordarla; come neppure può fare alcuna grazia, quando i proventi della giurisdizione e gli emolumenti spettassero all'Università, perchè rimetterebbe quello, che non è suo, come ne ragiona *Odierno* nelle *constr. forens. cap. 30.* Del rimanente non ha dubbio, che grazia sia il commutarsi la pena; ma sul punto di poterfi, o non poterfi rimettere *ante sententiam* potrà osservarsi quello che ha scritto *Lanario* nel *conf. 5.*, e più diffusamente il *Pref. de Francis* nella *dec. 370.*

219.
Comento del Costanzo, e di altri Scrittori sulla stessa Prammatica .

Riflette però il *Costanzo*, che in questa *Prammatica* non venga compreso il decreto di *exulet, vel solvat ducatos &c.*, perchè già con esso si determina la pena certa, benchè coll'alternativa; e sebbene alcuni Baroni abbiano il privilegio di commutare, o di rimetter le pene, ciò intendesi prima della sentenza, poichè dopo al solo Re si conviene ciò fare. Se però avvenga, che della

della profferita sentenza si fosse appellato alla Corte delle seconde cause, in questo caso, ottenuta che fosse la remission della parte, permettesi al Barone il commutar la pena. E sù questo proposito scrivono *Vincenzo d'Anna* (a), *Montano* (b), e *Odierna* (c), che questa potestà di rimetter la pena del delitto non deriva dalla semplice giurisdizione conceduta, ma dalle quattro lettere arbitrarie specialmente accordate a' Baroni, e ne avvisa *Anna* di aver veduto carcerato un Barone, per una composizione fatta al suo Vassallo; mentre la causa era in grado di appellazione. Quindi è, che il *Reg. de Poteste* (d) distingue la giurisdizione, la quale è stata conceduta *in feudum* da quella, che conceduta fu *in officium* onde colui, che ha la giurisdizione in proprietà, ha il diritto o sia il dominio della giurisdizione, non così quello, che la tiene *in officium*, perchè ne gode il semplice esercizio: onde nel primo caso potrà il Barone accordare il salvo condotto *ad tempus*, non già perpetuo, promettendo l'impunità, acciò notizia si abbia de' delitti. Anzi *Caravita* nel *Rito* 272. n. 10. avvertisce, che non competono le lettere arbitrarie a' Baroni, se non quando fossero state specialmente concesse, avendosi come estinte per la morte del Re Roberto, e non son perpetue, come gli altri Capitoli del Regno, e tanto basterà avere accennato nel commento fatto su di questa *Prammatica*.

Sotto il titolo XX. *de Bestiis Vaccinis* evvi una sola *Prammatica*, che comincia *Negli anni passati*; la quale contiene due Bandi, cioè uno pubblicato a' 16. Marzo

220.
Si espone la
Prammatica
un. sotto il ti-
tolo de Bestiis
Vaccinis.

C c

del

(a) In cap. 1. de Vassal. decrep. ar. n. 134.

(b) Contr. 73.

(c) Contr. 30.

(d) De pot. Pror. tit. 3. §. 1. n. 17.

del 1571. dal Duca di Alcalà, con cui si vieta il poterfi macellare ogni sorte di Animali Vaccini, e l'altro pubblicato a' 13. Settembre del 1571. dal Cardinal Granvela, il quale moderò il primo, permettendo macellarfi le Vacche lunari, e quelle, ch' erano di dieci anni in sopra per averfi come sterili, restando nel suo vigore per tutti gli altri animali, men che per quelli, che in esso sotto notati. Questa legge ha rapporto alla *Prammatica* III. sotto il titolo *de emptione O'c.*, che fu pubblicata a' 10. Luglio del 1564. dallo stesso Duca di Alcalà, di cui si farà parola, quando verrà per mano questo titolo, ed in essa fu data la provvidenza, perchè non vi fosse penuria nel Regno di tai animali riputati tanto necessarj per la coltura de' terreni, e per la graschia delle carni nella Città, onde i succennati bandi collimarono allo stesso fine.

221.
Comento su
questa Prammatica.

Comechè questa legge ad altro non è intesa, che a voler mantenuta specialmente la coltura de' campi, che mancherebbe senza tai animali, perciò con essa, benchè si parlasse di ammazzare, e non già di eseguire le bestie vaccine, l'istesso fu il motivo di ordinarla. Benvero come nota il *Rovio*, venne a correggerfi il diritto comune, con cui era permessa l'esecuzione de' bovi aratorj, quando altro non possedesse il debitore, giacchè può dirsi, che fondata sia sul *Capitolo* del Regno *Pridem contra infalensium*, con cui vietossi questa esecuzione, ancor che altro non vi fosse da poterfi eseguire, a differenza de' debiti fiscali, per li quali, si poteva l'esecuzione *in solidum*, onde poi coll' altro *Capitolo*, che comincia, *Constitutioni de bobus aratoris*, dichiarandosi il *Cap. Pridem* si stabilì, che i Bovi aratorj potessero pignorarsi ne' debiti privati, e poi eseguirsi, quando fossero espressamente obbligati. Indi colla *Prammatica* XLVII.

de

de officio S. R. C. pubblicata nel 1559. dal Cardinal della Cueva fu espressamente provveduto, che dovesse offervarsi il Cap. *Pridem* non solo ne' debiti privati, ma anche in quelli della Reg. Corte.

All' incontro il *Novario* ne avvisa, che a suo tempo praticavasi l'esecuzione, l'aggiudicazione, e la vendita di questi animali, ma precedente il permesso del Collateral Consiglio, che concedevano ad ogni richiesta, e con riceverli la malleveria *de non macellando*.

222.
Comento del
Novario.

Il *Costanzo* poi, come sovente pratica, da una cosa ne passa ad un'altra, perchè parlando nella *Prammatica* del divieto di macellar gli animali vaccini, egli ragiona nel suo comento del *diritto* di poter tenere i macelli per venderli le carni, dicendo, che vi bisogna il privilegio dato dal Re, o pure, che si fosse acquistato per consuetudine, e prescrizione: nè permettesi a' Baroni il destinare i macellari a vender le carni, volendosi il macello esser di misto Impero, e che perciò spetti a colui, che lo possiede, e per conseguente egli ha il *diritto* di fargli costruire, e non già il Padrone della giurisdizion criminale. Si vuole anche, che spetti a chi possiede il misto Impero la cura di far vendere le carni a giusto prezzo, e che perciò non convenga al Re di concedere il privilegio, che un certo numero di macellari vendano le carni solamente, perchè cagionasi monopolio contra il pubblico utile, e rendesi più cara l'annona. Quindi detestasi l'abuso di tenere un solo macello determinato in qualche luogo, ove solamente le carni si macellassero, perchè in tal guisa si avrebbono le peggiori, come poi le migliori vi farebbono, se la libertà siavi di macellare. Ma su questo punto della vendita degli animali volendo taluno informarsi di quello, che disposto fu dall'antico *diritto*, potrà offervar quello ne scrive *Cujacio*

223.
Varie opinioni intorno
al diritto de'
Baroni di tenere i macelli.

cio. (a), Colero (b), e più diffusamente il Menocchio (c):

224.
Si espone la
Prammatica
V. sotto il ti-
tolo de Blaf-
phemantibus.

Il Duca di Alcalà a' 26. Ottobre del 1566. pubblicò la *Prammatica V.*, la quale comincia *In questa fedelissima Città*, ed è l'ultima, che si legge sotto il titolo *de Blasphemantibus*. Con essa si ordina, che nelle Provincie si offervi il Bando pubblicato in Napoli, come nella Vicaria osservavasi contra i bestemmiatori d' Iddio e de' suoi Santi, per la pena di anni quattro di galera oltre la pena stabilita dalle Regie *Prammatiche*.

225.
Si confuta
l'opinione di
Laganario.

Su questa *Prammatica* non occorre dirne altro, e'l lettore osservar potrà quello, che ne fu rapportato altrove nel corso di questa Istoria (d). In tal rincontro d'uopo sarebbe soltanto rispondere a quello, che scrive il *Laganario* nelle sue addizioni al *Roviro* sulla rubrica di questo titolo. Ivi dice, che la bestemmia sia *mixti fori*, onde il reo gastigar si possa sì dal Giudice Ecclesiastico, che dal secolare, dandosi luogo alla prevenzione; anzi si avvanza a volere, che anche dopo la sentenza fatta dal Giudice secolare, debba rimettersi il delinquente all' Ecclesiastico per essere egli il competente. Ma comechè ora altra è la polizia del procedere in tai delitti, perciò non occorre perder tempo in questioni già risolte, per essere ita qualschè in oblio anche il nome dell'Inquisizione, la quale sul pretesto dell'eretica pravità, che nelle bestemmie esser vi potesse, credeva liberamente stender le mani su questi delitti specialmente contro de' Laici.

226.
Si espone la
Prammatica
un. sotto il tit.
de Bruchis.

Anche il Duca di Alcalà pubblicò la *Prammatica*, che unica abbiamo sotto il titolo *de Bruchis*. Ella porta la data degli 8. Ottobre del 1562., e comincia *Havendo*

(a) *Lib. 4. observ. cap. 20.*

(b) *De process. eccles. par. 2. cap. 3. n. 179.*

(c) *De arbitr. jud. lib. 2. cap. 378.*

(d) *Tom. VI. §. 318. pag. 546.*

vendo noi &c. Molti opportuni provvedimenti con essa si danno per far estinguere i Bruchi, che talvolta nella Puglia rovinano tutti i seminati. Di questi animali venenosi se ne descrive il loro incremento, o come esso avvenga nel mese di Aprile, e poi la loro morte in quello di Giugno, onde si propongono diversi espedienti, e si raccomandano alle Università delle Città, e delle Terre, acciò più difficile si renda il loro nascere, e più facile il poterli estinguere.

Egli è troppo risaputo il guasto, che fanno questi animaletti nelle Campagne, i quali non grassano ugualmente in ogni anno, ma quando copiosi si rendono, giovamento recherebbe l'eseguirsi, quanto s'infinea colla *Prammatica* di doverli fare. Niun sollievo però se ne riceverebbe, quando dir si voglia, che per divino castigo avvenga una tal rovina; talche in questo caso non gli umani espedienti, ma le orazioni farebbono più utili per placare l'ira del Cielo. Quindi non poco detestaronsi quelle scomuniche, che fulminar soleansi, come si legge nel Tridentino *Concilio* (a) essendo arrivata a tal segno l'ignoranza di taluni nel voler credere, che con tali armi spirituali, anche i bruti debellar si potessero. Questo errore adottollo il *Cassaneo* (b), ed altri, ch'egli allega, ma confutato si legge dal *Navarro* (c), da cui la sua superstizione si scovre. Nello stesso sentimento concorre il *Novario*, che altri Autori allega per far conoscere, come impropria, e indecente fosse la scomunica, ed appena permetterebbe l'uso dell'acqua benedetta, de' fanti esorcismi, senza farsi in essi menzione di sco-

227.
Si confuta
l'adottato errore della scomunica contra i Bruchi.

mu.

(a) *Sess. 25. cap. 3. de reform.*

(b) *Conf. 1.*

(c) *In manual. confes. cap. 27. n. 13. & in conf. 52. tit. de sententi. excomm. lib. 5.*

munica , e sovra tutto il ricorrere alle divine preci : Quando però tai locuste trasportate dal vento ne vengono da lontani paesi , che a guisa di nubi camminanti giungono fin anche ad ingombrare la luce del Sole , rovinando poi i terreni , ove vanno a piombare , altro che il Duca di Alcalà ci volea per distruggerle , ma solo la divina mano conseguir lo potrebbe .

228.
Si espone la
Prammatica
III. sotto il
tit. de Car-
ceribus .

Neppure la custodia delle carceri era bastevole per la sicurezza di quei , che vi si ritrovavan rinchiusi , poichè bene spesso , oltre le risse , che succedevano tra' carcerati , eran questi talvolta assaliti appensatamente con armi . A questo gravissimo inconveniente volle anche dar riparo il Duca di Alcalà colla III. *Prammatica* , che leggesi sotto il titolo *de Carcerariis* , pubblicata a' 19. Dicembre del 1570. che comincia : *Essendosi per esperienza veduto* . Ordinò quindi , che colui il quale tanto attentasse , se nobile era soggiacesse *statim* , & *incontinenti* alla pena di tre tratti di corda in segreto , e di anni cinque di relegazione , e se ignobile fosse a quattro tratti di pubblica corda e di anni trè di galea , o di cinque di relegazione ad arbitrio del Vicerè , dovendo incorrere nelle istesse pene i complici , gli autori , fautori , e consultori , come se essi principalmente avessero commesso il delitto , restando fermi gli altri ordini dati contro de' rissanti , ordinandosi al Reggente della Vicaria , e a' suoi Giudici , che subito ne facessero relazione per eseguirli le pene imposte ,

229.
Perchè sia
più grave il
delitto com-
messo dal car-
cerato ,

Non ha dubbio , che colui , il quale alcun delitto commette nel carcere , più gravemente merita esser punito , poichè offende il Principe , sotto la cui custodia e protezione ritrovansi i carcerati , e perciò provveduto fu dal Collaterale , che in tal caso , la Vicaria proceder dovesse ,

veffe, colla qualità delegata, come avvifa il *Merlino* (a). Benvero cesserebbe la pena ordinaria, allorchè taluno delitto commettesse nel difenderfi da qualche ingiuria, o violenza, che sofferrisse, come si fanno a notare il *Novario* su questa *Prammatica*, e *Filippo Maradei* nel *Singol.* LXVII.

Or comechè si avvide il *Cardinal Granvela*, che bene spesso avvenivano nelle carceri tai risse per l'estorsioni, che faceansi a' presi sotto pretesto dell'olio per lampade, nell'eleggerfi trà di loro il Priore, o nel disporre delle stanze, perciò colla seguente *Prammatica* IV., che comincia *A nostra notizia è pervenuto* pubblicata a' 27. di Sett. 1573. ordinò sotto la pena di due tratti di corda, che un tal Priore non si fosse eletto, e che sotto qualunque pretesto non si fosse imposto alcun pagamento.

230.
Si espone la
Prammatica
IV. sotto lo
stesso titolo.

Indi il Marchese di Motejar colla *Prammatica* V., che comincia *A noi è stato presentato memoriale* pubblicata a' 22. Febbrajo del 1576. a richiesta fattagli dall'Avvocato de' Poveri, avanzò il pane, che dalla R. Corte davasi a' Carcerati, e come prima n'erano assegnate dodici once, poi si avanzò a due libbre in ogni giorno, con somministrarsi il danaro dal Percettore de' proventi, cui si sarebbe fatto buono nel dare i conti.

231.
Si espone la
Prammatica
V. sotto lo
stesso titolo.

Su questo punto il *Novario* ne instruisce di questa pratica, cioè, che spettò a' Baroni l'alimentare i poveri nelle loro carceri, per essersi più volte deciso dal S. C., ma ciò avviene per le cause criminali, e non già civili; poichè in questo secondo caso, hanno essi il ricorso contro de' Creditori per essere alimentati, altrimenti potrebbero scarcerarsi, come ne scrivono i *Dottori*, che

232.
Comento fatto
dal No-
vario.

(a) *Contr. for.* 66. & 67.

allega. Indi fervefi di questo efempio per provare, che al povero litigante è tenuto fomministrargli le fpefe l'au-
tor della lite tanto nella prima iftanza, come in grado
di appellazione. Così di pari dovrà praticarfi verfo co-
lui, che offeriffe il fequeftro fopra i fuoi beni, dovendo
su di effi effere alimentato. Come poi, e con qual pro-
porzione debbon tafarfi quefti alimenti, anche la nor-
ma fe ne reca dallo fteffo Comentatore.

233.
*Si espongono
le Prammati-
che XII., e
XIII. fotto lo
fteffo titolo.*

Due *Prammatiche* poi attenenti a'Carcerati pubblicò il
Conte di Miranda, cioè la XII. a'14. Giugno, e la XIII.
a'6. Ottobre del 1592.. Colla prima, e colla feconda ad
altro non fu intefo, che a riparare l'abufò, che pratica-
vafi nelle carceri di tenere i Convalefcenti nell'Inferme-
ria con fommo incomodo di quei, che veramente era-
no infermi; quindi ordinò, che quando quefti manca-
fero, chiufe fi teneffero le porte dell' infermeria. Or
dunque, quando avvenga, che taluno s' infermi, dovrà
fubito il Carceriere avvisarne al Giudice l' infermità, e
trafportarlo nel luogo migliore del carcere, e dovrà ef-
fere abilitato dal Giudice, come ne fcrive *Boerio* nella
dec. 216., ed a colpa del carceriere farà accagionata la
di lui morte.

234.
*Si espone la
Prammatica
XIV. fotto lo
fteffo titolo.*

Finalmente fotto quefto titolo altra *Prammatica* abbia-
mo dallo fteffo Vicerè pubblicata agli 8. Novembre del
1593., ed è la XIV., che comincia: *Per efperienza fi*
è veduto, con cui vietò a'Carcerati di tener preffo di lo-
ro alcuna forte d'armi, ancorchè le guardaffero nafcofte,
fotto la pena a' Nobili di trè tratti di corda in fegreto,
e di anni cinque di relegazione, e per gl' ignobili di
tratti tre di corda in pubblico, e di anni cinque di
galera, da efeguirfi immediatamente, e fenza altro or-
dine giudiziario.

Or

Or conviene notare, che dalla V. *Prammatica* del Marchese de Mondejar fino alla XII. del Conte Miranda delle quali fu già ragionato, si frappongono sei Bandi promulgati in diversi tempi, e questi compongono altrettante *Prammatiche*, e sono la VI. VII. VIII. IX. X. e XI. Il Bando, o sia *Prammatica* VI., che comincia *Perchè nella Visita fatta*, promulgossi a' 26. Marzo del 1577. dalla Vicaria, mentre n'era Reggente D. Diego Hortado de Mendozza. Fu quindi ordinato, che tutti i carcerati sì per cause civili, come criminali si portassero nelle carceri della G.C., e non di altri Tribunali, men che quelli, che si farebbono presi per ordine de' loro Tribunali, a' quali fossero specialmente sottoposti, poichè inviarsi poteansi in quel carcere, che tornasse loro in grado.

235.
Si espone la
Prammatica
VI. sotto lo
stesso titolo.

Altro Bando della stessa Vicaria fu promulgato a' 7. Luglio del 1579., che compone la *Prammatica* VII., la quale comincia *Banno e comandamento*. Con esso vietossi a' Carcerati di uscire alla prima stanza delle carceri, ove sta il Carceriere, che apre e ferra la prima porta, e solo loro si permettesse di uscirvi, e con licenza del Carceriere maggiore, quando dovessero stipolare alcun contratto, essere esaminati, o trattare co' loro Avvocati, e contravvenendo, se faranno nobili, dovranno pondersi nel criminale ad arbitrio della G. Corte, e la seconda volta alla Gajola, e la terza a due tratti di corda in fegreto, e quando fossero ignobili, la prima volta al criminale, la seconda a due tratti di corda al pubblico, e quando mancassero i Ministri delle carceri, dovessero privarsi dell'ufficio, e soggiacete ad altra pena corporale arbitraria della Vicaria.

236.
Si espone la
Prammatica
VII. sotto lo
stesso titolo.

Or comechè nel Bando diceasi a' nobili, e agl' ignobili, che non ardiscano ne presumano di uscire alla cenata prima stanza, perciò tanto il *Novario*, quanto il

237.
Divario, che
cade tra la
carcerazione
de' Nobili, e
de' plebei.

Maradei nel *Singolare* LXIX., non avendo alcun comento da fare sulla *Prammatica*, perchè non lo merita, per non passarne a piè asciutto, ragionano su quel *presumano*, spiegando, come tal voce intender si debba. All'incontro più utile è quello, che ne va dicendo *Francesco Maradei* nelle sue osservazioni sul cennato *Singolare*. Nota pertanto, che il Nobile non si carcera per qualunque causa, come il Plebeo, ma si rilascia colla malleveria, onde se gli si fosse incusato contro l'istrumento, quando voglia tener per carcere la sua casa, farà inteso, quantunque non avesse fatto il deposito del suo debito, o l'avesse soddisfatto; come fonda il *Reg. de Marinis* (a). Benvero rapporta, che il contrario fosse stato deciso nel S. C. per la causa del Duca dell' Acerenza, per cui largamente scrisse il *Configlier Prato* (b), poichè si ordinò, che postosi nelle carceri della Vicaria, fosse stato inteso tra sei giorni. In questa occasione si ferono avanti i Nobili delle nostre Piazze, dimandando essere intesi nella decisione di questo articolo, dalla quale pregiudizio essi ne ricevevano; ma vana riuscì la loro richiesta, quantunque fosse stata patrocinata dal *Configlier Rocco* (c), per quanto ne avvisa il *Configlier Petra* (d). Occorrendo però altra volta discutersi questo articolo per una incusazion d' istrumento ad istanza del Principe di Valenzano contro D. Gio: Battista Caracciolo di Martina, contro di cui sebbene la Vicaria avesse giudicato, *quod condemnatur, & poena non ponatur, donec visis scripturis aliter fuisset provisum*, comechè si oppose l'eccezion del chericato, dicendo, che come Nobile tener do-

(a) *Lib. 1. resolut. cap. 194. n. 12. ad 26.*

(b) *In resp. fisc. 32. 33. 35. 36. 37.*

(c) *Resp. 94. lib. 2.*

(d) *Sup. rit. 266. n. 163. 10. 2.*

veffe la *cafa loco carceris*, la Vicaria avendo presente l'efempio delle cofe giudicate, non volle venire alla decifion dell' articolo, quindi la lite finalmente reffò concordata.

Vi è poi un decreto del Collaterale de' 22. Febbrajo del 1586., che forma la *Prammatica VIII.*, ed in effo altro non fi determina, che il doverfi dare a ciafcun carcerato povero ventiquattro once di pane dell' affifa in ogni giorno a tenor della *Prammatica del Granvela*, quantunque fe ne avanzaffe il prezzo, o che pure fi diminuiffe per l'avvenire. Indi a' 18. Marzo del 1588. dal Reggente Moles facendofi la visita de' carcerati fi ordinò con fuo decreto, che da allora avanti i Medici, ed i Cerufici, i quali curavano gl' infermi nelle carceri non aveffero ardito di prender da' medefimi denaro alcuno; e queffo decreto forma la *Prammatica IX.*

238.
Si efpone la
Prammatica
VIII. fotta lo
fteffo titolo.

La X. poi fi compone di un Bando, che porta la data de' 5. Maggio del 1589. con cui fi ordinò, che qualunque carcerato tener non poteffe nelle carceri le corregge, o fiano i ftingitori, che ufavano in quel tempo fe non con una fola fibia alla fine di effi. L'XI. finalmente contiene un ordine del Vicerè de' 23. Agofto del 1590., con cui fi vuole, che la fede di quegli infermi, che debitori fono al Fifco, dovette offervarfi prima dall' Avvocato fifcale.

239.
Si efpone la
Prammatica
X. e XI. fotta
lo fteffo titolo.

Queffo è l'epitogo delle *Prammatiche* fatte in tempo del Re Filippo II., che regiftrate fono fotta il titolo de' *Carcerariis*, e di effe ben diedi la notizia col ricevuto commento. Vero è, che *Francesco di Coftanzo* è entrato in altre queffioni, le quali non han che fare colle *Prammatiche*, poichè ragiona della nullità del contratto fatto dal carcerato fopra di quello, per cui reffò prefo, giufta il difpoffo dal teffo nella *l. qui in carcerem*

240.
Comento fatto
tene dal Co-
ftanzo.

ff. de eo quod metus causa, senza che suffraghi il dirsi, che siasi stipulato nel luogo, che chiamasi *extra carceres*. Vuol poi, che colui, il quale ne fugge, sembri come confesso del delitto, purchè ingiustamente non sia stato carcerato; anzi si stima, che per poter dare la fuga l'argomento della confessione, fa d'uopo, che taluno dal Giudice competente si fosse fatto carcerare; e finalmente ne dice, che le donne oneste non possono carcerarsi, ma consegnar si debbono ad una onesta Matrona con malleveria, o pure ponesi in Monastero, o in casa di alcun consanguineo, come ne divisa il *Follerio* (a). Altri provvedimenti poi si diedero su questa economia delle carceri, con tre altre suffeguenti *Prammatiche*, che leggonsi sotto lo stesso titolo, ma di esse a suo luogo se ne farà il dovuto racconto, ed in fine di questa Istoria si vedrà, quanto altro ne sia stato ordinato sotto il felicissimo governo del Re Cattolico.

241.
Si espone la
Prammatica
I. sotto il tit.
de Causis de-
cidendis.

Sotto il seguente titolo *de Causis decidendis* abbiamo due sole *Prammatiche*, cioè la I. che incomincia *la più principal cosa* pubblicata dal Cardinal di Granvela a 4. Giugno del 1574., e la II. pubblicata dal Conte di Lemos, la quale, comechè non tocca l'epoca, che abbiam per le mani, perciò di quella, e non di questa si farà menzione.

242.
E composta
di sei para-
grafi.

Questa I. *Prammatica* è composta di sei §§., e ciascuno di essi suol somministrare sovente nel Foro ubertosa materia da contendere, allegandola ciascuno, come più profittevole accomodar la possa al suo bisogno. Adunque di ciascuna §. ne accennerò quello, che contiene, e ciò che da' Forensi, vi si è considerato per li casi indi occorsi, e ne dirò, quanto basti, perchè il lettore

(a) In addiz. ad tit. de carceribus n. 12. pag. 130.

fappia, ove più largamente trattati sono i punti controversi per farne poi uso per la sua causa.

Col I. §. si prescrive un religioso modo a' Ministri nel votar le cause, per non far conoscere anticipatamente, quale esser potesse il loro voto. Giugne anche la rigorosa legge a vietar loro il poter discorrere trà essi delle cause da votarsi, potendogli esser permesso di farlo solamente quando sono nel Tribunale in tempo di deciderle, acciò anticipatamente non si scovrisse, ove pendesse la lor sentenza.

243.
Si vieta a' Ministri di scovrire delle cause prima di votarle.

Il *Costanzo* da ciò prende occasione d'istruire il Ministro, come guardar debba la sua condotta nel parlare, e nell'adirarsi verso i litiganti, allegando l' esempio della ricusa per tal'effetto sofferta dal *Configlier Brancaccio* dagli *Luigi Capece Minutolo*, come rapporta *Casaro* (a), e che perciò *nedum loquaces in Senatores recipi prohibentur, verum etiam a Senatorum numero ob voti, & secreti propalationem eiici*, adducendo *Anna* nel suo *Sin. gol.* 383. l' esempio di quello, che avvenne in tempo di *D. Pietro di Toletto*, in persona del *Configlier Marino Freccia*, come altrove ne fu scritto. Vuole perciò *Francesco Maradei* (b), che questa *Prammatica* concordi colla *XIII. §. 9.* e colla *XVII. de Offic. S. R. C.*, e che di esse con somma vigilanza, se ne deve procurar l' osservanza, acciò l' autorità del *Presidente*, o de' *Ministri* più anziani non tolga agli altri la libertà del votare.

244.
Come debbono condursi i Ministri verso i litiganti.

Col II. §. espressamente, ed in qualunque guisa vietasi di propalarli il voto, se non che al solo *Vicerè*, e specialmente nell' uscirsi dalle *Ruote*, acciò le *Parti* anticipatamente non sappiano le prese risoluzioni dal

245.
Vietasi la propalazion del voto, e come regolar si possono i Ministri nel giudicar le parti.

(a) *Casar. q. 1.*

(b) *In observo. 14. in hanc pragm. pag. 54.*

S. C. Da questa determinazione prende il *Costanzo* il motivo di ragionare, come debbonfi condurre i Giudici dati per aggiunti per dirimere le parità, volendogli nella libertà di dare il lor sentimento anche diverso da quello de'primi giudicanti, con regolarfi col processo, senza neppure attendere le scritture, che dopo si fossero presentate dopo la parità, allegando il *Pres. de Franchis* nella *dec. 513.*, che scrive essersi ciò praticato precedente il permesso del Vicerè, onde ben si accorda il fondare una terza opinione. Anzi su questo proposito è da osservarsi, che nel decidersi tai parità, non può il Giudice ordinario più rinvocare quel primo voto, che ha dato, come lo attesta *Tappia* nella *dec. 12. n. 20.*

246.
Come confermata la Prammatica intorno la propalazion del voto.

Soggiugne il *Maradei* (a), che l'osservanza di questa *Prammatica* fu confermata colle lettere Reali del 1684. dopo la visita generale fatta dal Reggente *Danesio Casato* nel nostro Regno. E per quello riguarda la ricusa del Giudice per la propalazion del voto allega la *dec. 219.* del *Reg. Revertera*, da cui si rileva, che fu giudicato per sospetto dal Collaterale il Presidente della Camera *D. Diego Escobar*, perchè avea propalato il suo voto col riferire alcune cose, che mancavano nel fatto, quando fece la relazion della causa. Vero è però, che colla novella *Prammatica* de' 2. Settembre del 1689. ne venne mitigato questo rigore, procedendosi con più circospezione in tai sospezioni, e senza darsi termine sopra la verificazion delle profferite parole, come più esempj ne abbiamo presso il *Reg. Sanfelice* nella *dec. 80.*, e *Petra* sopra il *Rito 265. n. 183. 184. to. 2.*

247.
Al Consigliere succettore debbono commetterfi le cause del suo antecessore.

Col §. III. si approva la pratica osservata nel S. C. di darsi al Consigliere succettore la commessa di tutte le cause.

(a) *Loc. citat.*

cause, come aveala il suo predecessore, sebbene si ritrovassero ad altro Ministro commesse finchè tal successore non si fosse eletto.

Nota su questo §. *Francesco di Costanzo*, che nel 1629. il Re Filippo IV. ordinò, che il successore Commessario avesse dovuto riassumere tutte le cause del suo Antecessore, e se per ventura si ritrovasse compilato alcun Processo a segno, che restasse solo a profferirsi la sentenza, in questo caso se il Commessario fosse promosso ad altro Tribunale, con licenza del Vicerè dovrebbe passare nel S.C. per decider la causa, come rilevasi dalla *Prammatica LXXXIV. de Offic. S. R. C.* Indi la succennata pratica ha ricevuto qualche alterazione, perchè han soluto i Presidenti del S. C. durante la provvista da farsi, commetter le cause a varj Ministri della stessa Ruota, ma poi nella commessa generale fatta al successore dicono nel decreto *præter commissas*: tanto vero, che nel 1702. ritrovandosi il Configlier D. Carlo Petra Commessario della Causa vertente nel S. C. tra 'l Principe di S. Martino, e'l Conte di Lemos, per la di lui seguita morte, fu commessa la Causa al Configlier Loffado; indi avendo il Configlier Raetano occupato la Sede di Petra, ne restò esclusa la detta Causa per tal commessa fattane, che restò approvata dal Collaterale, non ostante il ricorso, che appoggiato su questa *Prammatica* avea fatto il Principe di S. Martino contra il decreto del Presidente, con cui erasi fatta la commessa al Configlier Loffada, come rapporta *Francesco Maradei* nella sua *Osservazione XIV.* su questa *Prammatica*.

Dal IV. §. di questa *Prammatica* farebbe d' uopo, che se ne formasse una particolare, sotto il titolo de *suspicionibus*. Comechè in esso rinnovasi la memoria di quello antecedentemente fu esposto intorno all' offer

248.
Pratica tenuta nelle commesse delle cause de' Configlieri passati ad altro Tribunale.

249.
Si stabilisce la pena per gli Avvocati, che contravenissero alla *Prammatica*.

tato

tato a' Giudici di poter votare in quella Cauſa , nella quale interveniva come Avvocato un loro figliuolo , fratello , conſobrino , cognato , nipote , zio , ed anche genero , ſenza che poteſſe ſecretamente neppure configliare nella ſteſſa cauſa . Indi ſi paſſa ad ordinare , che quello Avvocato , il quale avrebbe contravvenuto a tal diſpoſizione , ſia perpetuamente privato dalla facoltà di avvocare , e colui , che ſe ne ſia ſervito , ſoggiacer debba alla pena di ducati mille da applicarſi per tre parti al Fiſco , e per una all'accuſatore ; oltre la corporale arbitraria : e laddove agli Avvocati , che in pubblico difendono la Cauſa foſſe noto queſto ſecretò configlio , e non lo denunciaſſero , immediatamente doveſſero ſoggiacere alla pena della ſoſpenſione del loro officio per meſi ſei , oltre l'arbitraria .

256.
In quali altri caſi ſi eſtende anche la ſoſpezione del Miniſtro.

Si queſto §. va notando *Francesco Maradei* nella ſua *Offervazione XIV.* , che con eſſo concordano la *Prammatica XXIII. §. 3. de Offic. S. R. C.* la *VII. nel §. 3. de Offic. Judic.* e la *V. nel §. 4. de numeribus.* nelle quali numerate ſon le perſone , alle quali è viſtato patrocinar le cauſe avanti a' Miniſtri loro congiunti , e quello , ch' è diſpoſto in grado di conſanguinità , anche per l'affinità ha luogo . Riflette oltre ciò , che quando la conſanguinità tra l'Avvocato , e'l Giudice ſia nobile a tal ſegno , che ſi l'uno che l'altro gloriar ſe ne poſſa , in queſto caſo può imprenderſi la ſoſpezione oltre il quarto grado compreſo nella *Prammatica* ; con eſtenderſi fino al decimo , non oſtante la novella *Prammatica* del Conte di S. Stefano , che riſtringe tali ſoſpezioni fino al terzo grado . Su queſto punto potrà vederſi quello , che ne ha ſcritto lo ſteſſo *Maradei* nella ſua *Offervazione ſul Singolare CCCLXXXVIII.* Finalmente ne dice , che queſta *Prammatica* ſi eſtende anche *conſanguineis non intervenientibus*

uti

*uti Advocatis, sed tamquam amicis, & fautoribus ad pro-
regendum causas, & ducendum Advocatos ad Judices in-
formandos*, conte rapporta il *Reg. de Marinis* (a) di ef-
ferfi giudicato.

Convien però, che si rifletta esserfi pubblicata que-
sta *Prammatica* dal Cardinal di Granvela nel 1574. E
sebbene con essa fosse stato egli inteso nel ritrovare ogni
mezzo, perchè la giustizia senza preoccupazion d'animo
si fosse da' Ministri dispensata, pur tuttavolta ottener non
si potè il suo bramato fine, come impossibile farà di con-
seguirlo, se il Giudice provveduto non sia di perfetta mo-
rale, ed amante del giusto. E che sia così, osservasi,
che la nostra Città nella prima grazia, che chiede
al Conte di Miranda nel Parlamento del 1595., vi fu
quella di riformarsi le *Prammatiche* intorno all' allegarsi
i Giudici per sospetti, e specialmente si estese la diman-
da sul punto degli Avvocati, che *confanguinei*, o affi-
ni de' Ministri neppure segretamente patrocinar potessero
le cause, nelle quali quelli votar doveano, come già ne
fu ragionato nel precedente §. 222. del precedente libro,
in cui di tal grazia si fece parola; ma tutto ciò non ostan-
te una nuova *Prammatica* far si dovette sempre colla
speranza di togliere un tale abuso. Ma come questo
evitar si potrebbe non tocca me di suggerirne il modo
opportuno da tenersi, acciò se non in tutto, almeno in
buona parte si rechi ad effetto la mente della Leg-
ge.

Oltre di ciò vuole lo stesso *Maradei*, che questa
Prammatica, che si sta comentando abbia luogo non so-
lo in quella causa, in cui fossero Avvocati i congiunti
del Giudice, ma altresì per tutte l'altre cause dello stes-
so

E e

(a) *Lib. 2. resolut. cap. 9. n. 6.*

251.
Riflessione
su questa
Prammatica

231.
In quale al-
tro caso luogo
abbia la stes-
sa Pramma-
tica.

fo litigante, come fu provveduto per effetto delle grazie ottenute dalla Città, delle quali si ragiona nella *Prammatica VII. de suspicion. Official.* Avverte benvero, che la ricusa del Ministro convien, che si proponga dalla parte collitigante, contro di cui imprendesse la difesa della Causa il di lui congiunto, perchè se poi quella desse il suo consenso, potrebbe quello continuare il suo intervento, come fu disposto dalla *Prammatica VI. sotto lo stesso titolo*, con cui si cercò di evitar la frode, che praticar soleasi, cioè di ricusarsi quel Ministro, il cui congiunto erasi preso per Avvocato, per fondar la ricusa; ma su questo punto rimetto il lettore al succennato *Singolare CCCLXXXVIII. dello stesso Maradei con avvertire*, che tai sospezioni non soggiacciono ad alcun tempo per potersi proporre, ed i Giudici fogliono da loro stessi astenersi d'intervenire in quelle Cause, nelle quali si contravvenisse alle disposizioni delle anzidette *Prammatiche.*

253.
Per effetto
di questa
Prammatica,
qual pre-
minenza perdes-
se il Presi-
dente del S.
C.

Soggiugne finalmente lo stesso *Maradei* sull'ultimo §. di questa *Prammatica*, che con essa si sia tolta quella preminenza, che aveva il Presidente del S.C. di dirimere la parità de'voti, che tuttavia ritiene quello del Senato del Delfinato, e di Torino. (a) Di più che avesse perduto la facoltà di dare gli Aggiunti con essersi riservata a'Vicerè nelle sentenze definitive; e solo gli si permette negl'incidenti, quantunque avesse votato in quella causa. Ma questo intendesi, quando non fosse di gran rilievo, e che la parità non si sia pubblicata, perchè mancando queste circostanze dovea ricorrersi al Vicerè per ottenergli. Non lasciando di rapportare la pratica, che il Collaterale avea soluto tenere di pubblicare il decreto a favor del reo nelle cause criminali nel caso di parità, per lo stesso nella *l. inter pares ff. de Re judicat.*,
quan-

(a) Come si rapportò nel *Tom.4. lib.XXVI. §.125. pag.405.*

quantunque prima altrimenti osservavasi giusta gli esempj, che ne reca il *Reg. Petra* (a), ma nelle cause civili non solevano i Vicerè servirsi di questa facoltà col dirimere le parità fatte in Collaterale. Oggidì però questa disciplina, e specialmente delle sospesioni ha ricevuto altro sistema; e nuove *Prammatiche* si son fatte, delle quali si ragionerà a suo tempo, e sebbene il *Maradei* abbia scritto per occasione della *Pram. I. de Causis decidendis*, nondimeno è passato poi a tutte quelle quistioni, le quali confacevoli sono a tutte le altre, che per effetto delle ulteriori *Prammatiche* fatte sul punto delle sospesioni sono furte, e perciò non ho stimato fuor di proposito di accennarle.

Segue in ordine la *Prammatica* IV. sotto il titolo de *Cessione Bonorum* pubblicata da D. Pietro Giron a' 23. Marzo del 1585., che comincia *l'occasioni, che succedono*. Molto savia, e prudente fu questa legge, ma come tante altre, ha avuto la disgrazia di andare in obbligo. Con essa si ordinò, che tutti coloro, i quali col *cedo bonis* uscivan dall'obbligo di pagare i loro Creditori, come tutti quei, i quali erano stati condannati per furto in galera, o che lo fossero per l'avvenire, come ad ogni altra pena, men che della morte naturale, terminato il tempo sì i primi, come i secondi portar doveffero le loro berette, o cappelli di color torchino, con bambacini intorno apparenti durante la lor vita, e quei segni doveano ponerli in croce sopra i cappelli, perchè si rendessero noti a tutti; e quando contravvenissero per la prima volta dovean soggiacere alla pena della galera per cinque anni, e per la seconda alla galera in vita.

E e 2

Or

(a) *In Com. sup. Rit. 295. n. 77. to. 4.*

254.
Si espone la
Prammatica
IV. sotto il
tit. de ces-
sione Bono-
rum.

255.
Si espone la
Prammatica
V. sotto lo stes-
so tit. con cui
si riforma l'
antecedente.

Or comechè questa *Prammatica* fu drizzata a toglier gl' inganni, che faceansi colle varie cessioni di beni, quindi era d'uopo, che tai persone fossero conosciute. Produffe pertanto una grave lagnanza di coloro, i quali sebbene fossero stati costretti di venire al duro passo del *cedo bonis*, avean poi vivuto onoratamente, contrattando matrimonj con persone di qualità, onde non poco rincresceva il farsi noti con questa marca, che tornava anche a vergogna de' parenti. Spinto da questa ragione lo stesso Vicerè di là a poco tempo, e propriamente all'ultimo del seguente mese di Maggio dello stesso anno 1585. pubblicò la seguente *Prammatica* V., che comincia *Già sapere*, con cui riformò la precedente, ordinandosi di non doverfi molestare tutti coloro, che avean fatta la cession de'beni innanzi la suddivisa *Prammatica*, onde non dovessero portare i segni in essa stabiliti.

256.
Comento di
Francesco di
Costanzo.

Brevemente accennerò ora quello, che va dicendo *Francesco di Costanzo* nel suo comento di queste due *Prammatiche*. Nota egli il divario, che cade tra la cession de'beni, e quella delle ragioni. Ei vuole, che colui, il quale cede le azioni, ritiene le dirette, e che perciò dopo la cessione può agire innanzi che siasi contestata la lite col cessionario, poichè seguita la contestazione, negasi l'esercizio delle azioni dirette. Il cedente però non può più esercitare le azioni cedute, perchè la cessione fattane impedisce il cominciar la lite, men che quando *re integra*, si fosse pentito della cessione fatta prima di farsi il concorso de' Creditori.

257.
La cession
de'beni, come
venga doppia-
mente confi-
derata.

Doppiamente poi considera questa cession de' beni, cioè distinguendo la volontaria o semplice, dalla necessaria, che chiamasi giudiziaria. Nella prima permettesi al debitore il pentimento, perchè ritorni alle sue ragioni primiere, avendosi per vero, che essendo un privilegio

gio a lui concesso, può rinunciarvi pendente la lite, anche malgrado de' Creditori. I nobili, e i titolati nel nostro Regno fanno la cession de' beni nella Ruota del S. C., nè per essa pregiudicasi alla loro nobiltà. Quando poi avvenga, che il debitore faccia la cession de' beni giudizialmente, con essergli interdetta l'amministrazione, acquistasi a' Creditori il dominio de' beni, nè più si dà luogo alla penitenza; benvero gli si accorda la moratoria, la quale per essere un privilegio personale, non giova al fidejussore, e agli altri condebitori, potendosi questi liberamente convenire da' Creditori.

Si vuol poi, che la cession de' beni non si ammette nel debitore del Fisco, come altresì per le pene pecuniarie dovuta alla parte *in vindictam maleficii*, come per contrario ha luogo quando trattasi di pena per danno, o interesse sofferto. Così anche i debitori di censi, pigioni di case, e per affitto di territorj non possono goder di questo privilegio, attenta la special grazia concessuta alla nostra Città nel 1499. dal Re Ferdinando inferita nella *Prammatica* I. sotto questo medesimo titolo. De' Veneziani anche dice il *Costanzo*, che godano il privilegio, che non possano i loro debitori far uso della cessione de' beni, come lo confermò loro l'Imperadore Carlo V., e l'ottennero essi a riguardo del commercio, il quale non ammettea somiglianti dilazioni, come può leggerfi presso *Gizzarelli* nella *dec.* 70., e nella giunta di *Mele* sulla medesima. E questo ne basti, perchè presso lo stesso Comentatore ritrovar potrà il lettore altri lumi appartenenti a questa materia, che lungo farebbe il tutto accennare.

Sotto il titolo *de Chirurgis, & Barbitoribus* vi è la *Prammatica* I., che comincia *Considerato, che allo spesso*, la quale pubblicata fu dal Duca di Alcalà a 23.

258.
In quali casi non si ammette la cession de' beni.

259.
Si espone la *Prammatica* I. sotto il titolo *de Chirurgis*.

Lu-

Luglio del 1561. Si ordinò con essa, che ogni Medico, Chirurgo, Barbiere, o altre persone, che intervenissero a curar ferite, ancorchè prima da altri fossero state visitate sì negli Uomini, che nelle donne, subito dovessero rivolarle al Reggente della Vicaria, descrivendone le circostanze, con additare il luogo, ove abiti il ferito, acciò la giustizia avesse avuto il suo corso. Doveano parimenti rivelare quei feriti, che curato avessero otto giorni prima della *Prammatica*, sotto la pena a contravventori di cinquanta, once da applicarsi al Fisco ogni volta, che avessero mancato di eseguirlo, oltre la pena corporale arbitraria.

260.
Comento da-
zione dal No-
vario .

Estende questa legge il *Novario*, anche sopra gli stessi Chirurghi, se fossero essi gli offesi, o curar volessero le loro ferite, ma la limita però nel caso, che per l'urgenza del male si fosse prima dato il medicamento, e poi seguita sia la rivela. Si limita anche, quando dopo la rissa, fosse accorso il Giudice a prendere l'informazione. Si limita finalmente nelle picciole ferite, per le quali fosse avvenuta una picciola frattura della cute, ed in questo rincontro per comune sentenza degli Scrittori, rimettersi al giudizio de' Professori il riferirne la vera qualità della ferita, a segnochè dicendola non mortale, quando tale fosse, sono tenuti alla pena del falso per lo *resto in l. duobus §. 1. ff. de jurejur.*

261.
Comento del
Costanzo .

Avvisa poi il *Costanzo*, che l'intender bene questa *Prammatica* sia molto necessario per la pratica delle cose criminali, comechè potendo essere il delitto di un fatto permanente, e di un fatto passeggero, in cui non restandovi vestigio, venir non si può all'inquisizione, perchè ne vien meno la oculare ispezione, talchè fa duopo servirsi della congettura e delle presunzioni. E per quanto si appartiene alla relazione del Chirurgo, che di-

dicesse non esser mortale la ferita, se avvenga poi, che si morisse colui, che la ricevette, il percussore non riputasi reo di omicidio. Molto anche ne dice intorno alla qualità di tai Periti per poter meritare fede il loro attestato; anzi si vuole, che il reo non eviti la meritata pena, se dicesse il Chirurgo, che per sua colpa sia morto il ferito, o che questi occasione avesse dato di morirsi, per non aver chiamato Medici esperti a doverlo curare. Anche ei dice, che non abbia luogo la *Prammatica*, quando leggiera fosse la ferita, ma stima, che sempre sia necessario chiamare il Chirurco, il quale farà nell'obbligo di far la sua relazione al Reggente della Vicaria; comechè ben avvenir puote, che le lividure, o siano i tumori nascondano la scissura della carne, e questa pratica si vuole osservata anche nel caso, che percosso taluno fosse da colpo di pietra, perchè questa eziandio comprendesi sotto il nome delle armi. Questo è quanto ne dice il *Costanzo*, e potrà osservarsi il *Singolare LXXVIII.* di *Filippo Maradei*, coll'osservazione fatta sul medesimo da *Francesco* suo figlio, ove altri Autori si rapportano, che scrivono su questo punto.

Il Duca di Alcalà pubblicò anche due *Prammatiche*, le quali leggonsi sotto il titolo *de Citationibus*, e sono la V., e la VI. La V. comincia *Perchè conviene*, e porta la data de' 30. Agosto del 1561., e la VI. comincia *La nostra notizia è pervenuta*, ed è segnata a' 24. Gennajo del 1564. ~~Colla prima di esse s' inculca ogni diligenza per saperse, se pubblicavansi Rescritti, Brevi, e altre provisioni Appostoliche senza prima ottenerse il Regio *exequatur*, dovendosene prendere informo, e trasferirsi subito al Vicerè per darsi il condegno castigo a coloro, che una tal temerità praticassero.~~

Questa *Prammatica* V. dal *Rovito* si commenta per abba-

262.
Si espone la
V., e VI.
Prammatica
sotto il tit. ed
Citationibus.

263.
Comento da-
tato dal Ro-
vito.

baglio sotto il numero di VII., nè si fa altro, che dar notizia di tutti quegli Autori, i quali hanno scritto su questo punto del Regio *Exequatur*: sul braccio secolare, che richieder dee il Giudice Ecclesiastico: se il Giudice laico meriti pena col negarlo, e quando gli si permetta il farlo: se il Giudice Ecclesiastico tener possa la famiglia armata per esercitar la sua giurisdizione; e finalmente, se giustamente il Principe possa opponerli a taluno, che sarà promosso a qualche beneficio nel suo Regno, allorchè sospetto vi sia di prodizione.

264.
Comento
fattone dal
Costanzo.

Il *Costanzo* non dice cosa rimarchevole su questa *Prammatica*, benvero ne avvisa riferirsi da Gregorio Leti nella vita di Filippo II. l'esempio del Vescovo di Strongoli Tommaso Orsini, il quale essendo venuto in Napoli per visitare il Clero per ordine del Pontefice Pio V. comechè gli si oppose il Vicerè, se ne fece relazione a Filippo II., il quale rescrisse, che si fosse soddisfatto il Papa interamente, nulla ostante il costume, e la tenuta pratica in contrario. Ma quando il vero dir si voglia, questa risposta di quel Sovrano equivaleva al *Regio exequatur*, onde potrà dirsi, come già si fosse ottenuto. Passa poi lo stesso Autore con questa occasione a ragionare intorno all'implorazion del braccio, che non conviene accordarsi senza una sommaria cognizione di causa, che bastar possa al Giudice laico per conoscere, se nella sentenza, che si dimanda eseguire, vi si contenga qualche evidente nullità, o ingiustizia.

265.
Si espone la
Prammatica
VI. sotto lo
stesso titolo.

Colla VI. *Prammatica* poi riparar si volle il disordine, che nasceva nel citarsi nelle Provincie i delinquenti per colpa di quei destinati ad eseguire tali citazioni, perchè tardando a venire, non poteansi accusar le con-

tu-

(a) *Par. I. lib. 18. fol. 437.*

tumacie nel tempo dovuto, ma quando ritornavano, il perchè poi si opponeva *de nullitate* dalla parte; quindi ordinossi a quella Regia Udienza, il cui nome si tace, che avesse eseguito l'ordine dato dalla Vicaria su tal punto. In oltre ordinato fu a' Mastridatti dello stesso Tribunale, che sotto la pena di once 50. avessero spedite nel dovuto tempo contra gl'inquisiti, e contumaci i fuorbandi, e le citazioni *ad foriudicandum*.

Nota quì il *Rovito*, che gli atti dell'incusazioni delle contumacie debbano scriversi, dapoichè le citazioni originali sian ritornate nelle Curie, e bisogna, che costi nello stesso tempo dell'atto della intimazione per mezzo dell'antecedente relazione del portiere, altrimenti non regge l'incusa. Soggiugne all'incontro il *Castanzo*, che il Fisco, mai si rende moroso in accusar le contumacie de' delinquenti, lo che non ha luogo nel privato, per cui, se dopo il tempo della prima citazione comparisse l'attore, e provando il legittimo impedimento, per cui fu trattenuto ad incusar la contumacia, facesse istanza volerla allora incusare, in questo caso non dovrebbe essere inteso, ma vi bisognerebbe una nuova citazione. All'incontro questa contumacia personalmente dee accusarsi anche dal Procuratore del Fisco, tanto se si procede *per viam inquisitionis, quam accusationis*, e quando la citazione fosse spedita dalla Vicaria, e per la distanza del luogo avvenga, che il nuncio non sia ritornato in tempo, in cui incusar doveasi la prima ed ultima contumacia, in questo caso intendonsi incusate in opportuno tempo; talche non comparendo il reo, si rende contumace.

Niuno però più diffusamente, quanto il *Novario* si slarga sopra questa rubrica *de citationibus*, perchè si fa ad esaminare tutto ciò, che convien fare, perchè utile si

F f

renda

266.
Comento fatto dal Rovito.

267.
Comento dato dal Novario.

renda la citazione, e quando questa sia necessaria, ed in quali parti del giudizio si richieda, onde potrà il Lettore ivi ritrovare trattata ogni questione, che promuovere si potrà in questo rincontro, e perciò mi dispenso di minutamente trascrivere, quanto da questo Autore si è largamente notato.

268.
Si espone la
Prammatica
I. sotto il tit.
de Commercio.

Dar volle riparo poi il Cardinal Granvela al male, che nascea dal trattare, che faceano insieme i Turchi divenuti Cristiani con quei, che ancor seguivano la maomettana setta, onde a' 22. Ottobre del 1571. pubblicò la *Prammatica I.*, che comincia: *Ritrovandosi in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli*, che leggesi sotto il titolo *de Commercio*. Con essa vietò ogni loro coabitazione in una stessa Casa, pratica, conversazione, e commercio per qualunque motivo di parentato, amicizia, mangiare, bere, dormire, e trattare insieme sotto la pena di anni cinque di galera la prima volta, e di galea in vita la seconda, poichè in tal guisa evitavasi il pericolo di ricadere nella detestata superstizione. Da questa pena però se ne vollero liberi quelli, che per istrada casualmente s' incontrassero, e solo salutavansi, senza però camminare conversando insieme, perchè così la mente della legge antica fraudar poteasi.

269.
Altri ordini
contenuti nella
stessa
Prammatica.

Si volle anche, che si punissero colla pena della morte naturale quei, che fuggissero dalla Galea, ordinandosi anche che niun Turco o Moro ingiuriar potesse con parole o con fatti, quei, ch'eran battezzati, e per poterli distinguere i Mori non fatti Cristiani, doveano portare una fascia larga quattro dita di panno giallo sopra il loro abito. Oltre a ciò si determinò, che fra il termine di dieci giorni dopo la pubblicazione della *Prammatica*, dovean tutti comparire avanti il Reggente della Vicaria, e farsi notare; dichiarando la Terra, di cui erano, i lo-

ro nomi e cognomi, e di chi furono schiavi sotto la pena agli Uomini, di galea perpetua, e alle donne, di essere schiave.

Su questa *Prammatica* osservar si possono il *Novario*, e'l *Maradei* nel *Singolare* LXXXVI., colla osservazione fatta sul medesimo. Tutti convengono, che la legge siasi drizzata al fine, che il conversare col Turco pericoloso sia, perchè il battezzato potrebbe disertare dalla cattolica fede, come lo disse l'istesso Cardinal Granvela nel pubblicarla. Il primo comentatore ne passa però a ragionare di quanto in varj tempi abbia osservato la Chiesa intorno a' matrimonj delle Giudee divenute cristiane co'Giudei, e ne rapporta le oppinioni de'Teologi. All'incontro nota il *Maradei* nella sua osservazione, che il Giudeo, o sia l'infedele incorre nella pena arbitraria, se commercio carnale abbia colla donna Cristiana allegando *Mura* (a), seguitato dal *Reg. Rovito* (b) e dal *Carpzovio* (c) si esamina, se il carnal commercio seguito tra la donna Giudea col Cristiano punir si possa colla pena della sodomia.

370.
Osservazioni
fatte dal No-
vario, e dal
Maradei.

371.
Si espone la
Prammatica
II. sotto il tit.
de Commis-
sariis.

A' 26. Ottobre del 1558. il Vicerè D. Giovanni Manriquez promulgò la *Prammatica* II., che comincia *Is est Regnum*, come leggesi sotto il titolo *de Commissariis*. Questa contiene, quanto co'Capitoli del Regno, e colle antecedenti *Prammatiche* erasi ordinato per frenare la rapacità de'Commessarj, che spedivano con tanto danno delle povere Univerità, e comechè se n'era raffreddata la loro osservanza, perciò quel Vicerè stimò di nuovamente inculcarla. Quindi trascrive, quanto pri-

271.
Si espone la
Prammatica
II. sotto il tit.
de Commis-
sariis.

(a) Dec. 89.
(b) Sup. rubr. de Judicis. n. 31.
(c) In praxi crimin. qu. 76. n. 64. lib. 2.

ma erasi ordinato , acciò ogni rigore praticato si fosse contro quei , che contravvenissero a quella disciplina , che determinata erasi .

272.
Come la co-
mentisi il No-
vario .

Tra le cose prescritte in questa *Prammatica* vi è la fidejussione da darsi da' Commessarj intorno all'esatto disimpegno della loro incumbenza , per esser puniti , quando mancassero , onde il *Novario* soltanto su questo punto raggirar fece il suo commento esaminando una tal fidejussione , come e quando abbia luogo .

273.
I Commes-
sarj son tenuti
far vedere le
loro commes-
sioni .

Filippo *Maradesi* poi nel suo *Singolare* LXXXVIII. vuol , che i Commessarj sian tenuti dimostrare le loro commissioni , le quali non si presumono , e perciò anche tanto convien fare al Giudice delegato , altrimenti esercitar non potrebbe alcuna giurisdizione senza presentar le lettere della sua delegazione ; non giovando inferirle nella citazione , che farebbe per poterli validar la sentenza , onde nel Processo dee presentarsi il Rescritto originale . Da questo principio ne deriva poi per lo stesso nella *l. prohibisum Cod. de Jure fisci* , che non potrà taluno essere eseguito , o arrestato senza esibirsi prima il ricevuto mandato ; talche gli si può impunemente resistere , come ne divisa il *de Marinis* (a) .

274.
Si espone la
Prammatica
III. sotto lo
stesso titolo .;

Sotto lo stesso titolo *de Commissariis* segue la *Prammatica* III. ; che si compone della Grazia , che ottenne la nostra Città nel 1585. in tempo del governo del Duca di Olsuna , di cui già se ne ragionò antecedentemente (b) . Fu quella spedita a tenore della richiesta fattane , perchè si reprimessero le frodi , le rapine , e le commissioni , che praticavansi nel Regno da' Commessarj , che spedivansi da' Tribunali , onde doveano dimostrare le loro

(a) In lib. 1. *Quotid. Resol. cap. 115. n. 4.*

(b) §. 76. *Pag. 31.*

loro istruzioni. Ed in fatti accordossi la dimanda, men-
che quando si spedissero tai Commessarj per l'arresto de'
delinquenti, o per qualche secreta, ed ardua causa.

Quì il *Novario* ripete le stesse cose di sopra ridet-
te intorno alla precisa necessità di doverfi esibire la com-
missione; a segno che taluno, il quale fosse citato dal Giu-
dice prima di dimostrarla, non potrà esser riputato con-
tumace col non comparire, e potrà dire di nullità del
decreto. Anzi soggiugne essersi dichiarata nulla la sco-
munica fulminata contra i Preti di Montemurro, per-
chè il Commessario avea mancato di far vedere la rice-
vuta commissione. Quindi scrive *Francesco Maradei* nel-
la sua *Osservazione sopra il succennato Singolare*, che
laddove mancassero i Commessarj a questo lor dovere,
gli Ordinarij de' luoghi son tenuti prenderne informazio-
ne, e rimetterla a' Superiori, nè lascia di avvertire *Scia-
loja (a)*, che li possono anche carcerare.

275.
L'esibizione
della commes-
sione quanto
necessaria.

Il Duca di Miranda poi pubblicò la IV., e la V.
Prammatica sotto lo stesso titolo all' ultimo del mese di
Dicembre del 1587., e a' 13. Maggio del seguente anno
1758. La IV. comincia *Sebbene per lo Tribunale &c.*, e
con essa inteso fu a riparare le frodi, che commetteva-
no i Commessarj del Tribunale della Regia Zecca, e
della Portolania. Comechè questi portandosi nelle Città,
e Terre del Regno per visitare i pesi e le misure per co-
noscere se fossero giuste, come per osservar le strade, se
fossero accomodate, transigevansi per qualche somma di
denaro co'Sindaci, ed Eletti delle Università, e poi pas-
savano avanti, portandosi all' incontro questa spesa nell'
esito sotto altre cause, talche non potea scovrirsi, perciò
fu ordinato sotto la pena di anni cinque di galea, ed

276.
Si espone la
Prammatica
IV., e V. sotto
lo stesso titolo.

altra

(a) In *tratt. de for. compet. cap. 32. n. 7.*

altra arbitraria, i detto Comestari far non poteffero
 unificarsi alcuna volta l'Universita, e ne riceveo danaro
 de' loro Sindaci, con esser loro date pene. *in* Giovanni Legandini nell'additione, che fa al comen-
 to di *Revis* su questa *Prammatica* ne reca da notizia
 soltanto, che presso *Andrea di Giorgio* (a) diffusamente,
 e con eruditione tratta tutto ciò, che si attiene all'ob-
 rigino, giurisdictione, e a tutta la materia di pesi e mi-
 sure al *Capitanco* (b) anche ragione della portolanità
 di mare, e di terra, e de' diversi generi de' pesi ne scri-
 vo *Luca di Penna* (c) potendosi anche offerare il *Set-
 toli* (d) istroco esse differenze delle misure osservate
 nel Regno, e con questa occasione ne istruscisce,
 che de' praticati, quando misurate in territori, e in
 vendoni, dividono si ritrovassero nella misura fattane.

277.
 Autori, che
 scrissero su
 questa mate-
 ria.

278.
 Comento del-
 la Pramma-
 tica V.

Nell'altra *V. Prammatica* poi, che comincia *Sabbat*
per leggi communi, fu ordinato sotto pena di quat-
 tique di galea, che tutti i Portieri di qualunque stasi
 Tribunale, Ministri di esecuzione, e Comestari non
 poteffero esigere per l'esecuzione, che faranno, e per
 quello, che viene stabilito dalle Regie *Prammatiche*.

279.
 Si espone la
 Prammatica
 III. sotto il
 tit. de Com-
 positionibus.

Mentre era Vicerè in Napoli il Duca di *Silva* si
 cevette un querela dall'Avvocato Fiscale *Giovanni Cola
 Caravita*, che contestava due domande. La prima, che
esiam, per vim manifestionis, dovesse offerarsi la *Pram-
 matica* fatta per non commutarsi la pena, e fosse in
 pecuniaria, e la seconda, che il *Capitano di Campagna*
 avesse servito di persona, perchè sollevato indoffarne il
 carico a qualche Soldato della *loro Compagnia*. Avendo

(a) *Alleg. 22. anno 1685 l. 2799 et 3011.*

(b) *In Pragm. 8. de Baronibus par. 1. n. 269.*

(c) *In l. perpensa n. 4. C. de Metallar. & metal. lib. 11.*

(d) *De Magistr. edict. lib. 3. cap. 13. n. 24.*

il Vicerè deferito all'una e all'altra richiesta, la sua risposta forma la *Prammatica* III. pubblicata a' 19. Agosto 1556. che leggesi sotto il titolo *de Compositionibus*, che comincia *Da parte del Magnifico &c.* Il Duca di Alcalà poi successivamente pubblicò quattro altre *Prammatiche*, che sono sotto l'istesso titolo e furono la IV. V. VI. e VII. La IV. porta la data de' 26. Agosto del 1560., e comincia *Perchè la volontà nostra &c.*, ed in essa solo si ordina di non ammetterfi a composizione veruna, chiunque avesse ricettato, o dato ajuto a fuorasciti, onde ne restasse inquisito. Ma ne avvisa il *Novario*, che a suoi tempi non una, ma più volte nelle Udienze delle Province di Capitanata, Puglia, e Contado di Molise avendo tai delinquenti richiesto di essere ammessi a composizione, se ne partecipava la notizia al Collaterale, e se ne otteneva la licenza, la quale talvolta anche negavasi per non farsi frequente tal delitto.

180.
Si espone la
Prammatica
IV. V. e VII.
sotto lo stesso
titolo.

La *Prammatica* V. pubblicata a' 16. del seguente Settembre, che comincia *Habbiamo ricevuta vostra carta*, contiene una risposta, che diede il Vicerè all' Udienza di Salerno sopra una relazione fattagli per la causa di Ascanio Capograffo, che dimandava essere ammesso a composizione, avendo ricevuto solo la remissione del morto, onde si ordinò, che non si desse a quella luogo, volendo che si ottenessero le remissioni di tutti quelli, che potean querelare.

281.
Contenuto
della Pram-
matica V.

Qui nota il *Novario*, che la remission deve esser fatta da tutti quei, che vi hanno interesse, altrimenti la composizione rende di niun vigore. Ma quali esser debbono questi interessati, se ne darà tra non guari la notizia.

282.
Opinione del
Novario.

La

283.
Contenuto
nella Pram-
matica VI.

La *Prammatica* VI. fu pubblicata a' 25. Giugno del 1766., e contiene gli ordini, che inviati avea da Spagna il Re Filippo II. Ella comincia *Tra gli altri Capi*; e col secondo di essi si ordina, che non si tenesse conto di veruna remissione di parte, se non siasi fatta nel Tribunale del S.C., nella Vicaria, avanti i Governatori, e gli Uditori delle Provincie, e de' Giudici ordinarj di quei luoghi, ove facessero domicilio le Parti.

284.
Osservazione
fatta dal Ma-
radei.

Qui nota il *Maradei* nella sua osservazione sul *Singolare* XCVII. esser questa *Prammatica* nella sua osservanza a tal segno, che neppure si ammette la remissione fatta per *Procuratorem* con mandato speciale, quantunque stipulato avanti al Governatore, o il Giudice del luogo, ove si siano le persone, che far debbono la remissione, onde questa seguir dee nel Tribunal della Vicaria o Regia Udienza, o avanti i Giudici ordinarj, e Mastridatti de' luoghi con essere interrogate le parti delle cause, per le quali siano indotte a farla. Ne vengono però eccettuate le cause di poco momento, nelle quali non si ricerca la presenza del Giudice, ma ricevonsi le remissioni dagli Attuarj. Bensì contro di esse suole ammettersi l'eccezione, e la pruova del meto ad oggetto di dichiararsi nulla, onde era ricevuto in pratica, che essendo sospetta la Corte Baronale, dalla Vicaria, e dal Collaterale con provisioni commettevasi agli Uffiziali di altri luoghi il ricevere tai remissioni *nomine M. Curia*.

285.
Ordine fatto
intorno a darsi
il Sindicato.

Col seguente Capo si ordinò poi, che inviolabilmente si fosse osservato il disposto da' Capitoli, e dalle *Prammatiche* del Regno sul punto di darsi il Sindicato, onde da allora in avanti chiunque fosse successore nell'offizio, prender dovea secreto informo *in officio* del come si fosse portato il suo Predecessore, con inviarlo al Vicerè, acciò si sapessero le azioni di ciascuno, e fin-
tanto

tanto ciò non faceasi, non dovea provvedersi questo di altro officio.

Finalmente pubblicossi la *Prammatica* VII. a' 15. Ottobre del 1567., che comincia *Negli anni passati*, ed in essa si spiegano coloro, da' quali doveasi ottener la remissione, onde diceasi, ch'esser doveessero tutti i parenti più prossimi dell' ucciso, a' quali si deferirebbe la di lui successione, e mancandone la più parte di essi, non dovea esser valida la remissione per ottener la composizione. Anzi si vuole, che tutti esser doveessero nel medesimo grado, e tutti doveessero rimettere, e laddove ciò non si fosse adempiuto, non dovea farsi veruna relazione delle loro cause per ottener la grazia, che si dimandasse, o la composizione. Si soggiugne anche, che nel farsi questa relazione, dovesse riferirsi non solo l' incolpatò del delitto, ma altresì il nome, e cognome di coloro, che han querelato, e se la remissione siasi fatta da tutti, che fossero nel primo, e più prossimo grado.

286.
Comento della
Prammatica VII.

Il *Rovito* ne somministra su questa *Prammatica* una ubertosa messe a' Criminalisti per farne uso in somiglianti casi. Si avverta però, che per abbaglio leggasi il comento sulla *Prammatica* VIII. La prima questione, che si propone si raggira nel vederli, cui spetti la prelazione se alla moglie, o a' figli dell' ucciso tanto nell'accusare, come nel far la remissione, e se fatta questa da' figli vi bisogna anche quella della loro madre vedova; e quando minori fossero i figli, se sia bastevole la sola autorità del Tutore, o del Curatore, senza decreto del Giudice, come va esaminando *Graxiano* (a). Egli è da doversi avvertire, che se da qualche parte offesa si ricusasse

287.
Copioso commento
fatto dal Rovito.

Gg

di

(a) *Discept. for.* §18.

di far la remissione , perchè dimandasse somma ingente di denaro , in questo caso si conviene al Giudice di arbitrarla , e di moderarla , come si scrive dal *Tesauro* (a) . All'incontro , se dal commesso delitto non sia seguita la morte , la quale aprirebbe il varco alla successione , che fu considerata dalla *Prammatica* , in questo caso il diritto di rimettere si conviene a quei medesimi , che lo avrebbero nel promuover la querela . Il dubbio anche si promuove , se il consenso delle donne vi sia necessario , quando queste tra gli eredi del defunto si numerassero , su di che osservar si potranno gli Autori mentovati dal *Rotivo* .

288:
*Varie contro-
 versie esami-
 nate per occa-
 sion di questa
 Prammatica.*

In occasione di concedersi i guidatici colla clausola di non potere accostare , ove siano le parti offese , è da vedersi , se queste s'intendano solamente coloro , a quali spetta la successione , come determinò la *Prammatica* . Nasce anche la controversia , se taluno avendo ricevuto la remissione possa appellare , e dimandare , che si rimetta all'arbitrio del Giudice quella somma , per cui è seguita la composizione , chiedendo , che dovesse moderarsi . Come anche se rinvocar si possa la remission fatta per effetto della praticata ingratitudine verso coloro , che la ferono . Quindi credesi , che se colui , il quale avesse ottenuto la remissione , di nuovo offendesse la parte offesa prima di ricevere l'assoluzione dal Giudice , riputasi come ingrato , e perde tutto il beneficio della parte . Si considera pertanto , che da ogni delitto ne derivi una doppia azione , cioè la criminale , che è diretta per la vendetta del sangue alla soddisfazione dell'ingiuria , o della cagionata offesa , civile è l'altra , e questa riguarda la fod-

(a) *Dec. 21.*

foddifazion del danno e dell' interesse cagionato su de' beni. Quindi se due sono le azioni, due sono eziandio i loro effetti, cioè il primo, che tende a togliere la vendetta del fangue, e questa toglie l'azion criminale, e'l secondo che riguarda l'interesse, e questa toglie da mezzo la civile; e siccome nel primo rincontro opera di molto il precetto del Vangelo, che vuole rimessa la ricevuta offesa, non è così nel secondo caso, in cui è di giustizia, che taluno sia rifatto del ricevuto danno, talchè credesi, che al minore spettar possa la restituzione *in integrum* per la remissione, che riguarda il punto dell'interesse, ma non quando sia caduta sulla vendetta, e la ricevuta ingiuria.

Disputa anche si fa da' Teologi, e da' Forensi sulla differenza, che vi sia tra la remissione dell' odio, e del rancore, e quella della vendetta del fangue. Molti crederono, che il divin precetto solo pretenda rimesso l' odio, e'l rancore, ma non già la foddifazion della giustizia, la quale non vuole impuniti i delinquenti. Quando questa massima reggesse, si direbbe, che taluno querelando, o cercando il gastigo del delinquente non contravviene alla legge del Vangelo, perchè internamente non ferba odio verso di quello, ma solo cerca, che sia punito per l'esempio altrui. Ma se possa promuoverfi questa querela con animo indifferente, e senza spirito di vendetta, non tocca a me di esaminarlo. Ragionasi finalmente sul punto, se bisogno siavi della remission della parte offesa, quando la composizione, o la grazia si fosse fatta dal Principe, e se essendò stato offeso un Religioso nel Chostro, ottener si debba la remissione dal Monastero, o da' consanguinei, trascrivendosi su questo secondo punto un allegazione fatta da Ferdinan-

289.
Altra disputa fatta da' Teologi, e Forensi intorno alla remissione.

de Rovito figlio di Scipione (a). In somma queste sono le principali questioni, che nascono sulla *Prammatica*, ed ho stimato toccarle alla sfuggita per dar lume al lettore, acciò a suo agio far ne possa il dovuto uso.

290.
Comento fatto
dalla Novario
sulla
remissione.

Il *Novario* poi non entra in tai questioni, ma solo va numerando da grado in grado tutti quei, che per effetto della *Prammatica* far debbono la remissione. In primo luogo pone i figli del primo grado, ancorchè postumi, nel cui nome non potrebbero i Tutori far remissione, se non dopo essere nati. La donna, come scrivono alcuni *Dottori* (a), venendo per lo statuto esclusa dalla successione, per conseguente viene anche esclusa dal diritto di querelare, e di rimettere. Si richiede la remissione de' nipoti, allorchè morto fosse il lor Padre. Mancando i discendenti, cercasi quella degli ascendenti, come del Padre, e della Madre, ed in loro mancanza dell' Avo, e dell' Ava, e si ricorre al terzo grado, se costoro non vi fossero. Mancando poi i discendenti, e gli ascendenti, chiamansi in primo luogo i Fratelli *ex utroque latere* legittimi, e naturali, ancorchè emancipati, ed altresì le sorelle, e di poi i consanguinei collaterali fino al decimo grado *servata gradus prerogativa*; e nella costoro mancanza chiamansi i fratelli *ex uno latere*, e questi non essendovi, gli altri del grado collaterale fino al decimo. La moglie può anche far la remissione in mancanza degli agnati, e de' cognati, ma non è questa necessaria, se vi concorressero gli altri consanguinei successori ereditarij.

(a) Su questo punto osservar si potrà l'annotazione fatta da Francesco Maradei sul *Singolare* XCV. di Filippo suo Padre volendo, che il diritto di querelare, e di rimettere spetti a' consanguinei, e non al Monistero.

(b) *Amat. conf. 18. Theod. alleg. 9. Molfes. conf. 10. Merlin. contr. for. 38. Franch. dec. 382.*

Il *Maradei* nel *Singolare* XCVIII. ne dice anche, che concorrendo la moglie, e i figli dell'ucciso, costoro son preferiti a quella nel rimettere. Lo stesso avviene per le loro sorelle, riputandosi, come escluse dallo statuto a poter succedere, essendo stato tale articolo così anche deciso dal *Collaterale*, nè altro rapporta, che mentovarsi.

291.
Opinione del
Maradei sul
medesimo
punto.

Al titolo *de Compositionibus* tien dietro quello *de Condemnatis pro delictis*, in cui leggesi la *Prammatica* I., che comincia *Per quanto gli anni passati*, pubblicata da D. Bernardo della Cueva a' 21. febbrajo del 1559. Con essa altro far non si volle, se non che ordinar l'osservanza della *Prammatica* fatta dall'Imperador Carlo V. de' 20. Ottobre del 1551. con cui si volle, che tutti quei i quali condannavansi alla pena della Galea, mandar si dovessero nelle Galere Regie, e non già in quelle, che in quel tempo fabbricar soleano i particolari, ancorchè stassero a soldo del Re, e destinate alla guardia del Regno. Su questa *Prammatica* dell'Imperador Carlo V. ne fu ragionato nel VI. Tomo di questa Istoria (a), onde non occorre dirne altro.

292.
Si parla del-
la *Prammatica*
I. sotto il
tit. de con-
demnatis pro
delictis.

A' 23. Luglio poi del 1561. il Duca di Alcalà pubblicò la *Prammatica*, che comincia *Per evitare i delitti*, e pensò con essa di rimediare a' disordini, che nascevano per la Città dall'andare gli Uomini addetti al servizio delle Galee a turma, ed armati, onde ordinò, che più di due uniti in compagnia camminar potessero, men che quando andassero accompagnando il lor Capitano, o pur cogli Schiavi per servizio di essi, nel qual caso non dovevano portare altra armatura, se non che la Spada, ed il Capitano non potesse condurre seco, se non sei uomi-

293.
Si espone la
Prammatica
II. sotto lo
stesso titolo.

(a) §. 358. Pag. 572.

ni, e ciò sotto la pena di quattro tratti di corda, oltre l'arbitraria in riguardo del Capitano.

294.
Si espone la
Prammatica
III. sotto lo
stesso titolo.

Dicesi, che si fosse stabilito con *Prammatica*, che non potesse taluno condannarsi alla pena della Galea per minor tempo de' tre anni per essersi conosciuto il danno, che ne tornava alla Regia Corte, perchè sovente mentre costoro erano già atti al remo, ne uscivano senza prestar servizio alcuno. Intanto essendo occorso, che penuria eravi di condannati, stimò il Cardinal Granvèlla colla *Prammatica* III., che comincia *Negli anni passati* pubblicata a' 8. Maggio 1573. di dispensare al precedente stabilimento, ordinando, che la condanna anche far si potesse per minor tempo de' tre anni.

Questa *Prammatica* non ricerca commento, e su di essa porrà solo leggerfi il *Singolare* CHI. di Filippo Maradei, che ne ragiona.

295.
Si espone la
Prammatica
IV. sotto lo
stesso titolo.

A' 22. Marzo del 1574. lo stesso Granvèlla pubblicò la seguente *Prammatica* IV., che comincia *Per noi sono state scritte*, con cui si ordinò, che nelle cause di quei, che in tempo della visita fatta dal Collaterale, o dalla Vicaria erano stati consegnati alle Regie Galere in deposito, si dovesse procedere, come procedesi per tutti gli altri, che ritrovavansi carcerati in Vicaria, e negli stessi termini, ne quali quelli, si ritrovavano, con darfi poi la notizia al Capitan generale delle Galere delle ricevute condanne.

296.
Antica è la
pratica di
condannare in
Galea loco
depositi.

Questa pratica di condannare loco depositi in Galea, il *Costanzo* la chiama antichissima, e suole osservarsi, quando vi concorrono prove tali, per le quali dubbia esser potesse la pena della morte. Non è così poi per la pena della Galea, e quando facinorosa sia la persona, e la Regia Corte bisogno abbia di rematori, può questa condannarsi tanto prima della sentenza, quanto dopo

dopo di essa, sebbene ne penda l'appellazione. Così anche potrebbe quella concordarsi a servir nelle Galee, quando vi concorrono tre requisiti, cioè la dimanda, che ne facesse il reo, che il Fisco vi prestasse il consenso, ed anche il querelante. Benvero ciò non è permesso nelle Regie Udienze, le quali ammetter non possono tai concordie senza la volontà del Principe, nè ora i condannati da quelle alla Galea si rimettono subito a servire, ma fa d'uopo, che le loro cause si riveggano dalla Vicaria, ficome anche avviene per quei, per li quali avessero proceduto, come delegate, o *ad modum belli*, giusta quello ne scrive *Aniello di Sarno* nella sua pratica cap. 20. n. 36. Vero è però, come ne avvisa il *Capecelatro* (a), che mai siensi poi condannati all'ultimo supplizio coloro, che consegnati furono *loco depositi* nelle Galere.

E tralasciando di ripetere le stesse cose dette dal *Novario*, soggiungo, che *Francesco Maradei* nella sua osservazione sul *Singolare*. CIII. di Filippo suo Padre ne avvisa, che in dubbio sia quello, che ne scrisse il *Capecelatro* (b), come può leggerfi presso il *de Luca* (c), e l'*Rainaldi* (c). Benvero dicefi nello stesso *Singolare*, che se avvenga, che il condannato restasse assoluto, gli si dovrà pagare il salario, come ad ogni altro rematore; e quando seguisse la condanna alla pena temporale, in questo caso, dovrà dedursi soltanto quel tempo, che ne passò il condannato stando *loco depositi* in Galea, come si pratica per li carcerati, e per li condannati in esilio.

297.
 Deve pagarsi il salario, se sia assoluto il condannato loco depositi.

Eran-

(a) Dec. 177. n. 28. & segg.

(b) In observ. ad dec. 317. D. de Franchis n. 3.

(c) Observ. crimin. cap. 1. §. 10. n. 53. 10. 12

298.
Si espone la
Prammatica
V. sotto lo
stesso titolo.

Non mancarono molti in quel tempo, che condannati erano, o concordati a servire nelle Regie Galere, mentre navigavano, ma quando stavano queste nel porto solean quelli andar vagando per la Città, ed in quei luoghi, ove commesso aveano i loro delitti. A questo inconveniente dar volle riparo il Marchese di Mondejar colla V. *Prammatica* pubblicata a' 19. Novembre del 1577., che comincia *Percchè quei delinquenti*, onde ordinò, che essi avessero dato malleveria di non partirsi per quel tempo dalle loro case, e di non accostare in Napoli, e suoi borghi, ove vi fossero le parti offese.

299.
Si espone la
Prammatica
VI. sotto lo
stesso titolo.

Il Vicerè Zunica poi a' 19. Febbrajo del 1580. pubblicò la *Prammatica* VI., che comincia *Essendo condannati*. Con essa fu egli inteso a riparare a quelle dilazioni, che frapponevansi da' condannati in Galea con portar l'eccezione della loro nobiltà, sulla di cui pruova pretendevano darsi il termine, onde ordinò, che tal dimanda si fosse fatta nella prima, o nella seconda istanza, e non deducendosi, dovesse eseguirsi la sentenza.

300.
Caso rappor-
tato dal Giz-
zarelli.

In qualche guisa ne sembra però, che restasse vulnerata la disposizione di questo *Prammatica* per quello, che rapporta *Gizzarelli* nella *dec. 10.* di essere avvenuto in una causa, in cui sebbene il reo fosse stato condannato per cinque anni in Galea con essersi confermata la sentenza del S. C., mentre il Fisco faceva istanza per doverli eseguire, il figlio del condannato per esser dottorato in legge allegò la sua nobiltà, la quale al Padre giovar dovea, onde dimandò essere inteso per la permutazione della pena: e sebbene la Vicaria avesse stimato doverli eseguir la sentenza, essendo passata per gravame la causa nel S. C., comechè il Fisco preintese, che questo Tribunale inclinava a deferirvi, stimò d'impedirne la decisione, quindi avvenuta la morte del condannato restò

stò l'articolo indeciso. Or questa *Prammatica* non fu commentata da *Scipione Rovito*, ma avverte *Laganario*, che su di essa vi avea fatta un'annotazione *Ferdinando* di lui figlio, dicendo, che trattandosi di question di Stato, era quella contraria alla disposizione del comun diritto.

Su questo punto della nobiltà potrà leggerfi il commento, che fa il *Costanzo* su la succennata *Prammatica*, in cui va divisando quei delitti, ne' quali il Nobile al pari del plebeo debba esser punito, come farebbe la falsità, il furto di sommo valore commesso nella strada pubblica, ed altri, che enormi meritano appellarsi: e gli stessi Officiali militari perdono ogni marca di nobiltà, se di prodizione fossero colpiti, o di esser fuggiti presso gl'inimici.

301.
In quei delitti il Nobile è punito, come il plebeo.

Come poi provar si debba la nobiltà ne ragiona il *Novario* servendosi della *dec. 387.* di *Guidon Papa*, e va notando, che non possano dirsi nobili quei, che possedono feudi, i quali non furon conceduti dal Principe, come più volte avea giudicato il Tribunal della Regia Camera. Così avvenne specialmente per uno, che condannato alla pena della Galea per alcune frodi commesse, non gli giovò per evitarla il possedere alcuni feudi ricevuti dal Principe di Bisignano. E su questo proposito soggiugne il *Maradei* nell'annotazione del *Singolare CV.* di suo Padre, che non godono della nobiltà quei, i quali nobili sono nella lor Patria, come avvisa il *Rovito* nel *conf. 23. lib. 1.* di essersi deciso, su di qual punto osservar si potrà anche quello ne scrive il *Reggente de Marinis (a)*.

302.
Non può dirsi Nobile colui, che non ricevette il Feudo dal Principe.

La *Prammatica VII.*, che comincia *Similmente ci è stato esposto*, fu pubblicata da *D. Giovanni Zuffica* a' 15.

303.
Si espone la Prammatica sotto lo stesso titolo.

H. h. Lu.

(a) *Lib. 2. Resolnt. cap. 146. lib. 2*

Luglio del 1580. , e con essa altro non si determina , se non che la duplicazion della pena per li condannati , e da condannarsi in Galea , allorchè fuggissero , come praticavasi per gli esiliati e relegati .

304.
Dubbio pro-
mossa dal Co-
stanzo .

Su questa *Prammatica* non vi cade altro comento , e solo un dubbio si promuove dal *Costanzo* , cioè se fuggendo dalla Galea colui , che a vita vi fu condannato , meriti esser punito colla pena della morte , giacchè altra corrispondente non vi sarebbe . E ne ragiona solo il *Novario* sul punto , se per questa legge anche la pena regular si dovesse per coloro , che prestano ajuto alla fuga . Osserva parimenti , che ne cessa la sua disposizione , allorchè nella sentenza della condanna vi si leggesse la clausola di doverli punir colla pena della morte , se fossero ritrovati i condannati fuor della Galea per esserne fuggiti .

305.
Si espone la
Prammatica
VIII. sotto lo
stesso titolo .

Stimò poi il Conte di Miranda colla *Prammatica* VIII. pubblicata a' 23. Marzo del 1587. , che comincia *Perchè ad istanza* , di ordinare , che si osservassero tutti i processi di quei , che furono condannati in Galea per costringerli essi a pagare in beneficio del Fisco tutte le diete esatte da' Commessarj e da' Mastridatti , i quali andarono a prendere l'informazioni su' delitti da loro commessi , acciò non ne senta il danno la Regia Corte .

306.
Si espone la
Prammatica
IX. sotto lo
stesso titolo .

Finalmente sotto questo titolo *de Condemnatis* vi è la *Prammatica* IX. pubblicata dal Conte di Olivares a' 14. Luglio del 1597. , che comincia *Essendo stabilite* . Ordinò egli la pena corporale per quei , che la seconda volta contravvenivano al Capitolo del ben vivere , che allora era ancora nel suo vigore , e perchè molti , quando si matricolavano , solevano cambiarsi il nome , e cognome , perciò fu per costoro determinata la pena di anni cinque di Galea .

Fin

Fin dall'ultimo del mese di Agosto del 1559. il Duca di Alcalà con suo Bando riparar volle tutti quei contratti usurarj, che si faceano con darfi robbe mobili, cavalli, gioje, liberanze, e nomi di debitori, e talvolta qualche stabile con poca quantità di denaro, dandosi prezzo a quelle, due volte più del giusto loro valore, con farsi le compre al dieci per cento con istrumenti, ed anche con obblighi *penes acta* senza sborsarsi alcuna quantità di denaro. Questa frode bene spesso praticavasi specialmente co' figli di famiglia, i quali obbligavansi pagar tai debiti dopo la morte de' loro Padri, quindi fu, che si ordinò, che simiglianti contratti restassero nulli *ipso jure*, ancorchè si facessero con privata scrittura, ed anche senza scrittura, con gastigarfi i contraenti come manifesti usurarj, dovendo incorrere i Notai, e i Mastrodatti la prima volta nella pena di once cento, e di dugento la seconda colla privazion dell' officio. Or comechè per frodare la mente di questo Bando erasi inventato di vendere mobili, gioje, e simiglianti cose a persone, che bisogno avean di denaro, dando loro tempo di pagarne il valore, e poi i compratori le rivendevano allo stesso venditore per minor prezzo, o ad altra persona, talchè per via indiretta ne nasceva lo stesso danno, come se si pagassero denari, e andava a galla l'usura per la dilazion del tempo; quindi fu, che il Cardinal Granvela con sua *Prammatica*, che comincia *Gli anni passati* pubblicata a' 28. Luglio del 1571., la quale è la I., che leggesi sotto il titolo *de Contractibus*, stimò non solo di confermare, ed ordinar l'osservanza di quanto dal Duca di Alcalà ritrovavasi disposto, ma altresì vi soggiunse, che esser dovesse concludente pruova della contravvenzione, quando le robbe si fossero date a persone, delle quali esse verisimilmente non avevan biso-

307.
Si espone la
Prammatica
I. sotto il ti-
tolo de *con-*
tractibus.

gno, o che ne avessero preso più di quello, che al loro uso fosse necessario.

308.
Comento su
questa Pram-
matica.

Questa *Prammatica* si vuol, che sia conforme alla disposizione del comune *diritto*, e con essa dichiarandosi nulli i contratti, anche il naturale obbligo si vuole estinto, onde niun' azione sperimentar lice contra gli obbligati, anzi compete la repetitione *per conditionem indebiti* di quello si fosse pagato. Si sostiene altresì, che non solo tai contraenti punir debbonfi con maggior pena de' semplici usurarj, ma che i Notai pecchino mortalmente, e che siano essi tenuti *in solidum* alla restituzione. Oltre ciò, se per ventura vendita si facesse di alcuna cosa a più caro prezzo del suo vero valore per darfi la dilazione di pagarlo in un certo determinato tempo, quando questo sia venuto, sempre il giusto prezzo dovrà pagarsi. (a)

309.
Contratti
quali leciti, e
quali illeciti.

E' pertanto già risaputo, che per disposizione della Bolla di Pio V. del 1569. i contratti censuali far non si possono, se non quando siavi la numerazione del denaro, quantunque ne voglia far consistere il valore in oro, ed argento; che non fosse coniato, altrimenti rende nullo il contratto sì nell' uno, che nell' altro foro. Egli è anche vero, che tal Bolla non si voglia ricevere nel Regno, e che osservar si debba quella di Nicola V., per cui basta la confessione di essersi ricevuto il denaro, o che taluno si confessi debitore per altra causa di qualsivoglia somma per cui costituisce il censo (b). Ma determinati di questa *Prammatica* potrà vederfi quello, che ne ha scritto il *Reggente Capoclaro* (c), ove ragiona del quan-

(a) *Revit. in hanc Pragm.*

(b) *V. Maradei in Singul. CX.*

(c) *Conf. 70. lib. 1. & conf. 125. n. 24.*

do tai contratti siano illeciti, allorchè si fanno gl' istrumenti sotto colore di mutuo, ed in effetto si danno nomi di debitori inesigibili, e l' loro prezzo si converte in mutuo (a). Or questo vendere a maggior prezzo una cosa la quale rivendesi poi a molto minore chiamansi *Stochos*, *Barochos*, e bene spesso accadono tai contratti nelle Città mercantili, ove non mancano alcuni salariatissimi addetti per condurre nelle Botteghe quei, che bisognosi sono di denaro per comprare stoffe, panni, e cose simili, e poi quelli stessi ne procurano la rivendita anche per altra mano, talchè ritorna la cosa comprata al primo venditore, onde quanta ne sia l' usura ognun lo comprende (b). Benvero cessa ogni dolo, ed ogni lesione, allorchè si vendessero fuori apprezzati dagli esperti eletti dalle parti, nel qual caso valido è l' istrumento, e può ben liquidarsi *via Ritus* (c).

Altra *Prammatica* dello stesso Granvella si legge sotto lo stesso titolo, ed è la II.; la quale comincia *Siamo formati*. Pubblicata fu all' ultimo del mese di Ottobre del 1571., e con essa si ordinò, che i contratti, testamenti, e codicilli non potessero stipularsi, se non da' Notari, e Giudici a contratti, che fossero stati creati dal Re, eccettuandone quei Giudici, che fossero creati dalla Bagliva di Cosenza, dalla Città di Capra, e Donna Capra, e da quella di Lecce, le quali per convenzione e solita osservanza pagavano una certa quantità all' officio del Gran Protonotario per poterli creare.

Con questa *Prammatica* vennero esclusi da tai stipole i Giudici annali eletti dalle Università, i quali per

Si esp.
Pramm. none la
II. Prammatica
sotto lo
stesso titolo.

311.
Comenta sulla
divisate
Prammatica.

(a) *V. Thor. in comp. decis. par. 1. ver. Instrumentum usurarum.*
 (b) *Constant. super hanc Pragm.*
 (c) *V. Maradei in annot. ad Singul. CX.*

la *Costituzione Bajulos &c.* del Regno intervenir poteano. Erasi una volta dubitato, se in una stessa persona concorrer potesse l'uno, e l'altro carattere, cioè di Notajo e di Giudice a contratto, ma oggidì osservasi in Napoli, che possa taluno ritenere sì l'uno, che l'altro privilegio. Benvero si ammette la limitazione, che in caso di necessità possa il Notajo stipulare i testamenti senza l'intervento del Giudice a contratto, ma in questo caso non può consegnarne copia (a), e laddove in un luogo mancassero Notaj, celebrar si possono i contratti *sub sigillo curiæ* (b). Con questa *Prammatica* anche vien corretto il comun *diritto*, per cui permettesi fare il testamento avanti il Giudice senza neppure esservi testimoni, come scrive alcuno (c), quantunque dubbia ne resti l'opinione. Vien però limitata questa legge per dover procedere soltanto tra le persone laiche, tra le quali non possono celebrarsi contratti da Notaj Apostolici; e sebbene essi non vogliano nel Regno, prendono però il luogo della scrittura privata, come pruova *Maranta* (d). Quindi si ha, che stipulatosi un istrumento tra persone laiche da un Notajo Apostolico non può liquidarsi *via ritus* (e), ma sogliono ottener forza nelle cause Ecclesiastiche, come porta deciso *Afflitto* (f).

313.
Si espone la
Prammatica
I. sotto il ti-
tolo de Con-
tumacibus.

A' 6. Marzo del 1563. il Duca di Alcalà pubblicò in Napoli la *Prammatica* I., che leggesi sotto il titolo de *Contumacibus*, e comincia, *Per quanto la Maestà &c.* Era già stata questa pubblicata in Madrid dal Re Filipp

(a) *Proius in dec.* 313.

(b) *V. Rov. in hanc Pragm. n. 6.*

(c) *Schurph. conf. 77. centur. 1.*

(d) *Cost. 3.*

(e) *Anna Sing. 245. 246.*

(f) *Dec. 245. n. 3.*

po II. dal dì 30. del mese di Ottobre dell'antecedente anno 1562., ed in essa fu ingiunto, che anche nel nostro Regno si fosse pubblicata. Fu dunque determinato, che niun delinquente dichiarato contumace, o bandito dal Regno, di qualunque qualità, che fosse stato avesse potuto star nella sua Corte, nè cinque leghe discosto senza licenza del Re, o del supremo Consiglio, che presso lui risedeva, e contravvenendo, fosse incorso nella pena della morte naturale, senza potersi da veruno nascondere, o ricettare sotto la pena di esser gravemente castigato ad arbitrio del Re. Nel caso poi, che si fosse perdonato alcuno de' sudetti delitti, s'intendesse, quando non fosse venuto nella Corte, e tra le cinque leghe da essa distanti, talchè si riputasse nullo il perdono, se l'avesse ricevuto; e qualora si fosse contravenuto a questa *Prammatica*, sarebbe castigato nella stessa sua Corte, senza rimettersi nel luogo, ove si fosse commesso il delitto.

Questa *Prammatica* riceve un diverso commento dal *Rovito*, e dal *Novario*. Il primo molte cose scrive sul punto dell' esilio, ed in quanti modi intender si possa. Il secondo poi non poco si diffonde nel numerare fino a ventiquattro le pene, nelle quali incorre un contumace, nè accade qui menzovarle, potendosi presso l'Autore osservare da colui, che la notizia ne ricercasse.

313.
Diverso commento fattone dal *Rovito*, e dal *Novario*.

Il 26. Marzo del 1760. D. Giovanni Zanica pubblicò la *Prammatica unica*, che leggeasi sotto il titolo de *Culto Sacramento Eucharistia prestando*. Questa comincia *Benchè in questa Ec.*, e con essa si ordina a qualunque persona, che incontrando per istrada il Santissimo Sacramento, tanto se vada a cavallo, come in Carrozza, dovesse andare a piedi accompagnandolo colla do-

314.
Si espone la *Prammatica unica* De cultu Sacr. Euchar. prestando.

vuta

315.
 Comento del
 Costanzo, e
 del Novario.

vuta venerazione finchè non sia ritirato nella Chiesa. Se taluno desidera una breve istruzione teologica sopra il Sacramento dell' Eucaristia la ritroverà presso Francesco di Costanzo, perchè ragiona della sua istituzione, e de' suoi effetti. Il Novario però ne passa a materie più utili a sapersi in riguardo al Foro, poichè ne dice, che la riverenza dovuta al Sacramento produce parecchi privilegi giusta il sentimento de' Dottori, quantunque altri vi si oppongono. Vogliono perciò, che quello, il quale fuggisse a ricoverarsi presso il Sacerdote, che porta l' Eucaristia per la strada, dovesse godere la immunità istessa, come se nella Chiesa si fosse ricoverato, nè potrebbe estrarsene, se non ne' casi determinati. Lo stesso si vuole, quando il Sacerdote portasse il sacro olio. Di più, se taluno inseguito dalla gente di Corte fuggisse nella Casa dell' infermo, ove ritrovasi il Sacerdote per comunicarlo, se ivi fosse arrestato anche prima di toccarlo, eziandio gode l'immunità, riputandosi, come se alla Chiesa fosse andato, perchè tale si ha quel luogo, ove in atto ritrovasi l' Eucaristia. Lo stesso avviene, se taluno si ricoverasse tra quella gente, che per via l'accompagna, perchè questa insieme col Sacerdote rappresentano la vera Chiesa, e son tutte queste opinioni specialmente adottate dal Diana nelle sue risoluzioni morali. Vero è però per contrario, che se taluno alcun delitto commettesse in quel tempo, che passa il Sacramento, com' maggior pena fa d' uopo punirlo per la praticata irreverenza, comechè se tanto far conviene qualora alcun delitto si commette nel luogo, ove risiede il Principe temporale, vieppiù ne avvanza la ragione del castigo la presenza del Dio Sacramentato. Queste intante sono le pie riflessioni fatte da' nostri Comentatori, delle quali non ne lascia anda-

re a voto il *Maradei* il suo *Singolare* CXIII.

Il Cardinal di Granvela pieno sempre di zelo per la giustizia cercò nel tempo, che governava il Regno di togliere uno inconveniente, che praticavasi allora nel fare la scelta di Persone Ecclesiastiche per amministrare le rendite de' Laici, onde poi nel dover dare i conti cercavano esse valersi del privilegio del Foro, e fuggivano dalla giudicatura de' Magistrati Laicali. Sembrò questo uno abuso, che richiedeva riparo, onde con una sua *Prammatica*, che unica si legge sotto il titolo de *Ecclesiasticis Personis* pubblicata a' 28. Giugno del 1571. fu inteso a toglierlo. Ella comincia *Per legge tanto Divina*, e colla medesima ordinò, che da allora in avanti nel Regno non potesse amministrarsi alcun officio di giustizia tanto nelle Terre demaniali, che Baronali da Persone Ecclesiastiche religiose, e non sottoposte alla Real giurisdizione, avvegnachè fossero Cavalieri Gerosolimitani. Di più, che tanto nella nostra Città, che nelle suddivisate Terre nelle cose temporali non dipendenti dall'Ecclesiastiche non dovessero quelle eleggersi, nominarsi, o deputarsi per l'amministrazione del Pubblico, acciò chiunque fosse stato eletto, comechè stava sottoposto al gastigo Regio, avvertiva a ben esercitare il suo impiego, vietandosi pertanto a' Baroni il fare tai scelte sotto la pena di ducati dieci mila, ed anche altra corporale arbitraria.

Il motivo, che diede la spinta al Granvela per dar fuori questa *Prammatica* potrà leggerfi presso il Presidente de *Franchis* (a), ed in un *Singolare* di *An-*

316.
Si espone la
Prammatica
un. sotto il ti-
tolo de Eccle-
siasticis Per-
sonis .

317.
Motivo da
farsi questa
Prammatica.

na (b) si esamina, se la legge abbia luogo, quando l' officio si concedesse da alcun Prelato, che pos-

I i se-

(a) Dec. 479. post n. 4.

(b) 460.

sedesse feudi con Vassalli nel nostro Regno . In questo caso sempre servir si dovrà di un Officiale laico, come specialmente è in costume farsi nella Francia per quei Arcivescovi, Vescovi, ed Abbati, che godono della temporal giurisdizione (a). Non ha però dubbio che l'unico oggetto fosse stato, perchè gli Ecclesiastici punir non si possono dal Giudice secolare per tai delitti, se alcun fallo commettono: Ed è questa una legge appoggiata su di un simile divieto, che leggesi nella *Castituzione Clerici* dell'Imperador Federico, e su di un Capitolo del Regno, *Us cum nihil*, oltre il comun diritto, che lo sostiene (b), ed è comune l'opinione, che i Chericci solo iscritti agli ordini minori son puniti dal Giudice Laico, se delitto commetteffero (c). Anzi se taluno eletto sia Officiale, quando sia Chericco, ancorchè rinuncj al Chericato dopo preso il possesso, può esserne rimosso.

318.
Quali limi-
tazioni rice-
va.

Ne vengono eccettuati da questa *Prammatica* i Vicerè, e i Consiglieri (d). Ed in effetto fu ella promulgata da un Cardinale, mentre esercitava il governo di Napoli, e con esso mentovar si possono il Cardinal Pompeo Colonna, Bartolommeo della Cueva, Francesco Pacecco, il Cardinal Borgia, e Zapata; e si vide governato altresì il Portogallo dal Cardinale Alberto Austriaco figlio di Massimiliano II., e nipote dello stesso Filippo II., e dal Cardinale D. Ascanio Colonna. Così di pari eccettuati ne vengono tutti quegli officj, che non hanno alcuna giurisdizione loro attaccata, come farebbe nelle de-

(a) V. *Novar. in hanc Pragm. n. 10.*

(b) V. *Covarruv. pract. qu. cap. 33. n. 6.*

(c) V. Come presso *Maradei* nel *Singol. CXXII.*, e nell'osservazione su questo *Singolare.*

(d) *Fontanel. dec. 190.*

deputazioni ordinarie della Città (a). E dubbio nasce, se vi sian compresi i Governatori di Monti de'luoghi pii, i quali da persone secolari nella nostra Città son governati, come va esaminando *Giulio Capone* (b).

Molti *Dottori* poi mentovati dal *Costanzo* nel suo commento han sostenuto, che i Cherici addetti alla mercatura per quanto si appartiene al negozio, e gli Studenti per quanto riguarda a materie appartenenti allo studio, far debbano uso del *diritto* comune de' Laici; talche se taluno divenisse Cherico dopo aver terminato il suo officio, dee rispondere avanti al primo Giudice Laico, come fu deciso dal Tribunal della Camera contra uno Scrivano di porzione, ed un provveditore delle Galee, i quali divenuti Cherici, si disse, che ivi dar doveffero i conti de'loro uffizj non ostante la dimandata remissione al novello acquistato Foro. E sebbene altrimenti opini il *Regg. de Marinis* (c) nel credere, che il privilegio del Chericato non sia personale, ma concesso all'intero collegio ecclesiastico, non di meno accorda, che il Cherico possa esser convenuto avanti il Giudice laico per la reddizion de' conti; ma fattasi da questi la dichiarazion del debito, andar poi si debba al Giudice Ecclesiastico per ottenerne la soddisfazione, come da *Escobar* anche si crede ragionevole (d).

Sarebbe da osservarsi quello, che ha scritto *Capocelatro* (e) in contrario di quanto si legge nella *dec. 20.* di *Rovito*, in cui il S. Consiglio stimò, che il Cherico

I i 2

aveffe

319.
Altre opinio-
ni di Dottori
mentovati dal
Costanzo.

320.
Si esamina
avanti qual
Giudice dar
debba i conti
il Chierico
Tutore.

(a) *V. Tappiam dec. 10.*

(b) *Discept. 397. cap. 3. disc. for. 10. §. V. Marad. in annot. ad Singul. CXXII.*

(c) *Resol. 53. lib. 2.*

(d) *De Ratiocin. cap. 7.*

(e) *Consult. 103. lib. 2.*

avesse dovuto portare il conto dell' amministrata tutela innanzi a quel Giudice, dalla cui mano ricevette il lucro, poichè sembra una specie di riconvenzione, trattandosi in quel caso di una tutela legittima permessa dal Canonico diritto, onde perciò si stimò rimettersi il Chericco al Giudice Ecclesiastico, ancora in quanto a' beni (a). Ma non è così per quel Chericco, che si avesse indolfata una tutela non legittima, ma affettata a sol fine di lucrare, nel qual caso non potrà dire aver esercitato un officio permesso, ma soltanto non vietato. Da ciò dunque si deduce, che se per esempio un Chericco fosse stato scelto per amministratore di qualche Monte eretto per la collocazione delle donzelle, perchè questa specie di amministrazione non è legittima, ma piuttosto incrofa, perciò non può godere del Foro Ecclesiastico, perchè il Monte non dicesi Ecclesiastico, ma sempre che non sia stato eretto coll'autorità del Vovo. Così lo stesso dicesi per le Confraternità, e per li Collegj, i quali riconoscono il Giudice secolare in tutte le loro cause tanto attive, che passive, come a lungo ne scrive Casaro in una delle sue *questioni peregrine* (b).

321.
Si esamina
lo stesso arti-
colo.

All'incontro ritrovasi disputato presso *Marta* (c), se un Chericco perda il privilegio del Foro, allorchè dopo una ricevuta ammonizione non lasci l'amministrazione di qualche officio, o che pure ne avesse un sinodal divieto, onde eredesì, che taluno pretendendola, tacitamente vi rinuncj con sottomettersi al Giudice ordinario del luogo, come avviene per lo feudo, che il Chericco

aveffe

(a) *V. da Marin. resol. 177. n. 8. lib. 2.*

(b) *Casar. quest. 18.*

(c) *De jurisdict. casu 127.*

avrebbe ricevuto dalla mano di un Laico , si rende egli sottoposto alla giurisdizione del Giudice Laico ; quindi cammina bene l'argomento anche per l'ufficio . Pertanto ne avvisa *Tassone* (a) il caso di Giulio Genovino eletto del Popolo , e Giudice della Vicaria criminale , che fu citato *ad foriudicandum* in tempo de'rumori avvenuti sotto il governo del Duca di Ossuna , poichè nulla ostante le sue Bolle del Chericato , fu contro di lui pubblicata la sentenza della forgiudica dal Collaterale a' 28. Settembre del 1620. a relazione del Configl. Scipione Rovito , vieppiù perchè non era preparato a prendere gli ordini maggiori . Oltre di che è ben risaputo , che i Cherici perdono il privilegio del Foro in certe specie di delitti , come di assassinio , e simiglianti . Con questa occasione entra il *Costanzo* a mentovare il disposto dal Tridentino Concilio intorno alla reddizion de' conti da darli a' Vescovi dagli amministratori degli Ospedali , e delle Confraternità Laicali , ma su questo punto ora non accade più parlarne , perchè tutto resta supito col novello Concordato passato nel 1741. tra il Re Cattolico col defunto Pontefice Benedetto XIV. , che dileguò tutte le controversie surte su tal particolare , che per più tempo tennero impiegate le penne di tanti valenti Uomini .

Si vuole anche , che questa *Prammatica* non comprenda i Legati , o siano gli Ambasciatori , che s'inviavano al Re , e col fatto si vide Paolo di Arezzo incaricato dalla nostra Città di andare al Re Filippo II. in tempo che temevasi poterfi quì introdurre il S. Ufficio , come se ne ragionò nel precedente *Tomo* (b) . All'incontro si vuole , che possa aver luogo in riguardo a' Forestieri per non

322.
Gli Ambasciatori non sono compresi in questa Prammatica.

elser

(a) *De anteqh. vers. 9. obser. 3. n. 17. pag. 430.*

(b) *Lib. XXVII. §. 436. pag. 341.*

essere ammessi ad esercitare offizj nel nostro Regno, ma su questo punto a sufficienza si è ragionato, quando delle grazie richieste, ed accordate si è fatto parola.

323.
Si espone la
Prammatica
II. sotto il ti-
tolo de Elez-
mosina non
petenda.

Correva in quel tempo un abuso, che i Giudici della Vicaria Civile spedivano continuamente patenti di chieder l'elemosina tanto a' Regnicoli, come a' forestieri col pretesto di redimere i loro parenti dalle mani degl' infedeli, o per opere pie di alcune Chiese; quindi stimò il Conte di Miranda di toglierlo colla *Prammatica* II. sotto il titolo de *Elemosina non petenda*, che pubblicò a' 9. Maggio del 1589., la quale comincia *Habbiamo inteso &c.* Intanto ordinò, che per l'avvenire mai più spedire, e conceder si dovessero tai licenze per qualunque causa, e che per tutto il Regno così si eseguisse.

324.
Abbaglio
preso dal Ro-
vito nel co-
mento di que-
sta Pramma-
tica.

Su questo proposito ne chiamerebbe a fare una dissertazione quello, che scrive Rovito su questa *Prammatica*, dicendo, che se qualche luogo si sottoponesse all' interdetto, onde cessasse il servizio divino, in questo caso anche l'elemosine cessar debbono, e colui, il quale fu causa dell'interdetto è tenuto a rifare tutto il danno sofferto da' Religiosi mendicanti, e per l'altre opere pie. Per altro avrebbe dovuto instruirne a qual Tribunale avrebbe dovuto costui convenirsi, in quanta somma avrebbe dovuto condannarsi, come avrebbero vissuto tai Religiosi durante l'interdetto, e' l tempo della lite, e finalmente, qual' espediente avrebbe dovuto prendersi, se colui, che cagionò tal male povero, ed impotente fosse stato nel rifare tutto il sofferto danno. A dir vero quell' Uomo si degno risparmiar si potea nello spacciar questo sentimento. Come per contrario utile è l'altra questione, che si fa ad esaminare, cioè se la prestazion dell' elemosina sia di tal natura, che sottoporre si possa a
pre-

prescrizione, onde possa procedersi con interdetto contra colui, che se ne astenesse di farla contro del solito. Quì mentova la lite promossa dall'Università della Terra di Padula, in vigor del rimedio de' Capitoli del Regno contra il Monastero di S. Lorenzo ivi vicino de' Padri Certosini. Per la prima si legge compilato il *conf.* 146. del *Reggente de Ponte*, e per lo secondo scrisse *Gio: Domenico Tassone* allora anche celebre Avvocato, ma s'ignora, qual fine avesse avuto la disputa. Questo punto però, quando seriamente rifletter si voglia, non sa comprenderfi, come in un atto facoltativo camminar vi possa la prescrizione, a differenza di quando taluno per obbligo ingiuntogli sia tenuto a qualche prestazione. Il far l'elemosina, siccome è un consiglio datoci nel Vangelo, onde ogni Cristiano tenuto è ad eseguirlo, è poi volontario in quanto alle persone, cui dar si debba, e per la somma da somministrarsi, poichè la propria coscienza, a riguardo del potere, guidar ne potrà la condotta. Per contrario se taluno mancar voglia a tale obbligo, purchè prescritto non gli sia con testamento, o in altra somigliante guisa, nel Foro, che farà il penitenziale potrà esser giudicato. Se però taluno su questo proposito voglia ben guidarsi, consultar potrà quello, che ne scrive il celebre *Muratori* nel suo trattato della carità Cristiana.

Quì poi si pone una differenza tra' Laici, e gli Ecclesiastici, poichè si vuole, che i primi non son tenuti alla ricerca de' poveri. Per contrario i secondi, e specialmente i Vescovi debbono essi aver questa cura, come annessa al lor carattere; ma poichè il superfluo è tenuto ognuno a dispensare a' poveri, difficil cosa è che taluno facendo i suoi conti, rinvenga questo avanzo per impiegarlo in tale opera. Nè manca chi sostiene, che

325.
*Divario tra
 i Laici, e gli
 Ecclesiastici
 nel dover fare
 l'elemosina.*

fe in qualche giorno festivo sia stato solito dispensarsi la candela a' Laici, rendesi poi necessaria questa prestazione, che nella sua origine fu volontaria (a). Da questa ragione è derivata la lagnanza de' poverelli della nostra Città, i quali per legato fatto ricever dovendo l'elemosina da' Padri Certofini nella Chiesa di S. Maria Incoronata in Napoli, nè hanno essi trasferita la distribuzione sopra il Monte di S. Martino, ove con sommo loro incomodo portar debbonfi per riceverla (b).

326.
Si espone la
Prammatica
II. sotto il tit.
de emptione,
& venditione.

A' 22. Agosto del 1559. il Duca di Alcalà pubblicò la *Prammatica II.*, che leggesi sotto il titolo *de emptione & venditione*, la quale comincia *Intendendosi da molte parti*. Con essa dichiaransi nulle, illecite, e feneratorizie tutte quelle compre, di grano, orzo, vino, olio, seta, zaffarano, canape, e lino, che soleano farsi per prezzo tenue prima di farsiene la ricolta, perchè davasi il denaro avanti del tempo. Si vollero perciò disobbli-gati i venditori a dare le robbe vendute con restituire però il denaro, e pagar l'interesse al dieci per cento per quel tempo, che l'aveffero tenuto, e coloro, che faceano tai contratti incorrevano nella pena di ducati mille, ed altra arbitraria, ed i Notaj, che gli stipulavano nella pena di once cento per la prima volta, e per la seconda, oltre questa pena, anche la perdita dell' *Officio*.

327.
Concorda col-
la XVIIII. so-
to il titolo de
Annona.

Su questa *Prammatica* potrebbe dirsi poggiata la *XVIII. Pragmatica* sotto il titolo *de annona* pubblicata dal Conte di Aragona il 20. di Luglio del 1595. in cui già se ne fe la *Prammatica* (c) e quanto si l'una e l'altra siano state emanate a' fini con larga pensata del Re Francesco di

(a) V. *Constant. in hanc Pragm. n. 3.*

(b) V. *Tasson. de antepb. vers. 11. obser. 2.*

(c) §. 132. pag. 155.

di Costanzo, che ne passa a ragionare de' monopolj, su de' quali tutti i Principi han tenuto particolare occhio per evitarli, poichè da essi non picciol danno ne risente lo Stato, allorchè pochi uniti compran le merci per farne poi più caro il prezzo.

Colla *Prammatica* seguente cioè la III., che comincia *Habbiamo ricevuto* pubblicata dallo stesso Vicerè a' 10. Luglio del 1564. si ordinò, che non potessero comprarsi animali di veruna sorte, se quello, che vendevali non portasse la bolletta de' Deputati del luogo, donde veniva, i quali attestassero, che suo era l'animale, della fama, e qualità del venditore, e del numero, e segni degli animali, che vendevansi sotto la pena al venditore di perdere il prezzo, e di once venticinque, dovendo i Deputati spedir tai bullette senza riceverne premio alcuno.

328.
Si espone la
Prammatica
III. sotto lo
stesso titolo.

Si ordinò poi col II. §. all'Udienza della Provincia di Principato citra, che avesse fatto l'Archivio, in cui si fossero riposti tutti i Processi, e le Scritture. E col §. III. finalmente si ordinò; che tutte le Udienze in ogni sei mesi avessero dovuto comunicar tra loro le note di tutti i contumaci, da mandarsi poi alla Vicaria in ogni quattro mesi. Questa poi da sei in sei mesi avrebbe inviata la nota de' suoi contumaci, acciò potessero arrestarsi, e quando alcun delitto avessero commesso, si fosse proceduto a quanto si conveniva per giustizia; e qualora non avessero meritato pena di morte per quei delitti commessi nella lor giurisdizione, e degni fossero di altra pena, o pure di esser liberati, doveessero tenerli carcerati con darne avviso, per ordinarli ciò, che si conveniva; col non doverli liberare intanto carcerato alcuno, se prima non si fossero riconosciute le note de' con-

329.
Altri ordini
dati colla
stessa Pram-
matica.

tumaci dell'altre Udienze, e ritrovandosi notato, doves-
 se arrestarsi con darne avviso. Per effetto dunque di questa *Prammatica* vietato
 viene a forestieri di comperare animali senza esservi pruo-
 va della qualità de' venditori, e dell'amarco degli anima-
 li; e se mai nascesse disputa tra due, che avessero il me-
 desimo segno sulle cose controverse, dovranno aggiudi-
 carsi al possessore; e se quelle si possedessero da un ter-
 zo, dovranno dividersi tra contendenti giusta le dottrine
 allegate da *Filippo Morandi* nel suo *Singolare CXXVII*.

330.
 Cautele da
 osservarsi da
 Forestieri nel
 comprare gli
 animali.

331.
 Si espone la
 Prammatica
 IV. sotto lo
 stesso titolo.

Essendo *Filippo II.* in Madrid diede fuori una *Pram-
 matica* a' 6. Novembre del 1565. per doverli pubblicare
 in Napoli, come fu eseguito dal Duca di Alcalà all'ul-
 timo dello stesso mese. Ella è la IV. sotto lo stesso ti-
 tolo, e comincia *Quoniam per Regiam &c.*, con cui si
 ordinò, che le liberanze ricevute dalla Regia Corte da
 qualunque persona a niuno potessero venderli, dare, o
 cedere per qualunque titolo sia per dote, per parte di
 essa, per collocazione delle proprie figlie, sorelle, o al-
 tre persone, che volessero beneficiarsi con esse, men che
 quando si dassero, o cedessero alle Chiese, Ospedali, o
 altri luoghi pii, o che si fossero date fino al tempo del-
 la *Prammatica* in soddisfazione di dote senza averli altri
 beni come soddisfarla; e qualora si contravvenisse, quei
 che avessero accettate le donazioni fatte, doveano
 restar privati del credito, e le liberanze di niun vigore
 senza poterle pretendere dalla Regia Corte.

331.
 Questioni e-
 saminate per
 occasione di
 questa Pram-
 matica.

Questa *Prammatica*, come avverte *Caspan* in una
 delle sue questioni (a) non è più in uso, anzi si me-
 stieri distinguere le liberanze fatte dalla Regia Corte in
 soddisfazione degli stipendj di coloro, che addetti sono al di-
 stretto, e a' loro

(a) *Quest. 9. §. 2. n. 17.*

loro servizio, da quelle, che si fanno a' Creditori istrumentarj della medesima, a' quali il Re ha giurato restituire il denaro ricevuto a mutuo. Così anche divario cade, quando taluno avesse venduto, o ceduto porzione del suo credito, perchè per la rimanente somma ritenuta non ha luogo la legge per perdersi il credito. All' incontro non si stima doverosi il venderli le polizze di tali esazioni per minor somma di quella, che portano, come praticar sogliono i bisognosi di denaro per la difficoltà, che s'incontrano nell'esser pagati. Eziandio al cessionario non conviene di esercitar altr' azione, men che per la somma, la quale veramente avesse sborsata al cedente, nel cui beneficio restar dovrà il rimanente del suo credito, su di che attendesi la disposizione de' risaputi testi nelle leggi *ab Anastasio*, & *per diversas Cod. mandati*. Vero è però, che distinguesi da' Dottori, quando il credito sia di una spedita esazione, da quello, che soffre pericolo, e incomodo nel riscuotersi, perchè in questo secondo caso ben si permette venderli per minor prezzo. Altresì divario cade tra' l'cedere il nome del debitore, e cedere le azioni contro del medesimo (a), non lasciando di sostener *Graziano* (b), che sempre possa il cessionario opporre la ingiustizia della ricevuta cessione, come seguita per tenue prezzo.

Su questa *Prammatica* non lascia di avvertire il *Costanzo* nel suo commento, che nel Tribunale della revisione, qualora apparisca essersi spedita liberanza, o mandato di pagamento di qualche somma dovuta dalla

333.
Comento del
Costanzo.

K k 2 Regia

(a) V. Gizz. ad Capyc. latro in observ. 188. n. II. Salgad. in labor. credit. p. 1. c. 27. n. 80. Rovis. cons. 75. n. 7. lib. 1.
(b) In discep. 826.

Regia Corte, se mancassero gl'istrumenti, co'quali dovesse giustificarsi il credito, si fa decreto, con cui si ordina all' Offiziale, o a' suoi fidejussori, che tra quel termine, che sarà in arbitrio del Giudice, si producessero gl'istrumenti per tal giustificazione, e mancando di farlo si commina la spedizione della significatoria, avendosi per vero, come se il mandato si fosse dato contra l'ordine del Re; e quando non si dimostri, che questo sia stato, si ordina all' Offiziale, che dia conto, e giustifichi, perchè tra breve tempo non debba esser significato, come diffusamente ne scrive il *Carlevalio* (a). Se poi taluno saper volesse, quante e quali siano i privilegi della dote, osservar potrà il *Novario* nel commento fatto su questa *Prammatica*, e prende motivo di ragionarne, perchè in essa la dote si nomina, cioè di non potersi cedere, e dare le liberanze in soddisfazione della medesima, avendo praticato lo stesso *Filippo Maradei* nel suo *Singolare* CXXVIII.

334.
Si espone la
Prammatica
V. sotto lo
stesso titolo.

Lo stesso Duca Alcaà a' 14. Ottobre del 1569. pubblicò la *Prammatica* V., che leggesi sotto il medesimo titolo, e comincia: *Essendo a nostra notizia*. Questa riguarda la vendita de'grani, perchè fossero netti e buoni senza esser mescolati con quelli di cattiva qualità, imponendosi pena a contravventori di perdere il grano, e di anni tre di relegazione, se fosse nobile, e per l'ignobile di tre anni di galea con darsene il quarto a colui, che rivelasse il delitto. Potrà vedersi su questa *Prammatica* il *Singolare* CXXIX. di *Filippo Maradei*, e l'annotazione su di esso fatta.

335.
Si espone la
Prammatica
VI. sotto lo
stesso titolo.

D. Pietro di Giron a' 24. Dicembre del 1583. pubblicò la *Prammatica* VI., che comincia *Havendo noi avu-*

(a) *De judic. lib. 1. disp. 6. tit. 3.*

re; con cui vietò il comprarsi la carne di porco, o altra che fosse, e le robbe commestibili dentro le Regie Castella, ed Arsenale, senza neppure ammettersi la scusa di averla avuta dagli Officiali, e da' Soldati, sotto la pena arbitraria. Su questo proposito vien disputato, se i Baroni possano in pregiudizio de' loro Vassalli ordinare, che alcuni, e non altri possano tenere il macello, e la bottega di vendere altri commestibili, ma è da osservarsi, se ne abbiano particolar privilegio, o la consuetudine a lor favore (a).

Il medesimo Vicerè pubblicò la seguente *Prammatica* VII. all'ultimo di Gennajo del seguente anno 1584., che comincia *Per parte de' magnifici Eletti*. Con essa volle darli riparo alla frode, che commettevano i Mercanti, comechè minorata era l'*assisa*, essi aveano nascosto l'olio, onde ve n'era penuria, poichè questo vendevasi contro l'*assisa* dentro il Castello Nuovo, e dentro le Carceri della Vicaria, e dell'Almirante. Quindi vietossi l'immettere ivi l'olio per farlo poi vendere a persone a grosso, o a minuto, la quali fossero fuora di detti luoghi, sotto la pena di perder l'olio, ed altra corporale arbitraria, senza ammettersi la scusa, che fosse stato donato dagli Officiali, da' Soldati, o da altri.

336.
Si espone la
Prammatica
VII. sotto lo
stesso titolo.

All'ultimo del mese di Luglio del 1586., anche il D. Pietro Giron pubblicò la seguente *Prammatica* VIII., che comincia *Occorrendo molte volte*. Con essa vietossi a qualunque Ministro, e qualunque Subalterno della Regia Camera di poter comprare pubblicamente, o secretamente, quanto da quel Tribunale vendevasi *sub hasta* sotto

337.
Si espone la
Prammatica
VIII. sotto lo
stesso titolo.

(a) V. *Mastril. de Magistrat. tit. 18. lib. 4. num. 37. ad 55. Capib. de Baron. in pragm. 1. n. 165. Revert. in dec. 309. in de Marinis lib. 2.*

sotto la irremissibile pena della perdita de' rispettivi offizj, e della nullità delle compre. Questa *Prammatica* può meritare anche la sua esecuzione per le compre, che si faceessero da taluni in quei luoghi, ove esercitano giurisdizione, giusta quello, che fu disposto dalla *Costituzione* del Regno *Communiter*, e solamente se ne vogliono eccettuati quegli Officiali, che fossero perpetui (a).

338.
Si espone la
Prammatica
IX. sotto lo
stesso titolo.

Finalmente lo stesso Giron all' ultimo del mese di Agosto pubblicò la *Prammatica* IX., che comincia *Essendo stato per Prammatica*, ordinando con essa, che i cojari, merciarj, venditori di lacci e spille, ed altre persone non potessero vender veleni sotto la pena a contravventori contenuta in una *Prammatica* di D. Giovanni Zunica de' 14. Luglio 1581., con cui si dà la norma da osservarsi per tal vendita, che soltanto permetteasi agli Speciali tanto manuali, che di medicina.

339.
Si espone la
Prammatica
X. sotto lo
stesso titolo.

Agli 11. del mese di Agosto del 1589. pubblicata fu la *Prammatica* X. dal Conte di Miranda, che comincia *Essendo noi informati*. Con essa volle darsi riparo a' disordini, che nascevano dalla vendita, che faceano gli Acumolesi de' loro particolari Territorj a quei di Norcia, onde venivano a confondersi i confini, e ne derivavano continue liti. Se ne vietò quindi ogni contrattazione senza essersene ottenuto prima licenza *in scriptis*, con doverli esponere la qualità, e la quantità del territorio, suoi confini, e la persona, cui vendeasi sotto la pena di perderli la robba venduta, restando incorporata al Regio Fisco.

340.
Si espone la
Prammatica
XI. sotto lo
stesso titolo.

Il succennato D. Pietro Giron a' 21. Maggio del 1588. pubblicato avea una *Prammatica*, che quando avesse incontrato la sorte di essere osservata, molto sollievo rice-

(a) V. *Maradei in Singul. CXXXI.*, e annotat. in cod.

ricevuto ne avrebbe la Città, nel saperfi i Ladri con iscovrirsi i furti. Meriterebbe questa essere allogata sotto il titolo *de furtis*, e non già in questo, che cade ora sotto la penna. Quello, che ordinò il Giron, era non altro, se non che l'esecuzione di un Bando, che precedentemente avea pubblicato il Duca di Offuna, ma comechè questo non fu con esattezza eseguito, come neppure incontrò felice sorte la osservanza, che ne inculcò successivamente il Giron, stimò il Conte di Olivares di ridurre in una *Prammatica*, ch'è l'XI. tutti i precedenti ordini dati, ordinandone una inviolabile esecuzione. Ella comincia *Gli anni passati*, e pubblicata fu a' 14. Ottobre del 1589., e comechè contiene più §§., perciò ne darò di ciascuno una succinta notizia.

Si vuole col primo, che tutti quei, i quali sono impiegati a comprare, e vendere, ancorchè non avessero bottega, nulla comprar potessero, o conservare se dato gli si fosse senza saper prima il vero nome, la patria, e 'l luogo, ove abitava colui, che consegnava la robba, e farne notamento per darne poi minuto conto, senza valersi di scusa veruna. Di più la robba ricevuta per compra fattane o per conservarla non potesse disfarsi, barattare, ritingere, rivoltare, o mutarsi in altra guisa per lo spazio di giorni dieci, da che fu ricevuta con doverfi tener esposta al pubblico nella sua bottega, o in quella di qualche altro, se non avesse la propria, acciò possa esser da tutti veduta, sotto la pena di anni dieci di galea, ed essendo donna sotto la pena di frusta, e di dieci anni di esilio fuor del Regno. E qualora si tenesse celata, e si ritroveranno quei, che la venderono, o diedero a conservare, si avessero come convinti di aver comprato robba rubbata, con procedersi alla succennata pena.

341.
Causela, che praticar doveano i compratori delle robbe.

Col

342.
Non potesse
ricettarsi i
ladri, e serbar
la robba ru-
bata.

343.
Non potesse
darfi allogio a
quei, che por-
tassero altro
abito oltre il
proprio, sen-
za saperfi la
persona.

344.
Non dovea
contravvenirfi
dopo la pub-
blicazion del
Bando.

345.
Non potesse-
ro estrarsi rob-
ba dalla Cit-
tà senza essere
stata esposta
per 10. giorni
al pubblico.

346.
Doveifero
marcarsi i la-
dri sulle spal-
le col ferro in-
focato.

Col II. §. si ordina, che sapendosi taluno esser la-
dro, non potesse esser ricevuto neppure dal proprio Pa-
dre, ne conservarsi, o nascondere la robba rubata, con
dargli ajuto, e favore sotto la medesima pena.

Col III. §. si ordinò, che i Tavernaj, e gli Offi
della Città, e suoi Borghi non potessero alloggiare al-
cuno, che portasse seco altro abito, men che quel che
avrà addosso, se prima non si fa dar la nota del nome,
cognome, e Patria, e di quanto conduce, per doverne
dar conto, quando ne sia dimandato, per poterfi scovare
il furto, e ciò sotto la pena di anni tre di Galea a'
Tavernaj, e alle donne della frusta.

Col IV. §. si dice, che se dopo la pubblicazione del
Bando vi si fosse contravvenuto, si procederà ad altre
penè maggiori, che meriteranno come convinti di ave-
re di loro scienza ricettato ladri, conservato robba ru-
bata, giudicandosi, come consapevoli de' furti.

Col V. §. si ordinò, che non potesse estrarsi dalla
Città veruna sorte di abito, calze, e cose simili, se pri-
ma per dieci giorni non si fossero tenute esposte in qual-
che luogo pubblico sotto la pena di anni tre di galea,
e ritrovandosi, che fosse robba rubata, si procederà a
pena maggiore, come se avessero occultato i ladri, e la
robba rubata.

Col VI. §. si ordinò, che per poterfi conoscere
quei, che una volta condannati furono per ladri, far si
dovesse nelle loro spalle un segno con un picciolo ferro
infocato di cavallo, e quando prima, o dopo il tempo
della loro condanna fossero inquisiti e carcerati per fur-
ti, per qualunque indizio vi fosse, doveifero mandarsi
per dieci anni in galea, con darfi una maggiore, se
la meritassero; qual norma dovea tenerfi non solo dal-
la Vicaria, ma eziandio dagli altri Tribunali Regj, e
de'

de' Baroni, ed osservarsi, se i ladri avessero tai segni per eseguirsi contro di loro tutto il di sopra disposto.

Finalmente si ordinò col §. VII., che tutti coloro, i quali erano stati condannati, o si condannerebbono per furto a qualunque pena temporale, o alla frustra, o che si fossero concordati per questa causa, non potessero camminar per la Città, e suoi Borghi di notte tempo dopo la due ore, e contravvenendo, *ipso facto* fossero incorsi nella pena di anni dieci di galea da eseguirsi *incontinenti*, senza ammetterli scusa veruna.

347.
I ladri condannati, e poi concordati dopo le ore due della notte non potessero andar per la Città.

348.
Distinzioni svegliate da' Forensi su questa Prammatica.

Ecco una legge, che eseguita colla sua esattezza, estirperebbe i ladri, come ne fu la sua mente, nè occorre a me dirne la sua inosservanza, perchè è a tutti nota. Ma tanto questa, come ogni altra perderà ogni suo vigore, quando attaccar si voglia taluno a tutte quelle sottili distinzioni, che han saputo risvegliare i Criminalisti, le quali dubbioso rendono poi l'animo del Giudice nel determinarsi. Già dicesi, che per aver luogo questa *Prammatica* vi bisogna la scienza del compratore, e del ricettatore, o conservatore del ladro, e della roba rubata; or comechè questa scienza si vuole, che consista nell'animo, eccola già divenuta di difficile pruova, onde alle presunzioni del *Menocchio* fa mestieri di ricorrere. Una di esse è, quando per basso prezzo stasi comprata la roba, poichè ciò fa credere, che sia stata rubata. Non manca chi scrive, che il ricettatore, se nulla partecipa, e' *Compratore* abbia pagato il giusto prezzo, non debbono stimarsi come ladri, perchè dato si è l'ajuto dopo essersi consumato il delitto; di fortechè i compratori della roba rubata colla qualità della frattura, e del sacrilegio non meritano punirsi colla pena ordinaria per lo Capitolo del Regno *Ad hoc* stabilita. Non provandosi la scienza nel compratore dovrà

darfi la tortura al ricettatore per averfi la notizia del ladro, specialmente quando per vil prezzo siasi fatta la vendita, o pur quando fosse stato solito nascondere le robbe rubate.

349.
*Presunzioni,
che possono es-
ser contrarie
al compratore,
e al conserva-
tore della rob-
ba rubata.*

Una clandestina compra fatta induce anche la prova del seguito furto, ed esclude l'ignoranza, o la semplicità, che allegar potrebbe il Compratore, ma questi è lungi da ogni delitto, qualora addita l'autore del furto; onde solo rimane a discettarsi, se basti, che i compratori, e i ricettatori della robba rubata abbiano avuta una presunta scienza della medesima, acciò possano esser puniti colla pena meritata da'ladri, quindi bastevol si crede la cattiva qualità, e fama di colui, che tiene nascosta la robba colle altre congetture, dalle quali la scienza si presume (a). All' incontro quando taluno tenesse la robba rubata presso di se senza nascondersela, non riputasi ricettatore, perchè manca l'animo di celarsela; come se anche fosse portata nella sua Casa per conservarsi, ma senza sua scienza, specialmente, quando non concorresse in lui la cattiva fama.

350.
*Quando il
congiunto del
ladro incorre
nella pena
della Pram-
matica.*

Per quattro poi tocca al II. §. di questa *Prammatica* è anche a sapersi, che il congiunto per incorrere nella pena in essa determinata fa d'uopo, che col ladro riceva anche il furto nella sua Casa, comechè presumesi di averne partecipato; per contrario, se il solo ladro, o'l solo furto ricettasse, credesi non sottoposto alla pena de'ricettatori (b). Per contrario non si vuol sottoposto alla pena di questa *Prammatica* colui, che ricettasse il ribelle, che fosse suo congiunto, perchè in questo caso sembra, che non sia compagno nel delitto, o che aves-

se

(a) *V. Constant. in hanc Pragm. n. 5.*

(b) *Ibid. n. 8.*

se avuto animo di commetterlo, ma che solamente l'abbia accolto per praticare un atto di carità, come se ne parlerà avendosi per mano la *Prammatica V.* sotto il titolo *de receptat. delinqu.*

Per quanto tocca al bollo da segnarsi sulle spalle del ladro col ferro infocato, come disponefi nel §. VI. della *Prammatica*, e che questa marca basti per condannarsi colui, che inquisito fosse di furto, potrà osservarsi il *Regg. de Ponte* (a). Egli rapporta il furto, che faceasi del denaro, che riponeasi de' devoti nel Ceppo vicino la porta della Chiesa per elemosina, ed in modo da non potersi scovrire. Egli vuole, che questa norma siasi presa dalle leggi Romane allegando le parole del testo della *l. quod si nolit §. qui mancipia ff. de edil. edict.*, ma questo praticavasi per potersi discernere la differenza nazione de' servi, che compravansi, poichè dice il Giureconsulto. *Præsumptio enim, & quosdam servos bonos esse, quia nationis sunt non infamata, quosdam malos videri, quia, & nationes sunt, quæ magis infamis est*; soggiugnendo poi il *Costanzo* (b): *prout Siculi habentur in Regno nostro, quorum opera, industria, & calliditate fere quæcumque furta committuntur, ut observat Tiragu. de leg. Connub. Glos. 1. p. 7. l. 7. Crus. de judic. p. 1. c. 23. & p. 3. c. 2. n. 168. ubi nationis cujuscumque vitia, & defectus sigillatim aperit.*

Se il vero abbian detto i succennati Autori in riguardo a' Siciliani potrà rilevarsi dall' ultimo furto d'ingente somma seguito nel passato anno nel Banco dello Spirito Santo, per cui avrebbe dovuto tenersi presente quello ne ha scritto il *Gosofredo* nel suo picciolo trattato de

351.
Il bollo con ferro infocato sulle spalle, come praticato presso i Romani.

352.
Lode de' Ministri Siciliani.

LI 2

fa-

(a) *In dec. 14. n. 8.*

(b) *Loc. cit. n. 10.*

famosis latronibus investigandis, che lascerà una perpetua memoria fin dove giugner possa la scaltrezza di questa nazione, comechè in questo rincontro se ella conoscere più che mai quel gran talento, di cui dotata fu dalla natura. Questo impiegato poi in altra scienza, e specialmente nella legale, ne ha dato a noi la sorte di avere i migliori Ministri nel nostro Foro, ove tuttavia la loro integrità, e la dottrina se n'esperimenta.

353.
 Presso l'altre nazioni è in costume mercarsi i ladri.

Del rimanente lo stesso *Crusio* (a) ne assicura, che presso tutte le nazioni dell' Europa son segnati *candenti ferro equino* i ladri, accid per l'avvenire sian conosciuti. Ma oggidì è ito fuor di moda presso di noi questo gastigo, come anche ne divisa *Gio: Battista Toro* (b). Benvero ne fa sapere il *Novario* di aver egli veduto esserli efeguito nella Terra di Pisticcio in persona di uno chiamato *Tanubio*, il quale dopo esser stato battuto, restò anche segnato; quantunque soggiunga poi, che non fosse più frequente questa pena nella Vicaria, e nelle Regie Udienze, la quale è da crederli, che a tempo della *Prammatica* si fosse inviolabilmente praticata con profitto non poco dello Stato.

354.
 Esempio di cosa giudicata dall'Udienza di Bari.

Intanto di buon grado tralascio tutte l'altre riflessioni fatte dagli Autori intorno alla condanna di tal ree gente, quando si rinvenisse segnata, e non entro di proposito a rivangare tutte l'altre dispute maneggiate da' Criminalisti intorno alla meritata pena per la reiterazione del furto, perchè succintamente potranno leggerli presso il *Cossanzo* nel commento, che fa su questa *Prammatica*, nè credo esser del mio istituto il rapportarle, bastandomi di averle accennate. Sol però meraviglia mi resta,

(a) *De indic. p. 1. c. 23. n. 129.*

(b) *In 3. par. compend. verb. puna debita fol. 166.*

resta , perchè una volta giudicato si fosse dalla Regia Udienza di Bari , che non dovesse punirsi colla pena della *Prammatica* una Concubina , la quale serbava preso di se la robba furata dal suo amasio , confessando di averla da quello ricevuta , poichè restò assoluta , e 'l ladro condannato alle forche (a) . Sarà per ventura stato il motivo , perchè avea quella manifestato l' autore del furto , così dimostrando non averci parte , ma non pertanto meritava uscirne a così buon mercato .

Sotto il titolo *de Excubiis* leggonfi due sole *Prammatiche* di D. Pietro Giron . La prima di esse , che comincia *Convenendo provvedere* , fu pubblicata a' 3. Settembre del 1583. , e contiene diversi §§. indiritti a tener quieta la Città specialmente in tempo di notte , onde col

355.
Si espone la
Prammatica
I. sotto il tit.
de Excubiis.

§. I. Si ordinò , che chiunque avesse , o avrebbe licenza di portare armi difensive , o offensive , se ne potesse servire durante il tempo di un' ora di notte , e finchè fossero terminati i tocchi della campana di S. Lorenzo .

Dicesi nel II. §. , che terminati detti tocchi della Campana , quei che faceano uso delle licenze , avessero potuto portare le armi con condizione , che andassero con torce accese , o con lanterne con candele in esse accese .

Col III. §. si vuole , che anche tutto ciò osservandosi , tai persone non potessero portare rotelle , brocchieri , piombate , o altre armi vietate dalle Regie *Prammatiche* .

Col IV. §. si ordina , che i trasgressori incorressero nella pena corporale , o pecuniaria , che sarebbe stata arbitraria secondo la qualità delle persone .

Si

(a) V. *Novar. in hunc Pragm.*

Si vuole finalmente col V. §. , che quelle persone, le quali avessero la licenza di portare armi, incorrendo in una delle cose predette, con maggior rigore contra esse proceder si dovesse.

356.
Si espone la
Prammatica
II. sotto lo
stesso titolo.

Colla II. *Prammatica*, che pubblicò poi agli 11. Maggio del 1585., la quale comincia *Di continuo si è andato considerando*, mentovò un simile Bando del Duca di Alcalà per tener quieta la Città in tempo di notte, onde rinnova gli antecedenti ordini già dati, con eccettuarne i Cavalieri delle Piazze, ed i Capitani di esse, per essersi loro incaricato di guardar nella notte le loro Ottine, e le Porte della Città, onde in questo tempo poteano restare armati.

357.
Comento fatto
dal Lagar-
nario.

Da queste *Prammatiche* prende occasione Gio: Lagarnario di ragionare della custodia praticata in tempo della vetusta Roma da' Triumviri notturni per dar riparo agl'incendi, che di notte tempo avvenir solevano, la qual cura, ei dice, che ora prendono gli abitatori del nostro Quartiere della *Conciaria*, quando sian chiamati a tal' uopo. Vuole anche, che a questa cura sia succeduto l' officio di Mastro giurato nel Regno, che scegliesi da' Baroni, e dalle Università, e così di mano in mano passa a far parola de' Capitani a guerra soliti a deputarsi da' Baroni, ed anche da alcune Università, tra le quali nomina quella di Maratea. Quando poi contesa nascesse tra'l Barone, e l' Università intorno alla pertinenza di questa scelta, addice i *Dottori*, che hanno scritto su questo punto (a). Anzi presso de' medesimi si difamina se i *Dottori*, e gli *Avvocati* sian tenuti a far queste

(a) *Franc. Ripa in tract. de remed. ad conserv. ubertat. n. 184. cum sequ. Nec non Guid. Pap. dec. 631. n. 34. cum sequ. Borrel. de Magistr. edict. cap. 11. n. 8. lib. 4. de Ponte de pot. Pror. tit. de regal. imposit. n. 63.*

ste guardie, e specialmente in tempo di peste, e a soggiacere alle spese, e collette imposte in questa occasione.

Se poi queste *Prammatiche* obbligano i Chierici, le donne, e i forestieri, si ritrova esaminato presso il *Costanzo*, e quando questi ultimi per effetto dell'ignoranza non incorrano nella pena. Altresi ragionasi intorno a quell'obbligo, cui possono esser tenuti i Vassalli intorno alla custodia delle loro Terre, con toccarne una speciale ispezione al Mastro giurato, o Camerlengo per esser quella eseguita a dovere. Ma per quanto si appartiene alla nostra Città veniva scusato dalla pena colui, che ritrovavasi in tal distanza a segno, che ascoltar non poteva il tocco della Campana, o che pure sordo fosse per natura, o per accidente, come divisa il *Novario*, e l'*Gizzarelli* nella *dec. 44.*

358.
Comento fatto dal Costanzo.

Seguono le *Prammatiche* sotto il titolo de *Extractione seu asportatione animal.*, e se ne contano XIV. sotto il regnare di Filippo II. Tre di esse furono del Duca di Alcalà, cioè la VI., la VII., e la VIII. La VI. comincia *Percchè a nostra notizia*, e fu pubblicata a' 29. Luglio del 1560. con cui si vieta il vendere animali porcini a' forestieri, a' quali non potessero prestare il lor nome i Regnicoli sotto la pena di ducati mille, e di perdere il bestiami, ed altra arbitraria maggiore.

359.
Si espone la *Prammatica VI. sotto il titolo de Extractione animalium.*

Scipione Rovito alcune limitazioni avverte nella sua rubrica su questo titolo additando, in quai, casi incorrer non si possa nelle comminate pene; ma su queste *Prammatiche* legger si potranno diversi *Singolari* di *Filippo Maradei*, de' quali si raglionerà dopo averle tutte rapportate.

360.
Limitazioni fatte dal Rovito.

Colla *Prammatica VII.*, che comincia *Havendoci fatto intendere* pubblicata a' 17. Giugno del 1562. si vie-

361.
Si espone la *Prammatica VII. sotto lo stesso titolo.*

ta l'estrazione de' lini, che ricolgonsi ne' distretti, o Casali della nostra Città sì per mare, che per terra per portargli altrove a vendere o lavorare, per doverli quì eseguirte; e lo stesso si ordina per l'altre Terre, e luoghi del Regno, sotto la pena della perdita de' lini, e di cinquanta once, ed altra arbitraria, dandosi la quarta parte della pena pecuniaria all'accusatore.

362.
Il distretto
della nostra
Città per
quanto si e-
stende.

Qui si nota, che il distretto della nostra Città comprenda, e si estenda fin'a quaranta miglia, giusta la *de- cif. rapportata da Puzco (a)*. Ma crede il *Novario* nel suo commento, che il forestiere non soggiaccia alla pena dello Statuto comprando tai cose vietate nella Città, e potrà ritenerle finchè gli sia restituito il prezzo, allegando il *testo* nella *l. 1. Cod. Non licere habitatori Cc.*, e nella *l. si non fortem §. si tentum ff. de Condict. indebiti*.

363.
Si espone la
Prammatica
VIII. fatto lo
stesso titolo.

Fin da' 18. Maggio del 1548. erasi fatto bando dal Vicerè D. Pietro di Toledo, con cui vietavasi sotto rigorose pene l'estrazione dal Regno dalla parte di Abruzzo di cavalli, polledri, e giumente di razza. Poi questo stesso divieto lo fè il Duca di Alcalà con altro bando de' 12. Dicembre del 1561. in riguardo alla Provincia di Terra di Lavoro assegnando per termine il fiume Garigliano; ma perchè si avvide, che poco conto faceasi delle comminate pene, stimò questo Vicerè di publicar la *Prammatica VIII. a' 19. Ottobre del 1566.*, che cominçia *In tempo dell'Illustre D. Pietro di Toledo*. In esso, dopo aver trascritti i succennati Bandi, di nuovo vietò l'estrazione di detti animali senza licenza *in scriptis* sotto la pena a quello, che l'avrebbe ordinata essendo nobile di duc. 10. mila, e di relegazione perpetua in qualche Isola da dichiararsi, e non potendo pagar detta som-

(a) *Lib. 3. dec. 24.*

fomma incorrea nella pena della deportazione anche nell'Isola come sopra, e se ignobile fosse stato nella pena di galea in vita, cui foggiaer doveano quelli, che li conducevano, tanto se fossero stati presi *in flagranti*, come se altrimenti si fosse verificata l'estrazione; e qualora di questa ne fossero stati consapevoli gli Officiali, e l'avessero permessa senza la licenza, doveano incorrere nella pena della morte naturale, restando gli animali intercetti. Per quei Baroni, i quali avessero tenute razze ne' loro feudi vicine a' confini del Regno, si ordinò, che tra venti giorni avessero dovuto inviar nota nel Tribunal della Regia Camera colla distinzione de' peli, e marchi di tutti quei cavalli, polledri, e giumente, che tenevano; e quando non l'avessero mandata, o che fosse stata difettuosa per averne maggiore, o minor quantità, doveano incorrere nelle stesse pene, come ne avessero fatta l'estrazione fuori del Regno, se pure non si fosse fatto costare con testimonio degno di fede di esser quelli morti con esibirsene le coja dello stesso pelo, e marco, o che si fossero estratti con licenza, lo che in ogni anno continuar doveasi.

La seguente *Prammatica IX.*, che comincia *Benchè per Bandi* non meriterebbe essere allogata sotto il titolo *de extractione animalium*, perchè pubblicolla il Cardinal Granvela a' 27. Giugno del 1571. per impedire l'estrazione de' grani, che dal Regno faceasi per la parte di Abruzzo, onde determinò la pena di anni cinque di galea, ed anche maggiore, se portavansi in contrabbando con perderli gli animali, che li conducevano, ed essendo nobili i padroni de' grani, foggiaer doveano a dieci anni di relegazione. Si privilegiò la pruova poi potendo esser convinto il trasgressore da' testimoni singolari, incaricandosi a tutti gli Officiali, e Tribunali l'osservanza di

364.
Si espone la
Prammatica
IX. sotto lo
stesso titolo.

tai ordini con prendertie informazione, e trasmetterla per determinarsi quello, che convenisse, senza pregiudizio di tutti gli altri precedenti dati prima di questa *Prammatica* contro di tai trasgressori.

365. *Spieghe e limitazioni date a questa Prammatica.* Ecco quali sono le spieghe, e le limitazioni, che riceve questa *Prammatica*. Credeasi, che non vi soggiacciano i forestieri, che cacciano fuora quel grano, che raccolsero ne' loro territorj, che aveano nel Regno, come porta giudicato *Tesauro* nella *dec. 152.*; benchè lui avesse giusto motivo di non approvarla. All'incontro *Francesco di Mare.* fa questa diltinzione con dire, e il divieto dell'estrazione si è drizzato al frumento, perchè non si tirasse fuora dal Regno, ed in questo caso vi son compresi anche i forestieri, se per contrario drizzato si fosse alle persone con dirsi, che niuno possa estrarre il frumento, vi son compresi solo gli abitanti, e non i forestieri. Si vuole anche, che sotto questo divieto vi si comprenda al pari la farina, e'l pane (a), e che vietata l'estrazion de' legnami, eziandio quella delle navi si sottintenda (b).

366. *Speltra, orzo, e legumi non soggetti al bando.* All'incontro la speltra, l'orzo, e i legumi vogliono si liberi dal Bando, e potrà osservarsi quello ne scrive *Anna* nell'allegazione 94. Ma per quanto si attiene alla pena de' trasgressori, e al privilegio della prova si ritrovano gli Autori rapportati presso il *Novario*. Quindi credeasi, che se taluno colto sia nel viaggio vicino a' confini del territorio, o nel porto, ove prossime fossero le Navi a far vela, quando una buona fama non vi concorresse, si riputerebbe, come già seguita l'estrazione (c). La

(a) *V. Guid. Pap. dec. 373. Franc. Marc. dec. 240. Masfrill. dec. 139.*

(b) *V. Boer. dec. 177.*

(c) *V. Grivell. dec. d'alen. 81.*

La *Prammatica* XI. sotto lo stesso titolo pubblicol-
la eziandio il Cardinal Granvela a' 9. Marzo del 1574.,
e comincia *Negli anni passati*. Osservando egli la poca
osservanza, che ricevea la precedente, alterò con questa
la pena a' contravventori, cioè di anni dieci di galea per
gl'ignobili, e per gli Nobili di relegazione in vita, ed
altra maggiore ad arbitrio, replicandosi lo stesso, che
prima erasi detto.

367.
Si espone la
Prammatica
XI. sotto lo
stesso titolo.

La XII. fu pubblicata dal Marchese di Mondejar
a' 16. Febbrajo del 1577., e comincia *Essendo venuto a
nostra notizia*. Con essa si vieta l' estrazione di grano,
orzo, e qualsivoglia legume fuora del Regno senza
espressa licenza sotto la pena di anni cinque di galea,
anche per li marinai de' Vascelli, e loro Padroni, oltre
l' arbitraria. I Vascelli si dichiarano *ipso jure* decaduti
in beneficio della Regia Corte. Le persone, che faces-
sero seguir l' estrazione si sottopongono a cinque anni di
relegazione, ed altra pena arbitraria. Facendosi quella
colla scienza de' Baroni, dovean questi incorrere alla pe-
na di ducati quattro mila, oltre le anzidette. Facendo-
si coll' ajuto degli Officiali Regj, e de' Baroni doveffero
quelli esser privati degli offizj, oltre la pena arbitraria.
Colui, che rivelava l' estrazione, aver dovea la quarta
parte delle pene pecuniarie. Il Bando dovea osservarsi
per tutto il Regno, men che nelle Provincie de' due
Abruzzi, per li quali era stato provveduto con altre *Pram-
matiche*. Finalmente dovea intendersi già commesso il
delitto col solo seguito caricamento sulle Navi, perchè
altro non rimanea a farsi.

368.
Si espone la
Prammatica
XII. sotto lo
stesso titolo.

Segue la *Prammatica* XIII. pubblicata da D. Gio-
vanni Zunica a' 10. Novembre del 1779., che comincia
Essendosi negli anni passati. Questa nella sua prima par-
te non fa altro, se non che vietare anche per mare

369.
Si espone la
Prammatica
XIII. sotto lo
stesso titolo.

M m^o 2

l'etra-

l'estrazione de' cavalli, polledri, e giumente sotto le pene spiegate nell'anzidetta VIII. *Prammatica*, e si soggiungono gli stessi ordini, che nella medesima erano dati per quei, che avessero razze di tali animali di là del fiume Garigliano, come anche di Pescara; volendosi incorso nella pena di anni dieci di galea gli Scaffari, i Guatdiani, ed Officiali residenti in quelle parti, se permettersero una somigliante estrazione.

370.
Comento del
Costanzo.

Questa *Prammatica* viene solo comentata dal *Costanzo*, che si fa a dimostrare, che la colpa di quei, che conducono i cavalli, non dee pregiudicare a' Padroni di essi, volendo, che in materia di contrabbandi debba anche il Giudice informarsi di quello, che sia solito praticarsi, e che la tolleranza del superiore ne sembri una specie di permesso, o sia dispensa del dato ordine.

371.
Si espone la
Prammatica
XIV. sotto lo
stesso titolo.

Lo stesso Vicerè pubblicò eziandio agli 11. Luglio del 1582. la seguente *Prammatica* XIV., che comincia *Incòrchè per Prammatiche &c.* Questa riguarda la estrazione della moneta d'argento, ch'era venuta e veniva da Spagna; trasportandosi altrove, e specialmente nel Regno di Sicilia. Viene perciò espressamente vietata con ricadere alla Regia Corte tutta quella, che fosse estratta in contrabbando, ancorchè non si ritrovassero i contrabbandieri *in crimine flagranti*, restando nel lor vigore tutti gli altri precedenti bandi emanati su tal particolare, e le pene in essi determinate.

372.
Quali testi-
monj non sia-
no idonei per
la prova del
delitto.

Su questa *Prammatica* si va dicendo, che per costare del contrabbando vi bisogna una piena pruova di testimoni, che non siano rifiutati dalla legge, onde nasce il dubbio, se idonei siano quei, che in quell'atto stanno servendo la Corte ritrovandosi ne' confini per la custodia de' passi. Credesi perciò, che non debba prestarsi loro una piena fede, onde possa condannarsi il delinquente, e perciò

ciò si è praticato ammetterfi una tollerabile composizione col Fisco attenta la qualità del luogo, e delle persone, come ne avvisa il *Novario*.

L' estrazione del salnitro, zolfo, e polvere altresì fu vietata colla *Prammatica* XV. pubblicata da D. Pietro Giron a' 5. febbrajo del 1583., che comincia *Ancorchè si ritrovi proibito*. Per li nobili viene stabilita la pena di anni diece di relegazione, e per gl'ignobili di anni dieci di galea, ed altra arbitraria.

373.
Si espone la
Prammatica
XV. sotto lo
stesso titolo.

Poi a' 31. Marzo del seguente anno 1584. pubblicò la *Prammatica* XVI., che comincia *Essendosi negli anni passati*, e con essa aumentò la pena per quei, ch'extraessero le monete di argento, o argento in massa in qualunque quantità si fosse senza ottenersene prima espressa licenza; e ciò sotto la pena della morte naturale non solo per gli estraenti, ma anche per li mandanti, o che l'aveffero procurata, con ricader tutto alla Regia Corte, men che il quinto, che dar doveasi al denunciante.

374.
Si espone la
Prammatica
XVI. sotto lo
stesso titolo.

Il Conte di Miranda in appresso con altra sua *Prammatica* de' 12. Marzo del 1588., che è la XVII., e comincia *Ancorchè si trovi*, confermò la suddivisata XV. intorno al divieto dell' estrazione della polvere sotto la pena di perderla, oltre la corporale, con darfene la quinta parte al denunciante di quella, che si fosse venduta o comprata per estrarfi.

375.
Si espone la
Prammatica
XVII. sotto lo
stesso titolo.

Lo stesso Vicerè a' 31. Luglio del 1593. pubblicò la XVIII. *Prammatica*, che comincia *Se bene la raccolta*, attenente anche all' estrazione de' grani dalla Provincia di Terra di Lavoro per fuora il Regno sotto la pena di relegazione in vita per lo nobile, e della galea in vita per l' ignobile, ed altra arbitraria da estenderfi anche alla morte naturale, oltre la perdita del grano, degli animali, e de' Vascelli; dandosi questo interamente all'

376.
Si espone la
Prammatica
XVIII. sotto
lo stesso titolo.

accusatore; e quando non fosse in tanta quantità, che non ascendesse insieme cogli animali, o Vascelli al valore di ducati cento, la Corte avrebbe supplito del suo fino a ducati duecento, dovendo incorrere in queste pene non solo quei, nel cui nome l'estrazione si faceva, ma altresì i Vetturali, servienti, padroni di Vascelli, complici, e fautori dell'estrazione.

377.
Si espone la
Prammatica
XIX. sotto lo
stesso titolo.

Ei è a crederci, che in quel tempo di gran moneta abbondar dovea la nostra Città, comechè tanto rigorosamente se ne vietava l'estrazione, o che pure dir si potrebbe, che bene spesso ne uscisse dal Regno, onde evitar se ne cercava una maggior scarsezza. Imperciocchè nulla ostante i succennati rigorosi ordini tuttavia tal controbanno commettevasi a segno, che il Conte di Olivares colla *Prammatica* XIX. pubblicata a' 23. Marzo del 1596., che comincia *Essendo stati informati* ripeté il divieto non solo per l'estrazione della moneta d'argento, ma anche per quella d'oro, intendendosi ella seguita subito che si fosse imbarcata per estrarsi, e per saperli il delinquente indultavasi *sub fide, et verbo Regia* ognuno de' complici, e fautori, purchè non fosse il principale; quando il rivelasse prima, che la moneta uscisse fuori dal Regno, ed oltre l'indulto avrebbe avuto anche la metà di qualunque somma si fosse ritrovata in controbanno.

378.
Si espone la
Prammatica
XX. sotto lo
stesso titolo.

Finalmente lo stesso Vicerè a' 27. Novembre del 1597. colla *Prammatica* XX., che comincia *Sabbona per gl' Illustri nostri Predecessori*, dopo aver menovato tutti i precedenti Bandi emanati per evitarli l'estrazione de' grani, comechè avea osservato, che poco o nulla s'era profitato, quantunque rigorose fossero state le comminate pene, stimò di ordinare, che i contravventori soggiacessero alla pena della morte naturale, e alla perdita de' grani, degli animali, e de' Vascelli,

scelli, co'quali si estrarono, con darsene una terza parte all' accusatore, un'altra terza parte a' Ministri esecutori de' controbanni, e'l rimanente alla Regia Corte; dichiarandosi, che nella pena della morte naturale v' incorrevan non solo coloro nel cui nome erasi fatta l' estrazione, ma altresì i Vetturali, servi, famigli, padroni de' Vascelli, e altri complici e fautori, cui fosse nota l' estrazione.

Sotto questo titolo *de extractione, seu asportatione animalium* sieguono l'altre *Prammatiche* nientemeno, che fino al numero di LI.; ma perchè pubblicaronsi in tempo de' Vicerè, che governarono il nostro Regno dopo la morte di Filippo II., perciò a suo tempo ne sarà ragionato. E pur bastava di far una legge, con cui si fosse ordinato, che tutte le precedenti si fossero osservate. Ma per quanti Bandi pubblicati si fossero, giugneva a tal segno l'umana malizia, che nuna conto di essi tenendosi, sempre più gl'istessi delitti commetteansi, quantunque se ne fosse anche privilegiata la pruova.

Or su queste *Prammatiche* legger si potranno diverse *Singolari* di Filippo Maradei. Egli nel CXXXVI. ragiona dell' estrazione dell'oro e dell'argento, e vi accoppia quella de' cavalli, e delle armi, che si faceva per darli a' nemici; la quale vietata viene non solo dal comune *diritto*, ma eziandio dal Canonico. Nel seguente limita la *Prammatica* per quei vasti di argento, che taluno portasse per suo comodo nel viaggio, purchè dalle congetture ne sia lungi la frode, come una volta fu deciso dal Tribunal della Camera. Nel CXXXVIII. vuole, che la licenza di estrarre l'argento dovea sottoscriversi dal Vicerè, da' Reggenti di Cancelleria, o almeno da uno di essi; e va dicendo, come essi abbiano il voto decisivo, men che negli affari di guerra, in cui aveano il con-

fulti-

379.
Altre Pram-
matiche, che
sono sotto lo
stesso titolo.

380.
Comento fas-
toso dal Ma-
radei ne' suoi
Singolari.

salvo. Nel CXXXIX. *esamina*, che trattandosi del distretto della nostra Città s'intende tutto il territorio, essendo la proprietà della parola *distretto* molto più larga, perchè comprende le Terre, e i Castelli separati, e l'territorio tutto ciò, che tra le Terre si contiene. Nel *Singolare* CLX. ne avvisa, che l'estrazione degli animali viene anche proibita dal *Capitolo* 75. del Regno *Item contra extrabentes grassiam*, qual divieto si ritrova altresì nel comun *diritto* (a). Che sotto l'estrazione del grano venga anche compresa la farina lo dimostra nel *Singolare* CXL. Nel seguente promuove il dubbio, se le persone Ecclesiastiche sian comprese nello *Statuso*, potendosi costare con legittime pruove, se l'estraente non sia ritrovato *in flagranti*; potendo bastar quelle, che si ricevono da' custodi de' passi, che prendono l'insercetto, come va dicendo nel CXLII. All'incontro scrive il contrario *Francesco Maradei* nella sua annotazione, poichè vuole, che non giovi la convizion de' testimonj, sempre che non sia ritrovato *in flagranti* colui, che portava la cosa vietata. Rapporta intanto le varie opinioni su questo punto, e mentova la *Prammatica* de' 13. Agosto del 1596. del Duca di Medinaceli, che ordinò bastar per la pruova del delitto la deposizion del denunciante unita con quella di un testimonio d'intera fede, o pure gl'indizj approvati dalla legge, quantunque non costi del corpo del delitto; soggiugnendo, che praticata non sia la pena della morte ordinata nelle *Prammatiche*, ma l'extraordinaria di relegazione, o di galea, per esser comminata la prima per dar terrore, non che per eseguirsi.

381.
Si espone la
Prammatica
I. sotto il tit.
de exulibus.

Molte *Prammatiche* abbiamo sotto il seguente titolo *de Exulibus*, e le tre prime pubblicate furono dal
Duca

(a) L. *jubemus* Cod. de curs. publ.

Duca di Alcalà a' 26. Febbrajo a' 27. Marzo, e a' 15. Settembre dello stesso anno 1563. Lunga è la prima, che comincia *Essendo pervenuto a nostra notizia*. Erano in quel tempo piene di malviventi le due Provincie di Principato citra e Basilicata, e spesso avvenivano omicidj, furti di strada pubblica, ricatti, e rapivansi le donne, tantochè erasi interrotto il commercio de' Mercanti, e di ogni altro, che negoziava nel Regno; quindi uopo fu, che questa rigorosissima *Prammatica* si promulgasse per accorrere a quei tanti inconvenienti, che di continuo turbavano la pubblica pace. Si ordinò adunque, che tutti quei delinquenti, che andassero rubando per la campagna in compagnia di fuorasciti, e facendo altri delitti, dovessero fra dieci giorni presentarsi avanti il Tribunale, dal quale citati furono, e poi riputati contumaci. Dopo questo tempo se non fossero comparşi, si trattassero come forgiudicati, di fortechè potessero essere impunemente offesi, ed anche castigati, come disponesi dalla *Costituzione* del Regno per quei, che dopo esser passato l'anno della contumacia, sono stati forgiudicati con sentenza; con potergli ognuno uccidere senza incorrere in pena veruna.

Si ordina col II. §., che quel forgiudicato, o delinquente, purchè fosse abitante nelle succennate Provincie per cinque anni fino al giorno della pubblicazione di questa *Prammatica*, quando avesse ucciso, o consegnato in mano della Corte un altro forgiudicato, o delinquente, che avea commesso delitto capace della pena della morte naturale, restar dovea assoluto dalla forgiudica, e dalla contumacia, perdonandosegli ogni delitto: E se quello, il quale fosse ammazzato, o consegnato in mano della Corte non meritasse pena di morte naturale, ma quella della galea, e di deportazione,

382.
Ordini rigorosi per la estirpazion de' delinquenti.

N n

ed

ed andasse per la campagna in compagnia di forasciti, poco, o di molto farà perdonato di quei delitti, per gli quali era inquisito o contumace, purchè per cinque anni avesse di continuo abitato in dette Provincie. Se poi tale altro senza esser contumace o delinquente avesse ucciso o consegnato alla Regia Corte un di quei, che in appresso si leggono eccettuati, o altri forgiudicati, avrebbe avuto ducati cento di premio, e quando non fosse stato forgiudicato, o uno di quelli eccettuati, ma solamente forascito, ne avrebbe ricevuto ducati cinquanta da pagarlegli subito da' Regj Percettori di dette Provincie, eccettuandosi da questo beneficio i notabili delinquenti, che di sotto si notano, che solo goder lo poteano, quando si fossero tra loro uccisi, o dati alla Corte vivi o morti.

383.
Si notano
quei delitti, i
quali vengono
eccettuati.

Col §. III. si notano gli eccettuati, e di nuovo si dice, che doveessero essere esclusi dal cennato premio tutti quei notabilissimi scellerati delinquenti, che vengono descritti nel seguente §. IV., in cui si vogliono esclusi tutti i rei di lesa Maestà divina ed umana, e di falsa moneta, quei carcerati fuggiti dalla Vicaria, quei che avessero offeso, o resistito a' Governatori, e a' Ministri, che avessero mancato nell'esercizio del loro officio, o che fossero stati colpevoli di aver tirata la schioppettata ad Achille de i Monti nella strada pubblica di Napoli, talche essendo uccisi, o presi, e consegnati alla Corte, si farebbe goduto il premio; ed all'incontro essi uccidendo, o prendendo altro ancorchè forgiudicato, o de' suddetti eccettuati o esclusi, non avessero potuto godere delle cennate grazie.

384.
Diligenza da
praticarsi nel-
le Terre Baro-
niali aven-
dosi notizia
de' suora sciti,

Si ordina in oltre col §. V., che tutti quei Officiali delle Terre Baronali e demaniali subito, che nella loro giurisdizione si fosse commesso alcun delitto, o che

avef-

avessero notizia, che vi fossero fuorasciti, dovessero convocare gli abitanti a suono di Campana per prendere le armi e perseguitarli, o prenderli, e gli Eletti e Sindaci dovessero mandarne sollecito avviso a quei delle Terre convicine, perchè facessero lo stesso, come praticar doveano nel riceverne la notizia; e quegli Officiali e Sindaci, che avessero contravvenuto, dovessero soggiacere alla pena di ducati mille da eseguirsi su de' loro beni, e non delle Università, e ad altra pena maggiore, anche corporale arbitraria seconda la qualità delle persone, e le diverse circostanze de' casi, con soddisfare nella stessa guisa i danni, che cagionato avessero i fuorasciti.

Nel VI. §. finalmente si ordinò, che riguardo a' ricettatori, e fautori di tai delinquenti si fossero eseguite le pene contenute nelle precedenti *Prammatiche*, ed in quelle stabilite dal comune *diritto*, ed altra corporale arbitraria. In oltre, che dichiarando tai delinquenti in tempo della tortura coloro, che l'aveano assicurati, favoriti, o avvisati, dovesse averli per pienissima pruova, quantunque deponessero di atti singolari, e diversi. Di più, che i parenti di tutti coloro, che furono eccettuati, tanto di quelli, che furono esclusi in tutto, come di quei, che non poteano goder grazie, men che ne' sopraccennati casi, avessero dovuto allontanarsi per trenta miglia dalle dette Provincie fra' termine di otto giorni sotto la pena di ducati mille, ed altra corporale arbitraria, dovendosi per tai Parenti intendere i Padri, figliuoli, fratelli carnali, consobrini, zii carnali, nipoti carnali, focerì, generi, e cognati, madre, moglie, forelle carnali, nipoti, cognate, zie carnali, focere, e nuore. Benvero si soggiunse, che questo Bando fosse stato nel suo vigore per lo spazio di sei mesi dopo il giorno della sua

385.
Si danno altri provvedimenti per la loro estirpazione.

pubblicazione, qual termine scorso, rimanesse di niun vigore.

386.
Limitazioni
fatte dal Ro-
vito.

Or su questa *Prammatica*, e per le altre comprese sotto lo stesso titolo molte e diverse limitazioni vi si leggono nella Rubrica fatta dal *Rovito* su del medesimo. In primo luogo non dà per cosa indubitata, che a cagion del pubblico utile possa impunemente uccidersi il forgiudicato, talchè ei vuole, che l'uccisore incorra nel peccato mortale. Si fa nascere anche il dubbio, se taluno potesse godere del beneficio del Bando, quando prima della sua pubblicazione avesse tenuto preso di se il delinquente già preso, e poi lo presentasse alla Regia Corte dopo di quella. Se essendosi preso debba subito presentarsi, o per giorni custodirlo in qualche privato carcere. Se sia compreso nel Bando quel delinquente, che prima di promulgarfi si fosse fatto religioso, senza però aver professato. Se punir si debba colui, che uccise taluno, che lo credeva bandito. Se possa ammazzarsi con arme vietate. Se impunemente si possa ammazzare, mentre è nella Chiesa, o pure fuora del territorio di quello, che tale dichiarollo, come dal S. G. fu condannato Giovanni Gamboa *in Insulam per decennium*, perchè ammazzò un bandito nella Città di Benevento sottoposta allora all'Appostolica Sede. Se possa uccidersi quando vivo e giunto in mano di colui, che ne andava in traccia.

387.
Si risolvono
altri dubbj
dipendenti
dalla Pram-
matica.

Or comechè colla *Prammatica* si dispone, che si rimette la pena della forgiudica, e degli altri delitti, per gli quali fu dichiarato contumace a quello, che uccidesse, o presentasse alla Corte il bandito, nasceva dubbio, se rimessi anche erano gli altri delitti, per gli quali non era stato dichiarato contumace, e dovette spiegarsi con altra *Prammatica* del Duca di Ofsuna del 1611.

per

per comprenderli tutti i delitti. Se poi taluno ne avesse commesso diversi, de' quali uno era degli eccettuati, ed avendo fatto il servizio ordinato dalle *Prammatiche* avesse cercato l'indulto per quelli non eccettuati, con offerire di stare a quello si sarebbe giudicato per l'eccettuato, si difficultava, se potesse essere inteso, o pure dovesse esserne escluso anche per gli delitti non eccettuati riguardo a quello non eccettuato. E per quei, che ne dovessero rimanere esclusi per l'offesa fatta a qualche Ministro, ciò dovea intendersi, anche se quella fosse seguita dopo esser terminato l'ufficio, e dato il Sindacato, semprechè fosse seguita per motivo derivato dall'ufficio, che prima erasi esercitato, a differenza di quando si fosse fatta l'offesa in tempo, che esercitavasi l'ufficio, ma non *intuitu officii*.

All'incontro nella *Prammatica V.* sotto questo titolo, di cui ragionarassi tra non guari, vengono esclusi dall'indulto coloro, che commetteffero alcun sacrilegio, onde difficultavasi, se questo avvenga col commetterli nella Porta della Chiesa o dell'Oratorio privato, o pure fuori di essa, ma in persona di un Sacerdote. Oltre ciò in un capo della stessa *Prammatica* viene stabilito, che se un bandito, il quale non fosse capo de' delinquenti uccidesse un altro bandito, che fosse capo di essi, non solo avrebbe l'indulto per se, ma per due altri esuli, che nominasse. Nasce poi il dubbio, se il semplice bandito uccidesse un altro semplice bandito, che avrà creduto esser uno de' Capi, e su questa credenza avesse nominato i due esuli; comechè tal nomina non potrebbe recarsi ad effetto per entrambi, dovrà eseguirsi in favor di quello, che fu il primo nominato, osservandosi l'ordine della scrittura. Quindi anche si avverte, che per aver effetto l'indulto, uopo era, che il delitto fosse

388.

Si additano
quei, che do-
veano essere
esclusi dall'
indulto.

com-

commesso prima della pubblicazione del Bando, come dichiarossi nella *Prammatica V*, sotto lo stesso titolo; ma se fosse commesso nelle Provincie, è da osservarsi quello ne scrive il *Pref. de Francis* nella *dec. 360.* per saperli, qual pubblicazione attender si debba, se quella fatta in Napoli, come Metropoli del Regno, o quella fatta nella Provincia, in cui si commette il delitto, con avvertirsi eziandio, che se la famiglia armata abbia preso il bandito, non a questa deesi il premio promesso dalla *Prammatica*, ma a quello Offiziale, che ne ordinò la cattura.

389.

Lo sfratto
de' consanguinei
comprende anche le
donne.

In quanto si appartiene allo sfratto de' consanguinei de' banditi per trenta miglia distante dalla Provincia, nasceva dubbio, se per le femmine anche dovesse praticarsi; ma questo fu tolto colla *Prammatica XI.* sotto lo stesso titolo del Conte di Olivares, di cui si ragionerà tra poco, per essersi in essa espressamente dichiarato esser comprese le donne, che passato avessero l'età di anni quattordici, ed espressamente si fe' menzione delle mogli de' banditi, continuando la loro pena, durante la costoro vita, comechè essendo morti, tutti ritornar poteano alla loro Patria. All'incontro perchè per la *Prammatica VI.* s'interpreta la precedente per non comprenderli sotto la pena della forgiudica quei contumaci, e banditi, che non vagano per la Campagna commettendo delitti in compagnia di altri delinquenti, poi con altra *Prammatica* fu provveduto, che ritrovandosi in Campagna fuori della via pubblica quattro persone armate a guisa di esiliati, correndo la fama, che per tali si riputino, quantunque non costi di aver commesso alcun delitto, bastava quell'atto per incorrere nella pena della morte naturale. Ma di queste *Prammatiche* se ne farà parola seguendosi il loro ordine.

Non

Non di picciol momento è altresì l'altra questione, che si promuove, cioè, se il bandito, il quale occide l'altro bandito, possa cedere in altrui beneficio quell'indulto, che egli goderebbe per effetto della *Prammatica*. Il *Rovito* adduce molte ragioni per l'affermativa o per la negativa sentenza, e comechè sono esse a suo sentimento di ugual peso, perciò lascia irresoluto il dubbio rimettendo all'altrui perizia l'indagar quella verità, che ei rinvenir non seppe. Intanto scrivendo egli su questo titolo raccolse tutte quelle questioni, che nascer possono anche a riguardo delle seguenti *Prammatiche*, onde non farà stato fuor di proposito di unitamente rammentarle, perchè gioveranno per dar lume a quello, che farà per scriversi; vieppiù, che gli altri comentatori, quafichè le stesse cose ripeterono.

390.
Si dubita se il bandito possa cedere l'indulto ad altro bandito.

La *Prammatica* II., che comincia *Essendo a nostra notizia pervenuti*, anche fu pubblicata a' 27. Marzo dello stesso anno 1563. dal Duca di Alcalà. Ordinò con essa, che chiunque si fosse, il quale prendesse Uomini, o donne dalle proprie case, massarie, o altri luoghi portando loro in qualche bosco, o altrove per ricattargli, o per trarne remissione per forza, e tutti quei, che avessero inviato gente a cercar denaro ad alcuni con minacciarli di far loro danno nella persona, o ne' beni, se l'avessero negato, fossero puniti di morte naturale.

391.
Si espone la *Prammatica* II. sotto lo stesso titolo.

Per quanto si attiene alle remissioni non ha dubbio, che volontarie esser debbono, e di niun polso si riputano, se timore, o minaccia vi fosse preceduta; anzi giudicò la Rota Romana, che dell'istesso effetto sian quelle, che si fanno a riflesso delle replicate preghiere de' Superiori (a). Ma riguardo a tai scorritori di Campagna,

392.
Le remissioni, come debbono farsi, e qual difesa convenga a' forgiudicati.

(a) Rota in *Cremoa. resciss. contr.* 1590. coram *Emis. Card. Plat.* V. Nov. in *hanc Prag.*

pagna, i quali per molti indizj sottoporre si possono alla tortura offervar conviene le *dec. 66. e 80. di Mura*. Se però essi non si accompagnano co' forgiudicati, ma con questi stassero nascosti ne' luoghi abitati, non diconsi forgiudicati. Anzi scrive *Campana (a)*, che per ministero della legge si conviene la difesa a' forgiudicati, che vagano per la Campagna, talche se si fossero arrestati, il Giudice dovrebbe dare il termine per provare, perchè non doveessero condannarsi come forgiudicati, onde sono abilitati a dimostrare, che per essi non concorrono i requisiti del Bando; e nulla provando, potranno condannarsi. All'incontro sostiene acerrimamente *Caldà (b)*, che la sentenza della forgiudica dovesse eseguirsi con preceder soltanto la monizione per dirsi, perchè non debba mandarsi in esecuzione senza altro termine, e ripetizione di testimonj; benchè non manca chi adotti altra opinione, come potrà leggerfi nel *Singolare CXLIV. di Filippo Maradei*, e nell'annotazione fattavi da *Francesco suo figlio*.

393.
 Si espone la
 Prammatica
 III. sotto lo
 stesso titolo.

Or comechè si vide, che queste due precedenti *Prammatiche* avean partorito qualche effetto per la estirpazione de' banditi, de' quali abbondavano le due cennate Provincie, stimò il Duca di Alcalà di pubblicarne un'altra a' 15. Settembre dello stesso anno 1563., ch'è la III., la quale comincia *A' mesi passati*. Con essa pensò di prorogare fino a nuovo ordine quel termine de' sei mesi prescritto nella prima, soggiugnendosi, che i Giurati destinati dalle Città, e Terre per insegue i forgiudicati potessero uscire per venti miglia dalle loro giurisdizioni, con pagarfegli il promesso premio, quando avessero

(a) *De forejud. resol. 37.*

(b) *In tract. de praem. M. C. Vic. cap. 33.*

avessero adempite, e quanto era ordinato nel Bando. Si volle finalmente confermata la riforma del Capitolo, che conteneva l'esclusione dalle grazie di coloro, che avessero restituito, o in qualche modo offeso i Ministri di giustizia.

L'esserli detto nella *Præmatica*, che il Bando fosse duratura *A nostro beneplacito*, dà occasione di avvertirsi, che questo rimane estinto colla morte di colui, che lo prescrive, ma non così avviene, qualora si tratta del pubblico utile (a), o pure quando si riferisce alla dignità, e all'ufficio; quindi rapportasi giudicato dalla nostra Curia Arcivescovile, che relegato taluno *ad beneplacitum* del Giudice, se costui morisse, tuttavia continuerebbe la pena, se non vi fosse la licenza del suo successore, o della Curia (b), perchè quel *beneplacito* nel dubbio intenesi, che abbia rapporto alla dignità e non alla persona, onde vale molto l'osservare, con quali parole siasi espresso, talchè le congetture sogliono esser di peso per potersi determinare il dubbio. Si di che va notando il *Novario* la differenza, che cade tra'l *placet Regia Majestatis*, e'l *dicti placet ad beneplacitum Regia Majestatis*.

394.
La parola beneplacito si riferisce alla dignità, e non al Giudice.

Parimenti si nota, che la clausola *ad beneplacitum* importi condizione (c), a segno che se un Giudice ponga uno a bando a sua volontà, non dicesi bandito; se non quando l'avesse dichiarato; cioè se voglia, che lo sia. E si vuole su questo proposito, che le concessioni fatte *ad beneplacitum* non possono rivocarsi senza causa, specialmente, quando fossero seguite a riflesso de'prestati

395.
La clausola ad beneplacitum importa condizione.

O o

(a) V. Caroc. dec. 18.

(b) Ricc. in dec. Cur. Archiep. Neap. 51. par. 2.

(c) V. Mugon. dec. Florent. 49. Casber. in dec. III.

fervizj (a). Quindi è, che un Officiale creato dal Principe *ad beneplacitum*, dicesi perpetuo (b). Nè vi è mancato chi abbia sostenuto, che la concessione fatta *ad beneplacitum* tuttavia continui dopo la morte del concedente, e specialmente ne' Magistrati creati dal Principe, che non conosca Superiore (c), talchè volendo egli revocarla, fa mestieri, che specialmente lo dichiarì, altrimenti non basta una general revoca.

396.
Pratica del-
lo Stato Eccle-
siastico intor-
no a' violenta-
tori delle re-
missioni.

E ritornando alla gravezza del delitto, che si commette nel violentar le remissioni degli offesi, specialmente per mezzo di minacce, ci è a saperli, che nello Stato Ecclesiastico vien punito, come di lesa Maestà in vigor di due Bolle d' Innocenzo VIII. e di Paolo II., e comechè queste voleansi, che luogo avessero per la sola Città, stimò Clemente VII. estenderle per tutto lo Stato, e furon poi confermate da' Pontefici Paolo IV., e V., come ne avvisa il *Bajardo* (d). E quando attender si vogliono le seguenti *Prammatiche* XXV., XXVI., e XXVII. sotto questo istesso titolo, contra tai delinquenti può procedersi alla sentenza della *forgiudica* senza attendersi, che l'anno sia terminato, e basta, che attentato sia il delitto, quantunque non consumato, potendosi puenare con tre testimonj anche singolari, i quali deponessero di atti diversi, ancorchè fossero banditi; qual pruova fu anche poi più privilegiata, volendosi colla *Prammatica VI. de receptator. malefact.*, che due banditi bastassero (e).

Fa

(a) *V. Capyc. dec. 116. 121., & 123. Anna alleg. 118.*

(b) *L. Jurisperitus & ibi D. ff. de excus. Tutor.*

(c) *Boer. dec. 149. Thoming. dec. 29.*

(d) *Ad Clar. qu. 59. n. 51.*

(e) *V. Philip. Maradei de Sing. CLIV.*

Filippo Maradei va notando più cose sul Singolare CXLV. di Francesco suo Padre intorno a queste *Prammatiche*, e ragionando della II., la vuol confermata dalla X., e dalla XXVII. sotto lo stesso titolo, promulgate dal Conte di Ognatte, colle quali fu stabilito, che la pena della morte avesse avuto anche luogo contro quei, che s'interponevano per ottener le remissioni con violenza, ancorchè non si fossero ricevute. E cogli §§. 19., e 20. dell'altra *Prammatica* XXX. ordinavasi, che altresì fosse punito colla pena di morte l'atto prossimo del recatto attentato tanto in Campagna, che ne' luoghi abitati. Soggiugne però, che praticar non si debba il rigor di queste leggi in un tempo, che non grassassero ne' boschi i banditi, perchè dettaronsi esse, quando gran copia ve n'era, e facea d'uopo darli rigido riparo a quei danni, che faceano. Di fatto allega diverse decisioni presso *Toro* (a), che corrispondono a questa interpretata indulgenza, e disapprova la determinazione riferita dal *Consigliere di Rosa* (b), che a sua relazione seguì nella Regia Udienza della Provincia di Capitanata nell'esserli condannati a morte cinque Pastori per aver trattenuto un Sacerdote a fin di ricattarlo, il quale poi colla fuga campò dalle loro mani; ed in vigor delle loro confessioni fatte in una Corte Baronale non ratificate nel Tribunale dell'Udienza soggiacerono alla forca col dirsi, che quelle fossero valide, perchè trattavasi di ricatto, e di grassatori di pubbliche strade, onde quella avendo prevenuto nel carcerargli secondo il disposto dalla *Prammatica* V. *ubi de delicto*; perciò potea prender cognizione del

397.
Riflessioni
del Maradei
sulle cennate
Prammatiche.

(a) In voto 16., & in comp. decis. par. 3. sect. 2. verb. mandans
alici.

(b) In *prax. doct. M. G. V. cap. 5. n. 22. p. 2.*

delitto. Ma il *Maradei* cerca dimostrare, che la sentenza non fosse stata ragionevole per non estendersi il senso della *Prammatica* in quel caso del Sacerdote arrestato, e che la Corte Baronale proceder non potea; adducendone i motivi; anzi soggiugne, che altrove (a) scriveva l'istesso *Rosa* ricedendo da quello, che prima avea già dato alla luce, con dire, che la confession de' rei si fosse poi ricevuta dalla Regia Udienza, *Curia pro Tribunali sedente*, e che un sol Pastore si fosse condannato a morte, e gli altri alla galea. Finalmente avverte, che la disposizione della *Prammatica* debba limitarsi per colui, il quale avesse incusso il timore al suo debitore per mezzo della persona, che inviò per chiedere il suo credito, la cui soddisfazione non avea potuto ottenere dal Giudice con chiedere, che costretto si fosse a pagarlo, come attesta *Angiolo Scialoja* di essersi giudicato (b).

398.
Si rapportano
gli altri Singolari
del
Maradei.

Si appartengono anche a queste *Prammatiche* gli altri *Singolari* di *Filippo Maradei*, e cominciando dal CXLVI., si fa egli a dimostrare, che per legge comune conviene dare l'indulto a' forgiudicati, che uccidessero i loro simili, essendo ciò espediente praticarsi per lo bene della Repubblica; anzi pone il divario, che nasce dalla *Prammatica* del Duca di Ossuna, cioè, che il Capo de' banditi non può ammettersi all'indulto, men che quando un altro Capo ne uccida, bastando all'incontro al forgiudicato, che ammazzi un altro suo pari. Soggiugne benvero *Francesco Maradei* nell'annotazione, che fa su questo *Singolare*, che la pena della forgiudica, e del Bando ordinata dalla *Costituzione* del Regno *pœnam eorum* di rimetterli a quel forgiudicato, che un altro ne

uc-

(a) *In praxi civ. decret. dist. 2. de fori militar. except. n. 19. ad 23*

(b) *In praxi forjudic. cap. 10. n. 17. versic. O cum mihi.*

uccidesse , debba intendersi per la pena della contumacia , e non del delitto , benchè il contrario rilevar si possa dal §. *e per baversi con maggior brevità della Prammatica XVII.* sotto questo medesimo titolo . Quindi in simiglianti casi , quando avvenga disputarsi sulla qualità de' servizj fatti , è solito darsi termine sulla eccezione dell'indulto ; e quando l'indulto è promesso sotto la condizione di poversi per vero il delitto , non giova al reo , se non quando colla sua opera provato sia il delitto con indizj bastevoli per la tortura . Su questo proposito non lascia di farsi altra questione sul vedersi , se impunemente uccider si possa il forgiudicato fuora di quel territorio di quel Giudice , da cui fu condannato , e potranno osservarsi tutti gli Autori , che scrissero su tal punto , come ritrovansi allegati dal *Maradei* .

Queste furono le tre *Prammatiche* fatte dal Duca di Alcalà ; ma succedutogli al governo del Regno il Cardinal Granvela , comechè nel Mercoledì Santo in Napoli , e nel Giovedì Santo in Gaeta accaderò due omicidj in due persone in tempo , che uscivano dalla Chiesa , non poco si destò il zelo di quel Porporato nel voler puniti i delitti , che commetteansi ne' giorni di Settimana santa , di Pasqua , ed in altri dedicati all'onor di Dio , onde a' 10. Aprile del 1572. pubblicò la *Prammatica IV.* , che comincia *Non senza gran dispiacere* , ordinando , che tai delinquenti arrestati sul fatto , o mentre fuggissero , senza altro ritardo , nello stesso giorno dovestero costituirsi , con celeramente procedere ne' giorni seguenti a tutti gli atti necessarj per condannargli alla meritata pena , e che doveste così procedersi non solo ne' casi futuri , ma ben anche in quei , che allora eran pendenti .

399.
Si espone la
Prammatica
IV. sotto lo
stesso titolo .

Av.

400.
Qual comen-
to ne faccia il
Costanzo.

Avverte bene il *Costanzo*, che questa *Prammatica* allogar doveasi sotto il titolo *de feriis*, e va poi mentovando quello, che per le *leggi del Codice*, e di *Giustiniano* si fosse determinato contra coloro, che ingiuria recassero a' Sacerdoti, mentre nella Chiesa applicati erano al divin culto, e a' sacri misterj, rimanendo questi disturbati. Va pertanto distinguendo le ingiurie verbali dalle altre, che consistessero nel fatto, e reca quai pene sian praticate in questi differenti casi. Passa anche a ragionare delle pene, che meritano i delitti, che cagionarono tumulto, e quando sia questo accidentalmente avvenuto. Così anche stima non doverli punire la turbazione de' divini officj, se per qualche repentino impeto ingiuria si fosse fatta nella Chiesa ad alcun Chierico senza animo premeditato, e finalmente poche cose dice sulla seguente *Prammatica* VII., di cui tra poco ragionerassi, stimando, che dovesse ponerli sotto il titolo *de persec. malefact.*

401.
Si espone la
Prammatica
V. sotto lo
stesso titolo.

Più Paragrafi poi contiene la seguente *Prammatica* V. pubblicata da D. Pietro di Giron a' 22. Luglio del 1583., la quale comincia *Effendo pervenuto a nostra notizia*. Come leggesi nel suo Proemio non erano le sole Provincie di Basilicata, e Principato infestate da' scorritori di Campagna e banditi, ma tutte, come attaccate da questo contagio, fuggiacevano alle stesse peripezie. Nelle proprie Case ammazzavasi la gente, e nelle pubbliche Strade. Frequenti erano i fatti violenti delle donne, e i ricatti, de' quali talvolta non contenti, anche molti eran dopo ammazzati. I Procacci nelle pubbliche Strade eran tratti, ed i viandanti sicuri non erano nel loro cammino, quasi che bella si facessero delle comminate pene. Non vi era Città, o Terra, che non si querelasse de' continui eccessi, che avvenivano di conti-

nuo

nuo, onde quel Vicerè stimò di ordinare con questa *Prammatica*, che come forgiudicati si riputassero tutti quei contumaci, fuorasciti, e delinquenti, i quali fra dieci giorni dal dì della sua pubblicazione dopo esser stati citati non comparissero avanti quel Tribunale, che citogli, senza attendersi il disposto dalle *Costituzioni* del Regno per doverli aspettare il circolo dell' anno, onde doveano averli come dichiarati forgiudicati con definitiva sentenza *vere & non fide*, dandosi a ciascuno la libertà di ammazzargli impunemente, con godere le grazie, ed i premj ne' casi, e colle condizioni, e limitazioni seguenti.

Dicesi nel §. II., che farà indultato quel Capo de' Fuorasciti, se ammazzasse un'altro Capo a lui simile, o lo consegnerà vivo o morto in mano della Corte.

402.
Restava indultato quel Capo de' Fuorasciti, che ammazzava un altro a lui simile.

Nel §. III. fino al X., che è l'ultimo varie determinazioni si leggono, le quali poco o nulla son diverse dalle precedenti intorno al godimento dell'indulto, e di proposito si tralascia il mentovato per isfuggir la ripetizione. Solo è da notarsi, che nel §. VI. si accresce oltre l'indulto, il premio di ducati cinquecento a quei che avessero consegnato vivi o morti alla Corte, alcuni celebri Fuorasciti, tra' quali vi si nota quel *Benedetto Mancione*, le cui famose gesta motivo anche diedero al *Furro* di farne memoria nella sua Storia: e finalmente nel IX. si vogliono eccettuati quei, che avessero commesso delitti nella Città, e suo distretto, di lesa Maestà divina, ed umana, di falsa moneta, di aver fatto resistenza, o fatto oltraggio a' Ministri di giustizia, che avessero mancato nel loro officio, o che nel vizio nefando o sacrilego fossero caduti.

403.
Si pongono alcune eccezioni per non godersi l'indulto.

Questa *Prammatica*, come fu detto, pubblicossi dal Giron a' 22. Luglio del 1585., ma dopo de' recenti provvedi-

404.
Si espone la *Prammatica VI. sotto lo stesso titolo.*

vedimenti dati, a' 4. del seguente Ottobre ne pubblicò un'altra, ed è la VI., la quale comincia *A noi è stato presentato memoriale*. Con essa provveder volle ad una Supplica datagli dalla nostra Città, la quale dimandò spiegarli la precedente, con dirli, che in essa non s'intendessero compresi quei fuorasciti, i quali non andavano, nè farebbono andati per la campagna in comitiva di altri, come in effetto spiegossi a tenore della fatta richiesta.

405.
Si espone la
Prammatica
VII. sotto lo
stesso titolo.

Reggendo poi l'Appostolica Sede il Pontefice Sisto V., della cui indole severa se ne fa parola nel precedente Tomo, inchinato egli per sua natura alla persecuzione de' malviventi, comechè ingombrato ne veniva allora lo Stato Ecclesiastico da quei, che vi sboccavano dal nostro Regno, perciò a' 28. Luglio del 1585. diede fuori un lungo Breve, che tutto vien trascritto nella seguente Prammatica VII., che pubblicò lo stesso D. Pietro Giron a' 16. del seguente mese di Agosto dello stesso anno 1585. Quella comincia *Horrendo sua Sancti &c.*, e nel suo proemio additarsi, come quel savio Pontefice avesse conosciuto il danno, che scaturiva dalla fonte degli accordati salvocondotti a quei, che rifuggiavano nello Stato Ecclesiastico, onde va dicendo nel suo Breve, *cogitans ei malo nullum apsius reperiri posse remedium, quam si vicini Principes in id concordis anima consentirent, & pro sua quisque parte provideret*. Ordinò pertanto a tutti i suoi Ministri, e specialmente al Governatore di Benevento, che scacciati avessero tutti quei delinquenti che uscivano dal nostro Regno, anzichè, potendosi, si fossero arrestati, e consegnati al Vicerè, e suoi Ministri ad ogni loro richiesta, rivocando tutti i dati salvocondotti. Volle anche, che i suoi Sudditi, se alcun delitto avessero commesso nel nostro Regno, si fossero castigati da

da' Ministri di costà, come se nel Romano territorio l'avessero commesso, desiderando eziandio, che così avessero praticato gli Officiali del Vicerè, se gli avessero arrestati tra' confini dello Stato Ecclesiastico per lo spazio di dieci miglia nelle Terre non murate.

Passò anche a dire nello stesso *Breve*, che tanto nel Regno, come nel suo temporal dominio, se gli Ecclesiastici sì Secolari, che Regolari, anche costituiti in dignità avessero ricettato tai delinquenti, o nascosti nelle loro Chiese, Monasterj, Celle, o altri luoghi, concedeva la facoltà agli Officiali Regj di entrare ivi, *ipsosque bannitos, & delinquentes inde extrahere, & si opus fuerit, ipsas etiam Personas Ecclesiasticas, & Religiosas capere*, consegnandole alle carceri Ecclesiastiche, esaminandole più coll'intervento degli Ordinarj de' luoghi, o de' Vicarj, permettendosi a' loro Superiori anche torturarle, se lo meritassero a cagion degl' indizj, e della gravità del fatto, con procedere alle ulteriori pene senza tema d' incorrere in veruna censura. Vietò eziandio di ricevere nello Stato Ecclesiastico, o darsi salvo condotto a quei, che fossero scacciati dal nostro Regno, anzi dovestero prendersi e consegnarsi a' Ministri Regj, e laddove fossero accolti, o ajuto, consiglio, e favore loro si recasse da taluni, dovestero punirsi costoro colle stesse pene comminate contro i ricettatori de' banditi dello Stato Ecclesiastico. Conchiude finalmente, che spinto erasi a tutto ciò ordinare, perchè il nostro Vicerè per mezzo del suo Ministro in Roma avea promesso, che lo stesso avrebbe procurato eseguirsi nel nostro Regno. E di fatto quanto ordinò Sisto V. col suo *Breve*, altrettanto si disse del Vicerè nella sua *Prammatica*, a riguardo al territorio Pontificio, e credette non essergli necessario di entrare nel punto del tolto asilo delle Chiese, perchè

406.
Si rapporta
il contenuto
nel Breve di
Sisto V.

avv. O

P p

chè

chè il Papa prudentemente senza dar luogo a tanto esame, che ora praticasi col novello Concordato del 1741. ravvisò, che comodo daffe a'delinquenti di rifugiarsi, onde ne derivava la frequenza de'delitti.

407.
Si espone la
Prammatica
VIII. sotto lo
stesso titolo.

Nulla ostante però i tanti rigorosi ordini tuttavia seguivano i ricatti prendendosi le persone ne'Luoghi abitati, e conducendola tra le Montagne, ivi le componevano con gran somma di denaro, che portar doveasi da'loro parenti, minacciando la vita a quei, che avean nelle mani. Si vide perciò l'istesso Giron nel seguente anno 1586. a' 21. Gennajo costretto a promulgare la *Prammatica VIII.*, che comincia *Ancorchè si siano per li tempi passati.* Con essa tre rigorosi ordini volle dare per accorrere a quel continuo inconveniente, che nel Regno soffrivasi. Disse in primo luogo, che chiunque avesse commesso alcun ricatto, immediatamente si reputasse qual contumace e forgiudicato, con potersi prendere vivo o morto, nulla ostante la *Costituzione* del Regno, che comincia *Grandis utilitas*, con cui si dispone, che passar dovesse il termine di un anno per potersi taluno forgiudicare. Volle anche, che colui, il quale avesse ucciso alcuno di tai delinquenti tra quindici giorni dopo aver commesso il delitto, meritasse al grandissimo ducato cento da pagarsi da' beni del delinquente, e per altro modo perciò alla confiscazione di ogni stabile, che possedesse. In fine ordinò, che i di loro parenti fino al quarto grado inclusive, nten che le figliuole, e li figliuoli di quattordici anni non compiuti, come altresì le vecchie sessagenarie, fra otto giorni decorrendi dal giorno del commesso ricatto, dar doveessero in mano della Corte o vivi o morti tai delinquenti, e non facendolo, doveano sfrattarsi da' luoghi, ove abitavano, e da tutta la Provincia.

Ognun

Ognun crederebbe, che al rimbombo di tanti severissimi Bandi le Campagne monde rimaste fossero da Uomini sì scellerati, e pur s'inganna a partito, comechè in vece di estinguersi tai delinquenti vieppiù crebbero a dismisura. Così per appunto dicesi nel proemio della seguente *Prammatica IX.*, che obbligato fu a promulgare il Conte di Miranda a' 21. Marzo del 1592. Questa comincia *Essendo aumentato tanto il numero de' fuorasciti*, e componesi di più Paragrafi, i quali presso a poco vanno a ripetere l'istesse pene, e quegl' indulti medesimi, che nelle precedenti *Prammatiche* erano stabiliti. Di tai fuorasciti se ne nominano poi trentuno nel §. V., che volevasi esclusi dalle grazie, e premj promessi, dicendosi, che allora potessero godergli, quando l'uno l'altro ammazzasse, o vivo o morto lo consegnasse alla Regia Corte, e finalmente nel §. VII. in tutto vengono esclusi i celebri Marco Sciarra, Cicco Castiglia, alias Pacchiarotto, e Battistella di Montemilone, de' quali fu ragionato nel precedente *Tomo (a)*, poichè il loro nome si rendette sì famoso, che meritò essere anche celebrato dalle penne forastiere.

408.
Si esponete
Prammatica
IX. sotto lo
stesso titolo.

Ma per quanto severe stare fossero le pene, e rigorosi i dati ordini, neppure cessavano i ricatti nelle pubbliche strade, e ne' luoghi abitati. Comechè osservò il Conte di Olivares derivare il male dall'ajuto, che ricavasi da' Parenti, i quali foccorrevano i delinquenti, ovunque essi si nascondessero, perciò a' 19. Marzo del 1596. stimò di pubblicare la *Prammatica X.*, che comincia, *havendo dal principio del nostro governo*, per dar pronto riparo a sì fatto inconveniente. Quindi fu,

409.
Si esponete
Prammatica
X. sotto lo
stesso titolo.

pp. 2. che

(a) Lib. XXVII. §. 156. pag. 126. & §. 379. pag. 302. & §. 384. pag. 307.

che oltre i provvedimenti di sopra accennati per lo sfratto de' parenti, si aggiunse, che questi fino al quarto grado fossero obbligati con proprio denaro pagare la roba, e la quantità ricattata, con venderli le loro facultà, come de' loro fautori ed aderenti a lume di candela, quando non potessero essi altrimenti pagare; e laddove per alcun timore, che si avesse di tai fuorasciti non si ritrovasse compratore, fossero tenute le Università comprarli quei stabili, o altro, che fosse nel loro tenimento, a quel giusto prezzo, che sarebbesi dato. Determinò anche, che i fratelli carnali, e i figli di tai delinquenti non avessero potuto godere o esercitare alcun officio nelle loro Patrie, o altrove, con soffrire all'incontro ogni qualunque peso si fosse imposto, potendo esservi abilitati però, quando si fossero cooperati a far, che vivi o morti si dasero alla Regia Corte i delinquenti. Stabili finalmente, che incorressero nella pena della morte naturale coloro, che avessero portato imbasciate, lettere, biglietti, polize, e denaro per conto de' ricatti, o pure nella pena di relegazione in vita per gli nobili, e di galea in vita per gl'ignobili.

410.
Quali limi-
tazioni possa
ricever que-
sta Pram-
matica.

Su questa *Prammatica* avvertir conviene, che non potrà esser molestato dal Fisco colui, che per violenza, o per timore incussogli dasse il ricatto al bandito, perchè necessaria, e non volontaria diceasi quella prestazione. Si può in questo proposito osservare il *Singolare* CXLVII. del *Maradei*, che rapporta due casi, ne quali il Collaterale non avea riputato rei quei congiunti, che liberarono il ricattato dal pericolo della vita, con soddisfare la somma dimandata, essendosi avuto sempre per vero, che un giusto timore scusi dalla pena colui, che ricattasse, o prestasse vitto e da bere a' banditi, specialmente se ciò avvenisse ne' territorj aperti, come ritro-

vati

vafi esaminato da *Francesco Moradei* nella sua annotazione sul detto *Singolare*, ove vuole anche per iscusata ogni accidental conversazione, che si avesse con banditi, ed anche se si portasse loro lettere senza saperne il contenuto.

E per quanto si appartiene alle citazioni *ad informandum* da farsi coll' abbreviazione de' quattro giorni, acciò non comparendo, s' intendessero forgiudicati, deve ciò eseguirsi, allorchè il delitto sia pienamente provato; perçiocchè sebbene per procedersi alla forgiudica bastino gl' indizj alla tortura, nondimeno può sostenersi questa opinione, quando procedesi ordinariamente, per avere il reo dopo la citazione il tempo di un anno per poter deliberare a dover comparire. Quando poi fossero presi vivi dopo la forgiudica, subito, che sian riconosciuti, e condannati si possono alla morte senzachè sian citati, e dire, perchè non doveessero riputarli veri forgiudicati. (a)

411.
Come eseguir
debbà la ci-
tazione ad
informan-
dum.

Promulgò poi il Conte di Olivares due altre *Prammatiche*, cioè l' XI. a 10. Marzo del 1597., che comincia *I mesi, e anni passati*, e la XII. nel seguente mese di Giugno, che comincia *Havendo veduto per isperienza*. Nella XI. quasi le cose istesse si ripetono per quei, che facean ricatti, ma coll' altra fu inteso a riparare l' altro danno, che faceasi da' fuorisciti, i quali per evitare, che i loro parenti non soggiaceessero a pagare i ricatti, in vece di prender le persone, ammazzavano gli animali, ed incendiavano le vettovaglie raccolte, acciò ognuno per isfuggir questo male, che duplicato era, di buon grado avesse dato la somma, che chiedevafi.

412.
Si espone la
Prammatica
XI. sotto lo
stesso titolo.

(a) *V. Nouar. in hanc Pragm. Vir. dec. 439. Casibl. pract. quæst. cap. 52. n. 15. tom. 2. sup. Pragm. B. de Baron.*

devasi. Quindi si ordinò, che foggiasse alle stesse suddivisate pene chiunque avesse ucciso gli animali, o incendiato le spiche ammassate ad oggetto di componere i Padroni; talchè i loro parenti fino al quarto grado, fautori, e aderenti doveano essere anche obbligati a pagare con proprio denaro tutto il sofferto danno. Tai delinquenti però, sebbene dalla *Præmatica* si vogliono forgiudicati; pur si è creduto, che preceder vi dovesse la loro citazione, e non comparando tra quattro giorni, eran da dichiararsi forgiudicati; avendosi per vero, che non ostante lo *Statuso*, eziandio vi si richieda la sentenza declaratoria del Giudice innanzi che la pena si esegua (a).

413.
Frodi solite
a praticarsi
per isfuggir
il rigor delle
leggi.

Or dunque quando rifletter vogliansi le rammentate leggi, come quelle; le quali si esporranno in appresso si ravvisa, che appena esse sbucciate, tosto machinata era da frode, per cui cercavasi di non cadere nelle comminate pene. Così appunto si rendette vero a tempo de' Romani, i quali avendo fatto leggi in favor di quei, che avean figliuoli, e contrarie a coloro, che n' eran privi, cercarono essi di frodarne la mente mercè l'adozione, che ne faceano, e dopo avere ottenuto le bramate Magistrature, l'emancipavano. Per questo adoprato inganno gran rumore ne surse nel Senato, poichè colle finte adozioni cercavasi andar del pari colle fatiche e disagi, che soffrivano i veri Padri nel sostenere il peso de' figli: quindi fu fatta una legge, con cui dichiarossi di verun profitto la simulata adozione per ottener gli uffizj. *Ne simulata adoptio in ulla parte numeris publicis juvaret*; come ne dice *Tacito* (b),

In-

(a) *V. Marad. in Sing. CXLVIII. nec non Roist. super hanc Pragm.*

(b) *Lib. 15. pag. 112. V. Scipione Annunato sopra Tac. lib. 15. disc. 2.*

Intanto terminate già sono le *Prammatiche* sotto il titolo *de exulibus*, che pubblicate furono in tempo del governo di Filippo II., riserbando la sposizion delle altre, che sieguono sotto il governo di Filippo III. A questo titolo siegue quello *de Falsis*, sotto di cui sei *Prammatiche* abbiamo, cominciando dalla IV., che pubblicata fu al 1. Luglio del 1556. dal Duca d'Alba. Questa comincia *Quoniam falsorum testium*. Rigidissima fu questa legge perchè vuol punito colla pena della morte chiunque nelle cause criminali difendesse i rei con falsi testimonj, o che cooperasse nelle loro false deposizioni. Nelle cause civili poi volle troncata la mano a coloro, che un tal delitto commetteressero.

414.
Si espone la
Prammatica
IV. sotto il
titolo De Fal-
sis.

Si vuol pertanto da' *Comentatori*, che con pena di morte anche punir si debba colui, che falsamente depose, ancorchè il reo non fosse stato condannato a pena capitale, o che fosse assoluto. Quindi si fa questione, se per questa *Prammatica* s'intenda tolta la pena stabilita nella *Prammatica I.* di perderfi la causa da colui, che producesse testimonj falsi, ed affirmativamente si opina, perchè la pena maggiore cessar faccia la minore. Ma su questo proposito potrà leggerfi il *Laganario* nella sua addizione fatta su questo commento del *Roviso*. Notasi eziandio, che il testimonio potrà punirsi colla pena di falso, sempre che fosse stato corrotto con denaro, quantunque il vero avesse deposto. Altre questioni anche si roccano, cioè, se il Giudice della causa, o quello dell' esame punir debba i testimonj falsi, e se dal Giudice Ecclesiastico punir si possa il testimonio laico; che innanzi a lui depose il falso, e così per contrario il testimonio Ecclesiastico dal Giudice laico. Se commessa la falsità avanti il Giudice Delegato possa questa prenderne cognizione, e punirla colla pena ordinaria. Se i

415.
Questioni pro-
poste dal Ro-
vito per que-
sta Pram-
matica.

re-

testimonj falsi nella tortura possono interrogarsi de' mandanti, e se contra di essi facciano indizio, o pruova. Se non il principale, ma un terzo produca il testimonio falso, soggiaccia alla pena di questa *Pranmatica*, e se anche la meriti colui, il quale il vero non disse nella prima deposizione, ma nella seconda. Che avrebbe a dirsi, quando il testimonio disse il vero, assegnando però una falsa causa della sua scienza.

416.
Limitazioni
fatte sulla
stessa Pram-
matica.

Queste son tutte le dispute, che vengon fuora dalla fucina de' nostri Forensi, che ha raccolto il *Roviso* nel suo commento, ma passa egli poi a recarne le limitazioni, che han dato i medesimi a questa legge. Ne farebbe una se il testimonio avesse deposto il falso in una inquisizione nulla, o invalida; ma non è così, se quella sola deposizione fosse nulla, per essere a quel testimonio vietato dalla legge il poter deponere, poichè in questo caso, quando falsa sia la sua deposizione, sebbene niente suffraga, non lascia pertanto di esser punito di falso. Si limita anche, se di persona rustica sia la deposizione, e se si fosse deposto il falso ignorandosi le principali circostanze del negozio, benchè potrebbe in questo caso punirsi con pena straordinaria; e finalmente non procede per quei testimonj prodotti dalla parte querelante in una causa criminale.

417.
Massima, che
regge nelle
cause civili.

Per contrario nelle cause civili regge la massima, che per verità si riputi quello, che nelle criminali passa per semplice sospetto (a), e servirà per toglier la fede alle contrarie prouve, ma non già per punirsi criminalmente di falso; e quantunque la sentenza si profertisca contraria alle deposizione de' testimonj, non per questo meritano questi il titolo di falsi. Ed in fatti non

(a) *Farinas. de falsit. & simulat. qu. 157. p. 1. n. 10. Francinis dec. 180.*

casì quello, che ricevette il denaro, volendosi, che tanto il testimonio falso, come colui, che l'ha corrotto sian tenuti civilmente al danno. Si ha anche per vero, che non possa procedersi contro colui, che produce un istrumento falso, se prima non siasi proceduto contro il Notajo vivente, il quale commette falsità, se con dolo stipola con persone a lui ignote, o con testimonj non conosciuti, e così di mano in mano molte altre questioni si rammentano rapportate da *Fabro* (a), che per brevità si tralasciano. Del rimanente se debba, e come punirsi colui, che consiglia la falsità; e quando su di essa cader si possa transazione, vien già da altri Dottori esaminato (b).

420.
Come debban
punirsi i te-
stimonj, che
depongono il
falso.

Se poi si trattasse di testimonj, che il falso avessero deposto ne' giudizj criminali, secondo la comune opinione de' Dottori rapportati dal *Maradei* (c), e per le allegate decisioni, punir si debbono coll' ultimo supplizio, men che quando non fosse seguita la condanna de' rei, poicchè allora praticar si dovrà la pena straordinaria (d). Ben vero vien disputato, se con pena di falso debba punirsi colui, che come principale depose il delitto, e come testimonio rispetto agli altri, e poi nella tortura data, ad *convolidandum* avesse negato quello, che ritrovavasi scritto, ed il Reggente *Sanfelice* (e) risponde per la pena straordinaria. Ma per quello, che si appartiene alla seduzione de' testimonj, perchè deponessero il falso, si è questa una presunzione, che cade solo in persona nobile, e di qualità, non meriando

(a) *V. Fabrum in def. 13. Cod. de falsis.*

(b) *V. Garzia dec. 91. & Germanus. dec. 43.*

(c) *In Singul. CLIII.*

(d) *Capyc. ltr. in dec. 172. lib. 2.*

(e) *in dec. 231. lib. 2.*

luogo per altri di bassa condizione (a).

Siegue la *Prammatica* V. pubblicata dal Duca di Alcalà a' 22. Ottobre del 1567., che comincia *Perchè è tanto frequentato*, e questa vuole, che incorrano nella pena di morte quei, che portassero polize false a i Banchi, bastando di averle presentate, quantunque non avessero tirato il denaro.

421.
Si espone la
Prammatica
V. sotto lo
stesso titolo.

Si vuol pertanto questo delitto a guisa di ogni altro, che stimasi atroce, in cui si vuol punito l'effetto, sebbene l'effetto non sia seguito (b). Vero è però, che il Banco pagando, torna in suo danno il pagamento (c) a differenza di quando la poliza sia vera, e falsa la girata, perchè in questo caso non il Banco, ma il Padrone perde il denaro, come porta deciso il Reg. *Salernitano* dal Collaterale (d). Altresì vien punito con pena di falso colui, che esibisce al Banco la poliza vera, ma vi muta poi il suo nome, con voler ricevere il denaro in nome altrui; ma comechè secondo la dottrina di *Farinaccio* (e) si opina arbitraria la pena del falso, perciò tal delitto è stato punito con pena esulare, giusta quello ne scrive il cennato *Sanfelice* (f). Per la pruova poi del delitto credesi, che basti la deposizione del principale, e la comparazion del carattere, quantunque questo non si creda sufficiente nelle materie criminali, comechè sospetta, e molto pericolosa vien riputata la comparazion delle lettere, giusta l'avvertimento, che ne

422.
Come si puniscono le falsità delle polize de' Banchi.

Q9 2

reca

(a) *V. Prat. in respos. fisc. 23. n.91.*

(b) *V. Anu. Robor. rex. judicis. cap. 6.*

(c) *V. Franch. dec. 304. Reg. Rov. dec.13. n.23.*

(d) *Dec. 46.*

(e) *De falsitate & simulac. qv. 170. par. 5.*

(f) *Dec. 58. V. Marad. in Sing. GLIV.*

reca il Testo, ove dice (a): *Quando literarum dissimilitudinem sapè quidem tempus facit; non enim ita quis scribit juvenis, & robustus ac senes, & forte juvenis; sape autem, & languor hoc facit, & quidem hoc dicimus, quando calami, & atramenti immutatio similitudinis per omnia aufert puritatem.*

423.
Si espone la
Prammatica
VI. sotto lo
stesso titolo.

Il Marchese di Mondejar pubblicò a' 28. Settembre del 1576. la *Prammatica VI.*, che comincia: *Considerando, quanto sia dannoso.* Questa riguarda il riparo, che dar si volle alla vendita della Manna falsa. All' incontro la seguente *Prammatica VII.* pubblicata da D. Pietro di Giron nel 1587. che comincia *Item essa fedelissima Città* contiene una grazia, chiestagli dalla Città, e Baronaggio (a) per gastigarli coloro, i quali dimandavano la soddisfazione del debito già pagato, quindi con essa imposta fu la pena di relegazione di anni tre per gli nobili, e per anni tre di galea per gli ignobili, purchè fossero essi i principali, co' quali erasi contratto il debito.

424.
Limitazione
datane dal
Novario.

Per altro merita questa pena colui, che si ricovè il debito già soddisfatto, e non quando solamente lo dimanda senza essergli stato pagato. Così anche ne viene scusato l'erede del Creditore ignorando per ventura, che fu quello già soddisfatto, e perciò cessa il dolo, ma si vuol tutto riparato, quando nella richiesta fattasi vi fosse la clausola *salvo jure superflui*, o pure l'altra *anni meliori modo*, come ne ragiona il *Novario*.

425.
Si espone la
Prammatica
VIII. sotto
lo stesso titolo.

Molto rigorosa fu poi la *Prammatica VIII.* pubblicata dal Conte di Olivares a' 23. Settembre del 1597., che comincia *Gli anni passati*: imperciocchè si ordinò con

(a) *In auth. de instrum. cont. & fid. collat. 6.*

(b) Esposta nel precedente Libro nel §.80. pag.33.

con essa, che per verificarsi la falsità delle polize, bastasse la sola deposizione del principale, sotto il cui nome quelle si fossero fatte per tirare il denaro dal Banco, facendosi la comparazione del di lui vero carattere. Si vuol perciò, che incorreranno nella pena di morte non solo quelli, che le presenteranno, ancorchè non ricevessero il denaro, ma altresì chiunque l'avesse scritte, dettate, consegnate ad altri per presentarle, o che in alcuna guisa avessero avuto parte nel concerto della falsità.

Qui avverte il Presidente *de Franchis* (a), che al Principale, che dovrà riconoscer la poliza, gli si deve far vedere quella intera per leggerne il tenore, e non già la sua sola sottoscrizione; essendo molto pericoloso un tale atto sul riflesso di quello ne avvertisce il disopra trascritto *Testo* (b). Ed è da notarsi il caso rapportato dal Reg. *Sanfelice* (c), che credè non compreso il caso in questa *Prammatica*, cioè che vera fosse stata la poliza, ma quel pagamento, che far si dovea a Tizio vero padrone del denaro, avesse procurato tirarlo altra persona con servirsi di quel nome, e quantunque non si fosse consumato l'atto per la scoperta falsità, fu condannato il delinquente dalla Vicaria delegata, all'esilio per tre anni, sebbene il Fisco avesse preteso per lo stesso tempo la pena della galea, perchè se avesse ricevuto il denaro, avrebbe commesso un delitto capitale di furto, onde dovea con maggior pena esser punito. All'incontro ignorando taluno la falsità della poliza, quando ne sia scoperta la falsità, gli basterà di evitar la pena col solo additare la persona, che a lui la diede, senza neppure

426.
Comento fatto su questa
Prammatica.

dirne

(a) in dec. 304.

(b) V. Novar. in hanc Pragm.

(c) in dec. 58.

dirne il nome, o cognome; e questo ha luogo specialmente, quando la persona sia di buon nome, comechè la di lei buona qualità rimuove ogni sospetto di falsità. E giugne a tanto questa buona opinione, a segno che vogliono i *Dottori* allegati dal *Laganario* nella sua addizione sopra *Roviro*, che debbasi prestar fede ad una scrittura, che da quella si producesse, quantunque non sia autentica. Se però voglia taluno altri lumi ricevere per questa *Prammatica*, potrà rintracciargli nel *Costanzo* nel commento fattone, e qualche cosa anche ne scrive il *Maradei* nel suo *Singolare* GLV.

427.
Si espone la
Prammatica
IX. sotto lo
stesso titolo.

Dopo questa *Prammatica* surse dubbio, se la stessa pena meritassero quei, che presentassero ne' *Banchi* i bollertini falsi, onde lo stesso Conte di Olivares nel seguente anno 1598. a' 22. Settembre pubblicò la *Prammatica* IX., che anche comincia *Gli anni passati*, e dichiarò con essa, che nella stessa pena di morte naturale incorressero quei, che tal delitto commettessero.

428.
Si espongono
le Prammat-
tiche sotto il
titolo de Fe-
riis.

Successivamente ne viene il titolo *de Feriis*, e sotto di esso non vi si leggono se non che quattro *Prammatiche*. La I. pubblicata fu da D. Pietro di Toledo a' 20. Giugno del 1534., e tralasciossi di parlarne nel precedente *Tomo*, perchè non contiene altro, che il permesso dato da quel Vicere di mandar fuora dalle carceri nella metà del mese di Luglio i carcerati colla pleggiaria di soddisfare i loro debiti, o di ritornare in effe tra certo tempo, poichè dopo quel mese copia vi era d' infermi, onde trattandosi di debiti civili, doveroso sembrava quel sollievo. Poi la *Prammatica* II., che comincia *Perchè i giorni passati* fu pubblicata a' 25. Aprile del 1556. dal Duca di Alba, in cui va dicendo, che sebbene poco tempo prima erasi moderato il *Calendario* delle feste, gran lagnanza se n'era fatta dagli *Avvocati*

vocati e Procuratori, con dire, che mancava loro il tempo per attendere alla difesa delle Cause de' loro Clienti, e di pari a' Ministri di potervisi applicare, onde avea stimato di aggiugnere altre feste a quelle per avanti stabilite. Quali esse si fossero potranno leggerfi nella stessa *Prammatica*, divise già per tutti i mesi dell'anno, e sono nel numero di quarantatre. Di queste però ve ne sono cinque nel mese di Ottobre, e tre fino a' 18. Novembre, che cominciano ora i Tribunali dopo le ferie autunnali in vigor della novella *Costituzione* del 1738. Le prime furono l'Angiolo Custode, S. Francesco Borgia, S. Maria della Vittoria, S. Terefa, e S. Pietro di Alcantara. Furon l'altre S. Carlo Boromeo, il beato allora, e poi S. Andrea di Avellino, e S. Diego. In quel tempo cominciavano le ferie a' 14. Luglio, e terminavano a' 4. Ottobre, e dicevansi *Feria messium, & vindemiarum*, ma ora sotto altra rubrica meriterebbono descriversi. Indi il Conte di Miranda a' 14. Maggio del 1587. pubblicò la *Prammatica* III., che comincia *A nostra notizia è pervenuto*, e con essa ordinò, che da allora innanzi non potesse farsi altra proroga di ferie senza sua licenza scritta, e che le pleggerie da darfi da' carcerati per essere abilitati in tempo delle ferie, si fossero prese da persone idonee, le quali non si ritrovassero carcerate per debiti, nè condannati a morte. Finalmente la *Prammatica* IV. altro non contiene, che il biglietto del Vicerè, che ordinava osservarsi la festa di S. Diego.

Non han mancato i *Dottori* (a) di ragionare intorno l'osservanza di queste ferie, ma di quelle, che comincia-

429.
Quali atti
permetton
farsi ne' gio-
ni festivi.

(a) *Anna Sing.* 192. *Maranta* in 6. par. princ. sui spec. in act. 10. membr. 11. n. 29. *Caravit.* riv. 208. *Gizzar.* dec. 61.

minciarono a' 15. Luglio, onde è inutile il rammentare nella presente polizia del foro, quello, che essi ne dissero. Tutti però vogliono, che validi siano quegli atti, che si fanno col consenso delle Parti litiganti. Vengono pertanto notati parecchi casi, ne' quali il Giudice può procedere anche nel tempo delle ferie, come farebbe per causa di alimenti presenti, e futuri, e non già per gli passati. Così anche se questi si dovessero per ultima volontà, o per *diritto* di natura, ma non già in forza di alcun contratto. E quel consenso però, che si darebbe dalle Parti, si vuole, che non possa recar pregiudizio agli accessori del giudizio, come farebbe a' Giudici, e a' testimonj, comechè costringer non si possono ad intervenire, quando anche ottenuta si fosse la decretazione di poterli procedere *feriis non obstantibus* (a). La difficoltà poi s' incontra intorno all' esecuzione, la quale non si vuol permessa ne' giorni festivi, anzi impunemente può resistersi all' esecutore, come porta deciso *Tesaurus* (b), e ne scrive *Caravita* (c) per quello osservasi nel nostro Regno. E per quanto tocca alle citazioni, sono esse di niun vigore se fatte fossero nel giorno festivo. Vero è però, che ne' casi di necessità, o che *periculum esset in mora*, in questo incontro si lascia da parte questa indulgenza delle ferie, la quale introdotta e prescritta solamente da' Principi per comodo degli uomini, e per utile dello Stato, non conviene, che torni a loro danno.

Non recherà pertanto alcuno scandalo, se nello stesso giorno di Pasqua si procedesse contra qualche in-

420
Ne gravi delitti, permesse procedere ne' giorni feriat.

(a) *Tesaur. in dec. 39.*

(b) *Dec. 95.*

(c) *Carav. in tit. 172. n. 4.*

figne ladrone, se i testimonj si ascoltaſero, e si eſeguifſe anche la lor ſentenza, ſpecialmente, ſe imminente pericolo vi foſſe di ricordarſene l' eſecuzione (a), come con più larga penna ne ragiona *Filippo Maradei* nel ſuo *Singolare* CLVI.

Per quanto ſi attiene alla diſpenſa delle ferie, queſta, come ne avviſa *Prato* (b), non ſi richiede nel Tribunale della Regia Camera, ma ciò era in tempo, che non ſi godeva delle ferie autunnali. Lo ſteſſo avviene per le cauſe ſommarie, quando dar ſi doveſſe alcun Tutore o Curatore, quando ſi trattate di alimenti, di ponere alcuno in poſſeſſo, e in tanti altri caſi, come può leggerſi preſſo *Scaccia* (c), il *Coſtanzo*, e l' *Novario* nel loro comento ſu queſta *Prammatica*. Ma proſeguendolo egli ſulla III. promuove queſto articolo, cioè ſe taluno, il quale ſi foſſe obbligato di ritornar nelle carceri dopo terminate le ferie, poſſa opponere l'ingiultizia della ſua carcerazione, e ſe per effetto del ſuo obbligo, e data mallevaria ſ'intenda approvata la ſua carcerazione, ed approvato il ſuo debito, ſpecialmente quando nell' obbligo fatto non ſiaſi appoſta la clauſola *citra præjudicium nullitatis capture*. Si ſoſtiene intanto, che tutti gli atti preceduti non inducono l' accettazion del debito, e che la ſuccennata clauſola ſ' intenda, come appoſta; anzi quando anche aveſſe pagato il debito, neppure ſ'intende approvato, perchè può dirſi ſoddiſfatto per lo timor delle carceri. Oltre ciò il *Cancero* (d) rapporta deſiſo, che ſe

431.
Altro comento fatto ſu queſta *Prammatica*.

R r il

(a) *L. Provinciarum C. de feriis. V. Bobadilla in ſua polit. lib. 2. cap. 27. n. 212. Theſaur. in dec. 39. § 95.*

(b) *Obſerv. 47. n. 112.*

(c) *De judic. ſap. 5. lib. 2.*

(d) *Var. reſol. cap. 20. de juridi. omni. judic. n. 170. § de offic. Judic. Tabell. cap. 12. n. 105. V. Gizzar. dec. 14. in fin. § Carcin. lyp. in tract. de debis. ſuſp. § fugis. n. 15.*

il Giudice posto nelle carceri alcuno *juris ordinis non servans*, sia tenuto al Sindicato, nulla ostante, che il carcerato ne fosse uscito coll'obbligo *de redemendo ad carceres*; e ne adduce la ragione col dire, che da quell'atto derivato dal timore delle carceri, non si desume approvata la indoverosa carcerazione sofferta. Si avverte finalmente, che se un debitore rendesi inabile a pagare per colpa del suo creditore, che negligenza, o dilazione avesse praticato in riscuotere il suo credito, in questo caso liberato rimane il suo fedeposore (b).

432.
Quando il mallevadore resti dissobbli-
gato.

Si vuole anche non tenuto il mallevadore, se si fosse obbligato per liberar dalle carceri il debitore, colla condizione, che tra certo tempo si fossero rivestiti a di lui tanci, qual cosa non curò poi il Creditore di far eseguire. E dietro questo dubbio un altro se si promuove, cioè se per ventura Tizio si fosse obbligato solamente per la somma di ducati mille, quando che il debito era in duc. 2000., ed all' incontro il Creditore avea in suo potere tanti stabili del suo debitore, che valefsero ducati mille; quindi sarebbe da vedersi, se quelli ceder dovessero in soddisfazione della somma peggiorata, o pure del rimanente debito; ma con ragione addotte in una decisione della *Rota Romana* si dimostra, che i stabili col lor valore liberavano il fedeposore; come osservar si potrà presso lo stesso *Castellani*.

433.
Quando per-
mettessi l'abo-
lition del car-
cerato, che non
abbia malle-
vadore.

Se poi avvenga, che povero fatto si carcerato a segno che inabilitato sia a ritrovare il mallevadore, in tal rincontro non convien, che si muoja, ma si ammette alla giuratoria cauzione di ritornar alle carceri.

(a) *V. Alim. ad Romit. dep. 43. n. 31. Constant. in hanc Pragm. v. 9. §. 10. & sequ.*

(b) *Sup. hanc Pragm. n. 17.*

terminate, che fossero le ferie. Ne sono però eccettuate le cause criminali, i debitori sospetti di fuga, quei, che fossero risossi, di cattivi costumi, e di pessima fama, onde possa temersi, che la loro libertà torni nell'altrui danno. E quando riguardar si voglia la scelta di questo mallevadore, idoneo riputasi quello, che per tale si stima, e all'arbitrio del Giudice se ne rimette il giudizio, come lo nota il *Novario* full' autorità degli allegati *Dottori*.

Per conchiudere adunque la sposizione su queste *Prammatiche*, è da tenersi presente la diversa specie delle ferie. Alcune diconsi solenni, e queste son quelle, le quali son dedicate all'onore dell'onnipotente Dio, della Santissima Vergine, e de'Santi, siccome da tempo in tempo istituite furono da' Pontefici, e da' Concilj. Tutto ciò, che intende la Chiesa intorno all'osservanza di queste Feste, potrà rilevarsi da quello ne scrive *Gio: Battista Thiers* nel suo trattato *de Festorum dierum imminutione* nel *Cap. II.* Dell'antica istituzione del giorno della Domenica succeduta al Sabato secondo il culto giudaico ne ragiona nel *Cap. IV.* Nel *V.* passa poi a rammentare le feste istituite dagli Appostoli, cioè della Pasqua, della Pentecoste, e dell'Ascensione, dimostrando nel *VI.* perchè mentre durò la vita di Cristo Signor nostro, e degli Appostoli non si ritrovi istituita alcuna festa. Il gran *Costantino* poi nel principio del *IV.* secolo, allorchè la Chiesa cominciò a ricever la sua pace, ordinò con editto a' suoi Prefetti di far osservare a' Popoli gentili, che gli eran soggetti, il giorno di Domenica, e le feste de' Martiri, ed altre simili, come narra *Eusebio* (a) nella vita di questo Imperadore.

434-
Si ragiona
della diversa
qualità della
ferie.

R r 2

Dic-

(a) *Lib. 4. de vita Constanti. cap. 23.*

435.
Stabilimenti
degli antichi
Romani Im-
peratori in-
torno alle fe-
rie.

Dietro le costui orme si tennero i suoi successori , come si furono Valentiniano , Teodosio , ed Arcadio , le cui parole , che leggonfi nel *Cod. Teodosiano* sotto il titolo *de Feriis* furono altrove già rapportate (a) . Passaron poi a stabilire tutti i tempi , ne' quali sospender si doveffero le giudicature . Di pari l' Imperator Teodosio stimò di determinare un certo numero di ferie , o fian di giorni , ne' quali non conveniva litigare , e li ridusse a centoventicinque in tutto l' anno (b) , poichè Marco Aurelio prima di lui l' avea stabilite per cento trentacinque . Potrà leggerfi su questo punto quello ne ha scritto il *Tillemont* nella sua Istoria degl'Imperatori (c) . Egli ne avvisa anche , che a' tempi di Teodosio sarà avvenuto ciò , che ne fa saper Simmaco , cioè di essersi fatto il progetto di ristabilirsi la carica del censore , comechè fu egli sempre inteso a purgare Roma di ogni scandaloso disordine . Quella già da niun altro meno che da Dalmacio fratello di Costantino erasi tenuta , da poichè Valeriano nel 251. sotto Decio aveala ricevuta dal Senato , ma vi si oppose Simmaco con un discorso da lui pubblicato per modo , che il Senato seguendo il di lui sentimento , ne rigettò la proposizione , giacchè sotto quello specioso nome pretendevasi d'imporre una novella servitù .

436.
Non discon-
viene a Prin-
cipi il regola-
mento de' gior-
ni feriati .

Evvi poi una dotta dissertazione nel *To. V. pag. 38.* dell' *Accademia Reale di Francia* fatta dall' *Abate Salier* , in cui con somma erudizione si fa a dimostrare l'istituzione della festa presso i Giudei , come questa avesse avuto corso presso i Gentili , tanto prima che dopo la

(a) *To. V. lib. XXI. §. 90. pag. 69.*

(b) *In cap. ut in die Cod. de feriis.*

(c) *Tom. 5. art. 49. pag. 307. Hist. de Paris 1702.*

la venuta del Salvatore nel Mondo , e se questa festa fosse stata il settimo giorno del mese o della settimana, e che l' osservanza del Sabato , o del settimo giorno fosse cominciato presso i Giudei . Quando voglia taluno appieno istruirsi di questa antica erudizione , ivi ne resterà soddisfatto . Ecco dunque come antica sia la determinazione delle Ferie , e come i Principi abbiano avuto particolar cura di stabilirle : nè su questo punto ha creduto la Chiesa doverci prendere alcuna briga , poichè ha ravvivato , che a' Principi si appartenga lo stabilire , quanto convenga per lo perfetto regolamento dello Stato , senza punto interrompersi il divino servizio , anzi che questo vieppiù si adempie coll'amministrazione della giustizia . E camminandosi su questi saldi principj , ognuno scorgerà , come laide siano quelle dispute fatte da alcuni nostri Forensi , se agli Avvocati convenisse di applicarsi ne' giorni feriatì alla difesa de' loro Clienti , qualschè ponendogli nel rango di ogni altro vile artiere , miseramente ignorando il principale obbietto , per cui furon le feste istituite dalla Chiesa .

Nel progresso poi de' tempi , cominciando specialmente dal Secolo VI. in avanti , i Concilj si preferò la cura di stabilire altre Feste , le quali prima non osservavansi . Così anche praticarono i Pontefici , e l' Imperator Greco Emmanuele Conneno , seguir volendo le vestigia de' predecessori Cristiani Imperatori , anche volle egli fissare altri giorni festivi , giusta il rapporto , che ne reca il Costantinopolitano Patriarca *Fozio* (a) . Eziandio qual Guigone Quinto Prior Generale de' Certosini , il cui nome tanto famoso si è reso in varie Scritture date alla luce per la nota causa di S. Stefano del Bosco , anche

437.
Feste accresciute da' Concilj , e da' Pontefici .

(a) In nomo Canone , tit. 7. Cap. 1.

318 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

che egli fè lo stesso, riguardo a' suoi Religiosi, prescrivendo alcune solennità, nelle quali potessero quelli bere del vino, che in altri giorni era loro vietato, come se ne divisa dal *Trivemio* (a).

438.
Copia de' giorni feriali condannata dagli Autori

Quindi fu, che da mano in mano crebbero a tal segno i giorni feriatì, che cagionandosene una scandalosa inosservanza, per non eseguirsi quel fine, cui fu diretta la loro istituzione, giunsero fin' anco gli Eretici a querelarsene, nè mancano degli autori, che ne han condannato la loro copia (b). E anche noto, che la stessa querela ne avesse avanzata Errico IV. col Pontefice Clemente VIII., e con esso tutta la Francia, senza che recato avesse verun dispiacere la richiesta fattane, per diminuirsi il numero, come in effetto fu eseguito in alcuni Concilj Provinciali, ed anche da' Vescovi nelle particolari loro Diocesi, i quali ben possono far uso di questa lor giurisdizione, quandochè espediente lo ravvisano. Quindi degno di lode sempre più dovrà decorarsi il defonto Pontefice Benedetto XIV., il quale ad esempio de' suoi Predecessori, come specialmente furono Paolo III. ed Urbano VIII. diminuì il numero delle Feste, nelle quali volle però obbligati i Fedeli di assistere al divin Sacrificio, con poter impiegare tutte le altre ore del giorno nell' esercizio de' loro mestieri, la cui mancanza non poco danno cagionava allo Stato, senza trarne alcun beneficio il culto divino.

439.
Opinione del Tomasini intorno all'istituzione, e diminuzione delle Feste.

Questo argomento, che alla stregua da me è toccato, per non sempre trattenere il Lettore applicato nelle Forensi dispute, è stato anche ben maneggiato dal celebre Padre dell'Oratorio *Lodovico Tomasini* nel suo trattato

(a) *In lib. de script. Eccles.*

(b) *V. Thierf. de Festor. dier. immut. Cap. 30.*

tato della Celebrazion delle Feste (a), facendosi egli a dimostrare, come si appartenga a' Vescovi, a' Pontefici, ed a' Concilj l'istituzione delle Feste, e come gl' Imperatori ne abbiano pubblicato le loro *Costituzioni*, riguardo al loro numero. Non difficulta egli, che gli Abati, ed i Monasterj possano stabilire a loro medesimi alcune Feste, ed alcuni particolari Officj, ma questo culto non può renderfi pubblico, senza il consenso de' Vescovi, come con molte pruove lo dimostra.

Che i Vescovi abbian la libertà d'istituir le Feste particolari, oltre le già ricevute, non lo pone egli in dubbio, anzi fa vedere, che l'istesso *Graziano* l'accordi e ne divisa, che come il Pontefice ciò praticar possa nella Chiesa Univerfale, così anche al Vescovo gli si permette nella sua Diocesi, senza che consenso se ne riceva dal Popolo. Mentova finalmente parecchi Concilj, ed ordini Sinodali, ne quali diminuito fu il numero delle Feste, che allora celebravansi, come furon quelle di S. Vincenzo, della Conversion di S. Paolo nel mese di Gennajo, della Visitazion della Vergine, di S. Pietro in Vinculis, della Trasfigurazione, di S. Luca, di S. Caterina, de' SS. Innocenti, e della terza Festa di Pasqua, e di Pentecoste, e rammenta finalmente le istanze fatte dal Cardinale d' Oflat presso il Pontefice Clemente VIII. in nome del Re Errico IV. di Francia, per diminuirsi il numero delle Feste, il quale tratteneva i Popoli per non travagliare, onde mancava la coltura de' terreni. Ma il Pontefice Urbano VIII. nel 1642. con sua Bolla eseguì ciò, che desiderato erasi, che ordinato si fosse da Clemente VIII. Questo ne basterà intanto per una brieve notizia, che possa darfi su questo punto, poichè se

440.
Qual sia la
facoltà de' Ve-
scovi su questo
punto.

(a) *Thomasin. trait. divers. tom. 2. Chap. 10.*

taluno voglia esserne più appieno istrutto, potrà ricorrere al *de Saintes*, il quale ne ha fatto un picciolo trattato (a); come altresì a *Rodolfo Ospiniano* per apprendere altre erudizioni, comechè scrisse *de Festis Judæorum, & Esbnicorum*, a larga penna ragionando dell'origine, progresso, cerimonie, e Riti delle Feste, che osservavansi presso i Giudei, i Greci, ed i Romani, scrivendo anche passa a quelle de'Turchi, e degl' Indiani.

441.
Si additano
le feste solenni
tempestive, e repen-
tine.

Intanto su questi principj può camminarsi nel farsi idea di quello, che le nostre *Prammatiche* hanno stabilito intorno alle Ferie, con distinguersene la loro qualità, secondo la quale può ben conoscersi, quali atti giuridici posson permettersi, specialmente in quelle, che chiamansi *soleenni*, che farebbono della prima specie. Quando poi queste pongansi da parte, vengono l'altre, che chiamansi *temporanee*, o pur *tempestive*, e son propriamente quelle, le quali furono ordinate per sollievo, e per comodo di raccogliere le messi. E finalmente la terza loro specie è di quelle, che chiamansi *repentine*, le quali soglionfi a lor piacere ordinar da' Principi ne' loro dominj, come rilevasi dal *Codice* nella *l. An illo*, sotto questo titolo *de Feriis*. Oltre ciò su questo punto anche se ne ritrova da *Cesare Calà* dato alla luce un' espresso trattato *de Feriis solemnibus, repentinis & indictis*. E legger si potranno due *decisioni* rapportate dal *Tesouro*, cioè la 29., in cui si esamina, se essendosi rinunciato alle ferie, sia di nocumento questa rinuncia a' testimonj per potersi loro, malgrado costringere a deponere, e la 95., in cui vagliasi, se far si possa l'esecuzione in tempo di quelle ferie, le quali non osservansi dal Clero, e dal

(a) *Sur le pouvoir des Evêques pour la diminution ou augmentation des Festes.*

dal popolo, quantunque ordinate *in honorem Dei*, come farebbono i giorni della settimana santa, onde con questa occasione prende per mano questo argomento. Sicchè avendosi sotto l'occhio le suddivisate tre specie di Ferie, e qual ne fosse stata la loro origine, e'l principal fine d'istituirle, discernere ben si potrà, come convenga ad un prudente Giudice il regolar la sua condotta nell'amministrar la giustizia, semprechè da una espressa legge vietato non gli fosse; giacchè non dalla Chiesa, ma dal Principe ravviva la sua autorità frenata.

Dopo aver preso alcun riposo datoci da' giorni ferriati, continuar conviene la spozizione delle *Prammatiche* contenute ne' seguenti Titoli. Ne viene intanto per mano quella *de Feudis*, e nel precedente *Tomo VI.* molte se n' esposero, che promulgaronfi sotto il governo dell'Imperador Carlo V. cominciando dalla IV. (a), oltre la II., di cui si ragionò nel *Tomo V.* (b) promulgata in tempo del Re Ferdinando. Quando delle leggi feudali appieno scriver si dovesse, si entrerebbe nella briga di farne espresso trattato, che da altre dotte, ed erudite penne è stato disimpegno. Non ha dubbio, che cagionarono esse beni, e mali infiniti col darli a diverse persone diversi generi di signorie sopra una cosa medesima, e sopra le stesse persone. Un dotto Autore (c) paragona perciò la feudal materia ad una antica quercia, che s'innalza, di cui l'occhio da lontano le sue foglia ne vede, ed avvicinandosi ne osserva il tronco, ma non può ravvisarne le radici senza prima zapparne la terra, che le tiene nascoste.

442.
Si passa alla
spozition del-
le Prammat-
tiche sotto il
titolo de Feu-
dis.

S s

Sen-

(a) *Lib. XXVI. §. 63. pag. 362.*

(b) *Lib. XXIII. §. 29. pag. 253.*

(c) *Montesquieu de l'esprit des Loix Te. 3. Liv. XXX. chap. 1. pag. 291.*

322 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

443.
Materia feudale regolata con particolar disciplina.

Senza dunque ricorrere a quei rimotissimi tempi, ne' quali i Popoli sboccati dalla Germania conquistarono il Romano Impero, ne basta ora di aver presente quella particolar disciplina del nostro Regno, sotto di cui regolata è la succession feudale, e' il modo, come tramandar si possa tra certi designati confini delle persone, che aspirar vi possono. Ricevette quella una continuata alterazione per effetto delle grazie concesse da' Principi, che governarono il nostro Regno, senza pertanto restar estinta la loro facoltà in concederne delle altre, per esserne essi i diretti Padroni. Con tal divisa adunque fero tutte quelle leggi che prendon di mira tutti quei contratti, che ben anche da lungi toccar possono l'obbligo di un corpo feudale, onde tutto si è voluto riserbato, e sottoposto ad un particolare assenso, che per insita necessità chieder deesi, e particolarmente accordarsi, poichè altrimenti di niun vigore quelli riputansi.

444.
Si espone la Prammatica XIX. sotto il titolo de Feudis.

Quello per appunto fu l'obbietto, per cui promulgossi la Prammatica XIX. a' 23. Agosto del 1572. dal Cardinal Granvela, che comincia *Per parte del M. Pietro Antonio Albertino*. Si ordina in essa, che in qualunque modo si acquistassero i Feudi, dovessero i Baroni tra un anno dal dì della spedizione del Regio assenso sopra l'acquisto fatto, spedirsi in forma cancellaria le lettere di assicurazione de' Vassalli, e per mezzo di esso prestare l'omaggio, e' il giuramento di fedeltà al Commessario deputato a riceverlo. Dissimpegnava allora questo incarico il tenuto Albertino, e fagnossi con sua supplica, che diede al Vicerè, che trascuravasi da Barotti di adempiere a questa parte, onde non poco pregiudizio faceasi a questo officio, talchè ridotto nel solo nome, niun beneficio ne avrebbe rilevato la Regia Corte, quando si fosse esposto venale. Quindi colla stessa Prammatica si

ven-

venne a stabilire la somma, che riscuoter doveasi dal Commessario, volendosi, che fosse di ducati tre per ogni mille, i quali si fossero pagati in rapporto del prezzo del feudo, o che ne fosse stato il suo valore, osservandosi questa regola fino alla somma di ducati 30 mila. Quando questa si fosse poi ecceduta, si fossero sempre pagati ducati novanta, volendosi, che due terze parti ne ricadesero in beneficio del Commessario, e in beneficio del Notajo il rimanente, con soggiacere i controventori alla pena di ducati mille da applicarsi due terzi alla Regia Corte, e l'altro terzo al Commessario, e al Notajo.

Coloro, che danno il giuramento del ligio omaggio son tenuti a serbar la fedeltà a quel Principe, cui la giurano. Potrebbe taluno esser vassallo di due Padroni per diversi feudi, che possedesse, ma s'intende sempre eccettuata la fedeltà dovuta a quel Principe superiore, e come scrive il Novario; *si esset Vassallus non ligius, duos Dominos habere posset, si esset ligius, esse intelligitur ligius unius, & Vassallus alterius*, allegando due *decis.* di *Guidone Papa*, cioè la 310., e la 311.. Questo giuramento può darsi anche per mezzo del Procuratore, ed è il suo effetto, che tutti i beni sì feudali, che burgensatici di colui, che prestollo siano sotto la giurisdizione di colui, che lo ricevette, senza poterli più sciogliere dalla di lui soggezione. Il Balio, e l' Tutor potran darlo in nome del pupillo, e si vuole, che quel feudatario, il quale non è ligio, nè suddito per sua origine o domicilio, non sia compreso nel delitto di lesa Maestà (a).

Egli è però da avvertirsi, che il tempo di un anno prescritto in questa *Prammatica* per impetrar le let-

S s 2

tere

(a) *V. Capyc. dec. 162. & Novar. in hanc pragm.*

445.
Qual effetto
produca il
giuramento
del ligio o-
maggio.

446.
Pratica da
tenersi nel
darsi questo
giuramento.

tere dell'assicurazione de' vassalli ritrovafi ampliato, dandosi la dilazione di un anno dal giorno dello scorso biennio, come largamente se ne ragiona nella *Prammatica* III. sotto il titolo *de fide memorial.*. In secondo luogo ei è a sapersi, che far si debbono tre istrumenti, uno de'quali consegnar deesi alla Parte, presso il Commessario dee rimaner l'altro, e l' terzo dovrà registrarfi ne' Quinternioni della Regia Camera, qual solennità se mancasse, riputafi risoluto l'assenso, e per consegvente non passa nel feudatario il dominio del feudo (a). Su questo punto si rapportano le folite questioni suscitata da' nostri forensi, come può vederfi presso il *Costanzo*, che la cura si prende nel rivangare, quanto operi la prestazion di questo ligio omaggio, il cui giuramento non vien supplito da ogni altra solennità, che praticata si fosse; e così ne passa poi a tutte quelle altre dispute, che sogliono svegliarsi in questo rincontro.

447.
Si espone la
Prammatica
XX. sotto lo
stesso titolo.

La *Prammatica* XX., che comincia *Molte volte occorre* fu pubblicata a' 18. Luglio del 1579. dal Marchese di Mondejar. Ordinò egli, che dal giorno della sua pubblicazione tra lo spazio di quattro mesi si fossero registrate ne' Quinternioni della Regia Camera tutte le rifute de' feudi, che fino allora eranfi fatte, e che per l'avvenire tra quindici giorni fosse seguito tal registro, e mancandosi, quelle restavano di niun vigore, onde intendevafi, che vi si succedesse in qualità di erede, e non già per titolo di rifuta.

448.
Disputa fatta
per questa
Prammatica.

Quando avvenga, che sul contratto della rifuta siasi impetrato l'assenso, il quale poi tra' quindici giorni si fosse registrato ne' Quinternioni, si stima limitata la

Pram-

(a) *V. Constant. in hanc Pragm. Marcian. disp. 3. n. 35. Refa in consulti. 23. n. 86.*

Prammatica in questo caso (a). Una questione però si è svegliata, cioè se la medesima anche proceda nella donazione fatta a contemplazione di alcun matrimonio, qual clausola necessaria era a spiegarsi, altrimenti dubitar si potrebbe, se il difetto della registrazione rendesse l'atto nullo. Oltre ciò opina *Rovito*, che non basti consegnarsi al Conservator de' Quinternioni l'istrumento della rifuta, perchè la registrasse tra quindici giorni, ma fa mestieri, ch' effettivamente ne siegua la registrazione, la quale per malizia, per incuria, o per collusione trascarar si potrebbe (b).

La rifuta, che si fosse fatta in testamento non è compresa in questa *Prammatica*, allorchè di là a pochi giorni morto si fosse il rifutante (c), e valida altresì si stima, allorchè cessasse la causa finale, per cui fu fatta la legge, o che pure si fosse adempiuta *per equipollens* (d). Questa opinione però non si ammette dal Reggente de *Ponte* (e). Del rimanente il feudo può rifiutarsi *invito Domino*, giusta quello ne scrive *Minsingero* (f), il quale stima, che la rifuta del feudo in primo luogo far si debba al suo Padrone, ed essendo quello nuovo, si pregiudica a' discendenti; e laddove antico fosse o paterno, nuocerebbe la rifuta a' figli, e agli agnati finchè vive il refutante; comechè dopo la di lui morte di nuovo a quelli si devolverebbe. Finalmente vietato non è di rifiutare il feudo antico all' agnato prossimiore, che

449.
La rifuta,
quando vali-
da o invali-
da si riputi.

(a) *Vid. Novar. & de Franchis dec. 663.*

(b) *V. C. A. de Luca de assensu qu. 89. n. 5. Amat. conf. 69. n. 5. Mele ad Gizzar. dec. 3. n. 16. Const. in hanc prag. n. 5. & sequ.*

(c) *V. Galeot. contr. 6. n. 27. 10. 2.*

(d) *Franch. dec. cit.*

(e) *Conf. 5. n. 45.*

(f) *Observ. 65. cent. 5. & obser. 23. cent. 6.*

discendente fosse del primo acquirente, perchè in questo caso non gli si può negare l'investitura, giacchè permettesi la rifuta a pro di coloro, che invitati sono alla successione; quindi è, che il feudo nuovo non può rifiutarsi all'agnato senza consenso del Padrone, e a lui ritornerebbe, quando si facesse, perchè avrebbesi, come alienazione, per essersi rifiutato in persona, la quale non avea il diritto di succedere.

450.
In quanti, e
quali casi
regger posso-
no le rifute
de' Feudi.

Regolarmente però se si morisse il rifiutario gli succede lo stesso rifiutante, esclusi i Collaterali (a), ma esser dovrà semplice e non condizionata, perchè abbia il suo effetto (b). E quando si facesse dal Padre al suo terzogenito, ma col consenso del primo, che sarebbe l'immediato successore, anche regge, nulla ostante, che morto il Padre succeder voglia il primo col non aver ragione del dato consenso senza regio assenso, come rapporta *Anna* (c) di essere stato deciso. All'incontro se bene la rifuta far si possa all'agnato senza altro consenso del Padrone, dovrà questo intendersi se dato siasi il possesso al rifiutario; quindi è, che se un Padre donasse irrevocabilmente tra' vivi il feudo al figlio, semprechè costui non ne riceva il possesso, quantunque precario, la donazione non si solida. Così ne scrive il Reggente de *Ponse* (d), anzi rapporta deciso essersi dichiarata nulla la rifuta fatta dal Padre al figlio colla riserva di alcune ragioni, o colla condizione di non poterci contrar debiti, tantopiù se priva fosse di assenso. All'incontro la rifuta del feudo fatta colla clausola *en nunc pro tunc*, o *e contra sequuta morte*, ha il suo vigore sem-

(a) *V. Franch. dec. 4.*

(b) *ib. dec. 591.*

(c) *in rubr. de vas. decrep. anq. n. 261. ad 291.*

(d) *Conf. 69. vol. 1. C. conf. 12. vol. 2.*

semprechè ne sia passato il dominio, e 'l possesso presso il rifiutario, sebbene se ne fosse voluto differito l'effetto dopo la morte, come porta deciso *Anna* (a). E così parimenti reggerà quella rifiuta fatta *per verbum refuto*, & *cedo*, se per essa siasi ricevuto il possesso, tuttochè contenesse riservata alcuna quantità di denaro, la quale si fosse dopo ceduta, perchè quando non vaglia per una conferma della prima rifiuta, equivale ad una nuova, che si fosse fatta, come anche scrive *Anna* essere stato deciso dalla Regia Camera (b).

Praticavasi un tempo il contratto, che diceasi libellario, che consisteva nel dare a fitto la metà del feudo per un certo stabilito prezzo da rinovarsi in uno convenuto tempo, ma permetteasi, quando si fosse fatto in beneficio dell' immediato successore, comechè era altrimenti vietato dalle *Costituzioni* di *Lotario*, e di *Federico* (c). In questo caso riputavasi, come una semplice rifiuta, in cui non avea luogo la *Costituzione*, *Constit. Diva Memoria*, quandochè non vi si fossero aggiunti altri patti, che ne avessero alterata la sua natura (d). Egli è però da avvertirsi, che la rifiuta registrar deesi tra' quindici giorni dal rifiutante, ed attesta il *Costanzo*, che per adempierfi questa solennità, sia contenta la Regia Camera, se si ritrovi cucita la copia del privilegio dell' assenso, o dell' istrumento della rifiuta ne' *Quinternioni*, come ne ha scritto *Gizzarello* (e). Quando poi gustar si volessero tutte l' altre quistioni, che insorgere possono sulla necessità della registrazione della rifiuta, ed

457.
Qual si fosse
il contratto
libellario.

(a) *Conf.* 131.

(b) *in alleg.* 97.

(c) *Cap.* 1. §. *fin.* *qua sit prima causa benef. anxia.*

(d) *V. Rosa in consult.* 59.

(e) *in alleg.* 108. n. 29. *apud de Marin.*

in quei casi dir si possa adempiuta *per equipollens*, lo che avviene, quando effetto ebbe la mente della legge, osservare le potrà toccate dal *Costanzo* nel comento di questa *Prammatica*, non essendo del mio istituto di andarle tutte rivangando.

452.
Si espone la
Prammatica
XXI. sotto
lo stesso titolo.

Dal medesimo Vicerè Marchese di Mondejar pubblicata fu a 5. Settembre del 1597. la *Prammatica XXI.*, che comincia *I mesi passati*, in cui enunciando i ricevuti ordini dal suo Re, ne prescrive l'esecuzione. Con essi fu vietato a' Vicerè di conceder gli assenti sopra tutti i contratti feudali, come prima praticavasi, ma si volle, che nella loro spedizione vi si fosse apposta la clausola *exceptis feudis titulatis*. Questa *Prammatica* fu poi rievocata colla XXVI., la quale contiene una grazia a tal effetto ricevuta dalla Città nel Cap.7. del 1586., come tra non guari farà esposto.

453.
Si espone la
Prammatica
XXII. sotto
lo stesso titolo.

Siegue la *Prammatica XXII.*, che comincia *Pri- mieramente*, e questa contiene la grazia accordata alla nostra Città, che ne' feudi nuovi comprati da' particolari se ne prorogasse la successione in beneficio de' loro fratelli, e sorelle. Questo Capitolo fu concesso nel general Parlamento del 1568. riguardo a' feudi nuovi, poichè nulla il Re innovar volle rispetto agli antichi. Intorno poi alla differenza del feudo nuovo dall'antico, e quando questo possa giudicarsi nuovo, a riflesso di qualche novella qualità aggiuntavi nell'investitura, onde poi pretender si possa esclusa dalla successione la nipote *ex fratre*, potrà osservarsi quello ne scrive il *Novario* nel suo comento.

454.
Si espone la
Prammatica
XXIII. sotto
lo stesso titolo.

La *Prammatica XXIII.*, che comincia *Universis & singulis* fu pubblicata a' 12. Luglio del 1585. da D. Pietro Girón, il quale con essa tre cose prescrive. La prima, che si fosse dovuto spedir l'assenso sulle aggiu-
di.

dicazioni de' feudi, che da qualunque Tribunale si facesse in beneficio de' Creditori, acciò notizia si avesse del feudatario, altrimenti nulla rendesse l'aggiudicazione. La seconda, che il tempo stabilito per gli compratori de' feudi per spedirsi le lettere dell'afficurazione de' Vassalli, e di dare il giuramento di fedeltà, non dovesse correre dal giorno della data del memoriale dello stesso assenso *per verbum fiat in forma*, ma dopo il biennio conceduto a spedirsi l'assenso *in forma Regiæ Cancellariæ*, senza intanto ritardarsi l'esazione de' diritti dell'ufficio dell'afficurazione de' Vassalli. La terza finalmente, che quanto dovea adempirsi dopo il Regio assenso, quando si fosse trascurato, onde se ne fosse fatto ricorso al Re per ottener la dispensa *non obstante lapsu termini*, tal dispensa avesse dovuto aver luogo restando le cose nello stesso stato, e senza pregiudizio dell'altrui ragione, e del Regio Fisco, con doverli inferir la dispensa di carattere de' Regj Scrivani della Cancellaria sul dorso del privilegio.

Su questa *Prammatica* fa molte ponderazioni il *Novario*, che dice egli essersi toccate da' decisionanti. La I. di doverli dare il giuramento di fedeltà dal Vassallo, che riceve il feudo dal Padrone, cui gli si promette quanto si registra nel *cap. 1. de nov. form. fidelit.*, cioè *incolumè, ratum, honestum, utile, facile, & possibile (a)*. La seconda, che l'abitator del luogo sia tenuto a prestar questo giuramento (b). La terza, che la femmina capace di avere il feudo, deve prestar questo giuramento, o il suo marito quando l'abbia, che presterà il servizio per la moglie dovuto (c). La quarta, se il feu-

455.
Ponderazioni
fatto dal
Novario su
questa Pram-
matica.

T t do

(a) *V. Afflic. in dec. 265.*

(b) *Guid. Pap. in dec. Delphin. 307.*

(c) *Masfrill. in dec. sic. 50.*

do si possedesse da qualche Città, il suo Sindaco farà tenuto a prestar questo giuramento. Notasi poi, che questo prestar deesi dal Barone, men che quando sia assente, ed in questo caso ammettesi il Procuratore con ispecial mandato. Ed è a sapersi, che nel nostro Regno non possono i Baroni ricevere il giuramento da' loro Vassalli senza ottenerne licenza dal Re, altrimenti perdono, quanto essi posseggono di stabili, e di mobili per effetto della Costituzione *Comites & Barones*, come ne divisa *Affitto* (a). Se poi avvenga, che per lo feudo, che si possiede, si pagasse qualche annuo censo in denaro, vettovaglia o cosa simile, non prestasi il giuramento di fedeltà, poichè risente piuttosto la natura enfiteotica, che feudale (b). Ma quantunque non diai il giuramento, nè si riceva l'investitura, evitasi la sua caducità (c). Si vuole intanto, che si presuma prestato per addietro, se recente ne mancasse la notizia.

456.
Altre questioni per effetto della stessa *Prammatica*.

Del *Novario* ne ho scelto le questioni meno ovvie, che nascono sulla disposizione di questa *Prammatica*, ma non lasciano di farsene altre di maggior peso. Conciosiachè prima di pubblicarsi permetteasi l'aggiudicazione del feudo senza assenso, quando però si fosse ritrovato ipotecato al creditore con assenso, poichè allora stimavasi, che la di lui persona già fosse stata approvata dal Padrone; ma dopo questa *Prammatica* si mutò l'opinione, avendosi avuto per vero, che cangiamento faceasi da persona a persona su di una cosa, il cui commercio era vietato, onde al Giudice non permetteasi di ordinarlo per lo pregiudizio, che recavasi al Fisco. Or quan-

(a) *In dec. 265.*

(b) *Ib. in dec. 129.*

(c) *Surd. in dec. 221.*

quando avvenga una vendita del feudo *sub hasta*, quantunque dicasi necessaria, nullo sarebbe l'assenso, che si fosse impetrato dopo la morte del debitore; perciocchè sebbene dalle Parti non sia espressamente rivocato, si ha però come tacitamente rivocato dalla legge, onde fa mestieri, che dagli eredi del debitore si ratifichi il tutto con un nuovo contratto, e su di questo poi l'assenso dovrà cadere. Così porta deciso il *Presidente de Franchis* (a), ma questa opinione non è stata approvata da altri Scrittori (b) per le ragioni da essi allegate, come leggonfi presso il *Costanzo* (c). Egli a lungo esamina questo articolo, rivangando anche le precedenti questioni, con promuoverne un'altra, cioè se venduta una Baronìa, la quale comprendesse diversi feudi, a ciascun de' quali dato si fosse il loro prezzo, se uno, o più contratti dovessero stimarsi, per doverfi regolar la somma del diritto da pagarsi al Commessario del ligio omaggio in vigor della *Prammatica*; ma dopo aver ponderato, quanto per legge dir si potrebbe per l'una, e per l'altra opinione, conchiude la sua nel dire, che unico sia il contratto, quantunque con esso più feudi si vendano, onde un solo diritto pagar si debba.

L'altre *Prammatiche*, che seguono, contengono le grazie concedute a richiesta della nostra Città intorno alla materia feudale, come se ne ragionò nel precedente Tomo. Or comechè queste han dato, e daran sempre nel Foro motivo di continue dispute, specialmente per quelle, che riguardano alla succession de' Feudi,

457.
Prammatiche fatte in esecuzione delle ottenute grazie.

T t 2 per

(a) *In dec. 620.*

(b) *De Ponte de pot. Pror. tit. 6. §. 1. n. 21. Merl. lib. 2. controv. 31. num. 19.*

(c) *Sup. hanc Pragm. n. 4. & 5.*

perciò non dispiacerà a Tironi di averne un epilogo di quanto fu con esse stabilito.

458.
Si espone la
Prammatica
XXIV. sotto
lo stesso titolo.

Ecco, che la *Prammatica* XXIV., che comincia *Item similmente* contiene la grazia conceduta nel Parlamento del 1586. Questa ebbe la mira nel volere, che l'assenso del Capitolo conceduto dagli antecessori Regnanti, riguardo all'obbligo de' beni feudali sì in beneficio del marito per la consecuzione delle doti, come delle donne per la restituzione, ed assicurazione di esse, antefati, e loro interusurj per gli matrimonj, che contraevansi tra persone, delle quali almeno ne fosse una Napoletana, comechè quello erasi dato, *quoad expressa tantum relative* alla forma e clausole contenute negli istrumenti, perciò si desiderava ordinarsi, che l'ipoteca de' beni feudali ricadesse in beneficio di tutti quei, a quali far doveasi il pagamento, e la restituzione delle doti, mutuo, e loro interusurj. All'incontro rispondero il Re: *Placet, citra tamen praedictum Regia Curia, quomodocumque, & quomodocumque dicta feuda ei devolvantur.*

Adunque in queste ultime parole consiste tutta la *Prammatica*, appoggiata però sulla suddivisata Supplica data dal Baronaggio. Per quanto poi si attiene a questo assenso del Capitolo, ed alle obiose fattevi da' Commentatori, già ne fu ragionato nel precedente Tomo V., quando fu esposta la *Prammatica* II. del Re Ferdinando sotto il titolo *de Feudis* (a), ed altroye (b).

459.
Si espone la
Prammatica
XXV. sotto lo
stesso titolo.

La *Prammatica* XXV. contiene un'altra grazia fatta per una supplica data dalla Città, che leggesi nel Cap. 6. del Parlamento dello stesso anno 1586. In essa fu

ri-

(a) Lib. XXIII. §. 29. pag. 253.

(b) To. 6. lib. XXV. §. 89. pag. 210.

ricordata al Re la grazia accordata, che ne feudi nuovi, che si farebbono comprati da particolari persone, vi potessero succedere i fratelli, e le forelle colla clausola; *dummodo tempore emprionis non habeant filios, nec descendentes*. Comechè il Re avea ordinato, che questa clausola si fosse tolta da quei contratti, che faceansi colla Regia Corte, perciò dimostrossi, che la medesima s'intendesse anche tolta da' contratti, che si farebbon fatti con particolari persone, con restare abilitati alla successione i fratelli, e forelle carnali, e loro figliuoli *utriusque sexus* nipoti dell'acquirente, osservandosi tra loro la prerogativa del sesso, e dell'età.

Riguardo a questi feudi nuovi, su di essi pagar deesi la vita e milizia a' secondogeniti del primo acquirente, come anche avviene per gli feudi antichi per effetto della *Costituzione* del Regno *Comitibus*, e del Capitolo *Alienationis actus* (a). Vero è però, che ne feudi nuovi in elezione è del secondogenito il prendersi in una volta la parte del prezzo de feudi comprati, o pure la vita e milizia, la quale consiste in una prestazione in denaro, che darà il primogenito durante la vita del secondogenito, la quale sarà liquidata, avendosi riguardo ai frutti del feudo, e al numero de' figli, dovendo precapitare il primogenito la metà del frutto, che riputati *tanquam es alienum* per lo servizio, che prestar egli dee al Padrone, e l'rimanente si partisce trà gli altri figli, computandosi tra essi il primogenito (b). Deesi pertanto aver ragione de'frutti, che ricoglievansi in tempo della morte del Padre comune, compresi i corpi reintegrati dopo

460.
Vita e milizia, come debba prestarsi a' secondogeniti ne feudi nuovi.

(a) *Mimadous in repet. Const. in aliquibus in ver. de success. n. 30.*

(b) *Afflic. in l. Imperialem §. præterea Ducatus n. 19. de prih. feud. alien. per Feder.*

dopo di quella (a); benvero questa prestazione non passa agli eredi de' fecondogeniti, per estinguerli colla loro vita.

461.
Controversie
effaminate in-
torno la pre-
stazione della
vita, e mili-
zia.

Si è controvertito, se tra questi frutti vi si comprendono i proventi delle giurisdizioni; e sebbene si distinguono i frutti della giurisdizione civile dalla criminale (b), si confidera, che la loro incertezza non impedisce l'istessa prestazione della vita e milizia; quando anche nulla si esigesse, come scrive *Mimadoi* (c), dovendosi far quella in tre terzi, e non già quando i frutti si ricolgono giusta la decisione del S. C. rapportata da Gio: Angiolo *Pisanelli* (d). Tal peso comincia a soffrirlo il feudatario primogenito subito, che succede per la morte avvenuta del Padre, o se ne sia risfatoria (e), e' fecondogenito rimane liberato da ogni peso di adoa, o di altro servizio, che dal primogenito dovrà prestarli. Se poi vi bisogna una special rinuncia, come si richiede per la legittima, vien disputato dal *Pres. de Franchis* (f), benchè inclini poi per la parte affermativa (g); come altresì si esamina se questa vita e milizia succede in luogo della legittima, o piuttosto degli alimenti (h), e se debbasi nella successione della linea trasversale (i); ma non mancati di sostenere, che un figlio ingrato ne possa esser diseredato, come per la legittima avviene (k).

La

(a) *Franchis dec.* 61.

(b) *Affict. loc. cit.* n. 68.

(c) *In dec.* 10.

(d) *Ad Napodan. in Consuet.*

(e) *Anna alleg.* 13.

(f) *in dec.* 595. n. 21.

(g) *in dec.* 20. n. 67.

(h) *Fab. de Anna conf.* 6.

(i) *Marta de jurisd. par.* 4. *cas.* 23. n. 20.

(k) *Camil. Saler. ad Napod. in conf. in omnibus fol.* 226.

La vita e milizia si vuole però più privilegiata, che la legittima, poichè non assiste l'azion ipotecaria, men che quando vi fosse un legato paterno per certa quantità in luogo di legittima, poichè in questo caso non solo comperere l'ipoteca per la quantità legata, ma anche per lo supplemento; ma ove trattasi di vita e milizia, compete l'ipoteca su del feudo per la disposizione del Testo *in cap. Alienationis actus*, che abbiamo tra *Capitoli* del Regno (a). Oltre ciò questa deve al fecondogenito, ancorchè il Padre avesse disposto di qualche feudo in di lui beneficio, perchè questo con quella non si compensa, men che quando si fosse espressamente dichiarato (b), e laddove il fecondogenito si morisse con figli, dovrassi a costoro finchè sopravvivrà il Padre (c); non lasciando di disputarsi, se le figlie femmine faccian parte nella liquidazione delle vita e milizia (d).

Molto si distende poi *Scipione Rovito* nel suo commento nell'esame di una questione, che chiama *nobilissima*, cioè se il fecondogenito eligendo la parte del prezzo del feudo nuovo, possa pretenderla, e spettargli *jure collationis*, o pure *jure hereditatis*; ma dopo averne molto scritto su questo articolo, spiega la sua opinione per la seconda parte nel n. 55., volendo però, che vi s'intenda compreso quel prezzo, che impiegato fu nella compra nel feudo che si reputa, come incorporato nel paterno patrimonio, perciocchè ogni altro incremento, che poi avesse ricevuto dopo la compra fattane si consolida col suo corpo, ed acquista una feodal natura, onde al primogenito ricade, senza nulla potervisi pretendere.

462.
*Questione o
 faminata dal
 Rovito, che
 chiamala no-
 bilissima.*

(a) *V. Doct. alleg. a Rovit. in com. in hanc Prag. n. 14. O sequ.*

(b) *Afflic. dec. 188.*

(c) *Franchis dec. 542.*

(d) *Capic. in desif. ult. in fin. Minad. conf. 2.*

dere da'fecondogeniti . E parlando di quell'incremento intendesi di quello , che sia intrinseco , perchè quando fosse manofatto nel di lui suolo , ed incorporato dal primo acquirente , cedrebbe in beneficio del primogenito , e 'l fecondogenito è tenuto alla parte del prezzo impiegatovi (a) .

463.
Come debba-
si il paraggio
alle femmine
su de'feudi.

Queste ed altre questioni occorrono rispetto alle ragioni , che convengono a'figli maschi su de' feudi paterni , poichè non torna in dubbio , che alle figlie femmine spetti il paraggio tanto su de' beni burgensatici , che feudali paterni per la *Costit. in aliquibus* , e suole quello liquidarsi talvolta fino alla virile (b) , con esperimentarsi l'azione personale contro del fratello , e costringerlo alla vendita del feudo (c) , come ritrovasi disputato presso *Scipione Rovito* . Benvero trascrive egli una allegazione per una causa , in cui questo punto trattavasi , e porta deciso a relazione del *Conf. de Ponte* coll'intervento del *Presid. Vincenzo de Franchis* , che il paraggio si fosse soddisfatto sopra i frutti del feudo per la concorrente somma da liquidarsi , però per quella rata , che competere potesse sopra la rendita di quello , avendosi riguardo a tutto il patrimonio paterno .

464.
Si disputa ,
se la vita e
milizia sia in
luogo della leg-
gitima o de-
gli alimenti .

Varie intanto sono state le opinioni intorno a questa vita e milizia , poichè vollero alcuni , che si riputasse in luogo della legittima , come scrissero *Guidone Papia* (d) , *Boerio* (e) , e *Capicio* (f) . Credettero altri , che quella

(a) *Reg. de Ponte conf. 11. n. 8. & 9. Schrader. de feud. par. 29. sect. 2. per tot.*

(b) *Grammat. dec. 101.*

(c) *V. Andr. & Afflit. in dict. constitut. & in dec. 162.*

(d) *Dec. Sen. Gratianopol. 476. , & 487.*

(e) *Dec. 204.*

(f) *Dec. 2.*

quella cedesse in luogo degli alimenti , e si terminasse colla vita del secondogenito giusta le decisioni rapportate da *Affitto* (a) , e da *Baldo* (b) . Nè vi mancò chi dicesse , che sia qual porzione del Feudo , e che su di esso annesso siavi questo peso , come leggesi presso il *Presid. de Franchis* (c) ; e *Minadoi* (d) . Si vuole pertanto , che quella dovesse consistere nella terza parte , che si farebbe ricevuta *ab intestato* , cioè la terza parte di quella parte intestata (e) .

Or posto ciò , che debbasi la vita e milizia dal primogenito successore ne' Feudi al secondogenito , e agli altri fratelli , eccochè il *Novario* ne propone nientemeno , che undici ampliamenti , le quali presso del medesimo legger si possono , se a tale uopo sia alcun chiamato , aggiugnendovi poi due limitazioni . Si porta poi deciso (f) , che se si fosse una volta soddisfatta per effetto della paterna successione , altra non se ne debba per la fraterna . Quando occorre liquidarsi (g) , le donne non fanno parte veruna , nè si diminuisce per lo pagamento dell'adoa da farsi , o per legato , che fatto si fosse al secondogenito (h) ; e quantunque si dimandi molto tempo dopo la morte del feudatario , dovrà sempre liquidarsi secondo il tempo della di lui morte (i) .

465.
*Ampliamenti
e limitazioni
fatte da No-
vario .*

Già esposta fu la *Prammatica XXI.* , con cui Filippo II. vietò a' Vicerè di accordar gli assenti per le vendite ,

466.
*Si espone la
Prammatica
XVI. sotto lo
Stesso titolo .*

V v

- (a) Dec. 252.
- (b) Dec. 141.
- (c) Dec. 61.
- (d) Dec. 10.
- (e) *Franchis in dec. 61.*
- (f) *Anna conf. 61.*
- (g) *Reg. Tapia dec. 44. n. 6.*
- (h) *Affitt. dec. 252.*
- (i) *Franchis dec. 61. de Ponte conf. 89. vol. 1.*

dite, e per l'ipoteche de' feudi titolati per mezzo di due fue lettere segnate a' 5. Luglio del 1578., e a' 30. dello stesso mese del seguente anno 1579. Da ciò prese motivo la Città di chiedere nel 1586. la grazia, che potessero i Vicerè spedire tali assenti almeno per l'obbligo de' feudi titolati, dicendo nella supplica, che non poco incomodo si farebbe sofferto, se per ottenergli si fosse dovuto ricorrere al Re, talchè fintanto non si fossero ottenuti, erano in pericolo di risolversi i contratti per effetto delle *Costituzioni* del Regno. Il Re venne ad accordar la grazia, che si contiene nella *Prammatica* XXVI., che comincia *Item dicta fidelissima Città*, ma colla condizione, che dopo essersi ipotecati i feudi titolati in forza degli assenti de' suoi Vicerè, non potessero poi venderli senza ottener prima il suo reale assenso.

467.
Si espone la
Prammatica
XXVII. for-
so lo stesso ti-
tolo.

La *Prammatica* XXVII., che comincia *Item perchè* contiene un'altra grazia accordata nel 1586. a richiesta della nostra Città. Espose ella nella supplica data, che ne' contratti di vendita di beni burgensatici, o di promessa di pagamenti, soleanfi dal venditore, o dal debitore obbligare i beni feudali in caso dell'evizione con prestarvisi l'assenso. All'incontro accordavasi questo da' Vicerè, e dal Collaterale colla clausola *Pro se, & heredibus ex corpore*; quindi ne nasceva, che se per ventura fosse morto il compratore, o il creditore senza legittimi successori *in feudo*, non avrebbe potuto l'erede estraneo, cui passava la roba burgensatica, o il credito, esercitar l'ipoteca su de' beni feudali del venditore, o del debitore, perchè non era egli erede *ex corpore*, onde restava estinta in tal guisa la promessa ipoteca colla suddivisata clausola. Per evitarli dunque questo inconveniente dimandossi, che per gli assenti già dati colla cenata clausola, s'intendessero estesi, anche per gli eredi
estra-

estrangei, e per gli altri da interponersi per l'avvenire si fosse praticata la clausola: *Pro se, & heredibus, & successoribus quibuscumque*. Ma perchè questa grazia tornar potea in danno del Real patrimonio, perciò stabilir poteasi, che gli eredi estrangei non avessero potuto nel caso dell'evizione aver ricorso su di alcun feudo posseduto dalla Regia Corte, o da altro, cui la medesima l'avesse venduto con promessa di evizione.

La risposta del Re si fu, che nulla innovar volea per gli assenti fino allora spediti, ma per quei da spedirsi si contentava di deferire alla supplica data, escludendone benvero i feudi devoluti o da devolversi alla Regia Corte, o posseduti da feudatario, che non avesse avuto successore *in feudo*, come altresì i feudi, per gli quali essa Regia Corte avesse promesso l'evizione, per cui niun danno potesse riceverne, onde volea, che in questi casi dovesse interpretarsi, e dichiararsi essersi spediti gli assenti *Pro heredibus ex corpore*, nulla ostante la clausola apposta *Pro heredibus, & successoribus quibuscumque*.

468.
Con qual limitazione si accorda dal Re la grazia richiesta.

Si vede perciò in campo una questione nel Foro, cioè; se l'azione ipotecaria, che rappresentavasi sul Feudo stimar si potessero allodiali, o pur feudali, onde si permettesse alienarle, e cederle con atto tra vivi senza assenso, o concederle gli eredi anche estrangei per testamento, o *ab intestato*. Questo articolo, viene largamente esaminato dal *Cassano* nel commento della suddivisa *Prammatica*; e sebbene la massima ricevuta sia, che l'azione ipotecaria *super feudo* non possa cederli senza nuovo assenso, la vuol però limitata laddove nella cessione fattane siavi apposta la clausola, che il cedente costituisca il cessionario, qual suo Procuratore *in rem propriam*, nel qual caso sebbene il cessionario per lo difetto dell'

469.
Questione esaminata per effetto di questa Prammatica.

assenso non acquisti l'azioni utili, ma come Procuratore del cedente, e nel di lui nome acquista le dirette, e così fa uso dell'assenso, e dell'antiorità del cedente per esigere il credito cedutogli, come da *Dottori* ne vien divilato (a).

470.
Si espone la
Prammatica
XXVIII.
sotto lo stesso
titolo.

Segue la *Prammatica* XXVIII., che comincia *Item perchè*, e contiene questa un'altra grazia, di cui si ragiona per non frodar la Storia delle nostre leggi, comechè presentemente è in tutto inutile per la novella polizia introdotta nel nostro Regno. Ei è però a sapersi, che in una *Prammatica* promulgata dall'Imperador Carlo V. nel 1531. tra' capi in essa contenuti, ve n'era uno, con cui vietavasi a' Vicerè di prestare l'assenso allorchè i beni feudali pervenir potessero alle Chiese, Monasterj, ed Università, quindi fu, che sebbene libero si fosse prestato l'assenso sopra l'ipoteca de' beni feudali in loro favore, vi si apponeva una clausola con dirsi, che se per esecuzione de' patti apposti nell'istrumento, e nell'ipoteca si fosse dovuto alienare la reba feudale, si fosse venduta a persone abili, ed in questa occasione diceasi, che l'assenso non fosse duraturo, che per anni quindici. Or comechè dopo il corso di questo tempo avvenir potea, che per negligenza de' Governatori delle Chiese o altri luoghi pii si lasciasse di spedire la nuova proroga del Regio assenso, onde potean quelli perdere il loro credito, oltre la spesa, che vi occorreva nell'impetrar questa proroga, perciò dimandossi per grazia speciale, che per l'avvenire tali assensi si fossero spediti perpetui, e così dovestero intenderli tutti gli altri, che ritrovavansi spediti col termine de' quindici anni, poichè

111

(a) *De Maria. resol. 61. lib. 2. Grav. ad C. Lasso. c. 43. n. 2. J. Rosa cons. 19. n. 18.*

in tal guisa provveduto era all'interesse della Regia Corte, per non poter pervenire il feudo in mano della Chiesa, ma solo potea venderfi a persone abili, per le quali non vi bisognava la restrizione de' quindici anni. Il Re aderì a questa supplica, la quale insieme colla ricevuta risposta forma la *Prammatica*.

Item perchè comincia la *Prammatica* XXIX., la quale contiene un' altra grazia ottenuta dalla nostra Città nel 1589. dal Re Filippo II. Già prima erasi accordato, che sebbene nell' investitura vi fosse la clausola *Pro se, & heredibus ex corpore*, potessero nientedimeno succedere i fratelli, le sorelle e i loro figliuoli *utriusque sexus*; e quantunque in questa grazia secondo la più comune opinione de' Dottori vi s'intendessero compresi i fratelli, e sorelle consanguinei *tantum*, & uterine *tantum*, e i loro figliuoli *utriusque sexus*, siccome dalla *Costituzione* del Regno erasi anche particolarmente disposto, nondimeno dall' Avvocato fiscale del Real patrimonio in alcune cause si era preteso, che la grazia non avesse compreso i fratelli, e sorelle uterine; onde si dimandò, che il Re su questo dubbio insurto avesse spiegato la sua mente con dichiarare anche comprese nella grazia i fratelli, e sorelle sì consanguinei, che uterini, e i loro figliuoli *utriusque sexus* legittimi e naturali, *sexus & aetatis prerogativa servata*, nulla ostante la pretesione dell' Avvocato fiscale. Benignamente rispose il Re a tal supplica datagli, ed ecco formatone la *Prammatica*.

Or comechè il principale obbietto di scrivere questa Istoria egli si è di giovare quei, che cominciano ad applicarsi al Foro, non dispiacerà, che presenti loro alcune nozioni, che troppo conte sono a coloro, i quali versati nella feodal disciplina non l'ignorano, onde isfuggir vorrei al possibile la loro critica, come se d' inutili notizie empier volessi le carte.

471.
Si espone la
Prammatica
XXIX. sotto
lo stesso titolo.

472.
A qual fine
è diretta la
presente Istoria.

Pre-

473. *La clausola pro hæredibus come deb-
ba intenderfi.* Premetto adunque, che la semplice clausola *pro hæredibus* larghissima è per effetto del Romano diritto, onde il nome di *erede* verificasi anche in quella, che fa *statuto in re certa*, o per quei beni, che non sono del corpo dell' eredità; ma quando facciasi menzione di alcuna eredità, la quale non può trasferirsi a persona estranea, allora sotto il nome di *erede*, intendesi per lo solo figlio maschio, il quale capace è di quella successione. Quindi se taluno investito fosse di alcun feudo *pro se, & hæredibus suis*, per questi sono intesi i maschi, e perciò parlandosi di feudi, la parola *sine hæredibus*, significa lo stesso, che *sine masculis* (a).

474. *Come la clausola pro legitimis hæredibus.* La clausola poi *pro legitimis hæredibus*, comprende gli eredi, i quali vengono *ab intestato*, e non già chiamati per testamento, onde per essa si son chiamati gli eredi del sangue, e non gli estranei alla successione del feudo, il quale perciò giudicasi ereditario da alcuni Dottori, e da altri *ex pacto, & providentia*, qual contraria opinione stimarono altri conciliarla con chiamarlo feudo misto; cioè parte ereditario, e parte *ex pacto & providentia* (b).

475. *Come la clausola pro te & filiis.* La clausola *pro te, & filiis* apposta all'investitura ragiona una limitazione, ed opera, come se ciascuno fosse stato particolarmente chiamato, a segno che non può l'uno pregiudicare all'altro, che ha il diritto di succedere, per avere avuto limitato il dominio per lo tempo della sua vita, e questa mancando, comechè resta estinta, e risolta ogni sua ragione, ne passa questa a discendenti, come invitati *ex propria persona*, osservandosi

(a) Novar. in hanc Pragm. n. 1.

(b) Afflic. dec. 140. 125. & 299. Capde. dec. 199. Magon. in dec. Flor. 54. Cachet. dec. 161. Surd. dec. 322. Mastrill. dec. 56.

dosi l'ordine del sangue, e la prossimità del grado. Quindi si vuole, che conceduta una enfiteosi colla clausola *pro se, & filiis*, comprendonsi non solo i figli nati, ma anche i nascituri (a). In questo caso potrà un Padre assegnarla a quel figlio, che siagli in grado, escludendone gli altri (b), nè può recar loro pregiudizio nella successione per effetto di qualche transazione (c); talchè se egli la vendesse, è da crederli, che alieni la sua ragione, ma non quella de' figli (d).

La clausola *pro se, & suis* fa presumere il feudo *ex pacto & providentia*, benchè regolarmente nel nostro Regno vogliasi ereditario, onde colui, il quale dicefi *de suis* si vuole, che riceva il Feudo non già dal Padre, o da altro, che l'avesse acquistato, ma da quello, che ne diede l'investitura (e). Se poi vi si fosse aggiunto *& heredibus suis*, allora vi son compresi tutti i discendenti *in infinitum* con ordine successivo, e chiamati *ex propria persona*, non già *jure transmissionis*; ed aggiugnendovisi, *& successoribus suis*, la successione si restringe a soli discendenti trattandosi di eredità, che passar non può agli eredi estranei.

Se poi si leggesse data l'investitura del feudo colla clausola *pro te, & cui dederis*, questa opera, che anche un estraneo invitar si possa alla successione, potendosi vendere, ed in ogni altra guisa alienare, per supponersene dato il consenso dal Padrone in tempo della prima concessione fattane. E lo stesso si dirà, se si fosse detto *pro te, & successoribus quibuscumque*, o pure, *& qui-*

476.
Come la clausola *pro se, & suis*.

477.
Come la clausola *pro te, & cui dederis*.

(a) *Gama dec. lustr. 233.*

(b) *Surd. dec. 209.*

(c) *Gratian. dec. 65. Cabed. dec. 154.*

(d) *Surd. dec. 172. Cabed. dec. 134. p. 1.*

(e) *Afflic. dec. 40. 193. & 295.*

quibus dederis, o veramente *pro te* & *habentibus causam a te*, e finalmente, *transferentes omnem actionem utilem, & directam*, essendo queste clausole equipollenti alla prima, le quali rendono il Feudo di libera disposizione, al pari di un corpo burgenatico (a).

478.
Quando succeder possa il legittimato per subsequens matrimonium.

Anche avvertir conviene, che appostasi la clausola *pro legitimis successoribus, & ex legitimo matrimonio natis*, farà capace di successione il legittimato *per subsequens matrimonium*. E sebbene gli spurj, i naturali, ed illegittimi non succedano nel Feudo, vien però riparato questo lor difetto da una espressa legitimazione, che dal Principe si facesse, purchè però non vi fossero i figli legittimi, e naturali, i quali preferiti sono a' legittimati (b).

479.
In quale specie di Feudi abbia luogo la Prammatica.

Or posta da parte la notizia delle succennate clausole, e del diverso effetto, che producono, ci è a sapere, che la riferita *Prammatica*, come scrivesi dal Costanzo, non ha luogo in ogni feudo nuovo concesso colla clausola *en corpore*, ma soltanto in quei, che si farebbono venduti dalla Regia Corte, e da particolari per effetto delle precedenti grazie concesse colla *Prammatica XVIII.*. Oltre ciò chiamati vengono i fratelli uterini alla successione del Feudo, allorchè mancano i consanguinei; giacchè ne' feudi antichi esclusi sono i consanguinei, e gli uterini, i quali non fossero congiunti per la linea, donde derivò il feudo, attenta l'investitura *pro se, & heredibus ex corpore*. Ma questa opinione Marciano il giovine (c), fu impegnato a sostenerla contra

(a) *Minsyng. observ. 42. sent. 2. Boer. dec. 12.*

(b) *Boer. decif. 123. & 124. Guid. Pap. decif. 482. Afflic. decif.*

194.

(c) *In exerc. ffc. 9.*

tro quello , che ne avea scritto il *Marciano* suo Padre (a), il quale provò largamente la successione degli uterini, e de' consanguinei per effetto delle grazie dell' anno 1622., delle quali si parlerà a suo tempo; poichè con esse fu permessa una loro indifferente successione tanto ne' feudi antichi, come ne' nuovi tanto se l'investitura si fosse ottenuta semplicemente *pro heredibus*, che *pro heredibus ex corpore*. Questo articolo però è stato sempre disputato intorno il doverfi escludere il fratello sia consanguineo, o uterino, quando non discendesse dallo stipite, da cui pervenne il feudo antico. Così avvenne nel 1690. nel Collateral Consiglio altercandosi la successione del Principato di Stigliano colla Duchessa di Medinafidonia sorella consanguinea non dipendente dal lato del feudo: e nella causa della devoluzione della Terra di Lauria ne fu escluso Scipione del Doce, come nipote *ex sorore uterina* ultima defonta; onde si è creduto, che il fratello uterino non congiunto per la linea donde il feudo dipende, sia escluso dal Patruo, o dall' amita discendente dal primo acquirente del feudo, come rapporta il *Reg. de Marinis* (b) essersi giudicato nel 1659. dal S. C. nella causa della successione del feudo di S. Donato, potendosi anche vedere quello ne ha scritto sullo stesso proposito *Francesco Maradei* nell' annotazione sul *Singolare CLXXIV.* di *Filippo* suo Padre.

Questione è poi nata, se al possessore del feudo nuovo fosse stato superstite un fratello uterino prima nato, ed un consanguineo nato appresso, qual mai de' due preferir si dovesse. Ma in favor del consanguineo ne sostenne la ragione il *Pres. Orfini* nel suo trattato *de success. feud.*

480.
Altra questione per la successione del feudo nuovo.

X x

(a) *Disp.* 89. & 90.

(b) *Lib.* 1. *resol.* 126. n. 16.

feud. (a), giusta quello ne scrive il *Maradei* nel *Singol. CLXXIV.*

481. *Si espone la Prammatica XXX. sotto lo stesso titolo.* Altra grazia ottenne la nostra Città nel 1591., la quale si contiene nella *Prammatica XXX.*, che comincia *Item si supplica*. Con essa si accorda la conferma di tutti gli assenti dati per addietro da' Vicerè, ancorchè fossero stati contro la forma della *Prammatica* de' nove Capi, con restar ratificate tutte le alienazioni, e concessioni fatte da essi in vigor del mandato loro dato dal Re, supplendone *ex certa scientia* ogni difetto.

482. *Si espone la Prammatica XXXI. sotto lo stesso titolo.* Segue la *Prammatica XXXI.*, che anche comincia *Item si supplica*, e questa contiene un'altra grazia ottenuta dalla Città nel 1593., perchè restassero confermati, e ratificati tutti gli assenti dati da' Vicerè alle alienazioni fatte a tutta passata o col patto di retrovendere, dove però non vi fosse stata lite di Città, Terre, ed annue entrate, sopra pagamenti fiscali, Dogane, e Gabelle, e di qualsivogliano altri beni del Real patrimonio, supplendosi ogni difetto *ex certa scientia*, acciò i Compratori e cessionarj non avessero avuto altra molestia sopra i ricevuti assenti.

483. *Si espone la Prammatica XXXI. sotto lo stesso titolo.* Nel 1595. altra grazia ottenne la Città; che si contiene nella seguente *Prammatica XXXI.*, che comincia *Item perchè*, e con essa confirmaronli gli assenti prestati da' Vicerè sopra le alienazioni colla clausola *dummodo venditor habeat successorem in feudo*.

484. *Si espone la Prammatica XXXIII. sotto lo stesso titolo.* Finalmente nello stesso anno riportò altra grazia di sommo rilievo, che si contiene nella *Prammatica XXXIII.*, che comincia *Item questa fedelissima Città*. Con essa reparato venne il danno, che risentivano le famiglie de' Feudatarj, nel dover succedere le donne, le quali portavano

(a) *Par. 2. qu. 2. art. 4. fol. 53.*

tavano i feudi co'loro mätrimonj nelle famiglie forastiere, onde dimandossi, che i feudatarj anche de'feudi non quaternati avessero potuto tanto con atto trà vivi, come per ultima volontà disporre de'feudi in beneficio di quel maschio delle loro famiglie, il quale in tempo della disposizione farebbe succeduto, se non vi fosse stata la femmina in grado più prossimo, cui si farebbe data la convenevol dote sopra gli stessi feudi, o usarle altro atto di gratitudine, se fosse maritata, sopra le quali disposizioni da allora si fosse inteso prestato il Regio assenso; dichiarandosi, che con esse restavano i feudi, come antichi, ereditarj, senza pertanto prorogarsi la successione più di quello, che permetteasi dalle *Costituzioni*, *Capitoli* del Regno, e grazie concesse; poichè in tal guisa niun danno riportavane il Real patrimonio, e neppure le donne, giacchè poteansi gravare del feudatario *usque ad valorem feudi*. Il Re però limitò la grazia *quoad feuda hereditaria*.

Scrive il *Costanzo* nel principio del suo commento: *Hanc pragmaticam verbis editam ambiguis, Novarius, & Rovitus sine commento, imo potius sub silentio reliquerint, vel quia interpretari tanti erat ponderis, ut integrum librum perficere oporteret*. Al pari a me convien di dire, e quando colla più possibile brevità rammentar volessi, quanto anche di proposito ne hanno scritto i nostri Forensi, abandonar dovrei la Storia delle nostre leggi con obbliare il mio istituto, perchè un *Tomo* intero, non che un libro si consumerebbe per ponere in parata tutte le insurte dispute, le diverse opinioni, e le tante decise fatte da' Tribunali per occasione di questa *Prammatica*. Se ne potrà intanto leggerè il commento fattone dal *Costanzo*, da cui ciascuno potrà trarne quei lumi, che gli serviran di scorta, per entrar poi nel vasto pelago delle fo-

485.
Difficile, e
lungo comen-
to che merita
questa Pram-
matica.

rensi questioni, ove quando non faccia naufragio col confonderli, prender potrà miglior concetto del suo talento. Se però taluno campar voglia da questo periglio, mentre si fa ad esaminare le nostre leggi municipali appartenenti alla materia feudale, vopo gli è, che non perda di mira l'origine de' feudi con consultarne il *Besoldo* (a), il *Febure* (b), ed *Arnaldo Corvino* (c), perchè giovaranno a rischiarare molte controversie, le quali di facile vanno a cessare con quelle notizie, che da tai Autori si ricevono.

486. Dopo il titolo *de Feudis* siegue quello *de Fide Memorialium*, sotto di cui due *Prammatiche* si leggono appartenenti alla nostra epoca. Una si è la IV., che comincia *Come sapete*, e questa pubblicò D. Giovanni di Zunica a' 23. Aprile del 1580. Con cui ordinossi, che niuno fosse ammesso alla conceduta grazia, senza presentare prima gli ordini sottoscritti dal Vicerè, accompagnati da tutte l'altre solennità, e con apporvisi il Regio suggello, quali circostanze, quando non fossero adempiute, non potesse goderli della grazia. La *Prammatica* VI. fu poi pubblicata dal Conte di Miranda a' 9. Febbrajo del 1594., la quale comincia *Intendiamo*, e con essa ordinossi di non poterli ricevere da Mastrodatti, e Scrivani del S. C. i memoriali decretati, quando in essi non vi si leggono la giornata della loro spedizione, che far doveasi dal Segretario del Regno, o da Scrivani di mandamento.

487. Il Duca di Alcalà a' 2. Settembre del 1569. pubblicò la *Prammatica* II. sotto il titolo *de furtis*. Questa comincia.

- (a) *De Feudorum orig. tract. varii.*
- (b) *Traité des Fiefs.*
- (c) *Jus feudale.*

mincia *Per quanto si è veduto*, e fu indiritta per evitare i continui furti, che faceansi da quei, i quali per esser minori di età non soggiacevano alle dovute pene, onde fu ordinato, che tutti i minori di anni dodici in sopra, che avessero commesso furti nella Città, e suoi Borghi per la prima volta fossero puniti colla frusta, per la seconda colla frusta, e con troncarsi loro tutte due l'orecchie, e per la terza volta quantunque non avessero anni dieceotto, accordavasi alla Vicaria l'arbitrio di punirgli colla pena ordinaria non ostante la minore età. Vero è però si volle, che questa legge non dovesse osservarsi fuori della Città, e suoi Borghi.

Intorno al reiterato furto han creduto i *Dottori* poterli venire alla pena della morte, perchè la frequenza del delitto merita accrescimento di pena, e questa frequenza si verifica, quando il terzo furto si commette (a); anzi credesi, che un furto di furti valore uguagliasi a i tre, che si commettevano di minor qualità (b). Quando poi il ladro confessasse altri furti minori, nè costasse della minore età, nè degl'indizj degli altri, ritrovassi presso *Grammatico* (c), il come debba punirsi. Se però un ladro rubasse tre cose in una sola volta, per un furto dovrà condannarsi (d), nè si evita la pena colla restituzione, che si facesse (e), come scrivono gli Autori allegati dal *Novario*. Come però regolar si debbano i Giudici nel punire quei, che sono di età minori, potrà leggerli presso il *Costanzo*, che più esempj adduce

(a) *Grivel. dec. Senat. Dolan. 94. Boer. dec. 219.*

(b) *Boer. dec. 173. n. 5. Caball. resol. crim. casu 19. Gizzar. dec. 13. Franchis dec. 315.*

(c) *Dec. 48.*

(d) *Vrv. dec. 352. n. 9.*

(e) *Ib. dec. 146.*

duce delle cose giudicate, scrivendo non praticarsi più il troncarsi l'orecchie, e sebbene questa pena si fosse cambiata con quella di segnarsi sugli omeri col ferro infocato, anche questa più non osservavasi.

489.
Si espone la
Prammatica
III. sotto lo
stesso titolo.

Colla *Prammatica* III., che comincia *Essendo in questa fedelissima Città*, pubblicata da D. Giovanni Zunica a' 20. Giugno del 1581. fu determinato, che tre delinquenti confessando in tortura i loro complici, ancorchè deponessero di atti diversi, e singolari nell'essere stati complici, partecipi, e compagni ne' seguiti furti, dovestero costoro intendersi legittimamente convinti, potendosi per conseguente condannare a tutte le pene stabilite contro tai delinquenti; spiegandosi però, che questo intendesi per tutti quei, che in appresso si farebbono carcerati.

490.
Comento so-
lamente fat-
to dal Co-
stanzo.

Intorno alla pratica da tenersi per la condanna di tai delinquenti, e per le prove, che ricavar si possono dalle loro deposizioni nelle differenti torture, alle quali soggiaceffero, potrà osservarsi quello, che ne ha scritto il *Costanzo* nel suo Comento, mentovando parecchi casi avvenuti, e le giudicature indi praticate per diverse specie di furti, poichè niun'altro Comentarore si ha preso questa briga.

491.
Si espone la
Prammatica
IV. sotto lo
stesso titolo.

Siegue la *Prammatica* IV. sotto lo stesso titolo, la quale comincia *Siamo stati informati*. Fu questa pubblicata dal Conte di Olivares a' 25. Gennaio del 1597. contra di coloro, i quali ardivano pelare le code de' Cavalli, vendendone poi i peli, onde contra costoro comminata fu la pena di anni tre di galea, o della frustra riferbata ad arbitrio.

492.
Si espone la
Prammatica
II. sotto il
tit. de Gui-
daticis.

Sotto il titolo *de guidaticis* una sola *Prammatica* leggesi, ed è la II., che comincia *Essendo pervenuto*, la quale fu pubblicata da D. Pietro Giron a' 10. Giugno del

del 1583. In essa fu determinato non poterfi assicurare persona veruna, la quale promettesse dare in poter della Regia Corte alcun delinquente, o per altro servizio, senza licenza del Vicerè, e precedente relazione del Collaterale, intendendosi rivate tutte le assicurazioni fatte.

In occasione di questa *Prammatica* legger si potrebbe quello, che lungamente ne ha scritto *Scipione Rovio* comentando la I., che pubblicata fu a' 27. Gennajo del 1484. dal Re Ferdinando, e rapporta una seguita decisione su di tal punto, con esaminare, quanto conviene su questa materia. Si è per tanto stabilita la massima, che il solo Principe può assicurare, e non già qualunque Giudice, il quale potrà prenderfi una tal licenza per altri delitti, col citare il delinquente, acciò possa comparire per difendersi, o per farsi qualche atto di confronto, o di ricognizione in faccia del reo. Così anche i Baroni non han questa giurisdizione di concedere il guidatico a' loro Vassalli delinquenti, senza precedere la remission della Parte: Vero è però, che se il guidatico fosse nullo per difetto di colui, che lo concede, il reo dovrà ponerfi nella primiera libertà, perchè non resti ingannato, purchè la nullità non dipenda da qualche praticato inganno, onde dal *Costanzo* si mentovano molti casi, ne' quali i guidati furono riposti nel primo loro stato, men che quando non avessero osservato le condizioni, sotto le quali fu il guidatico accordato, come se per esempio si fosse detto di non accostare alla Padria propria, o al luogo della Parte offesa, e cose simili. E' laddove avvenisse, che pendente il guidatico alcun delitto commettesse, in questo caso merita esser punito non solo del nuovo, ma ben anche di tutti gli antecedenti, purchè però non fosse delitto impro-

493.
Comento fatto
to su questa
Prammatica.

provifamente avvenuto, e fenza premeditazione. Quindi è, che l' eccezion del guidatico diverfa è da quella dell'indulto, la quale pone termine alla lite, e può opponerfi fin al tempo della fentenza, come per contrario quella del guidatico dovrà opporfi prima della conteftazion della lite, altrimenti vi s'intende rinunciato. Quindi quando il guidato foſſe eſaminato ſul commeſſo delitto, dovrà riſpondere volerfi ſervire dell' eccezion del guidatico, altrimenti ſi pregiudica, benchè quello altro non ſia, che una grazia ſoſpenſiva del delitto per un certo tempo, fenza che quello reſtaſſe eſtinto, giacchè altro non ſi fa, che ſoſpenderſi la pena, che meritava. Queſte ſono le riſſeſſioni rapportate dal *Coſtanzo*, poichè il *Novario* altro non fa, ſe non che dimoſtrare quanto operi la pubblica fede nell' aſſicurarſi taluno col guidatico accordatogli. Il di più appartenente a tal punto potrà leggerſi nel *Singolare* CLXXXI., CLXXXII., e CLXXXIII. di *Filippo Maradei*, e nelle annotazioni ſu di eſſi fatta, ove mercede di ogni forte ſi ritrova raccolta per la diſeſa delle cauſe di queſta natura.

494.
Si eſpone la
Prammatica
III. e IV. ſor-
to il tit. de
Impreſſione
librorum.

Sotto il titolo *de impreſſione librorum*, due *Prammatiche* ſi leggono, cioè la III., e la IV.. La III, che comincia *Effendo pervenuto* fu pubblicata da D. Pietro Giron a' 20. Marzo del 1586., e la IV., che comincia *Effendo ſtati informati*, fu pubblicata dal Conte di Olivares a' 31. Agoſto del 1598.. Con eſſa fu ordinato, che nel Regno niuno ivi abitante aveſſe potuto far dare alle ſtampe dentro, o fuora di eſſo alcuna Opera, ſenza licenza *in ſcriptis* ottenuta dal Vicerè, e prima, che di ſuo ordine ſi foſſe riveduta, ſotto la pena di anni due di relegazione al Nobile, e di anni due di galea all' ignobile. Si ſoggiugne poi nell' altra *Prammatica* il divieto di poterſi tenere in Caſa la Stamperia ſen-
li.

licenza *in scriptis*, sotto pena di anni tre di galea.

Su questa materia altri ordini furono dati colle seguenti *Prammatiche*, delle quali non porta ora l'occasione di parlarne, per essersi pubblicate ne' tempi posteriori. Altri provvedimenti a tale uopo furon dati, per evitarfi quegl' inconvenienti, che nascer poteano dalla facilità di stampare, poichè facilmente insinuar si poteano sentimenti, che ferissero la buona morale, o che libri fossero in pregiudizio dello Stato. E di fatto questa cura non solo se l'han presa i Principi Secolari, ma altresì gli Ecclesiastici, comechè stimò anche il Pontefice Lione X. di farlo stabilire nella X. Sessione del Concilio Lateranense, tenuto sotto il suo Ponteficato. Le parole di questo decreto, che fu il terzo son rapportate dal *Maradei* nel *Singolare* CXCII., ma con errore lo dice dettato nella sessione XI., ed osserva *Francesco Maradei* nell'annotazione, che fa al seguente *Singolare*, che i Librai, o sian Mercanti di Libri debbono preferirsi a tutti gli altri per la nobiltà della loro professione, quando avvenga, nel sedere, come si rileva dagli Autori, che allega. In somma fu ordinato di non potersi imprimere alcun libro, tanto in Roma, che altrove, senza prima esaminarsi dal Vicario di Sua Santità, o dal Maestro del Sagro Palazzo in Roma, e nelle altre Città dal *Vescovo*, o da qualche *Dottore*, dal medesimo deputato (a). onde poi emanata fu la sua Bolla, che comincia *Inter sollicitudinem*. Egli è vero però, che con tal determinazione non è vietato a' Principi di far dare alle stampe ne' loro dominj quelle Opere, e quelle Scritture, che loro tornasse in grado, poichè sceveri sono di tal soggezione, e perchè egualmente loro preme, che nelle stam-

Y y

pe

(a) *Fleury hist. Eccles. To. 28. liv. 124. §. 43. in ann. 1515. par. 357.*

495.
Altri provvedimenti dati su tal punto dalla Potestà Ecclesiastica, che Secolare.

pe non sdruciolasse alcun sentimento, che contrario fosse alla Religione, o alla disciplina della Chiesa, di cui essi son protettori, perciò permettono, che nell'imprimerli le nuove Opere debba anche richiederli l'approvazione degli Ordinarij de' luoghi, come tuttavia è in costume di farsi. Ed ora più, che mai con somma gelosia vien praticato questo rigore a segno, che si è anche esteso fino anche alle scritture Forensi, delle quali col novello Real Dispaccio ne vien vietata l'impressione, senza che prima sian rivedute da' Commessarj delle Cause, con darli poi da essi il permesso di poterle imprimere, acciocchè nello scrivere, lungi da ogni passione, e da ogni maledicenza, si raggirasse la Scrittura su di quanto conviene per la difesa della Causa.

496.
Si espone la
Prammatica
II. sotto il tit.
de Injuriis.

Sotto il titolo *de injuriis* leggonsi due *Prammatiche* pubblicate dal Duca di Alcalà, e dal Conte di Miranda, e sono la II., e la III.. La II. comincia *Essendo venuto*, e porta la data de' 19. Settembre del 1596. Questa oltre il rinovare il Bando fatto da D. Pietro di Toledo de' 6. Luglio del 1549., con cui comminò la pena di anni dieci di galea per gl' ignobili, e di anni diece di deportazione per gli Nobili, che di giorno o di notte scagliassero pietre, o sporcassero con colori le mura, le porte, o le finestre dell'altrui Case (ingiuria solita a praticarsi in quei tempi), si avanzò la pena *usque ad mortem naturalem inclusive*.

497.
Qual comen-
to avesse ri-
cevuto.

Il *Novario* vuole scusato da questa pena colui, che commettesse questo eccesso, ove l'avesse egli prima sofferto, al pari che non si vuol punito l'autore del libello famoso, quando da altro ne fosse stato provocato; onde la pena deve rimettersi all'arbitrio del Giudice. Potrà leggerli su questo punto l'annotazione di *Francesco Maradei* sul *Singolare CXCVI.* di suo Padre. Le donne,
che

che slanciassero pietre si vogliono anche limitate dalla suddetta pena, e premiati coloro, che ne additassero i delinquenti; ma questa ha luogo nella Città, e suoi Borghi. E per quello, che si attiene alla pena meritata dalle donne, lungamente se ne ritrova scritto nell'annotazione sul Singolare CXCVII., poichè allega l'esempio di essersi ordinato, *quod carcer cederet in poenam, & quod de convicinio exfracterur*. Sotto questo istesso delitto vi comprende il Costanzo anche quello della Ciambellaria, cioè di cantare le dissoneste canzoni sotto le finestre delle Vedove, che si rimaritavano, poichè lo volle il Toledo rigorosamente punito, come altrove nel corso di questa Istoria ne fu ragionato (a).

La *Prammatica* III., che comincia *Agli anni passati* pubblicossi a' 15. Maggio del 1590., e contiene la rinovazione di un Bando fatto dal Cardinal Granvela a' 14. Giugno del 1575., con cui vietossi sotto la pena di quattro tratti di corda agl'ignobili, ed arbitraria per gli Nobili di far baje, o dire ingiurie, quando andavasi in barca per la costiera di Posilipo a quei, che stavano a divertirsi, come altresì il potere nuotare ignudo, dovendolo far con calzonetti per osservarsi la dovuta modestia, ove potessero esser veduti.

498.
Si espone la
Prammatica
III. sotto lo
stesso titolo.

Sotto il titolo *de Instrumentorum liquidatione* abbiamo la Grazia conceduta alla Città nel 1583., che compone la *Prammatica* II., che comincia *Item essa fedelissima Città*. La richiesta fatta si ridusse nel non doverli interporre decreti, e darsi salvaguardie a debitori, personali, o reali, nè impedirli l'incuse delle obbliganze, o liquidazione d'istrumenti, ancorchè pendesse la lite nel S. C., o in altro Tribunale anche in grado di appella-

499.
Si espone la
Prammatica
II. sotto il tit.
de Instru-
mentorum
liquidatione.

Py 2

zione

(a) *Te. Lib. XXV. §. 355. pag. 324.*

314 STORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

zione di alcuna sentenza favorevole ricevuta da' Creditori concorrenti, con rivocarsi tutte le salvaguardie fatte; dovendo ciò praticarsi mentre pendente fosse la lite tra i Creditori concorrenti alla dilazione quinquennale, o altra maggiore, o minore che fosse, da darli a' debitori.

300.
Qual comento
abbia ri-
servato.

Quando una lite dir si possa cominciata, pendente, o terminata, si esamina dal *Navario*; e comechè bene spesso nel Foro agitansi simiglianti controversie, giova sapere in qual magazzino possa talun provvedersi delle armi offensive, e defensive. Il *Costanzo* poi qualche cosa scrive intorno alla giurisdizione, che privatamente gode la Vicaria per la liquidazion degl'istrumenti, a segno che le cause di questa natura giammai possono conoscersi dalle Corti Baronali per qualunque privilegio godessero i Baroni, come rilevasi dalle avvenute decisioni, che rapporta seguite su questo punto, e potrà leggerli il *Singolare CXCIX.* del *Maradei* coll' annotazione su di esso fattavi.

301.
Pratica da
tenersi per la
liquidazion
degli istrumen-
ti.

Per quanto poi si attiene alla liquidazione degl'istrumenti, qual pratica debba tenersi, al modo d'impedirli, all'eccezioni, che possono prodursi, all'effetto del giuramento *de facie ad faciem*, ed al di più, che accade contravvertirsi in questa occasione, potrà osservarsi quello che ha scritto il *Raviso* nella sua *Rubrica* su questo titolo *de istrumentorum liquidatione*: All' incontro la pratica, che su questo punto ne reca *Filippo Maradei* nel suo *Singolare CC.* si è, che la liquidazione dell'istrumento non può impedirsi col presentarsi le scritture dal reo contra la citazione *super tenore instrumenti*, se non la faccia in *Curia pro Tribunali sedente*, come anche praticar deve il Creditore, quando abbia impegno di provar liquido il presentato istrumento. Vero è, che questo pun-
to

to tocca il disposto nella *Prammatica* IV. sotto questo medesimo titolo. Ma quantunque questa formalità sembri, che risente del farisaico, pure impegnò il meritevolissimo Avvocato D. Ippolito Porcinari (Avo del presente D. Ippolito, che dopo la gloriosa esercitata avocheria seguendo in tutto le paterne vestigia ha meritate per ora ascendere nella sua fresca età al grado di Consigliere) di produrre ventiquattro capi di nullità contra un decreto della Vicaria, con cui condannato avea il suo cliente il Duca di Laurito D. Oronzo Monforte alla solita pena in una causa di liquidazion d'istrumento, richiesta da D. Diomede Carafa, ed ebbe il piacere, che ricevute fossero le nullità prima della pubblicazione del decreto, nulla ostante l'acerrima contraddizione, che ricevette dal Fiscale, e da' Mastrodatti di non essersi mai così praticato, essendo stato sempre solito di descriversi prima la pena, come dicesi *in libro inferni*. Se taluno curioso sia di leggere le proposte nullità, le ritroverà trascritte nell'annotazione sul cennato *fiagolare*.

Del rimanente, come se ne scrive nel seguente *Sing. CCI.* liquidato, che sia l'istrumento, non può sentirsi il debitore, nè quando fosse nelle carceri, nè quando avesse fatto alcun deposito condizionato, ma solo allorchè pagato abbia tutto il debito insieme colle spese fatte dal creditore per la reasunzione dell'istrumento, come porta deciso *Gizunelli* nella *dec. 62.* men che quando apparisca dagli atti una notoria nullità seguita nella liquidazione, perchè quella non viene ributtata dallo statuto, onde vale ad impedire l'esecuzione anche di tre uniformi sentenze, come scrivono gli allegati *Dottori*, e nell'annotazione su questo *fiagolare* se ne adduce l'esempio delle prodotte nullità in cotal *riaccontro*.

Pre-

502.
Pratica da
tenersi in vi-
gor della no-
vella costitu-
zione del
1738.

Presentemente però dovrà tenersi presente da Giudici, quanto fu disposto nella recente Real Costituzione del 1738. nel suo §. V. ove parlasi della G. C. della Vicaria, ed ivi cominciandosi dal §. IV. si rinnovano tutte le determinazioni fatte nella *Prammatica VIII.* sotto questo istesso titolo, che comincia *Tra gli altri Capitoli*, e comechè questa contiene molti §§. , e pubblicata fu a' 21. Gennajo del 1632. dal Conte de Monterey, perciò a suo tempo sarà esposta, quantunque già accennato siasi, quanto dal *Maradei* si è scritto in rapporto a questa *Prammatica VIII.*, giovando anche le date notizie per quello, che ora continuerà a dirsi esponendosi le seguenti.

503.
Si espone la
Prammatica
III. sotto lo
stesso titolo.

In tempo di D. Pietro Giron nel 1585. colla *Prammatica III.*, che anche comincia . *Item esse fedelissima Città* si diede corso ad un'altra grazia, ch'erasi dimandata nel doverfi ordinare, che laddove il debitore opponesse non esser liquido l'istrumento, o che non potesse liquidarsi a tenore del *Rito*, non dovesse questa eccezione proponersi sul S. C. con impedirsi intanto la liquidazione, o l'esecuzione dell'istrumento, se prima non si fosse depositata la somma dovuta, o pure, che si fosse posto nelle carceri, poichè quel pretendersi di dar mallevaria, era lo stesso, che accordargli una salvaguardia, e tutto riduceasi a calunniose dilazioni in danno del creditore. Fu risposto a questa richiesta *servetur Ritus M. C. Vicarie*, che farebbe il 166. , e che non essendosi fatta tra quindici giorni la relazione nel S. C., la Vicaria avesse proceduto avanti, nulla ostante tal relazione da farsi.

504.
Si espone la
Prammatica
IV. sotto lo
stesso titolo.

La *Prammatica IV.*, che comincia *Cum nuper fu* pubblicata dal Conte di Miranda a' 14. Aprile del 1587. Con essa fu vietato di potersi ricevere scritture, istrumento, o deposito per impedire la liquidazione dell'istrumen-

mento, men che nella sola Vicaria, con presentarsi dal personalmente citato a comparire, senza prodursi nel S. C., il quale dovesse riconoscere la giustizia della liquidazione dagli stessi atti; e laddove il reo citato non fosse comparso, ma poi *de sero* si fosse presentato al Giudice, in questo caso facendone istanza l'attore, si fosse ricevuta la scrittura, l'istrumento, o qualche deposito, ma non già in altro luogo, o in altro tempo. Si vollero poi osservati i *Riti* della Vicaria appartenenti alle presentazioni degli istrumenti, aggiugnendovi, che le citazioni *super tenore instrumentorum* non potessero spedirsi da verun Subalterno, e specialmente fuori la Città di Napoli, se prima non siasi presentato l'istrumento nella Curia, con essersi poi veduto, e letto da uno de' Giudici.

Tralascio quello, che ne ha scritto il *Rovito* nel suo commento su questa *Prammatica*, come altresì il *Novario*, per non esservi cosa peculiare da notarsi. All' incontro presso il *Costanzo* potranno osservarsi trattati questi articoli, cioè se possa liquidarsi l'istrumento *via ritus*, contra colui, che disse avere avuto il solo nome nel contratto. Se possa liquidarsi l'istrumento della vendita del Feudo fatta senza assenso. Se possa liquidarsi dal venditore prima di adempiere intieramente quello, che ha promesso al Compratore, se possa liquidarsi contro qualche Tutore o Curatore di un pupillo, giacchè questo divenuto maggiore non può liquidarlo, perchè non intervenne con esso il giuramento *de facie ad faciem*. Se finalmente possa liquidarsi contro quel debitore, il quale avesse il denajo depositato in alcun Banco, ma per ordine ricevuto dee spenderlo a poco a poco. Ne lascia di notare, che il creditore volendo liquidare l'istrumento *via ritus* possa farlo, quando sia rimborso da altra
ma.

305.
Articoli esaminati da Commentatori.

mano, senza essersene ricevuto il permesso dal Notajo, e se ne convenga la liquidazione, al legatario in nome del suo debitore,

506.

La parola
guarentigia,
qual signifi-
cato abbia.

Dar bisogna finalmente alcuna notizia del significato della parola *guarentigia*, che leggesi nell'istrumenti, onde detti sono guarentigiatì. La voce *Guarentigia* è ella barbara di sua natura dipendendo dalla voce *guarantare*, o vero *guarentizare* praticata presso i Longobardi, quanto è dire voler corroborato, e confermato, quanto nell'istrumento si è promesso, a segnochè poi altro non richiede la sola esecuzione. Se più si desiderasse saperne, potrà leggerfi la *dec. 26. di Tesauro*, e quello, che su questa parola ne ha scritto *Polidoro Ripa* nell' *osservaz. 354.* poichè non conviene a me di dirne altro.

507.

Si espongono
la Prammatica
V. e VI.
sotto lo stesso
titolo.

Brevissima è poi la *Prammatica V.*, come eziandio la *VI.* perchè altro non contengono se non gli ordini dati dal Viserè, cioè, che passati i quindici giorni, non ostante la supplica di *verbum faciat* si esegua- no le pene, e che i depositi non si riceveffero *nisi Curia pro Tribunali sedente.*

508.

Si espone la
Prammatica
III. sotto il
titolo de ju-
risdictioni-
bus non tur-
bandis.

Già nel precedente Tomo (a) mentovossi, quale zelo avesse dimostrato per la Real giurisdizione il Duca di Alcalà, e questo sempre più si rileva da una sua *Prammatica*, che comincia *Per lettere, & informazione*, la quale pubblicolla a' 20. Dicembre del 1566. ed è la *III.*, che leggesi sotto il *tit. de jurisdictionibus invicem non turbandis.* Era stato egli informato dalla Regia Udienza di Salerno, che quella Curia Arcivescovile avea proceduto a citare i Laici sotto pretesto di usure, ed anche prendeva informazione contro un laico per cagion di bestemmia, avendolo citato a comparire per di-
re,

(a) Lib. 27. § 424. pag. 340.

re, perchè non era incorso nella scomunica. Di più avea preteso, che alcune donne, come poco oneste, le quali abitavano dalla parte di dietro la Chiesa di S. Matteo fossero da quel luogo sloggiate fra tre giorni sotto pena di scomunica, e comechè non aveano ubbidito all' editto, l'avea scomunicate. Oltre ciò avea preso informazione con citare alcuni laici a rispondere, perchè non fossero scomunicati a cagion di alcune parole avute co' Preti di quella Curia, ed essendo quelli comparşi, erano stati composti con dare una torcia di cera ciascun di essi. Sembrandogli intanto strano un sì fatto procedere, stimò di scrivere all' Arcivescovo di Salerno, che tutte queste cause si fossero rimesse alla cognizione della Regia Udienza, vieppiù, perchè così avea praticato per esse l'Arcivescovo Seripando, e questa insinuazione forma la promulgata *Prammatica*.

Riguardo a questo punto, che toccarebbe i casi misti, se ne ragionò altrove (a), e si rapportò, quante fosse dibattuto in Roma nel 1578. sotto il Pontefice Gregorio XIII., e come restasse determinato. Nè dee recar meraviglia, quello che scrive *Sanfelice* (b) essersi osservato, cioè che il Giudice Ecclesiastico avesse proceduto contro i Laici per bestemmie ereticali, delle quali il sole Inquisitore se ne pretendeva Giudice competente, come avvenne per un Attuario di Vicaria, il quale per questo delitto, di ordine del Duca d'Alba allora Vicerè, fu consegnato alla Corte Arcivescovile; perciocchè il Duca di Alcalà a suo tempo cercò di riparare ogni pregiudizio, che da' suoi predecessori recato erasi alla Real giurisdizione. Nè mancò chi da questa

308.
Dispute giurisdizionali
avvenute su
tal punto.

Zz

Pram-

(a) *To. VII. §. 454. pag. 352.*

(b) *Dec. 232. par. 2.*

Prammatica avesse preso occasione di esaminare, se il Chierico possa esser convenuto avanti il Giudice laico, se lite avesse su di quei beni, che dalle di lui mani avesse ricevuto, e specialmente se ne additasse il possesso in esecuzione della *l. fin. C. de edic. D. Adr. tollendo*, ma questa questione da più *Dottori* (a) fu trattata, nè sembra analoga colla legge esposta. Potrà anche leggerfi il *singolare CCVIII. del Maradei*, e l'annotazione fattaci, la quale per altro si raggira sul divieto ingiunto a' Vescovi di costringere i Laici per la soddisfazione de' legati pii, come un tempo praticavasi, quando reggeva il risaputo Tribunale della fabbrica; perchè per quanto si attiene a precedenti *singolari CCVI.*, e *CCVII.*, in essi colle loro annotazioni trattasi delle giurisdizionali controversie de' Baroni, delle quali se ne prende motivo di ragionare dalle due precedenti pubblicate *Prammatiche*.

509.
Si espone la
Prammatica
sotto il tit.
de Jurisdic.
Mag. Jur.
tempore
aundin.

Unica è la *Prammatica*, che leggesi sotto il titolo *de jurisdictione magistrorum jurati tempore mundinarum*, la quale comincia *Siamo stati informati*, e pubblicata fu da *D. Giovanni Zunica* a' 19. Gennajo del 1589. Comechè nel tempo, che duravano le Fiere franche in Terra di Lavoro i Magistrati in vigor de' loro privilegj si abusavano della lor giurisdizione nel procedere tanto nelle cause civili, che criminali, perciò volendosi riparare a' scandali, che nascevano nell'amministrazione della giustizia, si ordinò, che esercitando essi la giurisdizion criminale, non potessero far sentenza nelle cause criminali senza il voto del Giudice ordinario del luogo, e nella costrui mancanti, col voto del Governatore; e quando non

(a) *Rovis. dec. 44. Larrea dec. Senat. Granatenf. 6. Novar. super hanc Pragm.*

non fosse Dottore, col voto del Giudice ordinario della Terra più vicina, e altrimenti facendosi, nulle si riputassero le loro sentenze, senza pregiudicarsi le ragioni, che avea il Regio Fisco contro il Mastrogiurato quando senza aver titolo esercitava la criminal giurisdizione.

Lo stesso fu anche disposto nel §. 85. della *Prammatica* volgarmente detta degli 89. Capi, la quale è la X. sotto il *tit. de Offic. Judicis*; quindi è, che il Mastrogiurato nelle cause criminali in tempo delle Fiere deve essere assistito dall'Assessore, come Giudice ordinario, e farà quello, che in atto sta esercitando l'Assessorato, o l'ufficio di Giudicato nelle prime cause, men che quando per privilegio del luogo altrimenti dovesse osservarsi, poichè in questo caso il Mastrogiurato, quantunque fosse dottore, si sceglie agli il Consultore, avendosi per vero, che in quella occasione esercita un altro ufficio, e non quello di Dottore, come avvenne nella Terra di Somma per quanto ne rapporta il *Maradei nel singolare GCV.*, e si scrive da *Tora (a)*. Lo stesso praticar deesi nelle Città Regie, ove sogliono esservi due Uffiziali Dottori, cioè il Luogotenente, e 'l Giudice,

In questi giudizi le citazioni si fanno *per bonas*, purchè non sieno reali, cioè sopra di beni stabili, su de quali si fosse dimandata l'assistenza, o la revindicazione, perchè non possono spedirsi da Mastrogiurati, come avverte il *Novario (b)*, il quale però vuole, che *per bonas* possa procedersi alla liquidazione dell'istrumento *vis. quis* col condursi il debitore avanti il Mastrogiurato per essere interrogato *super tenore instrumenti*,

Z Z 2 ma

510.
Concorda la
Prammatica
X. sotto il tit.
de Officio
Judicis.

511.
Pratica de'
giudizj, che
si fanno nel-
le Fiere.

(a) *Id. l. 1. par. compend. in verb. Magistri Jurati fol. 328. col. 2.*

(b) *Qu. for. cap. 31. n. 6. par. 2.*

ma quando queste cause restassero indecise nelle Fiere, passano poi al Tribunale del Giudice ordinario dello stesso luogo, ove procedesi non già coll'ordine giudiziario, ma col sommario, come praticavasi nel tempo della Fiera (a).

512.
Si espone la
Prammatica
unica sotto il
titolo de Le-
gatis piis.

Unica è anche la *Prammatica* promulgata a' 2. Dicembre del 1572. dal Cardinal Granvela, che leggesi sotto il titolo *de legatis piis*. Questa comincia *Per parte de i Governatori*. Fu ella fatta a richiesta degli Ospedali, ed altri Luoghi pii della nostra Città, i quali lagnaronfi, che frodati erano di tutti quei pii legati lasciati loro da' Testatori, i quali non soddisfaceansi dagli eredi, perchè ne mancava la notizia; quindi fu ordinato a tutti i Notai, e a' Conservatori delle loro scritture, i quali erano tanto nella Città, che nel Regno, che fra' l termine di un mese dal giorno della pubblicazione della *Prammatica* avessero dovuto dar notizia di tutte le disposizioni fatte a lor beneficio. Si ordinò parimenti, che anche data si fosse una particolar nota di tutte quelle cose, che conferivano al lor vantaggio tra lo spazio di quindici giorni dopo l'apertura de' testamenti, e de' codicilli, acciò restassero adempiute le disposizioni de' defonti, e potesse ricuperarsi quanto in esse contenevasi. Finalmente fu comminata la pena di cinquanta once contro i trasgressori, e di questa il terzo ne avrebbe avuto l'accusatore, il terzo quel luogo pio, cui faceasi la rivela, e l' rimanente alla Regia Corte.

513.
Rovito, e' l
Costanzo, co-
me comen-
taron questa
Prammatica.

Il *Rovito*, e molto più il *Costanzo* han commentato questa *Prammatica*, ma collo spirito del Tribunale della Rev. Fabrica, che allora era in piedi, ed il primo esa-

(a) *Camill. Borrel. de Reg. Cath. pref. pag. 36. num. 44. Merid. in observ. ad frag. CGV.*

esamina due articoli, cioè se soddisfar dovendosi un legato pio da un erede, sian tenuti a contribuirvi i coeredi, e se non fatto l'inventario debban soddisfarfi i legati pii *ultra vires hereditarias*. Onde cessato essendo questo Tribunale, mancate anche sono con esso tutte quelle dispute, che per effetto del medesimo pullulava. Il *Laganario* però nella sua addizione su questo commento del *Rovito* ne passa all'esame di altri articoli, o sian questioni, che nascer sogliono intorno alle disposizioni, o sian legati fatti alle donzelle per doverfi maritare, o monacare, e dimostra come se ne rendan capaci riguardo al diverso stato, che abbracciano, anzi addita la cautela da tenerfi ne' testamenti, acciò su tal punto resti spenta ogni controversia.

Se poi gli Ospedali dir si possono luoghi pii, e quando acquistino un tal nome, onde godino l'immunità, come tutte l'altre Chiese, viene esaminato dal *Novario*, che anche sulle Confraternite si distende, per quanto tocca al doverfi visitare da' Vescovi, purchè sottoposte non sian alla Real giurisdizione.

514.
Altro commento del
Novario.

Sotto il governo del Duca di Alcalà fu creduta necessaria la *Prammatica I.*, che abbiamo sotto il titolo *de literis Cambii*, giacchè innanzi di questo tempo non v'ha legge municipale appartenente a questo punto. Ella comincia *Nuper pro parte*, e promulgata fu a' 14. Maggio del 1565. in occasione di una Capitolazione, che far vollero i Consoli della Nazione Genovese, e Fiorentina co'Negozianti della Piazza di Napoli; quindi adunati essi nel Monastero di S. Domenico, stabilirono di consenso i seguenti Capitoli, che formano i Paragrafi della *Prammatica*.

515.
Si espone la
Prammatica
I. sotto il tit.
de literis
cambii.

I. Che tutte le lettere di Cambio dentro e fuori Regno, le quali maturavano il Martedì per pagarsi il

516.
In qual giorno
no pagar si
doveffero le
lettere di
cambio.

Mer.

Mercordì, e fossero pagate nello stesso Martedì, quando maturata era la cambiale, senza averfi riguardo, che *dies termini non computetur in termino.*

516. *Quando convenisse trasferirsi il pagamento.* II. Se alcuna cambiale maturasse il Mercordì per pagarsi il Giovedì, acciò non si cagionasse difficoltà nel negozio con instabilirsi due forti di pagamenti, in questo caso, permettesse di trasferire il pagamento nel Martedì seguente, senza concedersi la protesta, se non quando fosse passato tutto il giorno del Martedì.

517. *Il denaro dato a cambio, quando avesse dovuto pagarsi.* III. Che i danari dati a cambio nel Venerdì, e Sabato si fossero pagati per tutto il seguente Martedì, acciò in questo giorno interamente si fosse tutto riscosso e pagato.

Dopo essere stati sottoscritti questi Capitoli a' 24. Marzo del 1562., seguì un'altra adunanza, e si stabilirono i seguenti.

518. *Chi accettar dovesse le lettere di cambio.* I. Che tutte le lettere di cambio si fossero dovute accettare per mano del principale, cui eran dirette, o della persona legittima, che avea la potestà di obbligarlo, dichiarando il loro nome, e' il giorno dell'accettazione, la quale avesse dovuto avere la pronta esecuzione, che sarà ricercata, ed ottenuta da Superiori.

519. *Cautela per quei, che avean dato il denaro nel caso della protesta.* II. Che tutte le lettere di cambio, se ritornassero protestate senza essere state accettate, e pagate dalle persone legittime, subito quelli, che l'hanno fatto con ricevere il danaro, dovessero assicurare colui, da chi lo riceverono, e non facendolo col non pagarsi al tempo del protesto, dovessero soggiacere alla parata esecuzione.

520. *Si conferma la potestà a' Consoli d'eseguire il convenuto.* III. Finalmente si conferma e si ratifica la potestà concessa a' Consoli nel produrre l'esecuzione di quanto sopra erasi stabilito. Questi Capitoli posano la data de' 28. dello stesso mese di Marzo, e si stabiliscono come sopra seguiti, dopo essersene fatta relazione nel Collegio

teral

teral Consiglio dal Reggente Patigno destinato a tale vopo dal Vicerè, restarono confermati, ordinandose l'esecuzione, la quale forma l'elposta *Prammatica*.

Intanto scrive il *Rovito*, che nel Regno ricevuta siasi l'opinione, che per effetto della seguita accettazione della lettera di Cambio, nulla ostante, che resti obbligato l'accettante, come fidejussore, anche lo scrivente non resti sciolto, finchè le cambiali non sianfi soddisfatte; anzi ciò ha luogo, sebbene l'accettante abbia cominciato a pagare il debito. Avverte però nel tempo istesso non esser mancati degli altri, i quali han sostenuto, che cessi il rigore di questa *Prammatica* contra lo scrivente, e che solo proceda contra l'accettante, il quale non abbia soddisfatto il debito, benchè non approvi egli questo sentimento per uno assurdo, che ne nascerebbe, per cui la legge si renderebbe frustratoria. Comechè tai lettere potrebbero essere accettate fuor di Regno, ivi la *Prammatica* non avrebbe luogo contra un accettante forestiere, onde sempre contra lo scrivente deve eseguirsi, come con altre ragioni le dimostra.

521.
Lo scrivente
resta tenuto
anche dopo l'
accettazione.

Promuovesi anche l'altra questione, la quale sovente è avvenuta: Cioè se Tizio dimorante in Roma ricevuto avendo il danaro, ne avesse ordinato con lettere di Cambio in beneficio di Mevio il pagamento, e Sempronio, ch'era in Napoli, figurandosi, che costui l'avesse accettata, ma innanzi di maturare il tempo del pagamento avesse avuto notizia, che il Tizio mandante fosse morto in Roma, si disputava, se per essersi estinto il mandato, fosse tenuto a soddisfare la somma cambiata per effetto della seguita accettazione, come lo stesso farebbe, se avesse ricevuto avviso, che decotto sia il mandante. Questo caso è stato disputato da' Dottori, ed han molti sostenuto, che per la morte del mandante

522.
Altra questione esaminata.

te estinto siasi il mandato, e che il mandatario non ostante la sua accettazione sia scusato dal pagamento, e quando avesse pagato, non potrebbe ripetere da' di lui eredi la somma pagata. Ma diversamente si porta deciso del *Presidente de Franchis* (a) nel caso del mandante decotto; e la ragione sembra manifesta, perchè l'accettazione opera, che non più il mandante, ma il mandatario resti il debitore in forza della seguita accettazione, onde nulla importa, che dopo o prima di questa morto, o decotto fosse il mandante.

523.
Se le lettere
di cambio
partoriscono l'
ipoteca contro
lo scrivente.

Per vederli poi se le lettere di cambio partoriscono l'ipoteca contro lo scrivente, vi furono autori, che trattaron questo punto (b). E non senza causa scrive lo stesso *Rovito*, che si fossero praticate più lettere di Cambio della stessa quantità, forma, e tenore col nome di seconda, e di terza, acciò disperdane una, l'altra presentar si potesse; perciocchè nulla operano quelle, che chiamansi *di avviso*. Se poi questo *diritto* esecutivo, che concede la *Prammatica* possa esercitarsi dal cessionario, ritrovasi spiegato dalla *Ruota di Genova* (c).

524.
Cambio secco,
come differisce
dal
reale.

In questo rincontro il *Laganario* viene a spiegare il divario, che cade tra'l cambio reale, e quello, che dicesi secco. Il primo si è quando effettivamente il cambiante si riceve il danaro, che poi fa pagare in quel luogo, ove lo desidera colui, che ce lo diede. All' incontro il cambio secco altro non è, che una finzione, poichè quella distanza del luogo necessaria per la verità del cambio si converte nella distanza del tempo, comechè il danaro ricevuto a cambio si restituisce nello stesso

(a) *Dec. 303. Surd. conf. 528.*

(b) *Bursat. conf. 39. n. 37. Surd. conf. 499. n. 2.*

(c) *Dec. 10.*

fo luogo, ma col lucro, e questo propriamente chiamasi mutuo con usura, che riprovato viene dalla nota Bolla di Pio V. . Ma questa è una materia troppo scritta, e risaputa, e trattati particolari se ne ritrovano dati alla luce, ove ognuno ritrovar potrà, quanto faccia al suo bisogno, consultando il *Du Puy de arte litterarum cambi* il *Lionardo Duardo*, e *Scaccia (a)*, oltre quello, che concordemente ne scrissero ne' loro comenti il *Costanzo*, e' *Novario*. Anzi il primo insegna la norma da tenersi per la verificazione di tai lettere di cambio, quando fossero negate, ed il danaro non fosse pagato per Banco, come nel Regno non può eseguirsi, onde bastano i testimonj, che deponessero *habere notam manum* nel termine da darfi. Su di che potrà osservarsi l'annotazione fatta da *Francesco Maradei* sul *Singolare* CCXII., e CCXIII. di Filippo suo Padre, ove ragiona su queste controversie in materia di cambj, le quali ovvie sono, e di proposito le lascio nella penna.

All'incontro l'esecuzione delle lettere di cambio non può impedirsi da qualunque siasi eccezione, ma intendesi di quelle, che riguardano l'ordine, e la forma del giudizio, il quale esser dee piuchè spedito. Non pertanto lasciano di esservene alcune, come farebbe quella della *non numerata pecunia*, giusta l'attestato di *Gaisa (b)*: ed altresì scrivasi, che se colui, il quale ha presentato le lettere di cambio, al mercante avesse nel dorso delle medesime confessato di essere stato soddisfatto del cambio, se poi in un legittimo tempo si querelasse, che ciò non sia stato vero, ma che l'abbia detto per la speran-

525.
Eccezioni da
opponersi con-
tro le lettere
di cambio.

A a a

22

(a) In tract. de cambiis. Du Puy.

(b) De credit. cap. 2. tit. 7. n. 2494.

za di tirarsi il danaro, non resta pregiudicato dalla sua confessione (a).

326.
Come avesse
ro avuto ori-
gine le lettere
di cambio.

Tornando però in grado del lettore la notizia dell'originale delle lettere di cambio, come ne la somministrò un dotto Autore del nostro secolo (b). Ei scrive, che i Giudei divenuti ricchi per le loro esazioni venivano oppressi da Principi, qual cosa mentre consolava i Popoli, niun sollievo a questi recava. Quello, che si praticò in Inghilterra, potrà darne l'idea di ciò, che avveniva negli altri Paesi. Il Re Giovanni (c) avea fatto imprigionare i Giudei per prendersi i loro beni, e pochi ve ne restarono, che almeno non avessero avuto schiacciato qualche occhio; e in tal guisa quel Re facea la giustizia. Un di loro, cui in ciascun giorno gli si furono strappati sette denti, diede dieci mila marche di argento per ferbarli l'ottavo. Enrico III. tirò da Aaronne Giudeo di York quattordici mila marche di argento, e dieci mila per la Regina. In questo tempo faceasi con violenza quello, che oggidì si pratica in Polonia con qualche misura. I Re non potendo sporcarli le mani nella borsa de' loro sudditi a cagion de' loro privilegi, mettevano alla tortura i Giudei, comechè li riguardavano per non Cittadini.

Dopo s'introdusse un costume di confiscare tutti i beni di coloro, che abbracciavano il Cristianesimo, e ve n'è la notizia per effetto della legge (d), con cui restò derogato. Fu quello appoggiato su di troppo frivole ragioni, poichè diceasi, che essi voleansi provare a segno, che

(a) Doct. alieg. in singul. CCXIII. Philipp. Maradei.

(b) Montesquieu de l'esprit des loix to. 2. liv. XXI. Chap. XX. pag. 308.

(c) Slowey, in his survey of London, liv. III. pag. 34.

(d) Editto fatto a Baviile a 4. Aprile del 1392.

che nulla vi restasse di schiavitù del demonio. Ma egli era visibile, che questa confiscazione era una specie di *diritto* di ammortizzazione per lo Principe, o per gli Signori, delle tasse, che essi prendeano da' Giudei, i quali ne restavano poi privati, ancorchè avessero abbracciato il Cristianesimo.

Ecco come poi dal seno di queste vessazioni, e della disperazione forger si vide il commercio; comechè i Giudei in tal guisa proscritti ritrovarono per ogni dove il mezzo di salvare i loro effetti. Ritiraronsi egli no sbanditi in diversi Paesi, ove pensarono aver fissato il loro domicilio sul pensiero, che se alcun Principe volesse di loro disfarsi, almeno farebbe in sicuro il loro argento. Quindi fu, che inventarono le lettere di cambio, e per questo commercio ritrovarono il modo di sottrarsi dalla violenza, e mantenersi in ogni parte; onde il negoziante non avea se non che beni invisibili, che poteano inviarsi, ove gli tornasse in grado, senza che lasciassero alcuna traccia del loro cammino. Di fatto sotto Filippo Augusto, e sotto Filippo il Lungo, i Giudei scacciati dalla Francia, rifuggiaronsi nella Lombardia, ove dimorando, diedero a' negozianti, forestieri e a viaggiatori lettere segrete sopra quelli, a' quali avean confidato i loro effetti in Francia, che tosto furon soddisfatte.

Per questa materia appartenente al Cambio sieguono le altre *Prammatiche* fino al numero di dieci, nelle quali altri provvedimenti furon dati, come convenivasi in un punto così delicato, su di cui il commercio si regge, onde bisogna, che tutta la buona fede, ed una infinita puntualità sia praticata, su di che il Magistrato in ogni ben regolata Repubblica con esattezza deve essere applicato; ma comechè furon pubblicate ne' tempi

527.
Quando cominciarono le lettere di Cambio.

528.
Altre Prammatiche dopo pubblicate.

372 ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI

posteriori a quello, in cui si scrive, perciò appresso ne sarà ragionato.

Rimane ora ad esponderfi la serie non picciola dell'altre *Prammatiche* promulgate sotto il Regno di Filippo II., le quali cominciano dal titolo *de Locato, & condotto*, e terminano a quello *de Zingaris*, ma perchè di molto farebbe cresciuta la mole di questo VIII. Tomo, perciò si è stimato continuarne la Storia nel seguente, che tuttavia sta sotto il Torchio, per uscir presto alla luce.

I L F I N E .

605702



IN-

I N D I C E

DELLE COSE PIU' NOTABILI CONTENU-
TE IN QUESTO OTTAVO TOMO.

A

Aggiudicazione de' feudi, quando avesse bisogno dell' assenso. 329. 330.

Alberi in quanta distanza debbono piantarsi in rapporto al vicino fondo. 185. quando tagliarsi i loro rami. ivi.

Animali vietati a comprarsi, se il venditore non ha portato la bolletta de' Deputati del luogo, donde veniva. 257. 258. 271. non possono estrarsi dal Regno senza licenza in scriptis. 272. 275. vaccini, quando possono macellarsi, o sequestrarsi. 202.

Annona come debba regolarsi. 158. prima cura di essa presso i Romani. 159. quale attenzione vi avessero data i Principi. ivi, in tempo di carestia, qual norma debba tenersi. 160.

Appellazione della ricevuta condanna si vieta agli Amministratori del peculio universale prima di soddisfare il debito. 160. si esamina se lo stesso proceda per gli Amministratori de' luoghi pii. 161. fra quanto tempo possa procedersi. 161. 166. quando sia deserta, qual pratica debba osservarsi. 162. non si ammetteva nel S. C. dalle sentenze della Vicaria nella somma di duc. 150. 163. pratica da tenersi, quando tal somma si componesse di capitale, o interesse. 163. 164. fu poi avanzata a duc. 500. ivi, come regolavasi per le Regie Udienze, e Corri Baronali. 165. quando sia limitata la Prammatica

matica 166. il suo uso, cui convenga farlo. ivi. Vietata nelle cause delle ricusazioni de' Giudici, e ne' loro incidenti. 167. se convenga per quei incidenti nati prima della sentenza fatta per l'allegata sospensione. 168. degl' Incidenti, quando si permetta, e in quale Ruota. 169. 170. Nelle cause di sospensioni mai si ammette. ivi. Eccezioni fatte da' Comentatori. ivi. Si può produrre dal decreto di fiat Consultatio S. M. 173. non si ammette nelle cause di picciol momento 174. ed in quali altri casi. ivi. e quando negasi la reclamazione 175. loro uso, perchè riputato necessario. 176. da qual diritto dipendono, e come praticate presso i Romani. 177. 178. come in tempo di Carlo III. 178. quali siano i fatali da osservarsi. 179. Perchè non temonsi le pene irrogate contro i temerarij litiganti, e quali questi siano. 180. Prudenza del Giudice richiesta in simili casi. 181. Come passa frenarsi il loro abuso. 182. Molto più perniciose, se sian prodotte nella Corte di Roma. ivi. Perchè il Re non l'abbia permessa con trattenerne l'exequatur. 183.

Armi quando possono portarsi. 184. Vietate a' venditori de' commestibili. 186. di tenerli in Casa. ivi. ~~spinto~~ vietata portarsi ne' Tribunali. 187. da quali persone, e in quale ora potessero portarsi. 269.

Affaffinio come si pruovi, e come si punisca. 189. ~~o~~ ~~scq.~~

Affenso del Capitolo si estende colta Prammatica. 332. pro se, & heredibus, & succesoribus quibuscumque exten-
duntur con una nuova grazia. 338. e con qual limitazione. 339. questione infuana per questa grazia. ivi. come solca spandersi per l'obbligo de' beni feudali in beneficio dello Obiese, e come divenessero perpetui per effetto della nuova grazia. 340. data per to' *Tivore* nel
sempa

tempo passato si conferma. 346.

Assisa su commestibili necessaria a poversi, e come debba osservarsi. 148. 261.

Avvocato a qual pena soggiaccia difendendo la causa contro il disposto dalla Prammatica. 208.

B

B *Arani* invigilar debbono sopra l'esecuzione degli ordini diretti alle loro Università. 99., quando possono vietar l'uso della caccia a Vassalli. 195. come debbano tener le carceri. 197., e quali spese debbano farsi, e come ripararsi. 198. non possono vietare a Vassalli vendere le loro sedi. 199. non possono minorare, o commutare la pena. 199. varie opinioni di Dottori su questo punto. 200. come possono tenere i macelli. 203. debbono alimentare i poveri nelle carceri. 207.

Beneficj perchè dovuti a Regnicoli. 4. *Grazia* fatta dal Re Cattolico a questo effetto, che fu confermata da Carlo V. 5. *Limitazioni* ricevute. ivi. Si chiede senza limitazioni, e sua risposta. 6.

Beneplacito, come intendasi questa parola, e se importa condizione. 289.

C

C *Accia*, quando da Bayani possa vietarsi a Vassalli. 195. se permessa de jure divino. ivi. e come agli Ecclesiastici. 196.

Cambio secco, come differisca dal reale. 368. vedi *Lettura di cambio*.

Carcerati hanno il pare dimesso. 207. qual pena si abbia de' convalescenti, e degl'infermi. 208. non possono tenere armi.

- armi. ivi. quando restano liberati i loro malleadori . 314. ciò, che si pratica, quando questi mancaffero. ivi.
- Carcerati per cause civili o criminali doveano portarsi nelle carceri della Vicaria . 209. quando permetteasi loro di uscire nella prima stanza delle carceri. ivi. differenza nel carcerarsi il Nobile, e'l Plebeo . 210. quando possono stipolare i contratti . 212. fuggendo se diano argomento di aver confessato il loro delitto. ivi.
- Carceri come debban tenerfi da'Baroni . 197. a quali spese debbono costruirfi, e ripararsi . 198. delitto in esse commesso più gravemente si punisce . 206.
- Cessione de'beni, e cessione di ragioni, come differiscono . 220. de'beni doppiamente considerata . ivi. in quali casi non si ammette . 221.
- Cherufici chiamati a curar le ferite, quale obbligo avessero . 322.
- Citazioni contro gl'inquisiti, come doveffero spedirsi . 225. quando necessarie ne'giudizj . 226.
- Città di Napoli, qual difetto avesse nel chieder le grazie . 3. ma soffriva darfi gli offizj, e i benefizj a forestieri . ivi.
- Clausula pro heredibus, come debba intendersi . 342. come pro legitimis heredibus . ivi, come pro te & filiis . ivi. come pro te, & suis . 343. come pro te, & cui dederis . ivi. come il legittimato succeda per subsequens matrimonium . 344.
- Cojari non possono comprare infuoga, e strotto più a lungo necessario . 153. quando per essi fu limitata la Prammatica . 157.
- Commercio tra Turebi divenuti Cristiani si vieta con quelli, che ancor seguivano la maoomettana legge . 226. i primi, qual fatto portar doveffero per distinguersi da' secondi . ivi.

Com-

Commeſſari ſpediti debbono preſentare le lettere della lor delegazione. 228. 229. *loro frodi come punite.* ivi.

È 230.

Commeſſibili vietati a comprarsi dentro le Regie Caſtella, ed Arſenale. 261. *vietati di venderſi più dell' aſſiſa, e tenerſi naſcoſti.* 147.

Compoſizioni per le pene de' delitti, quando vietate. 230. 231.

Compratori di abiti, e coſe ſimili, a quali leggi ſoggiaceſſero per ſcoveirſi ſe foſſe roba rubata, e a qual pena eran condannati i ladri. 263. 264. *diſtinzioni, e limitazioni.* 265. 266.

Condanna in Galea non potea farſi per lo tempo meno di tre anni, e perchè. 238.

Condannati in Galea loco depoſiti, come per eſſi debbonſi ſpedir le cauſe, e concordarſi. 239. *gli ſi deve il ſalario, quando rimanefſero aſſoluti.* ivi. *in galea dovean rifare al Fiſco le ſpeſe fatte nel prenderſi l'informazioni de' loro delitti.* 242.

Congiunti, ſotto queſto nome comprendonſi gli Affini, Agnati, e Cognati. 93.

Contratti uſurarj vietati, quali ſi foſſero, e come puniti i contraenti. 243. 244. 245. *da quali Notai, e Giudici a contratti poteano ſtipolarſi.* 245. *Vietati per grano, orzo, vino, olio &c. per tenue prezzo prima della ricolta.* 256.

D

D *Anaro pubblico, come deve ſerbarſi dall' Univerſità.* 94. *pena impoſta a colui, che ne fa uſo.* 95. *ſine a qual ſomma poſſa ſpenderſi dal Sindaco.* ivi. 96.

Debito già ſoddiſſatto, cbi di nuovo lo dimandi, come ſia punito. 308.

B b b

De-

- Delitto commesso nel carcere più gravemente si punisce . 206. come anche se cagiona tumulto . 294., e se fosse commesso ne' giorni dedicato a Dio . 293.*
- Dignità delle lettere da spedirsi in forma Cancellaria per l'assicurazione de' Vassalli tassato dalla Prammatica . 322.*
- Distretto della Città per quante miglia s'intende . 280.*
- Donativi per qual motivo si cercassero , e quanti fossero stati . 2.*
- Donativo fatto nel 1591. 62. fatto nel 1593. 73.*
- Duca d' Alba primo Vicerè di Napoli , e poi D. Federico suo figlio . 2.*

E

- E**cclesiastici esclusi da ogni officio , per non esser sottoposti alla Real giurisdizione . 249. godendo temporaria giurisdizione , debbon servirsi di Officiale laico . 250. si limitano i Vicerè e i Ministri . ivi . e gli Ambasciatori . 253. divenuto taluno clericò dopo terminato l'officio , deve rispondere avanti il Magistrato laico . 251. altri articoli esaminati su questo punto . 252. come distinguonsi i Laici nel dover fare l'elemosina . 255.
- Elemosina se possa costringersi a farla . 255.*
- Esborzione , come poca o nulla differisca dalla subornazione . 91. anche così abbianasi la indebita carcerazione . 92.*

F

- F**alsità delle polize de' Banci come punite . 307. 310. come possa provarsi . 309. quando si eviti la pena . ivi .
- Ferie accresciute ne' Tribunali per la lagnanza fatta dagli Avvocati . 310. vietata la loro proroga senza licenza del*

del Vicerè . 311. quali atti possono farsi ne' giorni feriari . 312. 213. si addita la loro diversa qualità . 315. Stabilimenti de' Romani Imperatori sopra questo punto . 316. Non disconviene a' Principi secolari il prenderne cura . ivi. Accresciute da' Concilj , e da' Pontefici . 317. loro copia condannata . 318. opinione del Tomasini intorno la loro diminuzione . 318. Facoltà de' Vescovi su questo punto . 319. quali siano le solenni, le tempestive, le repentine . 320.

Feudal materia contiene una particolar disciplina . 321.

Feudi nuovi prorogata la successione in beneficio de' fratelli , e sorelle . 328. sulla loro aggiudicazione deve spedirsi l'assenso . 329. , che dovesse farsi , quando si fosse trascurato . 329. Ponderazioni fatte dal Novario su questo punto . ivi. come ne fosse prorogata la successione con nuova grazia . 333. Vita e milizia , come debba prestarsi a secondogeniti . 333. come debbasi il paraggio alle femmine . 336. titolari , come ricevessero l'assenso da' Vicerè . 337. 338. estesa la successione colla grazia per gli fratelli , e sorelle consanguinei , e uterini . 341. se ne permette la disposizione anche tra' vivi in beneficio di quel maschio , che sarebbe succeduto in tempo della disposizione , se non vi fosse stata femmina . 347. disputa de' Dottori su questo punto . ivi.

Filippo II. di qual carattere fosse . 1. come facesse la scelta de' Vicerè per lo governo di Napoli . 2.

Frode , che può commettersi intorno al darsi sospetti i Ministri . 80. commessa da' Romani per isfuggire il rigore della Legge . 302.

Furto commesso nella Città , come punito . 349. , come quando commesso dal minore d'età . ivi. sua pruova , come potesse farsi . 350. de' pelatori delle code de' cavalli , come puniti . ivi.

G

Gludice delegato può eleggere, e rimuovere gli Attuari a suo piacere: 89. , come eliggasi in Civitate.

956

Gioco a credito, vietato in qualunque modo si facesse . 117. Con quali persone non è lecito farsi . 118. denaro giuocato a credito non dee pagarsi . 119. 122. Solo ducati dieci permessi giuocarsi in un giorno . 120. come ciò sia limitato . 127. In qual pena incorrono i trasgressari . 121. di carte, e dadi, perchè vietato a' Villani . ivi . a' quali di essi si permette . ivi . tenerne casa pubblica è vietato, e sotto qual pena . 124. si hanno per convinti quei, che vi si ritrovano, quantunque non giuocassero . 125. 126. Quali giuochi si permettessero colla Pratomantica VI. ivi . Come ne fossero privilegiate le pruove . 127. Comento favorevole fatto dal Costanzo . 128. Quali fossero i permessi colla legge dell'Imperator Giustiniano . 129. delle carte riputato pernicioso . 130. come praticato presso i Romani . 131. loro leggi più rigorose contra il giuoco . ivi . Rigoroso editto del Pretore, e comento erudito fatto su di esso da Pietro Pantoja di Ajala . 132. potea vietarsi da' Vescovi, come occasione di peccati . 134. Santi Padri come ne han ragionato . 135. Sentimenti di Gio: Battista Thiers . 136. Riprovato anche dagli Eretici . 137. Opinione di S. Bernardino da Siena . ivi . Di azardo perchè esser possa peccaminoso . 138. Si detesta, quando ricerca somma applicazione . 139. si detesta, quando facciasi per interesse, ed avarizia . 140. per l'inganno, che si pratica . ivi . Quali frodi fian permesse giuocando . 141. Commesse delitto colui, che non giuoca il suo denaro . 142. come far si debba senza commettere colpa . 143. Morale de' Pagani
in-

- intorno al ginoco. 144. perchè tal vizio annida presso i vecchi. 145. vietati da Ferdinando IV. 147.
- Giuramento di ligio omaggio, quale effetto produca. 323. pratica da tenersi nel doversi dare. ivi.
- Giurisdizioni delle Terre, quando sian divise, che debba praticarsi. 166. Reali come serbare ne' casi misti. 361.
- Grano come debba venderli nel Regno. 149. quando far se nè debba la rivela. 150. 151. vietasene la compra con danaro anticipato. 152. I compratori debbono venderlo a minuto. ivi. & 153. può comprarsi, e rivenderli da' Vetturali per le Dogane, e mercati del Regno. 153. infossato dovea venderli a prezzo corrente a chi chiedevalo. 154. 155. non dovesse mandarsi a riponderlo in Benevento. 155. si vieta vendere al primo prezzo con riceverli danaro anticipato. 156. come possa provarli il delitto commesso. 157. quando riceva eccezione. ivi. vietato di comprarsi per tenue prezzo prima della ricolta. 256. mescolato con altro di cattiva qualità, si perde dal venditore. 260. vietato estrarsi dal Regno. 273. sua limitazione 274. 275. 277. 278. 279.
- Grazie dimandate dalla Città in tempo di Filippo II. v3. di provvedersi i beneficj, e gli officj a' Regnicoli. 4. 5. 15. 22. 38. 61. Sospendersi l' exequatur alle proviste a forastieri delle Commende della Religion di Malta. 7. intorno la successione de' Feudi nuovi. ivi. per gli assenti da accordarsi liberamente da' Vicerè. 8. 16. 37. reputarsi, come Feudi antichi li donati dal Padre al figlio. 8. 9. per non darsi la corda a' Napoletani ex processu informativo. 10. 56. Per l' intervento de' Consiglieri a votar le cause nel Collaterale. ivi. per togliersi l' imposizione delle grava 4. a fuoco. ivi. per non ordinarsi altra imposizione. 11. per la successione ne' feudi fino al quarto grado inclusive per gli congiunti in linea collaterale.

terale. ivi. 19. per offerussì l'antico stilo nelle ag-
 gregazioni ne' Sedi. 12. per estendersi l'assenso del Capito-
 lo. per le donne regnicole, ancorchè maritate con For-
 stieri. ivi. 36. per componersi le riffe de' Nobili da cin-
 que e sei delle Piazze. ivi. per esser Napoletano il
 Reg. della Vicaria. 13. per prolungarsi il tempo per la
 spedizione degli assensi in forma Cancellaria. ivi. per
 per non esiggersi dalla Vicaria le pene de' s'pressi manda-
 ti. 14. per non esser pregiudicate le ostenture. ivi.
 ivi. Per darli il Generalato delle Galere a Rogari-
 coli. 15. 17. Per la successione de' feudi antichi. 27.
 26. 37. tanto venduti dalla Regia Corte, come da
 Particolari. 18. 35. 54. per non rivedersi le ostenture
 fuori del Regno. 18. 36. ma non offerata. ivi.
 per togliersi i Ministri deputati a sovrintendere il
 Tribunale di S. Lorenzo. 20. per la sollecita spedizio-
 ne delle cause di poco momento. 21. intorno alla se-
 spensione de' Ministri. 22. per potersi allegare post con-
 clusum. 69. per trattarsi in altra Ruota. ivi. per la
 riforma della Prammatica intorno ad allegarsi i Giudi-
 ci sospetti. 78. per non votare i Ministri nelle cause,
 nelle quali intervenivano, come Avvocati i loro congiun-
 ti. 22. per non prendersi di fatto da' Ministri i Vassal-
 li de' Baroni dalle carceri. 23. per farsi dal Fisco tra
 24. ore la perquisizione di ogni carcerato. 23. per l'e-
 stenzione del &c cetera, che ponessì ne' contratti. 23.
 per trattarsi nelle pene i Cittadini napoletani, come i
 gentiluomini forestieri. 23. per non isipularsi i con-
 tratti de' figli di famiglia, che viveano teorsum a Pa-
 tre. 24. per non procedersi alla pubblicazion de' beni,
 che per delitto di lesa Maestà. 24. per iscriversi per
 estensum le deposizioni de' testimoni. 24. per la spedi-
 zione delle cause prima concluse, senza intermetterli le

in-

introdotte . 25. 60. per coprirsi gli Eletti della Città ,
 quando venivano a trattare i negozj del Pubblico . ivi .
 per osservarsi tutte le franchigie , che godevano i Na-
 politan . 25. per darsi il titolo d' Illustre agli Eletti
 della Città , e suoi Deputati . 25. 83. per darsi nor-
 ma a titoli delle lettere missive . 76. intorno la com-
 menda di S. Giacomo . 25. 55. perchè i Ministri abi-
 tassero in luogo comodo della Città . 26. per la riform-
 ma del lusso degli abiti . 26. 71. 82. per l' accomodo
 della strada di Puglia . 26. 33. per aggregarsi le came-
 re dell' infermaria alle carceri . 26. intorno alla pena
 da pagarsi per gli animali , che prendevano l' erba ne'
 luoghi particolari de' Baroni . 27. per lo riparo della
 frode de' Mastrodatti di Vicaria nello spedir le provvisio-
 ni . 27. per la numerazione de' fuochi di S. Lucido . 27.
 per lo riparo del danno cagionato da' scudi d' oro . 28.
 per godersi da' Cittadini aggregati gl' istessi privilegi ,
 come gli Oriundi . 28. per godersi da' Napoletani i pri-
 vilegi nella Dogana . 29. intorno all' immunità pretesa da'
 Macellai . 29. destinarsi giornata per proponersi altre
 grazie . 29. per frenarsi i Vescovi , i quali colle sco-
 muniche avventavano sulla giurisdizione de' Baroni . 30.
 per darsi riparo all' estorsioni , che commettevansi da' Su-
 balterni , e Commessarij . 30. 55. per punirsi i delitti
 di Banco . 31. per prendersi gli obblighi da' Mastrodatti
 in capite . 32. per gastigarsi quei , che dimandavano il
 debito già soddisfatto . 33. per non concedersi salva-
 guardia a' debitori pendente la lite . 33. intorno al do-
 verli liquidare gl' istrumenti . 34. 56. per osservarsi le
 pandette da' Mastrodatti . 34. per inviarsi un Visitatore
 per lo Ministero . 39. 57. 68. per non prendersi la gen-
 te per andare a servire nella guerra . 40. per darsi
 qualche ajuto a' Chierici regolari . 40. che unita la più
 parte

parte de' Deputati, potessero trattarsi i negozj della
 ed. 41. per la conferma di tutte l'alienazioni de' Feu-
 di. 42. per l'estrazione de' grani dalla Sicilia per l'an-
 nona di Napoli. 43. per estendersi l'assenso per l'evi-
 none dell'obbligo de' beni feudati. 43. per non poverci
 in questione i ricevuti indulzi. 44. per esser perpe-
 gli assenti spediti in favor de' luogbi pii. 45. prescri-
 si il tempo alle Università per chiedere il demanio. 46.
 per non farsi locati di Foggia i Vassalli de' Baroni. 46.
 per avanzarsi i salari agli animali, che servivano alla
 Regia Corte. 46. per non esser tenute le Terre del
 Regno alla custodia de' carcerati. 47. come doveessero
 Commessari far uso della gense, che prendevano le
 servando. 47. che i Commessari fossero tenuti per l'
 storzioni de' loro soldati. 47. e darsi riparo a' loro
 cessi. vii. & 48. 75. per venderse a' Baroni le giuri-
 denze delle portolanie, pesi, e misure. 47. per lo
 riparo del danno, che facean le fantarie nel loro tran-
 sito. 48. che i Padroni degli erbaggi doveessero pagarsi
 in Foggia nel mese di Aprile. 48. per lo riparo dell'
 estorsioni de' Commessari del Tribunale della fabbrica. 49.
 per non opponerse eccezione del debitore contro la polizza
 bancale. 49. per la riforma delle clausole, che appone-
 vano i Notai. 49. e scriverse le condotte ne' protocolli.
 50. dovevsi scrivere tra tre mesi ne' pubblici registri le
 donazioni, vincoli, e fedecomessi. 49. 54. per deter-
 minarsi, se il Regio Fisco, come cessionario del compra-
 tore, o venditore sul feudo devoluto potesse ricorrere su
 i beni burgensatici dell'erede. 50. Per ridursi le varie
 decisioni in una legge generale. 50. che dopo seguito l'ac-
 cesso, dovesse il Commessario terminar la causa. 50. 69.
 che ne' fallimenti de' Bancbi i Mallevadori tra due mesi
 doveessero depositare la somma, per cui si obbligarono,

in

in altro Banco. 51. 57. per poterfi edificare , ed ampliare con moderazione le Chiese e Monasterj . 53. per la successione de' fratelli consanguinei uterini . 54. per accrescersi la quarta Ruota . 54. per trattarsi le cause col Fisco in Camera . 56. per esprimersi i delitti nelle condanne de' rei . 56. per osservarsi le informazioni . 56. 57. come dovesse procedersi contro i Napoletani . 56. per estinguerfi il Commessario della lava . 57. 67. per la visita generale nelle carceri della Vicaria . 57. intorno a' Commessarij delle contumacie . 57. intorno gli atti da farsi da' Vassalli de' Baroni . 58. intorno alla corda delle funicelle . 58. 76. 82. per soddisfarfi i Creditori de' beni de' Malleadori . 58. per lo registro de' decreti della Regia Cancelleria . 58. per non estrarsi da Napoli i protocolli de' Notai morti . 59. per introdursi la deputazion della Concordia . 59. per lo riparo delle frodi delle Navi Ragusee . 59. per doversi pagar le spese da chi succumbeva . 60. per darsi Curatore a' feudatarij fino all'anno decimottavo . 60. come doveessero notarfi le polise ne' Bancbi . 60. farsi la tassa a' Notai . 60. che i Percettori doveessero osservare l' istruzioni . 60. per osservarsi l' istruzioni della Dogana di Foggia . 61. 77. per evitarfi le donazioni , e debiti simulati . 61. 83. per la conferma de' conceduti privilegi , e degli assensi conceduti da' passati Vicerè . 63. 74. per la perpetua grazia del partito del grano . 63. per farsi la seconda Ruota nella Vicaria civile . 64. per darsi riparo alla miseria derivata dall' accrescimento delle gabelle . 64. 70. par farsi l'ordine di S. Gennaro . 65. 66. per non impedirfi a' Baroni l'esazion delle pene da' Vassalli . 67. per non comprenderfi nelle moratorie i debitori delle rendite baronali . 67. per lo disbrigo delle cause de' mercanti falliti . 67. per non interrogarsi i testimonj prima

C c c

di

di dare il giuramento . 67. per la divisione delle cause
 tra' Mastrodatti . 68. per la interpretazione di un Rito
 della Vicaria . 68. per la tacita ipoteca de' beni degli
 Amministratori . 68. per comunicarsi a vicenda le Al-
 legazioni delle cause . 69. per non lasciarsi le Cause da-
 gli Avvocati nel giorno di negozio . 69. intorno al ser-
 vizio delle genti di armi . 71. per farsi Prammatica
 per lo riparo del giuoco de' figli di famiglia . 72. per
 ispedirsi le patenti a' Mercanti Napoletani senza limita-
 zioni . 72. intorno alla provista de' Scrivani criminali,
 che dovean prendere l' informazioni . 72. per riceverfi
 nelle carceri della Vicaria persone qualificate . 73. quali
 persone dovessero riceverfi in quelle dell' Ammiragliato .
 73. L' assenso prestato pro se & heredibus ex corpore
 s'intendesse anche per l'erede estraneo . 74. per esser sod-
 disfatte le Università dalla Regia Corte . 75. per perfe-
 zionarsi le strade della Puglia . 76. per vietarsi l' uso
 delle daghe , e pugnali . 76. 82. per decidersi a due
 Ruote le cause di reclamazione eccedenti i duc. 2000.
 80. per farsi dalla Regia Camera i partiti dell' adoe .
 81. per non costrignersi le Università ad improntar de-
 nario . 81. e alla forzosa vettura de' grani . ivi. per esic-
 carsi le paludi intorno la Città . 81. per lo registro de'
 memoriali degli assensi . 81. per non darsi patente aper-
 ta a' Commessarj . 82. per non esser tenuti i Baroni a
 fare impronti . 82. per non esser pregiudicata la loro
 giurisdizione . 82. dove la Città dovea trattenersi an-
 dando a Palazzo . 83. intorno alle citazioni nelle cau-
 se civili . 83. per osservarsi le Prammatiche da' Solda-
 ti . 84. per osservarsi il Rito della Vicaria intorno al
 prendersi informazione de' delitti de' Soldati . ivi.
 Guardie nella Città chi sia tenuto a farle . 270.
 Guidatico per esser valido , come , e da chi debba darsi .

351. la sua eccezione differente da quella dell' indulto.
352.

I

Impressione di libri vietata senza licenza in scriptis del
Viceré. 352. si vietò tenerli la stamperia in Casa.
353. altri provvedimenti dati dalla potestà Eccl. iusticia,
e secolare. ivi.

Incidenti delle cause, come se ne permetta l' appellatione,
e in quale Ruota. 169.

Indulti a' forgiudicati, come eran praticati. 293. 295. co-
me differisca dal guidatico. 351.

Ingiurie reali, e verbali come punite negli uomini, e nel-
le donne. 354. 355.

L

Ladri condannati, e concordati dopo due ore della nor-
ta non poteano andar per la Città. 265. segnavansi
col ferro infocato presso i Romani. 267. 268. Siciliani
più esperti nel rubare. 267.

Ladri scorritori di campagna dovean presentarsi tra dieci
giorni, altrimenti eran dichiarati forgiudicati. 281. lo
ro estirpazione, come procurata. ivi. 283. 288. 300.,
quali delitti venissero eccettuati. 282. diligenze da pra-
ticarsi nelle Terra Baronali. 282. quali fossero esclusi
dall' indulto. 285. lo sfratto de' loro consanguinei com-
prendeva anche le donne. 286. Se banditi potessero ce-
dere ad altri il loro indulto ricevuto. 287. quando do-
vessero riputarsi, come forgiudicati. 295. expediente pre-
so per iscacciarli dal Regno, e dallo Stato Ecclesiastico
296. 297. si rapporta il Breve di Sisto V. ivi.

- Legato fatto degli Alberi, se comprenda il loro frutto.* 184. *pio deve soddisfarsi per la Prammatica.* 364. *come per le donzelle da monacarsi, o maritarsi.* 365.
- Legumi e vettovaglie vietate comprarsi per trenta miglia intorno alla Città per farne Mercato.* 154. *vietati estrarsi dal Regno.* 272. 274.
- Lettere di cambio, come prima maturassero, e quando si soddisfacevano per effetto della prima Capitolazione.* 365. 366. *lo Scribente resta tenuto anche dopo l'accettazione.* 367. *questioni esaminate su questo punto.* ivi. *se partoriscono ipoteca contra lo scribente.* 368. *Cambio secco, come differisca dal reale.* ivi. *quali eccezioni possono oppondersi contra di esse.* 369. *donde avessero avuto origine.* 370.
- Liberanze ricevute dalla Corse vietate di venderli.* 258.
- Limitazione fatta d'Vicerè nel conceder l'assenso a'contratti feudali.* 328.
- Liquidazione d'istrumenti non impedita con salvaguardia da darsi a' debitori, o con interposizion di decreti.* 355. *privativamente ne giudica la Vicaria.* 356. *qual pratica debba tenersi nel farla.* ivi. *quando convenga sentirsi il debitore.* 357. *nuova pratica introdotta dalla Costituzione del 1738.* 358. *non può impedirli, se non depositata la somma dovuta.* ivi. *citazione super tenore instrumentorum non possa farsi da niun subalterno fuori la Città di Napoli.* 359. *articoli esaminati su questo punto.* ivi. *la parola garanzia, che significa.* 360.

M

M *Andante, quando possa punirsi colla pena della morte naturale.* 189. *quando il mandarario.* 190. *quando dicasi non commesso l'assassinio.* ivi. *come possa pro-*

- provarsi. 191. se possa punirsi, quando siasi ecceduto il mandato. 192. come intendasi il mandato tacito. 192. mandatario non è legittimo testimonio. 193.
- Mastrogiurato, come eserciti la sua giurisdizione nelle Fiere. 363. come se ne spediscono i giudizj ad istanza de' creditori. ivi.
- Mietitori chiamati a servire, se mancano, in qual pena incorrono. 154.
- Ministri, qual metodo osservar debbano nel votar le cause. 213. non possono propalare il voto, e per qual ragione. ivi. come debbano condursi, quando sono dati per aggiunti nel dividere le parità. 214. Successori debbono aver le cause de' loro antecessori. ivi. & 215. quando rendono sospetti per difendersi le cause dagli Avvocati loro congiunti. 216. Grazia dimandata dalla Città su questo proposito. 217. da chi debba proponersi la ricusa. 218. Aggiunti, quando potean darli dal Presidente del S. C. 218. vietasi loro di comprare, quanto si vende sub hasta dalla Regia Camera. 261. Siciliani lodati. 267.
- Moneta d'argento, e di oro vietata l'estrazione. 276. come se ne facesse la pruova. ivi. 277. 278.

N

Nobile, come si punisca differentemente dal plebeo. 241. non può dirsi chi godè nella sua Patria. ivi.

P

PAgani, qual morale serbassero intorno al ginoco. 144.

Panettieri non possono andare incontro a' Vessurali fuori della Città per comprar farina. 150.

Pa-

- Paraggio alle femmine , come si debba su de' feudi .*
336.
- Parlamenti vietati senza il permesso del Vicerè , e quan-
do far si potessero senza ottenerlo .* 106.
- Pena arbitraria non può estendersi a quella della morte .*
123.
- Prammatica I. si espone sotto il titolo de Aedificiis publi-
cis .* 109.
- Prammatica II. sotto lo stesso titolo si espone .* 110. co-
mento fattone dal Rovito , dal Costanzo , e dal Novario . 111. 112.
- Prammatica III. sotto lo stesso titolo si espone .* 114. co-
mento fattone dal Costanzo . ivi. uniforme alla dispo-
sizione del civile diritto . 120.
- Prammatica IV. , e V. sotto lo stesso titolo si espone .*
115.
- Prammatiche intorno al giuoco cominciato in tempo di Fi-
lippo II.* 116.
- Prammatica I. II. III. IV. V. VI. , e VII. sotto il titolo de
Aleatoribus si espone .* 117. ad 127. Comento fattone
dal Rovito , e dal Novario . 117. Comento favorevole
a giuocatori fattone dal Costanzo . 127.
- Prammatiche intorno al giuoco non furono correttorie del
diritto comune .* 129.
- Prammatica III. IV. V. sotto il titolo de Annona si espo-
ne .* 147. ad 149.
- Prammatica VIII. X. XI. sotto il titolo de Actuariis &
Scribis si espone .* 86. suo comento . 87. & 88. ad
91.
- Prammatica IV. sotto il titolo de Administratoribus Uni-
versitatum si espone .* 92.
- Prammatica V. VI. VII. VIII. e IX. sotto lo stesso titolo si
espone .* 94. ad 108.

Pre-

- Prammatica unica sotto il titolo de Arboribus , sen-
malis antemnarum si espone . 184. suo comento .
ivi .*
- Prammatiche II. III. IV. V. VI. , e IX. sotto il titolo de
Armis si espongono . 184. ad 188.*
- Prammatica I. sotto il titolo de Assassinio si espone .
189.*
- Prammatica unica sotto il titolo de Aucupibus si espone .
~~194.~~*
- Prammatica unica sotto il titolo de Bestiis Vaccinis si
espone . 201.*
- Prammatica V. sotto il titolo de Blasphemantibus si espo-
ne . 204.*
- Prammatica unica sotto il titolo de Bruchis si espone .
204.*
- Prammatica III. sotto il titolo de Carcerariis si espone .
206.*
- Prammatica IV. , e V. sotto lo stesso titolo si espone .
207. come anche la XII. XIII. , e XIV. 208.*
- Prammatica VI. VII. VIII. X. , e XI. sotto lo stesso titolo
si espone . 209. ad 211.*
- Prammatica I. sotto il titolo de Causis decidendis si espo-
ne . 212.*
- Prammatica IV. sotto il titolo de Cessione bonorum si
espone . 219. quatti provvidenze avesse dato per conoscer-
si quelli , che vi si eran sottoposti . ivi .*
- Prammatica V. sotto lo stesso titolo si espone , la quale ri-
formò la precedente . 220.*
- Prammatica I. sotto il titolo de Chirurgis si espone .
221.*
- Prammatica V. , e VI. sotto il titolo de citationibus si
espone . 223.*
- Prammatica VII. sotto lo stesso titolo si espone . 224.*
Pram-

- Prammatica I. sotto il titolo de commercio si espone .
226.
- Prammatica II. sotto il titolo de Commissariis si espone .
227.
- Prammatica III. IV., e V. sotto lo stesso titolo si espon-
gono . 228. ☉ 229.
- Prammatiche III. IV. V. VI., e VII. sotto il titolo de com-
positionibus si espongono . 230. 231.
- Prammatiche I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII., e IX. sotto
il titolo de Condemnatis pro delictis si espongono .
237. ad 242.
- Prammatiche I., e II. sotto il titolo de contractibus si
espongono . 243. 245.
- Prammatica I. sotto il titolo de contumacibus si espone .
246., e suo comento fattone . 247.
- Prammatica unica sotto il titolo de Cultu Sacr. Euchar.
praestando si espone 247. suo comento . 248.
- Prammatica unica sotto il titolo de Ecclesiasticis personis
si espone . 249.
- Prammatica II. sotto il titolo de Eleemofina non peten-
da si espone . 254.
- Prammatiche II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X., e XI.
sotto il titolo ed emptione, & venditione si espongono.
256. ad 269.
- Prammatica I., e II. sotto il titolo de Excubiis si espon-
gono . 269.
- Prammatica VI. VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. XIV. XV.
XVI. XVII. XVIII. XIX., e XX. sotto il titolo de ex-
tractione animalium si espongono . 271. ad 278.
- Prammatica I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X., e XI.
sotto il titolo de exulibus si espongono . 280. ad 301.
- Prammatica IV. V. VI. VIII., e IX. sotto il titolo de fal-
sis si espongono . 303. ad 310.

Pram-

- Prammatica I. II. III., e IV. sotto il titolo de feriis si
 espongono. 310.
 Prammatica XIX. XX. XXI. XXII. e XXIII. sotto il titolo
 de Feudis si espongono. 322. ad 328.
 Prammatica IV. VI. sotto il titolo de fide memorialium
 si espone. 348.
 Prammatica II. III., e IV. sotto il titolo de furtis si
 espone. 347. 350.
 Prammatica II. sotto il titolo de Guidaticis si espone.
 350.
 Prammatica IV. sotto il titolo de Impressione librorum si
 espone. 352.
 Prammatica II., e III. sotto il titolo de injuriis si espo-
 ne. 354. 355.
 Prammatica II. III. IV. V., e VI. sotto il titolo de In-
 strumentorum liquidatione si espone 355. ad 360.
 Prammatica III. sotto il titolo de jurisdictionibus non tur-
 bandis si espone. 360.
 Prammatica unica sotto il titolo de Jurisdictione Magi-
 stri Jurati tempore nundinarum si espone. 362. con-
 corda colla Prammatica X. de Officio Judicis. 363.
 Prammatica unica sotto il titolo de Legatis piis si espo-
 ne. 364.
 Prammatica I. sotto il titolo de literis cambii si espone.
 365.
 Presdente del S. C., quando dar poteva i Ministri ag-
 giunti. 218.
 Principe qual facoltà abbia sul regolamento de' giorni fe-
 riati. 316. presdente solievo de' Popoli. 1.
 Priore vietato di aligersi nelle carceri. 207.

R

- R** Azionali come riveder debbono i conti delle Università. 95.
- Remissione ne' delitti, come debba farsi. 232. 233. varie controversie su questo punto. 234. 235. 236. 287. pratica dello stato Ecclesiastico contra quei, che la violentano. 290. osservazioni del Maradei. 291.
- Ricatti puniti colla pena della morte naturale. 287. 298. viene scusato chi lo soffre per violenza ricevuta. 300. come puniti quei, che ammazzavano gli animali per avere il ricatto. 301.
- Rifute de' Feudi tra quindici giorni debbono registrarsi ne' Quinternioni della Regia Camera. 324. sua limitazione. 325. quando valide o invalide si riputano. ivi. in quanti, e quali casi possono reggere. 326. si spiega il contratto libellario. 327.

S

- S** Chioppi quali vietati, e di qual misura esser dovesse. 187. 188.
- Sindaci ed Amministratori terminato il loro impiego non possono lasciar residui a' loro successori. 161.
- Sindaco come possa servirsi del denaro pubblico. 95. fino a qual somma possa spenderlo. ivi. O. 96. non può partecipare nell' affitto delle rendite. 96. nè vendere i frutti immaturi. ivi. come deve far l'affitto delle rendite. ivi. terminato l' officio consegnar deve le chiavi della cassa. 97. come esiger debba le rendite. ivi. norma da praticarsi dal successore. 98. non può fare rilascio sopra le somme significate. ivi. come debba regolarsi sopra i pesi, che tiene l'Università. ivi. e nel far uso

uso delle rendite. ivi. sua elezione, come debba farsi. 99. si escludono dal governo i debitori, e litiganti coll' Università. ivi. Non possono darsi spese a' Commessarij. ivi. debbono astriungere i debitori. ivi. Dubbj esaminati da' Comentarj sopra tai punti. 101. 102. 103. mancando nel suo officio può esser rimosso per la querela di un Cittadino. 105.

Solidus, si spiega la sua voce. 134.

Sospesioni nuova pratica di prodursi, e di decretarsi. 173.

Successore nell' Officio dovea dar conto del come erasi esercitato dal suo antecessore. 232.

Succeffione estesa colla grazia a fratelli, e sorelle consanguinei, e uterini. 341. articolo suscitato su questo punto. 344. altro riguardo al feudo nuovo. 345.

T

TEstimonj, che deponer possono ne' giudizj sì civili, che criminali. 87. falsi procurati ne' giudizj criminali, punito con pena di morte chi li procura. 303. distinzioni, e limitazioni in rapporto delle cause civili, e criminali 304. 305. chi li corrompe a qual danno sia tenuto. 306. come debbono punirsi quando depongono il falso. 306.

V

VDienze Règie, quale obbligo avessero nel conservare i Processi, e nel rimettere la nota de' loro contumaci alla Vicaria. 257.

Veleni a' quali è vietato di venderli. 262.

Vendita vietata agli Accumolesi de' loro territorj a quelli di Norcia. 262.

* Ve-

- Vescovi potean vietare il gioco, come occasion de' peccati: 134. qual facoltà abbiano nello stabilire le feste. 319.*
Vicerè come potessero spedire gli assenti sopra i Feudi titolari. 338.
Villano, che sia ricco non merita tal nome. 122.
Vita e milizia, come debba soddisfarsi a' secondogeniti ne' feudi nuovi. 333. controversie esaminare sul punto della liquidazione. 334. 335. succeduta in luogo degli alimenti. 336. Ampliazioni, e limitazioni fatte dal Novario. 337.

Z

- Z**olfo, polvere, e salnitro vietata l'estrazione. 277.



